This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

35K

SVOLGIMENTO STORICO

DELLA

COSTITUZIONE INGLESE

SVOLGIMENTO STORICO

DELLA

COSTITUZIONE INGLESE

PROPRIETÀ LETTERARIA.

Coi tipi di T. Nistri e C.

SVOLGIMENTO STORICO

DELLA

COSTITUZIONE INGLESE

DALLE ORIGINI AI NOSTRI TEMPI

DI

RAFFAELE CARDON

SEGRETARIO ONORARIO DI LEGAZIONE

VOLUME I.

TORINO
ERMANNO LOESCHER
—
1883
ROMA E FIRENZE PRESSO LA STESSA CASA

226 i 765.a

BODLEIAN LIBRARY
3 OCT 83
OXFORD.

ALLA

VENERATA MEMORIA

DI

VINCENZO GIANNINI

RETTORE DEL REAL COLLEGIO DI LUCCA

QUEST' OPERA

INADEGUATO TRIBUTO

DI AFFETTO E RICONOSCENZA

L'AUTORE

CONSACRA

INDICE

Introduzione . . . . . pag. XIII

CAPITOLO I.

I.ª Età: precostituzionale (origini al 1216 e. v.)

1.º PERIODO *Anglo-sassone o antifeudale* (*orig. al* 1066)

§. 1. Il Montesquieu e lo Gneist sulle origini dello stato politico inglese . . . . . pag. 1
2. I Germani antichi descritti da G. Cesare . . . . . » 3
3. I medesimi descritti da T. C. Tacito . . . . . » 5
4. La Germania dal IV. al VI. secolo e. v. . . . . » 13
5. Gli Angli, i Sassoni e gli Iuti nella Penisola Cimbrica. . . . » 17
6. La Britannia sotto la dominazione romana. . . . . » 18
7. La Britannia conquistata dagli Anglosassoni (449 e. v.). . . » 19

Ordinamento politico dello Stato Anglo-sassone —

8. Il Cristianesimo recato in Inghilterra (597-668) . . . . . » 23
9. La divisione delle terre fra i conquistatori . . . . . » ivi
10. La condizione delle persone. . . . . » 25
11. La divisione locale amministrativa. . . . . » 29
12. Il sistema militare . . . . . » 35
13. L'ordinamento giudiziario, civile e penale . . . . . » ivi
14. La *witenagemote* . . . . . » 40
15. Il re e la regalità . . . . . » 45
16. La Chiesa . . . . . » 52
17. Principii di feudalismo . . . . . » 54
18. Il carattere peculiare di questo periodo . . . . . » 56
19. Eventi storici . . . . . » 60

CAPITOLO II.

2.º PERIODO *Normanno o feudale* (1066-1216)

§. 1. I Normanni in Francia . . . . . » 65
L'Inghilterra conquistata da Guglielmo *il Bastardo* duca di Normandia (1066) . . . . . » 66
2. Le classi delle persone e i titoli di proprietà . . . . . » 70
3. Il sistema feudale recato dai Normanni . . . . . » 73

I Re Normanni — 4. La politica di Guglielmo *il Conquistatore*. » 77
5. Regno di Guglielmo II *il Rufo* (1087-1100) . . . . . » 79

6. Regno di Enrico I (1100-1135) . . . . . pag. 80
7. Regno di Stefano di Blois (1135-1154) . . . . . » 82
La Casa d'Angiò o dei Plantageneti — 8. Regno di Enrico II (1154-1189) . . . . . » 86
9. Regno di Riccardo I *Cuor di Leone* (1189-1199) . . . . . » 89
10. Regno di Giovanni *Senza Terra* (1199-1216) . . . . . » 90
11. La *magna charta* e le condizioni politiche generali dell' Inghilterra . . . . . » 94
Ordinamento politico dello Stato — 12. Il Gran Consiglio, sua composizione ed attribuzioni. . . . . » 98
13. Il sistema tributario. . . . . » 104
Le imposte fondiarie e mobiliari. . . . . » 106
Lo Scacchiere . . . . . » 111
I sommi ufficiali dello Stato . . . . . » 113
14. L'amministrazione e la divisione locale . . . . . » 114
Lo sviluppo dei borghi . . . . . » 115
15. Il sistema giudiziario . . . . . » 121
La *curia regis* . . . . . » 125
I giudici viaggianti . . . . . » 129
L'origine e l'istituzione dei giurati . . . . . » 131
16. L'origine della rappresentanza e dell'elezione. . . . . » 138
17. Il diritto comune e la legge statutaria . . . . . » 140
18. Il sistema militare. . . . . » 142
19. La chiesa ed il clero . . . . . » 144
20. Osservazioni generali su questo periodo . . . . . » 148

CAPITOLO III.

2.ª Età: costituzionale antica o del Governo rappresentativo (1216-1688)

3.º PERIODO. *Degli Stati o della formazione del Parlamento.* (1216-1485).

§ 1. Tripartizione di questo periodo . . . . . » 153

PARTE PRIMA — *Secolo XIII*

2. La fine del regno di Giovanni *Senza Terra* (1216) . . . . . » 155
Enrico III (1216-1272), reggenza del Conte di Pembroke. » 156
3. Enrico III maggiore ed il suo mal governo . . . . . » 159
Le provvisioni d'Oxford (1258) e il Conte Simone di Montfort (1264) . . . . . » 160
4. Regno di Edoardo I (1272-1307) . . . . . » 167
Ordinamento politico — 5. Il Consiglio permanente. . . . » 178
6. Il Gran Consiglio. . . . . » 180
7. I tre stati del parlamento . . . . . » 181

PARTE SECONDA — *Secolo XIV*

8. Regno d'Edoardo II (1307-1327) . . . . . » 195
9. Regno d'Edoardo III (1327-1377) . . . . . » 201
10. Regno di Riccardo II (1377-1399) . . . . . » 207
Ordinamento politico — 11. Il parlamento e la sua divisione in due Camere . . . . . » 216

12. Il sistema tributario e il potere finanziario. . . . . pag. 221
13. Il potere legislativo . . . . . » 228

PARTE TERZA — *Secolo XV*

Casa di Lancaster — 14. Regno d'Enrico IV (1399-1412) . » 231
15. Regno d'Enrico V (1412-1422) . . . . . » 235
16. Regno d'Enrico VI (1422-1471) . . . . . » 237
Casa d' York — 17. Regno d'Edoardo IV (1461-1483) . . . » 239
18. Regni di Edoardo V e di Riccardo III (1483-1485) . . . . » 241
19. Sul governo della Casa di Lancaster e su quello della Casa d' York . . . . . » 242
Ordinamento politico — 20. La Camera dei Lords . . . . » ivi
21. La Camera dei Comuni e le elezioni . . . . . » 244
22. La procedura parlamentare . . . . . » 252
23. Il Consiglio privato . . . . . » 255
Il Gran Consiglio . . . . . » 256
24. La regalità e le regia prerogativa . . . . . » 257
25. L'ordinamento giudiziario . Le tre Corti di Westminster e la Corte di Cancelleria. Le Corti d'Assise. I Giurati. . . . » 260
26. I tribunali locali e gli sceriffi. . . . . » 265
I giudici di pace . . . . . » 267
27. L' ordinamento militare . . . . . » 270
28. Le classi sociali . . . . . » 271
29. La costituzione municipale . . . . . » 277
30. La Chiesa e lo Stato . . . . . » 279
31. Importanza e carattere costituzionale di questo periodo . . . » 288
Conclusione . . . . . » 293

CAPITOLO IV.

4.° PERIODO. *Dei Tudors o della riforma religiosa* (1485-1603).

La Riforma — §. 1. Lo stato inglese all'aprirsi di questo periodo. » 295
2. Il regno d'Enrico VII (1485-1509). . . . . » 296
La Camera Stellata . . . . . » 300
3. Il regno d'Enrico VIII (1509-1547). . . . . » 302
La riforma religiosa . . . . . » 307
4. La riforma sviluppata nel regno di Edoardo VI (1547-1553). . . » 313
5. La riforma sospesa nel regno di Maria (1553-1558) . . . . » 314
6. La riforma compiuta nel regno d'Elisabetta (1558-1603). . . » 316
Il parlamento e la regalità — 7. Le libertà pubbliche di fronte al potere regio . . . . . » 325
8. La servitù del parlamento sotto Enrico VIII . . . . . » 327
9. La successione al trono . . . . . » 331
10. Affermazione dei privilegi parlamentari . . . . . » 337
11. Il carattere del Governo dei Tudors e le cagioni della servilità del parlamento . . . . . » 344
Ordinamento politico — 12. Le tre classi sociali e le Camere del parlamento . . . . . » 346

13. Il Consiglio privato . . . . . pag.
14. L'ordinamento giudiziario . . . . . »
La libertà individuale . . . . . »
La stampa . . . . . »
15. La Milizia ed i Lords Luogotenenti . . . . . »
16. La legislazione sul soccorso dei poveri . . . . . »
17. Le parrocchie ed i borghi. I giudici di pace. . . . . »
18. Osservazioni finali su questo periodo . . . . . »

INTRODUZIONE

„ La parte degl'Inglesi nel diritto pubblico è
» quasi eguale a quella dei Romani nel diritto pri-
» vato „ ha detto con gran verità il compianto Prof. Bluntschli *(Politik* — l. VII, c. IV); quindi come i popoli civili devono studiare il diritto romano per i loro ordinamenti giuridici, devono altresì studiare il diritto pubblico inglese, se vogliano fondarsi su buoni principii pel loro ordinamento politico. E a dir vero tutti gli Stati moderni d'Europa e d'America si sono rivolti all'Inghilterra o direttamente, o indirettamente per mezzo di altre nazioni, specialmente della Francia, per copiarne la costituzione. Ma nell'un modo e nell'altro non fecero che imitarne, e malamente, la forma esterna superficiale, costringendola barbaramente nelle pastoie delle teoriche e della logica ideale prevalenti in essi, senza penetrarne il principio organico, la forza intima, che le

danno moto e vita. E poscia si meravigliarono che le loro costituzioni rimanessero inerti e che fin dal nascere fossero colpite da marasmo, nè fossero atte ad assorbire i succhi vitali per mezzo dei quali crescere e prosperare; simili in questo ai Chinesi, di cui si racconta, nè so se sia una fola, che molti anni fa allorchè videro il primo bastimento a vapore europeo solcare i loro mari non curante del vento, si proposero d'averne uno anch'essi e tosto colla loro proverbiale pazienza costruirono una nave in tutto compagna al di fuori a quella veduta, se non che, messala in mare, con loro grande sorpresa la nave non si mosse, perchè le mancava dentro la macchina a vapore. Tutti gli stati costituzionali moderni pertanto hanno bisogno di studiare profondamente, di anatomizzare, l'organismo costituzionale inglese per attingere alla fonte viva dell'esperienza pratica quei criteri direttivi e quei principii fecondi, che non possono loro esser dati da qualsiasi teoria astratta.

„ Qualunque osservatore imparziale, che si ral-
„ legri per la felicità dei suoi simili „ dice l'Hallam,
„ non può non considerare la prosperità dell' Inghil-
„ terra, così lunga, non mai interrotta e sempre
„ crescente, come il più bel fenomeno della storia
„ dell'uman genere. Climi più fortunati possono com-
„ partire maggior copia di godimenti alla vita fisica,
„ ma in nessun' altra contrada i benefizi derivanti
„ dalle istituzioni politiche sono stati sparsi sopra
„ un popolo sì numeroso, nè presso alcun' altra na-
„ zione gli elementi spesso discordi della ricchezza,

„ dell'ordine e della libertà furono così ben conciliati.
„ I quali vantaggi non sono certo da attribuirsi al
„ suolo di quest' isola, nè alla sua latitudine, ma
„ allo spirito delle sue leggi, da cui derivò in vario
„ modo l'indipendenza e l'industria dell'Inghilterra.
„ La sua costituzione adunque dev'essere pei filosofi
„ d'ogni paese, e soprattutto per gl' inglesi, obbietto
„ del massimo interesse; poichè essa differisce da
„ ogni altro governo libero di stati potenti, ricor-
„ dati dalla storia, principalmente in ciò, che, dopo
„ il giro di più secoli, non solo non mostrò verun
„ segno di decadenza irreparabile, ma anzi acquistò
„ una maggiore stabilità „. (*Europe during the Middle Ages.* c. VIII, P. I). Quanto sarebbe adunque utile che in Italia si studiasse profondamente la storia della Costituzione inglese, non già per riprodurla identicamente in tutti i suoi particolari, chè sarebbe assurdo solo il pensarlo, ma per desumerne le leggi generali di ogni progresso sociale ed i sommi principii comuni ad ogni sviluppo politico per farne nostro pro! Questo studio inoltre, se fosse diffuso nella classe dirigente, la correggerebbe, speriamo, dalla mal concepita inclinazione verso un dottrinarismo micidiale, che la fa correre all'impazzata sulle orme del parlamentarismo d'Oltre-Monti, e la ricondurrebbe su una strada più monotona forse, ma certo più sicura e più diritta per raggiungere la vetta della grandezza nazionale.

In Italia finora si è studiata molto poco la Costituzione inglese, o si è studiata solo di seconda

mano, se lo dobbiamo argomentare dalla scarsissima letteratura ad essa relativa, poichè all' infuori di una compendiosa storia di Ercole Ricotti *(Breve storia della Costituzione Inglese.* Torino 1871), di un' opera succinta di Pietro Manfrin sul sistema municipale *(La Costituzione municipale inglese 1869)*, di un lavoro sulle *Origini del Governo rappresentativo* di Costanzo Rinaudo (1877), di un libretto del Petruccelli della Gattina *(I servizi centrali amministrativi in Inghilterra 1880)* e di alcuni scritti di Attilio Brunialti, non vi sono, che io mi sappia, altri lavori originali. Perciò non sarà forse inutile quest'opera, (di cui una parte formò il soggetto di alcune letture nella R. Università di Pisa), che senza pretendere di descriver cerchio a tutta la Costituzione britannica, impresa giudicata impossibile dagli stessi scrittori inglesi, si propone di esporre, con sufficiente larghezza, il mirabile processo d'evoluzione naturale, in virtù del quale da umili germi è sorto quest'organismo sano nelle sue parti, perfetto nel suo insieme, e di mostrare con ciò su che si fondi l'odierno libero ordinamento dell' Inghilterra, meraviglia ed esempio del mondo civile.

Conforme al nostro intendimento, indicato dal titolo di quest'opera, non parleremo in essa degli eventi politici esterni della storia inglese, ma esclusivamente del suo svolgimento interno e degl' istituti civili. E per non estenderci soverchiamente, quanto inutilmente, ci restringeremo a parlare della sola Inghilterra, tacendo dei suoi sconfinati dominii su

tutto il globo, nei quali fioriscono pure costituzioni dall'inglese partorite, nè tratteremo separatamente della Scozia e dell'Irlanda, perchè sono costituzionalmente assorbite dall'Inghilterra.

La difficoltà di questo lavoro consistè principalmente nel numero esuberante di opere inglesi e straniere sul proposito, tante che si richiederebbe la vita d'un uomo per leggerle tutte; noi però ci siamo attenuti alle migliori e più recenti ed a quelle che facevano meglio al caso nostro e non son poche, come si vedrà. Il desiderio poi di fondare la nostra esposizione sulla verità dei fatti e sull'autorità di competenti scrittori, affinchè acquistasse maggior credito ed utilità, ci costrinse a corredarla di numerose note, che non saranno discare a chi vorrà maggiormente internarsi nella materia.

Prendendo la storia della Costituzione inglese dalle sue più remote origini, ci parve di poterla dividere in tre grandi età. La prima che diremo *Età precostituzionale,* va dalle origini al principio del XIII secolo ed è divisa dall'età seguente dalla *magna charta,* che apre un'era novella, limitando definitivamente la regalità per mezzo del parlamento. Questa prima età si divide in due periodi, il I.° è il *Periodo Anglo Sassone* o *antifeudale* e va dall'immigrazione germanica al 1066 e. v. quando la Conquista Normanna aprì il II.° *Periodo Normanno o feudale.* La seconda grande *Età costituzionale antica o del governo rappresentativo* facemmo cominciare dalla *magna charta* (1215) e terminare alla fine del XVII

secolo colla *Grande Rivoluzione* del 1688, e la dividemmo in tre periodi: il I.° *Periodo degli Stati* va dall'origine del sistema rappresentativo all'estinzione dei Plantageneti, cioè dal 1215 al 1485, ed è suddiviso in tre parti, secondo i tre secoli che comprende, a traverso i quali nasce, si svolge e si stabilisce definitivamente la rappresentanza nazionale, perfezionandosi il parlamento; il II.° *Periodo dei Tudors* o *della Riforma religiosa,* comprende tutto il XVI secolo ed è distinto dalla preponderanza regia; col 1603 comincia il III.° *Periodo degli Stuarts o della crise costituzionale* e comprende quasi tutto il XVII secolo, dividendosi in tre parti, nella prima il regno dei due primi Stuarts, nella seconda la Repubblica e Cromwell, nella terza i due ultimi Stuarts, e questo periodo è distinto dal contrasto fra il potere regio e la libertà costituzionale. Col trionfo finale di questa nel 1688 s'apre la terza grande *Età costituzionale nuova o del governo di Gabinetto,* che ha per suo carattere speciale lo sviluppo dell'istituto del Gabinetto e del sistema dei partiti e che è sempre aperta ai tempi nostri. Essa è divisa in due periodi: il I.° *Periodo di sviluppo determinativo* fino al 1820 è quello in cui la costituzione inglese acquista il suo aspetto definitivo, che serba anche oggi, e si suddivide in due parti, nella prima delle quali dal 1688 al 1760 predomina il partito *whig* e nella seconda il partito *tory.* Il II.° *Periodo delle grandi riforme e della preponderanza decisiva della Camera dei Comuni* è quello in cui siamo tuttora ed in cui la rappresentanza nazionale è salita al massimo potere.

Abbiamo così divisa la storia dello svolgimento della Costituzione inglese in sette periodi, ma notiamo che i punti di divisione precisi, fra l'uno e l'altro sono stati da noi stabiliti per comodo dell'esposizione, imperocchè nella storia dello svolgimento sociale non esistono punti di divisione assoluta, avvenendo esso per gradazione insensibile e continua, in guisa che le varie età differiscono veramente tra loro soltanto nel loro culmine rispettivo, ma nel principio e nella fine si compenetrano colla fine e col principio delle età precedenti e successive.

Pisa, decembre 1882.

RAFFAELE CARDON.

CAPITOLO I.

1.ª Età: precostituzionale (origini al 1216 e. v.)

1.º PERIODO

ANGLO-SASSONE O ANTIFEODALE (origini al 1066)

§. 1. Il Montesquieu e lo Gneist sulle origini dello stato politico inglese — 2. I Germani antichi descritti da G. Cesare — 3. I medesimi descritti da T. C. Tacito — 4. La Germania dal IV. al VI. secolo e. v. — 5. Gli Angli, i Sassoni e gli Iuti nella Penisola Cimbrica — 6. La Britannia sotto la dominazione romana — 7. La Britannia conquistata dagli Anglosassoni (449 e. v.).

Ordinamento politico dello Stato Anglosassone

8. Il Cristianesimo recato in Inghilterra (597-668) — 9. La divisione delle terre fra i conquistatori — 10. La condizione delle persone — 11. La divisione locale amministrativa — 12. Il sistema militare — 13. L'ordinamento giudiziario, civile e penale — 14. La *witenagemote* — 15. Il re e la regalità — 16. La Chiesa — 17. Principii di feudalismo — 18. Il carattere peculiare di questo periodo — 19. Eventi storici.

§. 1. Il Montesquieu affermò: che il governo libero inglese deriva dalle usanze degli antichi Germani. " Se " vuolsi leggere l'ammirabile opera di Tacito sui costumi " dei Germani „ egli dice, " si vedrà che gl'Inglesi hanno " da essi ricavato l'idea del loro governo politico. Questo " bel sistema è stato trovato nei boschi „. Concetto vero e giusto, se ne togli l'esagerazione dell'ultima frase (1). Ed anche lo Gneist apre la sua celebre opera sulla costituzione comunale inglese colle seguenti parole: " Le fondamenta dello " Stato politico inglese nei primi sei secoli del medio evo

---

(1) MONTESQUIEU — *De l'Esprit des Lois*, 1748 liv. XI ch. VI. — Il GUIZOT — *Histoire des Origines du Gouvernement représentatif en Europe*. Bruxelles 1850, v. I. leçon VI. biasima il ce-

" sono essenzialmente germaniche pure, " (1) il che conferma l'asserzione del Montesquieu. Sarebbe pertanto difettoso nei suoi principii quello studio sullo svolgimento della costituzione inglese, che non si dipartisse da un esame, benchè sommario, delle usanze germaniche sul continente prima della emigrazione; ci convien quindi rintracciare nelle imponenti foreste dell'antica Germania e sui lidi del mar del Nord gl' inizii rudimentali di quell' ammirabile organismo civile e politico, che è oggi lo Stato costituzionale inglese. E chi sa anzi che tali germi primitivi non si ritrovino ancor molti secoli più addietro, allorchè la gran famiglia Ariana, riunita tuttora fra l' Oxus e lo Jaxartes, non per anco s'era divisa in Greci, Itali e Teutoni come pensa il Freeman (2). Ma una tale ricerca uscirebbe dal campo segnato al nostro presente lavoro.

---

lebre filosofo, attribuendogli un concetto superficiale su questo riguardo: « Les apparences » ei dice, « ont trompé Montesquieu; il « n' a pris en considération que les caractères extérieurs du gouver- « nement représentatif, non son vrai principe et ses vraies tendan- « ces ». A noi pare che quì la critica del Guizot sia esagerata, giacchè ne sembra chiaro che l'Autore delle *Lettere Persiane* abbia inteso solo di mostrare l' intima connessione fra l' indole etnica e politica degli antichi Teutoni e quella degli Inglesi del suo tempo. Certo presso quelli non si rinviene nulla più che qualche germe della futura costituzione inglese, come osserva anche il BLUNTSCHLI — *Politik als Wissenschaft* — (trad. par A. DE RIEDMATTEN. *La politique* Paris 1879) liv. III, ch. V, p. 102; nè si può aver sul proposito un concetto diverso da quello di EDMUND BURKE: « This fine « system, says Montesquieu, was invented in the woods; but whilst « it remained in the woods, and for a long time after, it was far « from being a fine one ». *An Essay towards an Abridgment of the English History* — b. II, c. VII, *Works* Londra 1812, v. X p. 329.

(1) D. RUDOLF GNEIST — *Geschichte und heutige Gestalt der Englischen Communalverfassung oder des Selfgovernment* — 1867, III.ª ed. — e *Selfgovernment Communalverfassung und Verwaltungsgerichte in England* — 1871, III.ª ed.

(2) EDWARD A. FREEMAN — *The Growth of the English Constitution from the earliest times* — Leipzig 1872, ch. I. p. 33. — WILLIAM STUBBS M. A. — *The Constitutional History of En-*

§. 2. Le prime notizie storiche che abbiamo dei Germani ci furono tramandate da Giulio Cesare. Benchè egli non fosse in grado di delineare un quadro compiuto della loro vita e dei loro costumi, pure la mano maestra del grande uomo di stato ci seppe dare con pochi tocchi i tratti caratteristici di quelle popolazioni, fra i quali è pel primo degno di nota il sistema fondiario ed agricolo. Sebbene i Germani non si applichino gran fatto all'agricoltura (1), pure i più, oltre la caccia vivendo principalmente della pastorizia (2), la terra è necessaria tanto a questi, quanto agli altri che alcun poco coltivano; ma nessuno possiede un determinato campo, nè ha propri confini, invece ogni anno i loro magistrati e principi distribuiscono le terre, nella quantità e nel luogo che credono meglio, alle varie schiatte e famiglie; l'anno seguente poi rinnovano la distribuzione in modo che gli stessi non rimangano più d'un anno su d'un luogo (3). Questo sistema di possesso collettivo e precario ci mostra che quando Giulio Cesare scriveva, le tribù Germaniche erano in un momento di transizione fra la vita nomade e pastorale, alla quale tuttora aderivano col nutrirsi principalmente di " latte, cacio e carne " e col muoversi ogni anno da un luogo all'altro, e fra la vita agricola stabile, cui già palesemente inclinavano dandosi pure ad una benchè limitata coltivazione (4).

È superfluo l'aggiungere che erano bellicosi e fieri, e d'ogni altr'arte sprezzanti, fuorchè della guerra. Le varie

---

gland in its origin and development — London 1880, III.a ed. v. I, ch. II, §. 19.

(1) C. J. Cœsar — *De bello gallico* — VI, 22 « Agricultura non « student »;

(2) *Ib. ib.* « majorque pars eorum victus lacte, caseo, carne, « consistit ».

(3) Cœsar — *De bello gallico* VI, 22 « neque quisquam agri mo- « dum certum aut fines habet proprios; sed magistratus ac principes « in annos singulos gentibus cognationibusque hominum qui una « coierunt, quantum et quo loco visum est agri attribuunt atque « anno post alio transire cogunt ».

(4) Stubbs — *l. c.* I, ch. II, §. 11.

tribù erano fra loro in perpetua ostilità e ciascheduna badava a circondarsi di gran tratto di paese deserto per necessità di difesa, creduto poi da loro stesse motivo d'onore e di lode (1). Occupavano la vita in guerre nazionali o in frequenti spedizioni particolari, guidate da un duce seguito da volontari (2), e questo seguito di volontari fu l'origine del *comitatus,* che vedremo tra poco descritto da Tacito. Il loro organamento militare era semplicissimo od almeno lo era quello dei Suevi, sotto il cui nome collettivo si comprendevano varie tribù poste tra il Reno e l'Oder; ma è lecito argomentare che fosse comune in generale con poche varianti a tutte le tribù germaniche, come lo era il sistema fondiario. I Suevi pertanto pare fossero divisi in cento circoscrizioni territoriali, chiamate da Cesare *pagi*, da ognuna delle quali ogni anno traevano 1000 armati pei bisogni della guerra, mentre gli altri rimanevano a coltivare i campi; ma l'anno di poi le parti si mutavano e questi uscivano in guerra, quelli rientravano alle loro case (3). Un identico sistema militare fu applicato nell'894 e. v. da Alfredo, re di Wessex, nella sua guerra difensiva contro i Danesi (4).

Di organamento politico vero e proprio si può dire che i Germani del I secolo a. C. difettassero interamente; non tanto però che non si trovino sparsi e slegati i rudimenti di una costituzione sociale e politica futura. In tempo di

---

(1) Cœsar — *De bello gallico* VI, 23. « Civitatibus maxima « laus est, quam latissime circum se vastatis finibus solitudines « habere etc. ».

(2) Cœsar — *ib. ib.* 23.

(3) Cœsar — *ib. ib.* IV, c. 1 « (Suebi) centum pagos habere « dicuntur ex quibus quotannis singula milia armatorum, bellandi « causa, ex finibus educunt; reliqui qui domi manserunt se atque « illos alunt. Hi rursus invicem anno post in armis sunt, illi domi « remanent ».

(4) *Anglo Saxon Chronicle* — A. D. 894 « The king had divi- « ded his forces into two, so that one half was constantly at home, « half out in the field » *apud* Stubbs — *Const. Hist.* v. I, ch. II, §. 10. ch. VII. §. 75.

pace questi singoli Stati, *civitates*, se così li possiam chiamare, non hanno un capo supremo; soltanto in tempo di guerra lo eleggono con potere di vita e di morte (1). Hanno però un consiglio di principali uomini, *principes in concilio,* ma Cesare non ci dice quali fossero le sue attribuzioni (2), ed i membri di questo Consiglio son coloro che amministrano la giustizia e fanno da arbitri nelle singoli regioni e cantoni (3).

E fin qui Cesare. Non è molto, è vero, ma è pure assai per capire che ai suoi tempi la gran nazione germanica non era ancor formata in società vere e proprie, ma vi si preparava. L' individualismo era sempre massimo, nè era controbilanciato da alcuna istituzione politica; solo lo frenava, con legame tenuissimo, la religione e, con più forte, il sangue. Quei popoli non erano più interamente pastori, nè ancora interamente coltivatori, e in quel punto si manifestava in essi l' agitazione degli atomi liberi che si dispongono a formare un organismo. Se però vedremo crescere e svilupparsi coi secoli quel consiglio di principali, ora unico ed incerto istituto centrale, in un potente e vigoroso governo politico dello Stato, vedremo pur anche rimanere alla base di ogni susseguente stadio della costituzione inglese l'individualismo, come carattere essenziale della nazione, e quelle divisioni comunali indipendenti ed autonome, come nuclei attivi nella vita dello Stato inglese, che ne costituiscono la fisonomia peculiare, cioè il cosidetto *selfgovernment*.

§. 3. Vediamo ora quali fossero i Germani di un secolo e mezzo dopo Cesare, ai tempi di Tacito, che ce ne lasciò

---

(1) Cœsar — *De bello Gallico* VI, 23 « Cum bellum civitas aut « illatam defendit aut infert, magistratus qui ei bello præsint, ut « vitæ necisque habeant potestatem, deliguntur ».

(2) Cœsar — *ib. ib.* VI, 23.

(3) Cœsar — *ib ib.* VI. 23 « In pace nullus est communis ma- « gistratus, sed principes regionum atque pagorum inter suos jus « dicunt, controversiasque minuunt ».

un preziosissimo ricordo nel suo opuscolo " *De situ, moribus et populis Germaniæ* ".

Non si può affermare in vero che in questo spazio di tempo vi sia stato un progresso definitivo nella via dell' incivilimento; ma pure un passo avanti è stato fatto, nel senso che, scemati l' ardor della caccia e gl' istinti della vita nomade, si è maggiormente svolta la vita agricola e l'ordinamento militare ha assunto un aspetto più regolare; inoltre si sono accresciuti gl' istituti sociali e politici, sebbene tuttora primitivi, ed incomincia ad apparire una forma di società civile distinta.

Intanto le migrazioni annuali delle comunità da un luogo ad un altro son cessate e vediamo i villaggi stabili e le abitazioni permanenti; la terra però non è divisa fra gl' individui in proprietà privata, ma è distribuita in proprietà collettiva fra le singole consociazioni. La parte arabile poi di questa terra comunale è divisa proporzionalmente fra i membri del villaggio o comunità ed ogni anno la spartizione si rinnuova, mentre i boschi, i prati e tutto il terreno non coltivabile, ed era molto, serve a tutti egualmente. " Ogni villaggio piglia scambievolmente " tanti terreni quanti possono i suoi coltivare, spartendoli " secondo qualità " (DAVANZATI-*Tacito*) (1). Vediamo pertanto che, mentre ai tempi di Cesare i Germani non conoscevano vera e propria proprietà fondiaria, ai tempi di Tacito questa è sorta, non già sotto la forma ultima e definitiva di dominio privato, chè esso richiede uno stato giuridico già notevolmente progredito, ma bensì sotto quella primitiva di dominio collettivo. Dall'altro lato, men-

---

(1) T. C. TACITUS — *De situ, moribus et populis Germaniae* c. 26 «Agri pro numero cultorum ab universis in vices occupantur, « quos mox inter se secundum dignationem partiuntur ». Il WAITZ (*Deutsche Verfassungsgeschichte* Kiel 1865, v. I, p. 132-137) legge *ab universis vicis* invece di *in vices*. Il GRIMM (*Rechtsalterthümer*) legge *dignitatem* invece di *dignationem*. Vedi STUBBS *Const. Hist.* v. I. c. II. §. 13.

tre prima il possesso temporaneo apparteneva all'intera comunità nel suo insieme, adesso sul principiar del II.° secolo d. C. si spartisce fra i suoi membri. Ma se l'indiduo non ha la proprietà assoluta della terra, non è già improbabile, ch'egli avesse la proprietà, oltre che della casa, anche dello spazio ad essa immediatamente attinente per gli usi domestici e che fossero altresì suoi esclusivamente i frutti della terra da lui coltivata ed avesse proprie mandrie e greggi (1).

Sorge adunque la ricchezza privata anche sotto la forma immobiliare e costituisce quindi la corrispondente divisione economica delle classi. Ma altre distinzioni sociali e giuridiche erano in quella società germanica determinate dal sangue e dallo stato delle persone.

Per questo si hanno secondo Tacito i *liberi*, i *liberti* e i *servi*. Questi ultimi poi sono di due sorta: gli uni somigliano ai *coloni* dei Romani e ai *serfs* delle età successive, sono personalmente liberi, tranne relativamente alla terra che coltivano ed al signore, dal quale la tengono, cui pagano un annuo canone in natura (2), e questa è la vera classe dei coltivatori, composta probabilmente dai primitivi abitanti del territorio della stessa origine germanica, ma soggiogati da nemiche tribù conquistatrici (3). Gli altri sono *schiavi* propriamente, divenuti tali per legge di guerra o per perdita al giuoco, nè il loro numero doveva esser grande (4).

---

(1) C. Tacitus — *ib. ib.* 16 « . . . . . suam quisque domum « spatio circumdat . . . ». Stubbs — *Const. Hist.* v. I. ch. II. §. 13.

(2) C. Tacitus *ib. ib.* 25 « Ceteris servis non in nostrum morem, « descriptis per familiam ministeriis, utuntur. Suam quisque sedem « suos penates regit. Frumenti modum dominus aut pecoris, aut « vestis, ut colono, injungit, et servus hactenus paret. Cetera domus « officia uxor ac liberi exsequuntur ».

(3) Stubbs — *Const. Hist.* v. I. ch. II. §. 14.

(4) C. Tacitus — *ib. ib.* c. 24 « . . . . cum omnia defecerunt « extremo ac novissimo jactu de libertate et de corpore contendunt. « Victus voluntariam servitutem adit; quamvis juvenior, quamvis

Dei *liberti* poco ci dice lo storico romano, fuorchè erano appena al di sopra dei servi e d' ordinario non avevano alcun diritto politico (1).

Pel sangue gli uomini liberi vanno distiuti in *nobiles* ed in *ingenui*. Quelli discendenti o dagli Dei, o dagli antichi Re e condottieri, o da nobile stirpe; questi uomini semplicemente liberi, eguali in tutto però ai primi nei diritti politici e militari. È lecito ritenere che, nell' annua distribuzione di terre, ai nobili ne toccasse una parte maggiore in proporzione al numero dei loro servi; ma nè la ineguaglianza del possesso e delle ricchezze, nè quella del sangue recava disparità di diritti o conferiva speciali privilegi sociali o politici (2).

Tacito ci parla poi della gerarchia officiale della *civitas* germanica, la quale è in vero semplicissima. Oltre i *sacerdoti*, non si hanno in tempo di pace che i *principes* e i *reges*, nè questi son comuni a tutte le tribù, poichè solo alcune hanno un re che ne rappresenta per così dire l'unità nazionale e la potenza, e queste tribù monarchiche eleggono il loro Re fra i nobili, ma non gli conferiscono nessun supremo potere di fatto, neppure il militare (3). Importantissimo invece è l' istituto dei *principes*, eletti anch' essi dal popolo e che rappresentano l' autorità locale in tempo di pace e combattono alla testa del loro seguito in guerra. E di questo seguito parla specialmente Tacito, che lo chiama *comitatus*, esso si componeva di giovani guerrieri bramosi di combattimento e di gloria che nella compagnia di un principe rinomato trovavano un agone aperto ai loro tentativi per illustrarsi; i legami fra il *comitatus* e il *princeps* erano stret-

---

« robustior, adligari se ac venire patitur . . . . . Servos conditionis « hujus per commercia tradunt . . . . ».

(1) C. Tacitus — *ib. ib.* c. 25 « Liberti non multum supra servos « sunt, raro aliquod momentum in domo, numquam in civitate, ex- « ceptis dumtaxat iis gentibus quae regnantur ».

(2) Stubbs — *Const. Hist.* v. I. ch. II. §. 14.

(3) C. Tacitus — *ib, ib.* 7 « Reges ex nobilitate . . . . sumunt, « Nec regibus infinita aut libera potestas ».

tissimi e i *comites* erano sotto la sua autorità diretta; era poi gran lode e merito pei principi l'aver un numeroso e valoroso seguito, cui coll' esempio insegnavano il modo di segnalarsi (1). Lo Stubbs opina che questo istituto sia sorto dalle spedizioni di volontari sotto un duce indipendente, descritte da Cesare (2).

La tribù germanica sotto il suo aspetto politico Tacito la chiama *civitas,* come Cesare, questa poi si divide in cantoni, *pagi*, i quali si suddividono in villaggi, *vici*. A capo della *civitas* nelle tribù monarchiche eravi, come dicemmo, il Re, il quale però non aveva che un' autorità apparente, giacchè vi fosse o non vi fosse gli affari più importanti dello Stato erano decisi dall'assemblea di tutti i liberi, e gli affari, diremo così, correnti, dal consiglio dei principi.

" Le cose importanti deliberano tutti; le piccole il principale, intervenendo ancora a quelle che toccano alla " plebe. Ragunansi, se strasordinario non v' è, a luna " nuova o piena, credendoli giorni felicissimi a ogni negozio principiare . . . . . Quando vi son tutti seggono " armati. I sacerdoti che hanno balìa di correggerli, impongono silenzio. Il re o principale, secondo sua età, " nobiltà, splendor di milizia, o facondia, arringa, e può " più persuadere che comandare. Se il detto non piace, " sbuffano; se piace, percuotonsi l' aste; modo orrevolissimo è con l'armi lodare " (DAVANZATI) (3). Ritroviamo adunque quì i *principes in concilio* di Cesare (4); ma nella descrizione di questo non v' ha parola di assemblee generali popolari, benchè sia difficile il dubitare che non esistessero anche prima. Tali assemblee deliberanti troviamo infatti in tutte le costituzioni primitive delle varie famiglie

(1) C, TACITUS — *ib. ib.* 13, 14.

(2) STUBBS — *Const. Hist.* v. I. c. II. §. 14 — v. sopra p. 4.

(3) C. TACITUS — *ib. ib.* 11 « De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes; etc. ».

(4) V. sopra p. 5.

della gran razza Ariana; gli Achei dell'*Iliade*, le varie comunità Ellene dell'*Odissea*, i primi Romani e gli antichi Itali deliberarono dei loro affari pubblici in radunanze popolari (1). Notiamo intanto anche questo progresso nell'organismo politico e sociale dei Germani, in confronto a quello di un secolo e mezzo prima, consistente nel sorgere della regalità e nello stabilirsi una distinzione di classi, fondata sull'ineguaglianza fisica e morale degl'individui, segno questo indubitabile di più compiuta e perfetta attività sociale. In queste adunanze si eleggevano adunque i re, nelle tribù che l'avevano, e, in tutte, i principi (2); ed inoltre esse amministravano la giustizia in materia penale anche per i delitti capitali (3).

Tale era l'organamento centrale della *civitas*. Venendo ora al suo ordinamento locale, abbiamo, come dicemmo, il *pagus* o cantone, aggregato di *vici*, villaggi, a capo di questi e di quelli un *princeps*, ad un tempo autorità militare e giudiziaria; come magistrato amministrava la giustizia insieme a cento assessori, che avevano voto non soltanto consultivo, ma benanco deliberativo (4) e questo probabilmente è l'embrione dell'*hundred-gemote* nel periodo Anglosassone della costituzione inglese. La pena capitale infliggevano ai traditori, ai disertori, ai vili, agl'imbelli, ai nefandi del corpo. " Le peccata minori puniscono in " tanti cavalli o bestiami. Vanno mezi al comune e mezi " al danneggiato, o a'suoi „ (Davanzati) (5). Fra questi delitti minori sono gli omicidi: " un omicidio si rappattuma

---

(1) Freeman — *Engl. Const.* ch. I. p. 33-36.

(2) C. Tacitus — *ib. ib.* 12 « Eliguntur in iisdem conciliis et « principes ».

(3) C. Tacitus — *ib. ib.* 12 « Licet apud concilium accusare « quoque et discrimen capitis intendere ».

(4) C. Tacitus — *ib. ib.* 12 » . . . . . jura per pagos vicosque « reddunt. Centeni singulis ex plebe comites, consilium simul et « auctoritas adsunt » .

(5) C. Tacitus — *ib. ib.* 12 « Sed et levioribus delictis pro « modo pœna, equorum pecorumque numero convicti multantur. Pars

" con tanto numero d' armento o gregge, e tutta la ca-
" sata se ne contenta, (DAVANZATI) (1). Quì abbiamo quel sistema prettamente germanico della compensazione, per ora fatta con oggetti in natura, più tardi però sarà pagata in denaro; e già in questa descrizione di Tacito vediamo i due elementi della *composizione* nell' ulteriore diritto germanico, il *froedum* cioè, ossia il prezzo della pace pagato allo Stato per ottenerne protezione contro la vendetta privata e il *wer-gild o widrigildum,* ossia il prezzo della vendetta, *faida,* che era la vera composizione, pagata all'offeso o ai suoi parenti (2).

Il principe era altresì guerriero e capo di guerrieri, poichè il *pagus* era anche essenzialmente una circoscrizione militare come la futura *wapen-take* o *hundred* inglese e mandava all'esercito 100 guerrieri (3), coi quali combattevano i principi insieme ai loro *comitati*; il comando supremo dell'esercito però non è dato già al re, ma a colui che più ne è degno per provato valore, a un *dux,* che è creato apposta per la guerra (4). Del loro modo di combattere non importa a noi l' occuparci.

La divisione dei cantoni e dei villaggi è piuttosto divisione personale che territoriale e lo prova l' istituzione dei cento guerrieri e dei cento giudici per cantone, che riesce così evidentemente una circoscrizione militare ed amministrativa. " La nazione nel suo aspetto territoriale " non è gran fatto dissimile dall'esercito in accampamenti

---

« multæ regi vel civitati, pars ipsi qui vindicatur, vel propinquis « ejus exsolvitur ».

(1) C. TACITUS — *ib. ib.* 21 « Luitur enim etiam homicidium « certo armentorum ac pecorum numero, recipitque satisfactionem « universa domus ».

(2) H. HALLAM — *View on the State of Europe during the Middle Ages* trad. da M. LEONI. Lugano 1830, v. II, c V, p. 188.

(3) C. TACITUS — *ib. ib.* 6 « centeni ex singulis pagis sunt ».

(4) C. TACITUS — *ib ib.* 7 « Duces ex virtute sumunt..... et « duces exemplo, potius quam imperio, si prompti, si conspicui, si « ante aciem agunt, admiratione prœsunt ».

" stabili „ dice lo Stubbs. Concorreva alla divisione territoriale della nazione, oltrechè l'assestamento numerico della milizia, anche il vincolo famigliare, che riuniva altresì i guerrieri nell'esercito, perciò soggiunge il citato pubblicista: che " i cento guerrieri e i cento giudici del *pagus* " possono in quest'ipotesi rappresentare le cento famiglie " libere, cui fu originariamente conferito il *pagus*, istitu- " zione primitiva dell' *hundred*, che appare in ogni ramo " della razza germanica nella sua prima forma storica; non " ancora una divisione geografica definita, ma bensì so- " ciale e politica „. I vici possono essere suddivisioni analoghe di persone e di terre nel cantone (1). Abbiamo pertanto in opera nella *civitas* germanica tre elementi che ne regolano il movimento, cioè, la parentela, la comunità e l' influenza personale, questa opera specialmente nella parte superiore dell'organismo, quelle nell'inferiore.

La società germanica, quale ci è descritta da Tacito, non è diversa da quella descrittaci da Cesare nei suoi elementi costitutivi; e benchè questi siano più sviluppati, pure vi si scorgono sempre evidenti le tracce della società primitiva, mentre in pari tempo ci offrono anche i rudimenti, tuttora informi è vero, di ulteriori istituzioni. Così nel *colonato* di Tacito si ha un embrione imperfetto del futuro sistema quasi-feodale (*quasi-manorial*) basato sulla *commendatio;* il *vicus* è il fondamento dal quale si innalzeranno poi il *borough* e la *city* inglese e la parentela degli uomini liberi che hanno la terra in comune, dà l' idea della futura marca (*mark-system*), se non che questa è essenzialmente territoriale ed agricola, mentre la comunità germanica di Tacito lo è appena; non v' ha infine un perfetto sistema allodiale, ma pure la terra, in quanto è suscettibile di esser posseduta privatamente, è allodiale. Tutti questi istituti imperfetti e indefiniti in quest' età, daranno nelle età successive quegli organismi e quei sistemi, dei quali appariscono ora come forma embrionale. " In una parola „ dice il Free-

(1) *Const. Hist.* v. I, c. II, §. 18.

man, "scorgiamo in questa pittura dei nostri antenati nella
" loro antica patria, diciassette secoli fa, i germi di
" tutte le istituzioni che sono cresciute su a passo a passo
" fra noi nel corso del tempo " (1).

§. 4. Riassumendo ora i caratteri principali della società germanica verso il finire delle emigrazioni (VI sec.), notiamo in primo luogo la regalità accresciuta d'estensione e di potere, ma il re, *König*, è sempre elettivo e con autorità limitata, solo accanto all' elezione sorge il sistema ereditario (Franchi e Goti); per la guerra o per private spedizioni si eleggono i soliti duci, *Herzöge*, fra i più meritevoli e a capo delle circoscrizioni locali per la milizia e la giustizia stanno tuttora i principi, *Fürsten*, circondati sempre dal seguito *Gefolgschaft*, di giovani guerrieri.

Persistono naturalmente le classi sociali meglio ordinate e distinte: i nobili, *Adelinge* o *Edelinge*, originari possessori di una cascina (*homestead*) nel villaggio, per la quale non hanno altro obbligo fuorchè di presenza nell' esercito e nel consiglio (2); i liberi semplicemente, *Freien* o *Freimänner*, sono discendenti dei primitivi occupanti senza averne però ereditato le terre, o sono discendenti di immigrati posteriori ammessi ai pieni diritti della comunità; l' uomo libero porta le armi, coltiva una terra propria e gode gli stessi diritti politici dei nobili. I *Freilinge* erano o servi liberati per segnalate azioni in guerra e premiati con una porzione di terra conquistata, o indigeni del paese occupato non ridotti in servitù, o liberti veri e propri, *Freigelassene;* ma questa classe non stava sullo stesso grado dei liberi. Vengono poi i servili o semiliberi, *Halbfreie*,

---

(1) *Engl Const.* ch. I, p. 38.

(2) L' antica casa e terra arabile del primitivo occupante si chiamava in antico *Odal* o *Edhel* e il suo possessore, *Athel-bonde;* ma *Adel* o *Athel* significava anche nobiltà di sangue e *Odal* e *Alod* applicati alla terra significavano la stessa cosa; così la primitiva nobiltà e la primitiva proprietà territoriale avevano lo stesso nome. STUBBS *Const. Hist.* v. I. c. III. §. 24.

Liti (1), per lo più individui appartenenti a popolazioni soggiogate, ai quali erano date le terre dei liberi in affitto, mediante tributo, e in quest' istituzione, che prosegue il colonato di Tacito, si vede il germe del futuro vassallaggio (2); i semiliberi, come lo dice la parola, godevano d'una certa libertà, limitata dalla terra che coltivavano. Queste quattro classi degli *Edelinge*, dei *Freien*, dei *Freilinge* e *Freigelassene*, e dei *Liti*, corrispondenti alle quattro di Tacito, *nobili, ingenui, liberti* e *coloni*, sono distinte fra loro dal *widrigildum*, che varia per le varie classi. Al di sotto poi di tutti vi sono i *Knechte* o *Schalke*, veri schiavi e come tali privi di diritti e soggetti ad esser venduti o comprati, che provengono principalmente dai prigionieri di guerra (3).

Il sistema fondiario ha proceduto ad un più regolare ordinamento essendosi sviluppata l'agricoltura e rese più stabili le tribù, sparse in piccoli villaggi, *Dörfer*, i *vici* di Tacito. L' ordinamento di marca o di villaggio, *Mark* o *Dorfverfassung*, cui accennammo addietro, è giunto frattanto al suo pieno sviluppo; la marca, *Mark*, è il territorio appartenente ad una comunità, composto di terreno arabile, di praterie e di boschi, i quali ultimi ne formano il confine tutt' intorno e lo segregano dagli altri villaggi; si scorge quì l'indole dei primitivi Germani descritti da Cesare, le cui tribù si circondavano di gran tratto di solitudine (4). Ogni membro della comunità, *Mark-man*, ha un egual diritto sul bosco, sul pascolo e sui campi, questi si distribuiscono per ogni raccolto, da prima con assoluta eguaglianza, poscia secondo proporzione, e si usava analogamente pei pascoli e pei boschi, il qual sistema agrario, prevalente ad un dato momento in tutta la Germania,

---

(1) *Lazzi* o *Lassi*, presso i Sassoni; *Liti*, presso i Franchi e gli Alamanni; *Aldii*, presso i Longobardi.

(2) In antico tedesco si chiamava *Frow* il signore, *Frowdienst* il servizio prestato al signore; donde in seguito *Frohndienst*, la *corvée* dovuta al signore feodale.

(3) STUBBS — *Const. Hist.* v. I, c. III. §. 22-23

(4) V. sopra p. 4.

mostra il carattere peculiare di quella nazione, costituita sopra una base personale, piuttosto che territoriale. Gli uomini liberi della marca si univano poi sotto un presidente eletto per trattare degl'interessi della comunità, e quest'adunanza si chiamava *Ding*. Ma crescendo la popolazione, e migliorando l'agricoltura, non solo si stabilivano numerose cascine sulla zona di confine, ma interi villaggi sorgevano sulla proprietà comune della marca; quindi si restringeva ognor più l'area disponibile per l'alternata distribuzione dei campi, e ne conseguì necessariamente, che ognuno aggiunse alla proprietà individuale della cascina coll'attinente boschetto e praticello, *the toft and croft*, quella del pezzo di terra coltivabile, di cui per lo innanzi non aveva che l'uso temporaneo; i boschi ed i pascoli continuarono invero per più lungo tempo ad esser in comune, ma anch'essi soggiacquero alla legge d'appropriazione. Stabilita così la proprietà separata ne risultò che l'ineguaglianza dei fondi divenne la norma invece dell'eccezione; ma, mentre l'importanza politica di questo sistema della marca spariva, ne rimanevano permanenti gli effetti amministrativi nella comunità, come le riunioni locali degli uomini liberi, coi regolamenti interni che facevano e che mantennero l'autonomia dei singoli comuni, e rimaneva pure il sentimento della libertà individuale e della connessione inseparabile fra la proprietà fondiaria e il godimento dei diritti pubblici (1).

Il supremo potere politico degli Stati Germanici, sia che abbiano un Re, sia che non l'abbiano, è sempre il gran consiglio della Nazione in armi, che corrisponde all'esercito, *Heer*, e che decide degli affari pubblici.

Vi è anche l'assemblea del cantone, *Hundertschaft*, detta *Malstatt*, (2) o *Mallus*, sotto la presidenza di un *cen-*

---

(1) G. L. VON MAURER — *Einleitung* — *Markenverfassung* etc.— STUBBS — *Const. Hist.* v. I, c. III. §. 24.

(2) Da *Mal*, segno che si trovava sul luogo, *Statt*, di riunione, consistente in un antico albero, in una pietra runica o simili.

tenarius o *thunginus,* questa assemblea è la corte ordinaria di giustizia e può considerarsi come la prosecuzione dei cento assessori del principe in Tacito e quindi come l'origine diretta della futura *hundred-gemote* o *hundred-court,* portata dagli Anglo-Sassoni in Inghilterra, sistema di giustizia eminentemente popolare. Rammentiamo quì l'istituto dei *consacramentales, Eideshelfer,* cioè persone libere che prestavano giuramento a corroborare quello di uno tratto in giudizio, il cui numero variava da 3 a 72 secondo l'importanza della cosa e la classe della persona. Faceva pur parte del sistema probatorio nell'ordinamento giudiziario Germanico il giudizio di Dio, *Ordalien,* che si praticava, com'è noto, col duello e colla prova compurgatoria.

I vincoli famigliari continuavano potenti come ai tempi di Tacito. Tutti i membri di una famiglia erano legati dal sacro legame della *Sippe,* si dovevano vicendevole appoggio ed aiuto, e curavano la vendetta delle offese fatte ad uno dei loro; ma in pari tempo erano tenuti solidariamente a pagare la composizione, il *wehr-geld,* a chi era stato offeso da un membro della loro famiglia. Dallo stesso sentimento che creò questa responsabilità solidale della famiglia germanica, alcuni voglion far derivare quella analoga, col relativo *franck-pledge,* del futuro *tithing* inglese, come vedremo.

Notiamo in fine che talvolta più cantoni, erano riuniti in una circoscrizione politica detta *Gau,* a capo della quale nelle nazioni monarchiche, come presso i Franchi Sali, il re poneva un conte, *Graf,* e questa divisione ha qualche analogia colla contea inglese, *shire.*

Questo che siam venuti descrivendo è l'aspetto politico generale della società germanica nel V.° e VI.° secolo ed esso ci offre sempre il suo principale carattere nell'individualismo, carattere che si riflette altresì sul suo organamento civile, mediante le piccole frazioni comunali. La qualsiasi costituzione che hanno queste tribù germaniche è d'indole democratica, nel miglior senso della parola, cioè ammette

proporzionatamente ogni classe sociale al governo della cosa pubblica, non è già quella democrazia che alcuni modernamente confondono coll' oclocrazia. Il loro diritto è essenzialmente non scritto, consuetudinario, ma cominciano a codificarlo quelle tribù che prime vengono in più stretto contatto colla civiltà Romana la quale, inoltre ne modifica profondamente l'indole ed il carattere, in modo che queste giovani e promettenti istituzioni perdono fra breve sul continente ogni vigore e si trascinano miseramente per qualche secolo spengendosi a poco a poco. E, come esclama il Freeman, " sulla terra Teutonica, l'antica li-" bertà Teutonica, colle sue libere assemblee nazionali e " locali, si estinse gradatamente dinanzi alle lenti usurpa-" zioni di un nugolo di principotti (1) ".

§. 5. Se non che i preziosi germi raccolti dalle tribù stanziate nel Chersoneso Cimbrico, l'odierna Danimarca, furono da esse conservati vergini da ogni contatto eterogeneo e, trapiantati sul fecondo suolo Britannico, prosperarono e si svolsero nel mirabile modo che ci accingiamo a studiare. Queste tribù eran quelle dei Sassoni, degli Angli e degli Iuti; Tacito nella sua descrizione della Germania non mentova altro che il nome degli Angli (2), ma a Ptolomeo dobbiamo alcune indicazioni sulle due prime e sulle loro sedi. Esse furono a poco a poco spinte verso il Nord dal premere dei popoli al loro mezzogiorno e specialmente dai Thuringi; di guisa che nel V.° secolo troviamo all'estrema punta della Danimarca gli Iuti, che hanno lasciato il nome all'odierno Jütland, al di sotto di loro nel presente Schleswig gli Angli e alla base della Penisola nell'Holstein e sul bacino inferiore dell'Elba i Sassoni. Queste tre tribù erano collegate insieme da affinità di sangue e di lingua e possedevano anch'esse i caratteri principali della società germanica di quel tempo; non avevano re, ma il loro rimanente ordinamento politico era analogo a quello che

(1) *Growth of the Engl. Cost.* ch. I. p. 39.
(2) C. TACITUS — l. c. 40.

abbiamo testè descritto e, sebbene un po'meno sviluppato, era però affatto esente da qualsiasi influenza Romana (1).

§. 6. Queste, come tutte le schiatte che abitavano le rive del Mar del Nord, si davano alla navigazione e, pirati temuti, depredavano spesso le coste della Britannia. Quest' isola abitata da' Celti, su cui pose piede pel primo Cesare (2), fu poi ridotta da Giulio Agricola (78-84 e. v,) sotto il giogo Romano sino al Firth of Forth. Questo gran capitano non reputando stabile la vittoria delle armi senza quella morale, mise tosto in atto la politica che usava Roma coi popoli vinti; quindi attese " ad avvezare con " cose piacevoli alla quiete e all'ozio, quegli uomini selvaggi " e rozi, però bellicosi: gli esortava in privato, aiutava in " pubblico a edificar templi, magistrati, abituri .... Fa- " ceva insegnar belle lettere a' figliuoli de' nobili.... per " invogliarli all'eloquenza della lingua romana, poco anzi " abborrita. Quindi piacque il vestire alla nostra foggia, e " a poco a poco con l'uso de'bagni, stravizi e ritrovi, cad- " dero nelle lusinghe dei vizi; chiamandosi da'non pratichi " civiltà, ciò ch'era spezie di vassallaggio " (3).

Queste poche righe di Tacito bastano a darci un'idea esatta di ciò che divennero i Britanni dopo la conquista Romana. Se non che la civiltà latina s' introdusse su quel suolo

---

(1) Notizie di queste schiatte germaniche nelle loro antiche sedi ci furono tramandate dal Venerabile Boeda nella sua *Historia ecclesiastica gentis Anglorum*, scritta verso il 700 — dal nipote di Carlomagno, Nithard, nelle sue *Historiæ*, scritte circa l' 843 — dal Rudolf nella *Translatio Sancti Alexandri* scritta circa l' 863 — dallo Hucbald nella *Vita Sancti Lebuini*, scritta circa il 950. Queste insieme ai Capitolari di Carlo Magno, alla *Lex Saxonum* ec. servono per i Sassoni. Intorno agli Angli non si ha qualche cenno che nelle *Leges Anglorum et Werinorum*, dei tempi di Carlo Magno. — v. Waitz-*Deutsche Verfassungsgeschichte* v. I. — Stubbs *Const. Hist.* v. I ch. III §. 20-23.

(2) Burke *Abridg. of engl. Hist* l. I, c. I, *Works* v. X p. 165.

(3) C. Tacito — *Vita di Giulio Agricola* — Trad. di B. Davanzati XXI. — Burke — *loc. cit.* l. I, ch. III, *Works* v. X, p. 216-219.

più nel suo aspetto esterno che non nel suo valore intrinseco: sorsero grandi città come, Londra, Lincoln, York ed altre, e ville opulenti, si sviluppò l'agricoltura e l'industria tanto che l'isola divenne produttrice di grandi ricchezze, infine vi fu divulgato il Vangelo; ma solo le popolazioni delle città divennero romane e nella campagna i Britanni conservarono meglio i loro usi e la loro lingua. Quando poi, dopo tre secoli di prospera pace, tutelata dalle legioni di Roma, Ezio fu costretto nel 446 e. v. a farne tornar sul continente l'ultimo soldato, i Britanni si videro impotenti a difendersi dagli assalti dei Picti e degli Scoti, abitanti della Caledonia, oggi Scozia, di razza celto-britannica anch'essi, ma rimasti indipendenti da Roma e quindi barbari, e ad accrescere lor mali si aggiungevano le sempre più frequenti incursioni degli Angli e dei Sassoni sulle coste. Laonde nel 449 Vortigern, principe nel Kent, pensò col soccorso degli uni respinger gli altri barbari e richiese perciò d'aiuto contro i Caledoni i pirati della Penisola Cimbrica, nè questi si fecero pregare e tosto una mano di Iuti, di Angli e di Sassoni sotto i leggendari Hengist ed Horsa, venuta in Britannia, disperse i Picti (1).

§. 7. Ma poscia, ponendo in atto una favola ben nota (2), accadde che costoro allettati dal suolo e dal clima pretesero stabilirvisi, nè molto andò, che venuti alle mani coi Britanni ad Aylesford (449) ne fecero macello, e così cominciò la conquista della Britannia per opera degli Anglo-Sassoni, poichè gli Iuti v' ebbero minor parte. Nel 457 Hengist era padrone del Kent e vi fondava un regno; imbaldanziti dal buon successo, le spedizioni di Anglo-Sassoni si seguirono sempre più numerose sotto vari capi

(1) John Lingard — *Histoire d'Angleterre depuis la première invasion des Romains*, trad. par le Bar. de Roujoux, 1833, v. I. ch. I. — Leopold Ranke — *Englische Geschichte vorn. im XVI und XVII Jahr.* 1862, v. I, I B. I K. p. 5-12.

(2) Del La Fontaine — *Les Fables*, Paris 1769, v. I, lib. IV, fab. XIII, in cui il cavallo per vendicarsi del cervo si fa imbrigliare e montare dall'uomo, che ne diviene così padrone.

ardimentosi; così Aella a capo dei Sassoni del Sud, *South-Saxons*, sbarcato nel 478, dopo una lunga lotta fondò il regno di Sussex (490); il regno di Wessex fu fondato da Cerdic, capo dei Sassoni dell'Ovest, *West-Saxons*, verso il 520, dopo un aspro contrasto di 25 anni; il regno di Essex dei Sassoni dell'Est, *East-Saxons*, fu formato nel 527 da Erkenwin colla separazione di alcuni territori dal Kent. Mentre i Sassoni s'impadronivano così del sud della Britannia gli Angli più specialmente si stabilivano nella parte orientale verso il Nord; infatti nel 547 Ida fonda i regni di Bernicia e di Deira; nel 575 una nuova spedizione di Angli sotto Offa fonda il regno di East-Anglia e nel 585 Crida crea il regno di Mercia nella parte centrale dell'Isola; nel 593 Aethelfrith re di Bernicia, avendo riunito sotto il suo scettro anche il regno di Deira e fondato così con entrambi il regno di Northumbria, i regni indipendenti Anglo-Sassoni furono ridotti a sette, donde ne venne il nome di *eptarchia* a questo periodo (1). La Britannia conquistata cambiò poi il nome in Inghilterra, *Engla-Land*, confermatole da un editto del re Egberto (2).

Come si vede la conquista della Britannia fu lunga e sanguinosa, chè i Celti, condannati ad esser soprafatti ovunque dai Germani, opposero qui una maschia resistenza al loro destino etnografico e combatterono molte e gloriose battaglie; ma questa disperata resistenza non fece che aumentar la crudeltà e lo spirito di distruzione nei vincitori e rendere l'odio contro di essi inestinguibile nei vinti. Men-

---

(1) HUME — *The History of England* ec. v. I, ch. I.

(2) « Memorandum quod anno Domini 800 Egbertus Rex totius « Britanniæ, in Parlamento apud Wintoniam mutavit nomen Regni « (de consensu populi sui) et jussit illud de cætero vocari Angliam ». DUGDALE. *Monasticon Anglicanum*, v. 3, 1655-1673 — lo stesso dice, — WILLIAM OF MALMESBURY. *De Gestis Regum Anglorum* A.D. 449-1125 — GNEIST. *Englische Verfassungsgeschichte*, Berlin 1882. I. Periode, §. 3, p. 34. — EDWARD CHAMBERLAYNE. *L'Estat présent de l'Angleterre* etc. *traduit de l'Anglois* Amsterdam, 3.ª ed. 1671, v. I. ch. I. p. 1.

tre poi i Goti in Ispagna, i Franchi nella Gallia, i Longobardi in Italia si sovrapposero semplicemente ai vinti accettandone la religione, i costumi e in parte anche le leggi, gli Anglo-Sassoni in Inghilterra si sostituirono affatto alla popolazione indigena, sterminandola o cacciandola innanzi a sè (1). È noto infatti come molti Britanni emigrassero sulla punta occidentale della Francia, l'antica Armorica, che da loro prese il nome di Bretagna; il rimanente di essi poi si ridusse in Cornovaglia e nel Paese di Galles, ove conservò per alcuni secoli l'indipendenza politica e fino ad oggi l'individualità nazionale. La civiltà romana fu rapidamente offuscata, le città disertate e il paganesimo germanico ripiombò totalmente nelle tenebre morali quell'isola.

Illustri scrittori sostengono che gl'inglesi odierni sono di puro sangue teutonico, benchè mescolato di varie schiatte e che per ben due secoli e mezzo fuvvi fra le due razze, germanica e celtica, una separazione assoluta, nè che fu mai possibile fra loro una fusione generale (2); altri invece sostengono che gran parte della popolazione d'Inghilterra nel periodo Anglo-Sassone fosse d'origine britannica (3). Il Greasy poi segue un' opinione media e colla scorta della filologia crede di poter affermare che gli Anglo-Sassoni sterminarono o cacciarono affatto la parte maschile dei Britanni, ma che risparmiarono la parte femminile, dalla quale trassero le mogli, poichè crede, contrariamente al Freeman, che gl'invasori non recassero seco le lor donne. Quindi secondo lui gl'inglesi odierni avrebbero nelle loro

---

(1) Il Burke, tuttochè ammetta che i Britanni fossero la nazione più oppressa dai conquistatori germani, ritiene che non fossero interamente cacciati o sterminati e che la loro condizione non fosse di totale schiavitù. *Abrid. of Engl. Hist.* l. II, ch. I, *Works* v. X, p. 254-256.

(2) Freeman — *Growth of Engl. Const.* ch. I. p. 42 e seg. — Stubbs. *Const. Hist.* v. I. ch. IV. §. 28.

(3) Sir Francis Palgrave — *History of the Anglo-Saxons*, 5.ª ed. 1876.

[illegible] teutonici e delle donne celte [illegible]
[illegible] carattere etnico odierno di [illegible]

[illegible] sociale e politico di queste tribù [illegible]
[illegible] sonale, fu facil cosa trasportarlo in [illegible]
[illegible] nel canale, laonde ci è dato [illegible]
[illegible] gli Anglo-Sassoni stabilirsi nelle [illegible]
[illegible] distinzione delle classi in nobili, [illegible]
[illegible] *liet;* la nazione, *civitas*, era di [illegible]
[illegible] territorialmente, quindi anche qu [illegible]
[illegible] villaggio, *tûn-scip,* e il cantone, *hun* [illegible]
[illegible] nell'ordinamento di marca, l'elezione [illegible]
[illegible] ed i fortissimi legami della paren [illegible]
[illegible] diritti. La conquista adunque fu [illegible]
[illegible] che continuò il filo della vita po [illegible]
[illegible] al punto in cui era stato interrotto [illegible]

[illegible] si manifesta nell'ordinamento pubblico [illegible]
[illegible] cioè la regalità, e questa fu una ne- [illegible]
[illegible] infatti le singole spedizioni avevano ap- [illegible]
[illegible] Britannico sotto la condotta di duci, [illegible]
[illegible] il costume delle private spedizioni guer- [illegible]
[illegible] tempi di Cesare e del comando militare [illegible]
[illegible] ai tempi di Tacito; giunti nell'isola eb- [illegible]
[illegible] anni di fila da combattere i Britanni e [illegible]
[illegible] riuscirono a stabilirsi su un dato ter- [illegible]
[illegible] li minacciavano pur sempre da ogni parte, [illegible]
[illegible] protratto per lungo tempo dello stesso

[illegible] Englishman preserves the independence of mind, the [illegible] steadiness, the domestic virtues, and the love of [illegible] marked his German forefathers; while, from the Celtic [illegible] nation, we derive a greater degree of energy and [illegible] versatility, and practical readiness, than are to be [illegible] modern populations of purely Teutonic origin ». Ed- [illegible] — *The rise and progress of the English Constitution* [illegible] II, p. 28 e seg. Dello stesso avviso, col- [illegible] Th. Nicholas — *The Pedigree of the*

uce e la convenienza di mantenere perpetuamente a capo el nuovo stato chi aveva dato prova di saperlo difendere l accrescere; tanto poi i vantaggi materiali, quanto il arattere semidivino attribuito al re da quelle rozze menti, ese ereditaria la successione al trono (1).

§. 8. Passando ora ad esaminare più minutamente le tituzioni degli Anglo-Sassoni in Inghilterra, osserviamo azitutto, che è difficile in questo punto della storia inlese il dedurre un sistema politico dalle notizie sparse onfusamente nelle leggi e nelle Carte durante un periodo i sei secoli e nemmeno si può seguir con sicurezza lo sviuppo delle istituzioni Anglo-Sassoni, ma bisogna contenarsi di afferrarne le linee principali.

Il modo della conquista dette origine, come vedemmo, parecchi piccoli stati indipendenti fra loro e senza leami di sorta, fuorchè del comune interesse di conquistaori; ma colla conversione al Cristianesimo del regno di Kent, avvenuta nel 597 per opera del frate Sant'Agostino, e per la susseguente espansione del Vangelo, finchè Teodoro di Tarso nel 668 ridusse l'ordinamento religioso lei singoli regni in una Chiesa nazionale unica, si creò un uovo vincolo spirituale che collegò meglio le sparte memora dell' Eptarchia e che riunì l'Inghilterra al rimanente el mondo occidentale. L' influenza poi del Cristianesimo migliorò alquanto i costumi e l'organamento della Chiesa precedè, o andò di pari passo, aiutandolo, a quello dello tato (2).

§. 9. La prima cosa nell' ordine naturale degli eventi è a divisione del popolo e quindi del suolo. Allorchè gli mmigranti, vinti gl'indigeni, ebbero deposte le armi, l'esercito tornò popolo, costituito, come sappiamo, allo stesso odo e colle stesse divisioni di centene, *hundreds*, e di

(1) Hume — *Hist. of Engl.* app. I. — Stubbs. *Const. Hist.* . I, ch. IV, §. 31, 32.

(2) Burke — *Abridg. of Engl. Hist.* l. II. ch. I, II. — Gneist. *ngl. Verf. Gesch.* I. P. §. 5, p. 57.

parentela, *kindred*. Quindi siccome l'elemento fondiario veniva dopo il personale, le terre conquistate furono divise regolarmente secondo quest'ordine, ed essendo il paese invaso dagli Anglo-Sassoni interamente, o quasi, sgombrato dai primitivi occupanti, così le terre furono spartite tutte fra i conquistatori esclusivamente e non, come sul Continente, fra vincitori e vinti (1). Determinate porzioni furono date ad ogni *hundred*, e ognuna di queste fu divisa fra le varie famiglie in proporzione del numero dei loro membri, indi la parte assegnata ad ogni casa o famiglia addimandavasi: *mansus, familia* o *hida* (2); ma questa divisione fu tutt'altro che simmetrica, poichè i nobili ed i più potenti ebbero altre speciali concessioni. La terra sopravanzata alla divisione rimase comune proprietà della nazione e fu detta *folkland* o *ager publicus*, essa poteva essere affittata a singole persone, che ne corrispondevano un profitto allo Stato, potevasi anche convertire in proprietà privata dal Re, ma col consenso dell'assemblea nazionale, e da questa terra pubblica furono dopo la conversione ricavati i beni dei monasteri e delle chiese. Il re aveva beni propri, come ogni altro uomo libero, ma non poteva disporre arbitrariamente del *folkland*; se non che nel seguente periodo normanno questi beni della nazione saranno definitivamente assorbiti dal demanio della Corona e diverranno *terra regis* ad esclusivo vantaggio del re e nel suo pieno arbitrio. In quanto poi alla proprietà privata libera o allodiale, *alod*, derivata dal rudimentale *odal* germanico (3), essa poteva trarre la sua origine o dalla primitiva distribuzione e dall'eredità, ed era un *ethel*, o con un procedimento legale poteva esser tratta dalla terra pubblica ed allora dicevasi *bôc-land* (4). Alcuni, come l'Hallam

(1) HALLAM — *Europe during M. A.* v. II, ch. V. p. 126-127.

(2) « Hida a primitiva institutione ex centum acris constat ». *Dialogus de Scaccario*, I, 17.

(3) Vedi sopra p. 13.

(4) Questa parola fa supporre che il titolo di proprietà fosse registrato (*book*, libro, *land*, terra) e si trova usata per la prima

ed il Burke, fanno consistere la differenza tra il *folkland* ed il *bôc-land* nell'esser questa, terra allodiale appartenente ai nobili, quella invece, terra servile posseduta dai non nobili (1). La successione ereditaria dei beni fondiari avveniva in eguali porzioni fra tutti i discendenti maschi e femmine, in virtù di un costume detto *gavelkind* (2). Ogni proprietà poi benchè libera era soggetta all' obbligo detto *trinoda necessitas*, consistente nel servizio militare, *expeditio* o *fyrd*, riparazione dei ponti o strade, *brig-bot*, e mantenimento delle fortificazioni, *burh-bot* (3). L' ordinamento territoriale è fondato adunque sulla stessa base che aveva ultimamente presso i Germani, ma è più sviluppato e meglio ordinato (4).

§. 10. Lo stato delle persone secondo le leggi Anglo-Sassoni presenta gravi difficoltà allo studioso, ma noi ci atterremo anche qui all' opinione dello Gneist (5) e dello

---

volta nelle leggi d' Alfredo il Grande (871-901) — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* I. P. §. 1. p. 2-3.

(1) HALLAM — *Europe during M. A.* v. III. c. VIII. p. 198. — BURKE. *Abridg. of Engl. Hist.* l. II, ch. VII.

(2) BURKE — *loc. cit.* l. II. ch. VII. *Works* v. X p. 366, 368.

(3) La *trinoda necessitas* apparisce nelle Carte Anglo-Sassoni del principio dell' VIII secolo. Qualche cosa d' analogo si trova nel Codice di Giustiniano, *Cod. lib. XI. tit. LXXIV, de privilegiis domus* l. 4. « Absit ut nos instructionem viæ publicæ et pontium stra« tarumque opera, titulis magnorum principum dedicata, inter sor« dida munera numeremus. Igitur ad instructiones reparationesque « itinerum pontiumque nullum genus hominum nulliusque dignitatis « ac venerationis meritis cessare oportet » — STUBBS. *Const. Hist.* v. I. ch. V. §. 35, 36. — GNEIST — *Engl. Com. Verf.* I. Ab. I. Per. A. — HALLAM. *Europe during M. A.* v. III, c. VIII, p. 200. — MAX BUDINGER. *Vorlesungen über englische Verfassungsgeschichte.* Wien 1880, II. Ab. I. Kap. §. 1. p. 71. — ERNEST GLASSON. *Histoire du Droit et des Institutions politiques, civiles et judiciaires de l'Angleterre, comparés au droit et aux institutions de la France depuis leur origine jusqu'à nos jours.* Paris 1882, v. I, c. IV, §. 16.

(4) LINGARD — *Hist. d'Angl.* v. I, ch. VII, p. 514-516.

(5) *Engl. Com. Verf.* I. Ab. I. Per. A.

Stubbs (1): che tutti gli uomini, cioè, sono liberi, tranne lo schiavo vero e proprio.

Lo schiavo, *theow,* ha vari nomi secondo la classe cui appartiene, poichè può derivare o dai vinti Britanni in gran parte, o dagli antichi schiavi romani, o da quelli germani, o dai liberi che vendono sè ed i figli per debiti o per fame. Gli schiavi non hanno vidrigildo, nè diritti legali e sono nè più nè meno che bestiame del loro padrone, ma col progredire del Cristianesimo la schiavitù andò gradatamente scemando e le manomissioni divennero via via più frequenti pel nobile esempio della Chiesa; e sembra anche che lo schiavo avesse un peculio proprio e che potesse comprar la sua libertà (2).

Tutte le altre persone che hanno un vidrigildo e diritti legali si possono considerare come liberi, *freomen*, *freols, ceorls*, ma fra questi vi sono gradazioni di classi; così sono da annoverarsi fra i liberi in condizione inferiore i Britanni soggiogati, ma non ridotti in ischiavitù (i *lœtas* del Kent), che corrispondono ai *liti* o *lazzi* del Continente, e vi sono anche i liberti, la cui nascita servile rimane una perpetua macchia d'origine.

La divisione più importante dei liberi è quella dei proprietari fondiari e dei non proprietari. Coloro che non hanno beni immobili devono porsi sotto la mallevadoria, *mundbyrd,* di un Signore, *hlâford* (a. s. che dà il pane, donde poi il nome di *lord*), il quale risponda per loro in giustizia e li protegga, e questi *folgan, folgarii* o *hlâfaeta* (a. s. che ricevono il pane da un *lord*) gli prestano in cambio servizi personali, o gli coltivano la terra, *loen-land,* e lo seguono in guerra (3).

---

(1) *Const. Hist.* v. I. ch. V. §. 37.

(2) *Theow* dalla stessa radice di *dienen*, servire. *Esne* era lo schiavo che lavorava a nolo. *Wite-theow*, l'uomo libero divenuto schiavo per non poter pagar le multe giudiziarie ec. — STUBBS — *Const. Hist.* v. I, ch. V, §, 37, p, 78. — HALLAM. *Europe during M. A.* v. III, c. VIII, p. 178. — BUDINGER. *Engl. Verf. Gesch.* II Ab, I Kap, §. 1, p. 73.

(3) BUDINGER — *loc. cit.* p. 71 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch* I. P. §. 1. p. 3

I liberi si distinguono anche in due grandi classi a seconda della nascita o della ricchezza, ed al principio dell' invasione si ha la duplice divisione generale in *eorlas*, ossia i *nobiles*, gli *Edelinge* o *Athelinge* germani, e in *ceorls, churls*, ossia semplicemente liberi, non nobili.

Gli Anglo-Sassoni recarono seco altresì il *comitatus*, ora chiamato *gesith*, e coloro che lo compongono si chiamano *thegns* o *thanes*, cioè, servitori, vassalli; la costoro importanza aumentò grandemente a seconda che crebbe la potestà regia, e s' inscrissero a gara nel *gesith* del re, riputandosi a sommo onore il farne parte; quindi questi *thanes* presero i primi posti a Corte ed occuparono gli uffici di maggior fiducia presso il loro signore, ricevendone in cambio doni di terre, di guisa che a poco a poco l'antica nobiltà di sangue originaria degli *eorlas*, andò diminuendo dinnanzi a questa nuova, *virtute ufficii* (1).

E qui troviamo le classi così divise: in primo luogo i grandi *thanes* o *king's thegns* (*thegns* del re), *thani maiores*, corrispondenti ai *leudi* franchi, in numero limitato, comprendono gli antichi *eorls* e coloro che hanno almeno 40 *hidae* di terra, con un seguito armato, che esercitano le maggiori funzioni dello Stato ed hanno sui loro beni una giurisdizione privata propria, detta di *saca et soca* (2), esercitata nell'*hallmot*, la futura corte baronale normanna; ad essi corrispondono nella gerarchia ecclesiastica i vescovi

---

(1) BUDINGER — *loc. cit.* II, Ab. I, Kap §. 2, p. 75-76 GNEIST. *loc. cit.* p. 3-4.

(2) *Sac, saca, sacha*, secondo lo STUBBS significherebbe il litigio, dalla cosa (*sacu*) di cui si disputa, e *soca*, *sôcn soken*, la giurisdizione, da *to seek*, cercare. Il Kemble riferisce il *sac* al processo preliminare ed iniziativo e il *sôcn* al diritto d' investigazione (*Cod. Dipl.* I p. 14). L' Ellis intende per *sac* la giurisdizione e per *soc* il territorio su cui è esercitata (*Introd.* I, 273) STUBBS — *Const. Hist.* v. I. ch. VII, §. 73, p. 184.

Ai tempi di Canuto divenne una vera giurisdizione patrimoniale nelle cause civili e criminali minori. Per *Saca et Soca* s'intende anche lo stesso fondo, che ne ha il privilegio. GNEIST — *Engl. Com. Verf.* I Ab. II Per. B, II.

ed i principali abbati. Formano una seconda classe i piccoli *thanes, thani minores,* o anche *gesithcundmen*, molto numerosi, appartenenti al seguito, *gesith,* dei nobili maggiori e dei prelati e vi son compresi tutti i liberi che posseggono almeno *5 hidae* di terra; questa è una specie di classe media, la *gentry,* come la chiama lo Gneist, del periodo Anglo-Sassone, se ha minori beni ed uffici meno appariscenti, ha tuttavia una estesissima influenza sull'amministrazione locale; le corrisponde il clero minore nella gerarchia della Chiesa. Vengono in terzo luogo i *ceorls* cioè, i proprietari di meno di *5 hidae* di terra e quelli che non ne posseggono punta, e sì gli uni che gli altri devono raccomandarsi ad un signore.

Queste classi erano distinte dal vidrigildo che per la vita di un *thane* maggiore era di 1200 scellini, per quella di un *thane* minore di 600, e di 200 per quella di un *ceorl* (1). La posizione sociale e politica di questi *ceorls* diminuisce col crescere di quella dei *thanes* e cadono finalmente nel periodo normanno nello stato di soggezione economica dei *villani*. Già sotto Canuto li vediamo indicati come *illiberales homines* in contrapposto ai *thanes liberales homines;* benchè tuttavia nel senso del diritto privato siano pur sempre liberi (2).

Dopo Alfredo la nobiltà territoriale, i *thanes,* sopraffecero interamente gli antichi nobili ed il titolo di *aetheling* fu limitato alla sola famiglia reale, mentre il titolo nobiliare di *eorl,* mutandosi in *earl* al contatto di quello di *jarl* portato dai Danesi, fu dato a poco a poco all'*ealdorman*

---

(1) HALLAM — *Europe during M. A.* v. III, c. VIII, P. I. p. 173-174 — GNEIST. *Engl. Verf. Gesch.* I P. §. 1. p. 10.

(2) J. RICHARD GREEN — *A short History of the English People* London 1880, ch. I, sec. VI. — GNEIST. *Engl. Verf. Gesch.* I. P. §. 5 *a* p. 73-78, Id. *Engl. Com. Verf.* I Ab. I Per. C. — STUBBS. *Const. Hist.* v. I, ch. V. §. 37. — GUIZOT. *Orig. du Gouv. Repr.* v. I leç. III.ª — HALLAM. *Europe during M. A.* v. III, ch. VIII P. I.ª — CREASY. *Engl. Const.* ch. IV. — GLASSON. *Droit et Inst. pol. de l'Angl.* v. I. ch. IV, §. 14.

ficiale governativo e lo sostituì. L'*ealdorman* ha origine al governo esecutivo, mentre il *thane* la trae dal servizio militare; quell'ufficiale è una continuazione del re vassallo, *tbregulus*, dei primitivi piccoli regni, poi fu il vicerè dei regni dell'Eptarchia, ridotti sotto l'unico dominio del Wessex, ed in fine divenne capo delle contee (1).

Ecco dunque la nobiltà di sangue e d'origine sostituita da quella territoriale non solo, ma anche da quella di servizio o d'ufficio; tuttavia la distinzione delle classi non ha affatto il carattere di separazione di casta, esse sono eguali dinanzi al diritto comune e sono aperte a tutti, tutto che una legge regola il passaggio dall'una all'altra (2).

Ma la loro proporzione si altera notevolmente col procedere del periodo, poichè l'accrescimento della popolazione le frequenti incursioni dei Danesi rendono impossibile la piccola proprietà, che perciò si accumula in poche persone. Lo Gneist calcola che al momento della conquista normanna l'Inghilterra offriva una superficie coltivabile di 2000 miglia quadrate, che poteva fornire 60,000 feudi militari (*ritterlehnen*) ed era invece posseduta da soli 9000 signori; di guisa che tutto il grosso della nazione era su terre altrui (3).

§. 11. Lo stanziamento in gruppi delle prime famiglie immigrate sul suolo britannico costituì la minor divisione locale, la *tûn-scipe* o *township*, il *vicus* di Tacito, il *Dorf* germanico. Di queste comunità alcune sono indipendenti, altre dipendono da un signore, nel primo caso scelgono da sè i loro magistrati, con a capo il prevosto, *tûn-gerêfa* o *reeve*, il futuro *bailliff* del periodo normanno; nel secondo caso questi son nominati dal Signore, al quale la comunità

(1) GNEIST — *Engl. Verf. Gesch.* I. Per. §. 4. p. 45-49.

(2) ATHELSTAN A. D. 925-940. *Of People's Ranks and Law*, in *Ancient Laws and Institutes of England, printed by the Commission of Public Records* n.° 88. London 1840, p. 81.

(3) GNEIST *Engl. Com. Verf.* I Ab. I Per. A. — LINGARD — *Hist. d'Angl.* v. I. ch. VII. p. 530-535.

deve alcuni servigi, che si accostano ai feudali. Non si può dire che gli Anglo-Sassoni portassero seco in Britannia la *marca*, poichè vedemmo come al tempo della conquista fosse già in via di trasformazione in Germania; ma nell'ordinamento Anglo-Sassone se ne trovano tracce distinte, come nella coltivazione comune delle terre pubbliche della *tûn-scipe*, nella giurisdizione delle corti locali della comunità, *gemot* o *moot*, i cui membri hanno il diritto di trattare i loro interessi comuni, di far regolamenti, leggi locali, *by-laws*, ec.; queste per altro sono tracce e nulla più che ci mostrano soltanto l'evoluzione e la derivazione organica del sistema presente da uno primitivo e scomparso.
" La *township* storica è il corpo dei proprietari allodiali che
" hanno progredito oltre lo stadio della comunanza terri-
" toriale, conservandone parecchi vestigi, ovvero è il corpo
" dei fittavoli di un signore che li governa o concede loro
" di governarsi da sè, su principii da lui dati (1) ".

Sotto questo secondo aspetto la *tunscipe* somiglia al futuro *manor*, maniero, castello, che è una *township* stabilita sul fondo di un nobile (2) e questi vi esercita nell'*hallmote* tutte quelle funzioni amministrative e quella giurisdizione civile e penale di *saca et soca*, la futura *manorial jurisdiction*, che nella comunità indipendente spetta a tutti i suoi membri.

Insieme al villaggio, *tûn-scip*, sorge anche il borgo, *burh*, che in questo periodo non è altro che una *township* più strettamente ordinata per servire alla difesa militare ed è perciò circondata da un fosso e da uno spalto. In origine il *burh* era semplicemente la casa fortificata del nobile, in seguito poi si estese alla città cresciuta intorno ad essa sotto la sua dipendenza e protezione; ma i borghi

---

(1) STUBBS *Const. Hist.* v. I, ch. V. §. 39, vedi sopra p. 15.

(2) ORDERICUS VITALIS ne dà questa etimologia « villas quas *a* « *manendo* manerios vulgo vocamus » lib. IV. c. 7 apud STUBBS. *Const. Hist.* v. I. ch. V. §. 42. — GNEIST. *Engl. Ver. Gesch.* I P. §. 2, p. 42-43.

sorti dalla libera *township*, o stabiliti sulla terra nazionale, continuarono ad esser liberi finchè non caddero insieme al *folkland* nel demanio regio, divenendo allora *king's boroughs*, borghi regi. I borghi avevano propri magistrati a capo dei quali il *burh-gerêfa* o *boroughs-reeve*, proprie adunanze, *burh-gemot*, con attribuzioni amministrative e giudiziarie; infine alla stessa guisa di alcune *townships* avevano talvolta a capo della comunità dodici uomini legali (1).

Un' altra circoscrizione accanto alla *township*, e che talvolta la sostituisce nel nome, apparisce ai tempi di Edgardo (958-975) ed è il *tything*, divisione che si ritrova presso altre nazioni germaniche sotto il nome di *decania* o *decuria*. Il *tything* non era affatto una circoscrizione territoriale, come ha dimostrato lo Gneist, ma era una semplice suddivisione dell'*hundred*, centuria germanica, rispetto soltanto all'ordinamento militare e giudiziario, ed ha a capo un *tything-man* o *tything-ealdor*, il *decanus* dei Franchi e dei Longobardi (2).

Passiamo ora ad una circoscrizione più ampia, all'*hundred* (3), aggregato delle comunità descritte finora e che è istituzione prettamente germanica, cioè il *pagus* di Tacito. L' *hundred* è una divisione locale in ordine all' amministrazione della giustizia ed alla difesa militare,

---

(1) Consuetudini di Chester dal *Domesday Book* I, 262, b. — « Tunc (tempore regis Edwardi) erant XII judices civitatis, et hi « erant de hominibus regis et episcopi et comitis » — apud W. STUBBS. *Select Charters and Other Illustrations of the English Constitutional History, from the earliest times to the reign of Edward the First*. Oxford, 1876, III. ed. P. III. p. 88. — GNEIST. *Engl. Verf. Gesch.* I Per. §. 3. p. 43-44.

(2) GNEIST *Engl. Verf. Gesch* I P. §. 3, p. 41-42.

(3) « Hundredus vero ex hidarum aliquot centenariis, sed non « determinatis; quidam enim ex pluribus quidam ex paucioribus hidis « constat. Hinc hundredum in veteribus regum Anglorum privilegiis « centuriatam nominari frequenter invenies ». *Dial. de Scacc.* l. 17.

Pare che l'*hundred*, centena, fosse stabilito in base al numero delle famiglie libere. HALLAM — *Europe during M. A.* v. III, ch. VIII, P. I, p. 181.

sotto questo secondo aspetto anzi si chiama nel nord *wapentake*; esso venne in Inghilterra cogli Anglo-Sassoni; benchè sotto nome diverso, essendo parte essenziale del loro organamento militare, e, stabilitisi essi definitivamente nelle nuove sedi, divenne divisione territoriale. L' *hundred* si trova designato anticamente anche con altri nomi in vari luoghi ed in vari stadi di questo periodo; ma la sostanza della cosa riman pur sempre la stessa (1). Da alcuni si attribuì ad Alfredo (871-901) la loro creazione, ma questo illustre principe non fece che meglio riordinare ciò che già esisteva e Edgardo (958-975) dette loro funzioni di polizia (2). A capo dell'*hundred* troviamo un *hundred-man* (3) o *hundred-ealdor* e un *gerefa* (4); questi è il rappresentante del re, il futuro *baillif*, baglivo, del periodo normanno, quegli è l' eletto dei *freemen*, che nel XII secolo si chiamerà *alderman* (5), eletto pur sempre dall' *hundred*. L' assemblea cantonale, *hundred-gemote* o *wapentake-court* si teneva ogni mese e vi assistevano i *thanes* o i loro procuratori, i *tything-men*, i parroci, i *tun-gerefa* con quattro uomini di ogni comunità. Quest'assemblea era presieduta dallo *shir-gerefa* della contea (6) e discuteva e deliberava su tutti gli affari interessanti l'*hundred*; come *hundred-court* poi costituiva un tribunale di prima istanza con giurisdizione criminale e civile, cui poscia aggiunse anche attribuzioni fiscali ed eccle

---

(1) *Lathes* o *lestis* nel Kent; *rapes* nel Sussex; ed anche *shires* in altri luoghi — STUBBS *Const. Hist.* v. I. ch. V. 45.

(2) *Ordinance how the hundred shall be held* in *Anc. Laws and Inst.* p. 109 — STUBBS. *Sel. Char.* P. II. p. 70 — GNEIST. *Engl. Verf. Gesch.* P. I, §. 3, p. 38-40.

(3) *Ord. how the hund. shall be held*, § 2, 5.

(4) *Leggi d'Etelredo* — III. §. 3. *Ancient Laws and Inst.* p. 124.

(5) *Leges Henrici Primi — De hundretis tenendis* VIII §. 1, « . . . Præsit . . . totî . . . hundreto unus de melioribus et vocetur « aldremannus, qui Dei leges et hominum jura vigilanti studeat « observantia promovere » *Anc. Laws and Inst.* p. 223 e in STUBBS *Sel. Char.* P. III. — GNEIST. *Engl. Verf. Gesch.* I P. §. 4, p. 53.

(6) HALLAM — *Europe during M. A.* v. III. ch. VIII, p. I. p. 182.

siastiche (1). Talvolta avveniva che tre o quattro *hundreds* fossero riuniti in una sola circoscrizione chiamata generalmente *trithing*, che stava in mezzo tra la contea e l' *hundred* (2).

Divisione superiore al cantone è la contea, *scir* o *shire* (3), talora fu una cosa sola coi piccoli regni dell'Eptarchia e fu conservata dopo la loro fusione sotto Egberto; ma i regni maggiori, come Mercia e Wessex, erano già divisi in parecchie *shires*. Si disputa se queste divisioni corrispondano al *gau* germanico, cui accennammo (4), ma la scarsità dei documenti e la loro incertezza non concedono di dare una risposta positiva. Sotto Alfredo la divisione per contee ha assunto la forma odierna e delle 40 contee, che si contano oggidì per l' Inghilterra, 32 esistevano già allora. L' ordinamento della *shire* ha presso a poco lo stesso carattere di quello dell' *hundred* (5), ma ha a capo un *ealdorman* rappresentante del re, coll' incarico principale di radunare l'eribanno; egli corrisponde al *princeps* di Tacito ed al futuro *comes* o *count* dei Normanni e, come quello, era nominato originariamente dall'assemblea generale della nazione, ma in seguito l' elezione, come osserva lo Gneist, non fu più che una formalità, essendo sempre necessario il consenso del re e del suo consiglio per confermarlo (6) Accanto all' *ealdorman* v' era un altro uffi-

---

(1) STUBBS — *Const. Hist.* v. I, ch. V, § 45-46.

(2) GLASSON *Droit et Inst. pol. de l'Angl.* v. I, ch. III, §. 11.

(3) In Sassone *sciyre* o *shire*, significa: parte o divisione, da *sciran*, dividere. — CHAMBERLAYNE. *Estat prés. de l'Angl.* v. I, p. 4.

(4) Vedi sopra pag. 16.

(5) « Comitatus autem eadem lege ex hundredis constant, hoc « est quidam ex pluribus, quidam ex paucioribus, secundum quod « divisa est terra per viros discretos » *Dialogus de Scaccario* I 17.

(6) GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* I P. §.4 p. 45-46. Confuso da questo concorso di elezione e di nomina regia dell'*ealdorman* il BURKE fu indotto ad accogliere una fantastica ipotesi dello Spelman, secondo il quale in ogni contea vi sarebbero stati due *ealdorman* uno nominato dal re a suo beneplacito l'altro eletto dal popolo per un anno. *Abridg. of Engl. Hist.* b. II, ch. VII, *Works* v. X, p. 344-345.

ciale, lo *scir-gerefa,* il futuro *vice-comes* o *sheriff* normanno, il quale amministrava il demanio regio, faceva eseguir la legge ed era nominato dal re; abbiamo per tal modo due ufficiali contrapposti, l'uno regio, lo *scir-gerefa,* l'altro nazionale, l'*ealdorman;* il primo, assumendo a poco a poco tutti gli ufficii più importanti della contea, diverrà più tardi strumento efficacissimo della regalità per combattere il feudalismo (1).

Lo *shir-gerefa* riuniva due volte all' anno e presiedeva l' assemblea di contea, *shir-moot* o *shire-gemote,* cui assistevano l' *ealdorman,* il vescovo, tutti i proprietari allodiali o *freeholders,* gli ufficiali pubblici dell' *hundred* e del *tything* ed il *tûn-gerefa* con quattro membri di ogni *township;* quest'assemblea era adunque essenzialmente popolare, un vero *folkmoot*, essa aveva attribuzioni giudiziarie, ed era competente a dichiarare il diritto comune in appello dall'*hundred-court*, ed in questa sua capacità si chiamerà poi *county-court ;* pare anche che le rimanesse una certa autorità legislativa fino ai tempi di Athelstan (925-940 e. v.). Ma la contea era altresì e principalmente una divisione fiscale, e come tale doveva fornire al naviglio regio una nave da guerra per ogni tre *hundreds* che conteneva, secondo il sistema stabilito da Alfredo, che gettò così le basi della potenza marittima dell'Inghilterra (2); doveva pagare al re il *feorm-fultum*, ossia un canone in natura per le terre del *folkland,* che essa godeva, e pagava pure una composizione per il servizio militare, essendo ordinariamente il numero d'uomini armati inferiore a quello delle *hîdae*, che dovevano fornirli (3).

---

(1) Glasson — *Droit et Inst. pol. de l'Angl.* v. I, ch. III, §. 10. — Gneist — *Engl. Verf. Gesch.* I. §. 4. p. 49-52.

(2) S. E. Petronj — *Gesta navali britanniche dal Grande Alfredo sino a questi ultimi tempi, poema in 50 carmi con pref. e note ist. pol. in fran. di* J. Lavallêe, Londra 1815, v. 2.

(3) Stubbs — *Const. Hist.* v. I. ch. V. §. 48-50. — Gneist, *Selfgovernment*, §. 1-8. — Id. *Engl. Verf. Gesch.* I. P. §. 3. p. 35-38. — Guizot. *Orig. du gouv. repr.* v. I. leç. IV. — Hal-

§. 12. Allorquando gli Anglo-Sassoni si furono stabiliti in Inghilterra l' esercito era composto dal popolo in armi, ogni uomo libero era personalmente tenuto a prestar servizio nell' esercito, *fyrd*, armandosi e mantenendosi a proprie spese, che se trascurava il suo obbligo al *fyrd* soggiaceva ad una multa penale detta *fyrd-wite* ed alla confisca delle sue terre, se n'aveva (1). In seguito quest'obbligo, benchè sempre personale, si trovò legato alla terra colla *trinoda necessitas*, poichè era considerato pienamente libero chi possedeva almeno un' *hîda* di terra; ma più tardi questa misura riuscì insufficiente a provvedere un uomo armato, mentre dall' altro lato già sotto l' Eptarchia si vedono i più ricchi proprietari tenere un seguito armato dei loro dipendenti ed il re stesso ha un numeroso seguito militare tratto dagli ufficiali della sua corte e dalle terre demaniali. Alfredo riuscì a fondere i due sistemi, cioè, il servizio personale, cui furono obbligati con giuramento al re tutti i proprietari di almeno 5 *hîdae* di terra, piccoli *thegns,* e il seguito militare dei grandi *thanes* (2). Dicemmo poc' anzi come lo stesso Alfredo istituisse una riserva, allo stesso modo degli Suevi descritti da Cesare (3).

§. 13. Circa all' ordinamento giudiziario, abbiamo già accennato alla giurisdizione civile e criminale particolare

---

LAM. *Europe during M. A.* ch. VIII, p. I. — BURKE. *Abridg. of, Engl. Hist.* II. ch. VII. — BUDINGER. *Engl. Verf, Gesch.* II Ab. I. Kap. §. 2, p. 83.

(1) *Leggi di* INI *re di Wessex* A. D. 688-716, cap. 51. « If a « gesithcundman (*uomo del seguito del re*) owning land neglect « the fyrd, let him pay CXX schillings and forfait his land; one « not owning land LX shillings; a ceorlish man XXX schillings as « fyrdwite ». *Anc. Laws and Inst.* p. 59, e STUBBS *Sel. Char* P. II — ETHELRED A. D. 978-1016. V. cap. 28. « And if any one without « leave return from the fyrd in which the king himself is, let it be « at the peril of himself and all his estate; and he who else re- « turns from the fyrd let him be liable in CXX schillings ».

(2) GNEIST — *Engl. Com. Verf.* I Ab, I P. B I. — Id. *Selfgovernment* §. 1. — Id. *Engl. Verf. Gesch.* I P. §. 1 p. 4-6. — STUBBS. *Const. Hist.* v. 1 ch. VII, §. 75.

(3) v. sopra p. 4.

della gran proprietà nelle concessioni di *saca et soca,* che sottraeva dalla giurisdizione dell' *hundred,* ma non già da quella della *shire*. Le assemblee della *tunship* erano piuttosto *gemots* amministrative che corti di giustizia; i borghi hanno invece una giurisdizione che somiglia assai a quella dell' *hundred,* alcuni anzi son governati, come dicemmo, da un comitato di 12 uomini di legge. Il *burh-gemot,* corte di giustizia del borgo, si teneva tre volte all'anno (1), l'*hundred-court* invece si teneva ogni mese e originariamente vi sedevano come giudici tutti i *freemen* (2), ma per le difficoltà che presentava il loro numero troppo grande fu istituito un corpo rappresentativo dell' assemblea, di 12 giudici, come comitato giudiziario, i quali sono simili agli *Scabini* di Francia e d' Italia ed hanno analogia coi 12 uomini legali che governavano alcuni borghi e coi 12 testimoni dei piccoli borghi e coi 33 dei grandi, istituiti da Edgardo per assistere a tutti i contratti che vi si fanno (3), ed anche un poco coi futuri dodici *legales homines* dell'*hundred,* che nel periodo seguente faranno parte della gran giuria; perciò alcuni vollero vedere in essi l' embrione dei futuri giurati. L' *hundred-gemote* decideva i processi civili ordinari, i casi criminali minori, aveva giurisdizione volontaria e contenziosa in prima istanza obbligatoria e componeva le liti fra i suoi vari *tythings*. La *shire-moot* era una corte superiore alle precedenti, cui si ricorreva in appello (4), si riu-

---

(1) EDGAR — A. D. 959-975. *Secular Ordinance* cap. 5. « ... and thrice in the year let a burh-gemot be held ». — CANUTE. A. D. 1016-1035, *Secular Dooms* cap. 18. « And thrice a year « let there be a burh-gemot. ... » *Anc. Laws and Inst.* p. 113, 165. — STUBBS. *Sel. Char.* P. II p. 71, 73.

(2) EDGAR — *Ordinance how the hundred shall be held* — 1. « First, that they meet always four weeks, and that every man « do justice to another ». — *Anc. Laws and Inst.* p. 109. — STUBBS. *Sel. Char.* P. II. p. 70.

(3) EDGARD — *Secular Ordinance, Supplement,* cap. 4, 5, 6 — STUBBS. *Sel. Char.* P. II. p. 72. *Anc. Laws and Inst.* p. 116.

(4) CANUTE — A. D. 1016-1035, *Secular Dooms,* cap. 19. « And « let no man take any distress either in the shire or out of the

niva due volte all'anno (1), aveva una giurisdizione penale superiore e componeva le liti fra i suoi vari *hundreds*; anche qui v'era un comitato giudiziario di 12 *thanes;* ed infine da questa corte di contea v'era appello alla giurisdizione del re nell'assemblea detta *witenagemote*, che giudicava in ultima istanza (2).

Circa poi alla giustizia criminale più specialmente ne sta alla base il forte sentimento di solidarietà tra i membri di una stessa famiglia; come in Germania la *Sippe,* così in Inghilterra il *maeg-burg,* la parentela, paga il *wer-gild* per conto d'un suo membro, o riceve quello dovuto per l'uccisione di esso; i suoi membri sono i compurgatori legali reciprocamente fra loro nell'accusa e nella difesa. Da questo sentimento di solidarietà e di mallevadoria vicendevole nacque forse nell'ordinamento di polizia dello Stato anglo-sassone l'istituto del *tything*, che, oltre ad essere una suddivisione militare dell'*hundred*, è principalmente l'associazione di dieci capi di famiglia in una responsabilità comune, legalmente espressa dal *frithborh,* il *frank-pledge* del periodo seguente. Oltre poi questa garanzia fra gli uomini liberi, v'è la garanzia signorile del nobile pei suoi dipendenti, poichè ognuno deve avere un mallevadore, *borh,* dinanzi alla giustizia del paese (3). Athelstan infatti

---

« shire, before he has twice demanded his right in the hundred. If « at the third time he have no justice, then let him go at the fourth « time to the shire-gemot, and let the shire appoint him a fourth « term ». Apud STUBBS. *Sel. Char.* P. II, p. 73. *Anc. Laws and Inst.* p. 105.

(1) *Laws of King Edgar. Secular Ordinance* II. 5, « . . . . « and twice (in the year let be held) a shire-gemot; and let there « be present the bishop of the shire and the ealdorman, and there « both expound as well the law of God as the secular law ». *Anc. Laws and Inst.* p. 113; *Laws of King Cnut, Secular Dooms* 18. « . . , and twice (a year let there be) a shire-gemote; . . . unless « there be need oftener ». *Anc. Laws and Inst.* p. 165.

(2) HALLAM — *Europe during M. A.* v. III. c. VIII. P, I.ª — GNEIST — *Engl. Verf. Gesch.* I. Per. §. 1. p. 6-7.

(3) V. sopra p. 26.

prescrive tassativamente in una legge che ogni uomo senza terra si cerchi un signore che gli faccia da garante (1); Edgardo ordina parimenti che ogni uomo debba avere una mallevadoria dinanzi ai tribunali (2); Canuto stabilisce che ognuno si faccia inscrivere in un *hundred* ed in un *tything* per garanzia in giustizia (3); provvedimento confermato nelle leggi attribuite ad Edoardo *il Confessore* (4). Questo sistema di *tything* e di *frith-borg* provvede così alla conservazione della pace pubblica, è una polizia di sicurezza per mezzo della quale i malfattori sono tratti dinanzi alle corti di giustizia e che cura l' esecuzione della legge (5).

Per i casi più lievi era competente, come vedemmo, l' *hundred-gemote,* ossia il suo comitato giudiziario di dodici seniori, costoro per una legge d'Etelredo devono giurare solennemente di non accusare nessuno innocente, nè di lasciar sfuggire nessun colpevole, e sotto quest'aspetto

---

(1) ATHELSTAN — A. D. 939. *Council of Greantanlea.* 2: « And « we have ordained, respecting those lordless men of whom no law « can be got, that the kindred be commanded that they domicile « him to folk-right, and find him a lord in the folk-mote . . . . » *Anc. Laws and. Inst.* p. 85.

(2) EDGARD — A. D. 959-975. *Secular Ordinance* cap. 6: «And « let every man so order that he have a borh (*plegium, mallevadore*); and let the borh then bring, and hold him to every ju« stice . . . » *Anc. Laws and Inst.* p. 113.

(3) CANUTE — A. D. 1016-1035. *Secular Dooms* cap. 20: «And « we will that every free man be brought into a hundred and into « a tithing . . . And that every one be brought into a hundred and « in borh; and let the borh hold and lead him to every plea ». *Anc. Laws and. Inst.* p. 166.

(4) EDWARD THE CONFESSOR — A. D. 1043-1066, XX, *De Frithborgis.* « Alia pars maxima est, per quam omnes firmiori statu susten« tantur: scilicet fidejussionis stabilitate, quam Angli vocant frith« borgas . . . . hoc est, numerum X hominem. Et hoc est quod de « omnibus villis totius regni sub decennali fidejussione debeant omnes « esse, ita quod si unus ex decem forisfeceret (*abbia trasgredito*), « novem eum haberent ad rectum ». *Anc. Laws and Inst.* p. 194.

(5) HALLAM — *Europe during.* M. A. v. III, ch. VIII, p. 191-196 — GLASSON. *Droit et Inst. pol. de l'Angl.* v. I. ch. III. §. 12 — GNEIST. *Engl. Verf. Gesch.* I. P. §. 2, p. 22-24.

ci offrono una certa analogìa colla futura giuria d'accusa (1) Dall' *hundred-gemote* si passava alla *shire-gemote* pei casi più gravi e di lì alla giurisdizione centrale del Re nella *witenagemote.*

La giurisdizione criminale dell'*hundred* si perpetuò nella *manorial court-leet* e quella della contea nel futuro *sheriff's tourn* (2) del periodo Normanno, poichè comincia fin d'ora ad esser ristretta dalle concessioni di giurisdizione privata ai grandi signori, *saca et soca*, e più tardi sarà interamente assorbita dalla giurisdizione generale della Corona coi giudici delle assisi, non serbando più che una parte limitata alla formazione della gran giuria (3).

Il sistema probatorio degli Anglo-Sassoni non era molto al disopra di quello dei Germani, benchè fosse alquanto modificato dagli usi locali e dalle diverse circostanze. La prova era adunque fornita dai tre gradi della compurgazione, della testimonianza giurata e dell' *Ordeal* o giudizio di Dio, cui mancava però, ed è cosa notevole, l' ultimo grado, cioè il duello, tanto comune sul continente (4).

---

(1) ETHELRED — A. D. 978-1016. *Council of Wantage.* III cap. 3. « And that a gemot be held in every wapentake; and the XII senior « thegns go out, and the reeve with them, and swear on the relic « that is given them in hand, that they will accuse no innocent « man, nor conceal any guilty one » apud STUBBS. *Sel. Char.* P. II. *Anc. Laws and Inst.* p. 125.

(2) v. Cap. II. La giurisdizione di *tourn and leet* si separò dalla Contea ed ebbe per obbietto di vigilare l' iscrizione regolare dei cittadini nei *tythings;* quindi si chiamò anche ispezione delle garanzie, *view of frankpledge.* Essa sparve a poco a poco dopo Edoardo II. — HALLAM *Europe during* M. A. v. III, ch. VII, P. I. p. 197.

(3) GNEIST — *Engl. Com. Verf.* I. Abth, I. Per. B. II — id. *Selfgovermment* §. 1. — STUBBS *Const. Hist.* ch. V. §. 38. 41, 44, 46, 50 — HALLAM. *Europe during the* M. A. ch. VIII. P. I. — GUIZOT. *Gouv, repr.* v. I. leç. IV — CREASY. *Engl. Const.* ch. IV.

(4) BURKE — *Abridg. of Engl. Hist.* l. II. ch. VII. — GLASSON. *Droit et Inst. pol. de l' Angl.* v. I, ch. VI. §. 25. — SCHULTE, *Histoire du droit es des institutions de l' Allemagne*, trad, par M. FOURNIER, 1882, l. ch. III. §. 129-133.

Alcuni scrittori hanno fatto sorgere in questo periodo l' istituzione dei giurati e più specialmente l' hanno attribuita ad Alfredo *il Grande*, ma non ci è dato davvero scorgere nel sistema giudiziario Anglo-sassone, nulla che accenni ad una relazione intima ed organica colla futura giuria: non nei giudici assessori delle corti di contea e dell' *hundred*, nè nei testimoni che depongono con giuramento sopra un determinato fatto, nè nei compurgatori, che confermano col proprio il giuramento del loro principale, e nemmeno infine nella forma di giudizio per mezzo del paese, *trial by the country*, in cui interveniva tutta la *shire-moot;* giacchè il procedimento giudiziario di questo periodo non va oltre questo stadio, e coi giurati veri e propri i suddetti istituti non offrono altra anologia, se non che quella del numero dodici, generalmente usato in virtù di qualche misterioso movente. Solo la sopraccitata legge d' Etelredo (1) s'accosta maggiormente al sistema dei giurati, che ad ogni modo non si può dire sia sorto fino al seguente periodo, per quanto taluno possa scorgerne in questo i germi, come il Glasson (2).

§. 14. Vedemmo in addietro come nella *civitas* germanica gli affari dello stato fossero trattati in un' assemblea generale della nazione in armi e come oltre a questa vi fosse intorno al re un consiglio più ristretto per gli affari speciali, i *principes in concilio* di Cesare (3), il *consilium principum* di Tacito (4). Nello stato Anglo-Sassone troviamo nella *shiregemote* un'assemblea, come dicemmo, essenzialmente popolare, che, ove lo stato era piccolo e non era suddiviso

---

(1) V. sopra p. 39 nota (1).

(2) « Le germe du jury, mais non pas le jury lui-même tel qu'il « a fonctionné plus tard, existe déjà sous les saxons » — Glasson *Droit et Inst. pol. de l'Angl.* v. I, ch. VI, § 26, p. 260 — Stubbs. *Const. Hist.* v. I. ch. XIII. §. 164 — Hallam. *Europe during. M A.* v. III. ch. VIII. P. I. p. 186-191 — Guizot. *Orig. Gouver. repr.* v. I. leç. IV, p. 61 — Creasy. *Engl. Const.* ch. XIII. p. 211-216.

(3) V. sopra p. 5.

(4) V. sopra p. 9.

in contee, era una cosa sola coll'assemblea della nazione. Inoltre tanto nei singoli stati dell'Eptarchia, quanto nell'unico regno fondato da Egberto, si trova intorno al re un consiglio di ottimati, *witan*, che si chiama *witenagemote* (1) Questo era il vero consiglio dei principi, in contrapposto all' assemblea del popolo, al *folk-moot*. È quistione intorno alla riunione contemporanea di questo *folkmoot* colla *witenagemote*, e nei piccoli stati dell' Eptarchia è probabile che ciò avvenisse; ma nei grandi stati invece in cui per la suddivisione delle contee le *folkmoots* erano parecchie, una tale ipotesi non è ammissibile. Riuniti poi in uno i singoli regni, la *folkmoot* fu lasciata alla contea e la *witenagemote* si raccolse intorno al re.

Essa si radunava verso la fine del periodo tre volte all'anno a Pasqua, a Pentecoste e a Natale e vi prendevano parte oltre il re e la sua famiglia, i prelati, gli *ealdormen*, i grandi *thanes*, gli ufficiali e dipendenti del re, *kings thegns*, i quali sono indicati come *ministri* e corrispondono all'ingrosso agli *antrustiones* e ai *vassi* della corte Franca (2), con termine generale poi son detti tutti *witan*, sapienti, e così quest' assemblea riunisce gli elementi superiori dell'esercito, della giustizia e della chiesa (3). I singoli membri vi sono invitati con una lettera del re, *writ*, e non v' è

---

(1) *Witan*, sapiente, ottimo; *gemot* da *metan*, *motian*, riunirsi (ingl. *to meet*) o da *gemetan*, ritrovarsi. Quest' assemblea si chiamava anche egualmente *mickle* o *mychel-synoth*, gran consiglio, oppure anche semplicemente *gemote*, come tutte le assemblee anglosassoni. In seguito fu detta anche: *commune concilium regni*, *magnum concilium*, *curia magna*, *magnatum conventus*, *prœlatorum procerumque concilium*, *assisa generalis*, *communitas regni Angliæ placitum universi populi*, *ec.* — GNEIST. *Engl. Com. Verf.* I. Ab. I Per. D. — GLASSON. *Droit et Inst. pol. de l'Angl* v. I, ch. III §. 9, p, 42 — CHAMBERLAYNE. *Estat prés. de l'Angl.* v. II. p. 55.

(2) SCHULTE — *loc. cit.* §. 43.

(3) Nel Consiglio p. e. tenuto nel 934 da Athelstan a Winchester si contavano 2 arcivescovi, 4 re Gallesi, 17 vescovi, 4 abbati 12 *ealdormen* e 52 *ministri*, in tutto 91 membri — BUDINGER. *Engl. Verf. Gesch.* III. Ab. p. 325.

traccia qui di rappresentanza di città nè di contea, nè v' è traccia di signoria territoriale o di una nobiltà di sangue riconosciuta; ma vi è però rappresentata essenzialmente la proprietà, non come nuda proprietà, ma per le sue prestazioni allo stato (1); poichè nell'ordine secolare, la proprietà dà il grado, nello spirituale invece è una conseguenza del grado; quindi il titolo di partecipazione alla *witenagemote* è essenzialmente personale ed essa è l'assemblea degli elementi superiori dei tre stati con preponderanza dei *thanes*, perciò ha un carattere aristocratico, che divien sempre più spiccato. La periodicità di quest'assemblea è accertata fin dai tempi d' Edoardo *il Vecchio* (901-925) e il Kemble ne ha contate 147, dal 698 al 1066; il numero dei suoi membri era vario, come si capisce facilmente, il maggior numero che si sia trovato è di 106, ma ordinariamente stanno fra i 90 e i 100 (2). La *witenagemote* era un potente ausilio alla monarchia Anglo-Sassone, piuttosto debole di per sè; la parte che spettava ai *witan* nel disbrigo degli affari era piena ed autoritativa, e amplissima era la cerchia della loro competenza anticamente, ma andò gradatamente restringendosi verso la fine di questo periodo; pure l' attribuzione principale della *witenagemote* fu e rimase sempre il consenso alle leggi, e difatti tutte le leggi emanate dai re anglo-sassoni contengono espressamente l'approvazione dei *witan* (3); i quali prendono parte non solo

---

(1) « Da alle leitenden Stellungen in Gemeinwesen durch den « Besitz bedingt sind... so liegt in der Versammlung zugleich eine « Repräsentation des Besitzes; aber nicht des nackten Besitzes, son- « dern des Besitzes nach seinen Leistungen für das Gemeinwesen, « des Besitzes so wie er die Functionen des Staates wirklich erfüllt». GNEIST. *Engl. Verf. Gesch.* I. P. §. 5, a p. 83.

(2) KEMBLE — *The Saxons in England* v. II, p. 207.

(3) INI (Wessex) A. D. 690. *Preamble to Laws* « I, Ini .... « with all my ealdormen and the most distinguished witan of my « people . . . have been considering of the health of our souls and « of the stability of our realm ... » *Anc. Laws and Inst.* p. 45 — ALFRED A. D. 890, *Preamble* « .... , then, Alfred, King of the « West Saxons, shewed these (laws) to all my witan and they

alla legislazione secolare, ma altresì all'ecclesiastica, come se ne hanno numerosi esempi. Accennammo anche in addietro alla necessità del consenso della *witenagemote* per la concessione di terre pubbliche fatta dal re a privati, per mezzo del quale il *folkland* diveniva *bôcland*, essendo così la nazione guarentita nei suoi diritti; ma coll'accrescersi del potere del re e coll' assorbimento dell' *ager publicus* nel demanio regio, la necessità del consenso della *witenagemote* si convertì in un semplice atto di conferma. Questo consiglio aveva anche supreme attribuzioni giudiziarie civili e criminali, come vedemmo, di cui non mancano esempi nella storia del periodo, e vi provvedeva, secondo lo Gneist, con un comitato speciale giudiziario detto *curia regis*. Le tasse straordinarie, quando non bastavano le entrate della Corona e le prestazioni allodiali locali, erano imposte dal re col consenso dei suoi *witan*, così p. e. il tributo da pagarsi ai Danesi, nel 991, convertito poi in tassa di guerra contro di essi, detto *Danegeld* (1), lo *shipgeld* pel naviglio nazionale ec. Nessun affare d' importanza poi era trattato dal re in cui essi non avessero, almeno in teoria, voce consultiva, come nei trattati di pace e d' alleanza, nel levar forze di terra e di mare, e fu la *witenagemote* che nel regno di Kent (597) e di Northumbria (627) accettò

« then said that it seemed good to them all to be holden » *Anc. Laws and Inst.* p. 27 — EDMUND. A. D. 943. *Conc. Culinton* « Hæc « est Institutio quam Edmundus rex et episcopi sui, cum sapienti- « bus suis, instituerunt apud Culintonam, de pace et juramento fa- « ciendo » *Anc. Laws and Inst.* 107 — EDGARD. A. D. 959-975. *Ordinance* « This is the ordinance that king Edgar, with the council « of his witan, ordained, in praise of God, and in honour of him- « self, and for the behoof of all his people » *Anc. Laws and Inst.* p. 111 — STUBBS. *Sel. Char.* P. II.

(1) « . . . a regibus Anglicis statutum est, ut de singulis hidis « regni jure quodam perpetuo duo solidi argenti solverentur in usus « virorum fortium, qui perlustrantes et jugiter excubantes maritima « impetum hostium reprimerent. Quia igitur pro Dacis institutus est « hic redditus, Danegeldum vel Danegeldus, dicitur » : *Dialogus de Scaccario* I, 11 — HALLAM, *Europe during M.* A. v. III, c. VIII. P. II. p. 231.

il Cristianesimo. Pare anche che le spettasse in concorso col re di nominare gli *ealdormen* delle contee, ma divenendo quell' ufficio ereditario, il loro consenso scemò sempre più di valore, sinchè non fu più necessario; lo stesso dicasi per la nomina dei vescovi, cui partecipavano da prima col re e che in seguito fu trattata da questo direttamente col clero. Ma l'attribuzione più importante della *witenagemote* era l' elezione dei re, conservata dagli usi teutonici, se non che col progredire dello stato Anglo-Sassone l' elezione andò a mano a mano convertendosi in successione ereditaria, di guisa che essa non rimase più che una formalità preliminare dell' incoronazione. Come conseguenza poi dell' elezione sembra venir la deposizione dei re, ma questa non è quistione molto semplice, poichè si trovano, è vero, frequentissime deposizioni di sovrani specialmente nell' Eptarchia, ma non è dato distinguere facilmente se tali deposizioni fossero un atto legalmente compiuto o l' effetto di una rivolta vera e propria (1).

La *witenagemote* è in questo periodo il supremo consiglio dello stato, di guisa che vediamo il successore del *consilium principum* germanico soppiantare il consiglio della nazione, il che tuttavia deriva non già da mutamento di principii o di carattere politico, ma da speciali condizioni di fatto. In teoria il concorso del popolo al governo della cosa pubblica non è menomamente negato e gli è sempre riconosciuto, anzi in alcune circostanze troviamo il popolo concorrere insieme ai *witan* alla conclusione di affari importanti, come p. e. all'elezione di un re, e la popolazione della città in cui era tenuta la *witenagemote* costituiva spontaneamente un elemento popolare del quale è fatto spesso menzione nelle carte e nelle leggi; ma a cose ordi-

---

(1) Stubbs — *Const. Hist.* ch. VI. §. 51-58 — Hallam. *loc. cit.* v. III. ch. VIII. P, 1. p. 178 — Budinger. *Engl. Verf. Gesch.* III. Ab. p 326-329 — Burke *Abridg. of Engl. Hist.* l. II, chap. VII. *Works* v. X. p. 346-351 — Glasson. *Droit et Inst. pol. de l'Angl*, v. I. ch. III, §. 9 — Gneist. *Engl. Verf. Gesch.* I. P. §. 3, p. 33, §. 5, *a* pag. 79-84.

narie chi era mai colui che, non avendo assai beni di fortuna, volesse intraprendere un disagevole e dispendioso viaggio per andar ad aggiungere le sue grida d' approvazione o disapprovazione su una qualsiasi proposta a quelle della moltitudine? Perciò appunto il popolo minuto si ritrae spontaneamente dagli affari dello stato, contentandosi della non meno efficace e più comoda ingerenza nell' amministrazione locale, e la *witenagemote* ci si offre come un corpo democratico nell' antica teoria, ma aristocratico nella pratica ordinaria. Dal fin qui detto risulta evidente che la *witenagemote* non è un corpo legislativo e imponente tasse, secondo il significato moderno, e che non è nemmeno nè una Camera dei Comuni, nè una Camera dei Lords, ma ci sia lecito vedere in essa col Freeman la cellula organica del futuro Parlamento e più specialmente della Camera Alta, egli anzi afferma che questa " non " soltanto venne fuori dall' antica assemblea, ma che " è assolutamente la stessa per identità personale. La " Camera dei Lords non solo deriva, ma è nel fatto " l'antica *witenagemote* (1); „ il che è però negato recisamente dallo Gneist, e parci non a torto (2). Ma in ogni modo vedremo svolgersi da quest' assemblea nel periodo seguente una forma più perfetta di parlamento.

Come complemento della *witenagemote* abbiamo in questo periodo anche una Cancelleria di Stato per l'archivio e per gli affari scritti; e, poichè in quei tempi l'istruzione era prerogativa si può dire esclusiva del clero, ne era capo un cappellano del re, il quale sotto Eduardo *il Confessore* custodiva già il gran sigillo (3).

§. 15. " L' edifizio è coronato dal Re, non supremo " legislatore secondo il concetto romano, nè fonte di giu- " stizia, nè guida irresponsabile, nè solo e supremo poli- " tico, nè primo proprietario; ma capo della razza, rappre-

(1) FREEMAN — *The Engl. Const.* ch. II. p. 90 — GUIZOT. *Gouv. Représ.* leç. IV, V.

(2) GNEIST — *Engl. Com. Verf.* 1 Abth. I. Per. D.

(3) GNEIST — loc. cit.

" sentante scelto della sua identità, condottiero fortunato
" dalle sue imprese, custode della sua pace, presidente
" delle sue assemblee; da lei creato e, sebbene rivestito
" di una sanzione superiore coll' incoronamento e colla
" consacrazione, responsabile verso il suo popolo. Egli è il
" rappresentante nazionale; gli ufficiali della nazione sono
" suoi ufficiali; egli conduce l'esercito della nazione, come
" l'*ealdorman* quello della contea; egli è il giudice supre-
" mo, come lo *shir-gerefa* lo è nella *shirmoot;* in ambo le
" attribuzioni però il suo potere è limitato da un consi-
" glio di liberi consiglieri; ed è legato al suo popolo con
" giuramento di governar bene, di mantener la religione,
" la pace e la giustizia, e il popolo reciprocamente è le-
" gato a lui da un giuramento generale di fedeltà (1) ".
Questa magistrale descrizione dello Stubbs è così compiuta ed intera che non farebbe quasi d' uopo d' altre parole per dar un esatto concetto della regalità nel periodo Anglo-Sassone della storia Inglese. Pure giova avvertire che in questa esposizione si ha la fisonomia generale del potere regio presa nel suo complesso lungo tutto il periodo; nè si può affermare, come soggiunge lo stesso Autore, che questo sistema abbia mai esistito nella sua integrità, nei quattro secoli che precedettero la conquista normanna; ma il meccanismo generale era permanente e le sue singole parti sono sempre visibili in qualsiasi punto di questo periodo. Da tutto ciò ricaviamo: che il re, *the king*, non era nè un accessorio ornamentale dell'organismo politico, nè un autocrata, secondo il tipo imperiale.

Le attribuzioni speciali della regalità furon sempre dagl' Inglesi chiamate *prerogative*, in opposizione ai *privilegi* della nazione, e carattere essenziale di quella è l'eredità. Alle origini la dignità regia si conferiva per elezione ad ogni vacanza del trono; ma gli Anglo-Sassoni, stabilitisi nelle nuove sedi, sebbene conservassero pur sempre

---

(1) STUBBS — *Sel. Char. Introductory Sketch.* p. 12.

intatto il principio e la forma elettiva, nel fatto trasmisero la Corona per successione ereditaria, cioè, coll'elezione confermarono, riconobbero Re i discendenti diretti e legittimi o, nel caso questi mancassero o fossero indegni ed incapaci, i congiunti più prossimi del defunto sovrano, riuscendo così ad escludere le pericolose ambizioni dei grandi signori ed ottenendo inoltre un segnalato vantaggio, poichè il sovrano ereditario aveva sommo interesse a lasciare al figlio uno stato ben consolidato ed un governo bene avviato, e non già solo a godersi spensieratamente il potere e ad accumular ricchezze e beni per eredi che alla sua morte ritornerebbero semplici cittadini.

Questa trasformazione della monarchia da elettiva in ereditaria avvenne in tutte le nazioni germaniche dopo le emigrazioni, fuorchè presso i Visigoti, i quali tuttavia tornarono al sistema dell' elezione soltanto durante la loro decadenza ed estinta ormai la Casa d'Alarico. Il Freeman ritiene che la monarchia Anglo-Sassone fosse elettiva, ma la storia ci prova incontenstabilmente stabilito un diritto di successione, col quale bensì concorreva talvolta la conferma dell' Assemblea nazionale, ma per riconoscerlo, non già per negarlo (1). L'elezione adunque presso gli Anglo-Sassoni esistette come principio e come forma, ma nel fatto fu in vigore il sistema ereditario, che finì con prevalere assolutamente (2); con tuttociò se la nazione perdè il di-

(1) GLASSON — *Droit et Inst. pol. de l'Angl.* v. I ch. III, §. 9, p. 48.

(2) Dal passo seguente di un rapporto fatto nel 787 al Papa Adriano I da Giorgio e Theophylact, suoi Legati in Inghilterra, si vede che l' elezione formale era usata per la successione al trono: « Sanximus ut in ordinatione Regum nullus permittat pravorum « prevalere assensum; sed legitime Reges a sacerdotibus et senio- « ribus populi eligantur». HADDAN AND STUBBS *Councils and Ecclesiastical Documents* III. 453. *Conc. Legatin.* cap. XII apud STUBBS *Sel. Char.* P. II. p. 62. Si usò questa formalità perfino con Canuto, che salì sul trono per conquista: « Post cujus (Aethelredi) mortem « episcopi, abbates, duces et quique nobiliores Angliae, in unum « congregati pari consensu in dominum et regem Canutum sibi

ritto di eleggere ad arbitrio i suoi Re e si attenne ad una regola fissa di successione, non rinunziò però mai al diritto di regolar questa e di deporre i sovrani indegni, come avvenne per Eduardo II (1327), per Riccardo II (1299) per Enrico VI (1461) e finalmente nel 1688 colla deposizione di Giacomo II e l' elezione di Guglielmo d' Orange; dopo di che questo diritto della nazione divenne inutile mercè il nuovo sistema del Governo di Gabinetto e l' effettiva irresponsabilità del Sovrano.

Il Re aveva una gran proprietà in terre ed in rendita; la proprietà territoriale si distingueva: in beni privati, sia *bookland*, sia *folkland* presa in affitto, dei quali poteva naturalmente disporre a piacimento; in demanio della Corona cogli annessi palazzi, fattorie, e perfino città e borghi edificativi sopra, questi beni appartenevano al Re come Re e non poteva alienarli senza il consenso della *witenagemote;* in terzo luogo aveva dei diritti sulla terra nazionale, il *feorm-fultum*, canone pagatogli dai beni demaniali, e il diritto di provvisione, *purveyance*, pel suo seguito. Tra le rendite della Corona sono da annoverarsi le multe giudiziarie, cui partecipava; i naufragi e i tesori; le miniere e le saline; i pedaggi e le tasse di mercati e di porti; l'*heriot* (1) ed altre prestazioni semifeudali, ec. (2). Se grandi erano le entrate della Corona è uopo dire però che con esse doveva provvedere a tutti i servigi della pubblica amministrazione; soltanto coll' assunzione al trono della Regina Vittoria (1837) la lista civile fu definitivamente ed interamente esonerata da ogni carico e perciò considerevolmente ridotta.

« elegere ». FLORENTIUS WIGORNIENSIS, A. D. 1015. — GUIZOT. *Gouv. Repr.* v. I. leç. V p. 71 — HALLAM. *Europe during M. A.* v. III, ch. VIII, P. I. p. 170. — GNEIST. *Engl. Verf. Gesch.* I P. §. 2. p, 30-31.

(1) Da *here-geatwu*, armamento militare di un vassallo, che alla morte di lui era rivertibile al suo signore; divenne poi una tassa di successione pagata sui beni mobili — HALLAM. *Europe during M. A.* v. III. ch, VIII. P. I. p. 205.

(2) GNEIST — *Engl. Verf. Gesch.* I Per, §. 2, p. 24-27.

Il vidrigildo del Re era vario secondo i vari stati, ma era sempre altissimo e di molto superiore a quello dei nobili. È notevole la sua divisione in *wergild* che si doveva pagare dal regicida alla parentela, e in *cynebot* che si doveva pagare al popolo (1).

Verso il chiudersi del periodo troviamo il Re divenuto a poco a poco signore della terra nazionale; un passo ancora e questo titolo fondiario lo avrebbe fatto signore anche della nazione, ma ciò non avvenne che sotto i Re Normanni ed il Re Anglo-Sassone " non è Re sulla terra, " ma sul popolo " (2). La regalità di questo periodo percorre una via di continuo accrescimento, dovuto in primo luogo all' ingrandirsi dei singoli regni dell' Eptarchia. In questo primo stadio del periodo Anglo-Sassone la sola unità effettiva e che si conservò anche in seguito più forte è la Chiesa, di unità politica invece non si parla; peraltro si manifesta già una tendenza alla fusione dei vari stati nel predominio che talvolta acquista un Re sugli altri, il quale allora si chiama *bretwalda* ed ha una supremazia più che onoraria (3). Ad accrescere la regia potestà contribuì in modo speciale la soggezione dei sette regni ad Egberto, Re di Wessex (827), e la diuturna guerra coi Danesi (787-1017) che aumentava molto il potere militare del Re e se era vincitore ne accresceva d'assai l'influenza; così coll' estendersi dell' area del regno si estendeva pure il potere regio e la regalità andava diventando anch' essa

(1) *Wer-Gilds. The North People 's Law.* « The north people 's « king 's gild is 30,000 thrymsas, 15,000 are for the wergild, and « 15,000 for the cynedom. The wer belongs to the kindred and « the cynebot to the people » — *Anc. Laws and Inst.* p. 79. — STUBBS. *Sel. Char.* P. II. p, 65. *Cyn* è la primitiva forma etimologica di *king* — GLASSON. *Droit et Inst. pol. de l'Angl.* v. I. ch. III. §. 9,

(2) GNEIST — *Engl. Verf. Gesch.* I. P. §. 2, p. 31-32 « Kings « were the leaders of the people, not the lords of the soil » PALGRAVE *Hist.. of Angl. Sax.* v. I. p. 62.

(3) GNEIST — *l. c.* I P. §. 3. p. 23 — STUBBS. *Const. Hist.* v. I. ch. VI, §. 51, 68.

territoriale. Eduardo *il Vecchio* (901-925) per il primo troviamo indicato col titolo di Re degli Angli, *Rex anglorum;* Edmondo (940-947) e i suoi successori prendono titoli imperiali (1); sotto Etelredo *l'Impreparato* (979-1016) la regalità mette fuori maggiori pretese, si attribuisce un carattere divino, considerandosi come rappresentante dello Stato e della Chiesa, ed il re Danese Canuto (1017-1037) conferma queste pretese (2).

In conseguenza poi dell'accresciuta dignità personale del Re e della modificazione dei suoi rapporti col popolo, i suoi poteri ufficiali si sviluppano e il suo carattere di fonte di giustizia si fa sempre più distinto; la base di questo nuovo aspetto della regalità sta nella sua essenza stessa, poichè il re Anglo-Sassone è essenzialmente il preservatore della pace pubblica e da quelli che la rompono riceve delle multe o delle composizioni, perchè li faccia rientrare sotto la legge comune. Originariamente la pace pubblica era pace nazionale, tutelata dal popolo nelle sue divisioni locali, ma quando il re diventa il tutore, il *mundbora*, del suo popolo la pace nazionale diviene pace del Re, *pax regis*; quindi gli ufficiali nazionali eseguiscono ora le loro funzioni quali ufficiali del Re e mantenitori della pace di lui e le corti della contea e dell' *hundred* operano in suo nome, poichè la tutela della pace è inseparabile dall'amministrazione della giustizia. La giurisdizione del

---

(1) « Les titres d'Edgart (958-975) Roy Saxon, estoient ancien-« nement, *Anglorum Basileus et Dominus quatuor marium* sçavoir « de celles d'Angleterre, d' Allemagne, d' Irlande et d' Escosse, et « quelquefois *Anglorum Basileus, omniumque Regum, Insularum,* « *Oceanique Britanniam circunjacentis, cunctarumque nationum,* « *quae infra eum includuntur, Imperator et Dominus* ». CHAMBERLAYNE. *Estat prés. de l'Angl.* v. 1. ch. IV. p. 86.

(2) Egli pel primo come conquistatore s' intitolò: Re di tutta l'Inghilterra *eallas Engla-Landes;* ma Edoardo il Confessore riprese il titolo di *Rex anglorum*. I Re normanni sono intitolati per lo più sulle monete *Rex Anglorum*, e sulle carte *Rex Angliae*. Il titolo di *Rex Angliae* non comparve sul Gran Sigillo che sotto il Re Giovanni — GNEIST. *Engl. Verf. Gesch.* I. P. §. 3. p, 33.

Re sui fittaiuoli della *folkland* è d'antica origine; ma quando questa terra pubblica era convertita in proprietà privata, *bookland*, il concessionario ne ricevèva altresì la giurisdizione intera, il *saca et soca*, col qual sistema di concessioni crebbe smisuratamente la giurisdizione privata dei *thanes* e divenne ereditaria colla proprietà, a danno della giurisdizione delle corti nazionali tenute sia a nome del Re, che del popolo; laonde, per ovviare a questo inconveniente, nelle leggi posteriori la Corona nel far le concessioni di giurisdizione si riserba speciali casi più gravi, i *placita coronae*.

Dal fin qui detto si desume che l'accrescimento del potere regio era minore nel fatto di ciò che apparisce in teoria, poichè ciò che guadagnava da un lato lo perdeva dall'altro; infatti mentre diveniva sorgente di giustizia la sua giurisdizione scemava per le concessioni private e mentre diveniva signore della terra pubblica il suo demanio si assottigliava per le concessioni di terre, e con esso diminuiva anche il suo patronato e la sua signoria coi relativi diritti (1).

Il punto culminante della potestà regia fu sotto Edgardo (958-975), il merito della cui buona legislazione ed amministrazione fu accresciuto dalla tradizione e dai cattivi tempi seguiti e rimase nei secoli seguenti il desiderato, l'ideale dei buoni Anglo-Sassoni (2).

---

(1) STUBBS — *Const. Hist.* v. I. ch. VI. §. 59-60, ch. VII. §. 70-72, 79 — BUDINGER. *l. c.* II Ab. I. Kap. — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* I. Per. §. 2. — ALLEN. *Inquiry into the rise and growth of the Royal Prerogative in England.* 1830 — RAPIN THOYRAS. *Histoire d'Angleterre.* Basle 1740, t. I, I. V. p. 145 e seg.

(2) La riconoscenza del popolo verso il re Edgardo era da lui ben meritata e basta a provarlo la seguente disposizione di legge: *Secular ordinance;* Cap. I, « This, then, is first what I will: that « every man be worthy of folk-right, as well poor as rich; and « that righteous dooms be judged to him; and let there be such « remission in the bot (ammenda, *emendatio*) as may be becoming « before God and tolerable before the world » — STUBBS. *Sel. Char.* P. II, p. 71. *Anc. Laws and Inst.* p. 112.

§. 16. La storia della Chiesa d' Inghilterra in questo periodo ha una speciale importanza sullo sviluppo costituzionale dello Stato; poichè essa non è qui, come da per tutto, soltanto fautrice d' incivilimento e di progresso morale, difesa del debole contro il potente, ma è altresì il modello dell' unità dello Stato; la sua coesione sostituì per secoli la deficiente coesione della nazione ed infine la promosse. La Chiesa fu in questo tempo guardiana delle libertà nazionali, e fu territorialmente e personalmente chiesa nazionale, gl' Inglesi delle varie regioni si sentivano concittadini solo in virtù dei comuni rapporti ecclesiastici e l' ingerenza della Corte di Roma in certi momenti fu minima, nè fu mai soverchia. " L' unità della chiesa fu sul " principio del periodo la sola unità attiva e la sua li- " bertà, nei cattivi giorni che seguirono, fu la sola forma " in cui si trattennero le tradizioni dell'antica libertà. Essa " doveva essere di nuovo il legame tra i conquistati ed i " conquistatori, doveva aprire all' oppresso una breccia " nella coscienza del despota, doveva guadagnare nuove " libertà e rianimare le antiche, doveva riunire Normanni " ed Inglesi nella resistenza ai tiranni ed educare la na- " zione crescente per il suo lontano destino di maestra e " banditrice di libertà a tutto il mondo "; così lo Stubbs dichiara il valore del corpo ecclesiastico nel periodo Anglo-Sassone (1). La primitiva divisione territoriale della Chiesa seguì la divisione politica dell' Eptarchia, perciò ogni diocesi corrispose da principio ad un regno minore, poscia ascesero a 17; in seguito le contee corrisposero agli arcidiaconati e gli *hundreds* ai diaconati. L' arcivescovo Teodoro da Tarso stabilì il primato metropolitano della Sede di Canterbury su tutta la Chiesa inglese e poco dopo anche

(1) *Const. Hist.* v. I. ch. VIII. §. 90, « She (the Church) re- « cruited her ranks from men of every race, and every class of « society. She taught the unity of all mankind, and practically broke « down the barriers of caste and pedigree, by offering to all her « temporal advantages as well as her spiritual blessings » — CREASY. *Engl. Const.* ch. III. p. 34 — GNEIST. *l. c.* I P. § 1, p. 8-9.

la Sede d' York divenne arcivescovile, ma rimanendo inferiore alla prima. Fra la creazione delle diocesi e quella degli arcidiaconati sorge cronologicamente la parrocchia, *the parish,* che consiste nella comunità o nelle piccole comunità riunite sotto la giurisdizione di un prete. La sua nascita fu spontanea, naturale, non provocata dalla legislazione, tanto che per più d'un migliaio d' anni ha esistito accanto alla *township*, sulla stess' area, amministrata dalle stesse persone e pur nondimeno separata di indole e di costituzione; ma al chiudersi del medio evo vedremo la *township* fondersi nel nome e nel fatto colla *parish* e l' assemblea amministrativa di questa, la *vestry*, prendere il posto della *gemot* di quella. Questo istituto per quanto possa parerci umile ha tuttavia un posto principalissimo nello Stato inglese eda buon diritto il Freeman lo chiama: " l'unità, " l' atomo, il vero nocciolo della vita politica in Inghil- " terra (1) ".

Le entrate della Chiesa sul principio eran fornite dalle oblazioni volontarie dei fedeli e dai beni fondiari che le appartenevano; ma nel 787 fu stabilito il sistema della decima obbligatoria dal Re Offa, che dette anche pel primo l' esempio d' un tributo pagato al Papa, che fu probabilmente l' origine dell' Obolo di San Pietro, *Peter 's pence* o *Rome-scot,* cominciatosi a pagare alla Santa Sede dal principio del X.° secolo e che si raccoglieva ogni anno il 29 Giugno in ragione di un *penny* per famiglia; v' era inoltre la *ciric-sceat,* specie di tassa di focatico e germe della posteriore *church-rate,* tassa per la Chiesa.

Si tenevano concilii ecclesiastici che si occupavano esclusivamente di legislazione ecclesiastica; ma non esistendo ancor gelosìa fra l' ordine secolare e lo spirituale, si nota una certa confusione nelle attribuzioni delle due potestà; gli Arcivescovi, i Vescovi e gli altri grandi prelati sedevano nella *witenagemote*, come nella *shire-moot*, dove dichiaravano la legge spirituale, avevano inoltre, come signori

(1) *Growth of Engl. Const.* ch. I, p. 28.

temporali, giurisdizione civile e penale sulle loro terre, nonchè sul clero e, in ordine alla morale, anche sui laici (1). Le relazioni fra lo Stato e la Chiesa erano strettissime, benchè non vi fosse confusione nella sfera dei loro poteri e delle loro funzioni; il Re è il capo supremo della Chiesa poichè lo è della Nazione, e Chiesa e Nazione sono la stessa cosa. Durante tutto il periodo si scorge l' idea del diritto confusa con quella della morale e della religione, le leggi positive sono spesso leggi etiche, come suole avvenire nel primo stadio di sviluppo politico di ogni popolo. Verso la fine del Periodo l' indebolimento dello Stato si ripercosse sulla Chiesa, l' attività conciliare di lei andò spegnendosi e i canoni furono emanati sotto varia forma dal potere politico; preti stranieri cominciarono ad occupare i seggi vescovili inglesi ed i prelati si occuparono più di politica che di religione (2). Al momento della conquista normanna infine v' erano 2 arcivescovati, 15 vescovati, 1700 parrocchie e i beni fondiari del Clero erano estesissimi (3).

§. 17. Il comitato Anglo-Sassone, *gesith,* si trasformò a poco a poco in una nobiltà territoriale, ma, mentre sul Continente fu assorbito nel vassallaggio territoriale, in Inghilterra formò soltanto la base di una nuova nobiltà parzialmente vassalla (4). Questo quasi-vassallaggio Anglo-Sassone deriva in parte dalla terra concessa dal Re ai suoi

---

(1) Emanavano di propria autorità veri codici, in cui si contenevano promiscuamente cose sacre e profane; vedasi p. e il *Confessionale (et) Poenitentiale Egberti Archiepiscopi Eburacensis* nell'*Ancient Laws and Institutes* n.° 88 dei *Public Records of the Kingdom.*

(2) Stubbs *Const. Hist.* v. I, ch. VIII. — Freeman *l. c.* ch. II. p. 10, e seg. — Burke *l. c.* b. II. ch. II, — Glasson. *Droit et Inst. pol. de l'Angl.* v. I, ch. VII, §. 33, 34 — Gneist *Engl. Verf. Gesch.* I P. §. 5. — Rapin *Hist. d'Angl.* t. I l. V p. 133 e seg.

(3) Gneist *Engl. Com. Verf.* I Ab. I Per. B. III.

(4) « . . . we may see here a species of Feudalismus, with the « all-important exception that the relation between retainer and chief « had no necessary connection with the tenure of any land » — Creasy *Engl. Const.* ch. II. p. 21.

thegns, in parte dalla legge che ordina ad ogni uomo libero senza terra di porsi sotto un signore in *commendatio;* la potenza di Canuto accrebbe grandemente il numero dei vassalli regi ed i suoi *earls* divennero così forti da trasmettere il loro potere ai propri figli, previa tuttavia una nuova investitura; un altro modo infine d'avviamento verso il feudalismo era nel servizio militare combinato, come si vide, del sistema personale e del territoriale. Sia poi per la *commendatio,* come per la subinfeudazione, la più gran parte del suolo era tenuta al modo feudale e la proprietà allodiale, un dì universale, era divenuta sul finir del periodo privilegio di pochi nobili potentissimi e di pochi umili coltivatori.

Così si andava svolgendo in questo periodo il sistema feudale e, se il tempo non fosse mancato, è supponibile che sarebbe giunto al grado di sviluppo che raggiunse sul continente e che sarebbe divenuto forma permanente di governo; ma il periodo Anglo-Sassone si chiuse che esso era tuttora nella sua fase di formazione nè potevasi dire ancora feudalismo vero e proprio, e la conquista Normanna venne a fermarne lo svolgimento e ad impiantarne uno per conto suo, ma assai diverso da quello continentale. Concludendo, anche a questo riguardo vediamo che in questo 1.° Periodo esistevano i germi di un istituto destinato a svilupparsi nel Periodo seguente, " eranvi fra gli Anglo-" Sassoni, „ dice il Creasy, " parecchie istituzioni di un carat-" tere feudale parziale, che facilitarono molto la susse-" guente introduzione del feudalismo; ma il sistema feu-" dale, come sistema, non si può dire sia esistito quì " prima dell' abbattimento dell' indipendenza Sassone ad Hastings „ (1).

---

(1) *Engl. Const.* ch. VIII. p. 85 — L'HALLAM conclude su questo proposito: « Chi consideri la dipendenza in cui eran tenuti i beni « d'uomini liberi e anche nobili in riguardo ad altri sudditi, e ai « privilegi di giurisdizione territoriale, non potrà certo non isco-« prire il carattere intrinseco della relazione feudale, quantunque

§. 18 Riassumendo ora il nostro discorso su questo periodo, possiamo dire: che la tendenza generale del suo processo di sviluppo è quella di un passaggio dal sistema personale al territoriale, in quello la libertà personale e i diritti politici sono la norma direttiva della vita pubblica, in questo la libertà personale e i diritti politici aderiscono tanto alla terra da divenir subordinati alla proprietà fondiaria. Lo Stubbs descrive tre stadi pei quali è passato questo rivolgimento giuridico e politico. Nel primo stadio dell'antica costituzione germanica, che si chiude col compimento della conquista inglese, la libertà personale è tutto, l'uomo libero di puro sangue fa parte *ipso jure* della nazione armata nell'esercito e nei consigli ed ha un diritto personale alla sua parte nella terra della nazione. Nel secondo stadio invece il *freeman* non possiede più la terra perchè è libero, ma è pienamente libero perchè possiede la terra; la proprietà fondiaria diviene ora adunque l'indicatore della libertà personale e in conseguenza l'esercito è il corpo dei proprietari in armi, le assemblee sono le assemblee dei proprietari; ma nondimeno il sistema personale non è del tutto scomparso, chè sussiste in quanto l'uomo senza terra è libero di scegliersi il suo signore e l'uomo pienamente libero è eguale al nobile nei diritti politici. Nel terzo stadio poi, che occupa la fine del periodo, la terra diviene il legame sacramentale di ogni relazione pubblica, l'uomo povero dipende dal ricco, non più come

---

« non presenti per anco quella forma compiuta e sistematica che « prese dopo la conquista dei Normanni ». *Europe during M. A.* v. III. ch. VIII, P. I, p. 208 — E il GLASSON: « A notre avis, le « régime féodal date des Normands qui l' ont organisé aprés la con- « quête. Mais il existait déjà quelques germes de la féodalité dans « le système de la propriété foncière des Saxons, comme dans celui « des autres barbares; c' est ce qui explique comment, sur ce point, « la conquête normande n' a éprouvé aucune résistance ». *Droit et Inst. polit. de l'Angl.* v. I, ch. IV, §. 16. p. 151 — GUIZOT. *Orig. Gouv. repr.* v. II. leç. III. — STUBBS *Const. Hist.* v. I. ch. VII, §. 74-75. — Id. *Sel. Char. Intr. Sketch* p. 13. — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* I P. §. 1. p. 6.

da patrono liberamente sceltosi, ma come da proprietario della terra che coltiva, a lui ricorre per giustizia, lui deve seguire all'esercito. Anche l'amministrazione della giustizia dipende ora dalla terra ed il re, benchè si chiami sempre re della nazione, è divenuto nel fatto signore e patrono di sudditi, supremo proprietario, rappresentante di tutti i diritti politici originali e sorgente di tutti i derivati (1).

Osservando poi questo periodo sotto l'aspetto nazionale vediamo che, benchè sia in esso assai scarsa la coscienza nazionale pure praticamente le varie parti della nazione Anglo-Sassone hanno una fisonomia sociale e politica comune, quella dovuta all'influenza unificatrice del Cristianesimo, questa all' identica origine etnica, ma sentimento nazionale vero e proprio non v'era, il che rendeva lo stato poco compatto. A questo rallentamento dei vincoli nazionali contribuiva appunto anche una caratteristica peculiare della razza, l' individualismo, cioè, fortemente impresso in quegli animi; sentimento dell' individualità talmente inerente all'Anglo-Sassone, che persiste e persisterà sempre in esso sia nel sistema personale, che nel territoriale, sia alla fusione dell'Eptarchia, che alla costituzione degli Stati Uniti d' America. Nel periodo del quale ci occupiamo la coesione dello stato era maggiore nei suoi gradini inferiori; la famiglia, la *township,* l' *hundred* e la contea erano robuste e compatte mentre gli *ealdormen* contrastavano fra loro, il re era più o meno debole ed isolato, e la *witenagemote*, se rappresentava la sapienza della nazione non ne concentrava nè il potere, nè il volere. In grazia di questa condizione di cose non ci dobbiamo meravigliare se non scorgiamo in questo periodo punto patriottismo e se il popolo non mostra verun interessamento agli alti ideali di nazione ed ai vari eventi politici; poichè le simpatie e le idee dell'Anglo-Sassone dovevano esser limitate alla vita locale e famigliare e, purchè il potere centrale fosse

(1) STUBBS — *Const. Hist.* v. I. ch. VII. §. 69.

capace di assicurargliela e di proteggerlo contro le incursioni dei pirati, che importava a lui che fosse eminentemente nazionale, come sotto Alfredo ed Edgardo, o assolutamente straniero, come sotto Canuto *il Grande*, o promiscuo, come sotto Eduardo *il Confessore?* Ciò solo che anima il sentimento nazionale sono le pubbliche calamità, allora la razza Anglo-Sassone si sente una per lamentarsi e querelarsi dei mali inflittile dallo straniero, ma ciò non basta per darle la forza di respingerlo, come avvenne coi Danesi e come avverrà presto coi Normanni (1).

Questo carattere individuale degli Anglo-Sassoni fu però di una grande utilità per mantenere potente il sentimento della dignità e della libertà personale, e per impedire un soverchio concentramento di poteri nello Stato a danno della divisione e dell'autonomia locale, come ve ne fu pericolo sotto il regno forte di Edgardo. Così se l'unità nazionale fu indebolita dalla divisione e dall' indipendenza locale, questa servì a mantenere la libertà individuale, che fu poi cagione prima ed efficiente della libertà della nazione (2). Si ricordi inoltre che il tanto celebrato *selfgovernment* inglese odierno discende direttamente dall' ordinamento locale di questo periodo Anglo-Sassone (3).

Lungo tutto il corso ulteriore della storia costituzionale e politica inglese fa d'uopo ricorrere spesso a questo periodo per chiedergli i precedenti e le fondamenta delle libertà costituzionali; poichè la successiva formazione dello Stato libero inglese non è stata che uno svolgimento pro-

---

(1) STUBBS — *Const. Hist.* v. I, ch. VII, § 81.

(2) STUBBS — *l. c.* v. I, ch. VII, §. 80.

(3) « Das heute sogenannte Selfgovernment ist von Anfang an « identisch mit der örtlichen Gliederung des anglonormannischen « Staatswesen » — GNEIST. *Selfgovernment* ch. I, B I Cap §. 1. — Non furono però senza influenza su di lui le tradizioni municipali romane: « We may be partly indebted to the Roman influence on the « British element of our population, for the system of municipal « freedom and local self-rule, to which so much of our glory and « our power has justly been attributed ». — CREASY. *Engl. Const.* ch. II, p. 25.

gressivo degli antichi istituti di questo primo periodo, un'evoluzione organica di queste primitive forme embrionali.

" Nella conservazione delle antiche forme „, dice eloquentemente William Stubbs, " nella conservazione delle anti-
" che forme: compurgazione per mezzo dei congiunti del-
" l' accusato, responsabilità pel vidrigildo, rappresentanza
" della *town-ship* nella corte dell'*hundred*, e dell'*hundred*
" nella corte della contea, scelta dei testimoni, delegazione
" a comitati speciali dei diritti giudiziari comuni a tutti
" i membri della *folk-moot*, presenza di testimoni pel
" trasferimento di beni mobili e prova fornita dall' *hun-*
" *dred* e dalla contea pei titoli immobiliari, relazioni del-
" l' *hundred* e della contea circa ai delinquenti e obbligo
" di procurare la loro comparsa e la loro punizione, e
" l' innumerevole varietà di costumi, coi quali le diverse
" comunità si ponevano all' opera per adempiere alle in-
" giunzioni generali della legge, in tutte queste antiche
" forme rimanevano i germi delle libertà future; forse non
" meglio che come in una scrollata d' ulivo o come nei
" chicchi di grano sparsi, che i regi e nobili spigolatori
" avevano sdegnato di raccogliere, ma che erano destinati
" a nuova vita dopo esser stati sotterra lungo tempo.
" Queste antiche forme erano l' umile disciplina, mercè la
" quale un popolo calpestato era ammaestrato ad operare
" concorde nelle piccole cose, finchè non venisse il tempo
" in cui potesse operare concorde nelle grandi „ (1).

Queste parole giustificano l' esposizione minuta che abbiamo fatta dei vari istituti più importanti di questo periodo. Se vogliamo in ultimo esaminare quali libertà costituzionali vi siano state in esso, osserveremo: che la libertà nel senso sociale è mantenuta dalla chiesa e dalla regalità, quella tendendo ad eguagliar gli uomini moralmente, questa tendendo ad eguagliarli praticamente coll' innalzare il Re al di sopra di tutti; la libertà personale in senso giuridico ha poi saldi baluardi nell' antico ordinamento giu-

(1) STUBBS — *l. c.* v. I. ch. VII. §. 80. p. 210.

diziario Anglo-Sassone e la libertà infine nel senso di spontaneità ad una comune volontà era rappresentata nelle assemblee dello stato e della contea, ma era limitata alle più alte classi della proprietà e ad alcuni elementi delle medie, per nomina del re (1).

§. 19. Benchè gli avvenimenti storici siano fuori della sfera del nostro presente studio, pure possiam dirne poche parole a mo' di ricordo.

Verso la fine dell'Eptarchia il regno di Mercia aveva acquistato una grande preponderanza specialmente sotto il re Offa (757-796), che seppe tener testa alle insidie di Carlo Magno, la cui corte era diventata rifugio di tutti i suoi nemici; fra questi, dopo la morte di Offa, Egberto discendente di Cerdic fu restituito sul trono di Wessex (800) ed Eardwulf su quello di Northumbria (808). Allora il regno di Wessex salì a sua volta in gran potenza, mentre quello di Mercia decadeva sino a passare, insieme a quello di Northumbria, sotto lo scettro di Egberto nell' 827, e con essi gli altri regni minori, avendo così fine l' Eptarchia.

Ma insieme alla grandezza dell' Wessex appariva un nuovo nemico destinato ad abbatterla in poco tempo, i Danesi, sotto il qual nome si comprendevano tutti gli abitanti dei regni Scandinavi, Svezia, Norvegia e Danimarca; essi erano della stessa razza degli Anglo-Sassoni ed allorchè per la prima volta sbarcarono per far preda sulla costa d'Inghilterra (787) erano in tutto simili a quelli di tre secoli e mezzo prima. I Danesi venivano sul finire dell' VIII secolo e nel IX dagli stessi fiordi Norvegi e dalle stesse spiagge Frisie, che avevano visto sferrarsi le navi dei pirati di Hengist e di Cerdic, e come questi invasori Inglesi avevano menato strage degli spaventati Britanni, così ora gl'invasori Danesi mettevano tutto a ferro e a fuoco fra gli atterriti Inglesi e, pagani e barbari, distruggevano innanzi a sè ogni segno di religione cri-

(1) Gneist — *Engl. Com. Verf.* I Abth. I Per. D.

stiana e di coltura occidentale; ma passata la prima furia della burrasca questi nuovi conquistatori si stabilivano pacificamente accanto agli Anglo-Sassoni e loro si amalgamavano nella religione e nei costumi. La ragione di questa differenza fra le due invasioni è ovvia, poichè in questa seconda non erano in urto due razze, come nella prima, ma famiglie diverse di una stessa razza, quindi essendo comuni i caratteri etnici dovevano presto fondersi insieme interamente. " In niun posto in Europa la lotta fu così " fiera perchè in niun posto i combattenti furono uomini " di uno stesso sangue e d'una stessa lingua. Ma appunto " per questa ragione la fusione degli uomini del Nord coi " loro nemici non fu in niun luogo così pacifica e così " compiuta come quì „ (1).

I Danesi cercarono l'alleanza degli antichi Britanni, i Gallesi *(Welshmen)*, ma Egberto riuscì a respingerli; e poichè la Chiesa correva pericolo non minore dello stato, così il clero unì i suoi sforzi a quelli del potere politico contro il nemico comune, quindi vediamo Swithhun, vescovo di Winchester, divenir ministro di Etelvulfo, successore di Egberto (838-858), ed Ealhstan, vescovo di Sherborne, formidabile capitano di milizie. Nell' 867 i Danesi s'impadronirono del regno di Northumbria, nell'868 di quello d'East-Anglia e nell' 874 di quello di Mercia e così l'opera unificatrice di Egberto fu rotta sotto i suoi successori. Lo stesso regno di Wessex fu seriamente minacciato, e soltanto il valore e l'abilità di un re come Alfredo *il Grande* (871-901) riuscì a salvarlo; questo principe benemerito, che diceva di sè stesso: " Per quanto ho vissuto, mi sono sforzato " di vivere degnamente „, e che desiderava " di lasciare " alla posterità un ricordo di sè in buone opere „, merita davvero l'ammirazione dei posteri non già perchè egli fosse un grande statista, od un genio inventivo e creatore, ma perchè era una mente essenzialmente pratica, semplice ed abile a governar gli uomini; e soprattutto fu grande per

(1) GREEN — *Hist. of the Engl. Peop.* ch. I, sec. V. p. 43.

l' elevatezza morale dell' animo, poichè, ponendo da banda ogni ambizione personale, si consacrò interamente al bene del suo popolo ed in guerra come in pace non ebbe altro fine che questo. Alfredo oltre ad aver difeso l' Wessex e le sue dipendenze dall' ulteriore invasione dei Danesi, riordinò altresì l' amministrazione interna dello stato e rafforzò con savie disposizioni la costituzione politica Anglo-Sassone (1). Edoardo *il Vecchio*, suo degno figlio (901-925), condusse una guerra fortunata contro i Danesi, riconquistando la Mercia e la Northumbria; gli succedette Athelstan (925-940). La supremazia dell'Wessex fu compiuta da Dunstan, arcivescovo di Canterbury, che fu ministro di Edmondo (940-946), dei suoi due successori Eadred ed Eadwy (947-955-958) e specialmente di Edgardo (958-975); egli è il primo di quella serie di uomini di stato ecclesiastici, che passando per Lanfranco e per Wolsey termina con Laud. La sua cooperazione col Re Edgardo addusse l' epoca più forte e più pacifica dell' Inghilterra in questo periodo; egli continuò l' opera di riordinamento e di miglioramento del re Alfredo, e dicemmo già come la legislazione ed il governo di Edgardo fosse amorosamente ricordato dai posteri (2).

Ma l' assassinio del re Eduardo *il Martire* (975-979) e la morte di Dunstan ripiombarono l' Wessex nell' agitazioni interne, facilitando le mire dei Danesi. L'assunzione di Etelredo *l' Impreparato* (979-1016) fu immediatamente seguita dalla perdita del Nord dell'Inghilterra e dalle rinnovate ostilità dei Danesi; il Kent si separò dall'Wessex,

(1) HALLAM — *l. c.* v. III ch. VIII. P. I — BURKE. *l. c.* b II. ch. IV

(2) V. sopra p. 51 « Drei aufeinanderfolgende Regierungen wie « die eines Aelfred, Edward und Aethelstan, an die sich etwas später « auch noch die glückliche Regierung Edgar 's anschliesst, haben « das Königthum als Träger der Staatseinheit der Britischen Insel « unwiderruflich begründet . . . Das Jahrhundert von Aelfred dem « Grossen bis zum Tode Edgar 's (871-975) ist demnach die Zeit der « Consolidirung, in welcher Land und Leute sich in einer Weise « gruppiren, deren Rahmen in wunderbarer Stetigkeit bis heute « fortdauert ». — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* I P. §. 3. p. 35.

e la Mercia si ribellò. L' eccidio dei Danesi commesso a tradimento il giorno di S. Brice (13 Novembre) nel 1002 fece scoppiare sul regno di Wessex la sanguinosa vendetta di Sveno, Re della confederazione Scandinava, che sottomise in breve tutta l'Inghilterra, costringendo Etelredo a fuggirsene in Normandia.

Il figlio di quello, Canuto *il Grande* (1017-1035), riunì sotto il suo scettro, si può dire, tutto l'estremo Nord dell' Europa ed il suo regno in Inghilterra fu mite e buono, dappoichè egli era veramente un grande uomo di stato. L'affinità di razza fra Danesi ed Inglesi aiutava il suo vasto concetto politico di un solo Stato settentrionale; ma colla sua morte sparì l' unico uomo capace di attuarlo ed i suoi due figli e successori Harold ed Harthaknut (1037-1042) si mostrarono affatto inferiori al loro compito. Morto quest' ultimo, Edoardo *il Confessore* (1042-1066), figlio di Etelredo, salì sul trono dei suoi avi Anglo-Sassoni coll'aiuto potente di Godwine, *earl* del Kent, uno dei *thanes* più influenti sotto Cnut e con esso anzi imparentato, egli è il primo degli uomini di stato inglesi che non furono nè re, nè ecclesiastici, e colla sua grande potenza e forza valse lungamente a contrastare i perniciosi effetti dell'affluenza straniera alla corte del debole re Edoardo.

Il costui regno, inetto politicamente, fu il preludio dell'invasione normanna; pure, per essere esso trascorso nella pace più compiuta, per aver gl' Inglesi goduto della pienezza dei loro diritti individuali e delle loro libertà locali ed infine per le doti morali di quest' ultimo re di pura razza Anglo-Sassone, rimase indimenticabile nella memoria del popolo oppresso sotto il giogo straniero nel periodo seguente. Morto Godwine (1052), suo figlio Harold ne prese il posto alla Corte ed assicurò il suo predominio su tutti i rivali, di guisa che, spentosi Edoardo, egli salì senza ostacoli sul trono (1066). Ma non vi stette guari, chè Guglielmo *li Bastardo*, Duca di Normandia, affermando esser stato designato da Eduardo *il Confessore* a succedergli sul trono d'Inghilterra, facendo rapidamente seguire alle pre-

tese l'azione, sbarcò con un esercito poderoso presso Hastings e poco dopo nella feroce battaglia di Senlac (14 Ottobre 1066), nonostante il valore disperato del prode Harold, che poco innanzi aveva sconfitto il re norvegio Harold Hardrada, invadente nel nord (25 Settembre), tolse a quello, in un colla vita, il regno (1).

---

(1) GREEN — *l. c.* ch. I. sec. IV-VI. ch. II. sec. I-II. — CREASY. *l. c.* ch. III. — HALLAM. *l. c.* v. III, ch. VIII. P. I. p. 166-170 — BURKE *l. c.* b. II, ch. V-VI — RAPIN. *Hist. d'Angl.* t. I, l. I-V — POLIDORUS VERGILIUS. *Historiae Angliae* 1657, lib. I-VIII — J. BARROW. *Histoire d'Angleterre*, trad. de l'Anglois 1771. l. I-II — MARTINELLI. *Istoria d'Inghilterra* 1770, l. I-IV — MILLOT. *Elemens de l'Histoire d'Angleterre depuis la conquête des Romains jusqu' au règne de Georges II*, 1773, v. I; GILDAE SAPIENTIS. *De excidio et conquestu Britanniae, epistola* (520 e. v.) — GALFREDUS MONUMETENSIS. *Historiae Regum Britanniae* libri XII. (1152 e. v.) — PONTICI VIRUNNII *Britanniae Historiae libri VI.* (1490 e. v.) — BEDA. *Eccl. Hist. libri V* — *De Gestis Anglorum libri tres de inc. auct.* (1100 e. v.), in *Rerum Britannicarum etc. Scriptores vetustiores et praecipui* Heidelbergae 1587; — WILLIELMI MALMESBURIENSIS (+ 1143), *De Gestis Regum Angl.* l. I, II — HENRICI HUNTINDONIENSIS (A. D. 1150) *Historiarum libri octo*, l. I-VI — ROGERI DE HOVEDEN (A. D. 1189), *Annalium* Pars I, p. 230-257 — ETHELWERDI, *Chronicorum libri IV* (974 e. v.) — INGULPHI CROYNLANDENSIS (+ 1109) *Historiarum liber unus*, in *Rerum Anglicarum Seriptores post Bedam, etc.* Londini 1596. — GREGORIO LETI — *Il Teatro Britannico ovvero Historia della Grande Brettagna ec.* Amsterdamo 1634, parti 5 P. I l. I.

CAPITOLO II.

2.° PERIODO

NORMANNO O FEUDALE (1066-1216)

§. 1. I Normanni in Francia. L'Inghilterra conquistata da Guglielmo *il Bastardo*, duca di Normandia (1066) — 2. Le classi delle persone e i titoli di proprietà — 3. Il sistema feudale recato dai Normanni.

I Re Normanni.

4. La politica di Guglielmo *il Conquistatore* — 5. Regno di Guglielmo II *il Rufo* (1087-1100) — 6. Regno di Enrico I (1100-1135) — 7. Regno di Stefano di Blois (1135-1154).

La Casa d'Angiò o dei Plantageneti.

8. Regno di Enrico II (1154-1189) — 9. Regno di Riccardo I *Cuor di Leone* (1189-1199) — 10. Regno di Giovanni *Senza Terra* (1199-1216) — 11. La *magna charta* e le condizioni politiche generali dell'Inghilterra.

Ordinamento politico dello Stato.

12. Il Gran Consiglio, sua composizione ed attribuzioni — 13. Il sistema tributario. Le imposte fondiarie e mobiliari. Lo Scacchiere. I sommi ufficiali dello Stato — 14. L'amministrazione e la divisione locale. Lo sviluppo dei borghi — 15. Il sistema giudiziario. La *curia regis*. I giudici viaggianti. L'origine e l'istituzione dei giurati — 16. L'origine della rappresentanza e dell'elezione — 17. Il diritto comune e la legge statutaria — 18. Il sistema militare — 19. La chiesa ed il clero — 20. Osservazioni generali su questo periodo.

§. 1. Nel 912 Carlo *il Semplice* aveva conceduto allo Scandinavo Rollo *il Camminatore*, condottiero d'una multitudine di pirati del Nord, il territorio da lui invaso in Francia lungo il Canale della Manica e che si chiamò Normandia (1). I Normanni conservarono in parte il ca-

(1) HALLAM — *Europe during M. A.* v. II c. IV p. 29-31.

rattere scandinavo, ma al contatto coi Franchi mutarono presto la lingua ed i costumi e fra questi accolsero specialmente il feudalismo, allora generalmente sparso sul Continente; il Duca stesso di Normandia era vassallo del Re di Francia, ma il suo governo nel proprio stato era personale ed autoritario e conteneva con mano ferrea una nobiltà feudale indomita e fiera (1). Sotto quest'aristocrazia stava la popolazione indigena nella campagna ed in grandi città.

Quando Guglielmo *il Bastardo* meditò la conquista dell'Inghilterra dovette chiedere ai suoi baroni individualmente e per favore che lo aiutassero d'armi e di denaro, chè per una spedizione fuori del proprio paese non potea pretendere il servizio militare obbligatorio. L'esercito invadente adunque del Duca di Normandia si componeva di nobili signori in servizio volontario e di mercenari adescati dalla ricca preda loro promessa, e in tutto erano 60000 uomini (2).

Colla vittoria di Senlac presso Hastings i Normanni si trovarono padroni dell'Inghilterra e la fortuna delle armi permise al duca Guglielmo di farsi proclamare ed incoronar re d'Inghilterra dalla *witenagemote* a Londra, nonostante un vano tentativo d'opposizione di Edgardo *l'Etelingo*, nipote di Edoardo *il Confessore*. Ma egli s'industriò sempre di far credere che un miglior titolo che non la violenza materiale gli desse diritto alla corona inglese, e questo titolo fondava sulla disposizione testamentaria di Edoardo *il Confessore;* se non che ciò essendo contrario al sistema Anglo-Sassone, che in diritto non riconosceva in modo assoluto la successione naturale al trono e molto meno la testamentaria, ma invece l'elezione, egli ed i suoi successori non trascurarono nemmeno questa formalità per propiziarsi i vinti, e così il nuovo re

---

(1) Creasy — *Engl. Const.* ch. V,

(2) Auguste Thierry — *Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands*, liv. III.

di schiatta normanna considerava sè re nazionale degl' Inglesi (possiamo ormai sostituire questa voce all'espressione convenzionale di Anglo-Sassoni) (1) e per diritto ereditario e per elezione dei *witan* del paese; arrogi a ciò l'appoggio potente della Santa Sede, fondato su un preteso spergiuro di Harold (2).

Sul principio del nuovo regno parve che i vinti si sottomettessero assai pacificamente al loro fato ed alla sua volta Guglielmo non li trattò troppo male, bastandogli per allora i beni del demanio pubblico per retribuire i suoi seguaci; ma la tirannia esercitata sugl' indigeni da suo fratello Oddone vescovo di Bayeux e dal Gran Giustiziario William Fitz-Osbern, reggenti lo Stato durante la sua assenza, fece sollevare gli oppressi Inglesi nel 1067. Questa ribellione tuttavia e le successive fino al 1071 furono sanguinosamente e rapidamente represse da Guglielmo, che allora davvero meritò il soprannome di *Conquistatore* (3), avendo questa volta propriamente conquistato agl' Inglesi il loro paese, che d' allora in poi difatti considerò qual terra di conquista, come tale usandone; e, costretto a con-

---

(1) SIR FRANCIS PALGRAVE — *The History of Normandy and of England,* London 1851-1864, v. III, p. 596, 631.

(2) WILLELMUS PICTAVINUS — *Gesta Willelmi* apud STUBBS *Sel. Char.* P. III — A. THIERRY. *Dix ans d'études historiques* I Par. *Histoire d'Angleterre* XI, §. 2. — PALGRAVE *l. c.* v. III, p. 295 ss. p. 622 ss. — BUDINGER. *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. II Kap. §. 1, p. 98-101 — BURKE *Abridg .of Engl. Hist.* b. II. ch. VI, — FREEMAN. *The History of the Norman conquest of England,* 5 v. 1867-1876. v. IV.

(3) È gran quistione sull'interpretazione della voce *conquaestor, conqueror,* cioè, se a quei tempi fosse intesa nel senso volgare di occupazione violenta colla forza, o piuttosto in un senso tecnico legale quasi *aquisitio, purchase,* (SPELMAN *Glossarium Archaiologicum etc.* 1867); a questa questione si collega anche l' altra se il regno di Guglielmo di Normandia fosse un' usurpazione appoggiata colla forza o una successione regolare fondata sul diritto. Per il primo modo di vedere propende il Thierry, per il secondo invece il Palgrave — *The Edimburgh Review* n.° 247 January 1865 p. 7-9 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 7 p. 94-95.

servar colla forza, ciò che colla forza aveva acquistato, non gli si offrì miglior mezzo del sistema feudale (1).

Per quello che dicemmo testè è chiaro che l'Inghilterra non fu conquistata dal popolo Normanno, come razza, ma dal Duca Guglielmo personalmente e perciò egli si considerò come supremo signore di tutto il territorio sottomesso ed a suo beneplacito ne fece donazione ai suoi seguaci, confiscando sul principio le sole terre appartenenti a coloro che avevano impugnate le armi contro di lui, salvo tuttavia ad essi il diritto di riscattarle, ed agli Inglesi che lo avevano riconosciuto pacificamente concedendo di rimaner sulle loro terre (2). Ma dopo le suddette ribellioni il *Conquistatore*, oltre l'antico *folk-land*, diventato ora interamente *terra regis*, confiscò tutte le terre dei ribelli inglesi e le dette in possesso feudale ai suoi Normanni (3); per tal modo sparì quasi del tutto la poca propietà allodiale rimasta sul finire del periodo precedente ed alla moltiplicità delle forme di possesso Anglo-Sassone fu sostituita

---

(1) « The subjugation of a nation by a nation has seldom, even « in Asia, been more complete. The country was portioned out « among the captains of the invaders. Strong military institutions, « closely connected with the institution of property, enabled the « foreign conquerors to oppress the children of the soil ». MACAULAY *The Hist. of England.* Leipzig 1849, v. I, ch. I, p. 12 — GREEN. *Hist. of Engl. Peop.* ch. II.. sec. V.

(2) « Miror singularis excellentiae principem et acerrimae vir« tutis hominem, in subactam et sibi suspectam Anglorum gentem « hac usum misericordia, ut non solum colonos per quos agricultura « posset exerceri indempnes servaret; verum ipsis regni majoribus « fundos suos et amplas possessiones relinqueret ». *Dial. de Scacc.* I. 10 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* II. P. §. 7, p. 108.

(3) « Post regni conquisitionem, post justam rebellium subver« sionem . . . . facta est inquisitio diligens, qui fuerint, qui contra « regem in bello dimicantes per fugam se salvaverint. His omnibus « et item haerodibus eorum, qui in bello occubuerunt, spes omnis, « terrarum et fundorum atque redituum quos ante possederant prae« clusa est; magnum namque reputabant frui vitae beneficio sub « inimicis ». *Dial. de Scacc.* I. 10 — HALLAM *l. c.* v. III, ch. VII P. II p. 209-215 — BUDINGER *l. c.* II Ab, II Kap, §. 1, p. 101-102.

l'uniformità e la semplicità del possesso feudale normanno. E con esso vennero necessariamente anche i suoi usi legali come l'investitura dei feudi, *delivery of seisin;* l'obbligo del servizio militare consistente in un cavaliere armato gravemente per 40 giorni all'anno, *servitium unius militis,* per ogni feudo militare, *knight's fee*, che da Enrico II fu stabilito a circa 5 *hîdae,* ossia ad una rendita di 20 lire (¹); e tutti gli altri tributi di varia natura, di cui diremo più oltre. Il suolo non fu diviso subito in feudi, come erroneamente ritennero meno recenti scrittori, ma lo fu assai dopo; intanto però un esatto catasto universale di tutta la proprietà fondiaria in Inghilterra fu fatto fare da Guglielmo dal 1080 al 1086, detto comunemente *doomesday-book,* documento di grande importanza nello studio di questo periodo (²).

(¹) STUBBS — *Const. Hist.* v. I, ch. IX. §. 96, p. 264-265. Questi *feuda militum*, non furono alle origini un possesso speciale, ordinato come ente a sè in base ad una misura agraria, ma furono soltanto una quantità data di rendita fondiaria ricavata da possessi qualunque, nè davano di per sè soli al possessore verun privilegio o giurisdizione; in seguito soltanto furono in certa misura fissati su una determinata quantità di terreno. Cosi lo GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* II. P. §. 7, p. 97, 109-110.

(²) Questo registro catastale era chiamato dai Normanni, *rotulus magnus*, *rotulus regius*, *rotulus Wintoniae* (perchè custodito nella Cattedrale di Winchester); ma gl'Inglesi lo chiamarono *domesdoegebôc* o *doomesday-book*, cioè libro del giudizio universale, poichè per essi era altrettanto terribile — THIERRY. *Conq. de l'Angl.* liv. VI— CHAMBERLAYNE. *Estat prés. de l'Angl.* v. II, p. 89. — « Hic liber ab « indigenis Domesday nuncupatur, id est, dies judicii per metapho- « ram; sicut enim districti et terribilis examinis illius novissimi « sententia nulla tergiversationis arte valet eludi etc. . . . . » *Dial. de Scacc.* I, 16 — *Flo. Vigorn.* A. D. 1086 « Willelmus rex fecit « describi omnem Angliam, quantum terrae quisque baronum suo- « rum possidebat, quot feudatos milites, quot carrucas (*aratri*), quot « villanos, quot animalia, immo quantum vivae pecuniae quisque « possidebat in omni regno suo, a maximo usque ad minimum; et « quantum redditus quaeque possessio reddere poterat: et vexata « est terra multis cladibus inde procedentibus». — STUBBS. *Sel. Char.* P. III. p. 81.

§. 2. Perdurano dopo la Conquista gli *earls* della fine del Periodo Anglo-Sassone, i quali corrispondono all' incirca ai *conti* di Normandia; ma questi *earls* erano adesso pochissimi ed esercitavano soltanto una parte delle attribuzioni dell' antico *ealdorman;* la loro dignità era ereditaria previa investitura, ma il loro grado era più sociale che politico. Un nuovo titolo poi portato dalla Conquista è quello dei *baroni,* che sono i vassalli diretti del re, *tenentes in capite* o *tenants in chief*, ma non superarono sotto Guglielmo *il Conquistatore* il numero di 600 (1). Essi si divisero in *barones majores* e in *barones minores* a seconda della maggiore o minore vastità del possesso, che dovette però per ogni baronìa esser costituito da 13 feudi nobili almeno (2), e corrispondono in qualche modo ai *king' s thegns* Anglo-Sassoni. Al disotto dei baroni vennero poi altri più piccoli vassalli della Corona detti con termine nuovo *knights* o cavalieri, ed hanno essi pure analogia coi *thanes* minori, avendone lo stesso significato, press' a poco lo stesso possesso e gli stessi obblighi e diritti (3). Oltre a questi *tenentes in capite* si hanno i *subtenentes*, valvassori o sottovassalli, il cui numero nel *doomesday-book* è calcolato a 7871 e che provengono dalle classi inferiori de Normanni e dai *thanes* inglesi sottoposti ai nuovi signori per la terra che da essi tengono; tutte queste classi infine sono tenute personalmente al servizio militare feudale. Altre classi d'uomini mentovate nel *doomesday-book* che non prestavano questo servizio eran quelle dei borghesi, *burghers*, *burgenses* (7968); dei *sokemanni* o *socagers* (23072), uomini liberi, *liberales homines,* piccoli proprietari fondiari sotto la giurisdizione patrimoniale d' un signore feudale, che sembrano rappresentare i futuri *freeholders* (4); dei *bordarii* o braccianti (82119); dei *cotarii* o *cotseti* (5054)

---

(1) Burke *l. c.* b. III. ch. II. *Works* v. X. p. 390.
(2) Chamberlayne *l. c.* v. I, ch. XVII, p. 276. ch. XVIII. p. 292.
(3) Chamberlayne *l. c.* v. I, ch. XIX, p. 321.
(4) Hallam *l. c.* v. III. ch. VIII. P. II. p. 270-273.

che posseggono terre o case in cambio di servizio personale o di canone in natura; dei *servi* coltivatori senza terra propria e dei *villani* (108407), gli antichi *ceorls* Anglo-Sassoni dapprima uomini liberi ed ora dipendenti da un signore; ma se questi son decaduti così in pari tempo sotto l'influenza delle idee normanne tutta la classe servile si è rialzata ed il *theow*, lo schiavo, sparisce, le condizioni stesse del villano non sono troppo cattive e gode di considerevoli privilegi sociali (1). Il *villeinage*, villanato, era in sostanza una servitù della gleba (2); essa però sparì in Inghilterra prima che altrove, giacchè Tommaso Smith, segretario di Edoardo VI e di Elisabetta, ci dice che ai suoi tempi non esistevano più villani, *servi glebæ*, veri e propri, dappoichè non si potessero più alienare col fondo; ne rimanevano solo alcuni ai vescovi ed alle corporazioni religiose, che sotto Giacomo I sparirono del tutto (3). Già in questo periodo il loro numero tendeva a scemare, poichè se un villano si rifugiava in un borgo, il diritto del suo signore su lui era prescritto dopo un anno ed un giorno ed egli diveniva borghese (4).

---

(1) STUBBS — *Const. Hist.* ch. XI §. 124, 132, ch. XIII §. 157 — GNEIST *Engl. Com. Verf.* I Abt. II Per. C. — id. *Engl. Verf. Gesch.* II Per. §. 7. p. 102-106.

(2) « Ascriptitii de regni jure non solum ab hiis quae modo pos- « sident ad alia loca a dominis suis transferri possunt: verum etiam « ipsi quoque licite venduntur vel quomodo libet distrahuntur; me- « rito tam ipsi quam terrae, quas excolunt ut dominis suis serviant, « dominia reputantur ». *Dial. de Scacc.* I 11 — « . . . ascriptitii, qu « villani dicuntur . . . servile conditione . . . » *l. c.* I 10 — CREASY *Engl. Const.* ch. IX. p. 92-97.

(3) THOMAS SMITH — *De republica Anglorum*, *libri tres* — LORD J. RUSSELL — *Essay on the English Government and Constitution* ch. I. — STUBBS. *Const. Hist.* v. III. ch. XXI. §. 495 — BUDINGER. *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. II Kap § 1, p. 107-110 — HALLAM. *Europe during. M A.* v. IV, c. VIII, P. III. p. 237-245.

(4) *Leges et consuetudines Burgensium Novi Castelli super Tinam* (Newcastle-upon-Tyne) *tempore Henrici I.* etc. « Si rusticus « in burgo veniat manere, et ibi per annum unum et diem sicut « burgensis maneat in burgo, ex toto remaneat, nisi prius ab ipso

Corrispondentemente a questa divisione di classi si hanno le seguenti distinzioni nei titoli del possesso fondiario, cioè: 1.° il *knight service, servitium militare,* corrispondente al normanno *fief de chivaler, fief d' haubert,* ed era il titolo di possesso feudale di tutti i vassalli della Corona, *tenentes in capite,* questo *knight-fee*, feudo militare, era tenuto a fornire l'uomo armato, di cui sopra, ed agli *auxilia, aids*, d' uso; 2.° il *free and common socage* (1), possesso libero non militare ma con servigi speciali ed in particolar modo sotto la giurisdizione giudiziaria di un signore, che può essere il re stesso ed allora il possessore è veramente libero e la sua terra corrisponde addirittura al libero possesso, *ethel* o *bôcland*, Anglo-Sassone (2), questo titolo sostituisce in seguito quello del possesso feudale militare e ne deriva il *freehold* moderno (3); 3.° il *pure villenage* accordato al basso popolo, ai villani, ammessi pure al giuramento di fedeltà, pel quale avean diritto ad una specie di protezione, benchè sempre in condizione inferiore; se il villano poteva provare che da tempi immemorabili i suoi avi erano inscritti nei ruoli della Corte, *soc,* del Signore, come possessori della terra che tenevano, gli si riconosceva per la terra stessa un diritto di prescrizione contro il suo Signore, ed allora ne acquistava il godimento più pieno sotto il titolo di *copy-hold* (4), che poteva poi anche in seguito

---

« vel domino suo praelocutum sit ad terminum remanere ». *Carta di Enrico II a Nottingham* « . . . Et si aliquis undecunque sit in « burgo de Notingeham manserit anno uno et die uno tempore « pacis absque calumnia (*richiesta*) nullus postea nisi rex in eum « jus habebit ». Lo stesso è stabilito nella *Carta d' Enrico II. a Lincoln* apud STUBBS *Sel. Char.* P. III, p. 111. P. IV, p. 167.

(1) *Free* perchè il possessore era libero, compiuti i servigi gravanti sul fondo; *socage, socagium*, dall'obbligo di attendere alla corte del Signore, *soc* o *soken*.

(2) STUBBS. *Const. Hist.* v. I, ch. XIII, §. 157,

(3) *Freehold* è ogni proprietà allodiale tenuta direttamente sotto la Corona e senza condizioni fuorchè dei pagamenti regolari.

(4) *Copy-hold*, dal titolo registrato nei libri dell' intendente, *Steward*, del Signore, dai quali se ne estraeva una copia per provarlo — HALLAM. *l. c.* v. IV ch. VIII, P. III, p. 243.

convertirsi in *freehold*; 4.° il *villein socage*, titolo intermedio che costringeva ad un servizio fisso e determinato; 5.° il *frank-almoign* o *franche-aumône*, proprietà fondiaria di corporazioni religiose esente da servizi pubblici e militari, titolo abolito sotto Edoardo I (1).

§. 3. Fin quì adunque vediamo stabilito un perfetto sistema feudale sul modello di quello del continente in ordine al possesso delle terre ed al servizio militare, feudalismo che trovò un addentellato nel sistema quasi-feudale del chiudersi del periodo Anglo-Sassone; ivi difatti vedemmo un preludio al vassallaggio nei *thegns* o *gesith* del re e dei gran signori, che erano a loro volta come una continuazione dei *comites* germani; vedemmo pure una specie di *commendatio* dei liberi senza proprietà fondiaria ad un signore o patrono e vedemmo infine come gli ultimi re facessero numerose e larghe concessioni di terra ai loro *thanes*, per lo che l' allodio, il *freehold*, era divenuto rarissimo. Da questo lato il sistema di Guglielmo *il Conquistatore* compì il feudalismo avviato nel periodo antecedente; ma egli non volle spingerlo alle sue ultime conseguenze, come sul Continente, e lo contenne nei puri limiti del possesso territoriale e del servizio militare, e uomo di stato previdente, non meno che prode ed abile generale, non volle che nel nuovo regno potesse accadere ciò che succedeva nel Ducato di Normandia ed in generale in tutti gli altri stati, ove una nobiltà feudale, ricca per vastissimi possedimenti, forte per numeroso seguito d' armati, potente per ampia giurisdizione e per innumerevoli privilegi, si alzava minacciosa contro il capo dello stato, gli dettava la legge e si costituiva in un' associazione di tanti principi indipendenti, alcuni dei quali eran talvolta più potenti del re. I suoi baroni normanni poi

---

(1) CHARLES DE FRANQUEVILLE — *Les Istitutions politiques, judiciaires et administratives de l'Angleterre.* Paris 2.ª ed. 1864, Liv. II. ch. II, — CREASY *l. c.* ch. IX. p. 101-104 — HALLAM *l. c.* v. II, c. V. p. 175. v. III c. VII. p. 11.

egli ben sapeva quanto fossero insofferenti di giogo e di obbedienza, e ricordava quanto aveva dovuto stentare per ridurli sotto la sua soggezione, allorchè aveva assunto il governo del suo Ducato. Accortamente adunque intese Guglielmo a dar in mano ai baroni Anglo-Normanni il meno potere ch'ei fosse possibile e perciò cercò di non conceder loro troppo vasti possedimenti e, quando pur non potè farne di meno, provvide acciò non fossero contigui nè vicini, ma li distribuì in molti feudi lontani fra loro e sparsi in vari punti del territorio inglese, così togliendo il modo ai più ricchi signori di formarsi un centro di potenza imponente per estensione e per forza armata (1).

Altro mezzo di accrescer forza a sè a danno dei nobili fu l'abolizione della più gran parte delle grandi contee di Canuto e la riduzione delle *shires* ordinarie sotto la giurisdizione regia diretta, per mezzo d'un ufficiale di nomina regia, l'antico *shir-gerefa*, ora chiamato dai Normanni *vice-comes* e dagl'Inglesi *sheriff;* ragione per cui il numero degli *earls*, ossia dei baroni normanni succeduti in quel titolo ed ufficio agli *eorls* o *ealdormen* anglo-sassoni e danesi, divenne così scarso, come dicemmo. Guglielmo nondimeno dovette tollerare alcune contee palatine, *palatine earldoms, counties palatine,* ossia feudi regi costituiti da un'intera contea, che avevano proprie corti, propri magistrati, proprio parlamento, indipendenti da quelli del regno; il loro conte, sovrano nella sua contea, era circondato da una corte vera e propria, costituendo così quasi un *impe-*

(1) In questo tempo eranvi in Inghilterra 41 grandi vassalli, fra cui 13 soli con più di 100 feudi militari; ma ognuno di questi grandi vassalli aveva i suoi beni sparsi in più di 6 contee; così 5 avevano terre in 7, 6 in 8, 2 in 9, 4 in 10, 4 in 11, 3 in 12, 1 in 13, 2 in 14, 1 in 20, 1 in 21 contee. Il maggior numero di feudi era posseduto dai fratelli di Guglielmo: Odo di Bayeux ne aveva 439 sparsi in 17 contee, Roberto di Mortain 793 sparsi in 20. Il Re poi aveva in proprio più di 1000 manieri — STUBBS. *Const. Hist.* v. I, ch. IX, §. 98, p. 272

rium in imperio. Le Contee palatine di Chester e di Shrewsbury erano intese a difesa contro il Paese di Galles, quella di Durham sulla frontiera della Scozia era affidata ad un Vescovo e quella di Kent sotto il fratello del Re, Odo di Bayeux, non è ben certo se era una contea palatina vera e propria (1). Oltre questi atti di precauzione il Re normanno provvide direttamente a fiaccare il potere disgregante del feudalismo coll' affermare il potere diretto ed unificatore della Corona su tutti, e perciò col famoso Consiglio, tenuto a Salisbury nel 1086 dopo la compilazione del *Doomesday-Book*, si fece prestar giuramento d'omaggio e fedeltà direttamente da tutti i vassalli e valvassori grandi e piccoli del regno (2), rinnovando così un uso antico Anglo-Sassone (3) e togliendo il mezzo ai grandi feudatari di formarsi una giurisdizione indipendente da quella del re, essendo i loro sotto-vassalli direttamente obbligati verso il re stesso, come *lord paramount* di tutte

---

(1) Il palatinato di Chester, il più importante, nel 1301 fu trasferito col Paese di Galles all' Erede presuntivo del Trono, quello di Kent fu confiscato da Guglielmo *Rufo* allo zio Odo di Bayeux dopo la sua rivolta; quello di Shrewsbury fu confiscato da Enrico I, dopo il tradimento di Roberto di Belesme; finalmente la giurisdizione palatina e gli *jura regalia* della Contea palatina di Durham furono trasferiti alla Corona nel 1836, coll' Atto del parlamento 6 Will. IV c. 19 — STUBBS *Const. Hist.* v. I, ch. XI, §. 124, — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* II Per. §. 8, p. 1 5

(2) *Chronica Saxona* A. D. 1086, « After that he went about so that he came at Lammas to Salisbury, and there came to him his witan and all the landowning-men of property there were over all England, whose soever men they were, and all bowed down to him and became his men, and swore oaths of fealty to him that they would be faithful to him against all other men. — STUBBS. *Sel. Chart.* P. III. p. 82.

(3) EDMUND A. D. cir. 943. *Concilium Culintonense* I. « *De Sacramento fidelitatis Regi Edmundo faciendo* — : « In primis ut « omnes jurent... fidelitatem Edmundo regi, sicut homo debet esse « fidelis domino suo, sine omni controversia et seditione, in mani« festo, in occulto, in amando quod amabit, nolendo quod nolet... » *Anc. Laws and Inst.*. p. 107.

le terre feudali, tanto che nell'omaggio che i vassalli prestavano ai loro signori immediati v' era sempre la riserva espressa " *salva fide debita domino regi et haeredibus eius* „ Non è chi non veda quì a prima vista l' importanza di quest' uso speciale del feudalismo Anglo-Normanno in confronto al sistema seguito sul Continente; giacchè per esso lo stato inglese assunse un carattere molto differente da quello degli altri stati feudali e fu un mezzo efficacissimo per contenere i baroni sotto l' autorità della monarchia (1).

Ma questa politica di Guglielmo e dei suoi successori fu feconda di ben altro vantaggio allo stato inglese; dappoichè questi Principi, intesi sì a valersi del sistema feudale in quanto dava loro maggior potenza e meglio ne assicurava il trono sulle conquistate popolazioni, ma in pari tempo avversi ad applicare i principii feudali favorevoli alla potenza baronale, conservarono come correttivo l'ordinamento inferiore politico Anglo-Sassone, mantenendo specialmente l'antica indipendenza locale. Con questo mezzo acquietarono un po' i vinti, indebolirono i baroni, e in conclusione facilitarono l' accentramento dell' amministrazione generale dello stato nelle mani del sovrano. Quindi vediamo tutti i Re di questo periodo confermare alla nazione l'osservanza delle così dette leggi di Edoardo, espres-

(1) La formula del giuramento prestato dai vassalli a Salisbury nel 1086 fu la seguente « I become your man, from this day forth, « of life, of limb, and of earthly worship, and unto you will be true « and faithful, and bear, you faith for the land I hold of you, so « help me God. » Una formula posteriore del giuramento feudale è questa: « Hear this my Lord, I will be faithful and loyal to you, « and will bear to you faith for the tenements I hold of you, and « will loyally perform the customs and services which I owe to you « at the times assigned. So help me God and his Saints ». — CREASY. *Engl. Const.* ch. VIII. p. 87-88 — GNEIST *Engl. Com. Verf.* I Ab. II Per. B. I c — id. *Engl. Verf. Gesch.* II Per. §. 7, p. 101 — STUBBS *Const. Hist.* v. I, ch. IX, §. 96 — HALLAM, *Europe during, M.* A. v. II, c. V. p. 147-148, v. III, c. VIII. P. II. p. 220 — GLASSON. *Droit et Inst. pol. de l'Angl.* v. II, ch. III. §. 48.

sione vaga, chè non esisteva un codice od una raccolta di leggi di quel sovrano, ma che stava a significare le libertà individuali e locali e l'amministrazione autonoma delle comunità, quali l'avevano trovate i Normanni alla conquista dell' Inghilterra (1). Concludiamo infine da queste premesse che il sistema di proprietà fondiaria coi relativi obblighi e l' ordinamento superiore dello Stato erano feudali, ma che la base dello stato, il suo ordinamento inferiore continuava ad essere Anglo-Sassone.

§. 4. Passando ora a parlare della regalità e degli avvenimenti politici che intorno ad essa si collegano, dobbiamo cominciar col notare che questo periodo si divide in due parti: la prima dei Re Normanni propriamente, cioè, da Guglielmo *il Conquistatore* a Stefano di Blois (1066-1154); la seconda della casa d'Angiò o dei Plantageneti, da Enrico II a Giovanni (1154-1216).

I Normanni conquistatori erano di razza affine agl'Inglesi conquistati, ma essi vennero non come un' emigrazione di popoli, bensì come una mano di uomini violenti che si sovrapposero per forza alla moltitudine soggiogata, perciò la razza Anglo-Sassone non si alterò e quando più

---

(1) *Statuti di Guglielmo il Conquistatore nel « Textus Roffensis »* — 7 « Hoc quoque praecipio et volo ut omnes habeant et « teneant legem Edwardi regis in terris et in omnibus rebus, « adauctis iis quae constitui ad utilitatem populi Anglorum ». *Charta libertatum Henrici I*, A. D. 1101 — 13 « Lagam (*legge*) Edwardi « regis vobis reddo cum illis emendationibus quibus pater meus « eam emendavit consilio baronum suorum ». *Charta libertatum Stephani regis*, A. D. 1 35 « . . . omnibus baronibus et hominibus « meis de Anglia . . . omnes bonas leges et bonas consuetudines . . . « concedo quas habuerunt tempore Regis Edwardi . » *Chron. de Bello* — « . . . tenuit (Enricus II) generale concilium apud Lon- « doniam et renovavit pacem et leges et consuetudines per Angliam « ab antiquis temporibus constitutas » — STUBBS. *Sel. Char.* P. III, IV id. *Const. Hist.* ch. IX, 97 — THIERRY. *Conq. de l'Angl.* l. VI — id. *Dix ans d' Et. Hist.* I. Par., XI §. 1 — GUIZOT. *Orig. du Gouv. Repr.* v. II leç. III — HALLAM *l. c.* ch. VIII, P. II — CREASY. *l. c.* ch. VIII. p. 89. — RANKE *Engl. Gesch.* v. I, I B. II K. — LINGARD. *Hist. d' Angl.* v. II. ch. I

tardi sparì la distinzione fra Inglesi e Normanni, quelli avevano mescolato il loro con un sangue affine. Guglielmo *il Conquistatore*, dicemmo, si sforzò di passare per re nazionale e mentre metteva fuori il suo diritto successorio, titolo preponderante secondo le idee del continente, accettava pure la formalità dell'elezione per viemeglio assicurarsi in capo la corona; non tanto poi per farsi ben volere dal popolo, quanto per tenere in freno la nobiltà normanna, mantenne in parte l'ordinamento preesistente (1). Ma tutto ciò se giovò a dar forza al Re contro i Baroni, non potè impedire gli sforzi di questi per scuotere il suo giogo e per acquistarsi in Inghilterra la stessa posizione indipendente che aveano in Normandia, e Guglielmo *il Conquistatore* potè assistere al principio di questa lotta fra la regalità e la nobiltà, che cominciò colla ribellione di Ruggero di Breteuil e di Ralph Guader (1074) e che non terminò che coll' estinzione della nobiltà Normanna nella guerra delle *Due Rose*; più volte egli represse i ribelli, ed in una di queste circostanze perì l' ultimo *thane* sassone, Waltheof (1082); ma in seguito il baronato Normanno fu sempre in armi, sia per contestazioni sul titolo del Re, sia col pretesto delle tristi condizioni degl'Inglesi, sia realmente per emanciparsi dalle restrizioni in cui si trovava (2).

---

(1) Nella collezione delle leggi di Guglielmo I di Ruggero Howeden, troviamo il seguente testo, detto da taluno la *Magna charta* di quel monarca, che ci prova come almeno in teoria egli non sconoscesse i diritti della nazione. « Volumus etiam, ac firmiter prae« cipimus et concedimus ut omnes liberi homines totius monarchiae « praedicti regni nostri habeant et teneant terras suas et posses« siones bene et in pace, libere ab omni exactione injusta et ab « omni tallagio, ita quod nihil ab iis exigatur vel capiatur, nisi « servitium suum liberum, quod de jure nobis facere debent et facere « tenentur; et prout statutum est iis, et illis a nobis datum et con« cessum jure hereditario in perpetuum per commune concilium « totius regni nostri praedicti » apud HALLAM *l. c.* v. III ch. VIII. P. II p. 232.

(2) BURKE — *Abr. of Engl. Hist.* b. III. ch. II. *Works* v. X p. 405-410.

In questa lotta fra la regalità e la nobiltà il popolo è più spesso colla prima in virtù del principio che val meglio un solo tiranno di cento; in ogni modo ambo le parti cercavano d'appoggiarsi ad esso, poichè nessuna delle due era assai forte da sola per calpestarlo, all'opposto di ciò che accadeva negli altri stati d'Europa dove nobili e re egualmente l'opprimevano, e dobbiamo esser grati a quest'antagonismo appunto fra i baroni ed i monarchi inglesi ed alla politica di Guglielmo di non dar privilegi alla nobiltà sopra il comun popolo, se la nazione inglese conservò e sviluppò la sua libertà politica. Guglielmo *il Conquistatore* era un sovrano irresponsabile, quanto mai potè esserlo un re inglese, non aveva un genio inventivo, ma in cambio possedeva una ferrea volontà ed aveva l'istinto della politica; egli, affermandosi re degli Inglesi e patrono del popolo nella Chiesa e nello Stato, si dette con grande attività e saggezza ad ordinare il nuovo stato, avendo per solo aiuto e consigliere in quest'opera Lanfranco da Pavia, arcivescovo di Canterbury (1070-1089); ed appunto per questa personalità del suo governo e della sua politica poco mancò che alla morte di quei due l'edificio non crollasse. Per quanto facesse però *il Conquistatore*, egli non fu che l'iniziatore di un sistema amministrativo che doveva esser compiuto da altri ed il suo regno ha un carattere di transizione, egli fu despotico e tirannico per carattere e per necessità, ma la sua oppressione generale era preferibile all'anarchia e sotto la sua stretta potente la nazione inglese trovò quell'unità, che non era mai riuscita a conseguire sotto i migliori governi del periodo precedente (1).

§. 5. Alla sua morte Guglielmo *il Conquistatore* lasciò per testamento al figlio maggiore Roberto la Normandia,

(1) L'HALLAM dice di Guglielmo I, che: « l'atto migliore che gli si possa attribuire, fu lo stabilimento della pace pubblica. Egli non permise altre rapine, fuorchè le sue e represse i disordini del brigantaggio e le guerre suscitate da vendette private », *l. c.* v. III, ch. VIII. P. II, p. 220 — BURKE *l. c*, l. III. ch. II. *Works* v. X, p. 411-414. *Edinb. Review* n.° 247, Jan. 1865 p. 19-22.

ed al secondogenito Guglielmo *Rufo* l'Inghilterra, ma molti baroni non esitarono a sostenere le pretese di Roberto, se non che furono vinti da Guglielmo II, appoggiato dagl' Inglesi, e così per parecchi secoli la regalità anglo-normanna restò sospesa tra l' eredità e l' elezione; ma un compromesso fra i due principii limitò l' elezione fra i discendenti di Guglielmo *il Conquistatore* d' ambo i sessi, donde però le incessanti guerre fratricide (1). Guglielmo II pertanto salì sul trono (1087-1100) coll'appoggio di Lanfranco e del popolo, cui fece le più belle promesse, ma colla morte di quel prelato (1089) libero di sè, si dette a governare tirannicamente coll' aiuto di Ranulf Flambard, suo ministro; egli aveva ereditato dal padre l' abilità militare e la violenza del carattere, ma non la grandezza d' animo e la sapienza politica e il suo regno non fu che una successione continua di oppressioni fiscali esercitate egualmente sulla Chiesa, sui vassalli e sul popolo (2).

§. 6. Morto Guglielmo II, Enrico I, terzo figlio di Guglielmo *il Conquistatore*, salì sul trono d' Inghilterra (1100-1135) coll' appoggio al solito del popolo, che egli seppe assicurarsi colla scrupolosa osservanza delle forme nazionali dell' elezione e dell'incoronazione (3), e collo sposare Matilde, figlia di Malcom re di Scozia e di Margherita sorella di Edgardo *l'Etelingo* (4). Oltre a questo matrimonio seppe accrescersi le simpatie del popolo colla promulgazione di una Carta di libertà fatta alla sua inco-

---

(1) THIERRY — *Dix ans d'ét. hist.* P. I. *Hist. d'Angl.* XI, §. 2.

(2) BURKE — *l. c.* b. l. ch. III. — LINGARD. *l. c.* v. II ,ch. II,

(3) WILL. MALM. *De Gestis Regum Angl.* l. V, p. 88 « occiso « vero rege Willielmo .... (Henricus I) in regem electus est... « certatim plausu plebeio concrepante in regem coronatus ».

(4) Ai Normanni non andò a genio quest'unione e canzonavano i coniugi affibbiando loro i nomignoli alla sassone di compar *Godrich* e comar *Godifu* « Omnes fere Normanni palam contumeliis « dominum inurere, *Godricum* eum et *Godgivam* comparem appel« lantes. » WILL. MALMESB. *Gesta Regum*, l. V. p. 88

ronazione, nella quale assicurò i privilegi della Chiesa, dei vassalli e della nazione (1); mantenne poi la promessa di riparare alle ingiustizie di suo fratello e sotto di lui imperò sovrana la legge. Il suo potere fu rinforzato dalle ribellioni dei baroni, fra cui il più pericoloso Roberto di Belesme conte di Shrewsbury, che ebbero per effetto numerose confische e per esse un aumento di giurisdizione; nel 1106 conquistò sul suo fratello Roberto la Normandia colla vittoria di Tenchebray, e potè allora colla confisca appropriarsi altri beni di baroni ribelli. La politica di Enrico I ebbe l'appoggio degl'Inglesi e del Clero guidato dal venerabile Anselmo d'Aosta, arcivescovo di Canterbury dopo Lanfranco (1093-1109), ed egli li ricambiò col ristabilire l'ordinamento locale quale era stato ai tempi d'Edoardo, coll'accordar privilegi alle città, coll'amministrar equamente la giustizia e col prestar aiuto ad Anselmo ed ai suoi successori nelle loro riforme. Enrico I ebbe l'abilità amministrativa di suo padre e ne compì l'opera coll'aiuto di Ruggero, vescovo di Salisbury, suo giustiziario o ministro; coll'istituire un'amministrazione regolare egli promosse in certo modo la libertà costituzionale, poichè pose un freno al suo stesso dispotismo, il quale non fu poco, ma ebbe però la forma di legalità; le esazioni non erano leggere, ma seppe compensarle col mantenere fortemente l'ordine e la giustizia, meritandosi così la riconoscenza del popolo e gli elogi degli scrittori del

(1) Questa Carta consta di 14 articoli e si può considerare come un'amplificazione del giuramento d'incoronazione, di cui ecco il testo: « In Christi nomine promitto haec tria populo Christiano « mihi subdito. In primis me praecepturum et opem pro viribus « impensurum ut ecclesia Dei et omnis populus Christianus veram « pacem nostro arbitrio in omni tempore servet; aliud ut rapacita- « tes et omnes iniquitates omnibus gradibus interdicam; tertium ut « in omnibus judiciis aequitatem et misericordiam praecipiam, ut « mihi et vobis indulgeat suam misericordiam clemens et miseri- « cors Deus » apud STUBBS *Sel. Char.* P. II. p. 99-102 — BUDINGER *Engl. Verf. Gesch.* II Ab, II Kap. §. 3, p. 131-133.

tempo. Essendogli morto nel 1120 l'unico figlio maschio legittimo, Guglielmo *l'Etelingo*, il Re nel consiglio di Londra del 1126 fece giurar fedeltà dai Grandi del regno a sua figlia Matilde, detta *l'Imperatrice*, perchè vedova dell'Imperatore Arrigo V, la quale aveva sposato in seconde nozze Goffredo conte d'Angiò; e di nuovo nel 1133 i Grandi del regno giurarono fedeltà all'*Imperatrice* ed al figlio da lei nato, Enrico. Così Enrico I volle col riconoscimento del titolo ereditario, assicurare la successione al trono nella sua casa; ma non gli venne fatto per allora, chè essendo egli morto improvvisamente (1.º Decembre 1135), Stefano conte di Blois figlio d'Adele, figliuola di Guglielmo *il Conquistatore*, rivendicando per sè il trono d'Inghilterra, soppiantò facilmente Matilde *l'Imperatrice*, non amata dal popolo per la sua alterigia ed il cui ultimo matrimonio, fatto senza il consenso dei Baroni, come essi pretendevano richiedere le usanze feudali, rendeva nullo secondo loro il prestatole giuramento di fedeltà. Così Stefano fu eletto re (1135-1154) dalla popolazione di Londra, che richiamò a sè in quest'incontro il diritto della nazione (1), e poscia fu confermato dalla nobiltà e consacrato dalla Chiesa (2).

§. 7. Dapprima il nuovo sovrano si sostenne col proclamar Carte di libertà, ma ben presto il popolo s'avvide che ei non le eseguiva, e la nobiltà, che mancava di capacità politica e di abilità amministrativa; quindi i baroni pensarono tosto di affermare la loro indipendenza, sconosciuta dai re precedenti, e così questo regno infausto mise in mostra tutto il cattivo del feudalismo. Stefano per tener testa ai baroni tentò di crear di fronte a loro una nobiltà rivale distribuendo a larga mano terre del demanio, ma ciò non fece che far scoppiar in aperta rivolta

---

(1) *Gesta Stephani* p. 3. « Id quoque sui esse juris suique spe« cialiter privilegii, ut si rex ipsorum quoque modo obiret, alius « suo provisu in regno substituendus e vestigio succederet » apud Stubbs. *Sel. Char.* P. III, p. 115.

(2) Burke — *l. c.* b. III. ch. IV — Lingard *l. c.* v. II, ch. III.

il malcontento latente. Commise inoltre il Re un nuovo atto impolitico coll'arrestare Ruggero vescovo di Salisbury e Alessandro vescovo di Lincoln, inimicandosi così anche il Clero; allora l'*Imperatrice*, profittando della confusione, venne in Inghilterra per strappare lo scettro a Stefano e ne seguì quella lunga ed accidentata guerra civile, che tutti sanno, e dopo questa l' anarchia. I baroni non combattevano veramente nè per Matilde, nè per Stefano, ma realmente pel loro proprio vantaggio; numerosi castelli innazalvano sui loro feudi, estendevano la loro giurisdizione e la rendevano indipendente, come principi sovrani, ed il popolo oltre i mali della guerra aveva da sopportare le angherie di questi tirannotti, chè la macchina amministrativa s' era fermata e la regalità non aveva più alcuna forza. Questo stato di disordine cessò finalmente colla pace di Wallingford (1153) tra Stefano ed Enrico, figlio di Matilde, per la quale si lasciava quello nel godimento indisputato del trono fino alla sua morte, ed a questo era assicurata solennemente la successione (1).

Dal trattato che seguì questa pace e dalle riforme che preconizzava si ha un saggio esatto di ciò che era divenuta l' Inghilterra in quello spazio di tempo; il trattato infatti stabiliva i seguenti punti: 1.° che fossero ristaurati i diritti regi usurpati dai baroni; 2.° che le proprietà

---

(1) *Charta Conventionum inter Regem Stephanum et Henricum Filium Mathildae Imperatricis. De successione Regni Angliae.* « Sciatis quod ego Rex Stephanus Henricum Ducem Normanniae « post me successorem Regni Angliae et Haeredem meum jure Hae- « reditario constitui, et sic ei et Haeredibus suis Regnum Angliae « donavi et confirmavi. Dux vero propter hunc honorem . . . ho- « magium mihi et sacramento securitatem fecit; scilicet quod fidelis « mihi erit et vitam et honorem meum pro suo posse costodiet per « Conventiones inter nos praelocutas, quae in hac Carta continentur». THOMAS RYMER et ROBERTUS SANDERSON — *Foedera, Conventiones, Literae, et cujuscunque generis Acta Publica inter Reges Angliae et alios Imperatores etc. ab ineunte Saeculo duodecimo (1101) ad nostra usque tempora, habita aut tractata etc.* Ed. III.ª Hagae Comitis. Apud J. Neaulme MDCCXLV, tom. I, P. I, p 5.

invase fossero restituite ai loro legittimi signori; 3.° che i castelli adulterini, cioè innalzati senza licenza del re, in numero di 1115, fossero smantellati; 4.° che si rinvigorisse l'agricoltura sospesa; 5.° che si restituisse la pace al clero e non si gravasse indebitamente di tasse; 6.° che si ristabilissero i *vicecomites* nelle loro giurisdizioni e si ripristinasse l'azione della giustizia; 7.° che le bande armate fossero sciolte e tutto tornasse in pace ed in quiete (1). Tale era lo scompiglio in cui era venuta la cosa pubblica in questo tempo, cioè dall'arresto del vescovo Ruggero (1139) al trattato di Wallingford (1153), durante il quale si può dire che la storia costituzionale dell'Inghilterra fosse sospesa; ma insieme al male c'è pure un po' di bene mescolato, come sarebbe un nuovo sentimento di unità fra Normanni ed Inglesi, nascente dalla comune miseria e dall'egual desiderio di pace, ed il progresso della libertà e dell'indipendenza locale, per mezzo della sospensione del governo centrale. E per concludere con parole dello Stubbs: " Questa noiosa storia di tergiversazioni e d'in-
" trighi egoisti, abbenchè tocchi appena direttamente la
" storia costituzionale, ha però indirettamente un'impor-
" tante relazione con essa, mostrando i mali da cui la
" nazione scampò. Fu questo il periodo in cui per una
" volta tanto il principio feudale si fece strada in In-
" ghilterra; ma provò la saggezza del *Conquistatore* e dei
" suoi figli nel reprimere tale principio e costrinse la
" nazione ed i suoi rettori a quelle riforme per mezzo
" delle quali nel regno seguente fu reso impossibile il ri-
" prodursi di un tale risultato (2)".

Stefano morì poco dopo il ritorno della pace e con lui finisce la prima parte del presente periodo, cioè dei Re Normanni. Coll'incoronazione di Enrico II s'inaugura

---

(1) MATTHAEI PARIS — *Angl. Historia major*, A. D. 1153 « Milites, juxta Isaiam, gladios convertent in vomeres et lanceas « in ligones. » apud STUBBS. *Sel. Char.* P. III. p 118.

(2) STUBBS — *Const. Hist.* v. I. ch. X. §. 115. p. 330.

la seconda parte, dei Plantageneti, e mercè le alte facoltà di questo sovrano i buoni elementi dell' antica politica fusi con quelli della nuova danno al governo dell'Inghilterra quasi il carattere di una creazione (1).

Durante questi quattro regni oltre la prova mancata del feudalismo furon gettate le basi di un nuovo sistema amministrativo, che trae la sua forza dalla prerogativa regia e che sarà sviluppato nella seconda parte di questo periodo.

Il concetto Normanno della regalità era eclettico, comprendendo cioè tanto l' idea della sovranità nazionale di Edgardo e di Canuto, quanto quella della monarchia feudale secondo il tipo esistente in Francia e nell'Impero, e questa combinazione dei due sistemi riuscì all' affermazione di un maggior potere nei re Normanni in grazia della loro politica di non accogliere dal sistema anglosassone e dal feudale se non che quello che giovasse a dar loro forza, sopprimendo invece tutto ciò che tendesse a scemarla. Perciò i re Normanni respingono tanto l'azione costituzionale dei *witan* inglesi, quanto le immunità dei feudatari Normanni; ma accumulano il doppio carattere di re eletto dalla nazione e di Signore supremo, *lord paramount*, di tutte le terre; sono fonte della giustizia e giudici supremi ed il loro governo è personale e dispotico. A cagione poi del difetto d' origine nel titolo ereditario avvenne che dovettero ricorrere sempre per sanarlo alla forma dell' elezione (2) e con questa formalità costantemente os-

---

(1) STUBBS *l. c.* v. I, ch. X, — GREEN *l. c.* ch. II. sec. V.-VII — THIERRY, *Conq. de l'Angl.* liv. V-VII — BURKE *l. c.* b. III. ch. V — LINGARD. *l. c.* v. II. ch. IV — GULIELMUS NEOBRIGENSIS — *Rerum Anglicarum libri* V (1200 e. v.) l. I, in *Rerum Brit. etc.* p. 353-381 — HENRICI HUNTIND. *Hist.* l. VII-VIII — ROGERI DE HOVEDEN — *Annalium* P. I. p. 257-281.

(2) WILLELMUS PICTAVINUS — *Gesta Willelmi* p. 145, A. D. 1066 « ... Sic electum consecravit idem archiepiscopus . . . » — *Henrici I Charta libertatum* A. D. 1101 « 1 — Sciatis me Dei miseri« cordia et communi consilio baronum totius regni Angliae ejusdem

servata furon sempre riconosciuti in principio i diritti della nazione ed i doveri del re; ma il principio dell' elezione non fu nel fatto che il mezzo di affermare e di render valido il diritto ereditario. Questo sistema di combinazione dei migliori elementi inglesi coi migliori elementi normanni, che abbiamo studiato nella storia politica, è seguito dai re Normanni anche nella storia costituzionale; ma finora non abbiamo che il primo stadio d'amalgamento, abbiamo solo la mera pratica, dalla quale si passa a poco a poco al compimento sistematico dell' opera amministrativa e politica sotto i Plantageneti ed all' età della legge, appoggiata sull' organizzazione di un popolo unificato (1).

§. 8. Enrico II (1154-1189) alla morte di Stefano fu riconosciuto re d' Inghilterra in virtù del trattato di Wallingford; egli era Duca di Normandia e da suo padre Goffredo *il Bello* (2) aveva ereditato le Contee d' Angiò e di Maine (1151); avendo poi sposato (1152) la moglie divorziata di Luigi VII re di Francia, Eleonora duchessa d'Aquitania e contessa di Poitou, ebbe altresì questi due stati, cui aggiunse in seguito la Bretagna, e più tardi riunì alla Corona d' Inghilterra anche quella d'Irlanda; di guisa che il suo impero si estendeva dalla Tweed ai Pirenei e possedeva della Francia più dello stesso re Francese, cui però doveva omaggio feudale per i dominii del Continente. Egli salì sul trono di Guglielmo *il Conquistatore* in momenti difficili e di soli 21 anni; ma dotato di grande abilità politica ed amministrati-

---

« regni regem coronatum esse. . . . » STUBBS *Sel. Char.* p. 100. *Carta Stephani Regis de libertatibus Ecclesiae Anglicanae et regni* « Ego Stephanus Dei gratia assensu cleri et populi in regem An- « glorum electus » WILL MALM. *Historiae Novellae* l. I, p. 101 in *Rerum Angl. scriptores etc.*

(1) STUBBS. *Const. Hist.* v. I ch. IX §. 102. ch. XI, §, 117, 134— HALLAM *Europe during Middle Ages* ch. VIII, P. II.

(2) Dall' abitudine che egli aveva di portare a guisa di cimiero un ramo di ginestra, *planta-genista,* fu soprannominato *Plantegenet,* e tal nome rimase a quel ramo della Casa d' Angiò.

va, di molta energia ed attività, si pose tosto all'opera avendo a consiglieri la madre Matilde, la moglie Eleonora e sul principio Teobaldo Arcivescovo di Canterbury (1139-1161). Eletto ed incoronato colle antiche forme [1] si dette ad attuare il trattato di Wallingford; quindi cacciò i mercenari, ristabilì il sistema amministrativo, quale era stato ordinato dal suo avo Enrico I, ricuperò il demanio regio usurpato dai baroni sotto il passato regno e provvide al demolimento dei castelli adulterini, nonostante la resistenza dei feudatari, che seppe domare. Ristabilita così l'autorità regia si occupò di rintuzzare le pretese di Luigi VII e si trattenne perciò lungamente in Francia guerreggiando. Nel 1162 Tommaso Becket, amicissimo del Re, succedette nella sede arcivescovile di Canterbury al suo maestro Teobaldo e di quì comincia una nuova era nel regno di Enrico II; in quella testè decorsa egli ebbe a lottare contro i Baroni e fu fortunato, questa in cui entriamo ora è l'era legislativa ed amministrativa, segnata dalla sua discordia col Becket, che finì tragicamente, come è noto. Quest'uomo singolare, nato da un cittadino di Londra, prima di diventare arcivescovo appartenne a quella categoria di prelati, che si occupavano esclusivamente degl'interessi secolari e fu gran cancelliere, uomo di legge, giudice, finanziere, capitano e segretario di stato; ma, come divenne Primate della Chiesa Inglese, cambiò affatto e d'allora in poi appartenne a quell'altra categoria di prelati che si occupavano esclusivamente degl'interessi della Chiesa; quindi non andò guari ch'ei si trovò in contrasto fierissimo col Re che voleva limitare le immunità del Clero colle famose Costituzioni di Clarendon. Tommaso Becket resistè quasi solo alle pretese del Re, ma finalmente dovette cedere ed abbandonare l'Inghilterra; se non che

---

(1) WILLIAM OF NEWBOROUGH *Rerum Angl.* l. II. c. I. « Henri-« cus . . . haereditarium regnum suscepit, conclamatus ab omnibus « et consecratus mystica unctione in regem, concrepantibus par An-« gliam turbis: Vivat Rex » apud STUBBS *Sel. Char.* P. IV, p. 127.

l'accanimento fra questi due avversari seguitò sempre più violento e, dopo una finta riconciliazione, ebbe per conclusione l'assassinio del Becket nella Cattedrale di Canterbury, la sua santificazione, l'umiliazione e l'impopolarità di Enrico II e l'abrogazione delle Costituzioni di Clarendon (1170) (1). Così si chiude la seconda era di questo regno segnalata dalla lotta della regalità col clero, in cui, benchè la prima rimanesse sconfitta, serbò pur nondimeno alcuni frutti della vittoria. La terza parte del regno di Enrico II va dall'incoronazione del suo figlio primogenito Enrico alla morte di lui (1170-1183). In questo periodo di tempo Enrico II, dopo aver conquistato l'Irlanda (1172), pose mente a regolare la successione e, reputando impossibile l'unione di tanti dominii dopo la sua morte, volle intanto assicurare il trono d'Inghilterra al suo primogenito; ma ne ebbe in cambio gravissimi dispiaceri, poichè il giovane Enrico, scontento delle insegne della regalità senza il potere effettivo, si ribellò al padre insieme agli altri due fratelli Goffredo e Riccardo, perciò il Re fu costretto ad impugnar le armi contro i propri figli e li vinse; in questa lotta egli ebbe l'appoggio del popolo e trovò un potente aiuto nell'amministrazione riordinata. Sottomessi i ribelli, Enrico II continuò a perfezionare l'andamento amministrativo dello Stato, recandovi notevoli miglioramenti ed ordinandolo definitivamente. Dopo la morte del suo primogenito Enrico (1183) e del terzogenito Goffredo (1185) la vita del Re scorse sconfortata e triste, ed in quest'ultima parte del suo regno badò alle cure giornaliere dello Stato giovandosi dell'amministrazione stabilita precedentemente. Poche cose nuove fece e finalmente, affranto dai passati dolori e da nuovi non meno

---

(1) BUDINGER — *Engl. Verf. Gesch.* I Ab. III, Kap. §. 4. — RANKE. *Engl. Gesch.* v. I, I B. III K, p. 51-62. — J. BERINGTON. *History of the reign of Henry II, Richard and John etc.* Basil 1793, v. I. b. I-II, questo scrittore rivendica giustamente il carattere del Becket.

cocenti per la ribellione di Riccardo e pel tradimento del suo ultimo figlio prediletto Giovanni, morì a Saumur dopo essersi visto sconfitto ed in potere dei ribelli (1189) (1). Enrico II fu uno dei più grandi uomini di stato del suo tempo ed ebbe come tale un'estesissima influenza sul Continente, la sua amicizia ed alleanza essendo ricercata a gara. Ma sopra tutto fu legislatore ed amministratore e le cronache del tempo ci lasciarono non dubbia testimonianza della sua operosità e della sua sapienza; egli affermò l' autorità regia dopo la tremenda anarchia che aveva preceduto, ristabilì il governo della legge e della giustizia e se le sue esazioni furono gravi, non furono però intollerabili, specialmente se paragonate a quelle dei suoi successori. Egli fu il primo dei tre monarchi inglesi che lasciarono nella costituzione britannica tracce indelebili della loro individualità; ciò che egli istituì ed ordinò fu definito e compiuto da Edoardo I, ed Enrico VIII portò al massimo punto di tensione la forza della regalità; ma la costituzione sostenne la prova e reagendo fece scontare agli Stuarts l' esperimento (2).

§. 9. Il regno di Riccardo I *Cuor di Leone* è di poca importanza costituzionale, suo carattere generale fu un continuo levar tasse alla nazione per le imprese guerresche e i tentativi ripetuti di Giovanni *Senza Terra* (*Lack-land*) per impadronirsi del potere. In dieci anni di regno (1189-1199) Riccardo I stette in tutto 8 mesi soli in Inghilterra e fu fortuna per i suoi sudditi, cui già costava assai cara la sua rapacità da lontano. In complesso però all'interno questo fu un periodo di pacifico sviluppo delle istituzioni di Enrico II, il cui ordinamento amministrativo lavorò bene sotto la direzione successiva di vari Giustiziari, capi dello Stato nell' assenza del re; la nobiltà feudale stette

(1) BURKE — *Abr. of Engl. Hist.* l. III, ch. VI, — GULIELMUS NEOBR. *Rerum Angl.* l. II-III, — ROGERI DE HOVEDEN. *Annalium* P. II, p. 282-372.

(2) STUBBS — *Const. Hist.* ch. XII. p. 135 — LINGARD. *Hist. d'Angl.* v. II, ch. V.

quieta, in parte perchè impegnata al di fuori col Re, in parte perchè era stata avvezzata alla sommissione nel regno precedente ([1]).

§. 10. Morto Riccardo I, suo fratello Giovanni (1199-1216) salì sul trono d'Inghilterra e nel discorso d'incoronazione l'arcivescovo di Canterbury, Uberto Walter, dichiarò esplicitamente che egli saliva sul trono non per diritto ereditario, ma per elezione ([2]). Il nuovo re si trovò tosto in contrasto con Filippo Augusto per l'attribuitogli assassinio del proprio nepote Arturo e pei suoi possedimenti in Francia; sul principio nondimeno riuscì ad affermare sovr' essi la sua signoria, ma non andò molto che si vide ovunque sopraffatto dall'abile avversario e nel 1203 perdette la Normandia e l'Angiò, l'anno seguente il Maine e Touraine, che caddero tutti in potere del re di Francia non rimanendo a lui che la Guienna e il Poitou ([3]). La perdita della Normandia fu di grande importanza per la storia costituzionale inglese; poichè in primo luogo la facilità con cui questo ducato passò sotto la signoria francese prova come il feudalismo fosse già indebolito in Inghilterra e la sua separazione dal continente lo indebolì maggiormente; la nobiltà inglese non aveva ormai più grandi interessi al di là del Canale e cominciava già a divenir nazionale, oltredichè era sorto sotto Enrico II un baronato, per dir così amministrativo, di tendenze opposte all'antica nobiltà

([1]) Burke — *l. c.* b. III, ch. VII, — Lingard. *l. c.* v. II. ch. VI — Gulielmus Neobr. *Rerum Angl.* l. IV-V — Rogeri Hoveden. *Annalium* P. II, p. 373-450 — Berington *History etc.* v. II, l. IV.

([2]) Matthew Paris — A. D. 1199 « Noverit discretio vestra « quod nullus praevia ratione alii succedere habet in regnum, nisi « ab universitate regni unanimiter . . . electus et secundum morum « suorum eminentiam praeelectus . . . Verum si quis ex stirpe regis « defuncti aliis praepolleret, pronius et promptius in electionem « ejus est consentiendum » — Stubbs *Sel. Char.* P. V. p. 271.

Il re Giovanni nondimeno s' intitolò sul suo sigillo pel primo *Rex Angliae* e non *Rex Anglorum*, come i suoi predecessori — Budinger *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. III Kap. §. 7. p. 190.

([3]) Hallam. — *Europe during M. A.* v. II c. IV p. 35-36.

feudale. Un'altra conseguenza non meno importante fu che il Re, distolto dalla politica continentale, si trovò a faccia a faccia col suo popolo, in contatto diretto colla nazione, sotto il suo sindacato immediato e quindi notevolmente rimpiccolito. Se il regno di Riccardo I aveva cagionato la separazione fra gl' interessi della regalità e quelli del popolo, il regno di Giovanni riunì per la sua tirannia gl'interessi del popolo e quelli della nobiltà. Colla morte infatti dell'Arcivescovo Uberto Walter (1205) Giovanni perdette il suo più saggio consigliere e tosto fu rotta l' alleanza tra il re ed il clero, cementata da Lanfranco e che non avea potuto esser sciolta dalla lite fra Enrico II e il Becket. Il Papa Innocenzo III designò allora al seggio di Canterbury Stefano Langton, inglese di nascita (1207), ma Giovanni ricusò di riconoscerlo e si mise in rotta con quel tremendo Pontefice; ne seguì l' interdetto del Regno (1208), la scomunica del Re (1209) e la minaccia di sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà (1). Giovanni intanto esercitava le sue rappresaglie sul Clero inglese, mentre i Baroni stavano a vedere minacciosamente; ma il Re, sospettando di tutti, ad un tratto s'impadronì delle persone e delle castella di alcuni di questi Baroni, per il che gli altri si misero in guardia; fintantochè quegli vedendosi contro la nobiltà, il clero, il popolo, ed intimorito dalle minacce di Roma, si sottomise al Papa, ricevette il Langton come arcivescovo, depose la Corona ai piedi del Pontefice, ricevendola poi come suo vassallo (2), ed in que-

---

(1) MATTHEW PARIS A. D. 1208, p. 226 « Prima die Lunae in « Passione Domini, quae tunc contigit decimo kalendas Aprilis, sub « generali interdicto totam Angliam incluserunt » — MATT. PAR. A. D. 1209, p. 228 « Papa Innocentius . . ., episcopis dedit in man- « datis, ut regem memoratum nominatim excomunicatum pronunciarent » apud STUBBS. *Sel. Char.* P. V, p. 273-274.

(2) L' atto di sommissione fu fatto a Pandolfo, legato del Papa, in Dover il 15 Maggio 1213, e rinnovato a Nicola vescovo di Tusculo, in Londra il 13 Ottobre con una *bulla* d' oro e coll'omaggio al Papa ivi eseguito. Ecco i brani più notevoli dell' atto di cessione:

sto modo tutto parve accomodato per il momento (1213). Ma se da una parte si rappacificò col Clero, dall' altra la ruppe definitivamente colla Nobiltà; i Baroni invero già lo disprezzavano per la sua inettitudine e lo odiavano per le gravi imposizioni, di cui li sopraccaricava, senza mai nulla attenere di ciò che loro prometteva in contraccambio; laonde, allorchè Giovanni li richiese di accompagnarlo nella sua spedizione nel Poitou contro il Re di Francia (1213), essi vi si ricusarono, allegando varie scuse e pretendendo che il loro giuramento feudale non li costringeva a seguire il Re fuori dello stato; questi allora indignato si mosse per trar vendetta dei baroni ribelli, ma non venne a capo di nulla. Nell' Assemblea generale tenuta a Sant' Albano (4 Agosto 1213) il Re fece promettere dal suo Giustiziario Fitz-Peter di governar bene e rettamente e di ristabilire le buone leggi di Enrico I e in un secondo Consiglio generale a San Paolo (25 Agosto) fu mostrata la Carta di Enrico I, sulla quale i baroni fondarono le loro istanze ([1]), ma per allora non si concluse nulla e poco dopo

---

« Johannes, Dei gratia, rex Angliae . . . quia cum Deum et matrem « nostram sanctam ecclesiam offenderimus in multis et proinde Divi- « na misericordia plurimum indigere noscamur, nec quid digne « offerre possimus pro satisfactione Deo et ecclesiae debita facien- « da, nisi nos ipsos et regna nostra humiliemus: — Volentes nos « ipsos humiliare . . . offerimus et libere concedimus Deo et sanctis « apostolis Ejus Petro et Paulo et sanctae Romanae ecclesiae matri « nostrae, ac domino nostro papae Innocentio, ejusque catholicis « successoribus, totum regnum Angliae et totum regnum Hiberniae, « cum omni jure et pertinentiis suis, pro remissione peccatorum « nostrorum et totius generis nostri, tam pro vivis quam defunctis « et amodo (*d'ora in poi*) illa a Deo et ecclesia Romana tamquam « feodatarius recipientes et tenentes, in praesentia prudentis Viri « Pandulfi . . . fidelitatem exinde praedicto domino nostro papae « Innocentio . . . facimus et juramus, et homagium ligium in prae- « sentia domini papae, si coram eo esse poterimus, eidem facie- « mus . . . . » STUBBS. *Sel. Char.* P. V — RYMER *Foedera etc.*; T. I, P. I, p. 57.

([1]) v. sopra p. 81. Questa Carta era esclusivamente nell' interesse dell' aristocrazia feudale, contenendo provvedimenti contro

morì (2 ottobre) il giustiziario Goffredo Fitz-Peter, conte di Essex, che fino qui si era interposto fra la nobiltà ed il re ed aveva saputo contenere un poco quest'ultimo. Libero da questo freno, Giovanni fece ora sempre di male in peggio e cominciò coll'accrescere il disgusto dei baroni nominando giustiziario Peter des Roches, un francese del Poitou. L'anno seguente (1214) il re Giovanni si recò nel Poitou, ma sconfitti i suoi e gli alleati a Bouvines da Filippo Augusto e perduta ogni speranza di mantenere quel possesso tornò in Inghilterra (19 ottobre) coll'intenzione di chieder conto ai Baroni di non averlo accompagnato sul continente; se non che essi si riunirono a Saint Edmund' s Bury e fecer patto fra loro di sottrarsi dalla sua obbedienza, se non dava serie guarentigie di ristabilir le leggi e le libertà; quindi alla domanda fatta dal Re di una tassa risposero con un aperto rifiuto, minacciando di ricorrere alle armi. Il 6 Gennaio 1215 Giovanni ricevette una loro deputazione ed uditene le domande chiese una tregua sino alla domenica dopo Pasqua; in questo frattempo (15 gennaio) cercò di dividere i suoi nemici col propiziarsi il clero, concedendogli la libertà delle elezioni (1); ma il Primate Stefano Langton, sostenitore inflessibile delle leggi e delle libertà della patria, che non aveva piegato alle ingiunzioni di Roma, non si lasciò smuovere nemmeno dalle presenti larghezze del Re e col clero inglese sposò strenuamente la causa della nazione. Spirata la tregua, i Baroni riunitisi in armi mossero su Londra e vi entrarono in mezzo alla festosa accoglienza di quei cittadini il 14 maggio 1215; il partito del Re si andava in contrapposto sempre più assottigliando, finchè questi non riuscendo più con sue arti sottili a scongiurare

---

l' abuso del diritto di tutela, del diritto di chiedere aiuti ec. Prometteva però anche l'osservanza delle leggi d'Edoardo *il Confessore*. *Statutes of the Realm from Henry I to the death of Queen Anne* 1810-1828 (*Public Records of the Kingdom*) v. I.

(1) *Carta Johannis Regis ut liberae sint electiones totius Angliae*. apud STUBBS *Sel. Char.* P. V p. 287.

il pericolo fu costretto ad apporre la firma ed il sigillo alla *Magna Charta libertatum* il 15 giugno 1215, a Runnymede presso Windsor (1); luogo, data, e documento memorandi sopra ogni altro nella storia Inglese.

§. 11. Questa Gran Carta è un vero trattato fra la nazione ed il re, ma in esso, a differenza di altri simili, sono compresi tutti insieme il popolo, la nobiltà ed il clero, il quale mercè il patriottismo dell'arcivescovo Langton (2) servì d'anello di congiunzione agli altri due, i cui interessi inoltre erano accomunati dalla tirannia del re Giovanni. Tutte le classi sociali contribuirono per quanto era in loro al trionfo della causa della libertà nazionale e tanto l'accordo col quale fu imposta la *Magna Charta*, quanto il suo contenuto, provano come la nazione fosse ormai unita e fosse scomparsa la scissione fra la nobiltà normanna ed il popolo inglese (3).

Degli eventi che seguirono non ci occorre quì doverci occupare se non soltanto per osservare come allorchè il Papa Innocenzo III volle far valere i suoi diritti di supremo signore sul Regno d'Inghilterra, annullando la Gran Carta e dando ragione al suo vassallo Giovanni contro la

---

(1) MATTHEW PARIS — A. E. 1215, p. 255 « Convenerunt itaque.. Tandem igitur cum in varia sorte tractassent, rex Johannes, « vires suas baronum viribus impares intelligens, sine difficultate « leges ... et libertates concessit ». STUBBS *Sel. Char*. P. V p. 280.

(2) Il FREEMAN dice a ragione « The last good deed done by « a Pope towards England was when Innocent the Third sent us « Stephen Langton ». *The Growth of the Engl. Cost.* ch. II. p. 111.

(3) L'ultimo articolo della *Magna Charta* estende difatti le sue concessioni a tutta la nazione, in tutte le sue classi: « 63. Quare « volumus et firmiter praecipimus quod Anglicana ecclesia libera « sit et quod homines in regno nostro habeant et teneant omnes « praefatas libertates, jura et concessiones, bene et in pace, libere « et quiete, plene et integre, sibi et haeredibus suis, de nobis et « haeredibus nostris, in omnibus rebus et locis, in perpetuum, sicut « praedictum est. Juratum est autem tam ex parte nostra quam ex « parte baronum, quod haec omnia supradicta bona fide et sine malo « ingenio observabuntur ...» apud STUBBS. *Sel. Char.* P. V p. 306.

nazione in armi, questa mostrò di non tenere alcun conto dell'autorità straniera ed affermò la propria libertà ed indipendenza da chicchessia. Come allora resistè alla Sede Pontificia, poco dopo, morto Giovanni (1216) e cessato il bisogno dei soccorsi francesi, invocati contro il tiranno, gl' Inglesi gelosi della loro indipendenza nazionale rivolsero le armi contro Luigi, figlio di Filippo Augusto, testè loro alleato, e lo costrinsero a ripassare il Canale, riconoscendo allora per re Enrico III, figlio di Giovanni, tuttora fanciullo (1).

In questa seconda parte del presente periodo, abbiamo veduto il potere regio consolidato sotto Enrico II in grazia dell' indebolimento del partito feudale' e del saldo ordinamento di un' amministrazione centrale compatta. E da prima il popolo è col re e lo aiuta a disfarsi dal comune nemico; la Chiesa per rendersi amica la regalità contribuisce a darle un carattere divino che la fa considerar come cosa sacra, ma che le impone d' altra parte stretti obblighi morali; i giurisprudenti a lor volta l'esaltano come fonte del diritto e della giustizia per accrescere vigore e rispetto alla legge e coll'aumentare della loro influenza aumenta l'assolutismo della Corona, di guisa che il Glanvill potè applicare ad Enrico II l'aforisma del Diritto romano: " *quod principi placuit, legis habet vigo-* " *rem* „ (2) massima affatto contraria allo spirito della legge inglese (3). Così per la sagace politica del primo

---

(1) STUBBS — *Const. Hist.* v. I. ch. XII — THIERRY *Conq. de l' Angl.* liv. VIII-XI. — GUIZOT. *Gouv. repr.* v. II, 7.e leç. — LINGARD. *Hist. d'Angl.* v. III, ch. I — RANKE *Engl. Gesch.* v. I, I B. III K. p. 62-76 — BERINGTON *History etc.* b. V-VI —BARROW *Hist. d'Angl.* l. IV — MARTINELLI *Ist. d' Ingh.* l. V-VI — RAPIN *Hist. d' Angl.* t. I. l. VI-VIII — GREEN. *l. c.* ch. II. sec. VIII, IX, ch. III, sec. II, III — HALLAM *l. c.* c. VII, P. II, p. 236 — CREASY *l. c.* ch. X — BURKE *l. c.* b. III. ch. VIII — BUDINGER *l. c.* II Ab. III Kap. §. 4, 5 p. 169-177 — DE LOLME. *The Constitution of England or an Account of the English Government.* Basil 1792 b. I ch. II.

(2) *Dig.* lib. I, tit. IV, §. 1 *pr.* ULPIANUS l. I *Instit.* Corrispondente al francese « qui veut le Roy, si veut la Loy ».

(3) J. FORTSCUE — *De Laudibus Legum Angliae* ch. XXXIV,

Angioino e per le condizioni politiche di quel tempo egli ed i suoi due successori, sebbene personalmente impopolari ed odiati l'uno più dell'altro, poterono esercitare un potere dispotico, anzi sotto l' ultimo tirannico. Ma da questo male nacque un gran bene per la nazione inglese, il che non sarebbe forse avvenuto se fossero stati sul trono in quel tempo principi pii ed amati, imperocchè gli attentati degli Angioini contro la libertà della nazione misero questa all'erta ed il comune pericolo richiese una comune reazione contro il potere tirannico, ridestando l'assopito sentimento di libertà, che sotto le blandizie si sarebbe certamente spento; laonde con felice espressione il Freeman chiama questa: " la maledizione momentanea, ma la dura- " tura benedizione di una successione di cattivi re " (1), ed il Macaulay attribuisce specialmente alle follie di Giovanni ed alla sua inettitudine la salvezza delle libertà costituzionali inglesi (2). La perdita della Normandia compì il processo di assimilazione fra le varie parti della popolazione inglese, già assai progredito, e il distintivo di questo periodo è appunto la fusione dei diversi elementi della nazione, sì da trasformarla in un complesso organico; importantissimo risultato questo, se lo paragoniamo al precedente stato di disgregamento molecolare ed all'unione solamente meccanica prodotta dalla rigida forza dell' au-

---

(1) *Engl. Const.* ch. II. p. 100

(2) *History of England* v. I, ch. I, p. 15 — GNEIST *Engl. Com. Verf.* I Ab. II Per. D. Uno scrittore del XVIII sec., il famoso autore dell'*Histoire phil. des établissements et du commerce des Européens dans les Deux Indes,* benchè mosso da tutt' altro spirito viene però alla stessa conclusione. « Je ne sçais » egli dice « si je me trompe, « mais il me semble que les Anglois ont toujours travaillé à rendre « leurs Rois méprisables, pour avoir droit de les mépriser. Ils crai- « gnent autant un bon Prince, qu' on craint ailleurs un tyran. Je « les crois convaincus que leur liberté, cette idole qui leur a coûté « tant de sang, ne se trouvera jamais en péril que sous un Monar- « que qui les forcera à l'aimer et à l'estimer ». M. L'ABBÉ RAYNAL. *Histoire du Parlement d' Angleterre*. Genève 1750, V. Epoque p. 136. DE LOLME. *Const. of Engl.* b. I, ch. I, p. 15-16.

torità regia. Nella prima parte di questo periodo si manifesta l'unificazione degl' Inglesi, che nel periodo antecedente non era mai stata possibile, e nella seconda parte l' unificazione dei Normanni e degl' Inglesi; l' affinità di razza, l'unità di legge, l'incrociamento dei matrimoni (1), il continuo contatto e finalmente il comune interesse contro la generale oppressione fanno sparire la distinzione di Normanni ed Inglesi, quindi non si ha più che una nazione inglese ed i vincitori sono assorbiti dai vinti. Il tratto di tempo che corre dalla pace di Wallingford alla Carta di Runnymede è quello impiegato dalla nazione inglese ad alzarsi dalla scarsa coscienza della sua unità all' aperta richiesta della sua civile libertà e della sua indipendenza politica, come una società organica (2). Il potere regio aveva fiaccato il potere feudale e volendo ora comprimere il popolo lo fece accorto della propria forza e della necessità di valersene per comprimere a sua volta la regalità; e chiesa, baronato e popolo impararono a conoscere

---

(1) « Sed jam cohabitantibus Anglicis et Normannis, et alter« utrum uxoribus ducentibus vel nubentibus, sic permixtae sunt « nationes, ut vix discerni possit hodie, de liberis loquor, quis An« glicus quis Normannus sit genere ». *Dialogus de Scaccario* I, 10.

(2) « Then it first appeared with distinctness that constitution, « which has ever since, through all changes, preserved its identity; « that constitution of which all the other free constitutions in the « world are copies, and which, in spite of some defects, deserves « to be regarded as the best under which any great society has « ever existed during many ages ». MACAULAY. *Hist. of Engl.* v. I ch. I. p. 17 — Anche il CREASY fa cominciare dalla *Magna Charta* ad un tempo la nazionalità e la costituzione inglese. « It was then, « and not until then, that our nationality was complete. By natio« nality is meant the joint result of unity as to race, language, and « institutions ». *Engl. Const.*. ch. II. p. 14. « Es ist das Actenstück» dice il RANKE, «welches die verschiedenen Epochen der Englischen « Geschichte am meisten verknüpft. Mit der Erneuerung der uralten « Grundsätze der germanischen persönlichen Freiheit verbindet sich « darin eine Festsetzung der ständischen Rechte des Lehenstaates; « auf beiden ist das stolze Gebaüde der Englischen Verfassung « errichtet worden » *Engl. Gesch.* v. I. p. 71.

per mezzo di molti e diversi tentativi i loro veri interessi dopo essere stati a più riprese schiacciati e rianimati, dopo aver servito ognuno alla sua volta a consolidare il potere regio e ad abbattersi a vicenda; in particolar modo la nobiltà feudale, ammaestrata a proprie spese della inanità dei suoi sforzi contro la regalità, se adoprati separatamente ed individualmeete, come contro Enrico I, li riunì collettivamente in un' azione solidale contro Giovanni, ottenendo solo in questo modo la vittoria di Runnymede (1). Concludendo infine: " Per mezzo della legge il popolo è stato " sollevato dalla polvere, il baronato costretto all' ubbi- " dienza, il clero privato delle immunità che distruggevano " il suo carattere nazionale e contrastavano la sua opera " spirituale. I tre stati disciplinati dalla legge regia hanno " imparato come la legge potesse essere applicata allo stesso " potere che loro l' imponeva " (2).

§. 12. Benchè i re di questo periodo esercitassero nel fatto un' autorità assoluta, pur nondimeno serbarono in apparenza le forme antiche della partecipazione del popolo alla cosa pubblica e lo vedemmo circa all' elezione, per mezzo della quale davano una forma solenne alla loro incoronazione. Come poi mantennero le così dette leggi di Edoardo pei motivi che dicemmo, così pure conservarono le altre istituzioni locali degli Anglo-Sassoni, come vedremo in seguito.

La *witenagemote* del Periodo antecedente ha una continuazione formale in questo nella *curia regis,* che non era altro che un' assemblea dei giorni di gala o *curia de more*, la quale, poco definita sotto i re Normanni e convocata più per accrescer splendore alla loro Corte che pel governo dello stato, prese poi alla fine del Periodo un triplice aspetto: di consiglio permanente ed ordinario immediatamente a fianco del re, *concilium privatum*, *assi-*

(1) Bisset Andrew — *A short History of the English Parliament.* London 1882, ch. II.

(2) Stubbs — *Const. Hist.* v. I, ch. XII, §. 135, p. 446.

duum et ordinarium, composto dei sommi ufficiali amministrativi e giudiziari e di alcuni fra i più grandi baroni scelti a volontà dal re, ma questo consiglio non assunse un carattere netto che nel Periodo seguente, in cui ne parleremo più specialmente; di gran consiglio, *magnum concilium*, composto dei *barones majores* in generale, non che dei membri del consiglio ordinario, ed assisteva il re negli affari di gran momento; infine del *commune concilium* o consiglio nazionale vero e proprio, composto più largamente degli altri due, che costituiva la suprema assemblea legislativa ed era convocato principalmente per la concessione dei sussidi al re.

Ma se gl' Inglesi potevano immaginarsi di ritrovare nel Consiglio normanno la loro antica *witenagemote*, non da credersi che egli ne avesse più nè l' importanza, è la costituzione, giacchè ad esso non prendevano più arte i *witan*, come tali, ma bensì le persone che vi avevano n titolo per l' ordinamento feudale; tuttavia i Prelati vi ssistevano sempre in virtù del loro ufficio, e così pure i randi ufficiali dello stato ed i più potenti fra i baroni ormanni; quindi nella prima parte almeno del Periodo on è da ritenersi che il possesso feudale, tenuto per naggio e fedeltà, fosse un titolo sufficiente, nè indispenbile per partecipare al Consiglio. In seguito per certo nche i grandi Prelati furono costretti a ricevere l' investitura delle loro temporalità all' uso feudale, ma perciò on perdettero già il loro primitivo titolo morale, solo aggiunsero quello nuovo feudale (1).

Il carattere di questi Consigli è ancor meno definito quello della *witenagemote* anglo-sassone; ma sebbene ssano appena dirsi consigli della nazione, pure è conrme al loro avviso e consenso che il re opera o per lo eno dichiara di operare, benchè in sostanza egli non sia fatto legato dal loro parere in questo Periodo. Se la loro

(1) STUBBS — *Const. Hist.*. v. I, ch. XI, §. 123. p. 357, 359 ta 1. — HALLAM *Eur. dur. M. A.* v. IV c. VIII, P. III p. 10.

base fosse stata in modo assoluto il possesso feudale della terra, non v' ha dubbio che sarebbero stati anche sotto i re normanni una rappresentanza della nazione molto più larga che nol fosse l'assemblea del Periodo precedente; ed invero nei due gran consigli tenuti a Salisbury nel 1086 e nel 1116 (1) furono convocati tutti i proprietari fondiari del regno; ma queste non furono che eccezioni ed ordinariamente il consiglio normanno non era che un'assemblea di magnati, cioè, degli arcivescovi, vescovi, abbati, conti, baroni e cavalieri riuniti nel *magnum concilium*. Comunque sia però esso era in principio un corpo feudale e come tale si andò sviluppando sotto i re normanni, finchè sotto Enrico II e gli Angioini fu interamente un consiglio di *tenentes in capite* feudali; ma in questa II.ª parte del Periodo il *commune concilium* assume altresì un aspetto transitorio verso la rappresentanza dei tre stati; i suoi componenti sono gli stessi che nella I.ª parte, solo acquistano maggior importanza i *tenentes in capite* minori e si manifesta una certa tendenza a riconoscere i diritti politici anche dei piccoli proprietari in genere, tendenza che si svilupperà più tardi nella rappresentanza delle contee al consiglio nazionale. Abbiamo così adesso tre classi componenti il consiglio nazionale, cioè: il baronato maggiore che possedeva grandi proprietà e trattava direttamente colla Corona pel pagamento delle imposte; il corpo dei *tenants-in-chief*, che comprendeva, oltre la prima classe, i *barones minores*, gli *knights* e i *socage tenants* o fittavoli della Corona; e il corpo generale dei proprietari fondiari, che comprendeva oltre i due precedenti tutti i subvassalli dei baroni e gli uomini liberi dei borghi e delle *townships;* a questa divisione poi corrispondono, secondo lo Stubbs, varie forme di consiglio: ordinario, cioè composto dei soli magnati, straordinario, cioè composto dei

(1) In questo secondo Enrico I fece prestar l' omaggio e il giuramento di fedeltà da tutti i suoi vassalli a suo figlio Guglielmo *Flor. Vig.* A. D. 1116.

tenentes in capite in generale, o considerato in principio come la rappresentanza di tutta la nazione ed allora doveva comprendere anche tutti i liberi proprietari, *freeholders*, il che non successe che un paio di volte, come vedemmo; ed anche una volta sotto Enrico II (1177) accadde che la nazione, riunita in armi per la spedizione di Normandia, fosse consultata dal Re (1), riproducendo così i consigli generali delle tribù germaniche, ma questo è un caso isolato più che altro (2).

Giungiamo così alla fine del Periodo e troviamo nell'articolo 14 della *Magna Charta*: che fanno parte del *commune concilium regni* oltre ai soliti prelati, conti e baroni, tutti i *tenentes in capite* della Corona, benchè solo per ciò che riguarda le imposte (3); il che ci mostra, come dicevamo, uno stadio di transizione di questo consiglio verso la rappresentanza di tutta la nazione e la competenza in tutte le faccende della cosa pubblica. Dal suddetto articolo rileviamo altresì che i grandi baroni ed i prelati erano invitati al consiglio nazionale con una lettera di convocazione, *writ of summons*, personale, laddove gli altri *tenants-in-chief* lo erano semplicemente con una lettera di convocazione generale, diretta agli *sheriffs* od ai baglivi.

Dobbiamo ora notare due fatti importanti per lo sviluppo ulteriore del consiglio nazionale: all'assemblea di Sant'Al-

---

(1) BENEDICT OF PETERBOROUGH I, 178 « Venerunt etiam illuc ad « eum comites et barones et milites regni per summonitionem suam, « parati equis et armis secum transfretare in Normanniam... Con- « gregatis itaque omnibus in urbe Wintoniae rex *per consilium eorum* « transfretationem suam distulit ».

(2) STUBBS *Const. Hist.* v. I, ch. XIII §. 159, p. 564-566.

(3) *Magna Charta libertatum* A. D. 1215 « 14 — Et ad ha- « bendum commune consilium regni de auxilio assidendo, aliter « quam in tribus casibus praedictis, (i *tria auxilia capitalia*), vel « de scutagio assidendo, summoneri faciemus archiepiscopos, episco- « pos, abbates, comites et majores barones, sigillatim per litteras « nostras, et praeterea faciemus summoneri in generali, per viceco- « mites et ballivos nostros, omnes illos qui de nobis tenent in ca- « pite . . . ».

bano nel 1213, di cui dicemmo, furono invitati oltre i prelati ed i baroni, anche quattro rappresentanti col loro baglivo per ogni città del demanio regio (1), al consiglio poi convocato ad Oxford l'anno stesso furono invitati quattro rappresentanti di ogni contea (2); e questi sono i due casi più antichi che si ricordino, circa alla rappresentanza parlamentare.

Guglielmo *il Conquistatore*, come gli ultimi re anglosassoni teneva i suoi consigli tre volte all'anno: per Natale a Glocester, per Pasqua a Winchester, per Pentecoste a Westminster (3); i suoi successori conservarono quest' uso ma senza regolarità, anzi sotto Stefano le convocazioni del consiglio furono sospese; Enrico II invece, cui giovava, lo riunì spesso due o tre volte all' anno, ma i suoi figli lo convocarono molto di rado. Nelle cronache del tempo le sessioni di questi tre consigli sono designate indifferentemente col nome di *colloquia* e per la prima volta nel 1244 si trova la parola *parliamentum* a proposito dell' assemblea di Runnymede (4).

---

(1) MATTHEW PARIS p. 239. — « .... misit rex litteras (16 « Maggio 1213) ad omnes vicecomites regni Angliae praecipiens ut « de singulis dominicorum suorum villis quatuor legales homines « cum praeposito apud Sanctum Albanum pridie nonas Augusti face- « rent convenire ... » apud STUBBS *Const. Hist.* ch. XII, §. 154, p. 526.

(2) *Writ of summon* A. D. 1213. — «Rex Vicecomiti ... salu- « tem. Praecipimus tibi quod omnes milites baillivae tuae .... « venire facias cum armis suis ... et quatuor discretos homines « de comitatu tuo illuc venire facias ad nos .... ad loquendum « nobiscum de negotiis regni nostri ... » apud STUBBS *Sel. Char.* P. V. p. 287,

(3) *Chronaca Saxona* A. D. 1087 « Thrice he wore his crown « every year as often as he was in England; at Easter he wore it « at Winchester; at Whitsuntide at Westminster; at Midwinter at « Gloucester; and then were with him all the rich men over all « England, archbishops and suffragan bishops, abbots and earls, « thegns and knights ». apud STUBBS. *Sel. Char.* P. III p. 81.

(4) STUBBS — *Const. Hist.* ch. XI. 123-125 — GNEIST. *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 15 — Id. *Engl. Com. Verf.* I Abth. II Per.

Sotto i Re Normanni questo consiglio nazionale non ›pera che in dipendenza dalla volontà del Sovrano; in nassima partecipava all' autorità legislativa (1) ed il suo onsenso era anche richiesto, per la forma almeno, nel-' imposizione di nuove tasse; prendeva parte altresì ai rocedimenti giudiziari dinanzi al re, ma non si sa con uanta libertà d' azione, ed era competente anche in fat-ɔ di giurisdizione civile; ma la sua opera più efficace ı prestava circa la politica estera ed ecclesiastica e ell' elezione dei re. Sotto i Plantageneti esso sviluppò ı sue attribuzioni specialmente su materie d' interesse ge-erale, come di pace e di guerra, d' alleanze, di matrimoni el re, ec.; di rado però si manifestava in consiglio oppo-zione al volere regio, ancor più di rado esso si faceva ıiziatore di qualche atto politico od amministrativo.

La legislazione sotto Enrico I e Stefano aveva prin-ipalmente la forma di *Carte di libertà*, sotto Enrico II, cui regno fu legislativamente il più fecondo del periodo, rende la forma di *Assise*, corrispondenti ai *Capitolari* ranchi; nel regno di Enrico III prenderà quella di *Prov-isioni*, e in quello di Edoardo I e nei seguenti quella di

---

). — THIERRY *Dix ans d'ét. hist.* I P. XI. §. 3. — GLASSON *Droit t Inst. pol. de l'Angl.* v. II, ch. III, §. 50 — GUIZOT *Gouv. Repr.* . II. 4 leç.

(1) Gli *Statuti* di GUGLIELMO *il Conquistatore* sono intitolati nel *'extus Roffensis*: — « Hic intimatur quid Willelmus rex Anglorum cum principibus suis constituit post Conquisitionem Angliae » E ell' Atto col quale divide la giurisdizione spirituale dalla temporale ı stesso Guglielmo dlce che: « episcopales leges . . . . communi concilio et consilio archiepiscoporum et episcoporum et abbatum et omnium principum regni mei emendandas judicavi ».

Nelle celebri *Assise di Clarendon* di ENRICO II si legge: « Incipit Assisa de Clarenduna facta a rege Henrico, scilicet secundo, de assensu archiepiscoporum, episcoporum, abbatum, comitum, baronum, totius Angliae. 1. Imprimis statuit praedictus rex Henricus de consilio omnium baronum suorum . . . . » e nell' *Assise elle Foreste:* « Haec est assisa domini Henrici regis . . . . . de foresta et venatione sua, per consilium et assensum archiepisco-

Statuti (1) ed *Ordinanze*. Le leggi adunque erano promulgate generalmente coll' avviso ed il consenso del consiglio, come le Assise di Clarendon, le Assise di Northampton, le Assise delle Foreste ecc., e benchè il più delle volte il consenso del consiglio fosse poco più di una mera formalità, pure fu di somma utilità per la costituzione che si conservassero così, sebbene in apparenza soltanto, le antiche forme; ma finora la legislazione è essenzialmente regia e non diverrà veramente nazionale se non quando questo *commune concilium* si sarà sviluppato fino a divenir parlamento rappresentativo della nazione, e il disposto della *Magna Charta* è intanto un primo passo sicuro verso questo svolgimento finale (2).

§. 13. Circa alla competenza del Consiglio nell'imposizione di nuove tasse, sotto i re Normanni, non pare che fosse grande (3). Il re significava per pura formalità ai

---

« porum, episcoporum et baronum, comitum et nobilium Angliae...»

L'atto di GIOVANNI (1205) per la difesa del regno comincia: « Scias quod provisum est cum assensu archiepiscoporum, episcopo- « rum, comitum, baronum et omnium fidelium nostrorum Angliae, « quod etc.... » apud STUBBS *Sel. Char.* p. 83, 85, 143, 157, 281.

(1) Diciamo fin d'ora che tutti gli atti legislativi fatti in una sessione sono egualmente inscritti ed indicati coll'anno di regno del sovrano regnante, in cui la sessione stessa ebbe luogo, e si considerano come un solo statuto, distinguendosi poi in esso ogni singola legge in atti o capitoli con un numero d'ordine progressivo. E quando in uno stesso anno vi sono più sessioni, ognuna costituisce uno statuto indicato con un numero d'ordine prima del capitolo. Così p. es. 5 Edw. I c. 50, indica la legge cinquantesima fatta nella sessione dell'anno quinto di regno d'Edoardo I; e 28 Edw. I st. 3, c. 20 indica la legge ventesima fatta nella terza sessione dell'anno ventottesimo di Edoardo I. Quando una sessione abbraccia la fine d'un anno di regno ed il principio del seguente si indica col numero di quei due anni contemporaneamente, p. es. 34 et 35 Hen. VIII c. 1.

(2) STUBBS. — *Const. Hist.* v. I ch. XIII. §. 130.

(3) La maggior specificazione della parte presa dal Consiglio all'imposizione di tasse nella prima parte di questo periodo si ha nelle parole di Enrico I circa un « auxilium quod barones mihi de- « derunt » *Cron. Abingd.* II 113, apud STUBBS. *Const. Hist.* v. I, ch. XI. §. 125, p. 371.

aroni radunati i suoi bisogni pecuniari ed indicava loro ascendere della tassa che occorreva per soddisfarvi, ed il onsiglio non faceva altro che uniformarsi al volere sorano; solo verso la fine del regno di Riccardo I si può orgere una specie di concessione per parte del consiglio azionale, ma di discussioni su questo argomento non v'è uasi traccia e se alcuna opposizione si manifesta ell' è uramente personale. Questa condiscendenza dei contriuenti d'allora alle richieste del capo dello stato è natuale, se si rifletta che egli era considerato, secondo le idee iuridiche di quel tempo, come supremo signore di tutte terre del regno, e che le imposte erano essenzialmente ondiarie e feudali, ma quando poi incominciarono ad nporsi tasse personali sorse di pari passo l' idea della onnessione fra l'imposta e la rappresentanza (1). Le dispozioni della *Magna Charta* su questo proposito non indiano un grande progresso; all'art. 12 infatti è dichiarato ecessario il consenso del consiglio nazionale per l'impozione dello *scutagium* e degli *auxilia* soltanto e non per ltro (2), e l'art. 14 non provvede affatto alla rappresen-

---

L'Abbate RAYNAL, considera l'imposizione delle tasse per parte el Parlamento un' *usurpazione* fatta dai Baroni ai legittimi diritti lla Corona, fin dai primi successori di Guglielmo *il Conquistatore*. *ar. d' Angl.* III E. p. 98 — Se ci fosse bisogno di confutare gli rori del famoso Abbate basterebbe qui ricordare che Guglielo *il Conquistatore* nell' ascendere il trono d' Inghilterra rinun- espressamente ad ogni pretesa di tassare la nazione senza consenso del *commune concilium regni;* è bensì vero pur troppo e tale promessa non fu che di parole e che i fatti le furono conari — ALPHEUS TODD. *On Parliamentary Government in England, origin, development, and practical operation.* Londra 1867-1869 II c. I. p. 16.

(1) L'imposta del tredicesimo sui beni mobili fu imposta da iovanni col consenso del Consiglio (A. D. 1207) « Sciatis quod per commune consilium et assensum concilii nostri apud Oxoniam provisum est . . . » apud STUBBS *Sel. Char.* P. V. p. 283.

(2) *Magna Charta libertatum* A. D. 1215 « 12 — Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi per commune consilium regni nostri . . . ».

tanza; ma gli eventi storici provarono che la coscienza nazionale su questi due punti andava innanzi alle disposizioni positive della legge.

Il sistema d'imposizione fu molto sviluppato in questo periodo in grazia della rapacità e dell'avarizia di molti fra questi re. Guglielmo *il Conquistatore* mise in atto anche qui la sua politica d'amalgamento dei due sistemi anglosassone e feudale, mantenendo cioè tutte le tasse che aveva trovate in uso in Inghilterra e recandovi quelle derivanti dal sistema feudale. Quindi in questo periodo la Corona, oltre il suo demanio, ha per cespiti d'entrata le seguenti tasse: la ferma della contea, *firma*, ossia composizione in denaro per l'antico canone in natura dovuto pel godimento delle terre regie, il *feorm-fultum* del periodo antecedente (1); il *danegeld*, conservato lungamente dopo che non serviva più all'uso, cui accenna il suo nome, fu abolito da Edoardo *il Confessore*, ma Guglielmo *il Conquistatore* lo ristabilì ed anzi nel 1084 lo triplicò (2), scomparve interamente dopo il 1163 e nel 1198 Riccardo I gli sostituì il *carrucagium*, imposta computata in ragione di 5 scellini per ogni *carrucata* o *plow-land*, ossia 100 acri (3); corrispondente a questa tassa delle contee era quella delle città, detta *auxilium burgorum*, che comparisce sotto il regno di Enrico I; un altro cespite d'entrata d'antica origine consisteva nelle tasse provenienti dalla giurisdizione giudiziaria della Corona, come gli *amerciaments* o *misericordiae* (4) e le *fines* (5).

---

(1) *Dialogus de Scaccario* I, 7, v. p, 34, 48

(2) Imponendo 6 scellini su ogni *hida* di terra, *Chron. Sax*, A. D. 1083. Questa tassa però non fu più regolare, ma occasionale: « Raro igitur temporibus illius vel successorum ipsius solutus est: « hoc est cum ab exteris gentibus bella vel opiniones bellorum in- « surgebant » *Dial. de Scacc.* I, 11.

(3) Rogeri de Hoveden *Annalium* P. II. p. 442 « Eodem anno (1198) Ricardus rex Angliae cepit de unaquaque carrucata terrae « sive hyda totius Angliae quinque solidos de auxilio » — Stubbs. *Sel. Chart.* P. V. p. 257.

(4) *Amerciamentum* o *misericordia*, multa pecuniaria stabilita per autorità del re in commutazione di una pena incorsa.

(5) *Finis*, pagamento fatto per ottenere la fine d' un processo o

Oltre poi a questi tributi v'erano le multe esatte in virtù delle severissime leggi forestali ed il profitto che si ritraeva dalla vendita della giustizia e degli uffici e dalle frequenti spogliazioni degli Ebrei.

Le entrate feudali vere e proprie si riassumono sotto i cinque titoli seguenti: 1.° il *primer seisin*, tassa speciale di successione, pagata dall'erede di un feudo militare *in capite*, consistente nei frutti del primo anno (1); 2.° il rilievo o ricognizione, *relief* o *relevium*, tributo pagato dall'erede per potere adire l' eredità vacante, corrispondente all'*heriot* del periodo antecedente; questo genere di tassa si prestava facilmente ad ogni più arbitraria estorsione (2); 3.° la tutela degli orfani minorenni, eredi di feudi della Corona, per la quale il re ritraeva certi compensi, e il diritto di scegliere il marito o la moglie ai figli minori orfani di un vassallo del re, eredi del feudo, diritto che si commutava in egregie somme di denaro (3); 4.° gli aiuti feudali, *aids o auxilia,* cui eran tenuti i possessori di feudi verso il re loro signore, principali fra questi erano i così detti *tria auxilia capitalia Normanniae*, che erano: l'aiuto per riscattar il re prigioniero, l'aiuto per ordinar cavaliere il figlio primogenito del re e l'aiuto per maritar la prima

---

per esser immuni da molestia; ed anche multa giudiziaria. STUBBS. *Sel. Char. Glossary.*

(1) HALLAM *Europe during M. A.* v. II, ch. V. p. 152.

(2) Perciò nella *Magna Charta* v' è una disposizione che sancisce l' osservanza delle antiche norme feudali pel pagameuto di questo tributo. « 2 — Si quis comitum vel baronum nostrorum, sive « aliorum tenentium de nobis in capite per servitium militare, mor« tuus fuerit, et cum decesserit haeres suus plenae aetatis fuerit et « relevium debeat, habeat haereditatem suam per antiquum relevium ... « et qui minus debuerit minus det secundum antiquam consuetudinem « feodorum » — Il *relief* è spesso usato come sinonimo dell'*heriot* (v. p. 48); ma nel fatto son due cose distinte, il primo essendo una tassa in denari per ottenere il riconoscimento del diritto di succedere, il secondo invece era una contribuzione di beni mobili, *chattels*, *catalla* — STUBBS *Sel. Char. Glossary* — HALLAM *l. c.* v. III. ch. V p. 150, v. III. c. VIII P. I p. 205.

(3) HALLAM *l. c.* v. II. ch. V. p. 157-159.

volta la sua figlia maggiore (1); 5.° l'*escheat*, cioè, la riversibilità di un feudo alla Corona per mancanza di eredi secondo il diritto feudale, e la *forfeiture* ossia riversibilità per confisca penale (2).

Tutte queste tasse erano principalmente assettate sulla proprietà fondiaria in base alla misura feudale del *knight-fee*, ed il *doomesday-book* fu il registro catastale secondo il quale si ordinarono questi tributi. Esso fu compilato nelle varie regioni per mezzo d'inchieste, nelle quali si trova fatto uso di giurati per la dichiarazione delle singole proprietà imponibili (3); quelle imposte poi che non potevano esser regolate dal *doomesday-book*, come le contribuzioni dei borghi, erano stabilite dagli *sheriffs* e dagli ufficiali del re. Riccardo I nel 1198 ordinò un nuovo esame catastale, *doomesday-survey*, cui fu proceduto collo stesso metodo di un secolo prima, cioè, mediante inchiesta per giurati, e in seguito a quest'operazione fu istituita la nuova tassa del *carucagium* non più sul possesso feudale, ma sulla misura agraria dell'*hîda* (4).

---

(1) *Auxilium ad corpus regis redimendum; auxilium ad primogenitum filium suum militem faciendum* o *aide pur fere fiuz chevalers*, che diveniva esigibile quando il figlio primogenito aveva 15 anni; *auxilium ad filiam suam primogenitam semel maritandam* o *aide pur fille marier*, esigibile quando essa aveva 7 anni (*Statuto di Westminster* I, 3 Edw. I c. 36). Erano comuni anche agli Stati germani — SCHULTE. *Droit et Inst. de l'All.* §. 79 — HALLAM. *l. c.* v. III, c. VIII. P. II, p. 229.

(2) HALLAM *l. c.* v. II, ch. V, p. 156 — GNEIST *Engl. Verf-Gesch.* II P. §. 7, p. 97-100.

(3) *Ely Domesday, Dom.* III, 497 « Hic subscribitur inquisitio « terrarum, quomodo barones regis inquirunt, videlicet per sacra- « mentum vicecomitis scirae et omnium baronum et eorum Franci- « genarum et totius centuriatus, presbyteri, prepositi, VI villanorum « uniuscujusque villis ». — STUBBS *Sel. Char.* P. III, p. 86.

(4) ROGERI DE HOVEDEN *Annalium* P. II, p. 442 « Eodem anno « (1198) Ricardus rex ... misit ... per singulos comitatus Angliae « unum clericum et unum militem, qui cum vicecomite comitatus « ad quem mittebantur et legalibus militibus ad hoc electis, prae- « stito juramento quod fideliter exsequerentur negotium regis, fe-

Enrico II cominciò per il primo ad imporre la proprietà mobiliare personale; così nell'Assise d'Arme del 1181 pose a carico di ogni *freeman* il provvedersi d'armi in proporzione dei propri mezzi, che erano accertati con un' inchiesta legale di giurati (1); allorchè il Saladino ebbe espugnato Gerusalemme, Enrico II nel 1188 stabilì la tassa d'un decimo sulla proprietà mobiliare in vista di una Crociata, donde il nome di *Saladine-tithe*, ed anche questa fu assettata col metodo dei giurati (2). Sotto Riccardo I parte del suo riscatto (100000 marchi), chiesto dall' Imperatore Arrigo VI, che lo teneva preso, fu ricavato dall' imposta di un quarto sulle rendite e beni mobili di ogni persona del regno; nel 1203 il re Giovanni prese un settimo della proprietà mobiliare dei baroni (3) e nel 1207 un tredice-

---

« cerunt venire coram se senescallos baronum illius comitatus, et de « qualibet villa dominum vel baillivum villae et praepositum cum « quatuor legalibus hominibus villae, sive liberis sive rusticis; et « duos milites legaliores de hundredo; qui juraverunt, quod fideliter « et sine fraude dicerent quot carucarum wannagia (*terra lavorata « da un aratro*) fuerint in singulis villis etc. . . . » STUBBS *l. c.* P. V. p. 257.

(1) *Assisa de armis habendis in Anglia* « 1. Quicumque habet « feodum unius militis habeat loricam et cassidem, clypeum et lan- « ceam; et omnis miles habeat tot loricas et cassides, et clypeos et « lanceas quot habuerit feoda militum in dominico suo». — « 9. Item « Justitiae faciunt jurare per legales milites vel alios liberos et le- « gales homines de hundredis et de burgis, quot viderint expedire, « qui habebunt valentiam catalli (*valore di capitali*) secundum « quod eum habere opportuerit loricam et galeam et lanceam et « clypeum secundum quod dictum est . . . . » apud STUBBS *l. c.* P. IV. p. 154.

(2) *Ordinance of the Saladine Tithe* « 1. Unusquisque decimam « redditum et mobilium suorum in eleemosynam dabit hoc anno, « exceptis armis et equis et vestibus militum etc. . . . » — « 2 . . . « Et si aliquis . . . minus dederit quam debuerit, eligentur de pa- « rochia quatuor vel sex viri legittimi, qui jurati dicant quantita- « tem illam quam ille debuisset dixisse; et tunc oportebit illum super- « addere quod minus dedit » apud STUBBS *l. c.* P. IV, p. 160.

(3) MATTHAEI PARIS — *Angl. Hist.* A. D. 1203, p. 209 « Deinde « in comites et barones occasiones praetendentes quod ipsum inter

simo di quella di tutti i laici (1). Non parliamo quì dei sequestri fiscali di interi prodotti dell'industria, specialmente delle lane, che si rilasciavano talvolta previo pagamento di un caro riscatto, nè dei dazi, *customs*, del diritto d'assaggio, *prisage* ec., che si possono chiamare tasse indirette.

Un' altra novità recata da Enrico II fu lo *scutagium* (2), che impose ad ogni *knights' fee* appartenente al clero nel 1156; ma nel 1159 lo ricevette da ogni proprietario di feudi in permutazione del servizio militare personale, in ragione di 2 marchi per ogni *knights'fee* (3), e d' allora in poi rimase come sistema ordinario d' imposta. Lo *scutagium*, benchè sia una tassa d' esenzione, non è altro che la prosecuzione dello *fyrd-wite* anglo-sassone, che, come vedemmo, era la multa inflitta ai proprietari allodiali che trascuravano l' obbligo del *fyrd*, cioè del servizio personale militare (4).

« hostes reliquerant in partibus transmarinis, unde castella et ter-
« ras suas pro eorum defectu amiserat, cepit ab eis septimam partem
« omnem mobilium suorum » apud STUBBS *l. c.* P. V p. 272.

(1) *Writ for the Assessment of the Thirteenth.* A. D. 1207, Febr. 9 « . . . quilibet laicus homo totius Angliae de cujuscunque
« feodo sit, qui habet in Anglia redditus et catalla det nobis in
« auxilium de unaquaque mercata (*quantità di terra del valore*
« *di* 1 *marco* =*13 sc. 4 d. all'anno*) redditus sui annualis XII de-
« narios, et de unaquaque cujuslibet maneriei (*specie*) catalli mobi-
« lis . . . XII denarios, et sic secundum plus et minus . . . » apud STUBBS *l. c.* P. V, p. 283.

(2) *Scutagiun* o *escuage*, da *scutum*, rappresentante il feudo militare.

(3) ROBERTUS DE MONTE A. D. 1159 « Rex igitur Henricus, itu-
« rus in expeditionem praedictam et considerans longitudinem et diffi-
« cultatem viae, nolens vexare agrarios milites nec burgensem, nec
« rusticorum multitudinem, sumptis LX solidis Andegavensibus in
« Normannia de feudo uniuscujusque loricae, et de reliquis omnibus
« tam in Normannia quam in Anglia . . . capitales barones suos cum
« paucis secum duxit, solidarios vero milites innumeros» apud STUBBS *l. c.* P. IV. p. 129,

(4) V. sopra p. 35. Lo STUBBS dice, che « the land-tax of the
« present day is the link which binds us, directy in this point,
« with the custom of our forefathers » *Const. Hist.* v. I, ch. XII,

In un punto più inoltrato del periodo poi, troviamo fra gl' innumerevoli *auxilia* ed altri simili doni teoricamente spontanei della nazione al Re il *tallagium,* più importante di tutti, che corrisponde al precedente *auxilium burgorum*, ed è levato appunto dalle città e terre demaniali della Corona; esso gravava la proprietà fondiaria e mobiliare, ma il modo di riscuoterlo era determinato dalla comunità stessa, o da un accordo speciale di essa cogli ufficiali regi.

Dal fin qui detto adunque su questo argomento si rileva che al sistema tributario reale, di uso esclusivo nella prima parte di questo periodo, si aggiunse nella seconda parte di esso quello tributario personale. La maggior complicazione inoltre dell' ordinamento finanziario in questo periodo in confronto alla semplicità del periodo passato, ci prova e l' accresciuta potenza economica della nazione e la più perfetta forma dell' organismo governativo; inoltre il sistema delle inchieste per giurati, cui sono rappresentati i singoli paesi interessati al pagamento delle imposte, prova il riconoscimento, comunque forzato, della loro libertà ed autonomia, a guarentir le quali dall'arbitrio del re e dei suoi ministri non manca più che il concentramento di tutti questi interessi locali in un consiglio generale che li rappresenti e che sarà appunto il parlamento, che si svilupperà nel periodo successivo (¹).

La perizia finanziaria dei re normanni creò un ufficio centrale, derivazione della *curia regis*, per la finanza dello stato, che fu il potere meglio ordinato e più stabile del governo in questo periodo, anzi il suo centro di gravità, il quale, oltre le attribuzioni finanziarie, ne ebbe, e non

---

§. 612, p. 590 — HALLAM *Europe during. M. A* v. II, ch. V, p. 149, 245, v. III, ch. VIII. P. II p. 229.

(¹) STUBBS — *Const. Hist.* c. IX §.100, c. XI §.126, c. XIII, §.161 — GUIZOT *Gouv. repr.* v. II 5.e leç. — BURKE *Abr. of Engl. Hist.* b. III. ch. II, *Works* v. X, p. 392-400. — BUDINGER *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. III Kap. §. 2. p. 143 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* P. II §. 12.

indifferenti, in materia militare e giudiziaria. Questo istituto si chiama scacchiere, *exchequer* o *curia ad scaccariam*, dal tappeto a scacchi che copriva la tavola su cui gli ufficiali del re facevano i conti e ricevevano i versamenti dei denari (1). Generalmente si è considerata questa Camera dello Scacchiere come un'importazione normanna; ma questa affermazione non è fondata che sopra una vaga tradizione, nè è corroborata da veruna prova storica, è probabile invece che tanto in Normandia quanto in Inghilterra sorgessero indipendentemente l' uno dall' altro i due scacchieri e che si prestassero a vicenda gli usi e la procedura. Gli ufficiali che compongono quest'amministrazione sono il giustiziario, come presidente, il cancelliere, il constabile, due ciambellani, il maresciallo, il tesoriere ed un numero variabile di consiglieri, e questi ufficiali essendo allora baroni, conservarono poi sempre il titolo di *barones scaccarii;* tenevano due grandi sessioni all'anno, una a Pasqua, l'altra a San Michele, e in esse gli sceriffi facevano i versamenti delle tasse. Lo scacchiere fu definitivamente stabilito da Enrico I, nel cui regno ebbe essenzialmente un carattere finanziario; soppresso durante il regno anarchico di Stefano, fu ristabilito ed ordinato da Enrico II con carattere preminentemente giudiziario ed a traverso varie trasformazioni è pervenuto fino ai nostri tempi come corte di giustizia e come dipartimento centrale per le finanze dello Stato. Un'estesa relazione della sua costituzione e del suo modo di procedere in questo periodo si

(1) « Scaccarium tabula est quadrangula quae longitudinis quasi « decem pedum, latitudinis quinque, ad modum mensae circumse- « dentibus apposita, undique habet limbum altitudinis quasi quatuor « digitorum, ne quid appositum excidat. Superponitur autem scac- « cario superiori pannus . . . non quilibet sed niger virgis distinctus, « distantibus a se virgis vel pedis vel palmae extantae spatio . . . « Licet autem tabula talis scaccarium dicatur, transmutatur tamen « hoc nomen ut ipsa quoque curia quae consedente scaccario es- « scaccarium dicatur . . . *Dial. de Scacc.* I, 1.

ha nel " *Dialogus de scaccario* „ scritto nel 1178 dal tesoriere Riccardo Fitz-Neal, vescovo di Londra (1).

Fra i principali ufficiali dello stato viene in primo luogo il *summus* o *capitalis justiciarius,* analogo al *justiza* o giustiziere d'Aragona, che fu originariamente il luogotenente del re, allorchè questi era fuori dal regno (2), sotto Guglielmo *Rufo* acquistò grande autorità e fu il primo ministro; questo ufficio fu tenuto da prima da un potente barone, ma i re più deboli lo conferirono ad un ecclesiastico per loro maggior sicurezza; Enrico II, che si sentiva forte, lo dette di nuovo a signori laici, ma i suoi figli si valsero daccapo dei prelati. Il Cancelliere, che trovammo già nel periodo anteriore, acquista in questo maggiore importanza ed in seguito sottentrerà in molti diritti e dignità al Giustiziario (3); questo uffizio fu tenuto sempre da un ecclesiastico da Enrico II ad Edoardo III (4) e si può considerare come una specie di segretariato di stato generale. Altri ufficiali principali erano il Tesoriere ed il Gran Ciambellano con attribuzioni finanziarie, l' Ammiraglio ecc. Oltre queste alte dignità dello stato, vi sono gli

---

(1) Nell'opera del MADOX *History of the Exchequer*, vi è gran copia di notizie. STUBBS *Const. Hist.* v. I. ch. XI, §. 126, 134, ch. XIII, §. 163. Il « *Dialogus de Scaccario* » trovasi per intero, insieme ai più importanti atti legislativi sino a tutto il regno di Edoardo I, nell' utilissima raccolta dello STUBBS. *Select Charters* ec. Esso fu in passato erroneamente attribuito a Gervais de Tilbury — BUDINGER. *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. II K. §. 3. p. 125-127 — GNEIST *Engl. Verf Gesch.* II P. §. 13.

(2) La commissione che riceveva in queste occasioni era così concepita « ad custodiendum loco nostro terram nostram Angliae et « pacem regni nostri » e tutti dovevano obbedirgli « tamquam ju- « stitiario nostro » — HALLAM *Europe during* M. A. v. III, ch. VIII P. II, p. 250.

(3) v. Cap. III §. 25.

(4) Il CHAMBERLAYNE. *Estat prés. de l' Angl.* I p. 166, dice il primo Cancelliere laico esser stato Richard Rich sotto Enrico VIII ma già nel 1341 sotto Edoardo III si trova Cancelliere un secolare, sir Robert Bourchier, (v. cap. III). STUBBS *Const. Hist.* v. II c. XVI §. 258 p. 387.

ufficiali della Casa reale, come lo *high-steward*, Gran Maggiordomo, che una volta aveva l'autorità del sommo Giustiziario, il Conestabile, *constable* o *constabularius Angliae*, il Maresciallo, *marshal, marescallus*, ecc.; queste dignità divengono ereditarie, ma non già quelle degli ufficiali di stato, le quali anzi sono vendibili fino al XIII secolo (1).

§. 14. Veniamo ora a dir qualchecosa delle circoscrizioni locali dello Stato in questo periodo. La contea e l'*hundred* sussistono tuttora dopo la conquista ed Enrico I li riordina come erano ai tempi di Edoardo, anche il *tything*, in quanto corrisponde alla parrocchia o alla *township*, serba la sua importanza; coi nomi perdura anche la sostanza della cosa e queste divisioni conservano le loro attribuzioni amministrative e giudiziarie, come vedremo. Gli ufficiali e i magistrati loro furono naturalmente sostituiti da persone normanne, che in pari tempo recarono seco il nome francese del loro ufficio, per il che si ebbe una duplicazione di titoli; così l' *ealdorman* o *earl* è lo stesso del *comes* o *count*; e il sassone *shir-gerefa* è detto dai conquistatori *vicecomes* ed arriva fino a noi col nome di *sheriff* (2). Ma la contea, il *comitatus* normanno, non è più pei conti una giurisdizione, bensì un feudo e quindi ereditaria, perciò Guglielmo *il Conquistatore*, temendo la loro troppo grande potenza, tolse ad essi il governo effettivo della contea dandolo invece allo *sheriff*, dipendente direttamente dal re, poichè non è più eletto dalla *shir-moot*, ma è nominato, o almeno confermato, dal sovrano; tuttavia non potè impedire che un terzo dei sceriffati, *sheriffdoms*, divenissero ereditari, come lo erano in Normandia. Questa dignità era rivestita da un Signore normanno, che rappresentava nella contea il Re in materia giudiziaria, militare

---

(1) Stubbs — *Const. Hist.* v. I c. XI §. 122, — Chamberlayne *l. c.* v. I, ch. XII, ch. XIII, p. 182 — Glasson. *Droit et Inst. pol. de l'Angl.* v. II, ch. V §. 61, 62 — Gneist *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 15, p. 216-221.

(2) Corruzione dell'antica voce anglo sassone *shir-gerefa*.

e finanziaria; egli aveva quindi un'estesissima autorità, di cui non di rado avveniva che abusasse (1).

I Normanni recarono altresì in Inghilterra il nuovo nome di maniere, *manor*, ma la cosa esisteva già, come vedemmo, nel periodo Anglo-Sassone, quindi nulla fu mutato; la giurisdizione privata del *thegn* di *saca et soca* è identica alla *manorial jurisdiction* del barone, e parimenti il *gerefa* di quello diventa lo *steward* o il senescalco di questo (2).

I Sassoni non furono fondatori di città, ma solo mantennero quelle che avevano trovato, spargendosi, come sappiamo, in piccole comunità rurali, *tunscip* o villaggi; alla conquista normanna quindi non si hanno che o grandi villaggi o aggregati di *townships* e di parrocchie, come Londra, ma non città vere e proprie, cioè costituite in corporazione, il nome di *city* essendo un puro titolo d'onore dato alle città d'antica origine romana. Le comunità sotto la protezione e la giurisdizione di un signore o del re fin dal periodo precedente si chiamano *boroughs*, borghi, ed hanno un ordinamento simile a quello dell' *hundred*, ma la giurisdizione ne è piuttosto *manoriale* che popolare. Questo stato di cose continua dopo la conquista; se non che nel periodo Normanno la dipendenza dei borghi assume un carattere più spiccato dal titolo di possesso del signore, piuttosto che dalla sua giurisdizione, come nel periodo Anglo-Sassone, e la loro analogia coll'*hundred* si manifesta anche nella loro soggezione allo *sheriff*, che aveva in essi attribuzioni fiscali e giudiziarie (3). I borghi che non erano sotto il dominio di un signore temporale o spirituale erano sotto quello del re, il quale talvolta concedeva loro carte di speciali libertà ed immunità. La costituzione municipale delle città inglesi venne fuori

---

(1) BUDINGER *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. II Kap. §. 2, p. 116-119. —GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 8 p. 113-120.

(2) GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 8 p. 121.

(3) HALLAM *Europe during M. A.* v. IV c. VIII, P. III p. 35-37.

propriamente delle corporazioni, *guilds*, d'origine antichissima, che erano di varie sorta: nel periodo Anglo-Sassone troviamo le ghilde religiose, specie di associazioni di mutuo soccorso ed assicurazione o di confraternite (1); da queste si passa alle *frith-gild*, ossia associazioni pel mantenimento della pace ed anche queste esistevano nel periodo precedente con attribuzioni di polizia (2). Colla conquista troviamo una nuova ghilda dei mercanti, *ceapmanne-gild*, *gilda mercatoria*, la più potente, che comprendeva tutti i mercatanti di una città, possedeva terre e faceva i propri statuti, *by-laws*, era adunque un corpo legalmente ordinato, la cui amministrazione fu forse da prima supplementare di quella della comunità e poi si fuse con essa; sotto Enrico II l' esistenza di questa ghilda era segno d' indipendenza municipale ed era il corpo governante della città; al di sotto di queste vi sono le *craft-guilds*, ossia maestranze (3), ma non hanno importanza politica. Il capo della ghilda si chiamava *alderman*, il capo della magistratura municipale *praepositus*, o *reeve*, o *bailif* e poi *mayor* (4).

---

(1) Nello statuto di una di queste Ghilde di Exeter prima del 1066, si legge: « Allorchè un membro dovrà andar lontano, ciascuno « dei suoi confratelli contribuirà alle spese del viaggio per 5 *pence*; « e se la casa d' un membro rimanga abbruciata, ciascuno contri- « buirà per 1 *penny* ».

(2) *Leggi d'*Alfredo (A. D. *circa* 890) cap. 27 « If a man, « kinless of paternal relatives, fight and slay a man, and then if he « have maternal relatives, let them pay a third of the wer; his « guild-brethern a third part... If he have no maternal relatives, « let his guild-brethern pay half. » e cap. 28.

Athelstan (A. D. *circa* 930) *Judicia civitatis Lundoniae* «*Pre-* « *amble.* This is the ordinance which the bishops and reeves be- « longing to London have ordained and with weds (*pegni*) con- « firmed, among our *frith-gegildas* as well eorlish as ceorlish...» *Anc. Laws and Inst.* p. 35, 97.

(3) Come la *gilda telariorum*, la *gilda corversariorum* ec.

(4) Hallam *l. c.* v. IV, p. 30-40 — Budinger *l. c.* II Ab. II Kap. §. 1 p. 112-115. v. Schulte *Droit et Inst. de l'All.* l. I. ch. III, §.80. Lingard *Les antiquités de l'Eglise Anglo-Saxonne* ch. VIII. p. 296

Il primo passo verso un' organizzazione indipendente ed autonoma dei borghi si manifesta col loro distinguersi dall' *hundred* in materia fiscale; poichè in origine erano dipendenti dallo *sheriff*, il quale, come per le contee, era incaricato per le città di riscuoterne le tasse e di versarle allo scacchiere, e ciò faceva ad arbitrio. Laonde i borghi si sforzarono dapprima di ottenere che la loro quota d'imposta fosse determinata separatamente da quella complessiva della contea, poi ottennero di emanciparsi dallo sceriffo in virtù di carte che appaltavano la città ai suoi cittadini, spesso alla ghilda dei mercanti, mediante un canone, *fee-farm,* corrispondente alla somma dedotta in tal modo dal canone della contea, e questa rendita pagata alla Corona dai borghesi, per la quale essi erano responsabili, si chiamava *firma burgi* (1). Nella seconda parte del periodo la vita comunale si sviluppò notevolmente per le numerose carte concesse alle città da Enrico II e molto più dai suoi due successori (2), che avevano doppio interesse a concedere tali privilegi, in primo luogo perchè per lo più eran loro pagati a caro prezzo, poi per ingraziarsi quelle popolazioni o per ricompensarle dell'appoggio loro prestato.

Ed ora i borghi dopo essersi emancipati dalla contea e dallo *sheriff* in materia finanziaria, procedettero verso le loro indipendenza anche circa alla giurisdizione giudiziaria. E cominciarono coll' essere esentati dalla giurisdizione della *county-court*, ma erano pur sempre sottoposti all' autorità giudiziaria dello *sheriff*, che teneva allora la sua corte, *turnus vicecomitis*, entro la cinta del borgo ed

---

(1) *Charters to Winchester — Charter to Lincoln — Charter to Nottingham — Charter to Oxford* — in STUBBS *Sel. Chart.* P. IV, HALLAM *l. c.* P. III p. 37.

(2) *Charter of Nottingham* A. D. 1200 « Johannes, Dei gratia « etc. . . . . Concessimus eisdem burgensibus ut quicunque 'ab eis « constitutus fuerit praepositus ejusdem burgi solvat firmam ejusdem « burgi ad dominicum scaccarium nostrum . . . » apud STUBBS *l. c.* P. V p. 309.

in cambio gli imponeva tasse speciali molto onerose, come lo *scotale* (1). Se non che a principiar dal regno di Riccardo I e specialmente in quello di Giovanni le città ottengono concessioni di nominare i propri magistrati, cominciando dal proposto o *reeve* e dai *coroners*, giudici, e nello stesso tempo si costituiscono una giurisdizione propria, indipendente da quella dello *sheriff*, venendo a poco a poco a formare un circolo a sè per l'amministrazione giudiziaria e di polizia (2). Per mezzo di queste concessioni sempre più frequenti le città acquistano tribunali propri civili, *boroughs courts* e *hustings*, e criminali, *courts leet*, che corrispondono alle antiche corti della *township*, dell'*hundred* e della contea sotto nuovi nomi.

---

(1) Tassa abusiva degli ufficiali regi imposta ai borghesi a titolo di provvisione e di festeggiamento, da *scot* (scotto, pagamento) ed *ale*, birra.

(2) *Charter of Nottingham* A. D. 1200 « Johannes Dei gratia « etc. . . . Et licet illis quem voluerint ex suis in fine anni prae- « positum suum facere, qui de firma nostra pro ipsis respondeat, « ita quod si idem praepositus nobis displiceat, illum ad volunta- « tem nostram removebimus, et ipsi alium ad libitum nostrum « substituunt ».

Carta Norhamtoniae (Northampton) A. D. 1200 « Johannes « Dei gratia etc. . . . Hoc autem eis concessimus . . . quod hustin- « gus (corte del borgo da *hûs* casa e *thing*, *ding*, assemblea) semel « tantum in hebdomada teneatur ».

Carta civium Lincolniae A. D 1200 « Johannes Dei gratia etc... « Praeterea volumus et concedimus quod idem cives nostri Lincol- « niae per commune consilium civitatis eligant duos de legaliori- « bus et discretioribus civibus Lincolniae et praesentent eos capi- « tali justitiae apud Westmonasterium, qui bene et fideliter custo- « diant praeposituram *(baglivato)* civitatis Lincolniae et non amo- « veantur quamdiu se in ballia sua bene gesserint, nisi per commune « consilium civitatis suae ».

Carta burgensium de Helleston A. D. 1201 « Johannes Dei « gratia etc. . . . . Concedimus etiam eis quod non placitent nisi « infra burgum suum de rebus vel tenuris pertinentibus ad villam « suam, praeterquam de placitis ad coronam nostram pertinentibus « et placitis de terris forinsecis » STUBBS *Sel. Char.* P. V p. 300, 310, 312, 314.

In questo movimento progressivo dei municipi Londra andò sempre avanti a tutti e per la sua maggior popolazione e per esser la sede del Governo. Già il *Conquistatore* le largì una carta in virtù della quale le riconobbe i diritti di cui godeva sotto Edoardo (1); nella carta di Enrico I fu riconosciuta come un'unità distinta, indipendente in tutto dalla contea con propria giurisdizione finanziaria e giudiziaria e con moltissime esenzioni e privilegi (2); sotto Enrico II divenne di nome e di fatto una vera e propria comunità, *communio,* e Giovanni nel 1215 le concesse il diritto di eleggersi ogni anno il *mayor (reeve)* (3), che appunto un mese dopo figurava nella commissione dei Baroni incaricati di far eseguire la *Magna Charta*. Londra adunque fin da questo periodo contò per una contea e fu perciò la prima delle così dette *counties corporate* d' Inghilterra; gli *wards*, quartieri, in cui si divide, corrispondono all'*hundred* (4).

---

(1) Ecco la traduzione inglese di questo interessante documento: « William, king, greets William, bishop, and Gosfrith, portreeve, « and all the burghers within London, French and English, frien- « dly: and I do you to wit that I will that ye two be worthy of « all the laws that ye were worthy of in king Edward 's day. And « I will that every child be his father 's heir after his father 's « day. And I will not endure that any man offer any wrong to you. « God, keep you » apud STUBBS *l. c.* P. III. p. 83.

(2) *Carta civibus Londoniarum* « Henricus Dei gratia etc.... « Sciatis me concessisse civibus meis Londoniarum . . . quod . . . « ponent vicecomitem qualem voluerint de se ipsis, et justitiarium « qualem voluerint de seipsis, ad custodiendum placita coronae meae « et eadem placitanda; et nullus alius erit justitiarius super ipsos « homines Londoniarum . . . Et husting sedeat semel in hebdoma- « da... » apud STUBBS *l.c.* P. III p. 108—*Anc. Laws and Inst.* p. 217.

(3) A. D. 1215 « Johannes Dei gratia etc.... Sciatis nos con- « cessisse . . . baronibus nostris de civitate nostra Londoniarum, quod « eligant sibi majorem de seipsis singulis annis, qui nobis fidelis « sit, discretus et idoneus ad regimen civitatis .... et quod liceat « eis ipsum in fine anni amovere et alium substituere si voluerint, « vel eundem retinere, . . » apud STUBBS *l. c.* P. V p. 314.

(4) La *Magna Charta* confermò espressamente a Londra ed alle altre città le loro libertà: « art. 13— Et civitas Londoniarum habeat

Per essere borghese della città coi pieni diritti di borghesia si richiedevano le seguenti condizioni: esser personalmente liberi, *liberi homines* o *freemen;* aver domicilio stabile nella città, *resiants,* che si otteneva colla nascita, *birth,* col matrimonio *marriage,* o coll'esercizio d'una professione, *apprenticeship;* pagar le imposte, *paying scot,* e prender parte all'amministrazione della giustizia ed ai pubblici uffici, *bearing lot;* gli abitanti della città che riunivano in sè tutte queste condizioni erano inscritti e facevano parte della *court leet.* Si vede quindi, come la costituzione municipale si disegnasse fin d'ora con fisonomia prettamente borghese; ma essa tendeva anche a costituire nella città un corpo dirigente chiuso, che in seguito divenne una vera oligarchia (1).

Concludendo infine vediamo in questo periodo le primitive *townships* crescere e svolgersi in *boroughs* sotto la protezione della Corona o di Signori feudali; poscia colle successive concessioni di *charters of enfranchisement* si sciolgono dalla dipendenza della contea e dello *sheriff* tanto nelle relazioni finanziarie, quanto nelle giudiziarie, e richiamando a sè quei due servigi, insieme alla nomina dei loro magistrati, vengono a costituire una comunità con amministrazione autonoma e libera (2).

Ecco adunque gettate le basi del *selfgovernment*, che si svilupperà rigoglioso nei periodi successivi e sarà il più efficace fautore di libertà sociale, personale e politica, come dimostra dottamente lo Gneist (3). L'ordinamanto dei

---

« omnes antiquas libertates et liberas consuetudines suas, tam per « terras, quam per aquas. Praeterea volumus et concedimus quod « omnes aliae civitates, et burgi, et villae, et portus, habeant « omnes libertates et liberas consuetudines suas ». HALLAM *Europe during M. A.* v. IV, c. VIII, P. II p. 41-43.

(1) GNEIST — *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 8. p. 123-126.

(2) GNEIST — *Engl. Com. Verf.* I Abth. II Per. IV — STUBBS *Const. Hist.* v. I ch. XI §. 131, ch. XIII, §. 165. — THIERRY. *Dix ans d'ét. hist.* I P. XI, §. 3.

(3) GNEIST — *Engl. Com. Verf.* III Abth. I — Id. *Selfgovernment* etc. IV Buch, I Absch. §. 147.

borghi e delle contee col suo sistema di rappresentanza, di elezione e di amministrazione pubblica, fu il modello ed il germe del successivo sistema parlamentare, ed il Parlamento stesso nella sua parte più importante non è che la rappresentanza degl'interessi del *selfgovernment* e delle sue divisioni comunali e locali (1).

§. 15. Passando ora a parlare del sistema giudiziario di questo periodo cominciamo dalla giurisdizione privata. Ogni maniere, *manor*, conferiva al suo signore una giurisdizione patrimoniale corrispondente al *saca et soca* del *thane* anglo-sassone; ma lo spezzamento dei feudi come impediva il concentramento di una soverchia forza militare, così pure era d'ostacolo ad una potente organizzazione giudiziaria privata, nè furon possibili in Inghilterra le *curiae feudales* di Normandia. Questa *manorial jurisdiction* si divideva in una *curia baronis* o *curia domini, court baron*, corrispondente all'antica *gemot* della *township* libera, ed esercitava una giurisdizione civile sui subvassalli e possessori liberi di terre dipendenti, *sockemanni;* in una *customary-court* per le quistioni civili fra i villani del feudo; e in una *court-leet* con giurisdizione criminale che continuò quella dell' *hundred-court*. La procedura in queste corti manoriali era analoga a quella delle corrispondenti corti popolari della contea e dell' *hundred*. Ma questa giurisdizione patrimoniale non potè mai svilupparsi in Inghilterra come fece negli stati feudali del Continente; poichè, se in Inghilterra il sistema militare era divenuto in questo periodo normanno-feudale, il sistema giudiziario all' opposto rimase anglo-sassone e fu sostenuto dalla regalità, gelosa dei privilegi feudali dei baroni, che contrastò loro anche questo con una tendenza sempre crescente ad accentrare nelle sue mani la suprema giurisdizione giudiziaria (2).

---

(1) Gneist — *l. c.* III Abth. X — Id. *l. c.* IV Buch, I, §. 157.

(2) Gneist *Engl. Com. Verf.* I Abth. II Per. *B.* II. — Id. *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 10 p. 137-139 — Stubbs. *Const. Hist.*

Analoga a queste franchigie dei nobili era la giurisdizione privata, che il re esercitava sulle terre del demanio regio, che per lo più conservavano gli antichi usi popolari; non così per certo la giurisdizione forestale, che è noto come fosse tirannica ed oppressiva. I re di questo periodo mostrarono una passione sfrenata per la caccia ad argomentarlo dal rigore delle bandite regie. Guglielmo *il Conquistatore* devastò per 30 miglia quadrate il territorio fra Salisbury ed il mare, distruggendo 36 parrocchie, per farvi sorgere la *Foresta nuova* e sotto di lui la Famiglia reale possedeva 68 foreste e 781 parchi di caccia. Pene crudelissime erano comminate contro i delitti di caccia, le quali raggiunsero il colmo della ferocia sotto Enrico I; la mutilazione era pena ordinaria e si arrivava perfino alla morte, alcune però eran ridicole, come di tagliare le gambe ai cani sorpresi nelle foreste regie. Il Thierry opina che queste leggi forestali non derivassero tanto da passione per la caccia, quanto da prudenza politica per impedir che le foreste divenissero facile ricovero di ribelli, opinione invero troppo ottimista massimamente quando si conosce la ferocia di carattere dei re normanni. Enrico II coll' *Assisa de Foresta* fatta a Woodstock nel 1184 mitigò alquanto la penalità, ma la fece applicare con eccessivo rigore; gli art. 44, 47 e 48 della *Magna Charta* restrinsero l' illimitata giurisdizione forestale e ne corressero gli abusi, e queste disposizioni furon confermate ed ampliate dalla *Charta de Foresta* di Enrico III nel 1217, falsamente attribuita in passato al re Giovanni (1).

---

v. I ch. XI, §. 129 — Glasson *Droit et Inst. pol. de l'Angl.* v. II. ch. V. §. 67.

(1) Thierry. — *Conq. de l'Angl.* liv. VI. — Stubbs. *l. c.* v. I ch. XI, §. 130 — Burke. *Abr. of Engl. Hist.* b. III, ch. VIII, *Works* v. X, p. 532-534 — Glasson *l. c.* v. II, ch. VII, §. 84. — Temple *Introduction à l' histoire d'Angleterre*, trad. de l' Anglois 1696, p. 134-139.

Parlando poco fa delle città accennammo come durante questo periodo si rendessero indipendenti anche in materia giudiziaria coll'eleggersi propri magistrati con propria giurisdizione civile e penale, costituendosi in circoli distinti ed autonomi per l'amministrazione della giustizia penale, nella *court-leet*, e civile, nella *boroughs court* e nell'*husting*, che si riuniva una volta la settimana.

L' *hundred-court* continua in questo periodo ed anzi fu ricostituita da Enrico I, come era ai tempi d' Edoardo, ma già nel periodo precedente vedemmo come le concessioni di giurisdizione privata ai *thanes* ne diminuisser l'importanza, ed ora col grande aumento delle corti baronali l' *hundred-court* va sempre più decadendo. Essa si distingue in *curia magna hundredi* per gli affari criminali della contea, che si tiene due volte all' anno e non è altro che lo *sheriff's tourn and leet* o *visus frankplegii* (1), e in *curia parva hundredi*, che si tiene una volta al mese per le piccole quistioni civili (2).

Anche la *shire-moot* continuò dopo la conquista e fu ristabilita da Enrico I come era ai tempi di Edoardo (3), se non che si chiama ora *county-court*, che si riunisce due volte all'anno sotto la presidenza dello *sheriff* (4), ha giu-

---

(1) *Leges Henrici I* — VIII, 1 « Speciali tamen plenitudine, si « opus est, bis in anno conveniant in hundretum suum quicunque « liberi, tam heorthfest (*possidente*) quam folgarii, ad dinoscendum « scilicet inter cetera si decaniae (*tithing*, *francplegium*) plenae « sint, vel qui quomodo qua ratione recesserint vel superaccreve- « rint ». *Anc. Laws and Inst.* p. 223. v. sopra p. 38.

(2) *Leges Henrici I* — VII 4: « Debet autem ... hundreta vel « wapentagia duodecies in anno congregari ... » *Anc. Laws and Inst.* p. 222 — STUBBS *Sel. Char.* P. III, p. 105, 106.

(3) A. D. 1108 — « Henricus ... Sciatis quod concedo et prae- « cipio ut amodo (*d' ora innanzi*) comitatus mei et hundreda in « illis locis et eisdem terminis sedeant, sicut sederunt in tempore « regis Eadwardi et non aliter ... Et volo et praecipio ut omnes « de comitatu eant ad comitatus et hundreda sicut fecerunt in « tempore regis Edwardi ... ».

(4) *Leges Henrici I* — VII §. 4: « Debet autem scyresmot et « burgemot bis ... in anno congregari ... » — VII §. 2: « In-

risdizione civile e penale, come prima, e piena autorità in materia di giurisdizione volontaria. In seguito però per l'articolo 42 della seconda riconferma della *Magna Charta*, fatta da Enrico III nel 1217, la *county-court* si tenne una volta al mese, ma la competenza giudiziaria di queste sessioni mensili fu molto diminuita, come pure diminuì l'importanza dello *sheriff* e dello *sheriff's tourn* o *turnus vicecomitis*, corte criminale e di polizia della contea, per l'ingerenza sempre crescente dell'autorità regia che gli sottrasse gli affari più gravi, *placita coronae* o *pleas of the crown*, e per l'istituto dei giudici viaggianti, che tenevano le grandi corti di contea, di cui parleremo tra poco (1). Nell'Assisa di Clarendon del 1166 infatti gli *sheriffs* stavano tuttora alla pari dei giudici viaggianti, *justitiae itinerantes* (2), ma dopo la Grande Inchiesta del 1170 sugli abusi dell'amministrazione locale, in seguito alla quale Enrico II rimosse quasi tutti gli sceriffi, l'autorità loro cominciò già a scemare assai e nell'Assisa di Northampton del 1176 appariscono piuttosto servitori che colleghi dei giudici viaggianti; altre limitazioni impose loro il grande *Iter* del 1194 (3), che tolse anche alla loro custodia le cause della Corona, affi-

---

« tersint autem episcopi, comites, vicedomini, vicarii, centenarii, « aldermanni, praefecti, praepositi, barones, vavassores, tungrevii « et ceteri terrarum domini . . . » §. 7 « Si uterque (sc. baro et « dapifer) necessario desit, praepositus et quatuor de melioribus « villae assint pro omnibus qui nominatim non erunt ad placitum « submoniti ». *Anc. Laws and Inst.* p. 222 — STUBBS *l. c.* P. III p. 105.

(1) STUBBS — *Const. Hist.* v. I. ch. XI. §. 128 — GNEIST *Engl. Com. Verf.* I Ab. II Per. *B.* II.

(2) « 1 . . . statuit . . . rex Henricus . . . quod per singulos « comitatus inquiratur, et per singulos hundredos . . . si sit aliquis « homo qui sit rettatus (*accusato*) . . . Et hoc inquirant Justitiae « coram se, et vicecomites coram se ».

(3) « 21 . . . nullus vicecomes sit justitiarius in vicecomitatu « suo, nec in comitatu quem tenuerit post primam coronationem « domini regis ».

dandole ad ufficiali speciali elettivi, i *coroners* (1); il che fu confermato dalla *Magna Charta* (2).

Questo sistema giudiziario offriva ben poca sicurtà per la retta amministrazione della giustizia, sia per la discordia fra Normanni ed Inglesi, che divideva la nazione, sia per l'avarizia e partigianeria degli sceriffi, sia per la tendenza dei grandi baroni ad estendere la loro giurisdizione privata; laonde col progredire del periodo andò crescendo sempre maggiormente l'accentramento del potere giudiziario nelle mani del re, che interveniva nei processi delle corti locali con *writs*, specie di *rescripti principis*, e che richiamò i casi più gravi e gli appelli contro i tribunali inferiori al proprio tribunale, la *curia regis* o *aula regia*.

L' origine della *curia regis* è molto oscura ed intorno ad essa vi sono opinioni discordi fra gli scrittori del diritto pubblico inglese. A noi però basta il notare che sotto i due primi Guglielmi il nome di *curia* si attribuisce generalmente alle solenni riunioni dei grandi del regno intorno al re, di cui parlammo; ma la corte plenaria, *curia baronum* o *curia civium*, serba un carattere essenzialmente politico, come continuazione della *witenagemote* e come germe della futura *Camera dei Lords*, mentre parallela a questa siede nell'*aula regis* una corte ristretta, la *curia regis* vera e propria, come supremo tribunale dello stato, in origine irregolare e non permanente, ma che poi divenne permanente e si convertì un poco più tardi nel Banco del Re o *king's bench* (3). Con Enrico I cominciamo a scorger le

(1) « 20 Praeterea in quolibet comitatu eligantur tres milites « et unus clericus custodes placitorum coronae ».

(2) « 24. Nullus vicecomes, constabularius, coronatores, vel alii « ballivi nostri, teneant placita coronae nostrae » — I *placita coronae* comprendevano l'alto tradimento, l' assassinio, il furto con violenza e il ratto; di guisa che alle Corti inferiori era lasciato poco più che il furto semplice — STUBBS *Const. Hist.* v. I, ch. XIII. §. 163 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 10, p. 143-146 §. 11 p. 155.

(3) GLASSON — *Droit et Inst. pol. de l'Angl.* v. II ch. V §. 61.

tracce di questa suprema corte di giustizia distinta col nome di *curia regis*, che è presieduta dal re o dal suo *supremus justitiarius* ed i cui componenti si chiamano *justitiarii*, cioè giudici (1). Ma questa *curia regis*, oltre le attribuzioni giudiziarie, ha attribuzioni finanziarie e quando siede in questa qualità prende il nome di *exchequer*, scacchiere, composto degli stessi ufficiali, che allora hanno titolo di *barones scaccarii*. Non si può affermare con sicurezza che la *curia regis* e lo scacchiere fossero comitati veri e propri del gran consiglio, benchè l' appellativo di *curia* appartenga parimenti a tutti, nè dall' altro lato si può credere che fossero puramente due sessioni dei ministri della Casa reale senza alcuna relazione di dipendenza col gran consiglio. Alcuni opinano che la *curia regis* di Enrico I non fosse altro che la *curia ducis* di Normandia, altri che in sostanza sia la *witenagemote* di Edoardo *il Confessore* nel suo aspetto giudiziario, altri infine che essa sia l'opera personale e spontanea dei dispotici re normanni (2); ma lo Stubbs con un concetto eclettico considera questo istituto come derivante in parte dalla *witenagemote* inglese ed in parte dalla *curia ducis* normanna, questi due elementi sarebbero stati messi a profitto dai re normanni per formare questa *curia regis*, che prendendo nel suo ulteriore sviluppo le forme della procedura normanna, crebbe con una tendenza sempre maggiore a distinguersi dai due antichi sistemi (3).

---

(1) E sono: i grandi ufficiali di stato, come il *Lord High Constable*, il *Lord Mareshal*, il *Lord High Steward*, il *Lord great Chamberlain*, il *Lord Chancellor*, il *Lord High Treasurer*. Vi erano inoltre alcune persone speciali, versate nelle leggi, e i maggiori Baroni del Parlamento — CREASY *Engl. Const.* ch. XI, p. 136, nota.

(2) Principale sostenitore di quest' ultima opinione è lo Gneist, in conformità al suo concetto del dispotismo assoluto di questi re; sostenitori della seconda opinione sono invece gli scrittori inglesi e specialmente quelli di convinzioni *whigs*.

(3) STUBBS — *Const. Hist.* v. I, ch. XI. §. 134. — GNEIST. *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 10 p. 146-147 §. 15, p. 209 seg.

Difatti la competenza giudiziaria della *curia regis* si estendeva alle cause in cui l' interesse della Corona era mescolato ed alle cause circa alle quali la giustizia delle corti popolari era stata difettosa, continuando quì la giurisdizione regia del periodo anglo-sassone; dal sistema normanno poi traeva la sua competenza di tribunale di prima istanza per le dispute fra i grandi baroni troppo forti per sottomettersi alla giustizia delle contee e degli *hundreds* (1). La *curia regis* aveva anche propria giurisdizione criminale e gli atti coi quali procedeva avevan la forma di *writs* o rescritti, d' importazione normanna.

Sotto Enrico II la *curia regis* e lo scacchiere continuano ad essere uniti, soltanto predomina adesso il carattere giudiziario dell' istituto invece del finanziario predominante sotto Enrico I; nel regno di questo infatti la *curia regis* apparisce come una sessione giudiziaria dello scacchiere, invece nel regno di quello è lo scacchiere che apparisce qual sessione finanziaria della *curia regis*. La *curia regis* di Enrico I poi era piuttosto un tribunale d' appello eccezionale per qualche raro caso; ma l' attività di Enrico II si riflesse anche su questo istituto e il numero degli affari si accrebbe straordinariamente, crescendone quindi l' autorità, l' importanza e gli ufficiali.

Nel 1178 Enrico II, vedendo che i 18 giudici della *curia* erano troppi e che recavano impaccio al disbrigo delle faccende e soverchia spesa alle parti, prese cinque suoi ufficiali e li costituì in comitato permanente della *curia regis* per udire direttamente tutte le quistioni dei litiganti; egli poi si riservò la suprema giurisdizione d'appello su questo tribunale e la decisione delle quistioni più gravi (2), che esercitò mediante la Cancelleria, la quale in

(1) *Carta d'Enrico I sul modo di tener le corti di contea e dell'*HUNDRED. « Et si amodo exsurgat placitum (*lite, piato*) de divisione terrarum, si est inter barones meos dominicos tractetur placitum in curia mea: et si est inter vavassores duorum dominorum tractetur in comitatu » apud STUBBS. *Sel. Char.* P. III p. 104.

(2) BENEDICT OF PETERBOROUGH A. D. 1178. I 207 « Itaque do-

origine, come *officina justitiae*, dirigeva gli affari nella *curia regis* e si sviluppò poscia come corte superiore con giurisdizione distinta nel periodo seguente (1).

Le sessioni collegiali di quei 5 *justitiarii in banco* sono l' origine della Corte del Banco del re o *king's bench*. Sotto Riccardo I poi i processi civili ordinari fra private persone, *communia placita* o *common pleas*, furono dati ad una parte di questi *justitiarii in banco*, che per disposizione della *Magna Charta* furono dispensati dal seguire il re (2), ma risiedettero a Westminster, e questa è l' origine della *court of common pleas*. Così verso il finire di questo periodo la *curia regis* si spezza perdendo la sua unità; ma il suo antico comitato finanziario, lo scacchiere, conserva per la sua origine alcune attribuzioni giudiziarie, che si restringono e si fissano sulle quistioni fiscali, e con esse continua la *curia regis* insieme alle altre due corti; tutte e tre poi sono le odierne tre Corti di Westminster: del *king's bench*, dei *common pleas*, e dell' *exchequer*, che non assumono tuttavia un carattere distinto ed intero se non che nel seguente periodo (3).

« minus rex ... cum didicisset quod terra et homines terrae nimis « gravati essent ex tanta Justitiarum multitudine, quia octodecim « erant numero; per consilium sapientium regni sui quinque tantum « elegit, duos scilicet clericos et tres laicos, et erant omnes de pri- « vata familia sua. Et statuit quod illi quinque audirent omnes « clamores regni et rectum facerent, et quod a curia regis non re- « cederent, sed ibi ad audiendum clamores hominum remanerent; « ita ut si aliqua quaestio inter eos veniret, quae per eos ad finem « duci non posset, auditui regio praesentaretur, et sicut ei et sa- « pientioribus regni placeret terminaretur » apud STUBBS. *Sel. Char.* P. IV, p. 131.

(1) GNEIST — *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 15. p. 220 §. 16 p. 234.

(2) Art. 17 « Communia placita non sequantur curiam nostram « sed teneantur in aliquo loco certo ».

(3) STUBBS— *Const. Hist.* v. I, ch. XI §. 127, 134; ch. XIII §. 163 GNEIST *Engl. Com. Verf.* II. Per. *B*-II — Id. *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 16, p. 229-234 — HALLAM *Europe during M. A.* v. III, ch. VIII. P. II p. 250-254 — BUDINGER. *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. III Kap. §. 3. p. 153-156.

Da questa trasformazione organica della *curia regis*, vien fuori altresì la giurisdizione suprema del re con esistenza propria e più elevata (1), la quale esercitata direttamente nel consiglio immediato del re, o per mezzo della cancelleria, o nel consiglio nazionale, dopo varie evoluzioni giunse a noi col comitato giudiziario del Consiglio privato e colle attribuzioni giudiziarie della Camera Alta e del Lord Cancelliere.

A collegare direttamente le corti locali colla corte centrale o *curia regis*, troviamo in questo periodo un nuovo istituto, quello cioè dei giudici viaggianti, analogo nell'origine a quello dei *missi dominici* dello stato carolingio (2). Sotto Enrico I alcuni ufficiali della Corte dello scacchiere furono mandati nelle provincie per l'assestamento delle imposte (3), e poi ad intervalli irregolari vi furono inviati giudici della *curia regis* con fini giudiziari (4). Queste visite giudiziarie occasionali continuarono lo stesso modo nel regno di Stefano, ed Enrico II, vandosi di questi precedenti, ordinò nell'Assisa di Claren-

---

(1) A. D. 1176 *Assisa di Northampton* « 7. Item Justitiae faciant omnes justitias et rectitudines spectantes ad dominum regem et ad coronam suam ..... nisi tam grandis sit querela quod non possit deduci sine domino rege, vel talis quam justitiae ei reportent pro dubitatione sua, vel ad illos qui in loco ejus erunt »

Dial. de Scacc. I, 8 « .... si .... fieri contigerit, ut inter ipos majores dissensionis oriatur occasio . . . horum omnium cognitio ipsi principi reservabitur » apud STUBBS *Sel. Char*. P. IV. p. 127 nota 2 in fine.

(2) SCHULTE *Droit et Inst. de l'All*, l. I. §. 49.

(3) « Confluebat interea ad regis curiam querula multitudo coonorum . . . . innumeris enim molestiis premebantur occasione victualium, quae per plurimas regni partes a sedibus propriis deferebant. Horum igitur querelis inclinatus rex (sc. Henricus I), diffinito magnorum consilio, destinavit per regnum quos ad id prudentiores et discretiores cognoverat, qui circueuntes et oculata fide fundos singulos perlustrantes, habita aestimatione victualium, quae de hiis solvebantur, redegerunt in summam denariorum ». *Dial. de Scacc.* I, 7.

(4) *Pipe Rolls* 31 Henry I.

don (1166), per farne eseguire le disposizioni, un'ispezione generale del regno fatta da due *justices in eyre* o *justitiarii itinerantes* (1) Negli anni seguenti questi viaggi giudiziari, *judicial eyre*, si moltiplicarono ed anche furono assegnati ai vari giudici speciali circuiti; coll' Assisa di Northampton (1176) Enrico II regolò meglio questo servizio, affidando ai giudici viaggianti attribuzioni criminali e civili superiori, che esercitavano nella *county-court*, non che le solite attribuzioni fiscali, e stabilì altresì sei circuiti per ognuno dei quali spedì una commissione di tre *justices in eyre* (2); Riccardo I infine ordinò nel 1194 una grande visita generale del regno, con fini giudiziari e finanziari (3), e l'importanza di questo *iter* fu somma. I circuiti e i viaggi dei giudici *in eyre* non sono determinati in tutto questo periodo, ma variano a seconda delle necessità del momento, finchè l'art. 18 della *Magna Charta* stabilì che si mandassero quattro volte all'anno due giudici per contea per certi affari civili (4); se non che essendo questo sistema troppo gravoso, nel 1217 furon mandati

---

(1) *Assisa de Clarenduna* art. 1, 6, 10, 18, 19 — *Pipe Rolls of 1166*.

(2) Benedict of Peterborough, A. D. 1176. I, 107 «. . . . venit « dominus rex usque ad Norhamtoniam, et . . . . hanc subscriptam « assisam fecit, et eam teneri praecepit; scilicet quod regnum suum « divisit in sex partes per quarum singulas tres justitias consti- « tuit . . . » *Assisae de Northantonia* art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 — apud Stubbs. *Sel. Char.* P. IV p. 130, 150.

(3) *Form of proceeding on the Judicial visitation* A. D. 1194 apud Stubbs. *Sel. Char.* P. V.

(4) « 18. Recognitiones de nova dissaisina (*espropriazione d'erede « legittimo*), de morte antecessoris, (*verificazione del titolo del- « l' ultimo possessore*) et de ultima praesentatione (*diritto di no- « mina ad un benefizio vacante*), non capiantur nisi in suis comi- « tatibus et hoc modo: nos . . . . . mittemus duos justiciarios per « unumquemque comitatum per quatuor vices in anno, qui, cum « quatuor militibus cujuslibet comitatus electis per comitatum, ca- « piant in comitatu et in die et loco comitatus assisas praedictas ».

pel medesimo scopo una sola volta all' anno (1) e poi fino ad Edoardo I ogni 7 anni per gli affari generali (2).

Quest'istituto fu l'anello di congiunzione fra l'antico sistema ed il nuovo, e fece rivivere l'antica *shire-moot*, che si riuniva nella sua integrità per ricevere gli *judices itinerantes*, dinanzi ai quali si trattavano tutte le quistioni più gravi, specialmente i *placita coronae* sottratti alla giurisdizione della *county-court* mensile e dello stesso *sheriff*; l' autorità di questi giudici poi si estendeva non solo sulla contea, ma altresì sulle città incorporate o indipendenti, *chartered-boroughs*, e sulle giurisdizioni patrimoniali dei manieri; tanto era riuscito ottenere alla politica antifeudale di Enrico II nelle *Assise di Clarendon* (3).

Vedemmo come del sistema dei giurati non esistessero nel Periodo anglo-sassone che alcuni germi molto indistinti, nondimeno il suo sviluppo, se non derivò direttamente, certo fu favorito da alcuni istituti di quel periodo, quali i compurgatori, al modo stesso che in questo il suo crescere fu aiutato dal giudizio per pari, *judicium parium*, che a torto però alcuni considerano come l'origine immediata di lui; ma oltre questi strumenti indiretti si trova nel presente periodo la sorgente diretta e principale di questo istituto nell' *inquisitio* o *recognitio* per mezzo dei giurati, portata dai re Normanni, cui avemmo occasione di accennare quà e là (4). " Il sistema delle inchieste „ ,

---

(1) II.a conferma della *Magna Charta* di Enrico III, A. D. 1217 « 13. Recognitiones etc. *(come nell'art 18. succitato)* . . . . . per « unumquemque comitatum semel in anno qui cum militibus comi« tatuum capiant in comitatibus assisas praedictas » — STUBBS *l. c* P. IV, p. 345.

(2) STUBBS *Sel. Char.* P. IV, p. 141-142.

(3) v. *Assisa de Clarenduna* A. D. 1166, art. 9-11 — STUBBS. *Const. Hist.* v. I ch. XI. §. 127, 134, ch. XII §. 145, 150, ch. XIII §. 163 HALLAM *Eur. dur. M. A.* v. III, ch. VIII P. II, p. 252 — GNEIST *Engl. Com. Verf.* I. Ab. II Per. *B.* II — Id. *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 16, p. 224-228 — GLASSON *Droit et Inst. polit. de l'Angl.* v. II ch. V §. 64.

(4) Ne usò la prima volta Guglielmo *il Conquistatore* quando

dice il Glasson, " tanto usitato nel medio evo, già fin " sotto i Carolingi, ha principalmente contribuito, tras- " formandosi, alla formazione della giuria in Inghilterra, [1]; e questo sistema d' inchiesta appunto i Normanni trassero direttamente, secondo lo Stubbs [2], dai Capitolari dei Re Franchi, Guglielmo *il Conquistatore* l' introdusse in Inghilterra ed Enrico II, riordinandolo, dette la prima forma al giudizio per giurati, tanto che ne fu lungamente e da molti ritenuto quale inventore.

Nel sistema probatorio anglo-sassone non esisteva il duello giudiziario, cosa strana, poichè era istituzione essenzialmente germanica; ma i Normanni ve lo recarono [3]. Se non che fu molto avversato dalla popolazione indigena per essere contrario ai suoi costumi e di incresciosa applicazione, laonde a poco a poco e in via di graziosa con-

---

volle ristabilire le leggi di Edoardo *il Confessore* (1070). ROGER OF HOWDEN *Chronica* II 218 « Electi igitur de singulis totius patriae « comitatibus viri duodecim jurejurando confirmaverunt ... legum « suarum consuetudinem »; poscia nella *domesday inquest* del 1086 (v. sopra p. 108 nota 3). Ne troviamo parola anche nell' Inchiesta decretata da Enrico II (1170) contro tutti gli sceriffi del regno: « I. Postea capient (barones scaccarii) sacramentum ab omnibus « baronibus et militibus et liberis hominibus de comitatu, quod « verum dicent de hoc (quod) ab eis inquiritur ex parte domini « regis; et quod non celabunt veritatem pro amore alicujus vel odio « vel pretio vel praemio vel timore vel promissione vel pro ulla « re » apud STUBBS. *Sel. Char.* P. IV. p. 148; e nell'*Assisa de armis habendis* dello stesso re (1181) (v. sopra p. 109 nota 1 art. 9). come pure nell' Ordinanza per il *Saladine Tithe* del 1188 (v. sopra p. 109 nota 2 art. 2); un'altra inchiesta per giurati fu ordinata da Riccardo I col secondo *domesday survey* (1198) per l' imposizione del *carucagium* (v. sopra p. 108 nota 4).

(1) GLASSON — *Droit et Inst. pol. de Angl.* v. II ch. VI §. 78 p. 472.

(2) STUBBS — *Const. Hist.* v. I, ch. XIII. §. 164 p. 613-615.

(3) *Statuta Villelmi I* « 6 . . . si Francigena appellaverit An- « glum de perjurio aut murdro, furto, homicidio, ran quod Angli « dicunt apertam rapinam, quae negari non potest, Anglus se defen- « dat per quod melius voluerit, aut judicio ferri aut duello ». *Anc. Laws and Inst.* p. 212.

cessione alcune città ne furono immuni (1), e nel corso del periodo andò cadendo in dissuetudine (2), sostituendovisi in materia civile il sistema di *assisae* o *recognitiones*, concesse per *writ* sovrano (3). Esse si componevano di 12 cavalieri giurati scelti da 4 cavalieri della contea giurati anch' essi, se si trattava di *grand assise* (4), se di altre

---

*Carta d'Enrico I per tener le corti di contea e dell'*HUNDRED (v. sopra p. 127 nota 1) « ... si .... exurgat placitum de divisione « terrarum.... hoc (sc. tractatio) duello fiat, nisi in eis reman- « serint ». STUBBS *Sel. Char.* P. III p. 104.

(1) *Carta (Henrici I) civibus Londoniarum.* « Et cives non « placitabunt extra muros civitatis pro ullo placito .... et nullus « eorum faciat bellum ». Londra fu la prima città che ne andò esente.

Charter of Richard I to Winchester 1190 «Concessimus etiam « eis (sc. civibus Wintoniae) quod nullus eorum faciat duellum et « quod de placitis ad coronam nostram pertinentibus se possint di- « ratiocinare (*scolpare*) secundum antiquam consuetudinem civitatis»-

Carta (Johannis) Norhamtoniae 1200 « Concessimus etiam ... « quod nullus eorum (sc. burgensibus de Norhamtonia) faciat duel. « lum et quod etc. . . , ».

(2) La *Magna Assisa* di Enrico II lo soppresse di fatto, poichè per mezzo di lei « vitae hominum et status integritati tam salu- « briter consulitur ut in jure quod quis in libero soli tenemento « possidet retinendo duelli casum declinare possint homines ambi- « guum » GLANVILL *De Legibus Angliae* l. II, ch. 7.

(3) Guglielmo *il Conquistatore* avea già ordinato una ricognizione d'indole giuridica per stabilire i diritti possessorii della sede vescovile di Ely. « Quibus (sc. scyris et baronibus) in unum con- « gregatis eliguntur plures de illis Anglis qui sciunt quomodo ter- « rae jacebant praefatae ecclesiae (sc. de Heli) die qua rex Edwar- « dus obiit, et quod inde dixerint ibidem jurando testentur » *Liber Eliensis* I. 256 apud STUBBS *Const. Hist.* v. I ch. XI. p. 395 n.a 2. Nel 1106 Enrico I ordinava a cinque baroni di accertare i costumi della Chiesa di York per giuramento di dodici uomini. *ib. ib.* n.a 3.

(4) La grande assisa (*assisa* in Glanvill, riunione dei giurati) fu concessa da Enrico II (data ignota) per assicurare equamente il proprio diritto di proprietà ad ognuno senza aver ricorso alla prova fallace dalle armi. « Est autem magna assisa regale quoddam bene- « ficium, clementia principis de consilio procerum populis indultum, « quo vitae hominum ... (*segue come sopra nlla nota 2*). Ex aequitate « autem maxima prodita est legalis ista institutio; jus enim quod post « multas et longas dilationes vix evincitur per duellum, per bene-

assise minori (1) i 12 giurati eran nominati dallo sceriffo (2), e costoro dovevano dichiarare secondo coscienza come stava il fatto su cui era nata controversia (3). A queste ricognizioni testimoniali per mezzo di giurati in materia civile provvedevano in modo specifico le Costituzioni di Clarendon (1164) (4) e l'Assisa di Northampton (1176) (5) di Enrico II, l'*iter* dei giudici viaggianti di Riccardo I nel 1194 (6), e l'art 18 della *Magna Charta* (7). Così in questo periodo è stabilita la giuria civile con carattere puramente testimoniale (8).

« ficium istius constitutionis commodius et acceleratius expeditur» GLANVILL *De Leg. Angl.* l. II, c. 7. « . . . per quatuor legales mi- « lites de comitatu et de visineto eligantur duodecim milites lega- « les de eodem visineto, qui super sacramentum suum dicant uter « litigantium majus jus habeat in terra petita » *ib. ib.* c. 10.

(1) Altre Assise avevan luogo per altre quistioni speciali: « Est « autem quaedam recognitio quae vocatur de morte antecessoris « (*Mort d'Ancester*); quaedam autem de ultimis praesentationibus « personarum in ecclesiis (*Darrein presentement*) . . . . quaedam « autem recognitio est quae dicitur nova disseisina (*Novel dissei- « sin*) . . . » GLANVILL *ib. ib.* l. XIII, c. 2 (v. sopra p. 130 nota 4).

(2) « Ab initio eligendi sunt duodecim liberi et legales homines « de visineto secundum formam in brevi expressam . . . . Nomina « etiam illorum duodecim electorum faciet vicecomes imbreviari « (*registrare*) . . . » GLANVILL *ib. ib.* c. 3 — STUBBS *Const. Hist.* v. I. c. XIII §. 164 p. 617.

(3) « Jurare autem quilibet eorum debet, qui ad hoc vocati « sunt, quod non falsum inde dicent nec veritatem tacebunt scien- « ter; . . . . . exigitur quod per proprium visum suum ed auditum « illius rei habuerint notitiam, vel per verba patrum suorum, et « per talia quibus fidem teneantur habere ut propriis . . . . » GLANVILL *ib. ib.* l. II. c. 17; apud STUBBS *Sel. Char.* P. IV.

(4) « Cap. IX. Si calumnia (*contestazione*) emerserit inter cle- « ricum et laicum . . . de ullo tenemento quod clericus ad eleemo- « sinam velit attrahere, laicus vero ad laicum feudum, recognitione « duodecim legalium hominum . . . terminabitur ».

(5) « 5. Item Justitiae domini regis faciant fieri recognitionem « de disseisinis factis super Assisam . . . . ».

(6) Art. 2 e 18.

(7) V. sopra p. 130 nota 4.

(8) GNEIST. *Engl. Com. Verf.* I Ab. II Per. *B.* II.

L'origine dei giurati in materia criminale è più oscura, sembra però che abbiano un precedente in quei 12 *thegns* della legge d'Etelredo che prestavano giuramento di non accusar nessuno falsamente (1). Guglielmo *il Conquistatore*, come sappiamo, rinforzò grandemente il sistema del *frithborh* anglo-sassone, che ora si chiama *frank-pledge* o *franc-plegium* (2); ne derivò altresì una accresciuta responsabilità dell'*hundred*, stabilita per scopo di polizia, per cui i suoi membri eran tenuti solidalmente a consegnare alla giustizia i delinquenti o a pagare una fortissima multa (3); ora da questa responsabilità dell' *hundred* lo Gneist farebbe sorgere nel progresso del periodo la giuria d'accusa, perchè gli *hundredmen* per sfuggire alle gravi multe avrebbero costituito un servizio d' inchiesta che rintracciasse e consegnasse i delinquenti, lo Stubbs però e molti altri non ammettono quest' ipotesi. Ma coll'Assisa di Clarendon (1166) la storia della giuria criminale divien chiara; ivi invero è stabilito che 12 uomini legali dell' *hundred* e 4 di ogni città, prestato giuramento, facciano inchiesta in ogni contea ed in ogni *hundred* per scoprire e presentare all'autorità giudiziaria i delinquenti (4); questo *jury for inquiry* è meglio

---

(1) V. sopra p. 38.

(2) *Statuta Villelmi I* « 8. Omnis homo qui voluerit se teneri « pro libero sit in plegio (*garanzia*) ut plegius (*garante*) teneat « et habeat illum ad justitiam si quid offenderit » apud STUBBS *Sel. Char.* P. III. p. 84.

(3) *ib. ib.* « 3. . . . Et si quis de illis (Francigenis) occisus « fuerit, dominus ejus habeat infra quinque dies homicidam ejus si « potuerit; sin autem, incipiat persolvere mihi XLVI marcas argenti « quamdiu substantia illius domini perduraverit. Ubi vero substantia « defecerit, totus hundredus in quo occisio facta est communiter « persolvat quod remanet » . v. anche art. 22 *ib. ib.* apud STUBBS *ib. ib.*

(4) *Assisa de Clarenduna* « 1. . . . per singulos comitatus inqui- « ratur, et per singulos hundredos, per XII legaliores homines de « hundredo, et per IV legaliores homines de qualibet villata, per « sacramentum quod illi verum dicent: si in hundredo suo vel villata « sua sit aliquis homo qui sit rettatus *(accusato)* . . . . . » apud STUBBS. *Sel. Char.* P. IV p. 143.

definito ancora nell' Assisa di Northampton (1) e nell' *Iter* del 1194 (2). L' inchiesta stabilita da questi 12 giurati dell' *hundred* vale come denunzia *indictment*, *presentment*, dinanzi agli *judices itinerantes* per i crimini veri e propri; *placita coronae*, e dinanzi agli *sheriffs* pei delitti minori; ma nel seguente periodo i giudici viaggianti conferiranno l'inchiesta e l'accusa ad un corpo di 24 giurati presi non più dall' *hundred* ma dalla *county-court* e così si avrà al posto della giuria di denunzia la *graund inquest* o *great jury*, vera e propria giuria d' accusa quale giunse fino a noi. Verso la fine poi del periodo si cominciarono anche a staccare dal *jury of presentment* alcuni giurati costituiti, per giudicare l'attendibilità della denunzia, come giuria di sentenza, *jury for trial*, che divenne coll' altra d' uso sempre più frequente allorquando il Concilio Laterano, nel 1215, si fu dichiarato contro il sistema probatorio per mezzo dei giudizi di Dio e che per conseguenza se ne smise l' uso in Inghilterra. Questa giuria la troveremo compiutamente sviluppata nel seguente Periodo, quando, lasciato il carattere di testimonianza e di giudizio per scienza propria, diverrà giudice del fatto, provato da speciali testimoni e andrà, in correlazione colla grande,

---

(1) *Assisa de Northamtonia.* A. D. 1176 « 1. Si quis retatus « fuerit coram justitiariis domini regis de murdro vel latrocinio « etc. . . . per sacramentum duodecim militum de hundredo, et si « milites non adfuerint, per sacramentum duodecim liberorum lega- « lium hominum, et per sacramentum quatuor hominum de unaqua- « que villa hundredi, eat ad judicium aquae . . . . . STUBBS *Sel. Char.* P. IV p. 150.

(2) « *Forma procedendi in placitis Coronae Regis*. In primis « eligendi sunt quatuor milites de toto comitatu, qui per sacramen- « tum suum eligant duos legales milites de quolibet Hundredo vel « Wapentacco, et illi duo eligant super sacramentum suum X mi- « lites de singulis Hundredis vel Wapentaccis ; vel si milites de- « fuerint, legales et liberos homines, ita quod illi XII in simul « respondeant de omnibus capitulis de toto Hundredo vel Wapen- « tacco » apud STUBBS *Sel. Char.* P. V p. 259.

sotto il nome di *petty jury* o piccola giuria, che giungerà così a noi (1).

Il sistema dei giurati, confermato dalla *Magna Charta* (2), è in istretta relazione anche collo *judicium parium* di origine germanica, di cui si trova parola nelle leggi anglo-sassoni (3) e che in questo periodo è sancito dalle leggi (4); tanto che il De Lolme (5), il Creasy (6) ed altri (7) vogliono che i due istituti siano derivati l'uno dall'altro. Ma dicemmo già che son due cose ben distinte fra loro: chè invero i *pares* erano giudici permanenti nelle corti locali e davano un giudizio, una sentenza, laddove i giurati nominati precariamente, eran sottoposti a quelli e davano

---

(1) STUBBS — *Const. Hist.* v. I c. XIII §. 164 — GNEIST *Engl. Com. Verf.* I Ab. II Per. *B.* III — id. *Engl. Verf. Gesch.* II P. II p. 151-154 — BUDINGER *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. III Kap. 3. p. 149-151 — GLASSON. *Droit et Inst. pol. de l'Angl.* v. II l. VI §. 77, 78 — LINGARD *Hist. d'Angl.* v. II ch. V p. 452-475 — BRUNNER *Die Entstehung der Schwurgerichte.* 1871 — SCHULTE *Droit et Inst. de l'All.* l. II. §. 129, p. 397 — TEMPLE *Hist. d'Angl.* 117-121.

(2) « 20. Liber homo non amercietur pro parvo delicto, nisi secundum modum delicti; et pro magno delicto amercietur (*sia multato*) secundum magnitudinem delicti . . . et nulla praedictarum misericordiarum ponatur, nisi per sacramentum proborum hominum de visneto (*vicinato*) ».

(3) *Alfred and Guthrum's Peace* A. D. 879 « 3. . . . . If any one accuse that man who is of less degree than the king's thegn, let him clear himself with XI of his equals and with one king's thegn. » *Anc. Laws and Inst.* p. 67.

(4) *Leges Henrici I* — XXI, 7 « Unusquisque per pares suos judicandus est, et ejusdem provinciae . . . ».

Magna Charta — « 39. Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut dissaisiatur (*sia espropriato*), aut utlagetur (*sia proscritto*), aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus nisi per legale judicium parium suorum, vel (*usato per* et) per legem terrae ».

(5) *Const. of Engl.* b. II. ch. XVI p. 278.

(6) *Engl. Const.* ch. XIII. p. 207-230.

(7) BLACKSTONE *Commentaries on the Laws of England* III 250 — LOW. COKE *Institutes of the Laws of England*, II.

solo un verdetto, sul quale si fondava il susseguente giudizio della Corte (1).

§. 16. Nel sistema giudiziario e fiscale che abbiamo esposto troviamo evidentemente stabilita una rappresentanza delle varie circoscrizioni, sia nelle ricognizioni od inchieste ordinate da Guglielmo *il Conquistatore* (2), in quelle delle Assise d' Armi (3) e della Decima del Saladino (4) di Enrico II, e nella seconda inchiesta di *domesday* di Riccardo I (5), sia nella formazione della giuria d'inchiesta per le leggi di Enrico II e di Riccardo I (6). Le città hanno pure rappresentanti pei loro interessi generali nella *county-court*, secondo le leggi di Enrico I (7), e ne hanno per i loro interessi giudiziari in virtù di carte speciali (8). Se poi questi rappresentanti fossero eletti liberamente o nominati dagli sceriffi è incerto; si fa invero parola di elezione nell'inchiesta pel mantenimento delle leggi d'Edoardo e in quella per la constatazione dei possessi della Chiesa d' Ely sotto Guglielmo *il Conquistatore*, nell' ordinamento del *Saladine-tithe* e nella *Magna Assisa* di Enrico II, e nell' *Iter* di Riccardo I, in quest' ultimo caso anzi è probabile che i giurati fossero eletti da tutti i *freeholders*, essendo quell' atto inteso a

---

(1) Homersham Cox *The Institutions of the English Government* etc. Londra 1863, b. II ch. III. p. 345-347.

(2) *Ely Domesday*, v. sopra p. 108 nota 3 — *Conferma delle Leggi d'Edoardo*, v. sopra p. 131 n. 4 — *Inchiesta sui possessi della Sede vescovile d'Ely*, v. sopra p. 133 nota 3.

(3) V. sopra p. 109 nota 1.

(4) V. sopra p. 109 nota 2.

(5) V. sopra p. 108 nota 4.

(6) *Magna Assisa*, v. sopra p. 133 nota 4 — *Assisa de Clarenduna* (1166), v. sopra p 135 nota 4 — *Assisa de Northantonia* (1171) v. sopra p. 136 nota 1 — *Iter* del 1194, v. sopra p. 136 nota 2.

(7) *Leges Henrici I*, VII §. 7 v. sopra p. 123 n.a 4.

(8) Come Lincoln nel 1200. (v. sopra p. 118 n. 2) e Dunwich (1200 « Cum summoniti fuerint esse coram justitiis, mittant pro se XII legales homines de burgo suo qui sint pro eis omnibus... » *Carta de Dunewic*, apud Stubbs *Sel. Char.* P. V p. 311.

minuire l' autorità degli sceriffi e per analogia coll' ar-
:olo 20 del medesimo, in cui si prescrive l' elezione dei
roners, che dai *writs* per l' elezione si sa esser stati
:tti da tutta la corte di contea (1). Non v' ha dubbio
ı i sull' elezione vera e propria dei 4 cavalieri per contea,
condo l' art. 18 (2), e dei 12 cavalieri, secondo l'art. 48
lla *Magna Charta* (3).

Nella costituzione ulteriore dei giurati giudiziari sparì
elezione, ma essa ormai aveva germogliato e rimase nel
ıtema parlamentare. L' art. 14 della *Magna Charta* (4)
ın sembra provvedere alla rappresentanza, ma ciò non
glie che essa non si sia affermata già nel fatto, non
lo per gl' interessi locali, amministrativi e giudiziari,
me abbiam dimostrato testè, ma altresì nel campo poli-
:o colla convocazione dei 4 *legales homines* dei borghi
gi al gran consiglio di Sant' Albano (1213) (5) e dei 4
screti homines di ogni contea a quello d'Oxford (1213) (6),
ıe sono i due fenomeni precursori di ciò che diverrà
gge e consuetudine costituzionale nel periodo seguente.
concludendo: se nel presente Periodo non si può par-
re di sistema parlamentare, possiamo però affermare che
: esistono i germi nei suoi tre elementi essenziali, cioè,
ppresentanza, elezione e concentramento delle divisioni
cali nel gran consiglio (7).

---

(1) V. sopra p. 125 nota 1 « Praecipimus tibi (vicecomiti) quod in pleno comitatu .... per assensum totius comitatus eligi facias de fidelioribus et discretioribus militibus de comitatu .... duos coronatores ». *Rot. Claus.* I, 414 apud STUBBS *Const. Hist.* II, p. 227.

(2) V. sopra p. 130 nota 4.

(3) « 48. Omnes malas consuetudines ... statim inquirantur in quolibet comitatu per duodecim milites juratos de eodem comitatu qui debent eligi per probos homines ejusdem comitatus ».

(4) V. sopra p. 101 nota 3.

(5) V. sopra p. 102 nota 1.

(6) V. sopra p. 102 nota 2.

(7) STUBBS. — *Const. Hist.* v. I. ch. XIII §. 164, p. 620-623 — ALLAM *Eur. dur. M. A.* v. IV, ch. VIII, P. III, p. 25.

§. 17. Prima di passar oltre fermiamoci ora a discorrere alquanto della legge comune, *common law*, di cui tanto si parla nel diritto pubblico inglese. In Inghilterra s'incomincia fin da questo periodo a distinguere la legge scritta dalla legge non scritta, questa detta *common law* o diritto consuetudinario, quella *statute law* o diritto statutario, legislazione parlamentare. " Il diritto comune " d' Inghilterra non è altro che la consuetudine comune " del regno, che ottenne dal tempo forza di legge; si " chiama diritto non scritto, non già perchè non si trovi " scritto nell' antico idioma normanno . . . . ma perchè " non può esser stabilito nè da una dichiarazione del re, " nè dal parlamento, perchè il re e il parlamento non " hanno per obbietto che gli affari di diritto e la con- " suetudine non riguarda che le cose di fatto „ (1). Questo diritto consuetudinario è fondato specialmente sull' equità naturale, come è proprio dei popoli rozzi, quali erano gli Anglo-Sassoni al tempo dell' invasione, poichè ad essi ne risale l'origine, quantunque qualche entusiasta voglia farla perdere nella notte dei tempi. Esso consta delle consuetudini giuridiche specialmente del regno di Mercia, nonchè del Sussex e dell'Wessex, con vestigia di usi Gallesi e Danesi, che riuniti, dicesi, da Edoardo *il Vecchio*, ma poi dispersi, non rimasero che nella raccolta delle così dette *Leggi d'Edoardo il Confessore*, a lui certo posteriore (2). Agli avanzi del diritto consuetudinario anglo-sassone, perpetuati mediante la conferma legislativa dei Conquistatori normanni, questi aggiunsero non poche consuetudini di Normandia e finalmente Edoardo I lo sviluppò e lo fissò definitivamente nella sua feconda opera legislativa. E nonostante il contrasto, asserito talvolta con

---

(1) CHAMBERLAYNE — *Estat prés. de l'Angl.* v. I ch. II, p. 28.

(2) Queste leggi erano in massima parte state promulgate da Canuto a Winchester nel 1017 e 1033, poscia furon confermate da Edoardo *il Confessore*, come condizione della sua ascensione al trono — PALGRAVE. *Norm. and Engl.* v. I, p. 48.

soverchia esagerazione, tra la *common law* ed il diritto romano, alcuni principii di questo vi si sono pure infiltrati per opera delle corti ecclesiastiche e d'ammiragliato, e delle università; parimenti vi si rinvengono tracce di diritto canonico. È certo tuttavia che la legge comune inglese è nella sua essenza in profonda antitesi colla legge civile romana e che rappresenta pienamente il carattere nazionale inglese tanto che, in virtù appunto di tal sentimento di fierezza e d'indipendenza nazionale, in questo periodo la *common law* sostenuta da tutte le classi secolari trionfò sul diritto romano, che il Clero si sforzava d'impor loro. Questo diritto consuetudinario è per natura sua sempre vivo e progressivo, essendo perenne la sua sorgente nella vita del popolo, ed in Inghilterra appunto esso si appoggia sulla *praeteritorum memoria eventorum*, consacrata dalle decisioni delle corti di giustizia e conservata nei loro archivi, *records;* la sua uniformità poi è mantenuta e fomentata dall'istituto, ora sorto, dei giudici viaggianti, *judices itinerantes*, che impedì si sciogliesse, come in Francia, in una multitudine di costumi locali. La *common law* in vigore in Inghilterra non è, come vedemmo, unicamente derivata dal diritto anglo-sassone, anzi questo non vi apparisce che frammentariamente; ma essa sorse invece dopo la Conquista e benchè non si possa pretendere di determinare la data della sua formazione originaria, purnondimeno l'Hallam stima poterla assegnare approssimativamente a qualche tempo prima della pubblicazione del trattato del Glanvill (1180) (1).

Occorre appena dire che il diritto statutario scritto, *statute law,* che si sviluppò principalmente sotto Edoardo I, è costituito dalle leggi fatte dal Parlamento e sancite dal Re, le quali essendo così un'emanazione del sovrano potere

---

(1) HALLAM — *Eur. dur. M.* A.v. III c. VIII, P. II p. 252-257 — DE LOLME *Const. of Engl.* b. I ch. IX, p. 80-82 — CHAMBERLAYNE *l. c.* v. 1 ch. II. p. 28-30 — H. COX *Inst.. of Engl. Gov.* b II ch. II p. 315.

politico si sovrappongono alla *common law* ed a tu altre fonti di diritto.

§. 18. Coi Normanni venne in Inghilterra an sistema militare feudale, che fu l' istituto del feud che resistè più a lungo all'avversione dei re di que riodo. I feudi militari si calcolano comunemente a 6 calcolo tuttavia che lo Stubbs e lo Gneist ritengo mal fondato (1); ad ogni modo il servizio militare f è legato alla terra, poichè ogni feudo deve fornire un a cavallo completamente armato per 40 giorni all' anche per servizio fuori del regno se trattisi di vass retti, benchè spesso lo rifiutassero (2), e della for tare feudale era capo supremo il re, signore dire tutti i vassalli del regno pel giuramento di Sali come vedemmo. Accanto alla cavalleria feudale sus poi anche la fanteria delle contee in base al *fyrd* s ed un terzo elemento militare s' ebbe in quel tem mercenari, il cui uso invalse per le guerre sul Con di Enrico I e per la guerra intestina fra Stefano tilde; ma queste forze mercenarie, odiose a buon agl' Inglesi, pel trattato di Wallingford furon nel Regno (3), perciò Enrico II non se ne servì

(1) STUBBS — *Const. Hist.* ch. XI, §. 133 GNEIST *En Verf.* I Ab. II Per. *B.* I. — id. *Engl. Verf. Gesch.* II, §. ORDERICUS VITALIS l. IV c. 7 « Terras autem militibus ita « (sc. rex Willelmus), et eorum ordines ita disposuit, ut « regnum LX millia militum indesinenter haberet, ac ad i « regis, prout ratio proposuerit, celeriter exhiberet ». STU *Char.* P. III, p. 82.

(2) « Statuimus ut omnis liber homo foedere et sa « affirmet, quod intra et extra Angliam Willelmo regi fid « volunt, terras et honorem illius omni fidelitate cum e « et ante eum contra inimicos defendere ». *Stat. Will.* STUBBS *l. c.* p. 83.

(3) V. sopra p. 84. GERVASE OF CANTERBURY A. D. 115 « . . . . rex . . . . . proposuit animo alienigenas gentes « propellere . . . ». ROBERTUS DE MONTE A D. 1155 « Rex « coepit . . . .expellendo de regno maxime Flandrenses. STUBBS *Sel. Chart.* P. IV.

sue guerre in Francia; nondimeno i disordini provocati ovanni introdussero di nuovo in Inghilterra queste tesche venali, tanto che nella *Magna Charta* v' è un ›lo speciale per la loro espulsione (1).

Enrico II vedendo come la forza militare feudale divenisse r meno maneggevole, la ridusse di numero, cioè, ad omo a cavallo per ogni tre feudi militari, ma con ›nto proporzionale del tempo di servizio, ed inoltre ıì, come vedemmo, lo *scutagium*, cespite importante trata, col quale si pagavano i mercenari (2). Se non i grandi baroni conservarono i loro gusti bellicosi, ntati dallo spirito cavalleresco dei tempi e si resero ›re più pericolosi alla regalità, già scossa per le disie nella famiglia reale e per la lotta colla Chiesa. 'altro lato la milizia nazionale, il *fyrd* anglo-sassone, hè non mai abolito in principio, nel fatto non serviva ı nulla, perchè, come quasi tutti gli altri istituti politici, a paralizzato sotto il regno di Stefano; ma Enrico II ›ndo l'utilità che poteva ricavarne tanto per la difesa rna del regno, quanto per contrastare la superbia lale, lo ristabilì coll'*Assize of Arms* del 1181 (3), che nava a tutta la popolazione libera, *communa liberorum inum*, di provvedersi d'armi in proporzione dei mezzi

---

(1) Art. 51 « Et statim post pacis reformationem amovebimus regno omnes alienigenas milites, balistarios, servientes, stindiarios, qui venerint cum equis et armis ad nocumentum gni ».

(2) V. sopra p. 110 « Fit interdum, ut imminente vel insurnte in regnum hostium machinatione decernat rex de singulis ›dis militum summam aliquam solvi, marcam scilicet vel ›ram unam; unde militibus stipendia vel donativa succedant. avult enim princeps stipendiarios, quam domesticos bellicis ponere casibus. Haec itaque summa, quia nomine scutorum lvitur, scutagium nuncupatur ». *Dial. de Scacc.* I, 9.

(3) Benedict of Peterborough A. D. 1181. I, 278 «Rex Angliae ›it . . . . assisam de armis habendis in Anglia » apud Stubbs *Char.* P. IV.

di ciascheduno (1); e questa milizia territoriale era posta sotto l'autorità degli ufficiali regi nelle contee, *sheriffs* e *constables*, di guisa che il re aveva in mano una forza militare assai imponente. Quest'Assisa d'Armi è un anello della catena che comincia colla *trinoda necessitas* del periodo precedente e che termina colla milizia nazionale odierna (2).

Circa alla forza navale era sparito l' uso in vigore sotto Etelredo, che ogni contea fornisse una quota di bastimenti. Ma in questo periodo oltre l'obbligo di alcune città di mare, notevolmente dei così detti *Cinque ports* (3), di fornire un certo numero di navi in iscambio delle loro immunità, si cominciò a formare un naviglio permanente di proprietà del re in parte, ed in parte preso a nolo. (4)

§. 19. Guglielmo *il Conquistatore* applicò anche alla Chiesa la sua politica coordinata all' affermazione del potere regio contro i singoli istituti dello Stato, quindi attese a toglierle il carattere di Chiesa nazionale, cioè anglosassone, ed in ciò fu aiutato dai Papi, cui pure stava a cuore di ridurre sotto la loro dipendenza le Chiese dei vari Stati; se non che Guglielmo si valse dell' opera dei

---

(1) *Assisa de armis habendis in Anglia* art. 1, 2, 3, apud Stubbs *Sel. Char.* P. IV v. sopra p. 109.

(2) Gneist — *Engl. Com Verf.* I Abth. II Per. *B* I — Stubbs *Const. Hist.* v. I ch. XIII, §. 162 — Budinger *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. III Kap. §. 2 p. 144-145 — Gneist. *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 9.

(3) Dover, Hastings, Sandwich, Romney e Hythe. Questi cinque porti ebbero la loro perfetta organizzazione come un tutto sotto Giovanni, il loro territorio occupava il litorale dalle foci del Tamigi fino quasi a Brighton, su di esso avevano una giurisdizione sovrana ed eran presieduti da un alto ufficiale, il *lord-warden*, che sussiste tuttora come titolo onorifico, benchè la sostanza della cosa sia perduta. Un' ordinanza di Enrico III nel 1229 prescriveva il numero di navi e d' uomini che ogni Porto doveva fornire, in tutto 57 navi e 1254 uomini e mozzi. I cinque Porti perdettero la più parte dei loro privilegi esclusivi e delle peculiarità del loro governo locale per opera del *Municipal Corporation Reform Act* del 1835 — *Annals of England, Library Edition.* Oxford and London 1876, p. 112-113.

(4) Stubbs *l. c.*

Pontefici in quanto gli servì a farsi padrone del clero inglese, ma non consentì già loro di estendere la propria autorità nel suo regno, ed in questa sua politica ebbe un valido appoggio in Lanfranco, arcivescovo di Canterbury. La Chiesa inglese in questo periodo si trova continuamente posta in mezzo agli assalti della Corona da una parte e della Sede Pontificia dall' altra, bramose entrambe di ridurla sotto la propria dipendenza; ma essa resistè all'una ed all'altra, conservando la sua indipendenza ed unità per opera della santità di Anselmo, dell'ostinazione di Tommaso Becket e del patriottismo di Stefano Langton, contro i quali gli sforzi separati o riuniti dei Re e dei Papi si infransero vanamente.

Il contatto politico però fra lo Stato e la Chiesa è mantenuto in questo periodo dai seguenti punti: la nomina regia dei vescovi ed abbati, come nel periodo precedente, che fu cagione di contesa fra i Capitoli gelosi della loro indipendenza ed il potere regio, il quale cedette in ultimo colla Carta d' immunità concessa al Clero dal re Giovanni; la proprietà fondiaria del clero sottoposta allo stesso diritto di proprietà dei beni baronali, cioè al diritto feudale, e pur anco egualmente soggetta ai servizi della *trinoda necessitas*. Ma questi punti di contatto furono altrettanti elementi di discordia fra la Chiesa e lo Stato per il reciproco desiderio di superiorità e di indipendenza (1).

Nel periodo anglo-sassone non v' ha distinzione fra la giurisdizione civile e l' ecclesiastica e Guglielmo *il Conquistatore* pel primo divise le Corti spirituali dalle secolari (2). Questo fu un atto buono in sè, ma in seguito la

(1) Gneist. *Engl. Com. Verf* I Abt. II Per. *B* V.

(2) « Propterea mando et regia auctoritate praecipio, ut nullus « episcopus vel archidiaconus de legibus episcopalibus amplius in « hundret placita teneant, nec causam quae ad regimen animarum « pertinet ad judicium secularium hominum adducant, sed quicunque « secundum episcopales leges, de quacunque causa vel culpa sua « respondeat et non secundum hundret, sed secundum canones et

legge canonica più perfetta e più compiuta minacciò seriamente di sovrapporsi al diritto comune; indi ne derivò l'ingerenza della Curia Romana, come tribunale d'appello, e l' uso dei Legati pontificii con esteso potere nelle faccende politiche dello stato. Colle celebri *Costituzioni di Clarendon* del 1164 Enrico II tentò di restringere questa giurisdizione indipendente del Clero alle sole cose spirituali, sottraendogli le secolari, tanto penali che civili, anche se risguardanti persone che appartenevano alla Chiesa (1); ma per allora il fine non fu raggiunto, essendo egli stato costretto, come vedemmo, a cedere alla Curia Pontificia per necessità politiche.

Il Clero teneva anch' esso i suoi consigli generali in

« episcopales leges, rectum Deo et episcopo suo faciat . . . . Hoc « etiam defendo et mea auctoritate interdico, ne ullus vicecomes « aut praepositus seu minister regis, nec aliquis laicus homo de « legibus quae ad episcopum pertinent se intromittat . . . » *Anc. Laws and Inst.* p. 213 — STUBBS *Sel. Chart.* P. III p. 85.

(1) *Constitutions of Clarendon* A. D. 1164. — I « De advocatione « (*diritto di nominare un chierico ad un benefizio*) et praesenta- « tione (*idem*) ecclesiarum si controversia emerserit inter laicos, « vel inter laicos et clericos, vel inter clericos, in curia domini regis « tractetur vel terminetur ».

III. « Clerici rectati vel accusati de quacunque re, summoniti « a Justitia regis, venient in curiam ipsius, responsuri ibidem de « hoc unde videbitur curiae regis, quod ibidem sit respondendum; « et in curia ecclesiastica, unde videbitur quod ibidem sit respon- « dendum; ita quod Justitia regis mittet in curiam sanctae ecclesiae « ad videndum qua ratione res ibi tractabitur. Et si clericus con- « victus vel confessus fuerit, non debet de cetero eum ecclesia tueri ».

XI. « Archiepiscopi, episcopi et universae personae regni, qui de « rege tenent in capite, habent possessiones suas de domino rege « sicut baroniam, et inde respondent Justitiis et ministris regis, et « sequuntur et faciunt omnes rectitudines (*diritti fiscali*) et con- « suetudines regias, et sicut barones ceteri debent interesse judiciis « curiae domini regis cum baronibus, usque dum perveniatur in « judicio ad diminutionem membrorum vel mortem ».

Le disposizioni di questo capitolo furon mantenute nella successiva *Assisa di Clarendon* (1166) negli art. 8, 9 e 11 — STUBBS *Sel. Cart.* P. IV.

materia ecclesiastica e li teneva contemporaneamente al consiglio del re (1); uso conservatosi fino ad oggi colle due Convocazioni di Canterbury e di York. Troviamo poi nel Clero di questo periodo un altro precedente alla rappresentanza ed all'elezione nei procuratori e rappresentanti che mandava al consiglio nazionale ed a quello ecclesiastico (2). La chiesa inoltre era eminentemente popolare in questo tempo, poichè essa si appoggiava essenzialmente sul popolo ed offriva alle classi più basse la sola via d'innalzarsi, giacchè i suoi ordini erano aperti anche ai più infimi, cioè ai villani, liberamente; ed essi se ne valevano a tal segno che Enrico II cercò di restringere tal libertà d'ordinazione per proteggere i diritti dei signori di terre (3), ma dovette disdirsi anche quì.

Fu fortuna per l'Inghilterra che Enrico II non trionfasse sul Clero, perchè il potere regio sarebbe divenuto allora infrenabile; all'incontro la vittoria della Chiesa fu il tallone d'Achille dell'assolutismo e la Carta di libertà accordatale da Giovanni " aprì la breccia, a traverso la quale entrarono i principii del diritto costituzionale colla *magna charta* „ dice lo Gneist, e il 1.° articolo di questa conferma appunto i diritti e le libertà del potente avversario della regalità (4).

---

(1) STUBBS — *Const. Hist.* v. I ch. XI. §. 125, ch. XIII p. 159.

(2) STUBBS — *l. c.* v. I ch. XIII §. 166.

(3) Questo tentò dapprima nelle Costituzioni di Clarendon: cap. XVI « Filii rusticorum non debent ordinari absque assensu domini de cujus terra nati dignoscuntur ». Questa disposizione fu ripetuta nell'Assisa di Clarendon « 20. Prohibet etiam dominus rex ne monachi vel canonici, vel aliqua domus religionum recipiant aliquem de populo minuto in monachum vel canonicum vel fratrem, donec sciatur de quali testimonio (*carattere*, *qualità*) ipse fuerit, nisi ipse fuerit infirmus ad mortem ».

(4) « 1. In primis concessisse Deo et hac praesenti carta nostra confirmasse, pro nobis et haeredibus nostris in perpetuum quod Anglicana ecclesia libera sit, et habeat jura sua integra, et libertates suas illaesas; et ita volumus observari . . . ». Questo articolo conferma le concessioni fatte da Giovanni al Clero poco pri-

§. 20 Riassumendo ora l'esposizione di questo periodo vediamo come nella prima parte di esso si sia sovrapposto alla nazione vera e propria un elemento dominante fortissimo, cui le favorevoli condizioni storiche assicurarono la conquista. Effetti di tal conquista poi furono: in primo luogo un rinvigorimento generale del corpo della nazione ed un tale impulso alla sua attività esterna, che più non lo perdette, rimanendo sempre d'allora in poi nella cerchia delle prime nazioni cristiane; in secondo luogo rianimò la coscienza nazionale per il comune spirito di resistenza infuso nel popolo, oppresso dai conquistatori, e con essa crebbe il desiderio di libertà ed il sentimento di unità; in terzo luogo i Normanni innestarono i migliori frutti del loro sistema amministrativo e legislativo sul tronco dell'ordinamento anglo-sassone, sviluppando così tutte le energìe della razza indigena. Difatti vedemmo come Guglielmo *il Conquistatore* seguisse un'abile politica, che si potrebbe chiamare di cernita, combinando insieme i più forti elementi delle due nazioni, coordinatamente però al più sicuro stabilimento del regio potere; così in materia tributaria egli mantenne il *danegeld* e recò l'aiuto feudale, *aid*, in materia giudiziaria mantenne l'*hundred-moot* e la *shire-moot* e recò il duello e la *curia regis*, nel sistema militare mantenne il *fyrd* anglo-sassone e recò il servizio feudale, *knight-service*. Questa duplicità dell'ordinamento politico dello stato fu cagionata dal bisogno di provvedere a due nazionalità distinte, ma allorchè queste si fusero anche i due sistemi si amalgamarono in uno solo avente vita e fisonomia propria; indi le due nazionalità e le due legislazioni compenetrandosi si compirono: la normanna, debole in basso ma forte in alto si

---

ma, colla « *Carta*. . . . *ut liberae sint electiones totius Angliae* » (v. sopra p. 93), che concedeva ai capitoli la piena libertà d'eleggere i loro prelati. STUBBS *Sel. Char.* P. V. p. 288 — RYMER *Foedera* T. I P. I p. 65 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 14 — HALLAM *Eur. dur. M. A.* v. III ch. VII. p. 112-113 — BURKE *Abr. of Engl. Hist.* b. III. ch. VI. p. 461 e seg.

sovrappose all' inglese, debole alla cima, ma forte nella base, e così i più forti elementi di entrambe furono riuniti. L' età normanna è adunque quella in cui si fonda il sistema amministrativo inglese e sotto i primi Plantageneti il governo imparò a contemperare la libertà popolare, sviluppatasi nel 1.° periodo, coll' azione amministrativa ora costituitasi. La seconda parte del presente periodo è infatti uno stadio transitorio dallo stato di polizia, per dirla alla tedesca, normanno, allo stato di diritto avviato nel periodo seguente; suo carattere principale è lo sviluppo patente delle istituzioni rappresentative nei loro aspetti elementari, cioè nella vita locale e per interessi locali, le quali dovevano poi nel XIII secolo condurre alla costituzione del parlamento, organo centrale dello Stato intero, in cui convergono tutte le attività locali. Questa seconda parte del periodo è un tempo di fusione, di consolidamento, di continuo sviluppo degli istituti preesistenti, con carattere più specialmente organico; quindi in essa vediamo oltre la rappresentanza determinarsi l'importante istituto dei giurati, progredire l'intero sistema giudiziario, fervere la vita locale e svolgersi la costituzione delle città di pari passo col perfezionarsi dell'amministrazione centrale. Verso la fine del periodo poi si cominciano a disegnare i tre stati sociali, dai quali s'intitolerà il Periodo seguente e che nella *Magna Charta* trovano la loro affermazione. La *Magna Charta*, di cui a ragione dice lo Stubbs: " che " tutta la storia costituzionale inglese è un commento di " questa Carta, la cui illustrazione va cercata nei documenti che la precedono e che la seguono " (1), è essa stessa il primo e più bel monumento della costituzione d'Inghilterra; ma non ne è già l'origine, poichè da quello che siam venuti dicendo fin quì è chiaro, che la libertà costituzionale inglese non è nata spontaneamente per opera di verun atto voluto e scritto, ma è il frutto dello svol-

(1) STUBBS *Sel. Char.* p. 296.

gimento dei germi, nati in tempi e luoghi lontani; la *Magna Charta* non fu che la constatazione giuridica e politica di queste libertà al massimo punto di sviluppo, cui eran giunte. Essa fu l'opera, come dicemmo, di tutta la nazione, guidata e rappresentata dalla nobiltà, fatta conscia del proprio dovere (1), e fu secondo l'uso dei tempi un vero trattato fra i due avversari, che erano il popolo e la regalità, e non, come sul Continente, i singoli nobili ed il re (2). La sanzione giuridica di questo patto solenne fu affidata dall'articolo 61 ad un comitato di vigilanza composto di 25 baroni, che aveva l'incarico di attendere all'esecuzione delle cose pattuite e di opporsi ad ogni loro violazione (3).

---

(1) « Art. 1 . . . Concessimus etiam omnibus liberis hominibus « regni nostri, pro nobis et haeredibus nostris in perpetuum, omnes « libertates subscriptas, habendas et tenendas, eis et haeredibus suis, « de nobis et haeredibus nostris » v. sopra p. 94, nota 3.

(2) « Art. 60. Omnes autem istas consuetudines praedictas et « libertates quas nos concessimus in regno nostro tenendas quantumt « ad nos pertinet erga nostros, omnes de regno nostro, tam clerici « quam laici, observent quantum ad se pertinet erga suos ».

(3) « Art. 61. Cum autem pro Deo, et ad emendationem regni « nostri et ad melius sopiendum discordiam inter nos et barones « nostros ortam, haec omnia praedicta concesserimus, volentes ea « integra et firma stabilitate gaudere in perpetuum, facimus et « concedimus eis securitatem subscriptam; videlicet quod barones « eligant XXV barones de regno quos voluerint, qui debeant pro « totis viribus suis observare, tenere, et facere observari, pacem et « libertates quas eis concessimus, et hac praesenti carta nostra « confirmavimus, ita scilicet quod, si nos, vel justiciarius noster... « in aliquo erga aliquem delinquerimus, vel aliquem articu- « lorum pacis aut securitatis transgressi fuerimus, et delictum « ostensum fuerit IV baronibus de praedictis XXV baronibus, illi « IV barones accedant ad nos vel ad justiciarium nostrum, « si fuerimus extra regnum, proponentes nobis excessum: petent « ut excessum illum sine dilatione faciamus emendari. Et si « nos excessum non emendaverimus . . . . . praedicti IV barones « referant causam illam ad residuos de XXV baronibus, et illi XXV « barones cum communa totius terrae distringent et gravabunt nos « modis omnibus quibus poterunt, scilicet per captionem castrorum,

" Non v'ha probabilmente „ dice Rodolfo Gneist, " verun paesetto in Europa che in momenti di crisi economica o politica non abbia avuto la sua *magna charta*, " ma queste lunghe liste di lagnanze e di promesse cad- " dero ordinariamente presto in dimenticanza. Soltanto " l'indirizzo pratico sull'ordinamento dei diritti di sovra- " nità, del diritto pubblico e privato potè far della *ma- " gna charta* la base vivente della costituzione e conferirle " la forza impulsiva per la produzione di centinaia di ulte- " riori statuti parlamentari „ (1).

Quest' atto solenne della nazione inglese pertanto divide la I.ª età precostituzionale dalla II.ª età, in cui ha principio col 3.° periodo la costituzione politica degli organi superiori e del governo dello stato inglese.

« terrarum, possessionum, et aliis modis quibus poterunt, donec « fuerit emendatum secundum arbitrium eorum, salva persona nostra « et reginae nostrae et liberorum nostrorum; et cum fuerit emen- « datum intendent nobis sicut prius fecerunt . . . Et nos nihil im- « petrabimus ab aliquo, per nos nec per alium, per quod aliqua « istarum concessionum et libertatum revocetur vel minuatur; et si « aliquid tale impetratum fuerit, irritum sit et inane et numquam « eo utemur per nos nec per alium ».

(1) GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 17 — CREASY *Engl. Const.* ch. XI, — Nel *British Museum* a Londra, si vedono nello scompartimento dei *Manoscritti* i *Capitula* originali presentati il 15 Giugno 1215 dai Baroni al Re Giovanni, che furon la base della *Magna Charta*, e l'originale di questa molto danneggiato dal fuoco, insieme ad una copia autentica ed ufficiale di essa.

CAPITOLO III.

2.ª Età: costituzionale antica o del Governo rappresentativo (1216-1688)

3.º PERIODO

DEGLI STATI O DELLA FORMAZIONE DEL PARLAMENTO (1216-1485)

§. 1. Tripartizione di questo periodo.

PARTE PRIMA — *Secolo XIII*

2. La fine del regno di Giovanni, *Senza Terra* (1216). Enrico III (1216-1272), reggenza del Conte di Pembroke — 3. Enrico III maggiore ed il suo mal governo. Le provvisioni d'Oxford (1258) e il Conte Simone di Montfort (1264) — 4. Regno di Edoardo I (1272-1307).

Ordinamento politico

5. Il Consiglio permanente — 6. Il Gran Consiglio — 7. I tre stati del parlamento.

PARTE SECONDA — *Secolo XIV*

8. Regno d'Edoardo II (1307-1327) — 9. Regno d'Edoardo III (1327-1377) 10. Regno di Riccardo II (1377-1399).

Ordinamento politico

11. Il parlamento e la sua divisione in due Camere — 12. Il sistema tributario e il potere finanziario — 13. Il potere legislativo.

PARTE TERZA — *Secolo XV*

Casa di Lancaster

14. Regno d'Enrico IV (1399-1412) — 15. Regno d'Enrico V (1412-1422) — 16. Regno d'Enrico VI (1422-1471).

Casa d' York

17. Regno d'Edoardo IV (1461-1183) — 18. Regni di Edoardo V e di Riccardo III (1483-1485) — 19. Sul governo della Casa di Lancaster e su quello della Casa d' York.

Ordinamento politico

20. La Camera dei Lords — 21. La Camera dei Comuni e le elezioni — 22. La procedura parlamentare — 23. Il Consiglio privato. Il Gran Consiglio — 24. La regalità e le regia prerogativa — 25 L'ordinamento giudiziario. Le tre Corti di Westminster e la Corte di Cancelleria. Le Corti d'Assise. I Giurati — 26. I tribunali locali e gli sceriffi. I giudici di pace — 27. L'ordinamento militare — 28. Le classi sociali — 29. La costituzione municipale — 30. La Chiesa e lo Stato — 31. Importanza e carattere costituzionale di questo periodo. Conclusione.

§. 1. In questo lungo periodo di quasi tre secoli che lo Gneist chiama " Periodo degli stati, *(Stände)* " e che si può considerare come un tempo di formazione costituzionale organica, abbiamo tre momenti distinti nella vita della nazione che corrispondono all' ingrosso ai tre secoli pei quali passa. Il primo di questi, il XIII secolo, è il più importante ed il più bello, non solo del presente periodo, ma benanco di tutta la storia britannica; in esso infatti sorge l' istituto principale del costituzionalismo inglese, il parlamento, e prende quell'aspetto che ha conservato fino ad oggi; questo secolo glorioso che ci dette alla sua aurora la *Magna Charta*, ci darà al suo tramonto il parlamento completo coi suoi tre stati, l' ultimo dei quali, quello dei Comuni, vien fuori dalla rappresentanza e dall'elezione combinate. E negli ottant' anni che corrono fra questi due grandi eventi, il parlamento di Runnymede, cioè, del 1215 e il parlamento di Westminster del 1295, vediamo una lotta continua fra le varie forze dello stato, fra la prerogativa regia e la libertà nazionale, con fortuna alternata, ma con vantaggio definitivo della seconda; generose passioni muovono gli animi di quegli uomini che a traverso le nebbie di sei secoli ci appaiono giganti, e vediamo grandi cuori nel clero, nella nobiltà e sul trono.

A questo secolo eroico, pieno di devozione e di abnegazione nelle lotte per la conquista di un alto ideale politico segue un secolo, il XIV, cavalleresco, raffinato, ma egoista e crudele nelle sue fazioni sanguinose per contrasti personali e di famiglie; ciò non ostante le forme costituzionali, nate vigorose nel precedente secolo, continuano in questo, riconosciute da tutti i partiti come generalmente utili ed indispensabili; ma evvi questa differenza fra i due secoli, che il XIII possedeva lo spirito del costituzionalismo senza averne la lettera, laddove il XIV ne ebbe la lettera senza lo spirito (1). Comunque sia

(1) STUBBS — *Const. Hist.* v. II, ch. XVII. §. 271.

in questo secolo persiste sempre il carattere del periodo, consistente negli sforzi della nazione per limitare il potere regio e nella reazione di questo per conservare le proprie prerogative; e qui giova notare come sia definitivamente cambiato il perno del movimento politico in Inghilterra, che, come vedemmo, nel 2.° periodo stava nel contrasto fra la regalità ed il feudalismo, ma sconfitto poi questo, sorse la nazione a combattere quella. Questa seconda parte del presente periodo infine reca seco lo sviluppo del terzo stato nel parlamento, della rappresentanza e dell'elezione, e conferma tutti i principii costituzionali già stabiliti.

Il XV secolo poi, che forma l' ultima parte del periodo di cui parliamo, è un secolo propriamente di transizione fra due età diverse, l'evo medio, cioè, ed il moderno; secolo di lacerazione interna dello stato inglese, dilaniato crudelmente dalle lotte fra i baroni e la regalità, e fra le due dinastie di Lancaster e di York, che si contendono il trono. Con esso termina il III.° periodo della storia costituzionale, periodo agitato e pieno di movimento, cominciato con nobilissimi intenti, continuato con brillante leggerezza e chiuso coi sanguinosi bagliori della fraterna guerra delle Due Rose. L'ultima scena di questo, che chiameremmo volentieri dramma costituzionale, è la battaglia di Bosworth (1485), la quale lascia sul campo politico e storico un trono vuoto, sebbene per poco, una nobiltà distrutta e un clero decaduto; ma da questo generale eccidio scampò il terzo stato nella sua rappresentanza parlamentare, il quale non considerato dapprima per la sua umiltà, cresciuto poi d' importanza, fu accarezzato dalle varie fazioni e, prudente per la sua debolezza, non prese parte per nessuno dei colossi combattenti, sicchè, caduti questi, si trovò in tali condizioni da divenire nei periodi seguenti della storia inglese il centro di gravità della costituzione e la maggior forza nel campo politico. Il parlamento adunque traversò il XV secolo sano e salvo; ma non era naturalmente da aspettarsi che in tanta confusione ed agitazione si sviluppasse e perfezionasse, è già molto invece che si sia

conservato, quale uscì dal secolo precedente; ma l' essere rimasto stazionario non fu danno eccessivo, chè gli giovò a confermare colla non interrotta pratica gli usi parlamentari e costituzionali, posti prima, e così stabilire quella legislazione politica non scritta, che regge anch' oggi il sistema parlamentare inglese, resa sacra ed inviolabile dalla prescrizione dei lunghi secoli trascorsi.

Detto così della tripartizione del presente periodo, veniamo ad esaminarne distintamente le singole parti sotto il loro aspetto essenzialmente storico e politico, proponendoci poi di studiarne complessivamente i vari istituti costituzionali. Cominciamo adunque dalla prima parte.

PARTE I.ª Secolo XIII.

§. 2. Promulgata la *Magna Charta* e costituitosi il comitato dei 25 baroni suoi esecutori si procedette a metterla in atto; il Re Giovanni però con animo di non attenere le promesse, cui era stato costretto, ed i Baroni diffidando di lui, cosicchè si ebbero sì le apparenze della pace, ma intanto ambo le parti badavano ad armarsi ed a rinforzarsi. La Bolla papale "*Miramur*„ del 16 Agosto 1215 pretese annullare la Gran Carta e scomunicare i nemici del Re (¹), ed il Primate Langton in questo frattempo partì per Roma per difendere la sua causa e quella della nazione dinanzi al Papa, ma la sua partenza dette il segno alla ripresa delle ostilità. Se non che i Baroni si trovarono di contro al Re meglio preparato della prima volta e loro stessi erano indeboliti, specialmente per la mancanza del Primate, la cui savia direzione aveva valso fino allora a riunire i loro sforzi; perciò si rivolsero a Filippo II re di Francia ed offrirono la corona d'Inghilterra a suo figlio Luigi, il quale venne tosto con rinforzi

(¹) STUBBS — *l. c.* v. II ch. XIV §. 169 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 18, p. 256.

francesi e rialzò la fortuna dei Baroni; ma allorquando il re Giovanni cominciava di nuovo ad ottener qualche vantaggio, repentinamente morì (19 ott. 1216). Già pochi mesi prima era morto il gran Papa Innocenzo III e così l' Inghilterra fu liberata d' un tratto dalla politica invadente di Roma e dalla malafede del proprio sovrano; il vassallo tenne dietro nella tomba al Papa suo signore e con questi due si estinse di fatto l'odioso contratto feudale da essi stipulato, nè altro ne rimase, che la vergognosa memoria.

La fortunata morte di Giovanni e la prontezza del conte di Pembroke, Guglielmo *il Maresciallo*, salvarono l'Inghilterra da un re straniero e da chi sa quali eventi contrari alla sua libera costituzione; perchè il Pemroke fatto tosto incoronar re il figlio di Giovanni, Enrico III tuttora fanciullo, fu dichiarato reggente col titolo di *rector regis et regni* (1). La saggezza del reggente seppe altresì assicurare il trono al re fanciullo, imperocchè il suo primo atto fu di ripubblicare la *Magna Charta;* ma in questa seconda promulgazione (1216) furono ommessi parecchi articoli di quella di Giovanni, perchè " *gravia et dubitabilia videbantur*„ riservandosi il Re di esaminarli, in momenti più quieti, in un *pieno consiglio* (2). La più notevole di queste ommis-

---

(1) *Magna Charta* del 1216 di Enrico III « art. 42. . . . . « Willelmus Mariscallus comes Penbrokiae, rector nostri et regni « nostri . . » — STUBBS *Select Charters* P. VI. Il giuramento che prestò Enrico III alla sua prima incoronazione (28 Ottobre 1216) fu diverso da quello di Enrico I, come già ne erano stati diversi quelli di Riccardo e di Giovanni. Eccone il testo dettato da Jocelin, vescovo di Bath. « Quod honorem, pacem ac reverentiam porta- « bit Deo et sanctae ecclesiae et ejus ordinatis, omnibus diebus « vitae suae; quod in populo sibi commisso rectam justitiam tene- « bit; quodque leges malas et iniquas consuetudines, si quae sint « in regno, delebit et bonas observabit et ab omnibus faciet obser- « vari » MATTHEW PARIS p 289 — STUBBS *Const. Hist.* v. II p. 18 nota 1.

(2) *Magna Charta* del 1216, Ia di Enrico III « art. 42. Quia « vero quaedam capitula in priore carta continebantur quae gravia

sioni è quella degli articoli 12 e 14 della Carta di Giovanni intorno al consenso del consiglio nazionale all'imposte, ed altri articoli furono pure tralasciati che limitavano il potere di tassare ed i privilegi feudali; di ciò è facile la spiegazione riflettendo che erano adesso i baroni che esercitavano il potere della regalità, limitar quindi soverchiamente questa era legarsi le mani a sè stessi. Alla promulgazione di questa seconda Gran Carta tennero subito dietro gli effetti aspettati e la maggior parte dei baroni abbandonò il pretendente straniero accostandosi al re nazionale; di guisa che Luigi stimò prudente ritirarsi da una lotta, ormai disuguale, mercè il trattato di Lambeth (11 Sett. 1217) (1) onorevole per ambo le parti e la pace fu sancita con una nuova promulgazione della Gran Carta (6 Nov. 1217), la quale contiene anche questa volta alcuni cambiamenti, ma assume in pari tempo la sua forma definitiva conservata nelle successive riconferme (2).

« et dubitabilia videbantur . . . placuit supradictis praelatis et ma-
« gnatibus ea esse in respectu quousque plenius consilium habue-
« rimus, et tunc faciemus plenissime tam de hiis quam de aliis
« quae occurrerint emendanda, quae ad communem omnium utili-
« tatem pertinuerint et pacem et statum nostrum et regni nostri ».

Gli articoli della *Magna Charta* del 1215 di Giovanni omessi in questa sono i seguenti: 10 e 11 relativi ai debiti verso gli Ebrei e altri; 12 e 14 relativi alla concessione dello scutagio e degli *auxilia* per parte del *commune consilium* ed alla convocazione di questo; 15 che limitava la facoltà dei baroni di tassare i propri vassalli; 25 relativo alle contribuzioni della contea, dell'*hundred* ec.; 27 relativo alle successioni ereditarie; 42 che riconosceva ai sudditi la piena libertà di uscire ed entrare nel regno; 45 relativo alla nomina di ufficiali e magistrati; 48 relativo all'inchiesta nelle male consuetudini delle foreste e *warennae* (conigliere); 49 e 50 circa disposizioni minori; 51 relativo alla rimozione dei soldati mercenari; 52, 53 e 55 relativi alla riparazione di ingiustizie; 57 e 58 relativi agli affari del Paese di Galles, e 59 relativo agli affari di Scozia; infine gli art. 61, 62 e 63 contenenti le energiche sanzioni che vedemmo.

(1) Rymer *Foedera* etc. T. I P. I p. 74.

(2) Le innovazioni recate da questa 2.ª Gran Carta di Enrico III (1217) sono contenute negli articoli seguenti: 13 che stabilisce le

Contemporaneamente alla Gran Carta fu promulgata la *Charta de Foresta*, che ebbe una grande importanza per aver liberato i sudditi dalla gravosa giurisdizione forestale, per aver annullate le vessazioni dell' Assise di Enrico II, e diboscate le foreste fatte sotto i due ultimi regni; essa fu insomma un complemento necessario e logico della *Magna Charta* (1).

Il Conte di Pembroke, dopo aver ristaurata l' amministrazione dello Stato, morì il 14 Maggio 1219 ed il giovane Re passò sotto la custodia di Peter des Roches vescovo di Winchester, originario del Poitou, il quale non ebbe il titolo di reggente, ma si adoperò ad accrescere l'influenza straniera contro gli sforzi del giustiziario Hubert de Burgh e dell'arcivescovo Langton, che tendevano a riporre l' amministrazione dello stato in mani inglesi. Quindi si formarono due partiti, che vennero in contrasto allorchè Hubert de Burgh volle ridurre nel potere della Corona, secondo i patti, i castelli che le appartenevano e che tuttora erano in possesso di nobili forestieri, ma il partito stra-

---

visite dei giudici viaggianti nelle singole contee ad una sol volta all' anno, invece di 4 come per l' art. 18 della M. C. di Giovanni (1215) (v. sopra p. 131 nota 1); 14 e. 15 che definiscono la competenza della corte del *king 's bench;* 39 che restringe la libertà d' alienazione o sotto-infeudazione dei beni immobili secolari, considerato dallo STUBBS (*Const. Hist* ch. XIV, §. 170) come il germe del futuro Statuto *Quia emptores* (1290) (v. sotto §. 4); 43 che proibisce i trasferimenti fraudolenti della proprietà fondiaria alle chiese, considerato anch' esso dallo STUBBS (*l. c.*) come il germe del futuro Statuto *de religiosis* (1279) (v. sotto §. 30) contro le manomorte; 42 che stabilisce le corti di contea doversi tenere una volta al mese (v. sopra p. 124); 44 che stabilisce che lo scutagio si riscuota come ai tempi d' Enrico II; 47 che decreta la demolizione dei castelli adulterini. In questa Carta son soppressi tutti gli articoli relativi alle foreste, poichè queste formano l' oggetto d' una Carta speciale.

(1) Questa *Charta de Foresta* promulgata il 6 Novembre 1217, insieme alla seconda promulgazione della *Magna Charta*, dal Conte di Pembroke in nome di Enrico III è un ampliamento degli art 44, 47 e 48 della Gran Carta di Giovanni (1215) — vedi STUBBS *Sel. Chart.* P, VI—GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 18 p. 257-259.

niero fu vinto e colla cacciata del nobile normanno Falkes le Breauté, fu assicurato per allora il potere di Hubert le Burgh. Intanto Luigi VIII aveva occupato il Poitou, ultimo resto dei dominii inglesi in Francia, se non che nel 1226 fu ripreso insieme alla Guascogna e con questi acquisti si ravvivò l'influenza straniera presso Enrico III, il quale nel 1227 si dichiarò maggiore, respinse la tutela di Peter des Roches e cominciò la sua amministrazione personale coll' annullare gli atti di carattere perpetuo sigillati durante la sua minorità; la Carta delle Foreste e la Gran Carta delle Libertà si videro in forse anch' esse l' essere annullate, anzi la prima si dice lo fosse, ma il Re si contentò poi di riscuotere forti tasse in cambio del loro mantenimento (1). Tuttavia egli fu contenuto per i cinque anni successivi dal suo giustiziario Hubert de Burgh che proseguì l' opera del Conte Maresciallo, reggendo abilmente le redini dello Stato e curando gl' interessi veri dell' Inghilterra contro quelli stranieri; egli tenne una via di mezzo fra le mire feudali della gran nobiltà e il dispotismo di Giovanni, ma da questo savio contegno ne venne, che non contentò nè il re nè la nazione e, perduto anche il sostegno dell' arcivescovo Langton, morto nel 1228 (9 Luglio), dovette finalmente scendere dall' alto suo luogo (Luglio 1232).

§. 3. La caduta di Hubert de Burgh fu il segno della rinnovata influenza di Peter des Roches e con esso dei forestieri francesi; ma poco durò il suo trionfo, chè, scop-

---

(1) MATTHEW PARIS — A. D. 1227 p. 336 « . . . In eodem itaque « concilio fecit rex cancellare et cassare omnes cartas in provinciis « omnibus regni Angliae de libertatibus forestae, postquam jam « per biennium in toto regno fuerant usitatae » STUBBS. *Sel. Char*, P. VI p. 323. Enrico III in questa occasione emanò la seguente dichiarazione: « Whensoever and wheresoever, and as often as it « may be our pleasure, we may declare, interpret, enlarge or di- « minish the aforesaid statutes and their several parts, by our « free will, and as to us shall seem expedient for the security of « us and our land ». *Annals of Engl.* A. D. 1227, p. 148.

piata la guerra civile per causa sua, il Re fu costretto a bandirlo dal regno insieme alle sue creature (10 Aprile 1234). Si accinse allora Enrico III a governar da sè, ma non potendo far di meno dei favoriti e non trovandoli fra gl' Inglesi si circondò ben tosto dei soliti stranieri, che vennero sempre più numerosi dopo il suo matrimonio con Eleonora di Provenza (Gennaio 1236), occupando tutti i migliori posti dello stato e perfino la Sede arcivescovile di Canterbury, nella quale fu posto Bonifazio di Savoia (1245-1270). Questa politica personale del re, l' arroganza dei cortigiani stranieri e le esagerate domande di denaro, andarono accrescendo sempre più il malcontento dei Baroni, di guisa che per molti anni furono continue controversie fra il parlamento ed il Re, controversie che spesso furono lì lì per scoppiare in aperto conflitto. Il malgoverno e lo sperpero di Enrico III giunse a tale che nel 1256 egli avea sprecato ben 950000 marchi (145350000 franchi), dei quali 140000 li doveva al Papa [1].

Stretto dal bisogno il Re nel Parlamento di Londra del 1258 (9 aprile) si mise nelle mani dei Baroni, aderendo alle condizioni che sarebbe loro piaciuto imporgli nel prossimo parlamento convocato ad Oxford per l'11 Giugno, mentre frattanto dovevano preparare una nota di tutti gli abusi e studiarne la riforma [2]. I baroni si riunirono

---

(1) Il debito verso il Papa Innocenzo IV l' aveva incorso per la spedizione di Sicilia, che questi pretendeva voler dare a Edmondo secondogenito di Enrico III, toltala agli Hohenstaufen (1254).

MATTHEW PARIS A. D. 1257, p. 946 — STUBBS *Sel. Char.* P. VI p. 331 — Id. *Const. Hist.* v. II, ch. XIV §. 170 — HALLAM *Eur. dur.* M. A. v. III, ch. VIII P. II, p. 246, 247 — GUIZOT *Orig. du gouv. repr.* v. II leç. VIII — RYMER *Foedera etc. De concessione Siciliae nomine Papae facta Edmundo filio regis*, 16 mar. 1254 T. I, P. I p. 178 etc.

(2) « . . . . . Nos eis (sc. proceribus et fidelibus regni nostri) « concessimus quod infra festum Natalis Domini proximo futurum « per consilium proborum et fidelium hominum nostrorum regni « Angliae . . . . statum regni nostri ordinabimus et ordinationem « illum firmiter observabimus . . . . . Datum apud Westmonaste- « rium secundo die Maii ».

puntualmente ad Oxford, ma questa volta in armi e decisi li venire ad una conclusione definitiva sulle quistioni pendenti, perciò questo fu detto dagli amici del Re il parlamento insensato, *the mad parliament* o *parliamentum insanum*, in cui fu presentata la petizione delle riforme che chiedevano, consistente di 29 capi, e fu nominata una commissione di 24 baroni, scelti metà dal re e metà dal parlamento, ne compilarono le celebri Provvisioni d' Oxford (1258). Questo comitato riformatore, che ha analogia col comitato esecutivo della *Magna Charta*, fu investito del supremo potere per eseguire le proposte riforme, per la qual cosa l'autorità del re si potè considerare come virtualmente sospesa. Secondo il nuovo piano di governo fu nominato un consiglio permanente di 15 baroni presso il re (1), e la loro nomina fu fatta secondo un sistema allora molto in uso quando si trovavano di fronte due partiti avversi, cioè, i 12 commissari del re scelsero 2 baroni fra i 12 commissari della nobiltà, e questi reciprocamente ne scelsero 2 fra quelli; quindi i 4 baroni così eletti elessero i 15 consiglieri permanenti, che furono approvati dai 24 commissari a maggioranza (2). Furono ordinati inoltre

« Noveritis me concessisse proceribus et magnatibus regni nostri, juramento in animam nostram..... praestito, quod per XII fideles de consilio nostro jam electos et per alios XII fideles nostros, electos ex parte procerum ipsorum, qui apud Oxoniam (*Oxford*) a festo Pentecostes proximo futuro in unum mensem convenient (*11 Giugno*), ordinetur, rectificetur et reformetur status regni nostri secundum quod melius viderint expedire ad honorem Dei et ad fidem nostram ac regni nostri utilitatem... » STUBBS *Sel. Char.* P. IV, p. 380-381.

(1) « Quinze serrunt nomez par ces quatre ... e averunt poér del rei conseiler en bone fei del governement del reaume, et de totes choses ke al rei u al reaume pertenent. E pur amender et adrescer totes les choses ke il verrunt ke facent a adrescer et amender. E su le haute justice et sur totes autres genz. E si il ne poent tuz estre, ceo ke la greinure partie fra, serra ferm et estable » apud STUBBS *l. c.* p. 392.

(2) « Les duze de par le rei unt eslu des duze de par le commun .... (*seguono i due nomi*) E la partie ver le commun

tre parlamenti all'anno (1), in cui dovevano convenire coi 15 consiglieri del re (2) 12 rappresentanti di tutta la comunità della terra, cioè della nazione rappresentata dal corpo dirigente dei baroni, per trattare di tutti gl'interessi pubblici (3), ed altri 24 rappresentanti della comunità per trattare specialmente dei sussidi pecuniari da concedersi al Re (4). Altri punti principali stabiliti dalle Provvisioni d'Oxford furono: la conferma delle precedenti Carte di libertà; la nomina annua dei giudici, del cancelliere e degli altri grandi ufficiali deferita ai baroni (5); la custodia dei castelli regi affidata ai baroni (6); l'elezione di 4

« ad eslu des duze ke sunt de par le rei .... (*seguono i due nomi*). « E ces quatre unt poer a eslire le cunseil le rei, et quant il unt « eslu, il les mustrunt as vint et quatre; et la u la greinure partie « de ces assente, seit tenu » apud STUBBS *l. c.* p. 389.

(1) *Des parlemenz, quanz serrunt tenuz per an et coment.* « Il fet a remembrer ke les XXIV sunt ordene ke treis parlemenz « seient par an. Le premerein as utaves de Sein Michel; le secund « le demein de la Chandelur: le terz le premer jor de June, ceo « est a saver, treis semeines devant le Seint John » apud STUBBS *l. c.* p. 392.

(2) *ib.* « A ces treis parlemenz, vendrunt les cunseillers le rei « esluz, tut ne seient il pas mandez pur ver le estat del reaume « et pur treter les communs besoingnes del reaume et del rei en- « sement. E autre fez ensement quant mester serra per le mande- « ment le rei » apud STUBBS. *l. c.* p. 392.

(3) *ib.* « Si fet a remembre ke le commun eslise XII prodes « homes ke vendrunt as parlemenz et autre fez quant mester serra, « quant le rei u sun cunseil les mandera pur treter de besoingnes « le rei et del reaume. E ke le commun tendra pur estable ceo ke « ces XII frunt. E ceo serra fet pur esparnier le cust del commun ».

« Ces sunt les duze ke sunt eslu per les baruns a treter a treis « parlemenz per an oveke le cunseil le rei pur tut le commun de « la tere de commun bosoine. . . (*seguono i nomi*) » apud STUBBS *l. c.* p. 392, 390.

(4) « Ces sunt les vint et quatre ke sunt mis per le commun a treter de aide le rei . . . (*seguono i nomi*)» apud STUBBS *l. c.* p. 390.

(5) *Provvisioni d'Oxford* vedi « De la haute justice — Del tre- « sorer et de le escheker — Del Chanceler — Del poer la justice « e de bailivis » apud STUBBS *l. c.* p. 390-391.

(6) *Ceo est le serment ke les gardens des chastels firent* —

cavalieri per contea, incaricati di raccogliere tutte le lagnanze contro gli *sheriffs* ed altri ufficiali regi e di deporle dinanzi al parlamento (1); la nomina degli sceriffi conferita alle corti di contea (2); la riforma della Chiesa (3). Queste Provvisioni infine furon confermate con giuramento da Enrico III.

Ma esse ci offrono un carattere eminentemente oligarchico e non v' ha dubbio che se questo nuovo ordine di governo avesse preso radice, la nazione avrebbe dovuto combattere non più l' oppressione d' un solo, ma quella d' un corpo intero di tiranni. Però queste disposizioni non avevano che indole provvisoria e lo furono di fatto, chè ben presto si manifestarono screzi fra i due capi più potenti dei baroni, Simone di Montfort conte di Leicester e Riccardo conte di Gloucester; rappattumati alla meglio, furono pubblicate il 13 Ottobre 1259 le Provvisioni di Westminster (4), come un'ampliamento delle precedenti di Oxford, ma subito dopo si rinnuovarono i dissensi fra quei due; Enrico III intanto si rivolgeva al Papa Alessandro IV, che annullò le Provvisioni ed il suo giura-

---

« Ke il les chastels le rei leaument e en bone fei garderunt al ces « le rei e de ses heyrs . . . . E ceste furme par escrit dure deske « a duze ans. E de ilokes en avant par cest establement et cest « serment ne seint constreint, ke franchement ne les pussent ren« dre al rei u a ses heirs » apud STUBBS *l. c* p. 389.

(1) « Provisum est quod de quolibet comitatu eligantur quatuor « discreti et legales milites, qui, quolibet die ubi tenetur comitatus « conveniant ad audiendum omnes querelas de quibuscunque trans« gressionibus et injuriis quibuscunque personis illatis per vice« comites, ballivos, seu quoscunque alios . . . . . » apud STUBBS *l. c.* p. 387.

(2) Nel 1259 però fu loro subito ritolta; concessa loro di nuovo dagli *Articuli super Cartas* nel 1300 fu resa al re nel 1316.

(3) *Del estat de seint Eglise* « A remember fet ke le estat le « seint Eglise seit amende par les vint et quatre esluz a refurmer « le estat del reaume de Engletere, kant il verrunt liu et tens, « solum le poer ke il en unt par la lettre le rei de Engletere ». STUBBS *l. c.* p. 390.

(4) In 24 capitoli, apud STUBBS *l. c.* p. 400 e seg.

mento e, mentre i baroni convocavano un' assemblea a Sant' Albano, egli a sua volta la convocava a Windsor (1261) (1). Gli eventi precipitano: Urbano IV con Bolla del 25 Febbraio 1262, rinnova l' assoluzione del Re dal suo giuramento (2), e questi richiesto dai baroni nel Marzo del 1263 di riconfermar le Provvisioni si rifiuta ed allora Simone di Montfort, rimasto il capo incontestato dei Baroni per la morte del conte di Gloucester, rompe le ostilità. Ma si riuscì per allora a ristabilir la pace e la quistione fu deferita al giudizio arbitrale di Luigi IX re di Francia, il quale nella *Mise d' Amiens* del 23 gennaio 1264 decise in favore del Re Enrico III, annullando le Provvisioni d' Oxford e tutti gl' impegni da esse derivanti (3). I baroni però non si sottomisero alla sentenza

---

(1) « Rex Vicecomiti . . . . . salutem. Cum ex parte episcopi « Wigornensis . . . . et quorundam aliorum procerum regni nostri « vocati sint, tres milites de singulis comitatibus nostris quod sint « coram ipsis apud Sanctum Albanum . . . . secum tractaturi super « communibus negotiis regni nostri, et nos et praedicti proceres « nostri in eundem diem apud Windesoram convenerimus ad tractan- « dum de pace inter nos et ipsos, tibi praecipimus quod illis mili- « tibus de ballia tua, qui vocati sunt coram eis . . . firmiter injungas « ex parte nostra ut, omni occasione postposita, ad nos . . . veniant « apud Windesoram, et eis etiam districte inhibeas ne . . . . alibi « quam ad nos accedant . . . . » apud Stubbs *l. c.* p. 405.

(2) Rymer *Foedera* etc.. T. I. P. II. p. 70.

(3) «Ludovicus, Dei gratia, Francorum rex, universis praesentes « litteras inspecturis, salutem . . . . . Nos, ... parti- « bus . . . . . convocatis Ambiani . . . . . auditis hinc inde « propositis . . . . . ; In nomine Patris et Filii et Spiritus « Sancti praedictas provisiones, ordinationes, statuta et obligationes « omnes, quocunque modo censeantur, et quidquid ex eis vel occa- « sione eorum subsecutum est, per dictum nostrum, seu ordinatio- « nem nostram, cassamus et irritamus . . . . . ; ordinantes quod « tam dictus rex quam barones et alii quicunque praesenti compro- « misso consenserunt, et de praedictis observandis se quoquomodo « astrinxerunt, se de eisdem quietent penitus et absolvant . . . . . « Item dicimus et ordinamus, quod dictus rex plenam potestatem et « liberum regimen habeat in regno suo et ejus pertinentiis, et sit

sfavorevole e guidati da Simone di Montfort, insieme alle milizie di Londra, sconfissero a Lewes (14 Mag. 1264) il Re ed i suoi aderenti. Colla *Mise de Lewes* (1) fu fatta la pace, ma il potere supremo dello stato fu conferito nel fatto al Conte di Leicester, il quale mostrò ora un concetto politico ben diverso da quello del 1258 e realmente nazionale; egli invero si affrettò a convocare un parlamento (22 Giugno 1264) in cui furon chiamati anche 4 cavalieri per contea (2), in esso si deliberò la nuova forma di governo e fu stabilito che il re sarebbe circondato da un consiglio di 9 persone, da nominarsi da tre elettori scelti dai baroni (3). Il 20 gennaio 1265 Simone di Montfort radunò a Westminster un parlamento rimasto celebre per essere il primo, in cui vennero, oltre il clero, i baroni ed i cavalieri di contea, anche i rappresentanti dei borghi (4); perciò da questo punto si può dire che co-

---

in eo statu et in ea plenaria potestate in omnibus et per omnia sicut erat ante tempus praedictum.

« Nolumus autem nec intendimus per praesentem ordinationem derogare in aliquo regiis privilegiis, cartis, libertatibus, statutis et laudabilis consuetudinibus regni Angliae, quae erant ante tempus provisionum ipsarum. . . . » (23 Gennaio 1264). — STUBBS *c.* p. 406 — RYMER *l. c.* T. 1 P. II p. 82

(1) Questo documento andò perduto.

(2) L'elezione di questi 4 cavalieri è ordinata ai *custodes pacis* nello stesso *vorit* che istituiva questi nuovi magistrati (4 Giugno 1264): Et quia instanti parliamento nostro, de negotiis nostris et regni nostri, cum praelatis, magnatibus et aliis fidelibus nostris tractare necessario nos oportebit, vobis mandamus quatenus quatuor de legalioribus et discretioribus militibus dicti comitatus, per assensum ejusdem comitatus ad hoc electos, ad nos pro toto comitatu illo mittatis. . . . » apud STUBBS *l. c.* p. 412.

(3) « Ad reformationem status regni Angliae eligantur et nominentur tres discreti et fideles de regno, qui habeant auctoritatem et potestatem a domino rege eligendi seu nominandi, vice domini regis, consiliarios novem; tres ad minus alternatim seu vicissim semper sint in curia praesentes; et dominus rex per consilium eorundem novem, ordinet et disponat de custodia castrorum et omnibus aliis regni negotiis . . . » STUBBS *l. c.* p. 413.

(4) *Lettera di convocazione.* « Item mandatum est singulis vice-

minci veramente la storia parlamentare rappresentativa dell'Inghilterra. In questo parlamento furono rese definitive le disposizioni della *Mise de Lewes* ed Enrico III giurò l'osservanza della nuova forma di governo, delle carte e delle provvisioni precedenti. Così il riconoscimento del diritto della nazione al governo della cosa pubblica e le basi della perfetta costituzione liberale dello stato furono poste da uno che non era inglese; infatti Simone de Montfort, una fra le più belle e più nobili figure della storia inglese, era il quarto figlio del famoso omonimo, capo della crociata contro gli Albigesi, e per eredità era divenuto conte di Leicester. Egli aveva già governato con somma abilità la Guascogna per Enrico III ed ora era l'uomo di gran mente e di gran cuore che solo poteva dominare le difficoltà di quei tempi agitati.

Ma poco durò la quiete, chè scoppiata una nuova discordia fra Gilberto conte di Gloucester e Simone di Montfort, il Re ne profittò per ricorrere alle armi per rompere i patti giurati e suo figlio Edoardo riportò una segnalata vittoria ad Evesham sugli avversari (4 Agosto 1265), mettendo in atto la tattica militare che aveva imparato dal conte di Leicester nella battaglia di Lewes e che lo fece poi così rinomato capitano. In questa battaglia Simone di Montfort morì nobilmente, come avea nobilmente vissuto, e a poco a poco tutti i nemici del Re furono sottomessi, la prudenza e la politica generosa di Edoardo facilitando l'opera (1); finalmente nel Parla-

« comitibus per Angliam quod venire faciant duos milites de lega-
« lioribus, probioribus et discretioribus militibus singulorum comi-
« tatuum ad regem Londoniis . . . Item in forma praedicta scri-
« bitur civibus Eboraci, civibus Lincolniae et ceteris burgis
« Angliae; quod mittant in forma praedicta duos de discretiori-
« bus, legalioribus et probioribus tam civibus quam burgensibus.
« Item in forma praedicta mandatum est baronibus et probis
« hominibus Quinque Portuum . . . » apud STUBBS *l. c.* p. 415.

(1) I Baroni ribelli dopo una lunga resistenza furono ammessi alla grazia sovrana secondo le disposizioni del cosidetto *Dictum de Kenilworth*, ordinanza in 41 articoli, pubblicata il 31 Ottobre 1266. apud STUBBS *Sel. Char.* P. VI

mento di Marlborough (18 Nov. 1267) fu fatta la pace generale, furono convertite in leggi le Provvisioni del 1259, salve poche leggere modificazioni, e così l' opera feconda del primo martire della libertà politica inglese non fu perduta (1).

§. 4. Allorchè Enrico III morì (16 Nov. 1272) gli succedette immediatamente per diritto ereditario suo figlio Edoardo I, che era in Terra Santa (2), e fino al suo ritorno (2 Ag. 1274) lo stato fu retto dal Consiglio del re (3). Questo principe e per le sue virtù personali, e per

---

(1) STUBBS *Const. Hist.* v. III c. XIV §. 176, 177 — GUIZOT *Gouv. Repr.* leç. XI, et XII, v. II — GREEN. *Hist. of Engl. Peop.* ch. III sec. VIII — BUDINGER *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. III Kap. §. 6 p. 181-184 — FREEMAN *Growth of the Engl. Const.* ch. II, p. 98 e seg., p. 120 e seg. — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* II Per. §. 18, p. 260-267 — BISSET *Hist. of the Engl. Parl.* ch. III — LINGARD *Hist. d'Angl.* v. III, ch. II, p. 107-244.

(2) In Gennaio del 1273 si riunì a Westminster un Parlamento per proclamarlo re e prestargli il giuramento di fedeltà, cui intervennero oltre i cavalieri di contea anche 4 rappresentanti per ogni città: *Annales de Vintonia* A. D. 1273 p. 113 « .... convenerunt « archiepiscopi et episcopi, comites et barones, abbates et priores, « et de quolibet comitatu quatuor milites et de qualibet civitate « quatuor, qui omnes ..... sacramentum ..... domino Edwardo « tamquam terrae principi praestiterunt, et de pace regni fideliter « et firmiter custodienda praeceptum susceperunt ..... » apud STUBBS *Sel. Char* P. VII, p. 429.

(3) Il giuramento prestato alla sua incoronazione da Edoardo I ebbe una forma transitoria fra quello di Enrico III e quello di Edoardo II, che fu la forma definitiva dei giuramenti costituzionali dei sovrani inglesi. La seguente formula di giuramento è assai probabile fosse quella di Edoardo I « Ceo est « le serment que le roy jurra a son coronement, que il gar- « dera et meinteynera les droites et les fraunchises de seynt « esglise grauntes auncienment dez droitz roys Christiens d' En- « glitere et que il gardera toutz ses terres, honours et digni- « tees droitturelx et franks del coron du roialme d'Englitere, en « tout maner d' entierte sans nul maner d' amenusement; et les « droites disperges dilapides ou perdus de la corone a son pouoir « reappeller en launcien estate, et que il gardera la peas de seynt « esglise, et al clergie et al people de bon acorde, et que il face

la sua abilità politica, legislativa e militare fu il più notevole del periodo; egli ereditò tutte le doti degli Angioini senza i vizi; della prerogativa regia ebbe un' idea ben determinata e seria, perciò la difese costantemente, ma quando dovette cedere alle esigenze della nazione non tradì mai i suoi impegni; quale legislatore poi egli vale per l'Inghilterra come Luigi IX per la Francia, come Federigo II per la Sicilia, e come Alfonso X *il Savio* per la Castiglia. Del suo lungo regno (1272-1307) la prima metà fu occupata dalla legislazione e dalla conquista del Paese di Galles, e la seconda metà dalla conquista della Scozia, dalla guerra colla Francia e dallo sviluppo costituzionale. Sotto l'aspetto legislativo ed amministrativo Edoardo I consolidò i principii posti da Enrico II; difatti lo Statuto *De Viris Religiosis* (1279) contro le manomorte del clero corrisponde alle Costituzioni di Clarendon (1); lo Statuto *Quia Emptores* (1290) intorno alla subinfeudazione delle terre è conforme alla politica antifeudale del suo bisavolo (2); l'obbligazione di chi possiede un certo censo a farsi ordinar cavaliere, *distraint of knighthood*, (1278) per scopo fiscale è una trasformazione dello scutagio e lo Statuto di Winchester (1285) è un ulteriore svolgimento dell'Assisa d'Armi del 1181. Le sue numerose e buone leggi lo fecero soprannominare con un certo diritto il *Giustiniano Inglese*, e come lui era circondato da eminenti giureconsulti, quali il Cancelliere Burnell, i giudici Hengham e Britton, nonchè Francesco Accursio, figlio del

---

« faire en toutz ses jugements owel et droit justice ove discrecion « et misericorde, et que il grauntera a tenure les leyes et custu- « mes du royalme, et a son pouoir les face garder et affirmer, que « les gentes de people averont faitz et eslies et les malvoys leyes « et customez de tout oustera, et ferme peas et establie al people « de son royalme en ceo garde esgardera a son pouoir; come Dieu « luy ayde. » *Statutes of the Realm* I. 168 — STUBBS *Const. Hist.* v. II, p. 105 nota 2.

(1) V. sopra p. 146, p. 157 nota 2.

(2) V. sopra p. 157 nota 2, e sotto p. 172.

ran Glossatore di Bologna, che stette alla sua Corte ertamente dal 1274 al 1290 (1).

In quanto poi alle finanze egli, bisognoso sempre di enaro per la sua politica esterna, studiò tutti i mezzi iù o meno legali di levar tasse sufficienti alla nazione oco prodiga, quindi si valse degli antichi aiuti feudali, *uxilia*, dello *scutagium*, del *distraint of knighthood* e talolta anche del *tallagium;* preferiva però sempre aver icorso alla concessione di una tassa sulla rendita, che da n trentesimo, un ventesimo, un quindicesimo percorse utte le frazioni fino alla metà delle rendite del clero, nzi fino al sequestro di tutte le lane. Queste tasse nontimeno furono in generale adeguate alla potenza economica della nazione e solo furon più severe nel tempo del naggior bisogno, cioè dal 1292 al 1297, quando egli era n guerra contemporaneamente colla Francia e colla Scozia; inoltre egli osservò quasi sempre scrupolosamente nella loro riscossione la legalità e non venne mai meno ai suoi impegni presi per causa loro (2).

Frutto di questo suo bisogno costante di denaro fu la necessità di convocar spesso il Parlamento, perchè gli concedesse le tasse necessarie, e questo non si lasciava sfuggir l'occasione di esigere in cambio concessioni di nuovi privilegi o riconoscimento di diritti, che si risolvevano sempre in una limitazione del potere regio. Così

---

(1) Di cui Dante fa parola nel Canto XV dell'*Inferno*:

Priscian sen va con quella turba grama,
E Francesco d'Accorso . . . . .

(2) STUBBS — *Const. Hist.* v. II, ch. XIV. §. 179. Questo Principe era fuor di dubbio anche personalmente buono, tanto che da vecchio poteva dire con legittimo orgoglio: « Nessuno mi chiese « mai una grazia, che gli sia stata rifiutata », e la maggior parte degli storici gli rende giustizia. GREEN *Hist. of Engl. Peop.* ch. IV sec. III p. 176 — FREEMAN *Growth of the Engl. Const.* ch. II, p. 107 — DE LOLME *Const. of Engl.* b. I ch. II p. 23-24.

Lo GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 19 p. 284 lo chiama: « Der grösste Monarch Englands seit Alfred der Grosse, dessen « Regierung die Glanzzeit des Plantagenets bezeichnet ».

nel primo parlamento del 1275, Edoardo I pubblicò lo Statuto I di Westminster (1) di 51 capitoli, che assicuravano la giustizia e la libertà a tutti ed erano informati allo spirito della Gran Carta, riassumendo le principali disposizioni legislative di Enrico II, non che i principii delle Provvisioni d'Oxford e dello Statuto di Marlborough, ed in cambio ottenne un dazio, *custom* o *costuma*, sulle lane e sui cuoi, ed un quindicesimo sui beni mobili temporali. La guerra contro i Gallesi richiese molti mezzi pecuniari, per la qual cosa, dopo aver esaurite le entrate ordinarie, convocò (20 Gen. 1283) due Consigli del clero e del laicato nelle due provincie di York e di Canterbury, cui intervennero anche rappresentanti delle contee e delle città (2), e si fece concedere nuovi sussidi.

Nell'occasione poi del giudizio di David, principe Gallese, che gli si era ribellato, convocò a Shrewsbury (30 Sett. 1283) coi baroni, due cavalieri per contea e due rappresentanti di Londra e di 20 città (3); questo però ben-

---

(1) Dal preambolo di questo statuto è dato vedere che a quel primo Parlamento di Edoardo I intervennero anche i *comuni*: « Ces « sunt les Establisemenz le Rey Edward . . . . fez a Weymoster « a son primer parlement general . . . . par son conseil e par le « assentement des Erceveskes, Eveskes, Abbes, Priurs, Contes, Ba- « rons, et la Communaute de la tere ileokes somons. . . . » STUBBS *Sel. Char.* P. VII p. 450.

(2) « Rex vicecomiti . . . salutem . . . tibi praecipimus, firmiter « injungentes :

« I. Quod venire facias. . . . . omnes illos de balliva tua ad « arma potentes et aptos qui habent ultra XX libratas terrae et « qui nobiscum in expeditione nostra Wallensi non existunt;

« II. Et quatuor milites (de comitatu) . . . pro communitate « (ejusdem comitatus) habentes plenariam potestatem;

« III. Et de qualibet civitate, burgo, villa mercatoria, duos « homines similiter potestatem habentes pro communitatibus eorun- « dem, ad audiendum et faciendum ea quae sibi ex parte nostra « faciemus ostendi . . . » apud STUBBS *l. c.* P. VII p. 465.

(3) « Rex majori, civibus et vicecomitibus Londoniarum . . . . « vobis mandamus quod duos de sapientioribus civibus praedictae « civitatis eligi faciatis et eos ad nos mittatis . . . nobiscum super « hoc et aliis locuturi.

chè di molta importanza storica non fu un parlamento perfetto, perchè vi mancava il clero, ma nondimeno vi fu promulgato lo statuto *de Mercatoribus* o di *Acton Burnell*. Nel 1285 Edoardo I fece due importantissime leggi, lo Statuto II di Westminster, specie di codice come lo Statuto I, di sommo momento per la legislazione futura, che rivedeva il sistema giudiziario, riparava gli abusi della giurisdizione privata ed emendava la legislazione precedente; e lo Statuto di Winchester, che ravvivava l'azione dell' *hundred* in materia di sicurezza pubblica (1), attingendo all'antico istituto anglo-sassone del *fyrd* ed all'Assisa d'Armi (2). Questo è il punto culminante dell' attività legislativa di Edoardo I.

Al parlamento di Westminster del 1290, cui furono invitati anche due o tre cavalieri per contea (3), fu fatto

---

« Sub forma praedicta mandatum est universis et singulis vice-« comitibus per Angliam, quod in quolibet comitatu eligi faciant « duos milites de discretioribus et aptioribus comitatus illius ad « regem pro communitate ejusdem comitatus venturos . . . . cum « rege super hiis et aliis locuturi » (28 Giugno) STUBBS *l. c.* P. IV. p. 467 — *Parliamentary writs and Writs of military summons* etc. 1827, v. I. p. 15-16, n.° 20-23.

(1) In esso era ristabilita in certo modo la responsabilità solidale dell' *hundred*:

« II. . . . . E si le pais de tels manere de mefesours ne « respoigne, la pein sera tiel que chescun pais, cest assaver genz « en paiz demoraunz, respoignent de roberies fetes et de damages; « issi que tut le hundred ou la roberie serra fete, ove les fraun-« chises qe sunt dedenz le purceint de meime le hundred, respoi-« gnent de roberie fete ».

(2) « VI. Comaunde est ensement qe chescun home eit en sa « mesun armure pur la pees garder, solum la aunciene assise; ceo « est assaver qe chescun home entre quinz annz et seisaunte soit « assis e jure as armes, solum la quantite de lur terres et de lur « chateus . . . . » apud STUBBS *l. c.* p. 470 e seg. v. sopra p. 143.

(3) « Rex vicecomiti . . . . salutem. . . . . tibi praecipimus quod « duos vel tres de discretioribus et ad laborandum potentioribus, « militibus de comitatu praedicto sine dilatione eligi . . facias. . . . « cum plena potestate pro se et tota communitate comitatus praedicti, « ad consulendum et consentiendum pro se et communitate illa hiis

lo Statuto III di Westminster "*Quia emptores*", che proibiva la subinfeudazione vera e propria, stabilendo che l'acquirente d'una terra non divenisse già dipendente feudale, vassallo, dell'alienante, ma subentrasse a lui in tutte le sue relazioni verso il suo signore diretto (1); così se da una parte i grandi signori mantenevano intera la loro autorità sui feudi, dall'altra parte era assicurato al re un ben maggior vantaggio sui feudatari, ponendoli tutti sotto la sua signoria diretta, ed impedendo la creazione di nuovi manieri con giurisdizione manoriale e le manomorte (2).

Nel 1294, essendo costretto a muover guerra alla Francia e indugiando il Clero ed i Baroni ad accordargli i soccorsi necessari, confiscò tutta la lana dei mercanti, che dovettero riscattarla, ed anche tutto il denaro e i tesori delle Chiese; finalmente costrinse il Clero a dargli metà delle sue rendite. Il 12 novembre 1294 convocò a Westminster un gran Parlamento, cui intervennero 4 rappresentanti per contea (3), ma nessun rappresentante dei bor-

---

« quae comites barones et proceres .... tunc duxerint concordan-
« da ». STUBBS *l. c.* P. VII p. 477 *Parliam. Writs* etc. p. 21 n.° 5.

(1) 18 EDW. I. c. 1 « ..... dominus rex ..... ad instantiam « magnatum regni sui .... statuit quod de cetero liceat unicuique « libero homini terram suam seu tenementum (*possesso feudale*) « sive partem inde pro voluntate sua vendere, ita tamen quod feof- « fatus (*chi acquista il feudo*) teneat terram illam seu tenementum « de eodem capitali domino et per eadem servitia et consuetudines « per quae feoffator (*chi cedo il feudo*) suus illa prius tenuit ». STUBBS *l. c.* P. VII p. 478.

Questo statuto è un' esplicazione della politica antifeudale di Enrico II e dell' art. 39 della *Magna Charta* del 1217, (vedi sopra p. 157 nota 2 e p. 168) di cui ecco il testo: « 39. Nullus liber homo « de cetero det amplius alicui vel vendat de terra sua quam ut de « residuo terrae suae possit sufficienter fieri domino feodi servitium « ei debitum quod pertinet ad feodum illud ».

(2) LINGARD *Hist. d'Angl.* v. III, ch. III. p. 420-422.

(3) « Rex vicecomiti .... salutem .... tibi praecipimus quod « eligi facias duos milites de discretioribus et ad laborandum po- « tentioribus de comitatu praedicto ..... cum plena potestate pro « se et tota communitate comitatus praedicti, ad consulendum et « consentiendum pro se et communitate illa... VIII° die Octobris ».

ghi, ed ivi pure ottenne nuove tasse; se non che nei mesi seguenti Edoardo I si trovò in guerra contemporaneamente col Paese di Galles, colla Scozia e colla Francia, quindi le sue difficoltà pecuniarie sempre più aumentarono.

Il 27 novembre 1295 convocò a Westminster un gran parlamento, che fu perfetto, poichè v'intervennero il clero maggiore e minore, i baroni, due cavalieri per contea e due rappresentanti per ogni borgo e città (1), e dal quale egli ottenne altre tasse. Ma il 24 Febbraio 1296 il Papa Bonifacio VIII dette la famosa Bolla " *Clericis laicos* " che proibiva assolutamente al potere secolare di imporre contribuzioni o tasse sul clero (2), e per conseguenza nel parlamento riunitosi a Bury Saint Edmund il 3 Nov. 1296,

---

« Rex vicecomiti .... salutem. Cum nuper tibi praeceperimus « quod duos milites ... eligi ... faceres ... tibi praecipimus .... « quod praeter illos duos milites, eligi facias alios duos milites « legales et ad laborandum potentes, et eos una cum dictis duobus « militibus usque Westmonasterium venire facias ... IX° die Octo- « bris ». STUBBS. *l. c.* P. VII p. 481. *Parliam. Writs* etc p. 26 n.° 3.

(1) « Rex vicecomiti ..; tibi praecipimus ... quod de comitatu « praedicto duos milites et de qualibet civitate ejusdem comita- « tus duos cives, et de quolibet burgo duos burgenses, de discre- « tioribus et ad laborandum potentioribus sine dilatione eligi, et « eos ad nos ..... venire facias: ita quod dicti milites plenam et « sufficientem potestatem pro se et communitate comitatus prae- « dicti, et dicti cives et burgenses pro se et communitate civita- « tum et burgorum praedictorum divisim ab ipsis tunc ibidem ha- « beant, ad faciendum quod tunc de communi consilio ordinabitur « in praemissis .... III die Octobris (1295)» STUBBS *l. c.* P. VII p. 486, *Parliam. Writs* etc. p. 29 n.° 4.

(2) *Bulla de tallagio ab Ecclesiasticis personis, Papae licentia non obtenta, non concedendo.* « .... Nos igitur .... Apostolica « auctoritate statuimus, Quod quicunque Praelati, Ecclesiasticae- « que personae .... collectas vel tallias, decimam, vicesimam, seu « centesimam suorum et Ecclesiarum proventum vel bonorum, Laicis « solverint, vel promiserint vel se soluturos consenserint ..... « Nec non Imperatores, Reges, seu Principes: Duces, Comites vel « Barones .... qui talia imposuerint, exegerint vel receperint .... « eo ipso sententiam excomunicationis incurrant ..... » RYMER *Foedera* etc. T. I P. III p. 156.

costituito nel medesimo modo di quello dell'anno pre-
dente, Edoardo I non potè ottener nulla dal Clero; ma
siccome il bisogno stringeva egli s' impadronì di tutti i
feudi laici appartenenti alla Chiesa della Provincia di Can-
terbury (12 Febbraio 1297).

Il 24 Febbraio 1297 riunì i soli Baroni a Salisbury,
proponendo ad alcuni di loro di recarsi in Guascogna
mentre egli andrebbe in Fiandra, ma essi si rifiutarono,
allegando che il loro giuramento feudale non li obbligava
ad andar fuori dal regno se non che insieme al Re; ma
seguì un vivo alterco fra Edoardo I ed il maresciallo Ro-
ger Bigod conte di Norfolk, e nulla si potè concludere (1).
Allora il Re vedendo compromessi dall'ostinazione e dal
scarso sentimento di dignità nazionale dei suoi baroni i
frutti della sua sagace politica, mentre stava appunto per
coglierli dando un colpo decisivo alla Francia, ed im-
gnato d'altra parte con alleati sul continente, fu costretto
ad agire di propria autorità personale, dittatorialmente
quindi dopo aver levato tasse di suo arbitrio convocò tut-
le forze militari del regno per passare il mare, ma i ba-
roni essendosi riuniti a San Paolo con intendimenti ostili
Re si affrettò di riconciliarsi col clero, il che gli ri-
tanto meglio in quanto che una seconda Bolla di Bonifa-
VIII (29 Febbr. 1297), dichiaratoria dell'altra, permet-
al clero di far offerte volontarie per la difesa dello St
e finalmente s'imbarcò per le Fiandre lasciando suo

(1) Questo fatto è assai noto e ripetuto da tutti gli scrit
perché faccia d'uopo ripeterlo quì; tuttavia riportiamo il punto
notevole della lite. WALTER OF HEMINGBURGH II p. 121 « Iterat
« prece rogatus est comes Marescallus ut iret: et ait « Lib
« tecum vadam, O rex, praecedendo faciem tuam in acie pr
« sicut mihi competit haereditario jure ». Et rex « Etiam sin
« ibis cum aliis » At ille « Non teneor nec est meae voluntat
« rex, sine te iter arripere ». Et iratus rex prorupit in haec
« ba, ut dicitur: « Per Deum, comes, aut ibis, aut pendebis» E
« Per idem juramentum, o Rex, nec ibi nec pendebo ». Et lic
« non accepta recessit, dissolutumque est concilium quoad
« hanc.» STUBBS *l. c.* P. VII. p. 440.

presentante il figlio Edoardo. Ma, appena partito, i baroni che non l'avevano voluto seguire dichiararono in prima illegali le tasse da lui ultimamente imposte e ne impedirono la riscossione agli ufficiali dello scacchiere; poscia il 6 Ottobre si riunirono in parlamento, diverso da quello del 1295 imperocchè vi mancavano i rappresentanti delle città e del clero inferiore, ed ivi presentarono la Gran Carta delle libertà dell'anno 9.° di Enrico III, la Carta delle Foreste ed alcuni articoli addizionali per far ragione alle loro lagnanze ed insistettero affinchè il Reggente li accettasse (1). Così fu fatto ed il Re sottoscrisse a Gand il 5 Nov. 1297 la celebre *confirmatio chartarum*, che assicurò per l'avvenire le libertà costituzionali inglesi inaugurate dalla *Magna Charta* del 1215 (2). Dei nuovi articoli dei Baroni vi sono due testi diversissimi fra loro, l'uno latino conosciuto sotto il nome di Statuto " *De tallagio non concedendo* ", l'altro francese, che, secondo il Blackstone (I *Comm.* 140), seguito dallo Stubbs, sarebbe l'originale: i primi quattro articoli di questo provvedono e sanciscono la conferma delle carte (3), il 5.° dichiara che le recenti

---

(1) WALTER OF HEMINGBURGH II. 147 « ..... non fuit alia « forma ad quam consentire voluerunt nisi quod ipse dominus rex « Magnam Cartam cum quibusdam articulis adjectis, et Cartam de « Foresta concederet et confirmaret; et quod nullum auxilium seu « vexationem a clero vel populo peteret vel exigeret in posterum « absque magnatum voluntate et assensu; et quod omnem rancorem « remitteret eis et omnibus sibi associatis » apud STUBBS *Sel. Char.* P. VII p. 444.

(2) 25 *Edw.* I c. 1 — MATTHEW OF WESTMINSTER p. 431, apud STUBBS *l. c.* P. VII. p. 445 — CREASY. *Engl. Const.* ch. XII p. 176-177 — L'HALLAM *Europe during M. A.* v. IV ch. VII, P. III p. 8 dice che questa designazione di *conferma delle Carte*, è impropria: « poichè (questo statuto) è nel fatto una nuova colonna della nostra « costituzione non meno importante della stessa gran Carta ».

(3) « I — ..... Sachiez nous al honeur de Dieu et de seinte « Eglise et au profit de tut notre roiaume, aver grante pur nous et « pur nos heirs, qe la grande chartre des franchises et la chartre « de la forest les queles furent faites par commun assent de tut le « roiaume en tens le rey Henry notre pere, seient tenuz en toutz « leur pointz, sanz nul blemishment » apud STUBBS *l. c.* P. IV. p. 494.

tasse, aiuti ed esazioni « *aides mises ne prises* » non fa-rànno precedente (1), il 6.° dichiara che non si imporranno più tasse se non che col consenso di tutto il regno e pel profitto di tutti (2), il 7.° ed ultimo promette di rendere le *maletolta* sulla lana e di non usarle più (3), ma i diritti del re agli antichi aiuti, imposte e dazi sono preservati (4). Come si vede questi articoli della *confirmatio chartarum* riproducono le disposizioni della *Magna Charta* di Giovanni, ommesse nelle successive conferme, ma con ben diverso effetto però, perchè la loro esecuzione non è più affidata ad un corpo di nobili senza organizzazione durevole, come nel 1215, ma bensì ad un parlamento fondato ormai sul principio della rappresentanza nazionale, saldamente costituito e dotato di una forza rispettabile. In quanto poi ai moventi di questa crisi essi non furono preordinati e nazionali come quelli del 1215, ma fortuiti e personali. Per un' accidentale coincidenza gl'interessi del clero e della nobiltà si videro urtati nel medesimo tempo e così la loro azione converse in un sol punto, ma i capi del baronato, Bigod conte di Norfolk e Humfrey Bohun conte di Hereford, erano inferiori ai ba-

---

(1) « V ..... avoms grante pur nous et pur nos heirs, qe « mes tieles aides, mises ne prises ne treroms a costume, pur nule « chose qe soit fait ou en autre maniere peust estre trove » *ib. ib.* p. 495.

(2) « VI. E ausi avoms grante . . . qe mes pur nule busoign « tieu manere des aides, mises, ne prises, de notre roiaume r « prendroms, fors qe par commun assent de tut le roiaume, et « commun profit de meisme le roiaume, sauve les aunciennes ai « et prises dues et custumees » *ib. ib.* p. 495. In questo artic rivive evidentemente lo spirito dell' art. 12 della *Magna Carta* Giovanni, sempre ommesso in seguito, v. sopra p. 105 n. 2

(3) « VII ..... e avoms grante qe cele ne autre (male t « des leines) mes ne prendroms, sanz lour commun assent e « bone volunte (de la communaute del roiaume) » *ib. ib.* p. 4

(4) « VII ..... sauve a nous e a nos heirs la costum « leines, peaus e quirs avant grantez par la communaute du r « me avantdit » *ib. ib.* p. 495.

roni del 1215 ed a Simone di Montfort, e l' Arcivescovo di Canterbury, Robert Winchelsey, non era da paragonarsi al Langton (1). Comunque sia però gli effetti di questa crisi furono molto utili per l'ulteriore svolgimento delle libertà costituzionali inglesi.

Nel 1298 Edoardo I tornato in Inghilterra riconfermò l'atto di Gand; di nuovo lo confermò nel 1299 (8 Marzo), ed anche nel 1300 (6 Marzo) ne fu fatta un'altra conferma coll'importante Statuto, detto *Articuli super Cartas*, che correggeva molti abusi e provvedeva a molte lagnanze (2); finalmente nel parlamento di Lincoln del 1301 (3), il 14

---

(1) STUBBS *Const. Hist.* II, v. ch. XIV. §. 178 180 — LORD H. BROUGHAM *The British Constitution.* London 1862 ch. XII — L'HALLAM *Europe during M.* A. v. IV, ch. VIII, P. III p. 7 sostiene invece che i baroni del 1297 erano più grandi di quelli del 1215. « Che « io mi sappia, ei dice, l'Inghilterra non ha mai prodotto patriotti, « alla cui memoria si debba maggior riconoscenza, di quello che a « Humphrey Bohun conte d' Herford e di Essex e a Roger Bigod « conte di Norfolk. Nella lotta per la *Magna Carta*, la bassezza e « l' avvilimento di Giovanni attenuano la gloria del trionfo, mentre « pur tuttavia fanno spiccare la moderazione dei vincitori verso il « tiranno prostrato. Ma faceva d' uopo d' un patriottismo molto più « intrepido per affrontare la potenza d' Edoardo, principe che niuno « dei successori di Guglielmo *il Conquistatore* aveva eguagliato in « prudenza, in valore, in fortuna ». Ma qualunque sia l' opinione che si abbia sul merito degli oppositori di Edoardo I, non si può negar loro la meritata lode per i risultati che ottennero giacchè, come dice il FREEMAN. *Engl. Const.* ch. II p. 123: « To Roger « Bigod of Norfolk and Humfrey Bohun of Hereford we owe the « crowning of the work ».

(2) 28 Edw. I. c. 1. WALTER OF HEMINGBOURGH II. 186 A. D. 1300. apud STUBBS *Sel. Char.* P. VII, p. 446.

(3) Questo parlamento è notevole, perchè vi furono convocati i rappresentanti delle contee e dei borghi, che avevano servito nel precedente: « Rex vicecomiti . . . . salutem . . . ; tibi praecipimus . . . « quod venire facias . . . . ad parliamentum nostrum . . . . duos mi- « lites de balliva tua, illos videlicet qui pro communitate comitatus « praedicti ad parliamentum nostrum ultimo praeteritum per prae- « ceptum nostrum venerunt, et etiam de qualibet civitate infra « baillivam tuam eosdem cives, et de quolibet burgo eosdem bur- « genses qui ad praedictum parliamentum nostrum alias sic vene-

febbraio Edoardo I confermò per l' ultima volta le Carte con lettere patenti e dicesi che questa fosse l'XI.ª conferma del suo regno e la XXXII.ª da Giovanni in poi.

Questo gran Re morì nel 1307 (7 Luglio) dopo aver definitivamente ordinato l'amministrazione, gettate le basi della susseguente legislazione e stabilito il modello del parlamento rappresentativo; egli concepì altresì il piano politico, tuttora prematuro, ma eseguito in seguito, di riunire cioè tutte le Isole Britanniche sotto una sola Corona (1).

Dopo aver parlato specialmente fin quì del re e della regalità passiamo ad esaminare l'aspetto generale del governo dello Stato in questa prima parte del III periodo.

§. 5. Occupiamoci in prima di quell'istituto che stava immediatamente a fianco del re, cioè del consiglio permanente, il *concilium assiduum et ordinarium* del periodo normanno (2), che in combinazione, e forse la stessa cosa, colla *curia regis* di quel tempo, venne sviluppandosi a poco a poco e trasformandosi in un istituto politico importantissimo. Enrico II aveva intorno a sè dei *sapientes*, dei giudici, dei consiglieri, tratti dalla *curia regis*, per aiutarlo nelle quistioni più difficili; Riccardo I aveva anch'esso un certo numero di consiglieri personali, così pure e in maggior numero Giovanni; ma solo durante la minorità di Enrico III ci è dato di vedere questo corpo nettamente costituito e distinto dal *commune concilium regni*, col nome di *supremum vel continuum concilium*, composto dei principali ufficiali dello Stato, di vescovi e baroni, che operava per il re e lo assisteva in tutti i suoi atti pubblici. Il parlamento accorgendosi della crescente influenza di questo consiglio si adoprò a ridurlo sotto il proprio sin-

---

« runt ». STUBBS *l. c.* P. VII, p. 499 *Parliam. Writs* etc. p. 90, 91 n.º 5.

(1) STUBBS *Const. Hist.* II v. ch. XIV §. 181, 182 — LINGARD *Hist. d'Angl.* v. III ch. III.

(2) V. sopra p. 98.

acato, dapprima esigendo un giuramento dai consiglieri, oi scegliendoli dal corpo dei baroni per elezione, come venne per le Provvisioni d'Oxford e sotto il governo di mone di Montfort; così si tendeva a far del *permanent uncil* un comitato del *commune concilium*. Edoardo I al o arrivo dalla Palestina trovò in piedi questo *consilium ntinuum*, che durante la sua assenza aveva governato stato e lo mantenne. La costituzione e le attribuzioni l consiglio permanente hanno dato motivo a molte con-versie per la difficoltà di determinarle; nondimeno pos-mo delinearne i tratti principali. Esso aveva stretta inenza col parlamento, in quanto che molti dei suoi mbri avevano titolo per sedere nel *magnum* e nel *com-une concilium;* ma parecchi altri, come i giudici e i nsiglieri privati, non ne facevano parte, nè tutti i mem-i del parlamento entravano nel consiglio permanente; sti poi questi due corpi in relazione col capo supremo llo stato, questi assume una doppia capacità costitu-onale, come re in consiglio, cioè, *king in council*, e come in parlamento, *king in parliament*, con questa diver-à, che egli operava col consiglio ed il consenso di questo, r mezzo di quello. Il consiglio permanente adunque era corpo essenzialmente esecutivo ed il parlamento era vece un corpo legislativo ed imponente tasse; se non che tto Edoardo I esiste una certa confusione fra le due pacità del re or ora dette, nè fa meraviglia, ove si nsi che gl' istituti costituzionali erano allora soltanto via di formazione e che il suo governo era assai per-nale; quindi il consiglio permanente, nel suo aspetto di ıpliazione della persona regia, esercita altresì quelle nzioni che emanano direttamente dal re non solo, ma lvolta anche fa leggi, delibera, giudica ed impone tasse. so pertanto esaminava le petizioni dirette al re (1), de-

(1) 8. *Edward I. m. 6 dorso.* « . . . . . Et si les bosoigns seent si grantz u si de grace ke le chanceler e ces autres ne le pus-sent fere sanz le rey, dunk il les porterunt (les peticions) par lur meins demeine devant le rey pur saver ent sa volente, ensi qe

cideva delle cause, *placita*, di speciale gravità ed importanza e dagli statuti di Edoardo I apparisce che il suo consiglio permanente aveva parte alla legislazione (¹). Questo *continual council* ampliato e modificato, diviene nel secolo seguente il *privy council* o consiglio privato, che esiste tuttora ed il cui comitato giudiziario deriva evidentemente dalle attribuzioni giudiziarie del consiglio di Edoardo I (²).

§. 6. Il *magnum concilium*, di cui parlammo nel Periodo precedente, seguitò ad esistere in questo secolo, non più invero come una *curia de more*, ma come un consiglio di stato, nel quale si trattavano gli affari pubblici, e lo Gneist lo definisce ora: " la forma d' immediata unione

---

« nule peticion ne veigne devaunt le roy e son conseil fors par les « mains des avauntditz chaunceller e les autres chef ministres; ensi « ke le rey e sun conseil pussent sanz charge de autre busoignes « entendre a grosses busoignes de sun reaume e de ses foreines « terres ».

21. *Edward I. m. 7.* « Le roy voet et ordeine qe totes les « petycions qe de si en avant serrunt liveres as parlemens a ceaus « qil assignera a recevoir les, qe totes les peticions seient tot a « primer .... bien examinees .... et .... celes qe serront devant « le rey e son consail (seient mises) severaument (*separatamente*) « en autre liaz (*plico*) .... » apud STUBBS *Const. Hist.* v. II p. 263 nota 1, 2.

(¹) Esso vi partecipa insieme al Parlamento come apparisce dallo Statuto I di Westminster; dallo Statuto *de religiosis*, fatto: « de « consilio praelatorum comitum et aliorum fidelium regni nostri de « consilio nostro existentium »; dallo Statuto d'Acton Burnell fatto: « par luy (*il re*) e par sun conseil a sun parlement etc. »; ed anche coopera col re alla legislazione senza il concorso del Parlamento come si vede dallo Statuto di Rageman, da quello *de bigamis*, che approvarono « omnes de consilio, justitiarii et alii » etc. apud STUBBS *Const. Hist.* v. II p. 264.

(²) STUBBS *Const. Hist.* v. II ch. XV, §. 230-232 — GNEIST. *Engl. Com. Verf.* I Ab. II Per. *D* 1. — Id. *Selfgovernment* etc. I. B. I Cap. §. 3 p. 26 — Id. *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 21 p. 326-330 — BUDINGER *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. III Kap. §. 7 p. 190-193 — CHAMBERLAYNE *Estat prés. de l'Angl.* v. II p. 1-2.

« del governo dello stato colle classi possidenti » (1). Ad esso prendono parte i *barones majores* ed i prelati, tutti coloro in sostanza che per l'art 14 della *Magna Charta* sono convocati *sigillatim per litteras nostras*, cioè con *writs* personali, ed Edoardo I lo riuniva periodicamente la 2 a 4 volte all'anno, talvolta anche in sessione plenaria insieme al *permanent council*. Delineandosi poi in questo secolo la divisione degli stati ed aggiungendosi sporadicamente a poco a poco a queste assemblee di magnati i rappresentanti del terzo stato nel *commune concilium*, che divenne il *parlamentum* (2) vero e proprio dal 1295 in poi, il *magnum concilium* si ridusse al solo corpo dei baroni temporali e spirituali, che continuò ad esser convocato a parte nel XIV secolo accanto al *permanent council*, ma che si fuse poi nel parlamento colla Camera dei Lords (3).

§. 7. Vedemmo nel periodo anglo-sassone il consiglio nazionale esser composto dei sapienti dello stato in generale; da Guglielmo *il Conquistatore* ad Enrico II prese

---

(1) GNEIST *Engl. Com. Verf.* III Per. *D.* 2.

(2) V. p. 102. Nel 28° anno di regno d'Enrico III (1244) si trova designata l'assemblea che promulgò la Gran Carta come *Parliamentum Runimedae*. Nel 1246 la voce *parlamento* è usata per la prima volta da un cronista contemporaneo. MATTHEW PARIS 1696 « Medio vero quadragesimae ....., edicto regio convocata convenit ad Parlamentum generalissimum totius regni Anglicani nobilitas Londini ..... » Nondimeno Jordan Fantosme, aveva usato questa parola prematuramente nella sua cronica della guerra anglo-Scozzese del 1173-74, in cui fa deliberare il Re di Scozia *en sun plenier parlement* » STUBBS *Sel. Char.* P. VI — STUBBS *Const. Hist.* v. I, p. 570, 477 n. 1 — GUIZOT *Gouv. repr.* leç. XI, II — GNEIST. *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 18 p. 262.

(3) GNEIST *Engl. Com. Verf.* III Per. *D.* 2 — id. *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 22 p. 344-352 — id. *Selfgovernment.* I B. 1 C. §. 3 — STUBBS *Const. Inst.*, v. II. ch. XV. §. 230 p. 260 — « Two kinds of parliament appeared under Edward I. The one kind was composed only of the higher barons, and seemed to form the Grand Council of the king, in the other, deputies from counties and boroughs had a seat » CREASY *Engl. Const.* ch. XIII p. 195 nota.

l'aspetto di un vero e proprio consiglio feudale, nel secolo XIII invece si convertì in un'assemblea di stati, poichè in esso questi cominciano a dividersi l'uno dall'altro e ad acquistare un'esistenza personale (1).

I vescovi e gli abbati che originariamente presero parte al consiglio nazionale come *witan* in virtù del loro grado spirituale, allorchè questo consiglio divenne feudale aggiunsero al loro titolo ecclesiastico quello territoriale e sedettero allora come baroni; non perdettero però mai il loro carattere di *sapientes*, poichè oggi, sparita la qualifica baronale, è in virtù sua che fanno parte della Camera Alta. Questi prelati erano affatto distinti dal clero minore che non aveva una consistenza politica; se non che dalla Conquista in poi il clero andò a poco a poco acquistando unità nelle sue parti superiori ed inferiori e prese il suo posto nella costituzione. E ciò avvenne principalmente in grazia: 1.° dei suoi concilii e sinodi, promossi da Lanfranco e da Anselmo, 2.° dello sviluppo della legge canonica dopo la separazione delle giurisdizioni civile ed ecclesiastica per opera di Guglielmo *il Conquistatore*, 3.° della lotta diuturna a difesa delle sue immunità contestate dai re, 4.° e finalmente della tassazione delle sue proprietà, che cagionò la sua azione diretta nella cosa pubblica; da quest'ultimo fatto anzi nacque l'uso di riunire il clero in assemblee per trattarvi faccende secolari e questa sua capacità tanto più crebbe quanto maggiori eran le tasse che da esso si esigevano. Le assemblee del clero per fini ecclesiastici erano tre: i consigli nazionali generali di tutta la chiesa inglese, rarissimi; le convocazioni provinciali, cui accennammo già, e che vanno ora acquistando maggior importanza, ed i sinodi diocesani. Nelle convocazioni del clero vediamo sorgere la rappresentanza ecclesiastica contemporaneamente alla rappresentanza nel parlamento ed assumere una forma regolare coll'elezione

(1) V. sopra p. 100.

curatori dei capitoli, collegiate ec., che li rappre-
o alle due assemblee provinciali (1). In questo secolo
Enrico III e specialmente Edoardo I, riunirono le
azioni ecclesiastiche al parlamento secolare col con-
i il clero minore mediante suoi rappresentanti (2);
1295 in poi il clero, convocato definitivamente al

Lettera di convocazione dell' Arcivescovo Stefano Langton
225 « Mandamus vobis.... faciatis vocari omnes episcopos,
es.... et omnes priores et omnes decanos.... et archi-
nos; et significetis singulis capitulis ut mittant procurato-
... ut intersint Londoniensi concilio..... ». STUBBS *Sel.*
P. VII. p. 453-455.

tuta Johannis Peckham Arcivescovo di Canterbury A. D.
.... Item praecipimus, ut in proxima congregatione no-
.. praeter personas episcoporum et procuratores absentium
nt duo aut unus a clero episcopatuum singulorum, qui aucto-
habeant una nobiscum tractare.... » Con quest' atto che
ome e valore di un canone, fu stabilita definitivamente la
ntanza del Clero minore nella Convocazione di Canterbury.
l. c. P. VII p. 462.

Abbiamo precedenti alla partecipazione del clero minore al
nto per deliberare di affari secolari fin dal 1177 allorchè
II pronunciò un giudicio arbitrale fra il Re di Castiglia e
i Navarra « Venerunt etiam illuc (Lundonias) tot abbates,
cani, tot archidiaconi, quot sub numero non cadebant... »
T OF PETERBOROUGH I 145. Troviamo indubbiamente i pro-
del clero parrocchiale nel Parlamento di Westminster per
a volta nel 1255 « Episcopi vero, abbates, priores et procu-
s qui ibidem pro universitate affuerunt..... gravamina
o pontifici.... destinarunt. » *Annals of Burton* p. 360
lamento di Simone di Montfort del 1265 abbiamo pure
ntanti dei capitoli: « Rex decano et capitulo..... salu-
... Vobis mandamus.... duos de discretioribus concano-
vestris ad dictos diem et locum mittatis, qui plenam habeant
atem vice vestra ad tractandum nobiscum.... » Anche ai
rlamenti provinciali di Northampton e di York nel 1282
convocati i procuratori dei capitoli. Al parlamento del 1294,
l convocò il Clero in assemblea separata. STUBBS. *Sel.*
. IV p. 130, P. VI p. 331, 419, P. VII p. 466, 480.

parlamento colla clausola " *praemunientes* " (1), ebbe il suo posto nella costituzione, come primo stato (2).

Viene come secondo stato la nobiltà, che ne apparisce in questo secolo costituita dai grandi signori o *barones majores*, nettamente distinti dai *barones minores* e dai *freeholders*. Ma come si sia distinto lo stato dei baroni maggiori dagli altri non è facile determinarlo: ciò non avvenne pel principio della nobiltà di sangue, poichè questa di per sè sola non accorda i privilegi politici e la nobiltà inglese differisce da quella del continente appunto per questo che non è una casta privilegiata e chiusa; nemmeno potè avvenire per la qualità del possesso fondiario, poichè in origine esso era eguale per tutti i vassalli grandi e piccoli, il modo di possesso tuttavia, se non spiega la distinzione politica del baronato, giova a spiegarne la distinzione sociale. Ma quello che realmente dette ai grandi baroni l'aspetto di uno stato distinto fu la comunanza degl' interessi politici, la norma del giudizio di uno dei loro pei suoi pari, le eguali condizioni dinanzi alle imposte, la partecipazione al Gran Consiglio e l'avere un seguito armato. Oltre poi a questa comunanza di diritti, di privilegi e d'interessi venne l'azione del re colle lettere di convocazione al parlamento e le patenti a costituirli legittimamente e definitivamente come uno stato del

---

(1) « Rex . . . patri Roberto . . . . totius Angliae primati, salu-
« tem . . . Vobis mandamus . . . quod . . . . apud Westmonasterium
« personaliter intersitis. *Praemunientes* priorem et capitulum ec-
« clesiae vestrae, archidiaconos, totumque clerum vestrae diocesis,
« facientes quod iidem prior et archidiaconi in propriis personis,
« suis, et dictum capitulum per unum, idemque clerus per duos
« procuratores idoneos, plenam et sufficientem potestatem ab ipsis
« capitulo et clero habentes, una vobiscum intersint . . . . » STUBBS *l. c.* P. VII p. 485. *Parl. Writs* etc. p. 30 n.° 5.

(2) STUBBS *Const. Hist.* v. II ch. XV, §. 198-200 — GNEIST. *Engl. Verf. Gesch* III P. §. 24. p. 398-399 — Id. *Engl. Com. Verf.* III Per. *B. VI* — HALLAM *Eur. dur. M. A.* v. IV c. VIII, P. III p. 173-184.

regno (¹). Perciò appunto, mentre per l'addietro i baroni attendevano al gran consiglio solo in virtù del loro titolo possessorio, *tenure*, in questo secolo cominciano ad attendervi anche in virtù della lettera di convocazione del re, ma non già i conti ed i vescovi che conservano il loro diritto personale. Ne risulta che il re ebbe in mano un potere discrezionale e se ne valse per convocare al parlamento un numero limitato di baroni, che poteva scegliere a suo grado fra i *tenentes in capite* (²); di guisa che il possesso feudale cessò di essere il solo titolo di nobiltà, ma si divenne Pari anche in grazia del *writ of summons* e la costante convocazione al parlamento della medesima persona fu cagione che il diritto di attendervi passasse agli eredi

(¹) Sulla oscura quistione della separazione dei *barones majores* dagli altri minori *tenentes in capite*, l'HALLAM riferisce le opposte opinioni di due reputati scrittori. Secondo il SELDEN (*Works* v. III. p. 713-743) in origine ogni possessore di feudo militare di qualunque estensione era barone ed assisteva al Parlamento, ma sotto Giovanni si sarebbe manifestata una separazione tra i baroni più potenti e gli altri, dovuta all'orgoglio dei primi ed alla loro maggiore importanza personale; perciò quelli furono convocati a parlamento personalmente e questi collettivamente (*Magna Charta* art. 14), ed allora questi baroni minori perdettero il loro titolo baronale ed i loro possessi divennero semplici possessi a servizio di cavaliere. Secondo il MADOX (*Baronia Anglica*) invece il possesso a servigio di cavaliere sarebbe stato sempre distinto dal baronale; ma non si conosce la pretesa differenza fra questi due modi di possesso (GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* p. 238) chè non poteva consistere nel numero dei feudi, nè nel diritto d'assistere al Parlamento. Nondimeno conclude l'HALLAM, che qualunque sia stata l'origine della separazione, essa dovette aver principio molto prima del regno di Giovanni, e che in quanto alle lettere di convocazione « convertite dall'uso in formalità regolari, presto si avvezzarono a considerarle come una condizione indispensabile, principalmente in « tempi, in cui il potere regio era grande, la legge mal stabilita e « l'assistenza al parlamento ritenuta da molti più gravosa, che « onorifica ». *l. c.* v. IV c. VIII P. III p. 12-21.

(²) Difatti ben maggiore era il numero dei grandi vassalli diretti convocati all'esercito, di quello dei convocati al parlamento; dal 1263 al 1297 i primi sono da 118 a 165, ed invece al parlamento

suoi (1). Così nel XIII secolo vediamo già formarsi la futura Camera dei Lords (2).

La *Magna Charta* all'art. 14 distinse, come vedemmo, i baroni maggiori da tutti gli altri minori *tenentes in capite*, i quali dovevano esser convocati collettivamente al consiglio nazionale, cui avevano pure in origine diritto personale di prender parte; ma questa disposizione fu tralasciata nelle sue successive promulgazioni ed il suo tentativo di fondere in un sol corpo i grandi baroni e la nobiltà minore andò fallito, il che fu per quei piccoli proprietari un peso ed un fastidio di meno. Il loro campo d'azione naturale invero era la corte di contea, nella quale si trovavano in commercio coi vassalli dei grandi baroni, con cui vennero a formare un corpo sociale compatto avendo le stesse attribuzioni amministrative e militari nella contea, ed essendo egualmente *knights of the county*. Costoro poi avevano frequenti relazioni coi borghesi delle

---

del 1265 di Simone di Montfort sono 23, a quello del 1295 sono 41, a quello del 1296 sono 37 e a quello del 1300 sono 98. — Budinger *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. III Kap. §. 7, p. 202 — Guizot *Orig. du Gouv. repr.* v. II leç XIII.

(1) L'anno 1295 è indicato come il principio della dignità ereditaria derivante dalla regolare convocazione a parlamento, e d'allora in poi si distingue l'antico titolo di barone derivante dal possesso da quello derivante da *writ* — Stubbs *Const. Hist.* v. II ch. XV §. 190 p. 184; v. III ch. XX §. 428 p. 437. L'Hallam, sembra dissentire da questa opinione, asserendo non risultare vera dalle consuetudini anteriori ad Enrico VII, che, cioè, i *writs of summons* abbiano conferito una nobiltà ereditaria (*l. c.* v. IV ch. VIII P. III p. 172-178). Ma poche pagine dopo afferma invece: « che alcuni individui « i quali non sembrano aver posseduto feudi baronali furono costan- « temente convocati di padre in figlio e divennero così lords ere- « ditari del parlamento per una specie di diritto di prescrizione, in « virtù del quale è probabile che si estese in seguito lo stesso « privilegio ai discendenti di tutti coloro che erano stati convocati « una volta » (*loco cit.* p. 180).

(2) Stubbs. *l. c.* v. II ch. XV §. 187-190, 201 — Gneist *Engl. Com. Verf.* I Ab. III Per. C II nota 1 — Id. *Selfgovernment* I B. 1 C. §. 3 — Id. *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 22 p. 353 — Creasy *Engl. Const.* ch. XIII. p. 183-187.

ittà, sia d'indole amministrativa, giudiziaria e militare, he d'indole sociale; borghesi adunque e cavalieri di contea apparvero in questo secolo nel parlamento come il erzo stato del Regno (1).

Ricapitolando quì i casi conosciuti di convocazione dei appresentanti del terzo stato al parlamento in questo seco- dopo il 1215 (2), troviamo per la prima volta nel 1254 onvocati 2 cavalieri per contea al parlamento di Londra per oncedere sussidi al re in Guascogna (3); nel 1261 i Baroni ivitano 3 cavalieri per contea a Sant'Albano ed il re rdina loro di venire invece da lui a Windsor (4); nel 264 subito dopo la battaglia di Lewes Simone di Montrt chiama 4 cavalieri per contea al parlamento di Lonra (5) e al parlamento del 20 Gennaio 1265 vi invita, ltre 2 cavalieri per contea, 2 *de discretioribus, legalioribus probioribus* rappresentanti delle città e dei borghi (6). È robabile che rappresentanti del terzo stato fossero conocati al parlamento di Winchester del 1265, poichè lo irono i rappresentanti del clero, e dal preambolo dello atuto di Marlborough del 1267 parrebbe che rappresenanti delle contee assistessero a quell'assemblea (7). Alla

(1) STUBBS *l. c.* v. II ch. XV, §. 191-193 — GNEIST *Engl. Verf. esch.* II P. §. 18 *a* p. 277-280 — GUIZOT *Gouv. repr.* v. II leç. XI.

(2) Circa ai precedenti della rappresentanza nel II periodo vedi pra p. 138-139.

(3) « Rex Vicocomiti Bedeford et Bukingeham, salutem . . . . . tibi districte praecipimus quod. . . . venire facias coram consilio nostro apud Westmonasterium . . . . quatuor legales et discretos milites de comitatibus praedictis quos iidem comitatus ad hoc elegerint, vice omnium et singulorum eorundem comitatuum, videlicet duos de uno comitatu et duos de alio . . . » apud STUBBS *el. Char.* P. VI p. 376.

(4) V. sopra p. 164 nota 1.

(5) V. sopra p. 165 nota 2.

(6) V. sopra p. 165 nota 4.

(7) « A. D. 1267 . . . , providente . . . . domino rege ad regni sui meliorationem . . . . convocatis discretioribus ejusdem regni tam de majoribus quam de minoribus, ita provisum est et statutum concorditer ordinatum » apud STUBBS *l. c.* P. VI p. 336.

grande assemblea del 1273 per prestar il giuramento di fedeltà ad Edoardo I erano presenti 4 cavalieri per contea e 4 cittadini per ogni città (1); cavalieri della contea dovevano parimenti trovarsi nel parlamento di Westminster del 1275, secondo apparisce dal preambolo di quello Statuto I (2) e lo stesso si argomenta dallo statuto di Gloucester del 1278 (3). I due parlamenti provinciali di York e di Northampton nel 1283 contenevano, come vedemmo, 4 cavalieri per contea e 2 rappresentanti per ogni città e borgo (4), e quello di Shrewsbury del 1283 comprendeva 2 cavalieri per contea e 2 rappresentanti di 21 città (5). Nel parlamento di Westminster del 1290 v'erano 2 o 3 cavalieri per contea (6); in quello del 1294 ve n'erano 4 (7), e in quello famoso del 1295 v'erano 2 cavalieri per contea e 2 rappresentanti per ogni borgo e città (8); quest'ultimo, come dicemmo, rimase il modello di tutti i parlamenti, che seguirono (9).

Alcuni scrittori, specialmente di parte *tory*, come quelli che hanno sempre una certa tendenza a limitare tutto ciò che si riferisce alle libertà pubbliche, opinarono: che gli *knights of the county* fossero i rappresentanti, non già di tutto il corpo della contea. bensì soltanto dei minori *tenentes in capite*, vassalli diretti del re, e da loro soli

---

(1) V. sopra p. 167 nota 2.

(2) V. sopra p. 170 nota 1.

(3) *Preamble* « Le rei pur le amendement de sun reaume, e « pur plenere exhibicion de dreit... appelez le plus descrez de sun « regne, ausi bien des greindres cum les meindres, establi est e « concordanment ordeine ... » STUBBS *l. c.* P. VII p. 431.

(4) V. sopra p. 170 nota 2.

(5) V. sopra p. 170 nota 3.

(6) V. sopra p. 171 nota 3.

(7) V. sopra p. 172 nota 3.

(8) V. sopra p. 173 nota 1.

(9) STUBBS *Const. Hist.* v. II, ch. XV, §. 214. — HALLAM *Eur. dur. M. A.* v. IV c. VIII P. III p. 25-27, 47-50 — BUDINGER *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. III Kap. §. 9 p. 203-210 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 18 p. 271-273.

eletti; ma quest' opinione, combattuta specialmente dagli scrittori di parte *whig*, non ha alcun autorevole sostegno ed è anzi dimostrata erronea dai fatti che confermano invece: esser quelli i rappresentanti di tutti i proprietari della contea, tanto vassalli diretti ed indiretti, che semplici *freeholders*. Dice l' Hallam " d'esser disposto a credere " che dal regno d' Edoardo I in poi l' elezione dei cava- " lieri per opera di tutti i possidenti della contea, senza " riguardo alla qualità del possesso, *tenure*, differiva poco " o punto da ciò che è oggi (1) "; questa opinione è sostenuta anche dal Guizot (2), dallo Gneist (3) e comprovata dallo Stubbs con molto acume di critica (4). Infatti oltre l'analogia degli *knights of the county* coi rappresentanti della contea per i suoi interessi amministrativi, finanziari e giudiziari, che sono eletti dal corpo intero della contea, ed oltre che a quest' uso stabilito non derogano menomamente i *writs of summons* al parlamento con nessuna restrizione espressa, in molti di questi anzi è fatto parola esplicitamente dell'elezione dei cavalieri nella piena corte di contea, e così pure nei certificati dell' elezione, *returns*, trasmessi al potere centrale dallo sceriffo (5).

---

(1) *l. c.* v. IV ch. VIII, P. III p. 34.

(2) « Les probabilités morales et les faits historiques, tout in- « dique que, dès l' origine du parlement dans sa forme actuelle, les « députés de comté ont été élus, non par les seuls vassaux directs « du roi, mais par tous les francs tenanciers, vassaux médiats ou im- « médiats, qui composaient la cour du comté ». *Orig. du Gouv. Repr.* v. II, leç. XIV p. 151.

(3) « In der Grafschaft nimmt selbstverständlich die Grafschafts- « versammlung .... in derselben Weise, wie sie den alten Ge- « richtsdienst leistet, auch diese Delegation vor, welche in den ersten « Menschenaltern zunächst als Pflicht gedacht wurden ... » *Engl. Com. Verf.* I Ab. III Per. *D*-3 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 23 p. 385-388.

(4) STUBBS. *Const. Hist.* v. II, ch. XV. §. 216.

(5) Senza star qui a citare tutti i documenti che forniscono prove per analogia di quanto abbiamo asserito, rammentiamo solo quei *writs of summons* parlamentari, in cui è chiara la partecipa-

Quindi possiamo ritenere per fermo: che i cavalieri di contea erano eletti dalla piena *county-court* e che rappresentavano tutta la piccola proprietà fondiaria, cioè i *tenants in chief* minori ed i *freeholders*.

Circa all'origine della rappresentanza dei borghi, alcuni vollero darle un'alta antichità, appoggiandosi al fatto: che sotto il regno di Edoardo II (1315) Sant'Albano richiese il diritto di mandar rappresentanti al parlamento, affermando d'averlo posseduto sotto gli antenati di Edoardo I, e che nel regno di Edoardo III (1345) Barnstaple richiese lo stesso diritto in virtù di una pretesa Carta di Atelstano, smarrita, che ad esso l'aveva accordato. Ma queste sembra non fossero che due imposture tentate da quei borghesi per sottrarsi, ove fosse loro riuscito, alla giurisdizione dei loro signori, l'Abbate di Sant'Albano e Lord Audley, nè è dato loro alcuna importanza dalla più parte degli scrittori (1). Invece il primo documento sicuro che abbiamo della rappresentanza dei borghi è il *writ of summons* di Simone di Montfort pel parlamento del 1265 (2), e d'allora in poi è certo che i borghi e le città furono convocati di frequente, benchè senza regolarità; così li troviamo nel 1269 nell' assemblea per la traslazione delle ossa di Edoardo *il Confessore* (3) e nel primo parlamento di Edo-

---

zione dell' intera corte di contea all' elezione dei cavalieri, e pertanto si vedano sopra p. 165 nota 2, p. 170 nota 2 e 3, p. 171 nota 3, p. 172 nota 3, p 173 nota 1, e p. 187 nota 3. Nei certificati d'elezione, *returns*, trasmessi dagli sceriffi del 1290 i cavalieri di contea son detti eletti: « per assensum totius comitatus » o « per totam com« munitatem » o « in pleno comitatu » e in quelli del 1295 egualmente: « per consensum totius comitatus » o « per assensum com« munitatis » o « in plenis comitatibus » ec. ec.

(1) STUBBS *l. c.* v. II ch. XV §. 214 p. 222 n. 3 — HALLAM *l. c.* v. IV ch. VIII. P. III p. 45-53 — LINGARD *Hist. d'Angl.* v. III, ch. II, p. 245.

(2) V. sopra p. 165 nota 4.

(3) THOMAS WYKES — *Chronicon* p. 226 A. D. 1269 « . . . . con« vocatis universis Angliae praelatis et magnatibus nec non cun-

ardo I (1273) (1), è probabile che fossero rappresentati anche al primo parlamento di Westminster (1275) (2) e a quello di Gloucester (1278) (3), lo furon poi sicuramente ai due parlamenti di York e di Northampton del 1283 (4) e a quello di Shrewsbury dello stesso anno (5); quindi non si trovano più nominati fino al 1295, ma da quest' anno in poi la loro convocazione al parlamento fu regolare e definitiva.

Alcuni vollero che la rappresentanza dei borghi non avvenisse alle origini se non che per i *king 's boroughs*, o borghi regi; ma anche quì i fatti ci provano che erano pure rappresentati i borghi appartenenti a privati signori, benchè la pratica non sia costante (6). Come si eleggessero i rappresentanti dei borghi e delle città in questo secolo non sappiamo; solo di Londra si sa che nel 1296 furono eletti dagli *aldermen* e da 4 uomini scelti da ogni *ward*, si avrebbe adunque quì un' elezione in secondo grado. Il risultato delle elezioni dei borghi era comunicato agli sceriffi colle debite formalità (7).

Il numero delle città e borghi rappresentati nel regno di Edoardo I è calcolato a 166, quello delle contee a 37, e siccome i rappresentanti degli uni e delle altre ordinariamente eran 2 per ognuno, si avrebbe un massimo di

---

« ctarum regni sui civitatum pariter et burgorum potentioribus . . » STUBBS *Sel. Char* P. VI p. 337.

(1) V. sopra p. 167 nota 2.

(2) V. sopra p. 170 nota 1.

(3) V. sopra p. 188 nota 3.

(4) V. sopra p. 170 nota 2.

(5) V. sopra p. 170 nota 3.

(6) A. D. 1296 « . . . cives, burgenses et alii probi homines de « omnibus et singulis civitatibus et burgis regni nostri de quorum- « cunque tenuris aut libertatibus fuerint et de omnibus dominicis « nostris. . . curialiter concesserint et gratanter ». *Parl. Writs* I, 51 STUBBS *Const. Hist.* v. II, ch XV. §. 218, p. 234 — GUIZOT *l. c.* v. II leç XIII p. 145.

(7) STUBBS *l. c.* v. II ch. XV §. 218 — GUIZOT *l. c.* v. II leç XIV p. 156 — CREASY *Engl. Const.* ch. XIII.

406 membri, ma per le continue variazioni nella pratica nulla di certo si può affermare su questo proposito (1). Anche le Università di Oxford e di Cambridge pare che avessero propri rappresentanti fin dal 1299; e tanto i rappresentanti dei borghi quanto quelli delle contee dovevano ricevere 2 scellini al giorno i primi e 4 i secondi dai loro elettori (2), il che per questi non era lieve peso.

Sappiamo, circa le attribuzioni del parlamento, come già la *witenagemote* anglo-sassone avesse parte all' imposizione di tasse, alla legislazione, all' amministrazione della giustizia ed alla politica generale dello stato in concorso colla regalità; ma questi poteri divennero illusori nella *curia regis* dei re Normanni, la quale soltanto sotto Enrico II comincia a deliberare sulle finanze, a prender parte alla legislazione, alla giudicatura ed alla politica generale; la *Magna Charta* le conferma coll' art. 12 l' autorità tassativa ed implicitamente quella legislativa, poichè è essa stessa opera sua, e durante la minorità di Enrico III il parlamento ebbe agio di affermare e consolidare la sua competenza sui capi ora detti. Specialmente poi in materia finanziaria divenne norma invariabile di accordare nuovi sussidi soltanto insieme alla concessione di nuove libertà e privilegi, al riparo degli abusi e delle lagnanze (3), ed al-

---

(1) STUBBS *l. c.* v. II ch. XV §. 219.

(2) Per un atto dell'anno XVI d'Edoardo II (1323) — v. Cap. IV §. 12 — HALLAM *l. c.* v. IV ch. VIII, P. III p. 162 — CHAMBERLAYNE *Est. prés. de l'Angl.* II p. 74 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 32 p. 388-390 LINGARD *l. c.* v. III ch. II. p. 244-263.

(3) Un esempio molto esplicito di queste transazioni si ha nella terza riconferma della *Magna Charta* per parte d'Enrico III nel 1225, dove è detto chiaramente all'art. 38: « Pro hac autem concessione « et donatione libertatum istarum et aliarum libertatum contenta- « rum in carta nostra de libertatibus forestae, archiepiscopi, epi- « scopi, abbates, priores, comites, barones, milites, libere tenentes « et omnes de regno nostro, dederunt nobis quintam decimam par- « tem omnium mobilium suorum » apud STUBBS *Sel. Char.* P. VI p. 354.

l'appropriazione delle tasse accordate ad oggetti determinati. Edoardo I trovò e mantenne tutti questi privilegi acquistati dal parlamento sotto il padre suo e regolarmente esercitati. Ma se le tasse dovevano esser accordate dal parlamento, il re poteva pur sempre di propria autorità esigere gli aiuti consuetudinari feudali e taglieggiare i suoi dominii, in cui comprendeva volentieri anche le città incorporate, *chartered towns*. Il sistema che si usava per la concessione volontaria delle tasse da parte dei contribuenti era quello di commissioni speciali, per le quali in proporzioni, modi e date diverse i tre stati votavano i sussidi al re; solo coll'anno 1295 scomparvero le negoziazioni speciali ed i tre stati, sebbene in misura diversa e con voto separato, deliberarono sulla concessione dei sussidi come un sol corpo politico. Il terzo stato poi sin da quando appare nel parlamento, ci viene con attribuzioni e con fini finanziari, il primo potere che esercitò fu quello di votar le tasse e con esso fin dal principio ebbe in mano la chiave del movimento di tutta la macchina governativa; nè fu lento ad accorgersi della gran forza di cui disponeva, nè restio a valersene, difatti riuscì a costringere il re a rinunziar formalmente colla *Confirmatio Chartarum* del 1297 a levar qualunque specie d'aiuto o di tassa senza il consenso del parlamento (1). Coll' accrescimento dell' autorità regia dopo la Conquista si considerò la legge come emanante dal re ed il parlamento acquistò il diritto di prender parte alla sua compilazione più tardi del diritto ad impor tasse, il terzo stato poi fu l' ultimo a parteciparvi e solo dopo il 1290; ma l'azione dei tre stati nella legislazione non era eguale, chè le leggi emanavano dal re col consiglio ed il consenso dei magnati, ed il clero e il terzo stato non ebbero per lungo tempo che il diritto di presentar petizioni (2). Quest'ultimo poi, essendo convocato per

(1) V. sopra p. 176 nota 2 — STUBBS *Const. Hist.* v. II ch. XV §. 220-223 — HALLAM *l. c.* v. IV ch. VIII P. III p. 55.

(2) STUBBS *l. c.* v. II ch. XV, §. 224-225.

solo scopo fiscale all'origine, non partecipò mai al potere giudiziario del parlamento, che fu esercitato sempre dallo stato dei baroni e poi dalla Camera dei Lords, tanto in materia civile che criminale (1).

Circa al modo delle discussioni nei vari rami di questo parlamento ed al modo di votare nulla si può dire con certezza. Il Fischel opina in proposito: che i due rappresentanti della contea e del borgo avessero un sol voto collettivo, che le decisioni loro non avvenissero per maggioranza di voti, ma per accordo dei rappresentanti delle varie corporazioni locali, dalle quali avrebbero avuto un mandato imperativo, ed inoltre ritiene probabile che ognuna di queste avesse per mezzo dei suoi rappresentanti un diritto di *veto* (2). Ma egli si è forse spinto troppo oltre nelle sue induzioni e lo Stubbs, la cui autorità su questo argomento è massima, non crede di poter dir altro quì, se non che i due membri delle singole comunità fossero quasi loro procuratori ed avessero un solo voto collettivo (3).

Ecco dunque stabilito in questa prima parte del III periodo il sistema parlamentare rozzo sì, ma compiuto. Ad Edoardo I deve l'Inghilterra oltre le fondamenta della sua legislazione, anche quelle della sua costituzione parlamentare; ma di questa quel gran Principe non stabilì soltanto le forme esterne, chè ne penetrò e ne proclamò anche il principio essenziale e sul quale si fonda la vera teoria del sistema rappresentativo; cosa curiosa poi la formula di questo principio si trova nella legislazione Giustinianea, così malvista in Inghilterra perchè frutto di governo personale. Questo principio fondamentale è semplicemente questo: " che ciò che a tutti " interessa sia da tutti approvato (4) ".

---

(1) Stubbs *l. c.* v. II ch. XV §. 226.

(2) *Die Verfassung Englands* Berlin 1862 VII B. I Cap. p. 357 (Traduzione inglese di Jenery Shev. Traduzione francese di Fr. Ch. Vogel 1864).

(3) Stubbs *l. c.* v. II ch. XV §. 228.

(4) *Writ of summons* all'Arcivescovo di Canterbury pel gran

PARTE II.ª Secolo XIV.

§. 8. Ben diverso dal padre salì sul trono Edoardo II (1307-1327), senza elevatezza d'idee, senz'altra politica che i suoi fini egoistici, non aveva neppure l'abilità amministrativa, di cui furono provveduti tutti i re dalla Conquista in poi, perciò vogliamo delineare brevemente questo brutto regno d'un principe più infelice certo che colpevole. Egli succedette, come suo padre, *ipso jure* per diritto ereditario (1) dal dì della morte d'Edoardo I e,

---

Parlamento del 1295 — « Sicut lex justissima, provida circumspectio- « ne sacrorum principum stabilita, hortatur et statuit ut quod omnes « tangit ab omnibus approbetur, sic et nimis evidenter ut commu- « nibus periculis per remedia provisa communiter obvietur ». STUBBS *Sel. Char.* p. 485. — *Codex Just.* L. V. tit. 59. *De auct. praest.* l. 5 « .... quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur ». Lo stesso principio si trova nel *Sexto Decretalium* di Bonifacio VIII, che però fu pubblicato nel 1297, ove è detto, *De regulis juris*, reg. 29 « quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari ». Quest' idea era invero già famigliare in Inghilterra e nell' indole della nazione; nell' anno 1251 infatti MATTHEW PARIS scriveva « quod enim omnes angit et tangit ab omnibus debet trutinari » (p. 815). V. STUBBS *Const. Hist.* v. II ch. XIV §. 180 — Robert de Winchelsea, Arcivescovo di Canterbury (1294-1313) scriveva al Papa « Consuetudo est regni Angliae quod in negotiis con- « tingentibus statum ejusdem regni, requiritur consilium omnium « quos res tangit ». — GUIZOT *Gouv. repr.* v. II. Leç. XIII p. 137 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P §. 25 p. 408-410 — RANKE *Engl. Gesch.* v. I, I B. IV K. p. 76-91.

(1) *Parliam. Writs* II, II, 3 « Come le tres noble prince, sire « Edward, qui estoit n' adgueres roi d' Engleterre, soit a Dieu co- « mande, e nostre seignur sire Edward, son fiuz et son heir, soit « ja roi d'Engleterre par descente de heritage.... » apud STUBBS *Const. Hist.* v. II, p. 315 nota 3.

Con Edoardo II pertanto fu definitivamente stabilito il principio della successione ereditaria al trono secondo le norme della successione ereditaria privata, sostenuto già dai giureconsulti della metà del XIII secolo. E d'ora in poi valse la massima fondamentale in Inghilterra: « che il re non muore mai ». HALLAM *Eur. during M. A.* v. III c. VIII P. II p. 265. v. Cap. IV §. 9.

solo dopo 8 mesi incoronato re, prestò il giuramento d'incoronazione, che è diverso da quello dei re precedenti e la cui forma rimase in uso lungamente (1). Edoardo II non indugiò, appena re, a colmare di onori e di ricchezze il suo favorito Piers Gaveston, un Guascone, la cui oltracotanza aveva già dato da pensare ad Edoardo I. La cagione di tutti i mali di questo regno sta appunto nella debolezza del Re pei favoriti e nella formazione di un partito di corte con fini personali e cortigianeschi, i quali certo non potevano andar d'accordo cogl'interessi politici del corpo dei baroni e cogli amministrativi dei consiglieri costituzionali della Corona. La pazza munificenza del nuovo Re pel suo favorito e la impopolarità di questo, eccitarono talmente gli sdegni della nobiltà, che essa costrinse il Sovrano a bandirlo dal regno (18 Maggio 1308) (2).

---

(1) Il nuovo giuramento ebbe la forma di domande e risposte e fu scritto in latino ed in francese, Edoardo II lo pronunziò in questa lingua, perchè era *rex illiteratus*. Le domande eran fatte dall'Arcivescovo di Canterbury o dal suo rappresentante in questo modo:

« D. — Sire, volez vous graunter, è garder, et par votre Serment, « confirmer au Poeple d'Engleterre les Leys, et les Custumes à eux « grauntees par les auntienes Rois d'Engleterre, voz Predecessours « droitures et devotz a Dieu; et nomement les Lois, les Custumes, « et les Franchises, grauntez au Clergie, è au Poeple par le Glo- « rieus Roi Seint Edward, vostre Predecessour? » « R. — Jeo les « grante et promette. » «D. — Sire, garderez vous à Dieu, et « Seinte Eglise, et au Clerge, et au People Paes, et acord en « Dieu entierment, selonc vostre Poer? » « R. — Jeo les garde- « rai. » « D. — Sire, freez vous faire en touz vos Jugements, « ovele et droit Justice et discretion, en misericorde et verite, à « vostre Poer? » « R. — Jeo le frai. » « D. — Sire, graunte vouz « à tenir et garder les Loys, et les Custumes droitureles, les « quiels la Communaute de vostre Roiaume aura esleu, et les de- « fendrez et afforterez, al honur de Dieu, à vostre Poer? » « R. — Jeo les graunte et promette. »

Rymer *Foedera* etc. T. I. P. IV. p. 112 — Stubbs. *Const. Hist.* v. II ch. XVI §. 249. Questa forma di giuramento, che combina in sè i termini delle antiche *promissiones regum* (v. sopra p. 81 nota 1, p. 156 n. 1, p. 167 n. 3) soffrì alcune modificazioni dopo la Riforma e le domande furon ridotte a tre. V. Cap. IX §. 11.

(2) Rymer — *Foedera etc.* T. I, P. IV, p. 119.

Ciò nonostante il malcontento generale andava sempre crescendo sia per la politica esterna del Re, inetta e vergognosa, sia per il cattivo stato dell'erario a cagione delle prodigalità di Edoardo II, e a capo dell' opposizione era Tommaso conte di Lancaster cugino del re, uomo potentissimo per relazioni di famiglia, per ricchezze e per influenza personale, ma ambizioso, violento e vendicativo. Il 27 Aprile 1309 si riunì a Westminster un parlamento completo dei tre stati, il quale, in cambio dei sussidi accordati, presentò al Re una nota di 11 *articoli*, contenenti le lagnanze e gli abusi da correggersi nell' interesse essenzialmente del terzo stato o dei comuni (1). Il Re accolse questi articoli e sospese le esazioni illegali, ma profittò anche dell' occasione per richiamare il Gaveston; laonde i nobili se ne offesero, il malcontento si accrebbe e nel Gran Consiglio dei soli magnati del marzo 1310, essi intervennero in armi, ponendo Edoardo II in condizioni simili a quelle di Enrico III nel consiglio d'Oxford del 1258 e, come allora, i grandi baroni presentarono una petizione al Re affinchè fosse provveduto con apposite ordinanze al riparo delle cattive condizioni in cui versava lo stato. Il Re dovette acconsentire e furono quindi nominati dal corpo dei baroni 21 Ordinatori, *lords ordainer*, i quali assunsero il supremo potere fino al 29 settembre del 1311 e furono eletti con metodo analogo a quello seguito pei commissari d' Oxford (2). I *lords ordainer* fecero approvare

---

(1) HALLAM— *Europe during M. A.* v. IV ch. VIII, P. III, p. 60-61. Di questi *Articoli*, il 1, 2, 3, e 7° si riferiscono ad abusi fiscali ed a materia finanziaria, il 4, 5, 8, 9, 10, 11° ad abusi giudiziari, il 6° al diritto di petizione.

(2) I vescovi elessero 2 conti, i conti 2 vescovi, questi 4 elessero 2 baroni; e tutti e 6 si aggiunsero altri 15 commissari, formando così il numero complessivo di 21. *De personis eligendis ad ordinandum de statu regni et Hospitii regis.* «Nous grantoms par « cestes nos lettres, a ceux, qui deyuent estre esluz, queux qu' il « soient, par les ditz Prelatz, Contes et Barons, plein poair de or- « dener l'estat de nostre Hostel, et de nostre Roiaume desusditz,

solo [illegible] 5 *Ordinanze* che provvedevano: [illegible] Chiesa; 2.° al mantenimento della [illegible] le donazioni del re; 4.° all' esazione [illegible] re; 5.° all'arresto degli esattori fore- [illegible] rendiconti; 6.° all'osservanza delle carte (¹); [illegible] parlamento del 16 Giugno 1311 esse [illegible] in 35 *articoli addizionali* di forma ancor [illegible], in cui (art. 20-23) era decretata l'espulsione [illegible], non che di altri forestieri fra i quali i ban- rescobaldi di Firenze (²).

Queste Ordinanze non sono molto al di sopra delle [illegible] d' Oxford, costituzionalmente, poichè anche in [illegible] baronato si considera come rappresentante esclusivo [illegible] nazione e suo esecutore, nè si fa parola del terzo [illegible]. Edoardo II, poco dopo averle accettate, abrogò quella [illegible] il Gaveston e richiamò di nuovo il favorito reintegrandolo nei suoi beni; ma Tommaso di Lancaster ed altri quattro Conti lo assediarono nel castello di Scarborough, lo presero e lo decapitarono senza alcun procedimento legale (19 giugno 1312). Il sangue dell' abbietto cortigiano segnò il principio delle stragi che durante più d'un secolo e mezzo funestarono l'Inghilterra, distrussero la nobiltà della conquista e gran parte della regia casa inglese: ma la debolezza del Re impedì per allora maggiori danni ed una pace generale fu proclamata il 16 Ottobre del 1313 (³). La posizione di Edoardo II divenne ancor più brutta dopo la sconfitta che toccò dagli Scozzesi a

---

« en tieu maniere que lour ordenances soient faites al honour de « Dieu, et al honour e au profit de Seint Eglise, et al honur de « nous, et a nostre profit, et au profit de nostre poeple selom « droit et raison, et le serement que nous feismes a nostre coro- « nement ». RYMER *Foedera etc.* T. I P. IV p. 166. *Parl. Writs* II, II, 27 — STUBBS *Const. Hist.* v. II. ch. XVI §. 251.

(¹) RYMER *Foedera* etc. T. I P. IV p. 173.

(²) Che da Edoardo I erano stati incaricati nel 1304 (1 Aprile) della riscossione dei dazi — STUBBS *l. c.* v. II p. 393, nota 2.

(³) RYMER *Foedera* etc. T. II P. I, p. 51.

Bannockburn (24 Giugno 1314); e dall'altra parte Tommaso di Lancaster rimaneva senza rivali fra gli avversari del Re dopo la morte di Gilberto di Gloucester e dell'Arcivescovo Winchelsey (11 Maggio 1313). Sostenevano il Re il Conte di Pembroke e l'abile ministro Hugh le Despenser, il cui padre era morto ad Evesham a fianco di Simone di Montfort, ma egli era in odio ai baroni per aver disertato la loro causa e sostenuto il Gaveston; anche suo figlio, Hugh le Despenser *il giovane*, godeva i favori del Re. Il parlamento d'York (Settembre 1314) costrinse Edoardo II a mandar via dal consiglio i Despensers ed a cambiar gli altri principali ufficiali, e finalmente nel parlamento di Lincoln (Gennaio 1316) il conte Tommaso fu fatto presidente del consiglio permanente ed ebbe così di fatto il supremo potere dello Stato (1); ma, ottenutolo, non si mostrò atto ad esercitarlo e la sua politica parve assai dubbia. In seguito a ciò l'opposizione dei baroni si scindeva ed alcuni, come il conte di Warenne, passavano alla parte del Re; si formava eziandio un partito medio sotto il Conte di Pembroke non favorevole alla politica della Corte, ma nemico del Conte di Lancaster. Una guerra privata fra questo e il conte di Warenne venne ad accrescer la confusione e, ristabilita la pace (1318), Edoardo II si mise al fianco il giovane Despenser comportandosi con lui come già col Gaveston; quindi di nuovo proruppero gli sdegni dei baroni ed il parlamento di Westminster (15 Luglio 1321) condannò i due Despensers all'esiglio perpetuo, ma questa volta Edoardo II, dando prova d'un inaspettata energìa, dichiarata illegale la sentenza contro i Despensers, prese le armi contro i baroni, li sconfisse a Boroughbridge e fatto prigioniero Tommaso di Lancaster lo mise a morte, come ribelle (2). La causa per cui morì

---

(1) « Ordinatum erat quod dominus rex sine consilio comitum « et procerum nihil grave, nihil arduum inchoaret, et comitem « Lancastriae de consilio suo principaliter retineret» M. MALMESB. p. 172 — apud STUBBS *l. c.* v. II p. 339 nota 3.

(2) *De Processu contra Comitem Lancastriae et Adhaerentes* RYMER *l. c.* T. II P. II p. 40.

il Conte, più che la sua persona, ne tramandarono ai posteri la memoria circondata di venerazione.

Dopo questi avvenimenti si riunì a York un gran parlamento (2 Maggio 1322), cui intervennero per la prima volta 48 rappresentanti dei comuni del Paese di Galles, il quale abrogò tutte le Ordinanze del 1311, *revocatio novarum ordinationum*, dichiarandole incostituzionali, in virtù del principio, posto da Edoardo I: che ciò che importa a tutti da tutti sia deliberato, che ebbe così da questo statuto la sua sanzione legale (1). Ma la sfortunata guerra di Scozia, l' odiosità dei Despensers, il disordine dell' amministrazione, accrescevano il vuoto intorno al Re, che colla morte del Conte di Pembroke (1324) perdette l' ultimo sostegno efficace; infine è noto come sua moglie Isabella, figlia di Filippo *il Bello*, datasi in braccio a Ruggero Mortimer lord of Wigmore, rovesciasse dal trono Edoardo II abbandonato da tutti. Il parlamento convocato a Londra il 7 Gennaio 1327, depose Edoardo II in virtù di 6 articoli compilati dal vescovo Stratford (2), e proclamò re il figlio di lui Edoardo III sotto la reggenza della madre Isabella, condivisa naturalmente

---

(1) In quest' occasione e sopra questi principii fu altresì formulata la massima fondamentale della necessaria cooperazione del re e del parlamento agli atti d' ordine pubblico. « The matters « which are to be established for the estate of our lord the king « and of his heirs, and for the estate of the realm and of the « people, shall be treated, accorded and established in parliaments « by our lord the king, and by the consent of the prelates, earls « and barons. and the commonalty of the realm, according as « hath been heretofore accustomed » apud STUBBS *l. c.* v. II, ch. XVI, §. 254.

(2) 1.° Il re era incapace di governare e s'era sempre lasciato guidare da cattivi consiglieri; 2.° aveva respinto ostinatamente i buoni consigli ed aveva trascurate le faccende dello stato; 3.° aveva perduto la Scozia, l' Irlanda e la Guascogna; 4.° aveva offeso la Chiesa, aveva imprigionato, esiliato, messi a morte molti nobili; 5.° aveva mancato al suo giuramento d' incoronazione, specialmente riguardo al render giustizia a tutti; 6.° aveva rovinato il regno ed

dal suo drudo (1); nè occorre qui ricordare come l'infelice Edoardo II fosse assassinato (21 Settembre 1227).

Questi fatti provano come il malgoverno di questo sovrano avesse già abbassata l'autorità regia e quanta confusione dominasse nello stato.

§. 9. Il primo parlamento di Edoardo III (3 Febbraio 1327) gli nominò un consiglio permanente, in cui aveva il primo posto Enrico di Lancaster, fratello del Conte Tommaso, di cui fu chiesta la canonizzazione, e confermò la sentenza contro i Despensers. Per quattr' anni Isabella ed il Mortimer godettero il male acquistato potere, ma sempre con crescente impopolarità, perciò questi per mantenere la sua posizione dovette aver ricorso all' oppressione ed alle sevizie, finchè mise a morte il Conte di Kent: allora però Enrico di Lancaster, temendo per la propria vita, spinse Edoardo III già impaziente del giogo ad emanciparsi; nè egli si fece pregare, chè all' improvviso arrestato il Mortimer lo fece prestamente condannare e mettere a morte (Ottobre 1330) e, costretta dipoi la regina a ritirarsi, cominciò a governare da sè. Questo Re non ha illustrato gran fatto il lato costitu-

---

era incorreggibile. STUBBS *l. c.* II v. ch. XVI §. 255 — RYMER *l. c.* T. II P. II p. 167-172.

(1) Sir William Trussell, come procuratore del Parlamento, rinunziò a nome di questo l'omaggio e la fedeltà dovuti dai suoi membri a Edoardo II col seguente atto: « Jeo William Trus-« sell, procuratour des prelatez, contez et barons et altrez gentz « en ma procuracye nomes, eyant al ceo playne et suffysant « pouare, les homages et fealtez au vous Edward roy d'Engleterre, « come al roy avant ces oeures, de par lez ditz persones en ma « procuracye nomes, rend et rebaylle sus a vous Edward et deliver « et face quitez lez persones avantditz, en la meillour manere que « lez et costome donnent, et face protestacion en non de eaux, « quils ne voillent desormes estre en vostre fealte, ne en vostre « lyance, ne cleyment de vous come de roy riens tenir. Encz vous « tiegnent des horse priveye persone sans nule maner de reale « dignite » STUBBS *Const. Hist.* v. II p. 362, nota 3 — BUDINGER *Engl. Verf. Gesch* II Ab. IV Kap. §. 1. p. 216-219. — LINGARD *Hist. d'Angl.* v. III ch. IV.

zionale della storia inglese, bensì il militare ed il sociale; egli non era invero un uomo di stato, ma era invece un grande capitano e non considerava l'Inghilterra che come una sorgente di denaro per le sue guerre, e per averlo non si curava di lasciar limitar la prerogativa regia; se poi le sue lunghe guerre, combattute in Francia, dissanguarono la nazione, giovarono però anche a farle acquistare una nuova consapevolezza della sua potenza e della sua unità e le dettero uno dei primi posti fra le nazioni cristiane. Pretendendo d'aver diritto alla Corona di Francia per parte di sua madre e per vendicarsi dell'aiuto prestato da Filippo di Valois agli Scozzesi, fece una prima spedizione sul continente (1338-1340), essendosi però in precedenza acquistato per questa guerra le simpatie nazionali. Dapprima il parlamento accordò volentieri i sussidi necessari, ma nel 1339, il Re mandandone a chieder sempre di più, cominciò a porre delle condizioni prima di concedere nuove tasse; lo stesso avvenne nel parlamento del 1340 (gennaio), nel quale furono promulgati 4 importanti statuti: il 1.° dei quali fra le altre cose stabiliva che gli *sheriffs* non stessero più d'un anno in ufficio [1], provvedeva alla decadente giurisdizione locale ec.; il II.° stabiliva che niun aiuto od esazione sarebbe imposta d'ora innanzi, se non che col consenso del parlamento, ed aboliva i tallagi illegali, servendo così di supplemento all'atto " *de tallagio non concedendo* „ del 1297; il III.° stabiliva che il titolo di re di Francia non implicava sog-

---

(1) 14 Edw. III c. 7. Per questo statuto gli *sheriffs* erano nominati ogni anno il 3 Novembre dallo Scacchiere; poichè la loro elezione nella corte di Contea, accordata per breve tempo nel 1258 dalle Provvisioni d'Oxford (v. sopra p. 163) e rinnovata nel 1300 da uno degli *Articuli super Cartas* di Edoardo I « Le roi ad grante « a soen poeple qil eient esleccion de leur viscontes en chescun « conte, ou visconte ne est mie de fee, sil voelent » *Statutes of the realm.* I. 139 (28 Edw, I. c. 8), era stata abolita di nuovo nel 1316 da uno statuto d'Edoardo II, *Statutes of sheriffs* 9 Edw. II c. 2 — v. sotto §. 26.

gezione della Corona Inglese alla Francese; e il IV.° provvedeva ad alcune lagnanze del Clero.

Tornato in Francia nello stesso anno, Edoardo III dopo la vittoria di Sluys, dovette concluder una tregua con Filippo di Valois per difetto di mezzi pecuniari e tornò in Inghilterra in collera per questo col Gran Cancelliere, John Stratford arcivescovo di Canterbury, col quale ebbe una lunga contestazione (1341) di cui non ci occorre occuparci; intanto troviamo il Gran sigillo affidato per la prima volta ad un secolare, sir Robert Bourchier (14 Dec. 1340) (1). A proposito di quella lite, nel parlamento del 1341 (23 aprile) i Lords affermarono il loro privilegio di esser giudicati in pieno parlamento e dinanzi ai loro pari (2); il Clero chiese l'esenzione dalle corti secolari e la conferma delle carte; i Comuni e i Lords insieme poi chiesero che i grandi ufficiali dello stato fossero nominati dal re in parlamento e prestassero giuramento d'osservar la legge, e che commissari speciali fossero designati per sindacare i conti degli ufficiali fiscali, le quali due ultime importantissime petizioni colle altre furono consentite dal Re. Vediamo pertanto quì il parlamento che acquista due notevoli privilegi, i Comuni che affermano la propria par-

(1) RYMER *Foedera* etc. T. II. P. IV, p. 87; v. sopra p. 113 nota 4.

(2) Il 1.° Gennaio 1341, l'Arcivescovo Stratford scrivendo al Re, richiedeva il giudizio dei suoi pari: « Nous esteroms en toutz « pointz a jugement de nos peeres salve toutz fois l' estat de seint « eglise de nous et de nostre ordre, sicome nous avoms escript « einz ces heures ». Una commissione di *lords* poi interrogata dal re se un pari poteva esser processato fuori del parlamento, rispose il 7 Maggio 1341: « Est avis as pieres de la terre, que touz les piers de la « terre, officer ou autre, par cause de lour office, ne par nul autre « cause, ne deivent estre menez en juggement, ne perdre lour tem- « poraltez, terres, tenementz, biens ne chatelx, n' estre arestuz, ne « emprisonez, outlagez, ne forsjuggez, ne ne deivent respondre, n'estre « juggez, fors que en pleyn parlement et devant les piers ou le roi « se fait partie ». *Rotuli Parliamentorum* II 127 — apud STUBBS *Const. Hist.* v. II, p. 386 nota 1 e p. 389 nota 1. Questa decisione ebbe forza di legge, come Statuto 15 Edw. III. c. 2.

tecipazione alle quistioni d' interesse pubblico insieme ai Lords ed un prematuro tentativo di responsabilità ministeriale. Se non che Edoardo III, ottenuti i sussidi necessari con queste concessioni, pochi mesi dopo (1.° Ottobre 1341) revocò gli statuti firmati nel maggio precedente (1) ed il primo parlamento riunito dopo questo, nel 1343, li cassò formalmente, forse perchè non sembrasse fossero stati annullati per solo arbitrio del re; ma i Comuni presentarono una petizione di 35 articoli colle lagnanze abituali e specialmente colla preghiera che gli statuti fatti dal parlamento non potessero esser annullati. Nel 1344 scoppiò nuovamente la guerra colla Francia ed il parlamento fece concessioni di sussidi assai liberali, nondimeno il Re trattò spesso separatamente coi mercanti per averne sussidi complementari. Al suo ritorno, dopo la presa di Calais e la nuova tregua colla Francia (1347), Edoardo III trovò il paese di cattivo umore per le eccessive gravezze che lo avevano esausto; infatti nel primo parlamento del 1348 i Comuni presentarono 64 petizioni per riparazione di abusi, ripetute in termini più energici nel secondo parlamento dello stesso anno. Durante questi anni di pace furon fatti il I.° Statuto dei Provveditori (Febb. 1351) (2), il I.° Statuto di *Praemunire* (1353) (3)

---

(1) « Quia editioni dicti statuti praetensi numquam consensi-
« mus, sed, praemissis protestationibus de revocando dictum statu-
« tum si de facto procederet, ad evitandum pericula quae ex ipsius
« denegatione tunc timebantur provenire, cum dictum parliamentum
« alias fuisset sine expeditione aliqua in discordia dissolutum, et
« sic ardua nostra negotia fuissent, quod absit, verisimiliter in
« ruina, dissimulavimus sicut oportuit, et dictum praetensum sta-
« tutum sigillari permissimus ». *Statutes* I 297, Rymer *l. c.* T. II, P. IV. p. 112 — Stubbs *l. c.* v. II p. 391 nota 3 — Hallam *Eur. dur. M. A* v. IV. ch. VIII. P. III p. 76-78.

(2) 25 Edw. III c. 6, che proibisce le provvisioni papali e confisca a benefizio del re le presentazioni fatte a quel titolo, v. sotto §. 30.

(3) 27 Edw. III c. 1 a complemento del precedente, proibiva sotto pena d' imprigionamento, multa o proscrizione l' appello o il

e uno sull'alto tradimento (1352) (1), che è la prima legge che definisca questo delitto.

Dal rinnovamento della guerra colla Francia fino alla pace di Bretigny (1355-1360) non v'ha nulla di notevole nella storia parlamentare inglese; nel periodo di pace che seguì Edoardo III attese ad accrescere la sua influenza coll'accumulare una grande potenza territoriale nella sua famiglia, quale non s'era ancor vista, per mezzo di matrimoni abilmente combinati. Il parlamento del 1369 eccitò il Re a riprender la guerra di Francia e gli accordò i sussidi necessari; quello del 1371 chiese la sostituzione

---

ricorso dalle corti del re alle corti estere, intendendosi specialmente la corte papale, v. sotto §. 30.

(1) *Statute of treasons* 25 Edw. III st. 5 c. 2 « . . . . when a « man doth compass or imagine the death of our lord the king, of « my lady his queen, or of their eldest son and heir; or if a man « do violate the king 's companion or the king 's eldest daughter « unmaried, or the wife of the king 's eldest son and heir; or if a « man do levy war against our lord the king in his realm, or be « adherent to the king 's enemies in his realm..... and if a man « counterfeit the king 's great or privy seal, or his money . . . . « and if a man slay the chancellor, treasurer, or the king 's justices « of the one bench or the other, justices in eyre , or justices of « assize, and all other justices assigned to hear and determine , « being in their place doing their offices; and it is to be understood « that, in the cases above rehearsed, it ought to be judged treason « which extends to our lord the king and his royal majesty. And « for such treason the forfeiture of the escheats pertaineth to our « lord the king, as well of the lands and tenements holden of others « as of himself » Come si vede in queste disposizioni non v'è alcun criterio scientifico e direttivo, e molte materie ben diverse fra loro nell' essenza e nella qualità sono comprese alla rinfusa nel delitto d'alto tradimento. Notiamo specialmente, che il *tentativo* del delitto di tradimento non è riconosciuto che per la tentata uccisione del re, della regina, o dell' erede del trono , per tutti gli altri delitti non si tien conto che della loro attuale consumazione. Siccome tuttavia non si potevano lasciar impuniti i tentativi p. e. di ribellione, così si dette adito all' arbitrio per mezzo della *constructive treason* — HALLAM *The Constitutional History of England.* Londra 1880 ch. XV nota — Id. *Eur. dur. M. A.* v. IV ch. VIII P. III p. 72, 219.

dei grandi ufficiali dello stato ecclesiastici con secolari, il che fu accordato, e stabilì anche una nuova tassa di un tanto per parrocchia; nel parlamento del 1373 abbiamo il primo esempio di una conferenza fra i Comuni ed i Lords per mezzo dei rappresentanti dei due corpi. In questo tempo il malcontento era andato crescendo sempre più per le gravose e continuate esazioni, per il predominio che avevano acquistato sul Re l'ambizioso ed impopolare John of Gaunt, Duca di Lancaster, suo figlio, e Alice Perrers, sua druda. Finalmente nel 1376 si riunì quel parlamento, che fu detto il Buono, *the good parliament*, che come quello del 1373 nominò un comitato di rappresentanti dei Lords e dei Comuni. Questi ultimi elessero per la prima volta il loro oratore, *speaker*, che fu Peter de la Mare rappresentante della contea di Hereford (1), il quale presentò al Re i ricorsi dei Comuni, accusando specialmente lord Nevil e lord Latimer ciambellano, con altri quattro mercatanti agenti fiscali del re, di prevaricazione e d'estorsioni, e questo fu il primo esempio d'*impeachment* (2), che ebbe per effetto la condanna dei colpevoli pronunziata dai Lords, e collo stesso mezzo fu colpita e bandita Alice Perrers (3). Frattanto moriva il Principe Nero (9 Giugno 1376), erede presuntivo (4), ed il Parlamento temendo

---

(1) Egli non ebbe il titolo di *speaker*, che fu dato per la prima volta al suo successore 'Sir Thomas Hungerford nel 1377; ma ne rivestì certo la dignità. Peter de la Mare invero non fu forse il primo *speaker*, perchè sembrano aver operato già in tal qualità Henry of Keighley nel Parlamento di Lincoln del 1301, e Sir William Trussell (forse figlio del procuratore del 1327, v. sopra p. 201 nota 1) nel parlamento del 1343 — STUBBS *Const. Hist.* v. III c. XX §. 435 — HALLAM *Eur. dur. M. A.* v. IV, ch. VIII, P. III. p. 86.

(2) I *Records* recano qui l'espressione « empecher et accuser « per clamour des dits communes » apud H. COX. *Inst. of Engl. Gov.* b. I ch. X p. 229.

(3) HALLAM *l. c.* c. VIII, P. III p. 81-83.

(4) Su questo interessante personaggio storico vedasi la dotta monografia di REINHOLD PAULI. *Aufsätze zur Englischen Geschichte* Leipzig 1869 p. 1-24.

dell'ambizione di John of Gaunt, volle designare un Consiglio permanente, preso dal suo seno, per custodire Riccardo figlio del defunto Principe. Il Buon Parlamento inoltre, durante la sua sessione di nove settimane, presentò 140 petizioni, fra le quali le più notevoli sono: quella che chiede i parlamenti siano tenuti ogni anno, quella che chiede le elezioni dei cavalieri di contea sian fatte realmente dal popolo e non dagli sceriffi, e molte altre di grande importanza, che furono tutte concesse; ma non appena il Parlamento si fu sciolto, John of Gaunt, facendo uso a nome del re d'un potere che nessun sovrano aveva mai ardito adoperare, lo dichiarò nullo, dichiarò non avvenute le sue deliberazioni, richiamò Alice Perrers e mise in carcere Peter de la Mare. Il bisogno di fondi tuttavia obbligandolo a convocare bentosto un nuovo parlamento nel 1377 (27 Gennaio), egli coll'esercitare sull'elezioni tutta la sua influenza, (di cui abbiamo in quest'occasione il primo esempio distinto), riuscì ad avere una maggioranza, che appoggiò il suo operato e che terminò di disfare l'opera del Buon Parlamento.

Poco dopo (21 Giugno 1377) morì Edoardo III, il principal scopo della cui politica era stato la conquista della Francia, dove riuscì a ricuperare parte dei dominii posseduti da Enrico II e precisamente quelli d'occidente, meno l'Angiò, Maine, Tourraine e Bretagne, prese anche il titolo e fu per un momento re di Francia; ma non andò molto che il frutto di quelle sterili glorie cominciò a svanire ed alla sua morte gl'Inglesi avevano già perduto tutta l'Aquitania, fuorchè Bordeaux e Bayonne (1).

§. 10. Riccardo II salì sul trono di 11 anni e circondato dai consiglieri sceltigli da suo padre il Principe Nero

(1) STUBBS *l. c.* v. II ch. XVI §. 256-263; — LINGARD *Hist. d'Angl.* v. IV ch. I, II, p. 108-168 — GREEN *Hist. of the Engl. Peop.* ch. V sec. I, II — HALLAM *l. c.* v. IV ch. VIII P. III — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 25, p. 411-413 — RANKE *Engl. Gesch.* v. I I B. IV K. p. 91-97.

e dal Buon Parlamento (1); quindi il suo regno cominciò con una politica conciliativa e riparò tutte le ingiustizie commesse nelle ultime lotte costituzionali, così p. e. lo *speaker* dei Comuni, Peter de la Mare, fu tosto liberato. Alla sua incoronazione gli fu dato un consiglio permanente, non però di reggenza, in cui fu palese l' influenza dello zio Duca di Lancaster, la cui ambizione seguitava sempre a crescere di pari passo coll' impopolarità. I primi parlamenti approfittarono delle condizioni presenti della monarchia per affermare ed accrescere i propri privilegi, così i Comuni ottennero di concorrere alla nomina dei consiglieri del re e dei principali ufficiali dello stato, come il cancelliere, il tesoriere ec., e specialmente nel parlamento di Gloucester (1378) costrinsero il governo a sottopor loro il rendiconto dell'impiego degli ultimi sussidi concessi. Nè bastando ormai più le solite imposte per la tediosa guerra di Francia, nel 1379 fu imposta la così detta *poll-tax,* tassa di capitazione (2), per la quale ogni persona sopra i 16 anni doveva pagare una somma in proporzione della sua posizione sociale ed economica (3), e questa

---

(1) Egli pure succedè unicamente per diritto ereditario, come lo dichiarava esplicitamente l' Arcivescovo Sudbury « nemye par « election ne par autre tielle voie einz par droite succession de « heritage » *Rotuli Parliamentorum* III 3 apud STUBBS *l. c.* v. II p. 315 nota 3. L' incoronazione ebbe luogo il 15 luglio 1377 e Riccardo II prestò il solito giuramento di Edoardo II e Edoardo III — RYMER *Foedera* etc. « De Processu et formalitatibus ad Coronationem Regis » T. III. P. III p. 63.

(2) La prima *capitation-tax* era stata votata dal Parlamento del 1377 in ragione di 4 *pence* per ogni persona sopra i 14 anni.

(3) Dalla scala graduata di questa tassa si può argomentare la posizione sociale ed economica dei vari ordini di persone in quei tempi. I Duchi pagavano *L.* 6, 13 sc. 4 d.; i *chief justices L.* 5; i conti e il *mayor* di Londra *L.* 4; i baroni, i ricchi cavalieri, gli *aldermen* di Londra, i *mayors* delle grandi città, gli avvocati e i grandi esercenti *L.* 2; i *mayors* delle città minori, i gran mercanti e i Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme *L.* 1; i *sufficient merchants* 13 sc. 4. d.; i possidenti e gli affittaioli lo stesso o più a seconda del valore delle loro tenute; i borghesi, contadini e altri

tassa fu rinnovata nel 1380, ma senza recare i risultati finanziari sperati, facendo invece scoppiare una tempesta che da lungo tempo si andava preparando (1).

Nel regno precedente le guerre avevano esausto economicamente il paese, la peste vi aveva fatto replicatamente visite micidiali, l'agricoltura era quasi abbandonata di guisa che una moltitudine di villani si trovava senza lavoro e senza averi. Vedemmo in addietro che la condizione dei villani nel fatto non era troppo cattiva, le emancipazioni erano divenute sempre più numerose, lo Statuto " *Quia Emptores* ", coll'osteggiare la subinfeudazione ed i subvassalli, aveva in certo modo rialzato la classe dei villani, di guisa che essi gradatamente andavano divenendo *copy-holders;* ma le condizioni dello stato in questi ultimi anni, come dicevamo, erano state sfavorevoli al miglioramento incipiente dei contadini, peggio poi della stessa guerra e della stessa peste era stato lo statuto dei coltivatori, *the statute of labourers* (1351), che ne fissava

---

da 13 sc. 4. d. a 1 sc.; i lavoranti 4 d. per un uomo e sua moglie; e 4 d. pure per ogni persona celibe sopra i 16 anni. *Ann. of Engl.* A. D. 1379. Questa tassa rese solo *L.* 22,000 sterline.

(1) Al Parlamento che si riunì a Northampton il 5 Novembre 1380 fu chiesta la somma di *L.* 160,000 sterline; messone un terzo a carico del clero « qui occupie la tierce partie del Roialme » il rimanente fu voluto raccogliere colla *poll-tax*, che questa volta fu fondata sullo stesso principio dell'odierna tassa di ricchezza mobile, *income tax;* ma il testatico del 1380 gravò tre volte più l'ultima classe di quello del 1379; difatti era graduato da 20 sc. a 12 d. per ogni persona sopra i 15 anni. « De chescune laie persone du roialme..... qui sont passez l'age de XV ans, trois grotes (12 d.), forspris les verrois mendinantz .... sauvant toutes foitz que la levee, se face en ordeinance et en forme que chescune laye persone soit chargez owelment selonc son afferant et en manere qu'ensuyt, c'est assavoir: que a la somme totale accomptez en chescune ville les suffisantz selonc leur afferant eident les meindres, issint que les pluis suffisantz ne paient oultre la somme de LX grotes pur lui et pur sa femme, et nule persone meins qu'un grot pur lui et pur sa femme ». *Rot. Parl.* III. 90 — STUBBS *Const. Hist.* v. II p. 449 nota 3. *Ann. of Engl.* A. D. 1380.

i salari (1); ed anche i servizi obbligatori, cui la loro soggezione territoriale li costringeva e che dai loro signori erano richiesti imperiosamente, fomentavano la loro irritazione. Frattanto la setta religiosa dei *Lollards* predicava contro le ricchezze e il lusso mondano della Chiesa e le dottrine del riformatore John Wycliff si erano diffuse rapidamente nelle classi inferiori della società; ed ora appunto sorgevano ad eccitar quelle plebi malcontente Wat Tyler (2), il prete lollardo John Ball (3) ed altri rozzi diffonditori delle dottrine dell' Wycliff, i quali proclamavano fin d' allora non solo i principii d'uguaglianza del-

---

(1) 23 Edw. III c. 1 — La gran Peste del 1349 avendo specialmente diminuita la popolazione lavorante, i superstiti rimasero padroni del mercato ed alzarono molto i prezzi del loro lavoro; allora il Parlamento credette rimediare a questi inconvenienti con una legislazione tanto dispotica, quanto economicamente errata. Questo Statuto (1351) dispone che « ogni uomo o donna, di qua-
« lunque condizione, libero o servo, abile di corpo e al di sotto di
« 60 anni..... e non avendo di proprio con che vivere, nè terra
« propria alla cui coltivazione occuparsi, e che non sia al servizio
« di un altro, sia obbligato a servire il principale che lo richie-
« derà di farlo, e prenda solo il salario, che si usava prendere
« nella vicinanza, dove è obbligato a servire, due anni prima della
« Peste ». GREEN *Hist. of the Engl. Peop.* ch. V sec. IV — HALLAM *Eur. dur. M. A.* v. IV c. VIII P. III p. 245.

(2) Il GOWER nel suo *Vox clamantis* (p. 46) mette in bocca a Wat Tyler questo discorso ai contadini:

« O servile genus miserorum quos sibi mundus
« Subdidit a longo tempore lege sua,
« Jam venit ecce dies qua rusticitas superabit
« Ingenuosque suis coget abire locis;
« Desinat omnis honor, pereat jus, nullaque virtus
« Quae prius exstiterat duret in orbe magis.
« Subdere quae dudum lex nos de jure solebat
« Cesset et ulterius curia nostra regat ».

STUBBS *Const. Hist.* v. II p. 453 nota 1.

(3) Di questo John Ball è la rima volgare, che fu allora la formula giustificativa di tutti gli eccessi che i rivoltosi cominciarono a commettere:

« When Adam delved and Eve span,
« Where was then the gentleman? »

l'89, ma benanco la comunanza dei beni ed il socialismo moderno. Preparata così da lunga mano, la rivolta dei contadini scoppiò nel 1381 in seguito all'applicazione della *poll-tax* e trovò simpatia ed aiuto nelle classi operaie delle città, anch'esse oppresse da un oligarchia borghese. Il programma dei ribelli consisteva dei seguenti quattro punti principali: 1.° abolizione delle servitù, 2.° perdono generale, 3.° abolizione dei diritti fiscali, 4.° commutazione del servizio di villanato in 4 soldi per acro di terra; domande, come si vede, apparentemente moderate e giuste (1). La ribellione si estese rapidamente in varie contee; i rivoltosi del Kent, guidati da Wat Tyler, entrarono in Londra ed insieme al popolaccio invasero la Torre, commettendo assassinii e dilapidazioni. In buon punto però soccorse l'energia e la prontezza di spirito del giovine Re, il quale avendo incontrato i ribelli a Smithfield, entrò in trattative con Wat Tyler ed ucciso questo ad un tratto dai seguaci del Re, che ne credevano in pericolo la vita, Riccardo II in quel momento critico parlò ai contadini e con belle ed avvedute promesse seppe pacificarli e ridurli all'obbedienza, concedendo loro le Carte di Libertà che chiedevano, e così in brev'ora quella paurosa ribellione fu sedata.

Ma, come fu scomparso ogni pericolo, il Governo con

---

(1) Se però avessero trionfato è probabile che non sarebbero ati paghi all'affermazione dei loro incontestabili diritti. Si può gomentarlo dall'esplicita confessione d'uno dei loro agitatori Jack raw: in primo luogo si sarebbero uccisi gli *knights*, gli *squires* e *gentlemen*; poscia si sarebbe condotto in giro il re come capitano lla rivoluzione finchè tutto il paese fosse sollevato ed allora si rebbero uccisi i *lords*. Quindi il re, avendo servito allo scopo efisso, doveva esser ucciso e poscia tutti i vescovi, frati, canonici rettori. Allora « cum nullus major, nullus fortior, nullus scientior nobis superfuisset, leges condidissemus ad placitum quibus subjecti regulati fuissent. Nam et regem creassemus Walterum Tylar in Cantia et in singulis comitatibus singulos praefecissemus » MONK F EVESHAM *Historia vitae Ricardi* II p. 31, apud STUBBS *l. c.* v. II p. 453 nota 1.ª

iniqua politica disdisse tutte le promesse fatte e non solo furono ritirate le Carte concesse ed obbligati i villani agli stessi servigi di prima, ma fu anche annullato il perdono largito il 15 Giugno 1381 ed in conseguenza di ciò si dice che 1500 persone fossero messe a morte come ribelli. Il parlamento poi, che si riunì il 3 novembre 1381, composto delle classi superiori possidenti, fu naturalmente concorde nell' approvare l' abrogazione di quegli atti, che certo non eran validi per la sola autorità del re senza il consenso del parlamento stesso (1), ed affermò che prima di consentire all' affrancamento dei servi, e prelati e baroni, e cavalieri e borghesi vorrebbero morire tutti in un sol dì (2). Nondimeno gli effetti pratici che ne risultarono furono favorevoli al villanato, imperocchè i signori moderarono le loro pretese e cercarono col cessare volontariamente dalle loro angherie di dissipare il malcontento delle classi inferiori, di guisa che le condizioni dei contadini andarono grandemente migliorando d'ora in poi (3).

Intanto Riccardo II, sempre sotto tutela, mostrava una gran tendenza al favoritismo molto simile a quella di Edoardo II, e Robert de Vere fu il Gaveston di questo regno, come Michele de la Pole, conte di Suffolk, ne

---

(1) V. sopra p. 200 nota 1.

(2) Fu chiesto al Parlamento a nome del Re: « Si vous desirez « d' enfranchiser et manumettre les ditz neifs de votre commune « assent, comme ce . . . . ad este reportez que aucuns de vous le « desiront, le roi assentera ovesque vous a votre priere » *Rot. Parl.* III 99. Ma il Parlamento rispose: « Si bien prelatz et seigneurs « temporels come les chivalers, citeins. et burgeys, respondirent a « una voice, que celle repell fuist bien faite. Adjoustant que tiele « manumission ou franchise des neifs ne ne poast estre fait sanz « lour assent q' ont le greindre interesse; a quoy, ils n' assenterent « unques de lour bone gree, n' autrement, ne jamais ne ferroient par « vivre et murrir et murrir touz en un jour ». *Rot. Parl.* III, 100 apud STUBBS *Const. Hist.* v. II p. 461 nota 2, p. 462 nota 2 — RYMER *Foedera* etc T. III. P. III p. 124.

(3) STUBBS *l. c.* v. II ch. XVI §. 364 — GREEN *l. c.* ch. V sec. IV — HALLAM *Eur. dur. M. A.* v. IV ch. VIII P. III p. 247-251.

fu il Despenser; ma, come allora, i nobili ne furon gelosi e si formò fra loro un partito d'opposizione condotto da Tommaso duca di Gloucester, zio del Re, e da Enrico conte di Derby, figlio di John of Gaunt. La guerra colla Francia continuava languidamente ed il paese era malcontento per le incessanti tasse che lo esaurivano; altre nuove furon chieste dal Re al parlamento del 1386, il quale non solo le rifiutò, ma chiese il licenziamento dei principali ufficiali e richiamò i precedenti statuti sui parlamenti da tenersi annualmente ed altri confermanti i privilegi del parlamento, richiedendone l'osservanza e minacciando perfino il Re di deporlo (1). Questi pertanto dovette cedere, cambiando i ministri a piacere del parlamento, che mise in istato d'accusa il deposto cancelliere Michele de la Pole e lo condannò; nè concedette poi sussidi al Re se non che dopo avergli imposto una commissione di riforma (2), che doveva esercitare il supremo potere per un anno. Riccardo II protestò contro questo attentato alle prerogative regie, e formò un partito di corte contro i Commissari cercando di riunir forze militari per riaffermare il suo potere; ma i capi dei nobili avversari nel parlamento del 1388, detto

(1) « Habent enim ex antiquo Statuto et de facto non longe « retroactis temporibus experientur, quod dolendum est, habito, si « rex ex maligno consilio quocunque vel inepta contumacia, aut « contemptu seu proterva voluntate singulari aut quovis modo ir- « regulari, se alienaverit a populo suo, nec voluerit per jura regni « et statuta et laudabiles ordinationes cum salubri consilio domi- « norum et procerum regni gubernari et regulari, sed capitose in « suis insanis consiliis propriam voluntatem suam singularem pro- « terve exercere, extunc licitum est eis cum communi assensu et « consensu populi regni, ipsum regem de regali solio abrogare et « propinquiorem aliquem de stirpe regia loco ejus in regali solio « sublimare ». KNIGHTON *Chronicon de eventibus Angliae* c. 2683, apud STUBBS *l. c.* v. II p. 474 nota 1. È da notarsi che non esisteva nessun statuto di simil fatta; ma esisteva il precedente gravido d'ammaestramenti della deposizione d'Edoardo II nel 1327. HALLAM *l. c.* v. IV c. VIII P. III p. 98-99.

(2) Di 14 *lords*, creata con patenti del 19 Novembre 1386. HALLAM *l. c.* v. IV c. VIII P. III p. 100.

il parlamento spietato, *the merciless parliament* (1), mossero un appello d'alto tradimento contro gli amici del Re ed il Parlamento accolse l'accusa di questi *lords appellant* (2), come furon chiamati, e condannò gli accusati a pene eccessive, meritandosi così il suo soprannome (3).

L'anno seguente (3 Maggio 1389) Riccardo II si dichiarò maggiore e prese le redini del governo (4), che resse da prima con moderazione, riconciliandosi cogli avversari; in pari tempo fu conclusa una tregua colla Francia, durata parecchi anni, e così dopo le agitazioni della prima parte di questo regno seguì un periodo di tranquillità e di pace, le tasse furon più moderate e l'attività del parlamento si svolse nella legislazione. Ma nel 1394 la condotta politica del Re cambiò affatto, dacchè colla morte della sua prima moglie, Anna di Boemia, perduta una savia consigliera, nel 1396 sposasse Isabella figlia di Carlo VI re di Francia, introducendo di nuovo in Inghilterra i favoriti francesi e gli usi di quella corte. Il I.° parlamento del 1397 si riunì con sintomi minacciosi e tosto stese un atto di lagnanza, *bill of complaints*, arditamente concepito contro l' amministrazione e nel fatto contro il Re stesso; Riccardo II vi rispose assai risentito, rimproverando ai Comuni il loro ardimento di sindacare la condotta del re, ed essi allora chiesero scusa indicando l'autore del *bill*, Tommaso Haxey, che fu punito, e la cosa rimase lì. Ma poco dopo il Conte di Gloucester e l' Arcivescovo Arundel si ritirarono dalla corte ed il Re prendendo animo, sotto pretesto d'una cospirazione, fece arrestare quei due e il conte di Warwick, quindi convocò un altro parlamento a Westminster (17 Sett. 1397), eletto sotto la sua non celata

(1) « Parliamentum sine misericordia ». KNIGHTON c. 2701, detto anche il parlamento miracoloso « the wonderworking Parliament ». H. Cox. *Inst. of Engl. Gov.* b. I ch. X p. 229-232.

(2) Erano cinque, Tommaso duca di Gloucester, zio del Re, i conti di Derby, d'Arundel, di Warwick e di Nottingham.

(3) Alcuni furon messi a morte, altri furon proscritti.

(4) RYMER *Foedera* etc. T. III P. IV p. 37.

influenza, dal quale fece revocare i perdoni assicurati nel 1388 ai *lords appellant,* fra cui i tre arrestati, contro i quali fece muovere l'*impeachment*. Durante il processo il Conte di Gloucester morì in carcere, gli altri due furon condannati a morte, commutata in carcere perpetuo; altri minori nemici del Re ebbero a soffrire la sua vendetta, cui si prestò servilmente il Parlamento, ed in quest'occasione furono altresì aggiunti nuovi casi d'alto tradimento ai precedenti (1).

Questo Parlamento, prorogato il 28 Gennaio del 1398, delegò la propria autorità ad un comitato di 18 membri (2), tutti favorevoli al Re, e così questi interamente vittorioso potè considerarsi come vero monarca assoluto. Si sbarazzò poi anche dei due ultimi appellanti i Duchi di Hereford (Enrico conte di Derby) e di Norfolk, valendosi di una loro querela per bandirli entrambi dal regno, e, morto suo zio John of Gaunt, duca di Lancaster (Gennaio 1399), prese possesso dei suoi beni, a danno dell' erede Enrico, conte di Derby, ora duca di Lancaster, suo figlio. Ciò dette il colmo alla misura e tutti i malcontenti riunendosi sotto quest' ultimo riprodussero la rivoluzione del 1326 collo stesso risultato, costringendo cioè Riccardo

---

(1) 21 Ric. II c. 3, 4 Lo statuto del 1352, 25 Edw. III st. 5 c. 2, aveva già considerato alcuni casi d' alto tradimento (v. sopra p. 205). Lo statuto 1 Henry IV c. 10 abolì i nuovi casi di tradimento creati da Riccardo II. *Ann. of Engl.* STUBBS *Const. Hist.* v. III ch. XXI, §. 463 p. 518 — HALLAM *Const. Hist.* ch. XV, nota.

(2) Dodici Pari e 6 della Camera dei Comuni, che avevano facoltà « De examiner, respondre et pleinement terminer si bien toutz « les ditz petitions et les matiers comprisez en ycelles, come toutes « autres matiers et choses moevez en presence du roy, et toutes les « dependences d' icelles nient determinez, selonc ceo que meulx lour « semblera par lour bon advys et discretion en celle partie, par aucto- « rite du parlement » *Rot. Parl.* III 368, apud STUBBS *l. c.* v. II p. 498 n. 1, — 21 Ric. II. c. 16. Un precedente di questa delegazione incostituzionale era stato posto dal parlamento del 1388 che assegnò un comitato per l' esame delle petizioni durante la sospensione delle sessioni. *Rot. Parl.* III 256.

II a sottomettersi (1); il parlamento del 1399, formulate le accuse contro il Re, ne decretò la deposizione che fu eseguita ad imitazione di quella di Edoardo II (2) e riconobbe i pretesi diritti al trono del Conte di Derby, che divenne così Enrico IV, primo re della Casa di Lancaster (3).

§. 11. In questa seconda parte del presente periodo, di cui siam venuti tracciando le principali linee politiche, avviene la costituzione formale del parlamento, già stabilito nella sostanza durante la prima parte. Si ritiene che da principio il parlamento fosse diviso in quattro parti, cioè, i nobili, il clero coi suoi rappresentanti, i cavalieri di contea ed i borghesi. Queste quattro classi deliberavano ognuna separatamente e per conto suo, ma le due ultime

---

(1) Fu sottoposta a un corpo di dottori, vescovi ed altri la quistione: se fosse il caso di deporre Riccardo II e di sostituirvi Enrico duca di Lancaster, ed essi risposero di sì. « Per quos determi-« natum fuit quod perjuria, sacrilegia, sodomitica, subditorum exi-« nanitio, populi in servitutem reductio, vecordia, et ad regendum « imbecillitas, quibus rex Ricardus notorie fuit confectus, per capi-« tulum *Ad Apostolicae* (*de re judicata*, in Sexto) cum ibi notatis « deponendi Ricardum causae fuerant sufficientes; et licet cedere « paratus fuerat, tamen ob causas praemissas ipsum fore deponendum « cleri et populi auctoritate, ob quam causam tunc vocabantur, pro « majori securitate fuit determinatum ». ADAM OF USK p. 29, apud STUBBS *l. c.* v. II p. 504 nota 2 — RYMER *Foedera* etc. T. III P. IV p. 161, 162.

(2) L'atto d'accusa constava di 33 capi, fondandosi sui quali il Parlamento votò la deposizione del Re « Videbatur omnibus statibus « illis superinde singillatim ac etiam communiter interrogatis, quod « illae causae criminum et defectuum erant satis sufficientes et « notoriae ad deponendum eundem regem . . . . . omnes status « praedicti unanimiter consenserunt ut ex abundanti ad depositio-« nem dicti regis procederetur » *Rot. Parl.* III 422 — apud STUBBS *l. c.* II v. p. 596 nota 3.

(3) STUBBS *l. c.* v. II ch. XVI §. 365-369 — GREEN *Hist. of the Engl. Peop.* ch. V sec. V — GUIZOT *Gouv. Repr.* v. II leç. XXIV — HALLAM *Eur. dur. the M. A.* v. IV c. VIII P. III p. 104-118 — BUDINGER *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. IV Kap. §. 1 p. 219-228 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 25 p. 413-415 — LINGARD *Hist. d'Angl.* v. IV ch. III — RANKE *Engl. Gesch.* v. I, I B. V K. p. 98-109

on avevano organizzazione collettiva fuori del parlamento, ddove gli altri due stati, come sappiamo, oltre essere arte integrante del parlamento, avevano un' esistenza opria, corporata, i baroni nel *magnum consilium,* il clero lle convocazioni di York e di Canterbury (1).

Vedemmo come il clero inferiore fosse convocato colla ausola " *Praemunientes* " (2) ad assistere ai parlamenti ediante suoi procuratori, i quali sedevano unitamente prelati, come stato a sè. Ma tanto questi rappresentanti, anto i priori e gli abbati invitati personalmente, senvano l'incomodo ed il peso dell'attendere al parlamento preferirono votar le tasse nei loro sinodi provinciali, legando di tener le loro terre in libera elemosina, *frankmoign*, e non in *knight-service*. Quindi il basso clero connuò per qualche tempo ad esser invitato al parlamento er mera formalità, ma nel fatto a poco a poco non vi masero che i grandi prelati, che pel loro titolo baronale cevan parte dello stato della nobiltà (3).

Questa, già saldamente costituita in corpo, esercitava l consiglio permanente il potere esecutivo e nel *magnum ncilium* il legislativo e il giudiziario, riunita poi alle re classi nel parlamento concorreva all'imposizione delle se. Vedemmo come nel secolo precedente i *writs of mmons* emanati dal re creassero titoli di nobiltà con itto ereditario di partecipazione al parlamento; ma ora sta nobiltà ereditaria si acquista d'ordinario con lette patenti, *letters-patent*, del re, cominciando dall' anno 37, in cui Riccardo II creò con esse Sir John Holt

(1) GUIZOT *Gouv. repr.* v. II leç. XIII p. 143.

(2) V. sopra p. 184 nota 1.

(3) Simone di Montfort convocò al Parlamento del 1264 più di Prelati minori, cioè, 10 abbati, 9 priori e 1 decano per la vincia d' York; 55 abbati, 26 priori e 4 decani per quella di terbury, oltre i maestri degli ordini militari. Edoardo I al gran lamento del 1295 ne convocò 70, cioè 67 abbati e 3 maestri rdini, mentre a 27 soli scesero sotto Edoardo III — STUBBS. *l. c.* II ch. XV §. 201 p. 201 — HALLAM *l. c.* v. IV c. VIII P. III p. 173.

Lord of Beauchamp e barone di Kidderminster (1). La differenza fra queste baronie per autorità sovrana e quelle precedenti per prescrizione sta in questo: che colle lettere patenti si regolava e si limitava la successione ereditaria a piacere e generalmente negli eredi maschi, mentre coi *writs of summons* la successione era regolata dalla legge comune e il titolo poteva trasmettersi alle femmine; così col primo sistema la Corona riacquistava la prerogativa di crear nuovi Pari e restringeva il titolo nobiliare in una linea diretta di successione. I *writs of summons* non servirono ormai più che a dare il titolo di Pari e il diritto di sedere nella Camera Alta ai primogeniti dei Lords durante la vita di questi (2). Un altro modo di conferire i titoli di nobiltà usato in questo tempo fu la creazione in parlamento per mezzo di statuti, metodo usato spesso sotto Edoardo III, ma sembra soltanto per i duchi e per i conti (3). In questo secolo furon creati nuovi titoli di nobiltà, oltre gli antichi *earls* ed i baroni, e furono i duchi (4) ed i marchesi (5). Ormai la salda organizzazione di questa

---

(1) Fin dalla conquista i conti erano creati con patente e sotto Edoardo III anche i duchi si cominciarono a creare con lettere patenti o con Carte in parlamento; ma ora si cominciò a farlo anche per la creazione dei baroni. L'atto che conferiva la nobiltà a Giovanni Beauchamp diceva così: « Sciatis quod . . . . ipsum Johan-« nem in unum parium ac baronum regni nostri Angliae praefici-« mus; volentes quod idem Johannes et heredes masculi de corpore « suo exeuntes statum baronis optineant ac domini de Beauchamp et « barones de Kydermynster nuncupentur ». *Lords' fith Report* p. 81 — Stubbs *l. c.* v. II ch. XVII §. 296 — Hallam *l. c.* v. IV ch. VIII P. III p. 183.

(2) Stubbs *l. c.* v. III ch. XX. §. 428 — Gneist *Selfgovernment* I B. 1 C. §. 3 — id. *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 22 p. 354-359 — H. Cox *Inst. of Engl. Gov.* b. I ch. VII p. 65-67.

(3) Hallam *l. c.* v. IV c. VIII P. III p. 182

(4) Per la prima volta Edoardo III nel 1337 creò il ducato di Cornwall per suo figlio il Principe Nero, e ne fu poi sempre investito il primogenito del re.

(5) Il primo titolo di marchese l'ebbe Robert de Vere favorito

›biltà in uno stato a sè al di sopra della piccola no-
ltà di contea, dei *knights*, le dava titolo ad esser rico-
›sciuta come un organismo costituzionale ed il *magnum*
nsilium nella sua attività parlamentare diviene il corpo
:i nobili, la Camera dei Signori, *the House of Lords.*
ıesti Lords poi prendono titolo di Pari del regno, *pares*
gni, *piers de la terre*, fin dal 1322 come apparisce dal
'ocesso contro i Despencers (1); e nel 1341 a proposito
:lla persecuzione dell' arcivescovo Stratford, fondandosi
ıl principio consacrato dalla *Magna Charta* (2), affermano
loro diritto individuale di non esser giudicati che dai
ro pari (3), donde le attribuzioni giudiziarie della Ca-
era Alta in materia penale. La Camera dei Lords per-
ınto si costituì in questo secolo come uno dei due rami
:l parlamento composto di Lords spirituali e temporali,
:esieduti dal gran Cancelliere, collo stesso aspetto che
a conservato fino ad oggi (4).

Di fronte al corpo della nobiltà stavano i *knights* delle
›ntee e i *burgers* delle città, che sul principio dovevano,
›me dicemmo, sedere separatamente. Sotto Edoardo II essi
›n designati egualmente col nome di *gentz de commune* o
›*mmoners*, cioè comunità del regno, gente non nobile; e
›tto questa qualifica nella *revocatio novarum ordinationum*
1322) è dichiarato il loro diritto di partecipare coi
›bili alla trattazione degli affari pubblici (5). Le eguali
›ndizioni poi dei cavalieri e dei borghesi rispetto alla
›nvocazione, all'elezione ed alla rappresentanza, rese più
›nsibili dall' organizzazione diversa dei Lords, non do-

. Riccardo II, creato da lui Marchese di Dublino nel 1385 — CHAMBERLAYNE *Est. près. de l' Angl.* I p. 290.

(1) « Nous piers de la terre, countes et baruns » *Lords' Report* 281.

(2) « Art. 21 — Comites et barones non amercientur nisi per pares suos, et non nisi secundum modum delicti ».

(3) V. sopra p. 203 nota 2.

(4) GNEIST *Engl. Com. Verf.* III Per. *C.* 1.

(5) V. sopra p. 200 nota 1.

vevano star molto a riunirli in un sol corpo; già appariscono segni della costituzione dei Comuni in un tutto distinto, di fronte alla Camera dei Lords, nei ruoli parlamentari del 1331 e 1332, e nel 1341 si può ormai considerare il corpo dei rappresentanti delle contee e dei borghi, come costituito in una sola Camera dei Comuni, *House of Commons*, distinta ed autonoma (1). Dicemmo già come nel 1376 i Comuni eleggessero in Peter de la Mare il loro *speaker*, oratore, per rappresentarli dinanzi al re; d'allora in poi l'uso divenne costante e lo *speaker* fu il rappresentante della Camera dei Comuni, la quale ora appunto può dirsi definitivamente costituita (2).

Così in questa seconda parte del III periodo il parlamento ha acquistato colla formazione e la separazione delle due Camere, l'Alta e la Bassa, l'aspetto esterno che ha oggi (3). Ma anche la sua costituzione interna e molta parte dei suoi privilegi risalgono al secolo XIV.

---

(1) La data della prima distinzione della Camera dei Comuni dalla Camera dei Lords è molto incerta e varia presso i diversi scrittori e crediamo sia pressochè impossibile stabilire con certezza quando tal distinzione si manifestasse per la prima volta; ma si può però argomentare dai Ruoli Parlamentari del tempo quando fu definitivamente stabilita. Nel Parlamento di Settembre del 1332, i conti, i baroni e gli altri magnati sedettero da sè, i prelati da sè, e i cavalieri di contea da sé, e così pure nel Parlamento di Dicembre dello stesso anno. Nella sessione di questo parlamento del Gennaio 1333 i cavalieri, i cittadini e i borghesi sedevano da sé. Nel 1341 poi pare che i grandi ed i comuni fossero definitivamente costituiti in due Camere. « Ad il chargez et priez en chargeante « manere les ditz grantz et autres de la commune, qu'ils se treissent « ensemble, et s'avisent entre eux; c'est assaver les grantz de par « eux, et les chivalers des counteez, citeyns et burgeys de par eux ». *Rot. Parl.* II 127 — Stubbs *Const. Hist.* v. III ch. XX §. 426 — Guizot *Gouv. repr.* v. II leç. XVII — Hallam *Eur. dur. M. A.* v. IV c. VIII P. III p. 56.

(2) Stubbs *l. c.* v. III ch. XX §. 435 — Gneist *Engl. Com. Verf.* III Per. *D*, 3, nota 3 — Id. *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 23 p. 379-381 — Lingard *Hist. d'Angl.* v. IV ch. II p. 177-204.

(3) ..... The mere fact of the division of our parliament into « two Houses, neither more nor less, has been of infinite importance

§. 12. Il perno del movimento costituzionale di questi tempi, come apparisce chiaramente dai cenni dati finora, sta nella concessione delle tasse; il denaro invero si può dire che abbia, dopo gli uomini, la prima parte nello sviluppo delle libertà costituzionali inglesi (1); infatti la sua mancanza costituiva la debolezza della regalità ed in contrapposto la forza della nazione, che a lei lo forniva, ed abbiam visto come gravi quistioni fra il re e il parlamento siano sorte per cagione di tasse e come quest'ultimo per loro mezzo abbia strappato alla Corona i più importanti privilegi e diritti. Già i baroni di Giovanni, consapevoli di quanto momento fosse per la nazione il tenere "i cordoni della borsa", avevano stabilito nella *magna charta* la necessità del consenso del consiglio nazionale all'imposizione di certe tasse (2); ma questa disposizione era stata poi sempre omessa ed il parlamento

---

« in our constitutional history. We have escaped thereby the mi-
« series which the instability, the violence and the impassioned
« temerity of a single legislative assembly, have ever produced,
« when that form of government has been attempted..... The
« nature of the division which took place when our parliament
« was fully constituted by the addition of borough members, has
« been most momentous for the liberty of England » CREASY *Engl. Const.* ch. XIII p. 197-199.

(1) « Si afferma comunemente essere le franchigie degl'Inglesi
« state comprate col sangue de' loro antenati, il che è un vanto
« assai magnanimo e fino a un certo punto conforme alla verità,
« ma è più esatto il dire che eglino le comprarono col denaro.
« Una gran parte delle nostre leggi migliori, non esclusa l'istessa
« *Magna Charta*, qual essa si trova di presente, confermata da
« Enrico III, fu nel senso più letterale ottenuta mediante un con-
« tratto pecuniario colla Corona » HALLAM *l. c* v. IV ch. VIII P. III p. 226. « Hier zuerst (*sotto Enrico II*) tritt uns der Grundsatz
« entgegen, der uns durch den Verlauf der Verfassungsgeschichte
« bis 1688 begleitet, das fast jede Freiheit des Engländers von dem
« Königthume erkauft worden ist » BUDINGER *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. II Kap. §. 1 p. 113 — DE LOLME *Const. of Engl.* b. II ch. IV p. 182, ch. XVI, p. 279, ch. XX, p. 401, v. sopra p. 192 nota 3.

(2) Art. 12, 14 — v. sopra p. 101 nota 3, p. 105 nota 2.

dovette conquistare a poco a poco il diritto assoluto ed illimitato di conceder tasse. La stessa *confirmatio chartarum* del 1297 lasciava qualche scappatoia al re, di cui s'approfittarono Edoardo I ed i suoi due successori; soltanto sotto Riccardo II ebbe fine l'arbitrio palese della Corona nell'impor tasse, benchè tuttavia l'intera soppressione degli abusi di potere in materia finanziaria non avesse effetto che parecchi secoli dopo (1). Poichè adunque le concessioni d'imposte hanno sì grande importanza nella storia delle libertà inglesi, è uopo dirne due parole.

La forma più odiosa delle imposte dirette era la taglia, *tallage*, che la Corona imponeva sulle terre e città demaniali, e che, nonostante lo statuto " *de tallagio non* " *concedendo* " (2), non era stata abolita; difatti lo stesso Edoardo I nel 1304 impose una taglia di un sesto sui beni mobili ed Edoardo II ne impose una nel 1312, cui però fu fatto resistenza a Londra ed a Bristol, dove si venne ad una transazione. L'ultimo tallagio fu probabilmente quello imposto da Edoardo III nel 1332, poichè il II.° statuto del 1340 abolì definitivamente quella prerogativa della Corona (3).

Un'altra forma antica d'imposta, lo scutagio, andò decadendo da sè fino al 1385, e d'allora in poi sparì nella pratica. Si andavano pure abbandonando gli altri tributi feudali, ma nonostante il II.° Statuto del 1340 il re

---

(1) Stubbs *Const. Hist.* v. II ch. XVII §. 274.

(2) « I. Nullum talliagium vel auxilium par nos vel haeredes « nostros de cetero in regno nostro imponatur seu levetur, sine « voluntate et assensu communi archiepiscoporum, episcoporum, et « aliorum praelatorum, comitum, baronum, militum, burgensium et « aliorum liberorum hominum in regno nostro » Stubbs *Sel. Char.* P. VII p. 497.

(3) Questo Statuto disponeva in una clausola « che la nazione « non sarebbe più gravata nè angustiata per prestare qualsiasi « aiuto comune o per sostener pesi, tranne che pel consenso comune « dei prelati, conti, baroni ed altri magnati e dei comuni del regno, « e questo in parlamento » *Statutes* I. 290.

esercitò sempre la prerogativa di riscuotere i tre aiuti consuetudinari feudali, *tria auxilia capitalia* (1).

La decadenza di queste imposte feudali a null'altro è dovuta fuorchè alle mutate condizioni economiche del paese ed alla loro poca produttività, sorse invece il sistema dei dazi e gabelle a dare una nuova sorgente d'entrata molto più proficua. La *Magna Charta* aveva sancito la libertà di commercio nel regno e lo assicurava dalle ingiuste esazioni o *maletolta* (2), ma esistevano già da antico alcuni dazi su certi prodotti, come la lana, il vino e le mercanzie in generale. Questi dazi, *customs*, furono regolati da Edoardo I, cui il parlamento per la prima volta nel 1375 concesse il dazio sulle lane, e che colla *charta mercatoria* del 1303 stabilì una tariffa fissa dei dazi sulle merci esportate ed importate. Si alzarono proteste contro questi provvedimenti, che nel 1311 furono abrogati dagli *Ordainers;* ma Edoardo II, abolite le Ordinanze, nel 1322 ristabilì quei dazi, che furon confermati da Edoardo III nel 1328 e rimasero d'allora in poi parte dell'entrate ordinarie della Corona. Edoardo III tuttavia quando non otteneva dal parlamento quelle imposte sulle lane che desiderava, trattava separatamente coi mercanti, che erano costretti a cedere alle sue estorsioni (3), finchè dopo una lunga lotta col parlamento su questa quistione delle *maletolta*, o statuto del 1340 pel primo le abolì in principio e nel

(1) STUBBS *Const. Hist.* v. II ch. XVII §. 275.

(2) « Art. 41. Omnes mercatores habeant salvum et securum exire de Anglia, et venire in Angliam, et morari et ire per Angliam, tam per terram quam per aquam, ad emendum et vendendum, sine omnibus malis toltis, per antiquas et rectas consuetudines, praeterquam in tempore gwerrae, et si sint de terra contra nos gwerrina (*in istato di guerra*); . . . et si nostri salvi sint ibi, alii salvi sint in terra nostra ».

(3) « Certeinz marchantz par confederacie faite entre eux, en coverte et coloure manere de usure, bargainez ove le roi, et cheviz sur meismes les biens a trop grant damage de lui et grant empoverissement de son people » *Rot. Parl.* II 170 — apud STUBBS. *Const. Hist.* v. II, p. 528 nota 7.

1362 e 1371 altri statuti stabilirono che nessun' imposta sulle lane potesse esser messa se non che col consenso del parlamento (1). L' antico diritto d' assaggio, *prisage*, del re sul vino (2 botti per nave), fu convertito nel 1308 da Edoardo II in un dazio fisso di 2 *scel.* per botte, *tunnage;* nel 1347 fu stabilito anche un diritto *ad valorem* di 6 *pence* sulla libbra, detto *poundage;* entrambi nel 1373 furon concessi dal parlamento a Edoardo III per due anni e d'allora in poi fino a Carlo I questo *tunnage and poundage* divenne un'imposta regolarmente accordata al re a vita dal parlamento (2).

Ma i re tentavano di emanciparsi dal parlamento col prestito ed a tutti è noto come gli Ebrei in Inghilterra fossero messi a profitto dai Sovrani che li consideravano nè più nè meno che macchine finanziarie; se non che nel 1290 furono banditi dal regno e la regalità fu privata di questa sorgente di denaro extra-parlamentare. Un altro mezzo di far denari indipendentemente dal parlamento consisteva nei prestiti contratti coi banchieri esteri, fin dal tempo d' Enrico III; sotto Edoardo I questo sistema si estese molto e vediamo al servizio dei re inglesi banchieri di Lucca e di Firenze, finchè i fallimenti delle grandi case fiorentine nel 1345, fecero rivolgere Edoardo III a banchieri fiamminghi (3); ma si facevano

---

(1) Nel 1377 si richiamava lo Statuto del 1340 « ne nul impo- « sition mys sur les leynes, pealx lanutz, quirs, si non le ann- « ciene coustume.... tant seulement, solonc l' estatut fait l'an de « votre roialme quatorzisme » cui il re rispose « il y a estatut « ent fait quele le roi voet q' il estoise en sa force ». *Rot. Parl.* II 365 — Stubbs *l. c.* v. III. p. 528 n.a 8.

(2) « Tonnage, a duty upon all wines imported; poundage a duty « imposed ad valorem on all other merchandises whatsoever ». Blackstone *Comm.* I 315 — Stubbs *Const. Hist.* v. II, ch. XVII. §. 276-277 — Budinger *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. IV Kap. §. 3 p. 251 — Gneist *Engl. Verf. Gesch* III P. §. 23 p. 361-368.

(3) I banchieri italiani vennero in Inghilterra fin dal principio del regno di Edoardo I. Dal 1276 al 1292 banchieri Lucchesi facevano da ricevitori di dogana. Nel 1294 dieci diverse compagnie

anche imprestiti privati da prelati, da città e da monasteri.

Accanto all'uso incostituzionale di far denaro colle taglie, coi dazi e cogl'imprestiti senza il consenso del parlamento viene il diritto regio d'approvigionamento, per cui la Casa Reale prendeva le merci ad un prezzo infimo o per niente. Questo diritto, non abolito esplicitamente dalla *confirmatio chartarum*, fu ristretto negli *articuli super chartas* del 1300 ed abolito dalla X.ª Ordinanza del 1311; ma Edoardo II nella *revocatio novarum ordinationum* riconfermò lo Statuto del 1300. Finalmente nel 1362 Edoardo III lo abolì spontaneamente ed interamente, tranne per la persona del re e della regina (1).

Un altro abuso connesso col diritto d' approvigionamento era il lavoro forzato per conto del re, sistema applicato anche al servizio militare cogli ordini d' arruolamento, *commissions of array*, per mezzo dei quali si arruolavano forzatamente un dato numero d'uomini, che la contea o la città dovevano mantenere. Questo abuso d'antica origine si sviluppò grandemente sotto Edoardo II ed Edoardo III; il parlamento protestò lungamente e ripetutamente, finchè nel 1352 uno statuto dichiarò quel sistema illegale (2); nondimeno non si riuscì mai a sopprimerlo

---

di mercanti Lucchesi e Fiorentini erano impegnate nelle faccende delle lane. Nel 1304 i Frescobaldi di Firenze erano ricevitori dei nuovi dazi imposti ai mercanti stranieri; e sotto Edoardo II loro s'erano aggiunti i Bardi. Ma nel 1345 avvenne la gran crisi bancaria dei mercatanti fiorentini, per la quale fallirono i Bardi, cui Edoardo III doveva 900,000 fiorini d' oro, e fallirono i Peruzzi, cui ne doveva 600,000 — STUBBS *l. c.* v. II ch. XVI, §. 259, ch. XVII §. 278.

(1) Nella legislazione non fu soppresso però che da Carlo II — STUBBS *l. c.* v. II ch. XVII §. 279 — HALLAM *Eur. dur. M. A.* v. IV c. VIII P. III p. 207-209.

(2) 25 Edw. III st. 5 c. 8. In esso era detto « che nessun individuo, se non vi sia obbligato dal suo possesso, non sarà obbligato a fornire uomini d'arme, cavalleggeri, o arcieri, eccetto che non vi sia una concessione fatta per comune consenso e in parlamento ». STUBBS *l. c.* v. II ch. XVII. §. 280. Nella raccolta del RYMER *Foe-*

del tutto, tanto che la *commission of array* trasformatasi nel sistema odioso della leva forzata dei marinai, detta *presse* o *empressement*, giunse fino ai tempi moderni.

Le larghe spese della Casa reale erano cagione in gran parte dei continui bisogni dell'erario regio, perciò appena il parlamento cominciò ad aver un po' d' autorità si adoprò a limitar specialmente i doni di terre ed altri, che i re prodigavano ai loro devoti e favoriti, e le *Ordinanze* del 1311 dovevano provvedere anche all'economia di quella. Appena salito sul trono Riccardo II i suoi consiglieri ebbero lo stesso incarico; ma questa ingerenza diretta del parlamento sotto Edoardo II e Riccardo II non era possibile sotto un re forte (¹).

Da questa difficoltà sorse l' idea della responsabilità ministeriale, cui si cercò di provvedere in tre modi: il primo fu l'elezione degli ufficiali del re tentata dal parlamento fin sotto Enrico III, che resistè pertinacemente, e fu applicato dagli Ordinatori sotto Edoardo II, abbandonato sotto Edoardo III e ripreso sotto Riccardo II; un altro modo fu tentato col giuramento d' ufficio, che non riuscì però molto efficace; un terzo espediente infine fu quello di chiamare annualmente gli ufficiali a render conto del loro operato dinanzi alla Corte dello scacchiere, il che però poteva servire come mezzo repressivo, non già preventivo. Ma il vero concetto costituzionale della responsabilità dei ministri, che protegge l'inviolabilità del re, fu

---

dera etc. il primo esempio di tali commissioni si trova nell'anno 18 Eduardo II (1324) in data 6 Agosto « *De assistendo in Araiatione Equitum et Peditum* » (T. II P. II p. 107), e 17 Novembre « *De Araiationibus faciendis pro expeditione Vasconiae* ». L'ultimo esempio per l'Inghilterra è del 1557, 9 Feb., sotto Filippo e Maria, « *De Arraiatione facienda* » (*Foedera* T. VI P. IV p. 51); e per il Paese di Galles del 1617, 24 Nov., sotto Giacomo I, « *Commission particulière pour armer* etc. » Rymer *Foedera* etc. T. VII P. III p. 32, v. sotto §. 27.

(¹) Stubbs *l. c.* v. II ch. XVII, §. 283-285 — Hallam *l. c.* v. IV ch. VIII. P. III p. 64-69 — Guizot *Gouv. repr.* v. II leç. XXII, p. 271 suiv.

inteso e stabilito dal Buon Parlamento del 1376 per mezzo degli atti d'*impeachment*, lanciati dai Comuni contro i cattivi ministri e rinnovati nel 1386 e nel 1388 sotto Riccardo II; e questi precedenti sono di grande importanza costituzionale (1).

Un altro passo innanzi nella quistione finanziaria, dopo i tentativi del parlamento di regolar l'amministrazione della Casa reale, doveva esser quello di sindacare direttamente l'impiego dei fondi concessi ed un lontano esempio di questo si ha nel 1237 nel regno di Enrico III; sotto Edoardo II ed Edoardo III si fecero altri tentativi in questo senso e nella minorità di Riccardo II il parlamento riuscì finalmente ad ottenere il diritto di determinare l'uso cui dovessero esser impiegati i sussidi concessi, *appropriation of grants* (2). Ma più difficile gli riuscì ottenere una regolare revisione dei conti, *audit of accounts*; nel 1340 William de la Pole fu invitato a rendere i suoi conti, nel 1341 fu chiesta ed ottenuta la nomina di una commissione mista del parlamento per rivedere i conti degli esattori regi, nel 1376 Peter de la Mare nel *Buon Parlamento* chiese una revisione dei conti pubblici; salito poi sul trono Riccardo II nel 1377 furono designati per domanda del parlamento due sindacatori del tesoro, nel 1379 Riccardo II spontaneamente ordinò che i conti fossero sottoposti all'esame del parlamento e nel 1381 i Comuni ottennero che fossero nominati relatori per ogni sussidio, che rendessero conto del loro impiego al parlamento; e d'allora in poi il diritto del parlamento di sindacar le spese fu saldamente stabilito (3).

Con questi usi, che si possono considerare come l'ori-

---

(1) STUBBS. *l. c.* v. II ch. XVII §. 286 — CREASY *Engl. Const.* c. XIV. p. 238 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 23 p. 372-373.

(2) STUBBS *l. c.* v. II. ch. XVII §. 287 — v. sopra p. 208, v. sotto p. 251.

(3) STUBBS *l. c.* v. II ch. XVII §. 288 — GUIZOT *l. c.* v. II leç. XXIII p. 281 — HALLAM *l. c.* v. IV ch. VIII. P. III, p. 87, 90, 125 v. sotto §. 251.

gine dei moderni bilanci, la nazione inglese assicurò d'ora innanzi la legittima disposizione dei suoi denari ed il parlamento accrebbe la sua potenza costituzionale.

§. 13. Infatti colla concessione dei sussidi alla Corona esso ottenne da lei una parte sempre maggiore nella legislazione, nella sorveglianza dell' amministrazione pubblica e giudiziaria e nella politica generale, e questi effetti del potere finanziario non furono invero meno importanti della causa da cui derivavano. La legislazione in questo secolo aveva la forma di statuti ed ordinanze, ma sul principio andavano confuse ed è difficile il definirle, soltanto sotto Edoardo III si separano e si distinguono nettamente. Quindi si può dire in generale: che lo statuto è una legge o un emendamento di legge fatto dal re in parlamento, registrato nei ruoli degli statuti, inalterabile ed inviolabile senza il consenso del parlamento e perpetuo; l' ordinanza invece è un atto di carattere piuttosto esecutivo, emanato dal re in consiglio mediante lettere patenti o carte, e rivocabile dalla medesima autorità. Stanno quindi fra loro nella stessa relazione che passa in diritto romano fra le Dodici Tavole e l' Editto Pretorio; ma accadeva spesso in origine che le ordinanze acquistassero la medesima forza degli statuti alla stessa guisa delle *Novellae* degli Imperatori e delle *Extravagantes* dei Papi, incorporate nel *Corpus juris* (1).

Il diritto d' iniziare il procedimento legislativo degli statuti spettava prima di tutti alla Corona, al re in consiglio, poi anche al *magnum concilium* e, dopo la costui incorporazione al parlamento, alla Camera dei Lords; abbiamo pure esempi di leggi fatte per iniziativa del clero solo ed alle volte per iniziativa presa complessivamente dal parlamento intero; dal 1327 in poi finalmente si trova

---

(1) Stubbs *l. c.* v. II ch. XVII §. 292 Hallam *l. c.* v. IV c. VIII P. III p. 73 — Guizot *l. c.* v. II leç. XXII p. 273 seg. — Gneist *l. c.* III P. §. 23. p. 376-378.

specificata l'iniziativa dei Comuni in contrapposto al consenso dei Lords.

L' iniziativa delle leggi però, da qualunque parte del parlamento venisse, aveva l'umile forma di petizione, che il re si degnava cortesemente di ricevere. Alle origini del parlamento queste petizioni avevano tutte l'aspetto di richieste per la riparazione di *gravamina* nazionali e di abusi; ma, essendo appoggiate al potente sostegno delle concessioni pecuniarie, estesero presto il loro obbietto, di guisa che quasi tutta la legislazione del XIV secolo è fondata sulle petizioni del parlamento, poichè il diritto di petizione dà il diritto d' iniziativa (1). Ma il convertire una petizione in uno statuto spettava all' autorità regia e il re non rifiutava mai di accettare la petizione quando veniva accompagnata da un buon sussidio pecuniario; se non ne sciolto il parlamento, il più delle volte si dimenticava di convertirla in statuto o, se lo faceva, vi metteva di suo clausole che ne alteravano il valore o, se lo statuto era male compilato, rimaneva lettera morta per mancanza di disposizioni esecutive; infine uno statuto poteva esser sospeso per volontà del re o anche revocato addirittura, come avvenne, caso fortunatamente unico, nel 1341. Quindi il lungo e costante insistere dei Comuni per ottener risposta alle loro petizioni, per farle convertire in legge e per far osservare gli statuti; ma questi loro sforzi rimasero infruttuosi finchè serbarono la forma di petizione ed ottennero il loro scopo solo quando, sotto il regno di Enrico VI, nel secolo seguente, usarono una nuova forma d' iniziativa, cioè il *bill*, che era la forma definitiva che intendevano dovesse aver lo statuto (2).

Il diritto di discutere liberamente le materie sottopo-

---

(1) Sotto Edoardo III ancora i Comuni si chiamavano da loro « humbles pauvres Communes », ma sotto Riccardo II si chiamarono invece « the right wise, right honourable, worthy and discreet communs » GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 23 p. 370.

(2) STUBBS *l. c.* v. II, ch. XVII §. 290 HALLAM *l. c.* v. IV, ch. III P. III p. 127-133.

ste al parlamento era ampiamente riconosciuto ad ogni stato di per sè e a tutti insieme, e notammo che in alcuni casi i Comuni si abboccavano coi Lords mediante una commissione mista delle due Camere. In virtù poi del principio fondamentale di Edoardo I, gli atti parlamentari divenivano legge solo col consenso di tutte le parti del Parlamento e l' ultimo atto del processo legislativo consisteva nell' assenso del re alla petizione o *bill*, che così acquistava la sua sanzione e diveniva Statuto (1).

Il gran consiglio aveva già anticamente voce consultiva nelle quistioni di guerra e di pace e della politica nazionale, ed Edoardo I consultava sempre il suo parlamento prima di imprendere una spedizione. I Comuni, possedendo il noto nerbo della guerra, avevano altresì il mezzo di far pesar molto il loro avviso su tali quistioni, ma sul principio si mostrarono molto timidi e restii ad assumere questo diritto ed insieme questa responsabilità; soltanto sotto Edoardo III cominciarono a farsi avanti un po' spintivi, un po' di proprio moto, ma sempre cautamente e prudentemente. I re difatti avevano interesse ad ottenere il consenso dei Comuni nelle loro imprese per farne loro dividere la responsabilità; ma questi con intendimento contrario preferivano lasciar tutta la responsabilità al re per poter disporre più liberamente della borsa della nazione. Comunque sia questa facoltà, che ora si sforzavano di respingere, doveva poi necessariamente dare alla Camera dei Comuni nel suo ulteriore svolgimento quel potere, che la rese arbitra del governo dello Stato (2).

---

(1) STUBBS *l. c.* v. II ch. XVII §. 293. V. sopra p. 200 n.a 1.

(2) STUBBS *l. c.* v. II ch. XVII. §. 294 — HALLAM *l. c.* v. IV ch. VIII, P. III p. 78, 140. Il GUIZOT sembraci a torto, confuta l' HALLAM su questo proposito sostenendo che non solo i Comuni in questo secolo accettarono la responsabilità delle deliberazioni sulla guerra e sulla pace, ma che anzi la ricercarono. *Gouv. Repr.* v. II, leç. XIII p. 276 e seg. Così pure il CREASY *Engl. Const.* ch. XIV p. 241 e seg.

La competenza giudiziaria posseduta dalla *witenagemote* e poi dalla *curia regis* proseguì nel parlamento, ma concentrata nella Camera Alta, che in questo secolo, come vedemmo, afferma il diritto di giudicare i suoi pari (1322, 1341), mentre riduce la sua competenza civile ai soli casi d'appello (1). Fortunatamente quì i Comuni rimasero indietro, benchè facilmente avrebbero potuto acquistare anche questo privilegio; ma esso era contrario alla coscienza giuridica del tempo, poichè i pari dei Comuni erano nella contea e nei borghi, ed essi si contentarono perciò dell' ufficio di pubblici accusatori e del potere d' *impeachment*, dal quale trassero molta forza; anzi nella deposizione di Riccardo II, per mettersi al sicuro da qualunque possibile evento, dichiararono esplicitamente: che non erano, nè avevano operato come giudici (2).

PARTE III^a — Secolo XV.

§. 14. Passiamo ora alla terza parte di questo III periodo, che occupa quasi tutto il secolo XV con carattere transitorio e che comprende i regni della Casa di Lancaster e quelli della Casa d' York. Enrico conte di Derby figlio del Duca di Lancaster, dopo aver sopraffatto Riccardo II e col mezzo del Parlamento costrettolo ad abdicare, dinanzi ai Lords ed ai Comuni riuniti pose formalmente la sua pretesa a cingere la corona in virtù del diritto ereditario e di conquista, col consenso del parlamento (3). Il quale tosto l'accordò, passando sopra ai di-

(1) V. sopra p. 219.

(2) Stubbs *l. c.* v. II, ch. XVII §. 295 — H. Cox *Inst. of Engl. Gov.* b. II ch. II p. 307-308.

(3) Enrico fondava la sua pretesa a salire sul trono d' Inghilterra su due titoli: 1.° l'eredità, pretendendo falsamente che Edmondo *il Gobbo* re di Sicilia, dal quale discendeva per parte di sua madre Bianca di Lancaster, fosse stato non già il secondogenito di Enrico III, ma bensì il primogenito invece di Edoardo I; 2.° la conquista — Stubbs *l. c.* v. III ch. XVIII §. 302 — Hallam *l. c.* v. IV.

[illegible] d. [illegible]
[illegible] d. Lancaster [illegible]
[illegible] costumi che [illegible]
[illegible] al trono [illegible]
[illegible] condizioni [illegible]
[illegible] come i suoi [illegible]
[illegible] d'Enrico [illegible]
[illegible] diritto [illegible]
[illegible] successione [illegible]
[illegible] accompagnarono l'incoronazione [illegible]
[illegible] e [illegible] e [illegible] e [illegible]
[illegible] che mostrasse [illegible]
[illegible] i parlamentari, che [illegible]
[illegible] e per la stessa ragione della [illegible]
[illegible] della dinastia dei Lancaster [illegible]
[illegible] Enrico IV era nel fondo [illegible]
[illegible] era personalmente onesto, ma [illegible]
[illegible] regno [illegible] di una [illegible]
[illegible] vendicativa e crudele. Sui principii [illegible]
[illegible] i disordini del regno precedente ed il [illegible]
[illegible] annullati gli atti del secondo parlamento [illegible]
[illegible] i provvedimenti di quello del 1388 [illegible]
[illegible] correvano tante accuse, recriminazioni [illegible]
[illegible] costringere il Re ad alcuni atti severi, che [illegible]
[illegible] nemici e pericolosi [illegible] una congiura [illegible]
[illegible] contro di lui (1405), fu scoperta e punita [illegible]
[illegible] conseguenza la morte di Riccardo II.

[illegible] V. III. P. III p. 116-121 — Green *Hist. of the Engl.* [illegible] V. — *Ann. of Engl.* p. 210 e seg. — Pauli *Engl.* [illegible] IV Kap. §. 2 p. 233-234.

(1) All' incoronazione di Enrico IV fu portata solennemente la spada principale, *principalem gladium*, detta *curtana* d'allora in poi figurò a tutte le incoronazioni col nome di *Lancaster sword* — Rymer *Foedera* T. III P. IV p. 168 *Mem. successione regis Henrici IV de solemnis coronatione* — Lancaster Sword, *Portando*.

(2) V. sopra p. 214.

(3) V. sopra p. 215,

Anche le condizioni esterne del regno d'Enrico IV eran difficili avendo da guerreggiar colla Scozia e col Paese di Galles, e da quistionar colla Francia pel riconoscimento del suo titolo; quindi le strettezze dell'erario ed il bisogno crescente di sussidi. Lo stato delle finanze fu posto davanti al parlamento del 1401 ed i Comuni si valsero dell'occasione propizia per imporre al Re il riconoscimento di tutti quei privilegi che pretendevano possedere, per bocca del loro oratore Arnold Savage, celebre pei suoi lunghi e sottili discorsi; la pretesa però che la risposta del Re alle loro petizioni dovesse precedere le concessioni pecuniarie fu respinta (1), ma, concesso che ebbero il sussidio, ottennero le altre loro richieste. La guerra coi Gallesi non fu fortunata e consumò molto denaro, di guisa che Enrico IV si vide ognor più stretto dal bisogno, mentre la sua popolarità cominciava a declinare ed i baroni divenivano sempre più irrequieti; anzi i Percies, conti di Northumberland, i più potenti della nobiltà d'allora, cui Enrico IV doveva il trono, malcontenti perchè, secondo loro, i propri servigi non erano stati adeguatamente retribuiti, si ribellarono; ma furono vinti dal Re a Shrewsbury (21 Luglio 1403) e puniti severamente (2). Lo stato delle cose si faceva sempre peggiore al di fuori ed al di dentro, alte grida si innalzavano contro lo sperpero del denaro pubblico, che non si sapeva come svanisse, ed i Comuni nel primo parlamento del 1404 formularono energicamente le loro lagnanze; ma nel secondo parlamento invece di quell'anno, tenuto a Coventry, detto *parlamentum indoctum*, perchè in conformità ad un'ordinanza

(1) L'ultimo giorno della sessione i Comuni furono informati: « che non vi era esempio, che ai tempi degli antenati del re, si « fosse dato risposta alle loro petizioni, prima che avessero finito « tutti i loro affari in parlamento, tanto in relazione alla votazione « d'imposte, che d'ogni altro obbietto; perciò il re non voleva cam« biare i buoni usi e costumi degli antichi tempi » *Rot. Parl.* III 158 — HALLAM *Eur. dur. M. A.* v. IV ch. VIII P. III p. 126.

(2) RYMER *Foedera* etc. T. IV P. I p. 40, 52.

di Edoardo III del 1372 ne erano esclusi i legulei [1], essi si mostrarono accaniti contro il clero, come già da qualche tempo era il vezzo, rimproverandoglisi le soverchie ricchezze, e concessero assai larghi sussidi al Re. L'anno 1405 vide un' insurrezione di baroni diretta da Tommaso Mowbray, conte Maresciallo, e da Riccardo le Scrope arcivescovo d'York, i quali scontarono sul patibolo il loro tentativo; ma la morte di questo prelato, che come il Becket e Tommaso di Lancaster, fu tenuto in conto di santo e venerato dal volgo, accrebbe l'impopolarità e le difficoltà del re.

Il parlamento del 1406 è molto importante ed esprime il più alto punto del costituzionalismo del medio evo; infatti esso provvide alla difesa marittima del regno, espulse i cortigiani stranieri, nominò il consiglio del re, mosse seri lamenti contro gli ufficiali pubblici e la loro amministrazione, e dopo un po' di contrasto i Comuni otten-

---

(1) Detto anche « nomen parliamenti laicalis », perchè gli uomini di legge e in generale tutte le persone aventi un po' d'istruzione appartenevano al clero. I motivi di questa esclusione sono contenuti nell'ordinanza che la decretò. « Atteso che gli uomini di « legge, che curano dinanzi alle corti del re gli affari dei privati, « come procuratori o mandatari, fanno presentare al parlamento a « nome dei comuni, molte petizioni, che non interessano i comuni, « ma solo i loro propri clienti ..... è accordato e convenuto nel « presente parlamento, che d'ora innanzi nessun uomo di legge, « esercente dinanzi le corti del re ..... non potrà esser mandato « nè ricevuto come cavaliere di contea, e che nessun uomo di leg- « ge... mandato in avvenire al parlamento non riceverà stipendi ». *Rot. Parl.* II 310. Collo stesso atto erano esclusi anche gli *sheriffs*. Ma siccome questo era troppo contrario alla libertà delle Corti di Contea, così tale ordinanza rimase lettera morta e non fu applicata che questa volta da Enrico IV, il quale sperava così di spicciar più presto gli affari interessanti la nazione. Il *writ of summons* diceva: « .... nolumus autem quod tu seu aliquis alius vicecomes « regni nostri praedicti apprenticius sive aliquis alius homo ad « legem aliqualiter sit electus » *Lords' Report* IV 792 — Guizot *Gouv. repr.* v. II leç. XXIII p. 286 — Hallam *l. c.* v. IV ch. VIII P. III p. 167.

nero di nominare auditori dei conti; nella sua seconda sessione poi propose un progetto di riforma del governo in 31 articoli, che il Re accettò, e fu fatto uno statuto che manteneva la libera elezione dei cavalieri di contea nelle *county courts* e regolava il modo di rilasciare il certificato dell'elezione per parte dello *sheriff* (1). Frattanto le difficoltà di Enrico IV si accrescevano ora per discordie sorte in seno alla sua famiglia e per l'opposizione che gli faceva il principe di Galles. Nel parlamento del 1407 i Comuni ottennero il riconoscimento formale del loro diritto di iniziare pei primi i provvedimenti finanziari e di fissar l'ascendere delle concessioni proposte, le quali poi, consentite dai Lords, dovevano esser comunicate al re per mezzo dello *speaker*, il che è di somma importanza per la storia susseguente del governo parlamentare e mostra quì lo sviluppo dei principii costituzionali.

Un'altra ribellione di nobili avvenne nel 1408, repressa col sangue, e nel parlamento del 1410 il Re chiese una rendita a vita, che gli fu negata, ma ebbe larghi sussidi. Nel 1412 Enrico IV morì dopo un regno difficilissimo per la straordinaria povertà della nazione, esaurita sotto i regni precedenti, e per le incessanti ribellioni dei baroni; pur nondimeno questo Re lasciò dietro a sè un trono saldamente fondato ed un parlamento pienamente costituito, tanto che dice lo Stubbs: che nè prima nè dopo per più di due secoli i Comuni furon così forti come sotto questo regno (2).

§. 15. Il suo figlio e successore Enrico V (1412-1422) salì sul trono in molto migliori condizioni, poichè la via ad esso gli era stata spianata dal padre ed ora erano rimosse le difficoltà, che questi necessariamente aveva in-

---

(1) HALLAM *l. c.* v. IV ch. VIII, P. III p. 136-137.

(2) STUBBS *Const. Inst.*. v. III ch. XVIII, §. 303-320 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 25 p. 415-417 — LINGARD *Hist. d'Angl.* v. IV ch. IV p. 422-485 — RANKE *Engl. Gesch.* v. I. I B. V K. p. 109-113.

contrato; inoltre il nuovo Re era simpatico e popolare, prode e fortunato, con lui dette un ultimo bagliore la luce cavalleresca del medio evo ed in lui ne rivisse lo spirito militare. Costituzionalmente poi questo regno è il riconoscimento dello stato di cose creato dal regno precedente; il Re ed i Comuni vanno sempre d' accordo e questi gli concedono sempre i sussidi necessari per la guerra di Francia, il cui glorioso esito ne solletica l'amor proprio nazionale. Il parlamento di Leicester del 1414 ottenne una vittoria costituzionale, per la quale aveva combattuto infruttuosamente fino allora: fu stabilito, cioè, che d' ora innanzi gli statuti sarebbero sanciti dal re senza mutare in nulla le parole della petizione sulla quale erano fondati (1). Una cospirazione contro la Casa di Lancaster nel 1415, *the Southampton plot,* tramata da alcuni nobili, fu punita colla morte dei due capi e nello stesso anno cominciò la guerra colla Francia, per la quale il Re ebbe l' appoggio della nazione e del parlamento, e che riuscì ad una vera conquista di quel regno. Il Parlamento tenuto dopo la battaglia d' Agincourt (25 ottobre 1415) gli concesse i diritti sulle lane e il *tunnage and poundage* a vita. Enrico V morì prematuramente nel 1422, lasciando il trono al figlio Enrico VI di pochi mesi (1422-1471) (2).

---

(1) I Comuni chiesero: « . . . . as it hath been ever their liberty « and freedom that there should no statute or law be made unless « they gave thereto their assent . . . . . there never be no law made « (*in seguito a loro petizione*) and ingrossed as statute and law, « neither by addition nor by diminution, by no manner of term « or terms the which should change the sentence and the intent « asked ». Il Re in risposta concedette che « from henceforth nothing « be enacted to the petition of his commons that be contrary to « their asking, whereby they should be bound without their assent; « saving alway to our liege lord his prerogative to grant and deny « what him list of their petitions and askings aforesaid ». *Rot. Parl.* IV 22 — STUBBS *l. c.* v. III ch. XVIII §. 321-328 — GREEN *Hist. of the Engl. Peop.* ch. V sec. VI — GNEIST *l. c.* III P. §. 25 p. 417 — RANKE *l. c.* p. 113-115 — LINGARD *l. c* v. V ch. I.

§. 16. Il parlamento del 1422 dichiarò protettore del regno e consigliere del Re suo zio Humfrey duca di Gloucester (1), fintantochè il fratello maggiore di lui, Giovanni duca di Bedford, si trovava in Francia; ma i poteri del Duca di Gloucester furono accuratamente limitati per mezzo del consiglio di reggenza. Se non che costui non tardò gran fatto ad intrigar sul continente ed a guastar le alleanze del Duca di Bedford, in casa poi si mise in rotta col Cancelliere, il vescovo Enrico di Beaufort, tanto che fu necessaria la venuta del Duca di Bedford per ristabilire un po' d' ordine e i due avversari furon rappacificati nel parlamento, detto delle mazze, *parliament of bats,* del 1426. Ma non appena il Duca di Bedford fu tornato in Francia, il Protettore riprese la sua politica leggera contro la Borgogna e chiese alla Camera dei Lords una definizione dei suoi poteri, ricevendone in risposta: che non conoscevano in lui che il Duca di Gloucester e che non v'era motivo di accordargli maggior autorità di quella attribuitagli in origine (2). Nel 1429 Enrico VI fu incoronato re ed allora finì il protettorato, non ritenendo più il Duca di Gloucester che la dignità di primo consigliere.

Il parlamento del 1430 fece una legge notevolissima sulle elezioni parlamentari nelle contee, per la quale il

---

(1) RYMER *Foedera* etc. T. IV P. IV p. 83.

(2) Questa risposta in termini espliciti ed assai duri (*Rotuli Parliamentorum* IV 326, 327) è data *in extenso* in HALLAM *Eur. dur. the M. A.* v. IV, ch. VIII P. III p. 258-263. Poco tempo innanzi il Consiglio del re aveva fatto al Duca di Bedford una dichiarazione sull' esercizio del supremo potere, durante la minorità del re. « The execution of the king 's said authority, as toward that « that belongeth unto the politique rule and governaille of his « land, and to the observance and keeping or his laws, belongeth « unto the lords spiritual and temporal of this land at such time « as they be assembled in parliament or in great council, and « else, them nought being so assembled, unto the lords chosen and « named to be of his continual council ». *Ordinances* III 233, 238, apud STUBBS *l. c.* v. III p. 105 nota 1.

diritto di votare per l'elezione dei *knights of the shire*, fu limitato al possesso di 40 scellini di rendita fondiaria [1].

Nel 1435 morì il Duca di Bedford e dopo la sua morte la fortuna degl' Inglesi in Francia andò rapidamente tramontando. Nel 1442 Enrico VI fu dichiarato maggiore ed ebbe al fianco, come capo consigliere, il Cardinale Beaufort perpetuo rivale del Duca di Gloucester; anche il conte di Suffolk, William de la Pole, congiunto dei Beauforts, ebbe grande influenza alla corte e si atteggiò come rivale del Gloucester, sul quale si andava accumulando una tempesta addensatagli contro dai suoi nemici e che ebbe per conclusione il suo arresto e la sua morte oscura (1447); poco dopo morì anche il Cardinale Beaufort ed il conte di Suffolk rimase senza rivali. Nel 1448 il Maine e l' Angiò furono ceduti alla Francia e nel 1449 anche la Normandia fu perduta, il che contribuì all' impopolarità della corte e del Suffolk, il quale nel parlamento del 1450 fu posto in istato d' accusa dai Comuni; ma avendolo il Re di propria autorità mandato fuori del regno, i Lords protestarono vivamente contro quest'arbitrio di sottrarre un accusato dal loro giudizio e questa loro protesta valse in seguito come una regola defla procedura criminale e dei diritti del parlamento [2].

Perduto il Suffolk, che fu assassinato, il Re si mostrò incapace di governare e la sua debolezza lasciò campo libero ad ogni sorta di disordini. Intanto si accresceva la popolarità e l'influenza di Riccardo duca d' York, discendente di Edmondo, quarto figlio di Edoardo III, nemico di Edmondo Beaufort duca di Sommerset, appartenente al secondo ramo della Casa di Lancaster. Nel 1451 gl'Inglesi perdettero la Guienna e la Guascogna; l'anno dipoi Enrico VI fu colpito da una malattia cerebrale e la regina Margherita dette alla luce un erede. Allora il Duca d' York

---

(1) 8 Henry VI. c. 7. *Rot. Parl.* IV 350, v. sotto p 246.

(2) *Rotuli Parliamentorum* V 182, 183 — HALLAM *l. c.* v. IV c. VIII P. III p. 143-144.

fu nominato Protettore del regno durante la malattia del Re (1), che guarì nel 1455 e disfece in parte ciò che era stato fatto dal Protettore, il quale, offesosene, prese le armi e nella battaglia di Sant'Albano (12 maggio 1455) uccise il Duca di Sommerset e fece prigioniero il Re. E così cominciò la sciagurata guerra delle *due rose*, che non ebbe carattere costituzionale, ma di pura ambizione personale e che fu combattuta quasi esclusivamente dalla nobiltà (2).

Dopo varie vicende essendo morto il Duca d' York nella battaglia di Wakefield (29 Dic. 1460), suo figlio Edoardo nel 1461 fu acclamato re dal popolaccio di Londra ed incoronato poi solennemente a Westminster col nome di Edoardo IV, la Casa d' York soppiantando così quella di Lancaster. Intanto Enrico VI fuggitivo doveva attribuire la sua sventura alla debolezza del proprio governo (3).

§. 17. Edoardo IV prode, abile e popolare, affermando il proprio diritto ereditario, salì senza difficoltà sul trono (1461-1483) colle solite formalità e seppe guadagnarsi l' appoggio del parlamento, che fece uso ora largamente contro i Lancastriani di un' arme poderosa e tirannica,

---

(1) « Ordinavimus et Constituimus (Ricardum ducem Eborum) « dicti Regni nostri et Ecclesiae Anglicanae Protectorem et Defen- « sorem, ac Principalem Consiliarium nostrum » 3 Apr. 1454 — RYMER *Foedera* etc, T. V P. II p. 55. Dopo la battaglia di Sant'Albano, fu di nuovo (19 Nov. 1455) nominato Protettore e difensore del Regno — RYMER *Foedera* etc. T. V P. II p. 64.

(2) È noto che questa guerra di 30 anni fu detta delle *Due Rose* dagli emblemi delle due Case combattenti, quella di Lancaster portando una rosa rossa, e quella di York una rosa bianca — G. F. BIONDI. *L' Historia delle Guerre civili d'Inghilterra tra le due Case di Lancastro e Jorc* ec. v. 3. Bologna-Venezia 1646-47.

(3) STUBBS *Const. Hist.* v. III ch. XVIII §. 329-355 — RANKE *Engl. Gesch.* v. I, I B, V K. p. 115-116 — HALLAM *l. c* v. IV c. VIII P. III p. 263-274 — LINGARD *Hist. d'Angl.* v. V ch. II — GREEN *Hist. of Engl. Peop.* ch. VI sec. II — BUDINGER *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. IV Kap. §. 1 p. 229 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 25 p. 417-421.

i *bills of attainder* (*attinctura*) o *bills of pains and penalties* (1), che erano atti di condanna pei quali l' accusa e la sentenza avevan la forma d'una legge fatta d'autorità del parlamento, come un atto legislativo, senza seguire le forme di procedura criminale e la sanzione sovrana ne faceva un vero e proprio statuto con forza esecutoria (2). Edoardo IV vinse una battaglia ad Hexham sugli avversari (1465), che gli assicurò per allora il potere, ed il parlamento del 1465, seguitando un uso già invalso nei regni precedenti, gli accordò l'imposta di *tunnage and poundage* ed il sussidio sulle lane a vita. Ma la guerra si rinnovò nel 1469, e nel 1470 Eduardo IV fuggì in Fiandra ed Enrico VI risalì sul trono convocando tosto un parlamento, che revocava i *bills of attainder* del 1461. Di nuovo Edoardo IV vinceva i Lancastriani a Tewkesbury (1471) e riprendeva lo scettro, mentre l'infelice Enrico VI moriva (1471) ed al solito era considerato come santo e come martire.

Edoardo IV era finalmente sicuro sul trono ed ottenne dal parlamento larghi sussidi; se non che nel 1473 co-

---

(1) Pare che fossero già noti prima di questo tempo, ma la loro applicazione era stata finora rarissima e limitata solo ai casi in cui, l' accusato ponendosi in salvo, non potevasi procedere contro di lui per la via ordinaria degl' *impeachments;* così dopo l'*impeachment* e la condanna di Michele de la Pole, nel 1386, annullata da Riccardo II, il parlamento del 1388, in seguito ad accusa dei *Lords appellant*, lo colpì in contumacia con altri tre, mediante lo statuto 11 Ric. II c. 1, che sembra essere il primo esempio di questi *bills* (p. 213). Cox *Engl. Gov.* b. I ch. X p. 229-231. Il Guizot *Gouv. repr.* v. II leç. XXV p. 316, seguendo l'Hallam *Eur. dur. M. A.* v. IV c. VIII P. III p. 143, dice il primo *bill of attainder* esser stato scagliato contro il Duca di Suffolk nel 1450 (v. sopra p. 238; ma nè questo sarebbe stato il primo, nè in questo caso si procedette altrimenti che per *impeachment*, benchè il processo non avesse poi luogo.

(2) Con essi si colpirono Enrico VI, sua moglie Margherita d'Angiò ed il loro figlio, 14 *lords* e molti *knights*, *squires*, chierici, mercanti ed altri. Vi fu compreso anche il celebre giureconsulto Sir John Fortscue, autore di parecchi trattati, ma poi fu graziato da Edoardo IV.

minciò a raccogliere contribuzioni arbitrarie, conosciute sotto il nome ironico di *benevolences* o benevolenze (1), colle quali, e con sue speculazioni commerciali private, questo Re potè far di meno del parlamento, rimanendo infatti cinque anni senza convocarlo (1478-1483) (2).

§. 18. Morto Edoardo IV (9 Aprile 1483), successe suo figlio Edoardo V, fanciullo, sotto il protettorato dello zio Riccardo Duca di Gloucester, il quale poco dopo usurpò il trono col nome di Riccardo III, dichiarandosi tuttavia re per diritto ereditario e per elezione (27 Giugno 1483). Il parlamento del 1484 confermò il suo titolo al trono, emanò dei *bills of attainder* contro i suoi nemici e gli accordò a vita il *tunnage and poundage* coi dazi sulle lane. Questo parlamento fece anche 15 statuti, che provano l'attività legislativa di Riccardo III, e fra questi importantissimo è quello che abolì le benevolenze, dichiarandole un' invenzione illegale ed incostituzionale (3). Ma il regno di Riccardo III, ultimo degli Yorks e dei Plantageneti, fu breve, chè nel 1485 (22 agosto) nella battaglia di Bosworth perdeva colla vita la corona, che era raccolta dal suo fortunato nemico Enrico Tudor conte di Richmond, discendente dei Beaufort, dai quali ereditava i diritti e le pretese dei Lancaster. Colla battaglia di Bosworth adunque si chiude il medio evo della storia Inglese e comincia una nuova era (4).

---

(1) « Nova et inaudita impositio muneris ut per benevolentiam « quilibet daret id quod vellet, immo verius quod nollet ». *Chronicler of Croyland* p. 558.

(2) STUBBS *l. c.* v. III. ch. XVIII §. 356-359 — HALLAM *l c.* v. IV ch. VIII P. III p. 274-278 — GNEIST *l. c.* III Per. §. 25 p. 421-422 — LINGARD *l. c.* v. V ch. III.

(3) 1 Ric. III c. 2.

(4) STUBBS *l. c* v. III ch. XVIII §. 360-362 — GREEN *l. c.* ch. VI sec. III — BUDINGER *l. c.* II Ab. IV Kap. §. 1 p. 230-231. — PAULI *Aufsätze ec. König Richard III* p. 24-47 — GNEIST *l. c.* III P. §. 25 p. 423 — RANKE *l. c.* v. I, II B. 1 K. p. 123-130 — LINGARD *l. c.* v. V ch. IV-V.

§. 19. Dalle cose dette fino ad ora apparisce che la Casa di Lancaster salì sul trono per mezzo d'un atto costituzionale solenne e governò con modi strettamente costituzionali; l'ascensione della Casa d'York fu invece un'usurpazione costituzionalmente non giustificabile, fondata su un preteso diritto ereditario. Da questa diversa origine derivò per conseguenza la condotta diversa delle due dinastie verso il parlamento: la prima, dovendo a lui la sua esistenza, fu costretta a tenerlo di conto per conservarsi in lui quell'appoggio, di cui la seconda potè far di meno, tanto che nei 25 anni che regnarono gli Yorks furono convocati soltanto 7 parlamenti e per poco tempo; brutto segno, se si pensa che prima erano almeno annuali. Ma con tutto che i Lancaster osservassero le forme costituzionali non poterono reggersi per la debolezza amministrativa dei loro regni; sotto di loro invero mancava un governo saldo, tutto era in disordine nello stato e l'amministrazione stessa della giustizia era irregolarissima, non ostante fosse quella l'era dei grandi giudici, ed infine la debolezza fisica e morale di Enrico VI dette il crollo alla Casa di Lancaster. La Casa d'York governò più fortemente, ma non rimediò ai mali antecedenti e, non potendo distruggere la costituzione, ne pervertì le forme; quindi disprezzo dell'autorità del parlamento, abusi fiscali colle benevolenze e le commissioni d'arrolamento, abusi giudiziari e crudeltà inaudite contro i nemici, tutto ciò coronato da una politica distruttiva del baronato, che infatti nella battaglia di Bosworth rimase quasi per intero annichilito. (1).

§. 20. Il parlamento in questo secolo assodò i suoi privilegi ed i suoi diritti sotto i tre regni dei Lancaster, e sotto gli Yorks potè conservarli, benchè la sua attività fosse ridotta a poca cosa. La Camera dei Lords non ha da contare in tutto questo tempo che cambiamenti perso-

(1) STUBBS *Const. Hist.* v. III ch. XVIII §. 363-364, 372-373 — GUIZOT *Gouv. repr.* v. II leç XXV.

nali ed un nuovo titolo di nobiltà, creato da Enrico VI, cioè il visconte (1). Il numero dei Pari in parlamento è variabile appunto perchè la loro convocazione, fuorchè per pochi che ne hanno acquistato il diritto per prescrizione, è in facoltà del re; così i Lords temporali convocati al parlamento di Simone di Montfort (1265) furono 18, 41 nel parlamento del 1295, 98 in quello del 1300, in media dunque erano 80 (2); ma nel XV secolo diminuirono, e sotto Enrico IV non passarono i 50, cioè, 4 duchi, un marchese, 10 conti e 34 baroni, sotto Enrico V arrivarono una volta sola a 40 e sotto Enrico VI a 25, il massimo numero sotto Edoardo IV fu di 50 (3); queste variazioni sono dovute da un lato alle estinzioni ed alle confische, dall'altro lato alle nuove nomine e ristaurazioni.

I Lords spirituali, che sotto Edoardo I erano in grandissimo numero, si riducono da Edoardo III ai Tudors a 2 arcivescovi, 19 vescovi e 27 fra abbati e priori, perchè molti prelati riuscirono a liberarsi da quel gravoso onore (4), nondimeno, come si vede, il loro numero è quasi sempre superiore a quello dei Lords temporali (5). Oltre ai Pari temporali e spirituali eranvi nella Camera Alta dei membri assistenti, che erano i giudici superiori per essere consultati nelle quistioni di legge, ma non avevano voto deliberativo, in quanto che non facevano propriamente parte della Camera.

La Camera dei Lords esercitava sola funzioni giudi-

---

(1) Il primo visconte fu John of Beaumont creato da Enrico VI nel 1440; ma il CHAMBERLAYNE *Est. prés. de l'Angl.* v. I. c. XVIII p. 292 afferma che già nel 1417 Sir Robet Brent era stato fatto visconte da Enrico V. Ad ogni modo è certo che la loro nomina non si estese che sotto Enrico VI.

(2) STUBBS *l. c.* v. II ch. XV §. 201.

(3) STUBBS *l. c.* v. III ch. XX §. 429 GNEIST *Engl. Com. Verf.* I P. *D.* 2.

(4) V. sopra p. 217.

(5) STUBBS *l. c.* v. III ch. XX, §. 430 — HALLAM *Eur. dur. M.* v. IV ch. VIII, P. III p. 173.

ziarie, ma soltanto durante la sessione; inoltre la sua costituzione era permanente come Gran Consiglio del re. I suoi membri avevano privilegi speciali che li distinguevano dai Comuni ed erano: la facoltà di votare in parlamento per mezzo di procuratori, *proxies*, quella di registrare proteste contro le decisioni della Camera Alta nel suo giornale, il diritto di accedere personalmente presso il Sovrano ed infine erano convocati al parlamento con un *writ* personale, secondo l'antichissimo uso sancito dalla *Magna Charta*. Avevano poi alcuni privilegi civili, come l'immunità d'arresto sempre ed il diritto d'esser giudicati dai loro pari nella Camera dei Lords, condiviso dalle loro mogli per uno statuto del 1442 (1), poichè anche le donne avevano dignità di Pari, anzi talvolta furono convocate in parlamento, come le mogli e le vedove dei baroni fatti prigionieri od uccisi in battaglia al parlamento del 1265, e quattro badesse a quello del 1306. Ma i figli dei Pari viventi, primogeniti o cadetti, non avevano alcun privilegio politico e sociale ed erano semplici *commoners*, salvo i titoli di cortesia (2).

§. 21. I Comuni intervenivano al parlamento per mezzo dei loro rappresentanti e vi erano convocati collettivamente coi *writs of summons* diretti agli *sheriffs* di ogni contea, che erano incaricati di far eleggere i rappresentanti delle città e delle campagne, d'ordinario entro i 40 giorni, e di mandarli al parlamento. Abbiamo adunque quì un pieno sistema rappresentativo ed elettivo, ma errerebbe a partito chi se lo figurasse perfettamente corrispondente ai moderni principii del diritto costituzionale. La rappresentanza del popolo può dirsi invero che esistesse

---

(1) « La loy considère les femmes nobles comme Pairs du Ro-« yaume et comme telles elles doivent aussi estre jugées par des « Pairs ». CHAMBERLAYNE *Est. prés. de l'Angl.* v. I. ch. XX p. 347.

(2) STUBBS *l. c.* v. III ch. XX §. 417, 431, 449-453 — H. COX *Inst. of Engl. Gov.* b. I ch. VII p. 91 — GNEIST *l. c.* III P. §. 25 *a* p. 425-426,

n principio, ma nel fatto essa si esplicava in una cerchia nolto ristretta e già fin dall' origine apparivano quelle nperfezioni nella libertà e nella verità di questa funzione ssenziale del governo costituzionale (1), che dovevano poi el secolo XVIII e sul principio del presente, crescere a gno da potersi veramente dire che della rappresentanza opolare e dell'elezione non rimanesse più che la parola. ifatti accennammo già all' influenza della Corte sulle ezioni, anche i grandi signori avevano modo fin d' ora esercitarla efficacemente e gli sceriffi possedevano una sta autorità discrezionale in questo proposito, per la ale p. e. omettevano od aggiungevano borghi e talvolta minavano loro stessi i rappresentanti, tanto che una gge di Riccardo II (1382) dovette cercar di porre un nedio a cotesti arbitrii minacciando di punirli (2).

Delle primitive elezioni di contea non si sa altro se n che esse avvenivano nella prima assemblea generale lla contea che si riuniva nei 40 giorni dal ricevinto della lettera di convocazione; ma la legislazione poiva a questo riguardo non comincia che collo statuto l 1406, che, confermando gli usi antecedenti, contiene sposizioni speciali per assicurarli contro l'arbitrio degli eriffi (3), con quello del 1410, che rinforzò il precedente,

---

(1) In fatti nello Statuto I di Westminster di Edoardo I (A. D. 75) troviamo questa disposizione: «V. Pur ceo que elections deivent estre fraunches, le rey defent sour sa greve forfeture que nul, haut home ne autre, par poer de armes ne par malice ne desturbe de fere fraunche Election . . . .» apud STUBBS *Sel. Char.* P. VII 450, la quale ci prova che fin d' allora si esercitavano violenze ntro la libera volontà degli elettori. Il Buon Parlamento nel 1376 esentò una petizione, come dicemmo, per tutelare l' elezioni di ntea dalla prepotenza degli sceriffi e i rappresentanti al Parlanto del 1377, che distrusse l'opera del precedente, furono eletti maggioranza per influenza della Corte (v. sopra p. 207).

(2) 5 Rich. II st. 2 c. 4 — HALLAM *Eur. dur. M. A.* v. IV c. II, P. III p. 161, 169-171.

(3) 7 Henry IV c. 15 — « Item nostre seigneur le roy al grevouse compleint de sa commune del non dewe eleccion des chi-

minacciando forti pene agli sceriffi trasgressori ([1]), e con un altro di Enrico V nel 1413 che impose la residenza nella contea come condizione dell' elettorato e dell'eleggibilità, ma che per quest' ultima non fu gran fatto osservato ([2]). Viene poi il famoso statuto di Enrico VI del 1430, che restringe il diritto elettorale ai soli residenti nella contea, possessori di un *freehold* del reddito annuo di 40 scellini, che oggi corrispondono a 30 o 40 lire sterline ([3]), il quale

---

« valers des countees pur le parlement, queux aucune foitz sont « faitz de affeccion des viscountz et autrement encountre la forme « des briefs as ditz viscountz directe . . . . . ad ordeignez et esta- « bliz . . . . . , que al proschein countee a tenir apres la livere du « brief du parlement, proclamacion soit fait en plein countee de le « jour et lieu de parlement, et que toutz ceux qui illeoques sont « presentz sibien suturez (*suitors, attendenti alla corte*) duement « somoines pur cele cause come autres, attendent la eleccion de « lours chivalers pur le parlement; et adonques en plein counte « aillent al eleccion liberalment et endifferentement non obstant « aucune prier ou commaundement au contrarie. . . . . » *Statutes* II p. 166 apud STUBBS *Const Hist.* v III p. 404 nota 1. Dal che si vede da un lato come all' elezione concorressero tutti i componenti della corte di contea, *tenentes in capite* o no (v. sopra p. 189), dall'altro, come le elezioni fossero già soggette ad essere indettate.

([1]) 11 Henry IV c. 1.

([2]) 1 Henry V c. 1 — v. Cap. IV §. 12 — HALLAM *Eur. dur. M. A.* v. IV c. VIII, P. III p. 168.

([3]) 8 Henry VI c. 7. La motivazione di questo statuto stava in questo: « che le elezioni dei cavalieri di contea erano state ultima- « mente fatte da un grande concorso di gente di poca sostanza e di « niun valore. in cui ognuno pretendeva in tali elezioni un voto « equivalente a quello dei cavalieri più degni e degli *squires* resi- « denti » Per la qual cosa si stabiliva d' ora innanzi: « que les « chivalers des countes deins le roialme D' angleterre a esliers « avenir a les parlementz en apres a tenirs, soient esluz en chascun « counte par gentz demeurantz et receantz en icelles dount chescun « ait frank tenement a le valu de XL s. par an al meins outre les « reprises; et que ceux qui serront ensy esluz soient demeurantz « et receantz deins mesmes les countes; et ceux qui ount le gre- « indre nombre de yceulx que poient expendre par an. XL s. et « outre . . . . soient retournez par les viscontz de chescun countee « chivalers pur le parlement par endenturs ensealles (*atti sigillati*)

freehold per un successivo statuto del 1432 doveva essere nella contea stessa (1), e con quest' atto ardito il Parlamento si sovrappose a tutto il corpo elettorale, limitando notevolmente il suffragio, che prima d'ora potevasi considerare come universale; nondimeno il numero degli elettori fu sempre grandissimo, poichè la classe dei *freeholders* a 40 scel. era numerosissima in quel tempo (2). Finalmente l'atto del 1444, oltre a molti precetti dispositivi sul procedimento dell'elezione e le penalità contro le trasgressioni, prescriveva rigorosamente l' elezione dei soli cavalieri, *knights* o *squires*, e dei gentiluomini (3).

Accennammo già alla scarsità dei dati per descrivere il modo dell'elezione nei borghi, si aggiunga a ciò la varietà degli usi e dei regolamenti locali, che cambiavano con ogni borgo, e questi poi spesso, considerando il mandar rappresentanti al parlamento come un forte gravame, procuravano di esentarsene. In generale però si può dire che i *writs* di convocazione pei borghi eran mandati anch'essi agli *sheriffs*, che li comunicavano ai loro magistrati; avvenuta poi l' elezione nel borgo, esso mandava alcuni delegati alla corte di contea per riferirne il risultato allo sce-

---

« parentre les ditz viscontz et les ditz elisors ent affaires; et eit « chescun viscont D' Engleterre poair par auctorite suisdite exa- « miner sur les seintz Evangelies chescun tiel elisour come bien « il poet expendre par an ». *Statutes* II, 243 — STUBBS *l. c.* v. III p. 417 nota 5 — v. sopra p. 237-238.

(1) 10 Henr. VI c. 2

(2) CHAMBERLAYNE — *Est prés. de l'Angl.* II p. 57 — CREASY *Engl. Const.* ch. XIV p. 268.

(3) 23 Henr. VI. c. 14 « . . . . . the knights of the shires for « the Parliament, hereafter to be chosen, shall be notable knights « of the same counties . . . or . . such notable Esquires, Gentlemen « of the same Counties, as shall be able to be knights; and no « man . . . . . be such knight which standeth in the degree of a « yeoman and under . . . » *Stat. of the Realm* v. II A. D. 1444 — STUBBS. *l. c.* v. III ch. XVIII §. 368, ch. XX. §. 420-422 — HALLAM *l. c.* v. IV c. VIII P. III p. 158-159 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 23, p. 385-388, §. 25 *a*, p. 431-432.

riffo, il quale scriveva il nome degli eletti nel certificato, *return*, che rimandava al governo. La diversità delle istituzioni locali recava seco necessariamente diversità nei titoli al diritto elettorale: infatti in alcuni borghi esso era fondato o sull' antico possesso borghese, *burgage tenure*, o sulla qualità di *freeholder*, libero proprietario, o su quella di *freeman*, libero cittadino del borgo o della ghilda che lo assorbiva, titolo questo personale, a differenza dei due primi che erano territoriali; altrove poi era esercitato dai proprietari di case, *house-holders*, che pagavano *scot and lot*, o finalmente dal solo corpo governante, cioè, dalla corporazione del borgo (1). Le disposizioni legislative per la residenza degli eletti e degli elettori nella contea (2) si riferiscono anche ai borghi, ed i rappresentanti degli uni e delle altre erano egualmente indennizzati dalle comunità, che rappresentavano (3).

Anche allora accadevano frequenti contestazioni sul risultato dell' elezioni e fino al 1406 ne decideva il re; ma dopo la legge di quell' anno i certificati degli sceriffi furono ricevuti ed esaminati in cancelleria e per lo statuto del 1410 le inchieste elettorali erano deferite ai giudici delle assise (4). I Comuni poi non affermarono il loro diritto a conoscere di tali contestazioni se non che nel 1586 per la prima volta (5).

Il numero delle città e dei borghi rappresentati in parlamento era instabile ed accenna ad una diminuzione da Edoardo I ad Enrico VI (6); il più gran numero si

---

(1) STUBBS *l. c.* v. III ch. XX §. 422 — HALLAM *l. c.* p. 159-166 — CREASY *l. c.* p. 270.

(2) V. sopra p. 246.

(3) V. sopra p. 192 — STUBBS *l. c.* v. III ch. XX §. 423 — CREASY *l. c.* ch. XIV p. 253 e seg.

(4) 11 Henr. IV c. 1 — HALLAM *l. c* p. 155-158.

(5) V. Cap. IV §. 10.

(6) Da questo Principe in poi il numero dei borghi parlamentari crebbe, specialmente per opera dei Tudors. Egli ne aggiunse 8 nuovi, ed il suo successore Edoardo IV ne ristabilì 5.

trova nel regno del primo, in cui son convocati da 166 a 170 borghi, il minimo scende a 90 sotto Edoardo III e dal 1382 al 1445 il loro numero è normalmente 99 con 200 rappresentanti (1), fra i quali Edoardo III aveva pur messo i *Cinque ports* che mandavano 16 rappresentanti aventi titolo di *baroni* (2). Alla fine del regno di Edoardo IV il numero dei borghi parlamentari era cresciuto a circa 112, che mandavano ciascuno 2 rappresentanti, fuorchè Londra che ne aveva 4, quindi fra tutti 226 rappresentanti di borghi, i quali uniti al numero fisso di 74 cavalieri di contea, cioè, 2 per ognuna delle 37 contee, doveva dare un' assemblea di un 300 membri (3); ma all'ascensione di Enrico VIII (1509) le contee ed i borghi parlamentari erano scesi a 147. La distribuzione di questi ultimi era molto irregolare e mal proporzionata, giacchè alcune contee non ne avevano punti, altre meno della loro effettiva importanza, altre infine un numero maggior del dovere. Le ragioni che si possono addurre di questa diseguaglianza sono: lo sviluppo industriale e commerciale di alcune contee sopra le altre, la maggior distanza da Londra, che rendeva eccessivamente onerosa la rappresentanza e perciò molti piccoli borghi poveri, che non potevano sostenere la spesa dei rappresentanti, ottennero dal re l' esenzione da quest'obbligo, lo spopolamento di parecchi borghi per

---

(1) Poichè Londra ne elesse sempre 4, anche quando non ne doveva mandar che 2; ma dal 1378 in poi ne mandò definitivamente 4. Vedi STUBBS *l c.* v. III p. 451 nota 1.

(2) Ai cinque porti originari (v. sopra p. 144 n.a 3) s' erano aggiunti in seguito Winchelsea, Rye e Seaford, tuttavia benchè ora fossero otto conservarono il loro antico appellativo. Essi erano stati convocati a parlamento nel 1265 e sotto Edoardo I e II, ma la loro rappresentanza definitiva comincia da Edoardo III nel 1369, con 2 rappresentanti per uno, cioè 16 in tutto, che furono ridotti a 8 dall' atto di Riforma del 1832.

(3) V. sopra p. 191. È da ricordarsi che nel 1352 è nel 1353 Edoardo III convocò a parlamento 1 solo rappresentante per collegio invece di 2, indottovi, pare, dalla diminuzione della popolazione in seguito alla gran peste di quegli anni.

diverse cause, specialmente per la gran peste del 1349, finalmente e soprattutto il grande interesse dei borghi di non esser tassati individualmente, ma collettivamente colla contea, perchè così pagavano meno ([1]).

I membri della Camera dei Comuni, come quelli della Camera Alta, godevano della libertà di parola e di discussione, contro la quale però i re talvolta fecero atti d'ostilità, come Riccardo II nel 1397 ([2]). Conseguenza e guarentigia della libertà di parola era la libertà personale, e questa immunità da qualunque specie di molestia si trova anche nelle leggi del periodo anglo-sassone per le persone che si recavano alla *witenagemote* ([3]); ora poi fu assicurata dalla legge positiva sotto il regno di Enrico IV. Ma affinchè questi rappresentanti potessero esercitare il loro mandato era necessario che durante le sessioni parlamentari fossero esenti oltre che da arresto anche da citazioni in tribunale per cause civili, dal servizio di giurati ec., infatti Edoardo I nel 1290 dichiarò il loro privilegio di non esser arrestati ed Edoardo II nel 1314 introdusse i *writs of supersedeas*, per sospendere tutte le azioni civili e criminali e tutti gli obblighi pubblici in relazione ai membri del parlamento ([4]).

I Comuni fin da Edoardo III ebbero una partecipazione piena ed assoluta nella votazione dei sussidi pecuniari alla Corona e sotto Enrico IV nel 1407, come vedemmo, fu dichiarato il privilegio dei Comuni di iniziare le conces-

---

([1]) STUBBS *l. c.* v. III ch. XX §. 433 - HALLAM *l. c.* v. IV ch. VIII P. III, p. 166-169 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch* III P. §. 23 p. 388-390.

([2]) V. sopra p. 214.

([3]) ETHELBERT *Kent* A. D. 600, cap. 2 « If the king call his « leod (*la sua gente*) to him and any one there do them evil, let « him compensate with a twofold bot (*ammenda*) and fifty shillings « to the king » apud STUBBS *Sel. Char.* P. II p. 61, 74.

([4]) STUBBS *Const. Hist.* v III. ch. XX §. 451, 452 — HALLAM *l. c.* v. IV c. VIII, P. III p. 145-149 — CREASY *l. c.* ch. XIV. p. 250 e seg.

sioni di tasse e di dichiararle dopo che avevano avuto il consenso dei Lords (1). Questo privilegio era il risultato logico di un' equità politica e di un principio costituzionale, poichè il porre in potere del corpo collettivamente più ricco, ma individualmente più povero, la determinazione delle tasse assicurava tutti di non essere soverchiamente gravati da queste, essendo interesse dei Comuni per i primi di non concedere troppo ampi sussidi, che dovevano in gran parte pagar di tasca loro. Il diritto poi di appropriar sussidi speciali ad oggetti determinati, acquistato dal Parlamento sotto Riccardo II (2), fu conservato ed affermato sotto Enrico IV ed i suoi successori, e divenne anch'esso regola costituzionale; corollario necessario di questo diritto, per renderlo efficace e non illusorio, era l' audizione dei conti pubblici, *audit of accounts*, che i Comuni riuscirono ad imporre alla Corona sotto il primo regno di Casa Lancaster (1406) (3).

---

(1) V. sopra p. 235 — Nel Parlamento di Gloucester del 1407 i Lords richiesti dal Re votarono separatamente un sussidio e comunicarono direttamente la loro decisione al Re, il quale poi la fece conoscere ai Comuni, prescrivendo loro di conformarvisi. Ma questi protestarono ed ottennero da Enrico IV una decisione dichiaratoria del loro privilegio, in cui era detto: « che i lords avranno il di-« ritto ..... di deliberare insieme, nell' assenza del re, sopra lo « stato del regno e sui rimedi che richiederà: e i comuni avranno « egualmente il diritto di deliberare dal canto loro sopra il detto « stato e i detti rimedi; purchè tuttavia nè i lords da una parte, « nè i comuni dall' altra non facciano al re alcun rapporto di con-« cessioni di sussidi *fatta dai Comuni e consentita dai Lords*, nè « alcuna comunicazione relativa a dette concessioni, finchè i detti « Lords e Comuni non siano interamente d' accordo a questo ri-« guardo ed allora soltanto nel modo e nella forma consueta, cioè « per bocca dell' oratore di detti comuni, acciocchè i detti lords e « comuni possano aver ciò che desiderano dal nostro signor re », *Rot. Parl.* III 611 — HALLAM *l. c.* v. IV. ch. VIII. P. III p. 149-153.

(2) V. sopra p. 227, v. Cap. V, §. 15.

(3) V. sopra p. 227 e 234; Cap. V. §. 15 — STUBBS *l c.* v. III c. XVIII §. 371 — HALLAM *l. c.* v. IV ch. VIII, P. III p. 125 — CREASY *l. c.* ch. XIV p. 247 e seg. — GNEIST *l. c.* III P. §. 23 p. 382-383.

La partecipazione dei Comuni nella legislazione era teoricamente ammessa prima d'Enrico IV, come vedemmo, ma dovettero stentare ancora qualche tempo per ottenere che gli statuti corrispondessero alle loro domande, formulate in parlamento, il che non venne loro fatto che nel 1414 per la dichiarazione formale di Enrico V ed in seguito poi, col sostituire i *bills* alle petizioni, dettero maggior efficacia alla loro competenza legislativa (1). Con Enrico V inoltre essi partecipano definitivamente alle quistioni d'interesse pubblico, di pace e di guerra, come se ne hanno numerosi esempi, ed il loro potere in complesso si rinforzò coll'uso degl'*impeachments* e coll'ingerenza nell'amministrazione e nell'ufficialità della Casa reale (2).

§. 22. Sotto i regni di Edoardo II e III era stato stabilito che le sessioni del parlamento fossero tenute regolarmente almeno una volta all'anno, ma anche più d'una in caso di bisogno (3), e sembra che fino ad Enrico VI non si prorogasse già il parlamento, ma si rinnovassero le elezioni ogni anno (4). Il giorno designato sui *writs of summons* e nel luogo ivi indicato, ora per lo più Westminster, il parlamento si riuniva ed era aperto o dal re in persona o dai suoi delegati, con un discorso del Can-

(1) V. sopra p. 236 nota 1 — Creasy *l. c.* ch. XIV p. 250.

(2) Stubbs *l. c.* v. III ch. XVIII §. 369 — Hallam *l. c.* v. IV ch. VIII. P. III p. 127-143 — Gneist *l. c.* III P. §. 23 p. 373-375.

(3) 5 Edw. II c. 29 e 4 Edw. III c. 14 « Ensement est accorde « qe Parlement soit tenu chascun an une foiz ou plus si mestier « soit » il che fu confermato coll'atto 36 Edw III c. 14 e nel 1376 — Hallam *l. c.* v. IV ch. VIII P. III p. 59 — Creasy *l. c.* ch. XIV p. 247 - Lingard *Hist. d'Angl.* v. IV ch. IV. p. 496-498.

(4) Il Creasy *l. c.* ch. XVI p. 345, ritiene che gli statuti di Edoardo III non prescrivessero già il rinnovamento annuale del parlamento, ma solo la sua riunione: però sotto i Plantageneti i parlamenti eran rinnovati ogni volta che si riunivano, tranne l'unico caso del Parlamento di Lincoln del 1301 (v. sopra p. 177 nota 3) ed il primo esempio di proroga vera e propria si ha sotto Enrico VI, ma non divenne nemmeno d'uso abituale che sotto Enrico VIII — Tomb. *Parl. Gov.* v. II c. I p. 23.

çelliere o dell'Arcivescovo di Canterbury o di qualche altro grande ufficiale dello stato; poscia le due Camere si separavano e procedevano ognuna per conto proprio al disbrigo delle pubbliche faccende. L'iniziativa delle concessioni finanziarie spettava, dicemmo, ai Comuni, l'iniziativa poi delle leggi ordinarie poteva esser presa o dal Re stesso o dai Lords o dai Comuni. Il procedimento delle deliberazioni legislative nelle singole Camere è avvolto nell'oscurità, finchè nel regno di Enrico VI, insieme all'uso dei *bills* invece delle petizioni per iniziar progetti di legge, ci è dato rinvenire il sistema delle *tre letture*, che venne in pieno vigore nel secolo dei Tudors, mantenendosi fino ad oggi, e che fu usato anche da altri parlamenti.

I *bills*, ossia progetti di legge, non finanziari, potevano aver origine indifferentemente in ambedue le Camere. Quando dopo tre letture uno di essi era approvato dalla Camera Bassa, era inviato alla Camera Alta colla nota in margine " *soit baillé aux seigneurs* "; quando invece era questa che lo approvava prima, lo mandava a quella colla nota " *soit baillé aux communs* "; i Lords votavano colla formola " *content* " o " *non content* ", i membri della Camera dei Comuni invece per " *ouys* " o " *non* ", ed in entrambe la votazione era soltanto pubblica; se la Camera cui era inviato un *bill* lo approvava anch'essa dopo le tre letture, lo rinviava alla Camera da cui proveniva coll'iscrizione " *les seigneurs* " o " *les commons sont assentus* " secondo i casi; ma se le due Camere non s'accordavano avveniva una conferenza fra alcuni membri da esse deputati, e se nemmeno allora s'accordavano il progetto non aveva seguito. Il processo legislativo si compieva col consenso del Sovrano, che l'ultimo giorno della sessione si recava in parlamento, ove gli si leggevano ad uno ad uno i titoli dei vari atti votati durante la sessione stessa e quando li approvava si pronunziava la formola: " *le roy le veult* " o quando nel XVI secolo vi furon regine sul trono " *la* " *royne le veult* "; ma per l'approvazione dei *bills* finanziari v'era un'altra formola, corrispondente alla natura

speciale dell'atto, considerato quasi un dono dei Comuni al Sovrano (1); se invece poi d'una legge pubblica si trattava d'un atto d'interesse privato, quando il re l'approvava si rispondeva: " *soit fait comme il est désiré* ". I *bills* di perdono generale non potevano procedere che dal re e non erano letti che una sola volta nelle due Camere, le quali poi lo ringraziavano in modo speciale quando lo sanciva (2). Ma se il sovrano non voleva approvare un atto presentatogli dal parlamento, invece di un rifiuto assoluto si pronunziava una formula mite: " *le roy* " o " *la royne* " *s' advisera* ". Un *bill* per tal modo approvato dalle due Camere del parlamento e sancito dal re acquistava *ipso facto* forza di legge ed era inserito nell'apposito Ruolo degli Statuti (3).

Ecco in tal guisa compiuto lo svolgimento organico e storico di questa parte vitale della costituzione inglese, il parlamento rappresentativo, che, sorto nel XIII secolo,

---

(1) « Le roi remercie ses communes de lor boons cuers en fai« sant les grauntes suisdictz, mesmes les grants accepte, et tout le « content en l'endenture avandit especifie graunte et approve, avesque « l'act et les provisions a cest indenture annexes ».

(2) « Les Prelats, Seigneurs et Communes en ce Parlament « assemblez au nom de tous vos autres sujets, remercient tres « humblement Vôtre Majesté et prient Dieu vous donner en santé « bonne vie et longue ».

(3) Quando la forma dei *bills* ebbe sostituita quella delle petizioni, la forma tipica del preambolo di uno statuto divenne la seguente: « The king . . . . at his parliament holden at . . . . to the « honour of God and Holy Church and for the common profit of « the realm, by the assent of the lords spiritual and temporal and « the commons in the said parliament assembled and by authority « of the same hath do to be made certain Statutes and ordinan« ces . . . . Be it enacted by the advice of the lords spiritual and « temporal and the commons in this present parliament assembled « and by authority of the same . . . . . » (1 Henry VII) — Sir Th. Smith *De Rep. Angl.* l. II ch. 2, 3 — Stubbs *Const. Hist.* v. III ch. XX. §. 439-443 — Gneist *Engl. Com. Verf.* I Ab. III Per. *D* — Chamberlayne *Est. près. de l'Angl.* II p. 65-70 — De Lolme *Const. of Engl.* b. I ch. IV, p. 47-53.

svoltosi maggiormente nel XIV, si è definitivamente costituito nel XV. È questo adunque il periodo determinativo della storia costituzionale inglese, poichè in esso si compie l'aspetto formale di questa costituzione coll'avvenuto concentramento di tutti gl'interessi locali nel parlamento per mezzo della rappresentanza dei Comuni, la quale non è già dovuta all'attuazione d'un concetto filosofico o scientifico, stabilito *a priori*, ma bensì a necessità politiche eminentemente pratiche, avendo il potere centrale convocato in parlamento le contee ed i borghi, unicamente perchè costrettovi dalla loro importanza finanziaria e dai suoi bisogni pecuniari. Ma se quest'origine storica del riconoscimento nella nazione del diritto al governo di sè stessa, non si presta a declamazioni rettoriche, in compenso ci mostra una solidità ammirabile ed uno svolgimento naturale progressivo, conforme alle leggi di evoluzione e di progresso sociale.

§. 23. Il Consiglio ordinario o permanente, di cui parlammo in addietro (1), che prese sotto Enrico VI il nome di Consiglio privato, *privy council*, ed il cui potere andò sempre aumentando (2), era sotto Riccardo II piuttosto coordinato che subordinato al re, ma in pari tempo il parlamento geloso cercava di accrescere la sua ingerenza in esso, quindi vedemmo come insistesse perchè i suoi membri fossero scelti nel proprio seno e per nominarli lui stesso (3). Enrico IV accettò queste condizioni

(1) V. sopra p. 178.

(2) Secondo Lord Hale. *Jurisdiction of the House of Lords* p. 5 e Lord Coke 4 *Institutions* p. 65, parrebbe che il *privy council* avesse esistito in questi tempi contemporaneamente al *concilium ordinarium*, ma da esso distinto, quello essendo un corpo deliberante di consiglieri della Corona, questo invece essendo una corte di giurisdizione, composta è vero dei consiglieri privati, ma ed insieme dei giudici supremi, *chief justices*, ed altri ufficiali pubblici, che non appartenevano al primo. Hallam *Const. Hist.* ch. I §. 24.

(3) Nel XV secolo il Consiglio privato si componeva ordinariamente: dei 2 arcivescovi, di 5 *lords* temporali e dei 5 principali ministri, cioè: il *lord high Chamberlain*, alto ciambellano, il *con-*

ed Enrico V pure, anzi sotto di lui il mirabile accordo che esisteva fra il re ed il parlamento impedì qualunque quistione intorno ad esso; ma la minorità di Enrico VI dette al Consiglio privato, che agiva anche come consiglio di reggenza, una posizione preminente nel governo e quindi il parlamento tornò ad intervenire nella sua costituzione nominandolo con atto solenne, di guisa che " il " consiglio dei re Lancastriani ", osserva lo Stubbs, " è " il germe reale, benchè forse non strettamente storico, " del moderno gabinetto dei ministri ". Sotto Edoardo IV però il Consiglio privato fu costituito con persone devote al re e da lui scelte senza alcuna relazione col parlamento, dal quale divenne indipendente, rimanendo tale nel periodo dei Tudors, sotto ai quali operò come un comitato irresponsabile del governo. Vedemmo come il consiglio permanente godesse di attribuzioni giudiziarie per estensione dei poteri personali del re, ma questi restringendosi sempre più in materia giudiziaria, anche il consiglio privato ebbe la sua competenza circa al diritto comune ognor più ristretta; ciò nonostante però i poteri di lui erano assai estesi, poichè doveva consigliare il re nell' esercizio di tutte le prerogative della Corona ed oltre a queste funzioni esecutive aveva anche funzioni legislative e finanziarie ed esaminava le petizioni (1).

Il *magnum concilium* era stato spesso convocato dai re Lancastriani nelle occasioni in cui non faceva d'uopo del parlamento, ma la sua costituzione rimase pur sempre indefinita e le sue attribuzioni eran più presto delibera-

---

stabularius totius Angliae, gran conestabile, il *keeper of the privy seal*, guardasigillo privato; il *chancellor*, cancelliere, d'ordinario ecclesiastico, il tesoriere, anticamente ecclesiastico, ma da Enrico II in poi barone dello Scacchiere. I tre primi erano più specialmente addetti alla Casa reale, gli ultimi due avevano vere e proprie attribuzioni pubbliche FISCHEL *Verf. Engl.* III Bach. II Cap. p. 137.

(1) STRASS *Const. Hist.* v. III ch. XVIII §. 367 — HALLAM *Cons. dur. M. A.* v. IV ch. VIII P. III, p. 133-34) — GNEIST *Engl. Verf. Geschi* III. P. §. 21.

tive che esecutive. Era composto dei Pari del regno in virtù del loro privilegio di adire liberamente presso la persona del re, ma non aveva un posto determinato nella costituzione e va considerato solo come una sessione extra-parlamentare della Camera Alta o come una sessione ampliata del Consiglio privato del re, la quale cessò con questo periodo (1).

§. 24. Prima d'andar oltre convien discorrere alquanto della prerogativa regia, *royal prerogative*, in confronto ai privilegi del parlamento. La regia prerogativa, chiamata da antichi scrittori: *libertas* o *privilegium regis*, *droit le roy*, *jus regium* e *jus regium coronae*, è un " termine indefinibile ", come a ragione dice lo Stubbs (2); infatti chi la estese, come il Coke, " a tutti i poteri, preminenze e privilegi che la " legge dà alla Corona " (3) e chi invece in senso più ristretto la definì: " come esprimente quei poteri politici che " sono inerenti nella Corona e che non le sono stati con- " feriti da Atti del parlamento " (4). La sua origine risale al governo normanno ed ivi ha un carattere piuttosto violento che legale (5), essa " venne fuori da certe condi- " zioni della vita nazionale, alcune delle quali esistevano " prima della conquista normanna, altre furono il pro- " dotto di quel gran cambiamento ed altre risultarono " dall' andamento peculiare dei regni di Enrico II e dei " suoi discendenti (6) "; ma ben presto, per quanto ampia ed indefinita fosse in sul principio, divenne parte integrante

(1) STUBBS *l. c.* v. III ch. XVIII §. 367 p. 255 — GNEIST *Engl. Com. Verf.* I Ab. III Per. *D.* 2. — Id. *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 26 p. 449 — HALLAM *l. c.* v. IV ch. VIII, P. III p. 200-202.

(2) *l. c.* v. II ch. XVII §. 273 p. 515.

(3) H. COX — *Inst. of Engl. Gov.* b. III ch. II p. 592.

(4) TODD — *Parl. Gov.* v. I ch. V p. 244 — H. COX *l. c.* p. 592.

(5) « La parola *prerogativa* nel senso antico, si può definire un « vantaggio acquistato dalla Corona sul suddito mercè la superio- « rità di sua forza, allorchè i loro interessi trovavansi in contra- « sto » — HALLAM *l. c.* v. IV c. VIII P. III p. 206-207.

(6) STUBBS *l. c.* v. II ch. XVII §. 273, p. 516,

della legge comune e ad essa per conseguenza sottoposta, di guisa che già sotto Enrico III la vediamo circondata da restrizioni stabilite dalla legge, come ce ne fa fede il Bracton, giudice e scrittore durante quel regno (1); ed il Chamberlayne, dopo enumerati e descritti i vari obbietti della prerogativa regia, conchiude: " Ed è questa la regia " prerogativa, che è tra le mani del re come uno scettro " d' oro, ma tra le mani dei sudditi come una verga di " ferro. Essa è il diritto della Corona; è una legge che fa " parte della legge del paese, parte della legge comune, " che la comprende, ed è la prima di tutte le leggi e con- " suetudini d'Inghilterra, e perciò altresì una consuetudine " nocevole alla prerogativa del re non può aver forza di " legge „ (2).

Quindi essa non è già più fin d' ora, come molti sul Continente la ritengono anche oggidì, un diritto eccezionale del re al di fuori e contrario alla legge comune, incompatibile colle libertà costituzionali, ma rappresenta invece le condizioni e le attribuzioni proprie della regalità nella costituzione, essenziali all' esistenza stessa di quella forma di governo. La prerogativa del re in Inghilterra poi, dice l' Hallam (3), non ha mai significato una mera " teoria di ufficii esecutivi „, in quanto che oltre a questi ne comprende innumerevoli altri. Il re principalmente proclama la guerra, conchiude la pace ed i trat-

(1) « Ipse autem Rex non debet esse sub homine sed sub Deo « et sub Lege, quia Lex facit Regem, attribuat igitur Rex Legi « quod Lex attribuit ei, videlicet dominationem et potestatem: non « est enim Rex ubi dominatur voluntas et non Lex » Bracton — *De Legibus et consuetudinibus Angliae, libri V* etc. l. III c. 9 — Hallam *l. c.* v. III c. VIII P. II p. 248-255 — Gneist *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 26 p. 459. Nè questa era opinione solo scientifica, poichè era altresì massima forense sotto Enrico VI (anno 19) che « La ley est le plus haute inheritance, que le roy ad; car par la « ley il même et toutes ses sujets sont rulés, et si la ley ne fuit, « nul roi, et nul inheritance sera » Gneist *l. c.* §. 26 p. 450.

(2) Chamberlayne — *Est. prés. de l'Angl.* v. I ch. IV p. 114.

(3) *l. c.* v. IV ch. V III P. III p. 206.

tati, manda e riceve ambasciatori, convoca, proroga e scioglie il parlamento, è capo supremo delle forze di terra e di mare, ha il governo assoluto di ogni conquista straniera e di ogni forte o castello nel regno, senza sua licenza i sudditi non possono fortificarsi; inoltre aveva il diritto di batter moneta, di conferir titoli ed onori, di aprire i porti al commercio ed al passaggio dei viaggiatori ed altri moltissimi di natura fiscale, come d'appropriarsi le cose abbandonate e gli avanzi dei naufragi, ec. (1).

Non occorre ormai dilungarci maggiormente su questo argomento, imperocchè s'è visto nelle pagine precedenti come la regia prerogativa messa in opposizione coi privilegi del parlamento perdesse continuamente terreno nella pratica e fosse ridotta a ognor più stretti confini; talvolta invero la vittoria parve si rivolgesse alla *prerogativa* contro il *privilegio*, ma l'apparente vantaggio non fu che di breve durata, come quando nel 1391 il parlamento spontaneamente riconobbe l'integrità della regia prerogativa in Riccardo II (2), anche Enrico IV ottenne dal parlamento nel 1399 una dichiarazione favorevole alla sua prerogativa, di cui non abusò come il suo predecessore (3). Col crescere del potere costituzionale del parlamento diminuisce quello

---

(1) CREASY *Engl. Const.* ch. XIV p. 265.

(2) « Les communes prierent overtement en plein parlement « que notre seigneur le roi soit et estoise aussi frank en sa regalie « liberte et dignite roiale en son temps, come ascuns de ses nobles « progenitours jadys rois l'Engleterre furent en lour temps; nient « contresteant ascun estatut ou ordinance fait devant ces heures a « contraire, et mesmement en temps le roi Edward II, qui gist a « Gloucestre. Et que si ascun estatut fuist fait en temps le dit roi « Edward, en derogation de la liberte et franchise de la corone, « qu'ils soit annulle et de null force. Et puis toutz les prelatz et « seigneurs temporels prierent en mesme la manere. Et sur ce « notre dit seigneur le roi mercia les ditz seigneurs et communes « de la grant tendresse et affection qu'ils avoient a la salvation « de son honour et de son estat. . . . » *Rot. Parl.* III, 286, apud STUBBS *Const. Hist.* v. II ch. XVI §. 267. p. 486 nota 3.

(3) STUBBS *l. c.* v. III c. XVIII §. 309 p. 24.

personale del re ed il contrasto apparirà più spiccato ove si paragonino i re di questo periodo con quelli del II,° specialmente coi Normanni; nondimeno il governo inglese rimase sempre profondamente monarchico e, per quanto la monarchia fosse avvilita, " tutto sembrava pro- " cedere da lei e si riferiva ad utilità ed onore della mede- " sima " (1). Ma il contrasto fra la regalità e la costituzione era tutt'altro che finito, anzi doveva continuare tremendo con alternata vicenda, come vedremo, nei due secoli seguenti, finchè la nazione riuscì ad abbattere definitivamente nella Gloriosa Rivoluzione del 1688 il governo di prerogativa, sostituendovi in sua vece il governo parlamentare in tutta la sua trionfante pienezza (2).

§. 25. Diamo ora una rapida occhiata al sistema giudiziario in questo periodo, che ebbe dal genio di Edoardo I quell'aspetto definitivo che in massima parte conserva tuttora (3). Vedemmo già sul finir del periodo precedente la *curia regis* accennare a dividersi in tre alte corti di giustizia; sotto il regno di Enrico III questa distinzione si fece vieppiù spiccata, specialmente quando, colla caduta di Hubert de Burgh, si estinse la dignità di Gran Giustiziario, che le teneva unite sotto la sua unica autorità, ed allora ognuna delle tre Corti superiori ebbe a capo un *chief justice*, con preminenza di quello del Banco del Re, circondato da quattro gran giudici. La separazione fu compiuta verso la fine di questo regno ed ogni Corte acquistò una giurisdizione speciale e definita: quella dello scacchiere in materia fiscale, quella dei *common pleas* nelle cause ordinarie fra privati e quella del *king's bench*, superiore alle altre due, nelle cause della Corona sotto il ti-

---

(1) HALLAM *l. c.* v. IV c. VIII P. III p. 213.

(2) STUBBS *l. c.* v. II ch. XVII §. 273 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 26, p. 447-460,

(3) « In der Hauptsache ist aber das Grundsystem der Gerichts- « verfassung am Schlusse des Mittelalters das heutige » — GNEIST *Engl. Com. Verf.* III Per. *B.* II p. 161

tolo di *placita coram rege* (1); tutte e tre poi eran regolate della *common law* (2).

Mentre da un lato si spengeva la dignità del Giustiziario, dall'altro s'innalzava quella del Cancelliere, il quale, come membro dello Scacchiere e della *Curia regis*, aveva fin dalle origini goduto di attribuzioni giudiziarie e le conservò quando la Cancelleria si costituì come un organo importante dell'amministrazione centrale e sotto Edoardo III cessò di muoversi col seguito del re, divenendo fissa. Il tribunale di cancelleria, *court of chancery*, aveva una giurisdizione d'equità in materia di grazia e favore, come quella che sola era rimasta al re (3); esso non era retto dalla legge comune, ma in gran parte dal diritto civile romano e canonico, perciò sul principio fu grandemente osteggiato dal parlamento e potè svolgersi soltanto in forza della prerogativa regia, finchè poi ottenne l'implicita approvazione della legislatura. Nel XXII.° anno di Edoardo III (1349) le petizioni in grazia invece d' esser trasmesse dal re al cancelliere, come in passato, furono a questo direttamente rivolte e così la sua competenza sul propo-

---

(1) In origine il Re stesso attendeva alla Corte e presiedeva i giudici *in banco*. « In domini Regis Curia, ipse in propria persona « jura decernit ». *Dialogus de Scacc.* I. 4. Ma già da lunghissimo tempo questo non accadeva più, quando Giacomo I pretese far rivivere un uso da secoli prescritto ed ormai incostituzionale, col presentarsi un giorno nel *king 's bench;* ma i giudici gli dichiararono ch' ei non poteva manifestare veruna opinione e perciò egli dovette abbandonare il suo proposito — H. Cox *Inst. of Engl. Gov.* b. II ch. II p. 301 — De Lolme *Const. of Engl.* b. I ch. VIII p. 66.

(2) V. sopra p. 128 — H. Cox *l. c.* b. II ch. II p. 304-305 — Chamberlayne *Estat près. de l' Angl.* II p. 82-87 — Gneist *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 20 p. 315-318.

(3) « Quorum (sc. cancellarii et clericorum suorum) officium « sit supplicationes et querelas conquerentium audire et examinare « et eis super qualitatibus injuriarum ostensarum debitum remedium « exhibere per brevia regis ». Fleta II. 13 apud Stubbs *Const. Hist.*. v. II. ch. XV §. 234 p. 268 nota 3.

sito fu ampiamente stabilita (1), divenendo l' ufficio di gran Cancelliere il più alto dello stato dopo il re (2).

I quattro viaggi all'anno dei giudici della *curia regis* nelle contee per tenervi le tre note assise, prescritti dall'art. 18 della *magna charta*, furon ridotti, come vedemmo, ad uno solo all' anno nella riconferma del 1217 e poi a uno ogni sette anni (3). Sotto Enrico III le corti degli *judices itinerantes* si occupavano tuttora, insieme all' amministrazione della giustizia, di oggetti finanziari e fiscali e perciò divennero molto impopolari; ma Edoardo I riformò anche quest' istituto (1285) e convertì le corti dei *justices in eyre*, delegati della *curia regis* (4), in vere sessioni d'assise, tenute tre volte all' anno al massimo in ogni contea dai Giudici delle tre Corti superiori di Westminster, forniti ciascheduno di cinque speciali commissioni. La prima e più antica delle quali è la *commission of assizes*, commissione d'assise civili per gli affari più importanti, come violazione di proprietà ec.; lo Statuto di Westminster II del 1285 ordinò poi che due o tre volte all'anno i giudici d'assise si recassero nelle contee con *commissions of* NISI PRIUS, per gli affari civili ordinari (5); con

---

(1) « Quia circa diversa negotia nos et statum regni nostri « Angliae concernentia sumus indies multipliciter occupati, volu- « mus quod quilibet negotia tam communem legem regni nostri « Angliae quam gratiam nostram specialem concernentia penes nos- « met ipsos habens ex nunc prosequenda, eadem negotia, videlicet « negotia ad communem legem penes venerabilem virum electum « Cantuariensem confirmatum cancellarium nostrum per ipsum « expedienda, et alia negotia de gratia nostra concedenda penes « eundem cancellarium seu dilectum clericum nostrum custodem « sigilli nostri privati, prosequantur ». *Close Rolls* A. D. 1365 I pref. XXVIII — apud STUBBS *l. c.* v. II ch. XV §. 234 p. 269 nota 1.

(2) STUBBS *l. c.* v. II ch. XV §. 233-234 — H. COX *l. c.* b. II ch. II p. 308-309, 317 — CHAMBERLAYNE *l. c.* II p. 94 — GNEIST *l. c.* III P. §. 20 p. 323, §. 21 p. 337-338.

(3) V. sopra p. 130-131.

(4) L' ufficio dei *justices in eyre* non fu tuttavia completamente soppresso fin sotto Eduardo III.

(5) 13 Edw. I c. 30 — Questi dovevano esser giudicati dalle

ın atto del 1299 di Edoardo I fu aggiunta alle precelenti la *commission of gaol delivery*, commissione d'evauazione delle carceri, cioè criminale (1); e sotto Edoardo III ıel 1329 fu costituita la *commission of oyer and terminer*, ommissione per udire e definire i casi di fellonia, briantaggio, omicidio ed altri crimini (2); in seguito finalnente venne la *commission of peace*, commissione di poizia.

L'istituto dei giurati, già formatosi nel periodo anteedente, si compie e si consolida in questo. La giurìa ciile, stabilita dalle *assisae* di Enrico II, non consisteva ncora in altro che in un corpo di 16 cavalieri del viciato, annessi ai giudici regi per cooperare con essi a deidere una quistione litigiosa, giurati come testimoni peronali del fatto e continuarono ad essere tali fino al regno i Enrico VI. Ma via via si estese anche ai processi ciili il sistema probatorio per mezzo di speciali commisioni testimoniali *jurata* di 12 persone, distinte dai giuati civili, i quali vennero così a perdere il requisito della ognizione personale del fatto e quindi dal regno di Enico VI in poi cominciarono a giudicare le quistioni sora prove testimoniali loro sottoposte; ma non pare che ı funzioni dei giurati e dei testimoni fossero nettamente definitivamente distinte fino alla metà del seguente seolo XVI (3).

In quanto poi ai giurati criminali, il *jury of indictement*, giurìa di denunzia del Periodo precedente, composto nch'esso di testimoni giurati, si trasformò dopo il 1368

---

orti di Westminster, ma per evitare tanto incomodo alle parti, fu abilita questa commissione, che prese il suo nome dall'antico uso i richiamare le cause provinciali alle Corti di Westminster colla ausola « nisi prius justitiarii ad assisas capiendas venerint ».

(1) 27 Edw. I st. 1 c. 3.

(2) STUBBS *l. c.* v. II ch. XV §. 235 — FISCHEL *Verf. Engl.* V B. Cap. — FRANQUEVILLE *Inst. Pol.* l. II ch. 1 — H. COX *l. c.* b. II ı. II p. 305-307 — GNEIST *l. c.* III P. §. 19 p. 293, §. 20 p. 318.

(3) H. COX *l. c.* II, ch. III p. 347-348, v. sopra p. 133-134.

in una vera e propria giurìa d'accusa, il *great jury* o *graund inquest,* che pronunziava la sentenza d'accusa in seguito alle testimonianze udite; cessando quindi la necessità che i giurati fossero dell'immediato vicinato dove eran succeduti i fatti recati in giustizia, cioè dell'*hundred*, questo perse il suo posto nella formazione della giurìa d'accusa, che d'ora innanzi si compose di 24 cavalieri di contea, scelti dai giudici d'assise nell'intera *county court.*

Lo stesso avvenne pel *jury for trial*, giurìa di sentenza, che, perduto il carattere testimoniale, si convertì in vero giudice dei fatti provati dinanzi a lui da testimoni distinti, pronunziando definitivamente, se l'accusato presentatogli "*culpabilis sit an non*", e che si chiamò *petty jury* o piccola giurìa, in contrapposto alla grande, essendo composta di soli 12 membri; in essa però l'*hundred* continuò a partecipare all'amministrazione della giustizia penale, poichè vi dovevano sedere ai tempi d'Edoardo III 6 membri dell'*hundred* e 4 ai tempi d'Enrico VI. I membri poi della piccola giurìa, che prima si prendevano dalla gran giurìa d'accusa, furono esplicitamente separati da questa nel 1352 da Edoardo III, con un atto pel quale ogni giurato d'accusa, *indictor,* non può far parte della giurìa di sentenza (1).

Edoardo I nel 1285, coll'atto 13 Edw. I st. 1 c. 38, stabilì per esser giurato il censo di 20 scellini di rendita annua, che nel 1293 innalzò a 40 (2). Per esser giurati inoltre bisognava esser cittadini inglesi, ma quando erano in giudizio forestieri si formava una giurìa speciale, *de medietate linguae*, composta metà d'inglesi e metà di stranieri, d'origine antichissima, regolata di nuovo sotto Edoardo III (23 Edw. III c. 13) e conservata fino ad oggi per certi casi determinati (3).

---

(1) 25 Ed. III c. 3 — Gneist *Engl. Com. Verf.* III Per. *B-II* 1, 2, 3 — Creasy *Engl. Const.* ch. XIII —V. sopra p. 135-137.

(2) Stubbs *Const. Hist.* v. II ch. XV §. 336 — Gneist *Engl. Verf. Gesch.* §. 19 p. 294-296.

(3) H. Cox — *Inst. of Engl. Gov.* b. II ch. III p. 350-351.

§. 26. Seguitano in questo periodo le divisioni locali della contea, dell'*hundred* e del *tithing,* ma tutte con diminuita competenza giudiziaria. La parrocchia apparisce più svilnppata e comincia a sostituirsi al *tithing;* l'*hundred* conserva le sue attribuzioni amministrative e di polizia ed esiste sempre l'*hundred court*, ma con giurisdizione scadente e la sua competenza giudiziaria nello *sheriff's tourn* o *curia magna hundredi* svanisce, assorbita dalla giurisdizione regia nelle assise periodiche, cui non partecipa più che mediante la piccola giurìa. La contea per mezzo della gran giurìa esercita funzioni giudiziarie criminali dinanzi ai *justices of assize,* conserva anche la sua *county-court*, presieduta dallo *sheriff*, a cui tutte le classi partecipano e che è sempre un *folk-moot*, coll'aspetto di un piccolo parlamento locale, cui sono rappresentate le minori circoscrizioni e le città, di guisa che la contea stessa può considerarsi come il modello in piccolo dello Stato; ma anch'essa perde gran parte della sua competenza giudiziaria, chè le cause più importanti, tanto civili che penali, sono trattate dinnanzi ai giudici delle assise e non le rimane che una competenza civile fino a 40 scellini (1).

Nel XIII secolo la costituzione delle corti locali della contea e dell'*hundred* prese la sua forma finale e duratura: quelle si riuniscono una volta al mese (2) spontaneamente per gli affari ordinari in piccole sessioni e più di rado in grandi o piene sessioni per affari più importanti per mezzo di una convocazione regia, queste, insieme alle corti di giurisdizione privata, si tengono ogni

---

(1) Si noti tuttavia che in quei tempi 40 scell. erano una somma considerevole.

(2) IIa *Magna Charta* di Enrico III (1217) « art. 42. Nullus « comitatus de cetero teneatur nisi de mense in mensem, et ubi « major terminus esse solebat major sit. . . . » STUBBS *Sel. Char.* P. VI p. 346 — V. sopra p. 124, e p. 157 nota 2.

tre settimane ([1]). Le corti manoriali e le *courts-leet* seguitano tuttora, usando in gran parte la procedura delle corti popolari maggiori; ma la *court-baron* dopo lo statuto *Quia emptores* va decadendo per mancanza di subvassalli ([2]).

L'autorità giudiziaria poi dello sceriffo, la cui corte di *turn and leet* si teneva in questo periodo due volte all'anno ([3]) e la cui competenza civile era limitata anch'essa a 40 scellini, aveva già cominciato a scemare fin dal tempo di Enrico II, come vedemmo, ma la sua autorità sociale e finanziaria rimaneva sempre tale al principio di questo periodo da produrre contrasti fra le contee ed il potere centrale per la sua nomina, che nelle antiche origini anglo-sassoni pare spettasse alla *shir-moot*. Le Provvisioni d'Oxford (1258) avevano stabilito: che a sceriffo dovesse esser nominato chi risiedeva nella contea e per un anno solo ([4]); si tentò in seguito di affidarne l'elezione alla contea, ma la quistione fu spenta e la nomina ne rimase al re fino al 1300, quando per gli *Articuli super Cartas* ne fu concessa la libera elezione alle contée, ma solo fino al 1316 e, dopo molti altri cambiamenti, prima nel 1340, poi nel 1367 Edoardo III stabilì definitivamente la nomina regia e la durata di un anno ([5]).

([1]) In virtù d'un editto supplementare di Enrico III del 1234 — V. sopra p. 123.

([2]) V. sopra p. 157 nota 2, p. 172 — Stubbs *Const. Hist.* v. II ch. XV §. 203, 236 — Gneist *Selfgovernment* I B, 1 C. §. 3 p. 31-32 — Id. *Engl. Verf. Gesch.* III P. § 19 p. 306, 311 — H. Cox *Inst. of Engl. Gov.* b. II ch. II p. 312.

([3]) II[a] *Magna Charta* di Enrico III (1217) « art. 42..... Nec « aliquis vicecomes vel baillivus suus faciat turnum suum per hundretum nisi bis in anno..... ».

([4]) V. sopra p. 163 « *De Vescuntes*. Les vescuntes seient purveus leus genz et prodes homes et tere tenanz; issi ke en chescun « cunte seit un vavasur del cunte memes vescunte, ke ben et leuement trete la gent del cunte et dreitement. E ke il ne prenge « loer, e ke il ne sei vescunte fors un an ensemble. E ke en le an « rende ses acuntes al echeker, e respoine de sun tems » — Stubbs *Sel. Char.* P. VI p. 391.

([5]) V. sopra p. 202 nota 1 — Stubbs *Const. Hist.* v. II ch. XV

La contea conservò sempre le funzioni di polizia ed anzi nel presente periodo questo servizio pubblico prende la sua forma ultima e definitiva coll'importantissimo istituto dei giudici di pace, *justices of peace*. Per la polizia locale erano già stati istituiti i *coroners* (1194) (1) e i *constables* (sotto Enrico III) (2); ma fin dal 1195 Riccardo I aveva destinati alcuni cavalieri, *milites assignati*, in ogni contea a ricevere e far osservare i giuramenti di pace (3). Durante la guerra poi fra i baroni ed Enrico III, son nominati dei *custodes pacis* per mantener l'ordine nelle contee (4); sotto Edoardo I continuano questi ufficiali e sono eletti dalla contea (5); Edoardo II nomina in ogni contea dei *conservatores pacis;* continua lo sviluppo di quest'istituto coll' ordinanza I Edoardo III c. 16 (1327), che in quei tempi agitati stabilisce in ogni contea " uomini buoni e " moderati che non appartengano ai malintenzionati ed " ai turbolenti del luogo, alla miglior tutela e pel man-

---

§. 204 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 19 p. 296-297 e p. 300, 305 — CHAMBERLAYNE *Est. prés. de l'Angl.* II p. 106-108.

(1) V. sopra p. 125 nota 1.

(2) *Statuto di Marlebridge.* 52 Enrico III. A D. 1268.

(3) *Edictum Regis* — A. D. 1195 « .... Milites .... ad hoc « assignati facient venire omnes de ballia sua coram se a quinde- « cim annis et ultra; et jurare facient quod pacem domini regis ut « supradictum est, servabunt .... » Questo sistema dei giuramenti di pace non era nuovo, chè lo vediamo imposto dal re Canuto: *Secular Dooms* II cap. 21 « And we will that every man above XII « years make oath that he will neither be a thief nor cognisant of « theft » apud STUBBS *Sel. Char* P. V p. 264 P. II p. 74.

(4) A. D. 1264 — « ... ad pacem ..... per totum regnum « nostrum inviolabiliter observandam, de consilio et assensu baro- « num nostrorum provisum sit, quod in singulis comitatibus nostris « per Angliam, ad tuitionem et securitatem partium illarum, cu- « stodes pacis nostrae constituantur donec per nos et barones nostros « de statu regni nostri aliter fuerit ordinatum .... » apud STUBBS *l. c.* P. VI p. 411.

(5) « Cum vicecomes noster Norfolk, et communitas ejusdem co- « mitatus elegerit vos in custodem pacis nostrae ibidem ... » *Rot. Parl.* 5 Edw. I. apud STUBBS *Const. Hist.* v. II, p. 272 nota 7.

" tenimento della pace "; coll'atto 18 Edoardo III st. 2 c. 2 (1345) era dato a questi *custodes pacis* anche una certa giurisdizione criminale e finalmente nel 1360, coll'atto 34 Edoardo III c. 1, quest'ufficio diviene permanentemente e definitivamente costituito ed i suoi rappresentanti si chiamano d'ora in poi *justices of peace* (1). Nel 1377 il parlamento chiese il diritto di eleggere questi giudici di pace, ma ne ebbe in risposta che " essi do- " vevano esser nominati dal re e dal suo consiglio per- " manente " (2); nè più se ne parlò. I giudici di pace provvedevano separatamente alla tutela dell'ordine pubblico conforme alla *common law* con giurisdizione di polizia; avevano anche competenza in casi criminali veri e propri collegialmente nelle loro sessioni trimestrali, *quarter sessions*, ed oltre a queste si riunivano in piccole sessioni

(1) « In ogni contea d'Inghilterra saranno nominati pel mante- « nimento della pace un lord, e con lui tre o quattro dei più ri- « spettabili della contea, insieme ad alcuni uomini di legge; ed essi « avranno potere di reprimere i trasgressori della legge, i ribelli e « tutti gli altri disturbatori della quiete pubblica, e di inseguirli, « prenderli e arrestarli, e di punirli secondo la misura del loro « delitto, e di farli mettere in carcere, e debitamente castigarli se- « condo la legge e le consuetudini del paese e secondo il loro mi- « gliore avviso e consiglio: inoltre avranno facoltà di ricevere de- « nuncie e d'intraprendere ricerche contro ogni individuo condan- « nato e i delinquenti, che tornati dai dominii di Francia vanno « girovagando e non vogliono riprendere il loro primitivo lavoro « abituale; ed avranno facoltà di prendere ed arrestare tutte le « persone pericolose in seguito ad accusa o a sospetto e di metterle « in carcere; e di far costituire da tutti quelli di cattiva riputazione « una sufficiente sicurezza e cauzione per la loro buona condotta « verso il re ed il popolo; e di punire gli altri debitamente affinchè « il popolo non sia disturbato, nè danneggiato, nè perturbato da « tali turbolenti o ribelli, nè i mercanti o altri viaggiatori sulle « strade di campagna siano molestati o messi in pericolo da questi « malfattori; ed avranno altresì facoltà di udire, trattare e decidere « sopra accusa in nome del re tutte le fellonie e trasgressioni com- « messe nella contea secondo le suddette leggi e consuetudini » apud GNEIST *Engl. Com. Verf.* III Per. p. 178.

(2) *Parl. Hist.* I 343.

petty sessions, per faccende meno importanti; in ambedue queste sessioni esercitavano altresì funzioni amministrative, che andarono sempre più ampliando. I giudici di pace hanno ufficio non retribuito, onorario, son nominati dal re *during pleasure, durante beneplacito,* ma nel fatto non sono mai rimossi, se non che per demeriti personali; sotto Riccardo II il loro numero fu determinato a 6 per contea poscia a 8; ma in seguito sparì questa limitazione ed il loro numero fu indeterminato. Essi son nominati tra i cavalieri più ricchi, tra i *freeholders* e gli uomini di legge, l'atto 18 Enrico VI c. 11 richiedeva in loro un censo di 20 lire d'argento di rendita fondiaria e l'atto 5 Giorgio II c. 18 (1732) l'innalzò a 100 lire sterline.

L'istituzione della magistratura di pace diminuì sempre più l'autorità e le attribuzioni dello *sheriff* e del suo tribunale, di guisa che fu ridotto a poco più d'un mèro ufficiale esecutivo (1) ed anche la competenza delle *courts leet* andò riducendosi a nulla dinanzi alle *quarter sessions* ed alle *petty sessions*.

L'istituzione infine di questi magistrati rivestiti di tanta autorità nella cerchia della vita locale dette una grande influenza alla piccola nobiltà rurale o *landed gentry*, elemento eminentemente conservatore nello stato, che ebbe così un mezzo efficace di pesare potentemente nella bilancia dei partiti e potè esercitare un' influenza benefica nel successivo svolgimento della costituzione inglese, mantenendone salda la base delle istituzioni locali. La giustizia di pace poi è giunta ai tempi moderni coll' aspetto che acquistò nel XIV secolo al suo nascere (2).

---

(1) « Die Polizeiverwaltung der Grafschaft sondert sich in dieser « Periode auch äusserlich von der ordentlichen Gerichtsgewalt ab « und geht aus den Händen des Sheriff in das neu geschaffene Amt « der Friedensrichter über ». GNEIST *l. c.* III Per. p. 171.

(2) GNEIST — *Engl. Com. Verf.* III Per. *B* III; II Abth. IV Cap. — STUBBS *Const. Hist.* v. II, ch. XV, §. 236 — DE FRANQUEVILLE *Inst. pol. de l'Angl.* l. II ch. I — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 19 p. 298-307 — FISCHEL *Verf. Engl.* VI Buch. 1 Ab. 5 Cap. p. 265 seg.

§. 27. Nell' organizzazione militare dello stato Edoardo I non ebbe minor parte che in quella degli altri istituti politici ed applicò anche qui la sua politica di unificazione del popolo nei comuni interessi, tendendo a ristaurare di nuovo la nazione armata. Ma in quest' ordine di cose il suo piano non poteva riuscire appieno, perchè era questo il terreno, in cui il sistema feudale aveva messo più salde radici; perciò il sistema militare di questo periodo presenta un aspetto duplice: abbiamo, cioè, la milizia di contea, risuscitata dall'Assisa di Enrico II, che è la forma ascendente, e la milizia feudale, che è la forma decadente, ma questi due elementi si combinano felicemente in quell' esercito, che fece quella lunga e gloriosa guerra in Francia (1). La milizia di contea fu riordinata da Edoardo I nel 1285, collo statuto di Winchester, essa era composta di tutta la popolazione capace di fornirsi d' armi secondo l' Assisa d' armi ed era in istretta connessione coll' amministrazione della contea (2). La milizia feudale era composta di tutti i *tenentes in capite* e dei loro seguiti, *liveries*, convocati personalmente se grandi baroni, e collettivamente per mezzo dello *sheriff* tutti gli altri (3); le forze mercenarie poi in uso alla fine del pre-

---

(1) « Die seit Heinrich II wieder auflebende Grafschaftsmiliz « ist die fortschreitende Bildung, die Lehnsmiliz die verfallende » GNEIST *Engl. Com. Verf.* III Per. p. 149.

(2) *Statuto di Winchester* 13 Edw. I c. 6 (1285) cap. VI — V. sopra p. 171 nota 2. Nel 1255 Enrico III così convocava in armi la milizia di contea: « Mandatum est singulis vicecomitibus Angliae, « quod .... clamari facient publice per totam balliam suam quod « omnes illi qui de rege tenent in capite et servitium ei debent, « quod, omni dilatione et occasione postpositis, veniant ad regem « cum equis et armis et toto posse suo . . . et alios vavassores et « milites qui de rege non tenent in capite, similiter veniant cum « equis et armis » RYMER *Foedera* etc. T. I P. II p. 2 — STUBBS *Const. Hist.* v. II p. 281 nota 1.

(3) Edoardo I nel 1302 così convocava i suoi baroni: « Manda- « mus in fide et homagio . . . quod sitis ad nos, . . cum toto servitio « quod nobis debetis .... et, ut fidelitatis vestrae constantia sibi

cedente periodo, dicemmo come fossero ormai sparite (1). Un anello di congiunzione fra quei due rami della forza militare nazionale era costituito dall'istituto detto *distraint of knighthood*, obbligo d'ordinarsi cavaliere, imposto a chiunque possedesse terre di un dato valore annuo (2). Non sempre però tutte le forze della contea erano richieste in servizio attivo e d'ordinario il re ne chiedeva solo un dato numero; questo sistema fu svolto da Edoardo I colle *commissions of array*, che dovevano poi divenire un istrumento d'oppressione (3).

§. 28. In questo periodo si formano gli stati sociali e si distinguono nettamente in virtù di peculiari impulsi. Così i grandi vassalli del re ed i prelati per mezzo della costituzione organica del Gran Consiglio formarono un'alta nobiltà politica; gl'interessi locali della contea e l'organizzazione della Camera Bassa fusero insieme i piccoli vassalli della Corona ed i subvassalli e dettero vita ad una classe importante di nobiltà minore o cavalieri, *knights* e

---

« famae laudem adaugeat, vos requirimus quatinus praeter servitium « vestrum sic armatorum suffulti potentia pro communi praefati « regni utilitate . . . veniatis » *Parl. Writs* I 366 apud STUBBS *l. c.* v. II, p. 279 nota 2.

(1) V. sopra p. 142. GNEIST *Engl. Com. Verf.* III Per. *B* I — Id. *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 19 p. 287-292 — STUBBS *l. c.* v. II ch. XV §. 238 — BUDINGER *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. III Kap. §. 2 p. 146-147.

(2) V. sopra p. 168. Quest'uso cominciò presto sotto il regno d'Enrico III (1224) e seguitò ad intervalli irregolari e con variazioni circa al censo richiesto pei nuovi cavalieri. Nel 1278 Edoardo I emanava il seguente *writ for Distraint of knighthood*: « Rex vicecomiti . . . . . salutem. Praecipimus tibi firmiter injun- « gentes quod omnes illos de balliva tua qui habent XX libratas « terrae, vel feodum unius militis integrum valens XX libras per « annum et de nobis tenent in capite et milites esse debent et non « sunt; sine dilatione distringas ad arma militaria . . . . . a nobis « suscipiendum . . . » STUBBS *Sel. Char.* P. VII p. 457 — Id. *Const. Hist.* v. II ch. XV. §. 239.

(3) STUBBS — *Const. Hist.* v. II ch. XV §. 241 V. sopra p. 225.

squires, classe di possidenti fondiari o *landed gentry*; una terza classe fu formata dai borghesi commercianti delle città e dai proprietari allodiali della contea, *freeholders* o *libere tenentes*, con diritti politici anch'essa, dello stesso grado della classe dei cavalieri, e tutti questi stati paragonati al periodo antecedente ci appaiono rialzati di un grado ciascuno (1). Al di sotto di loro si può collocare una quarta classe di artigiani delle città, di villani delle campagne e di poveri con diritti civili, ma senza il godimento dei così detti diritti politici.

Della costituzione della nobiltà come corpo politico nello stato e come Camera di Pari, abbiamo già detto (2); vedemmo altresì come verso la fine del II.° periodo e sul principiar del III.° i grandi baroni salvassero le libertà nazionali inglesi col senno e colla spada, sostenendo invitti la lotta contro il potere regio nell'interesse non soltanto proprio, ma benanco del popolo, del quale furono i condottieri ed i protettori. Ma quando la vittoria si potè considerare assicurata, quando il potere personale del re fu frenato dal sorgere del parlamento rappresentativo, allora la nobiltà dimenticò il suo compito e sostituì agli alti fini politici dei gloriosi antenati i bassi fini personali d'un ambizione egoista, riempiendo la storia del XV secolo delle proprie gare micidiali (3). Ad ogni modo durante tutto il corso del presente periodo la nobiltà o bene o male ha un'influenza preponderante sul suo svolgimento politico e, se questa preponderanza non rimase permanente in seguito e se fu allontanato il pericolo di un eccessivo potere dell'aristocrazia nello stato, pernicioso alla libertà del governo ed alle libertà locali, si deve attribuire

---

(1) « Verglichen mit der normannischen Zeit erscheinen alle « Klassen gewissermassen eine Stufe höher gehoben, kraft ihrer « Staatlichen Leistungen in Miliz, Gerichts und Polizeidienst, in « Staats und Communalsteuer ». GNEIST *Engl. Com. Verf.* III Per. C.

(2) V. sopra p. 184, p. 217.

(3) STUBBS *Const. Hist.* v. III c. XXI §. 475.

in questo periodo a tre cagioni principali, oltre le tendenze antifeudali manifestate in quello antecedente dalla politica dei re normanni ed in questo dallo statuto *quia emptores* ed altri simili. La prima di queste cagioni è, come l'ha notato il Guizot, la costituzione legale della Camera dei Pari, poichè per essa i privilegi della nobiltà divennero privilegi di un corpo politico come istituto governante e quindi, perduta la loro personalità, non furono odiosi ed i singoli Pari dovettero acquistare influenza e rinomanza soltanto mediante l'apparire dei loro meriti nelle libere discussioni parlamentari. Chè se invece i Pari non fossero stati incorporati coi loro poteri e privilegi in quell'istituto politico sarebbero rimasti in contatto diretto e costante coi loro inferiori sui loro dominii ed avrebbero avuto facilmente il desiderio e la potenza di sacrificare gl'interessi locali ai propri interessi individuali, come avvenne in generale dove il sistema feudale fiorì in tutto il suo vigore, poichè il suo principal vizio era quello di " localizzare la sovranità e " di metterla ovunque, per dir così, alla porta di coloro " sui quali s'esercitava "; col concentramento invece dell'aristocrazia i suoi interessi si fusero in un solo interesse generale ed i poteri dei singoli in un unico potere pubblico, dando il colpo di grazia al feudalismo in Inghilterra (1). Ma se così furon salvate le libertà personali e locali, non si sarebbe evitato il rischio di un potere politico oligarchico e dispotico esercitato dalla nobiltà costituita in corpo politico, se non avesse soccorso in buon punto la costituzione della Camera dei Comuni a contenderle celatamente e pacificamente, ma non meno efficacemente il pericoloso potere; quindi trovandosi di fronte questi due corpi costituzionali si contrabilanciarono ed operarono quasi sempre d'accordo in una politica comune di resistenza alla prerogativa regia in favore dei privilegi nazionali. L'ultimo rimedio contro il pericolo di una pre-

(1) GUIZOT — *Gouv. repr.* v. II leç. XVIII p. 219 et suiv. — FREEMAN *Engl. Const.* ch. II p. 125 e seg.

ponderanza assoluta e permanente della nobiltà fu la guerra delle Due Rose che la distrusse, rimedio a dir vero troppo radicale e che, se giovò da un lato, dall'altro fu cagione di non lieve danno alla costituzione, rendendo possibile nel XVI secolo il dispotismo dei Tudors, cui non poteva più contrastare la potenza baronale (1).

Nella seconda classe sociale si comprendono gli *knights* e gli *squires*, della stessa origine dei Pari, ma che, per varie ragioni non investiti di quella dignità, rimasero in grado inferiore alla nobiltà, costituendo la *landed gentry* della contea. Quei titoli erano essenzialmente titoli militari e, dopo il risveglio dello spirito cavalleresco sotto Edoardo III, gli *squires*, scudieri, divennero eguali agli *knights*. Da questa classe, come vedemmo, erano presi i rappresentanti delle contee, che costituirono in questi tempi il nerbo della Camera dei Comuni; non già, dice lo Stubbs, che i cavalieri di contea, come corpo costituzionale, si atteggiassero in opposizione costante alla Corona, alla Chiesa o ai Lords ma quando una tale opposizione si manifestava nel paese erano essi i suoi principali interpreti e sostenitori nel parlamento (2).

Al disotto della classe dei cavalieri, della *gentry*, composta dei piccoli vassalli della Corona e dei subvassalli, venivano quelli che possedevano liberamente la terra, i *li-*

---

(1) A mostrar maggiormente la diversa condizione della nobiltà Anglo-Normanna e della nobiltà di altri paesi feudali, ricordiamo qui alcuni privilegi dei grandi baroni di Francia, che i nobili inglesi non avevano affatto, ed erano: il diritto di batter moneta e di far guerra privata, l'esenzione da ogni tassa pubblica salvo gli aiuti feudali, l'indipendenza dal potere legislativo, la giurisdizione assoluta ed esclusiva nei loro territori ec. — HALLAM *Eur. dur. M. A.* v. II ch. V p. 185, v. III c. VIII P. II p. 266-268 — BLUNTSCHLI *Die Allgemeine Staatslehre* (trad. franç. par A. DE RIEDMATTEN 2.ª ed. 1881) l. II ch. XI — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* II P. §. 18. *a* p. 275-276. III P. §§. 25 *a* p. 425-429.

(2) STUBBS *Const. Hist.* v. III ch. XXI §. 477-479 — GNEIST *Engl. Com. Verf.* III Per. *C* 2. — Id. *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 25 *c* p. 429-435.

bere tenentes o *freeholders*, e che perciò non avevano nessun titolo nobiliare, costoro formavano la gran classe dei contadini proprietari, la *yeomanry* del medio evo, che ebbe una grande importanza e l'accrebbe sempre più, perchè, di carattere permanente, si approfittò della decadenza della nobiltà e dell'impoverimento della classe dei cavalieri per impossessarsi delle loro spoglie, mentre al tempo stesso trasse forza dalla borghesia delle città e gliene dette. L'influenza politica dei *freeholders*, benchè si svolgesse esclusivamente nella contea, non scemò d'importanza; essi infatti costituivano l'assemblea della contea ed eleggevano i suoi rappresentanti al parlamento, sedevano come giurati ed esercitavano insomma tutte le attribuzioni della corte di contea (1).

Strettamente collegati cogli *yeomen* erano i borghesi ed i cittadini, gente benestante, che esercitavano l'industrie ed i commerci e venivano in gran parte nelle città e nei borghi dalla campagna, dove lasciavano quindi aderenze e donde recavano seco tradizioni. Parecchi borghesi anche compravano nella contea le terre che si staccavano dai beni dei nobili e dei cavalieri e divenivano così *freeholders;* è evidente pertanto che fra la città e la campagna v'erano stretti legami e comuni interessi. I borghesi avevano diritti politici ed erano rappresentati in parlamento come sappiamo (2).

Al modo stesso che sotto i borghesi nelle città v'erano gli artigiani, così sotto gli *yeomen* nella campagna v'erano i villani, il cui numero seguitava a diminuire in grazia delle frequenti emancipazioni o manumissioni che li facevano divenir *freemen,* ossia liberi (3).

---

(1) STUBBS *l. c.* v. III ch. XXI §. 480-483 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 25 *a* p. 435-436.

(2) STUBBS *l. c.* v. III ch. XXI §. 491 — GNEIST *Engl. Com. Verf.* III Per. *C* 2 — Id. *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 25 *a* p. 437-443.

(3) STUBBS *l. c.* v. III ch. XXI §. 495 — HALLAM *l. c.* v. IV ch. VIII, P. III p. 242-252 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 25 *a* p. 443-445.

La città e la campagna fornivano già fin d'ora un gran numero di poveri privi di sostentamento, cui provvedevano in parte il clero, in parte le *ghilde* delle città, in parte la carità privata. Ma in pari tempo la legislazione si studiava di frenare l' ozio e l' accattonaggio. La gran peste del 1349 produsse una gran diminuzione di popolazione e sospese l' agricoltura, quindi aumentò la mendicità; a provvedere a questo stato di cose il parlamento fece quel famoso *statute of labourers,* statuto dei lavoranti, che fissava i salari, obbligava gl' idonei ai lavori agricoli e proibiva l'elemosina ai mendicanti potenti al lavoro (1). Molti altri provvedimenti seguirono questo Statuto, finchè nel 1388 apparve il primo germe di una legge di aiuto stabile ed organizzato coll' atto che confermava il precedente Statuto dei lavoranti e che conteneva disposizioni per impedire ai lavoranti di girovagare pel paese senza passaporto ed attribuiva il mantenimento dei poveri impotenti al loro luogo di nascita. Tali principii vedremo poi sviluppati nelle famose leggi dei poveri incominciate sotto il regno di Elisabetta (2).

La distinzione di classi che abbiam fatto, sebbene ben definita e marcata, non implica tuttavia il concetto di esclusione e di chiusura delle caste, chè il passaggio dall' una all' altra era possibile e frequente ed ognuno poteva inalzarsi al grado sociale superiore alla sua nascita mediante i meriti personali e l' istruzione; nè erano impediti da pregiudizi di casta i matrimoni fra le varie classi. E questa fu una condizione principalissima dello sviluppo e del progresso civile e politico dello stato inglese (3).

---

(1) V. sopra p. 210 nota 1.

(2) STUBBS *l. c.* v. III. ch. XXI §. 494 — v. Cap. IV §. 16.

(3) STUBBS *l. c.* v. III ch. XXI §. 496 — GNEIST *Engl. Verf.* III P. §. 25 *a* p. 445-446 — «During three hundred years the social « system had been in a constant course of improvment..... The « exorbitant power of the baron had been gradually reduced. The « condition of the peasant had been gradually elevated. Between « the aristocracy and the working people had sprung up a middle

§. 29. Lo svolgimento della vita municipale offre molte nomalie, dappoichè taluni borghi si svolgano verso la ibertà e tali altri verso la restrizione e l' oligarchia conunale, di guisa che non è possibile di formulare una egge generale di progresso su questo proposito; nondineno un progresso fra la costituzione interna dei borghi lella fine di questo periodo in confronto di quella del peiodo antecedente c' è. Parlammo della ghilda dei mercanti, he era potentissima nei borghi, nella più parte dei quali ssa si era costituita in corporazione giuridica, raccogliendo ı sè tutti i liberi cittadini, e, dopo che i borghi ottenero di sottrarsi alla giurisdizione dello sceriffo e di nominare i propri magistrati, la ghilda dei mercanti si fuse olla corporazione del borgo e la costituzione municipale ı compiuta. Le *craft guilds* o maestranze poi continuaono a vivere la loro vita indipendente consolidandosi, cquistando privilegi, immunità e carte d' incorporazione, er le quali a poco a poco si trasformarono in vere e roprie compagnie di commercio.

Caratteri comuni a tutte le municipalità sono i seuenti: dove la ghilda non aveva assunto l' amministraione del borgo era prevalso il sistema di eleggere un comitato di consiglieri per assistere i magistrati e questi onsiglieri erano ovunque 24, il che farebbe supporre una erta connessione originaria col sistema dei giurati. Con ualche variante troviamo la divisione delle grandi città n quartieri, *wards*, rappresentati nel consiglio comunale agli *aldermen*, e a capo di tutta l' amministrazione muicipale vediamo ormai generalmente un magistrato elettivo, il *mayor*. Le carte d' incorporazioae concesse alle ittà conferivano loro i cinque requisiti per costituire la

---

: class, agricultural and commercial. There was still, it may be, : more inequality than is favourable to the happiness and virtue : of our species: but no man was altogether above the restraints : of law; and no man was altogether below its protection ». MAAULAY *Hist. of Engl.* v. I ch. I p. 24.

corporazione legale, cioè, il diritto di successione perpetua, di star in giudizio come attore o come convenuto, di acquistar terre, di tenere un sigillo comune e di far leggi municipali, *by-laws*. Ma colle carte d' incorporazione si manifesta una tendenza verso la restrizione ed il corpo municipale governante diventa chiuso ed immobile, assume nelle sue mani esclusivamente il potere che originariamente spettava a tutti i borghesi, la proprietà municipale vien considerata come proprietà della corporazione, i diritti elettivi dei *freemen* son ridotti a nulla, le magistrature divengono spesso ereditarie e si giunge al massimo del carattere oligarchico di queste corporazioni allorchè esse sole eleggono i rappresentanti della città al parlamento. Questo sistema oligarchico divenne sempre più esoso e corrotto nei secoli seguenti e non fu spezzato se non che coll' atto di riforma elettorale del 1832 e cogli atti municipali posteriori.

Nello sviluppo municipale di quel tempo Londra occupa sempre il primo posto e serve di modello alla costituzione delle altre città. Essa poi acquistò il perfetto carattere di corporazione colla carta di Edoardo IV che le accordò la facoltà di acquistar beni fondiari per compera o per manomorta (1), e già fin da Enrico I era stata fatta *county corporate*, ossia aveva uno sceriffo ed una giurisdizione propria di contea (2). La prima città che ottenne questo grado dopo Londra fu Bristol nel 1373, poi York nel 1396 ed altre otto l' ebbero dal 1400 al 1461 (3).

In questo periodo sorge anche un sistema di tasse locali che divenne poi la base delle tasse parlamentari. Queste tasse, che servivano per la polizia e la giustizia, erano divise secondo le circoscrizioni locali e v'erano quindi

(1) Stubbs *l. c.* v. III ch. XXI, §. 484-487. — Green *Hist. of the Engl. Peop.* ch. IV sec. IV.

(2) V. sopra p. 119.

(3) Stubbs. *l. c.* v. III ch. XXI §. 488 — Gneist *Engl. Com. Verf.* III Per. *B* V.

la *tithing* o *town-ley* dei piccoli luoghi e piccole città; la *hundred-rate* per gli *hundreds*, cui erano equiparate la maggior parte delle città colla *town-cess*, e la *county-rate* per la contea e le città con costituzione di contea (1).

§. 30. È necessario adesso dir qualche cosa della Chiesa, affinchè si possano meglio intendere gli avvenimenti che in ordine a questo istituto saranno per succedere nel periodo seguente.

Già fin d'ora comincia a manifestarsi una certa discordia fra il clero e lo stato per diverse ragioni e la prima quistione, come anche altrove, fu la nomina dei vescovi; ma quì la lite non fu solo tra i papi ed i re, chè vi si aggiunse un terzo contendente, cioè, i Capitoli delle diocesi. Vedemmo come questo contrasto cominciasse già nel periodo precedente; ma fra Enrico I ed Anselmo fu combinato che l'elezione spettasse ai capitoli, l'investitura spirituale al metropolitano e l' investitura temporale al re. Enrico II nelle Costituzioni di Clarendon, tentò di deferire al potere centrale secolare la nomina dei vescovi (2), come una volta spettava alla *witenagemote*; ma non gli venne fatto e Giovanni colla sua Carta speciale al Clero e colla *magna charta* riconobbe il pieno e finale diritto della Chiesa alla libera elezione dei suoi vescovi (3), i quali, come sotto Enrico I, seguitarono ad aver la conferma spirituale dell'arcivescovo e la temporale dal re.

Il Papa entrò in campo su questa quistione solo nel XIII secolo, benchè prima assai avesse esercitato un' ingerenza sulla nomina dei metropolitani e sulla Chiesa inglese in

---

(1) GNEIST *l. c.* III Per. *B.* IV — Id. *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 19 p. 307-313.

(2) *Constitution of Clarendon* (A. D. 1164) XII « Cum vacaverit archiepiscopatus, vel episcopatus, vel abbatia, vel prioratus « de dominio regis, debet esse in manu ipsius . . . . . et in capella « ipsius domini regis debet fieri electio assensu domini regis . . . » STUBBS *Sel. Char.* P. IV.

(3) V. sopra p. 93, 145, 147 nota 4.

generale per mezzo dei legati apostolici. L'ingerenza papale nella nomina dei vescovi cominciò sotto l'aspetto di un tribunale d'appello per decidere le controversie delle parti contendenti, ma di lì a non molto si arrogò anche il diritto di nomina, tanto che per più di un secolo dopo Edoardo I tacque il diritto elettivo dei Capitoli. Bonifazio VIII anzi non si contentò solo di dar l'investitura spirituale ai vescovi, ma tentò anche di conferir loro le temporalità della loro sede, se non che Edoardo I, opponendo un'energica resistenza, impedì questi tentativi d'usurpazione. Col cominciare del XIV secolo l'ingerenza papale nella designazione dei titolari alle sedi vacanti aggiunse al carattere di giurisdizione in appello anche quello di patronato, applicando all' episcopato i diritti di provvisione e di riserva in uso per le dignità minori, ed in questo tentativo Clemente V fu fortunato a cagione della debolezza di Edoardo II. Ma sotto Edoardo III nel 1351 il parlamento fece il famoso *statute of provisors* (1), che stabiliva arditamente: ogni persona che ricevesse provvisioni papali fosse punibile col carcere ed ogni benefizio, cui nominasse il papa, fosse confiscato dal re. Questa legislazione fu confermata in seguito ripetutamente (2), il che prova come nel fatto fosse poco osservata; praticamente poi erano venuti ad un compromesso per mezzo del quale il re nella licenza d' eleggere ai capitoli indicava la persona che avrebbe accettato e lo stesso scriveva al papa; e papa e capitoli si conformavano volentieri al desiderio del re. Per pochi anni sotto Enrico V i capitoli ricuperarono la libera elezione dei vescovi, che fu presto loro tolta da Martino V; ma la vittoria rimase in ultimo alla regalità, sotto Enrico VII ed Enrico VIII. Il contrasto sulla nomina dei vescovi non era davvero in Inghilterra una quistione bizantina, chè bisogna ricordarsi ch' essi facevano

(1) 25 Edoardo III c. 6 — v. sopra p. 204 nota 2 — HALLAM *Eur. dur. M. A.* v. III, ch. VII p. 135.

(2) Nel 1362 e nel 1390.

parte della Camera dei Lords, dove spesso erano in maggior numero dei Pari temporali; si vede dunque agevolmente come fosse un interesse vitale per la nazione il sottrarre quell' importante corpo politico all' influenza straniera coll' impedire al Papa la nomina dei vescovi (1).

Le due convocazioni provinciali del clero non hanno sofferto nessun cambiamento di rilievo da Edoardo I a oggi. Come dicemmo il clero minore mostrò molta riluttanza ad ottemperare alla clausola *praemunientes* che l'invitava al parlamento, sicchè dopo il 1340 la Corona non insistè più oltre, essendosi ammessa la regola che le tasse del clero si concedessero nelle sue convocazioni (2).

La legislazione ecclesiastica, cui obbediva il clero inglese, era quella romana comune a tutta la cristianità, ma anche le convocazioni provinciali facevano leggi pel clero. Inoltre esse avevano pure una facoltà legislativa in ordine a cose secolari, come relativamente alle quistioni matrimoniali, testamentarie e di decime, sulle quali avevano anche competenza giudiziaria, e cooperavano col laicato nella legislazione contro l' eresia. Più larga fu la parte della legislazione secolare sul clero: dicemmo già dello Statuto dei provveditori nel 1351, che derivò dal bisogno di tutelare i diritti di patronato, la necessità poi d' impedire l' invasione e l' usurpazione della giurisdizione papale in Inghilterra dette origine agli Statuti di *praemunire*. Questa legislazione cominciò nel 1353 (3) e fece capo al famoso *statute of praemunire* (4) del 1393, che puniva col bando, colla confisca e col carcere coloro che

---

(1) STUBBS *Const. Hist.* v. III ch. XIX §. 378-386 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 24 p. 403-404.

(2) STUBBS *l. c.* v. III, ch. XIX §. 388.

(3) 27 Edw. III c. 1. — v. sopra p. 204 nota 3.

(4) Così chiamato dalle parole con cui principiavano i *writs* emanati per la sua esecuzione: « praemunire (invece di *praemonere*) « facias etc. » DE LOLME *Const. of Engl.* b. I ch. XIV p. 149 — HALLAM *l. c.* v. III ch. VII p. 149-150 — GNEIST *l. c.* III P. §. 24 p. 403.

ricorrevano al tribunale di Roma od a qualsiasi altro straniero, invece che alle corti di diritto comune nazionali. Un'altra parte importante della legislazione dello stato riguardo al clero, è quella che ebbe per iscopo di impedire l'eccessivo accrescimento della proprietà fondiaria della Chiesa a danno dei legittimi diritti dei supremi signori; perciò nel 1279 Edoardo I fece lo statuto *de viris religiosis*, pel quale s'impediva al clero di acquistar terre senza il consenso del signore diretto del donante e che proibiva il sistema della manomorta (1); questo statuto fu originato dalle stesse ragioni politiche da cui derivò poi lo statuto *quia emptores* del 1290 contro il feudalismo. Del rimanente poi la proprietà immobiliare della Chiesa era soggetta alla *common law*, il patronato delle parrocchie era un diritto secolare ed il diritto alla riscossione delle decime doveva esser determinato dai tribunali laici mentre l'obbligo del pagamento però era imposto dalle corti ecclesiastiche (2).

---

(1) 7 Edw I. c. 2. *Statuto contro la manomorta*, 15 Nov. 1279 « . . . nos . . . providimus, statuimus et ordinavimus, quod nullus « religiosus aut alius quicunque terras aut tenementa aliqua emere « vel vendere, aut sub colore donationis aut termini vel alterius « tituli cujuscunque, ab aliquo recipere, aut alio quovis modo, arte « vel ingenio, sibi appropriare praesumat, sub forisfactura eorun- « dem, per quod ad manum mortuam terrae et tenementa hujusmodi « deveniant quoquo modo . . . . . » apud STUBBS *Sel. Char.* P. VII p. 459. Questo Statuto d'Edoardo I può considerarsi come una derivazione ed un' ampliazione dell' art. 43 della seconda conferma della *Magna Charta* fatta da Enrico III nel 1217 (v. sopra p. 157 nota 2) — « Non liceat alicui de cetero dare terram suam alicui « domui religiosae ita quod illam resumat tenendam de eadem do- « mo, nec liceat alicui domui religiosae terram alicujus sic acci- « pere quod tradat eam illi a quo receperit tenendam. Si quis « autem de cetero terram suam alicui domui religiosae sic dederit « et super hoc convincatur, donum suum penitus cassetur et terra « illa domino suo illius feodi incurratur » apud STUBBS *l. c.* P. VI p. « 347 — HALLAM *l. c.* v. III ch. VII p. 117 — GNEIST *l. c.* III P. « §. 24 p. 404.

(2) STUBBS *Const. Hist.* v. III ch. XIX §. 389-394

Il clero inglese era sottoposto all' esazioni della Curia Romana, che teneva in Inghilterra dei collettori d'imposte; nonostante un tentativo d'impedire queste gravi imposizioni papali, fatto per la prima volta da Riccardo II nel 1389, sotto una forma o sotto un'altra il clero inglese seguitò a pagar tasse al Papa sino alla Riforma. Lo stato del clero partecipava anche alle imposte nazionali e le votava, come dicemmo, nelle sue convocazioni; Bonifazio VIII tentò d'impedire l'imposizione secolare del clero colla Bolla, *clericis laicos* del 1296, ma vedemmo che essa non fu permanente (1).

Un altro argomento interessante è quello della giurisdizione in ordine al clero. Tutti i suoi beni temporali erano sottoposti alla giurisdizione delle corti del re, le contestazioni sul possesso per *frank-almoign* erano anch'esse definite dalla giurisdizione regia, come pure le quistioni delle decime e dei diritti di patronato. La definizione delle quistioni personali fra chierici e laici dette occasione a lunghe contestazioni, ma in materia criminale i chierici ebbero il privilegio del foro ecclesiastico sempre riconosciuto (2). Esisteva anche una giurisdizione ecclesiastica sopra materie secolari, corrispondente appunto all' autorità legislativa nello stesso ordine di cose, cioè, sulle quistioni matrimoniali e testamentarie. I tribunali ecclesiastici chiamavansi *curiae christianitatis* e dinanzi ad essi si discutevano le quistioni sui matrimoni, pel carattere religioso di questo istituto; anche la giu-

(1) V. sopra p. 173 nota 2 — STUBBS *l.c.* v. III ch. XIX, §. 395-398

(2) V. sopra p. 146. Colle *Costituzioni di Clarendon* III, Enrico II tentò di togliere al clero quel privilegio, ma dopo l'assassinio del Becket fu costretto a rinunziare alla giurisdizione criminale sopra i chierici tranne pei delitti di foresta e per la giurisdizione feudale, come è detto in una sua lettera al Papa: « . . . . . clericus « de cetero non trahatur ante judicem saecularem in persona sua « de aliquo criminali neque de aliquo forisfacto excepto forisfacto « forestae meae, et excepto laico feodo unde mihi vel alii domino « saeculari debetur servitium » RALPH DE DICETO I 410 apud STUBBS *l. c.* v. III, p. 343 n. 4.

risdizione sulle quistioni di testamenti, *probate of the wills*, esercitata nelle *prerogative courts* ecclesiastiche, fu assunta dal clero fra la Conquista ed il regno d'Enrico I (1). Queste corti provvedevano anche alla riscossione delle decime ed avevano altre minori giurisdizioni in ordine a quistioni morali e di coscienza. Siccome però la Chiesa tendeva ad estendere la sua giurisdizione, i re spesso emanavano *writs of prohibition* per impedire l'azione delle corti ecclesiastiche; Enrico III nel 1247 tentò di restringerne la giurisdizione ai matrimoni ed ai testamenti; gli *articuli cleri* del 1316 (9 Edw. II st. 1) ed i *writs* di *circumspecte agatis* definirono gli stessi principii, confermati negli statuti posteriori del 1340 e 1344. Della giurisdizione delle corti ecclesiastiche sul clero non occorre parlare (2).

Gli appelli giudiziari alla Curia romana cominciarono nel regno di Guglielmo *il Conquistatore* e si accrebbero notevolmente sotto il regno di Stefano. Enrico II aveva tentato d'impedirli nelle Costituzioni di Clarendon (3),

---

(1) V. Cap. IX §. 5 — CHAMBERLAYNE *Est. prés. de l'Angl* II p. 42 e seg. — FISCHEL *Verf. Engl.* V B. 9 C. — FRANQUEVILLE *Inst. Pol.* l. II ch. I.

(2) STUBBS *l. c* v. III ch. XIX §. 398-402 — H. COX *Inst. o. Engl. Gov.* b. II ch. II p. 310-311 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 24. p. 404.

(3) « Cap. VIII — De appellationibus si emerserint, ab archidia-« cono debent procedere ad episcopum, ab episcopo ad archiepisco-« pum. Et si archiepiscopus defecerit in justitia exhibenda, ad do-« minum regem perveniendum est postremo, ut praecepto ipsius in « curia archiepiscopi controversia terminetur, ita quod non debet « ulterius procedere absque assensu domini regis ».

Come sanzione pratica di queste disposizioni era vietato di uscire dal regno senza il permesso del re:

« Cap. IV. — Archiepiscopis, episcopis, et personis regni, non « licet exire de regno absque licentia domini regis. Et si exierint, « si domino regi placuerit, assecurabunt, quod nec in eundo, nec « in moram faciendo, nec in redeundo, perquirent malum vel damnum « regi vel regni » apud STUBBS *Sel. Char.* P. IV.

ma questo fu il punto sulla cui abolizione fu maggiormente insistito quando chiese l' assoluzione dopo l' assassinio del Becket. Sotto Edoardo I quest'uso non fu abolito, ma grandemente ristretto; e sebbene lo statuto di *praemunire* non riuscisse nemmen lui a sradicare il male, pure d' allora in poi andò man mano diminuendo, a cagione fors'anco delle spese eccessive che questi appelli a Roma richiedevano, tanto che nel XV secolo l'ingerenza papale era ridotta a ben poca cosa (1).

Le lotte religiose e le conseguenti persecuzioni in Inghilterra può dirsi cominciassero solo con Giovanni Wycliff, il gran filosofo di Oxford, che combattè le ricchezze e la corruzione del clero dei suoi tempi. I numerosi seguaci che ebbe in tutte le classi della società andarono sotto il nome di *lollards* ed il parlamento ebbe a far spesso statuti contro la loro eresia, cominciando dal 1382, e nel 1401 fu fatto lo statuto *de haeretico comburendo* per istigazione di Tommaso Arundel arcivescovo di Canterbury; il titolo di questa legge ne spiega assai il contenuto perchè vi sia bisogno di parlarne a lungo (2). Petizioni e disposizioni legislative contro il *lollardismo* seguirono con varia vicenda fino al rigorosissimo atto di Enrico V nel 1414, che è un'ampliazione della legge del 1401, ed il regno di questo principe fu segnalato per una più fiera persecuzione degli eretici. Il *lollardismo* fu potente e vigoroso per un pezzo quando ebbe essenzialmente il carattere di opposizione politica e con esso fu collegato il sollevamento dei contadini sotto Wat Tyler; ma, perduta la base politica e l'ap-

---

(1) STUBBS *Const. Hist.* v. III ch. XIX §. 403.

(2) « Item priount les Communes qe qant ascun homme ou fem-
« me, de quel estat ou condition q' il soit, soit pris et emprisone
« pur Lollerie, que maintenant soit mesne en respons, et eit tel
« juggement come il ad desservie, en ensample d' autres de tiel
« male secte, pur legerement cesser lour malveis predications et lour
« tenir a foy Cristien » *Rot. Parl.* III 473 — apud STUBBS *l. c.* v. III p. 32 nota 2..

poggio di una parte della classe dirigente, scemò d'importanza e si spense da sè nelle fiere procelle del XV secolo (1).

I Pontefici si adoprarono a più riprese a stabilire una superiorità politica della Sede Papale sul trono inglese. Gregorio VII aveva preteso l'omaggio di Guglielmo *il Conquistatore* e di Guglielmo II, che gli fu fermamente rifiutato (2), ed Enrico I parimenti tenne alta la dignità dell'Inghilterra (3). Enrico II ricevette l'Irlanda come dono da Adriano IV, ma non gli ammise un'egual pretesa per il resto delle Isole Britanniche e, dopo l'assassinio del Becket, non fece che una sottomissione d'ordine spirituale. Giovanni fece la donazione e l'omaggio ad Innocenzo III, ma quest'atto vergognoso fu annullato dal parlamento nel 1301, allorchè Bonifazio VIII pretese la Scozia come feudo del Papato. Il Parlamento di Carlisle nel 1307 fece un atto restrittivo contro le pretese papali e nel 1343 il parlamento fece una petizione nello stesso senso. Nel 1366 il parlamento unanime ripudiò solennemente ogni pretesa di superiorità papale appoggiata sull'atto di Giovanni, abolì il tributo di 1000 marchi da lui pattuito, ma già da lungo tempo arretrato, e sospese an-

---

(1) STUBBS *l. c.* v. III ch. XIX § 404 — GNEIST *l. c.* III Per. §. 24 p. 402.

(2) A tale domanda del Papa verso il 1076 così rispose il Conquistatore: « Hubertus, legatus tuus, religiose pater, ad me veniens « ex tua parte me admonuit, quatenus tibi et successoribus tuis « fidelitatem facerem, et de pecunia quam antecessores mei ad Ro- « manam ecclesiam mittere solebant melius cogitarem. Unum ad- « misi, alterum non admisi; fidelitatem facere nolui nec volo; quia « nec ego promisi nec antecessores meos antecessoribus tuis id fe- « cisso comperio ». SELDEN *App. to Eadmer* p. 164; apud STUBBS *l. c.* v. I p. 285 nota 1.

(3) Così scriveva questo Principe a Pasquale II: « . . . Notum- « que habeat Sanctitas Vestra quod me vivente, Deo auxiliante, di- « gnitates et usus regni Angliae non minuentur. Et si ego, quod « absit, in tanta me dejectione ponerem, optimates mei, immo totius « Angliae populus, id nullo modo pateretur . . . » RYMER *Foedera* I, 8 — STUBBS *l. c.* v. III p. 292 nota 1.

che l'obolo di San Pietro, l'antico *Rome-scot* (1). Negli atti d'accusa poi contro Riccardo II nel 1399 il parlamento affermò di nuovo l'indipendenza assoluta dell' Inghilterra dal Papa e da qualunque autorità straniera (2). Questa politica di separazione e d'indipendenza si sviluppò sempre più nella coscienza della nazione e negli atti del governo, finchè Enrico VIII la esplicò arditamente in tutte le sue conseguenze colla riforma religiosa (3).

In questo periodo l'ultimo grado della gerarchia ecclesiastica, la parrocchia, acquista un aspetto più compiuto.

---

(1) « Lour disoit comment le roi avoit entendu qe le pape par « force d'un fait quel il dit qe le roi Johan fesoit au Pape, de lui « faire homage pur le roialme d' Engleterre et la terre d' Irelande, « et qe par cause du dit homage qu' il deveroit paier chescun an « perpetuelment mille marcs, est en volunte de faire proces devers « le roi et son roialme pur le dit service et cens recoverir. De qoi « le roi pria as ditz prelatz, ducs, countes, et barons lour avys et « bon conseil, et ce q' il en ferroit en cas qe le pape vorroit pro- « ceder devers lui on son dit roialme pur celle cause. Et les pre- « latz requerroient au roi q' ils se purroient sur ce par eux soul « aviser et respondre lendemain. Queux prelatz le dit lendemain « adeprimes par eux mesmes, et puis les autres ducs, countes, ba- « rons, et grantz respondirent et disoient qe le dit roi Johan ne « nul autre purra mettre lui ne son roialme ne son people en tiele « subjection saunz assent et accorde de eux. Et les communes sur « ce demandez et avisez respondirent en mesme la manere ». *Rot. Parl.* II 290, apud STUBBS *l. c.* v. II p. 415 nota 2.

(2) « Cap. X — Item quamvis corona regni Angliae et jura « ejusdem coronae, ipsumque regnum, fuerint ab omni tempore re- « troacto adeo libera quod dominus summus pontifex nec aliquis « alius extra regnum ipsum se intromittere debeat de eisdem, tamen « praefatus rex ad roborationem statutorum suorum erroneorum « supplicavit domino papae quod statuta in ultimo parliamento suo « ordinata confirmaret ». *Rot. Parl.* II 419; apud STUBBS *l. c.* v. II p. 505 nota 1.

(3) STUBBS *l. c.* v. III ch. XIX §. 377 — HALLAM *Eur. dur. M. A.* v. III ch. VII. p. 77, 83, 151, 186, 188 — BUDINGER *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. III Kap. §. 6 — H. WHARTON. *Anglia Sacra sive Collectio Historiarum etc. de Archiepiscopis et Episcopis Angliae, a prima Fidei Christianae susceptione ad annum 1540*. Londini 1691.

Accanto al parroco, capo della comunità religiosa, stanno due amministratori, *church wardens*, e le offerte volontarie pel servizio del culto si convertono in una tassa fondiaria per la chiesa, *church rate*, di cui si trova menzione la prima volta nel 1369, e che i *church wardens* erano incaricati di riscuotere, ma era convenuta e distribuita in un' assemblea di parrocchiani, la quale, a seconda che decade l'importanza dell'antica *court leet* aumenta la propria; quest'assemblea, che acquista regolarità e fisonomia spiccata nel corso del XV secolo ed accenna già a ciò che sarà nel periodo seguente, si chiama *vestry*. E già in questo periodo si comincia a confondere nel concetto, nel linguaggio e nelle leggi la parrocchia colla circoscrizione temporale del *tithing* e colla *township* (1).

§. 31. Lo studio che abbiamo fatto di questo periodo ci prova come esso abbia un' importanza massima nella formazione e nella natura della costituzione britannica. Nei secoli trascorsi vedemmo comparire ad uno ad uno i germi ed i rudimenti degli organi futuri, che via via si andavano sviluppando, mentre ne apparivano dei nuovi; ma l'istituto più importante di tutto l'organismo costituzionale e che gli dà la sua impronta speciale, il parlamento rappresentativo, si compie e si perfeziona in questo III.° periodo, alla fine del quale possiam dire che il processo di formazione politica dello Stato inglese è finito; e da quind' innanzi dovremo indagare quello di svolgimento ulteriore e di maturazione dei singoli organi costituzionali.

I tre secoli, che abbiamo passati in rapido esame, ci hanno offerto una successione non interrotta di moti violenti e convulsivi, dovuta all'agitarsi di elementi diversi per procacciarsi il loro posto naturale nello stato; quindi gli urti ed i contrasti continui, che dureranno ancora per altri due secoli, finchè tali elementi non si ordineranno così da costituire un equilibrio stabile fra le varie forze. Ab-

(1) GNEIST *Engl. Com. Verf.* III. Per. *B.* VI.

biamo in lotta fra loro negli ultimi tre secoli del medio evo, la regalità, la nobiltà, i comuni e la chiesa, variamente aggruppati a seconda delle circostanze; ma quest' ultima, che al solito rimane indietro ai tempi, esce da questo periodo in urto con tutti gli altri elementi politici e troverà nel secolo seguente chi saprà convenientemente domarla.

Il potere sovrano, passati i primi re normanni, non potè rimaner assoluto di fronte alle tradizioni anglo-sassoni vive ed efficienti nella *common law*, difesa colle armi alla mano dalla nobiltà riunita al popolo da comuni interessi. I Principi più abili e più forti dovettero cedere, molto più poi quelli che nel XV secolo occuparono il trono più o meno violentemente e che dovettero conservarlo a forza di concessioni a quelle classi che potevano rovesciarli. Arrogi a ciò parimenti il sistema finanziario e le condizioni non mai floride dell' erario, che rendevano necessario un frequente ricorso al parlamento per sempre nuovi sussidi, concessi volta per volta a spese di ognor crescenti limitazioni della prerogativa regia.

Accanto poi alla nobiltà, la cui potenza in questo periodo è preponderante, sorge a poco a poco l' influenza della borghesia e della piccola aristocrazia campagnuola, che costituiscono il vero nerbo della nazione per l' accresciuta importanza ed autonomia delle comunità. Il *selfgovernment* aprì la via del parlamento alle contee ed ai borghi e, se i Comuni rimasero in questo periodo in un grado inferiore alla Camera dei Pari, ciò dee attribuirsi appunto al non esser stato il governo locale definitivamente e saldamente costituito se non che dopo Edoardo III colla nuova istituzione dei giudici di pace e col perfezionamento di quella dei giurati. La Camera Bassa apparisce fin d'ora assai moderata e di spiriti conservatori, perchè è composta della piccola nobiltà di campagna e dei possidenti, i *freeholders*, che erano andati sempre crescendo di numero e di potere da Enrico II in poi. Questo sistema di rappresentanza corrispondeva ad un con-

cetto di equità, pel quale ai doveri ad ai pesi devono corrispondere diritti analoghi; se non che si era già manifestato quel vizio dell'antica rappresentanza inglese consistente nella sproporzionata ed irregolare distribuzione del diritto elettorale a borghi e città. E questo, insieme all'eccessivo potere militare della nobiltà ed alla discordia fra la Chiesa e lo Stato, costituisce le tre disarmonie della vita politica di questo periodo, che dovevano recare le loro conseguenze nel progresso susseguente della storia costituzionale inglese (1). Non ostante, per ciò che si riferisce alla rappresentanza, l'utilità della cosa rimase, essendo il male alle origini naturalmente minore, ed essa cooperò potentemente allo sviluppo della libertà politica ed alla formazione del carattere nazionale.

E conchiudendo, riassumiamo i sommi capi dello svolgimento organico della costituzione inglese in questo periodo.

Sorge il sistema della rappresentanza e dell'elezione contemporaneamente nel Clero e nei Comuni ed entrambi sono chiamati al parlamento nel *commune concilium* col gran Consiglio dei nobili per concedere tasse e sussidii alla Corona. Ma dopo un certo tempo, pel ritirarsi da quell'assemblea il clero minore e pel riunirsi in un sol corpo i rappresentanti dei borghi e quelli delle contee, il parlamento si trova composto definitivamente di due Camere, l'Alta e la Bassa. Questa non deve la sua esistenza che all'utilità che reca al governo col concedergli i mezzi pecuniari ed è sul principio debole ed impotente; ma siccome la causa del suo essere è perpetua e di sommo momento, così presto trae da essa forza e potenza (2) e

(1) Gneist *Engl. Com. Verf.* I Abth. III Per. *D* nota ***.

(2) « Had our kings been less wasteful and warlike, it is probable that parliaments including the burgessess would seldom « have been convened; and it is certain that the House of Commons never would have grown into a great governing organ of « the constitution ». Creasy *Engl. Const.* ch. XIII. p. 194 v. sopra p. 193, 221.

via via conquista in questo periodo cinque punti essenziali per tutto il suo potere futuro. In primo luogo i Comuni ottengono di proporre i sussidii e di determinarne la cifra prima dei Lords, i quali non possono recarvi modificazioni, ma solo approvare o respingere i *bills* finanziari loro presentati, e le somme accordate in tal modo sono dichiarate al Sovrano per bocca dell'Oratore (1); in secondo luogo acquistano il diritto di determinare l' uso cui devono essere impiegati i fondi da loro concessi e con questa specificazione delle spese ottengono un' ingerenza preventiva nell' amministrazione pubblica (2), come ne ottengono in terzo luogo il sindacato coll'audizione dei conti pubblici esposti loro dagli ufficiali amministrativi e da speciali commissari (3); di pari passo con questi diritti viene in quarto luogo la partecipazione all'attività legislativa nello stesso grado dei Lords (4), ed in quinto luogo la partecipazione agli affari politici generali (5). Queste sono le fondamenta della potenza della Camera Bassa. La Camera dei Lords è forte in questo periodo per la forza dei suoi componenti e per le tradizioni gloriose del corpo della nobiltà feudale. Essa dapprima si costituisce come corporazione di Pari e come conseguenza di ciò acquista una giurisdizione speciale sui suoi membri; in seguito il titolo baronale ed il diritto di sedere in parlamento divengono ereditari, ed infine la Camera Alta diviene la suprema istanza giudiziaria e politica ed il centro di gravità dello stato. E, mentre i Comuni traevano il momento principale della loro forza dell'imposizione delle tasse, i Lords lo traevano dalla loro potenza militare e dalle alte dignità amministrative. Ma entrambi combinati in un tutto organico, il parlamento, formarono quel nuovo istituto che crebbe tanto

(1) V. sopra p. 235, 250.
(2) V. sopra p. 227, 251.
(3) V. sopra p. 227, 234, 251.
(4) V. sopra p. 252.
(5) V. sopra p. 252.

da diventare il supremo potere dello stato, poichè non era una creazione artificiale, ma bensì un prodotto naturale, corrispondente ai bisogni veramente sentiti dalla società (1). E perciò appunto, come dice lo Gneist, " questo *parliamentum* rappresenta nel fatto un' unione organica " dello stato colla società, come nessuna costituzione del " Continente potè raggiungerla, per via del diverso svi- " luppo del feudalismo e del sistema d'imposte " (2).

Corrispondentemente alla costituzione del parlamento si distinguevano le classi sociali con una divisione naturale e libera, rimanendo pur tuttavia connesse fra loro da molteplici legami; e la Camera dei Comuni fu lo strumento principale di questa connessione, poichè in essa si trovavano tanto i commercianti e gl' industriali borghesi, quanto gli eredi dei nomi più illustri dell'aristocrazia inglese, mentre i possidenti, i *knights* delle contee, facevano da anello di congiunzione fra quelli. Quindi i nobili, che sedevano nella Camera Bassa, ponevano ad essa altrettanto affetto quanto il più umile borghese, mentre le conferivano in pari tempo un carattere elevato; e perciò con ragione potè dire Lord Macaulay: " Così la nostra demo- " crazia fu per tempo la più aristocratica, e la nostra " aristocrazia la più democratica del mondo; peculiarità " che ha durato fino ad oggi e che ha prodotto molti " importanti effetti morali e politici " (3).

L'insieme delle condizioni politiche di questo periodo, confrontato col precedente, ci mostra in modo evidente il passaggio dell'Inghilterra da uno stato di polizia ad uno di diritto inaugurato da Edoardo I, riannodandosi in tal modo lo stato giuridico del periodo anglo-sassone, che la Conquista normanna aveva interrotto (4). Questo stato di

---

(1) W. Bagehot — *The British Constitution* (trad. franç. par M. Gaulhiac 1869) ch. IX.

(2) Gneist — *Engl. Verf. Gesch.* III P. §. 23 p. 390.

(3) *Hist. of Engl.* v. I ch. I p. 38.

(4) « Der Rechtsstaat in England hat sich an carolingische

diritto divien sempre più perfetto col perfezionarsi specialmente del sistema giudiziario, al che contribuisce la formazione delle tre Corti di Westminster, che concentrano l'amministrazione della giustizia per irradiarla poi nelle singole contee mediante i loro giudici, il perfezionamento del sistema delle assise colle cinque commissioni speciali conferite ai giudici suddetti ed il consolidamento dell' istituto dei giurati colla separazione intera fra quelli d' accusa e quelli di sentenza.

Il *selfgovernment* si avvantaggia grandemente della progredita costituzione municipale e soprattutto della formazione di una magistratura locale indipendente coi giudici di pace, che son forse dopo il parlamento rappresentativo l'istituzione di maggior momento in questo periodo. Tutto ciò conferma l'asserita importanza massima dello studio di questi tre secoli per la storia della costituzione inglese.

" Ma alla fine di questo periodo tutti gli acquisti " sembrano di nuovo messi in forse. La preponderanza " militare della gran nobiltà bellicosa nuovamente cresciu- " ta, l' usurpazione della Casa di Lancaster, la debolezza " di mente del re Enrico VI, l' inglorioso scioglimento " finale della grande guerra francese, il ritorno impetuoso " d' una soldatesca avvezza alla vita di campo e di av- " venture, le interne discordie fra la proprietà e le classi " lavoratrici, l' intima indifferenza del secolo verso i pre- " cetti della Chiesa e della morale, questo ed altro doveva " concorrere ad apparecchiare ad una grande età una " tragica fine nella selvaggia lotta fra la nobiltà delle

---

« Grundeinrichtungen angeknüpft. Die Magnatenversammlung, das « Grafenamt und das *judicium parium*, die Entstehung der Grund- « herrlichkeit, das Eintreten der Kirche in die Verfassung, hatte « denselben Gang genommen wie in Deutschland, als diese Entwi- « ckelung durch die normannische Eroberung unterbrochen wurde ». R. GNEIST. *Der Rechtsstaat.* Berlin 1872 III. p. 20.

" *Due Rose*. Nondimeno dalla legislazione di questo tempo
" sono state fondate le durevoli istituzioni del paese, che
" hanno stabilito per tutto l' avvenire la costituzione par-
" lamentare ed il sistema dello stato di diritto per l' am-
" ministrazione „ (1).

---

(1) GNEIST — *Selfgovernment* I B. I C. §. 3. p. 34 — Id. *Engl. Com. Verf.* I Abth. III Per. *D.*

CAPITOLO IV.

4.º PERIODO

DEI TUDORS O DELLA RIFORMA RELIGIOSA (1485-1603)

La Riforma

§. 1. Lo stato inglese all'aprirsi di questo periodo — 2. Il regno d'Enrico VII (1485-1509). La Camera Stellata — 3. Il regno d'Enrico VIII (1509-1547) · La riforma religiosa — 4. La riforma sviluppata nel regno di Edoardo VI (1547-1553) — 5. La riforma sospesa nel regno di Maria (1553-1558) — 6. La riforma compiuta nel regno d'Elisabetta (1558-1603).

Il parlamento e la regalità

7. Le libertà pubbliche di fronte al potere regio — 8. La servitù del parlamento sotto Enrico VIII — 9. La successione al trono — 10. Affermazione dei privilegi parlamentari — 11. Il carattere del Governo dei Tudors e le cagioni della servilità del parlamento.

Ordinamento politico

12. Le tre classi sociali e le Camere del parlamento — 18. Il Consiglio privato — 14. L'ordinamento giudiziario. La libertà individuale. La stampa — 15. La Milizia ed i Lords Luogotenenti — 16. La legislazione sul soccorso dei poveri — 17. Le parrocchie ed i borghi. I giudici di pace — 18. Osservazioni finali su questo periodo.

§. 1. Le istituzioni stabilite nei periodi antecedenti a fondamento della costituzione inglese rimasero d'allora in poi incrollabili ed immutate, variando solo la posizione e la forza rispettiva dei diversi elementi dello stato. Così nell'ultimo periodo che studiammo, mentre si compie il sistema parlamentare colla rappresentanza e l' elezione, l' aristocrazia ha il sopravvento sugli altri poteri politici; nel periodo invece, che ora entriamo ad esaminare, è la regalità che si sovrappone agli altri elementi; in quello poi che succederà vi sarà fiero contrasto fra il parlamento e la regalità ed una setta fanatica s'imporrà alla nazione; poscia vedremo la classe media per mezzo della Camera dei Comuni innalzarsi in potenza sopra tutti gli altri po-

teri dello Stato, finchè per ultimo anch'essa sarà incalzata dall'ultima classe.

All'aprirsi di questo periodo troviamo un parlamento sconquassato dalla prepotenza della casa d' York, in cui la Camera Bassa, benchè in via di accrescimento, era tuttavia troppo debole per esser centro del movimento politico; la Camera Alta invece in virtù della passata preponderanza e potere conservava un'autorità ed un rispetto morale sufficiente, ma nel fatto la sua influenza era grandemente scemata per la distruzione quasi intera della nobiltà feudale normanna nella guerra delle Due Rose, tanto che al primo parlamento di Enrico VII non intervennero che 29 Pari temporali. Di fronte infine a questo parlamento stava una regalità avvilita dalle frequenti deposizioni ed usurpazioni e lorda di sangue. Questa condizione di cose non era certo favorevole, non dirò all' incremento delle libertà nazionali, ma neanche alla stabilità dello stato stesso. In tale frangente però salì sul trono un uomo che non solo ristabilì l'autorità del governo, ma che seppe altresì approfittare delle favorevoli circostanze per attribuire alla regalità un potere estesissimo ed indipendente, che i re della sua dinastia si trasmisero, accrescendolo di mano in mano.

§. 2. Mentre il soffio geniale del rinascimento, venendo d'Italia, passava le Alpi e varcava il Canale, estendendosi in Inghilterra per mezzo del More, del Colet e di Erasmo da Rotterdam, il parlamento, riunito il 7 Novembre del 1485, poneva in capo al Conte di Richmond, fin d'ora Enrico VII, quella corona d'Inghilterra, ch'egli avea raccolta in un cespuglio a Bosworth, e nel proclamar re il capo di quella Casa Tudor, che doveva privarlo poi di ogni efficace potere, esso tentava pur d'affermare la propria autorità (1). Ma Enrico VII, oltre al diritto di conquista ed

(1) Infatti l'atto di stabilimento, 1 Henry VII c. 1, sotto una forma ambigua accenna evidentemente all' asserita autorità del Parlamento; in esso era « ordained and enacted by the assent of the

alla sanzione parlamentare, volle anche stabilire il suo titolo sopra la base della successione ereditaria per chiuder l'adito a future contestazioni; quindi essendo già l'unico rappresentante della Casa di Lancaster, benchè discendente dal ramo illegittimo (1), riunì ai diritti di questa Casa quelli della Casa d'York sposando Elisabetta, figlia d'Edoardo IV (2), e poscia ottenne anche il riconoscimento del pontefice Innocenzo VIII (3). Se non che negli anni

---

« lords, and at the request of the commons, that the inheritance « of the Crowns of England and France, and all dominions apper- « taining to them, should be, rest remain and abide in the most « Royal person of their sovereign lord, King Henry the Seventh, « and the heirs of his body lawfully ensuing, for ever and in none « other ». Enrico VII però ed i suoi successori si curaron poco del titolo parlamentare, dappoichè quegli nel suo discorso al primo parlamento fondasse il suo titolo reale sul diritto di conquista, interpretando la sua vittoria, come un'evidente testimonianza di Dio in favore del suo « just hereditary title » e nel suo testamento parlasse della Corona « which it pleased God to give us, with the « victory of our enemy in our first field ». Incomincia qui a far capolino la teoria del diritto divino: « omnis potestas a Deo ».

(1) Suo padre Edmondo Tudor avea sposato Margherita Beaufort nipote di John Beaufort figlio naturale di John of Gaunt duca di Lancaster e di Caterina Swynford.

(2) Elisabetta aveva altre quattro sorelle minori, maritate o bambine tutte. Eranvi altri discendenti di casa d'York per linea collaterale, ma i più temibili sparirono presto, morendo sul campo di battaglia o sul patibolo.

(3) *Bulla dispensationis, pro Matrimonio contracto inter Henricum regem Septimum et Elizabetham ejus Uxorem et Reginam*. Romae 1486 2 mart. « ... Et quod tandem Tu, Henrice Rex ... « Dei adjutorio atque clementia, ad Regnum praefatum, Jure Hae- « reditario ad Te, legitimum in illo Praedecessorum tuorum Suc- « cessorum, pertinens, restitutus, et in Regem Coronatus, ac a Con- « silio, sive Conventu Generali dicti Regni, Parliamentum nuncu- « pato, Nemine Contradicente, pro eorum vero legitimo, et indubi- « tato Rege Receptus Habitus, Tentus et Reputatus fuisti, prout ab « universis Praelatis, Proceribus, Magnatibus et Populis dicti Regni « haberis teneris et reputaris de praesenti ». E *Bulla super Suc- « cessione in Regno Angliae approbatoria* etc. 1486, 27 Mart. — RYMER *Foedera* etc. T. V P. III p. 172, 173,

precedenti le continue usurpazioni, seguite da numerose proscrizioni in virtù dell'insidiosa distinzione di re *de jure* e di re *de facto,* avevano lasciato nell'animo dei più un tale spavento, che non sapevano a chi prestar obbedienza senza correr pericolo nella vita o nelle sostanze; laonde Enrico VII pensò nel 1495 di rassicurare i paurosi contro il timore delle vendette di possibili fazioni vittoriose, abolendo con uno statuto la distinzione fra governo *de jure* e *de facto* circa l' obbedienza dei sudditi e stabilendo che nessuno potesse esser perseguitato giudiziariamente per l'obbedienza prestata ad un re di fatto e non di diritto. Se questa disposizione era vana in sè, in quanto pretendeva di legare i parlamenti futuri e la violenza dei partiti trionfanti, era però di grande autorità come dottrina costituzionale (1).

Stabilitosi sul trono, Enrico VII dette opera a renderne solida la base ed a riunire in sua mano il maggior potere possibile indipendentemente dall'aristocrazia e dal parlamento. Di quella dicemmo già in che tristi condizioni economiche e militari si fosse ridotta; circa alle prime sappiamo che decaddero fin dallo statuto *quia emptores* d' Edoardo I, sotto Edoardo IV poi il potere giudiziario abolì di fatto le disposizioni dello Statuto *de donis conditionalibus* di Edoardo I, favorevole in certo modo alla nobiltà feudale (2), e Riccardo III fece uno *Statute of Fines* o delle ammende, ripubblicato ora da Enrico VII,

---

(1) 11 Hen. VII c. 1 — « No person attending upon the king « and sovereign lord of this land for the time being, and doing « him true and faithful service, shall be convicted of high treason, « by act of parliament or other process of law, nor suffer any for- « feiture, punishment, vexation, trouble or loss ». apud HALLAM *Const. Hist.* ch. I §. 6 — BUDINGER *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. IV Kap. §. 2 p. 240-242.

(2) Le terre donate colla condizione della sostituzione o della riversibilità, non potevano essere alienate dall' attuale possessore; inoltre tali terre non eran soggette a confisca per tradimento o per fellonia.

che favoriva l'alienazione delle terre [1]. Circa alla potenza militare dell'aristocrazia feudale, l'invenzione della polvere e l'uso dell'artiglierie la misero in questo torno interamente fuori della possibilità di resistere efficacemente al governo centrale; nondimeno rimanevano alcuni potenti baroni e su questi vigilò costantemente Enrico VII, che rinforzò le disposizioni dei suoi predecessori e specialmente di Edoardo IV [2] cogli *Statutes of Liveries*, che proibivano ai nobili di tenere un seguito d'uomini armati [3].

In quanto poi al parlamento, questo Re ben comprese che la forza di lui stava nelle tasse per mezzo delle quali faceva suoi servi i sovrani e quindi pose mente a non doverne dipendere per le finanze. Infatti sotto il suo regno il parlamento non si riunì che 7 volte e dal 1496 alla sua morte (1509) una volta sola [4]; a questo riuscì con una buona amministrazione, col farsi concedere a vita il *tunnage and poundage* e con una grande avarizia accompagnata da altrettanta rapacità, poichè sotto di lui rifiorirono le benevolenze, abolite da Riccardo III, ed ogni specie di più esose estorsioni, in ciò egregiamente aiutato dal Cardinal Morton [5], suo cancelliere, e dai due legali

---

(1) L'HALLAM non vede in questo statuto una prova della politica antifeudale di Enrico VII, e non vi scorge che un motivo puramente legislativo. *Const. Hist.* ch. I §. 6. — Comunque sia però di questo statuto, non si può dubitare che Enrico VII, come tutti i suoi predecessori, cercasse di deprimere con ogni mezzo possibile la potenza baronale, ed è certo poi che lo *Statute of Fines*, 1 Rich. III c. 1, facilitando ai nobili l'alienazione dei loro feudi, il che fecero facilmente nelle loro strettezze economiche, scemò sempre più il potere dell'aristocrazia a vantaggio dei Comuni.

(2) 4 Edw. IV c. 2

(3) 3 Hen. VII c. 1 — 19 Hen. VII c. 14.

(4) Sotto i primi tre Edoardi in un periodo di 105 anni il parlamento fu convocato 119 volte; i cinque Tudors in un tratto di 118 anni lo convocarono solo 58 volte.

(5) È noto il famoso dilemma, conosciuto sotto il nome di *Morton's fork*, con cui questo prelato obbligava tutte le persone a versare nelle sue mani forti somme: se eran ben vestite, perchè ciò

Richard Empson e Edmund Dudley. In questo modo Enrico VII non solo governò a sua posta senza bisogno del parlamento, ma potè lasciare, morendo, al suo successore 1,800,000 lire sterline nel Tesoro, somma a que' tempi prodigiosa (1).

Resa così stabile e sicura l'autorità regia, Enrico VII si trovò anche signore assoluto del Consiglio privato, che per le singolari circostanze di quel momento storico fu interamente sottratto all'influenza della Camera dei Lords, tornando, come alle origini, ad essere un corpo collegiale emanante dalla volontà del Principe, quindi riprese il pieno esercizio delle sue funzioni esecutive ed anche di quelle non affatto costituzionali, che ripeteva dalla prerogativa regia, di cui era quasi uno strumento. Fra queste di gran momento erano le funzioni giudiziarie, poichè contrariamente all'articolo 39 della *Magna Charta* (2) il consiglio del Re già durante il periodo dei Plantageneti aveva esercitato una giurisdizione usurpata sui cittadini inglesi in materia criminale, privandoli delle guarentigie del giudizio per pari e della *common law*, e, dove non poteva giungere colla sua azione diretta, suppliva coll'intimorire i giurati e col dettarne i verdetti (3). Ma sotto questo regno

---

provava la loro ricchezza, se eran dimesse, perchè ciò provando la loro economia e parsimonia, dovevano esser egualmente ricche.

(1) HALLAM — *Const. Hist.* ch. I §. 5-7 — GREEN *Hist. of Engl. Peop.* ch. VI sec. III — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* III P.§. 27 p. 462 — LINGARD *Hist. d'Angl.* v. V ch. VI.

(2) V. sopra p. 137 nota 4. Quest' articolo nella seconda Carta di Enrico III (1217) è il 35, e fu alquanto modificato: « Nullus liber « homo capiatur vel imprisonetur, aut dissaisietur de libero tene- « mento suo vel libertatibus vel liberis consuetudinibus suis, vel « utlagetur, aut exuletur etc. ».

(3) In questo periodo la libera azione della giustizia, come tutto il resto, fu inceppata dall' arbitrio dei sovrani. I giurati, che non rendevano sentenze quali eran state loro raccomandate dal re, erano messi in carcere e multati gravemente; lo statuto 11 Hen. VII c. 24, per esempio, stabiliva che i giurati i quali pronunziassero verdetti ingiusti fossero multati a discrezione dei giudici e resi infami « so

molti nobili irrequieti ed insubordinati commettevano ogni sorta di soprusi, disprezzando le leggi ed i tribunali, perciò, per rimediare a questi mali e per ridurre costoro sotto un potere assai forte per esser rispettato, Enrico VII nel 1488 riordinò e consolidò la competenza giudiziaria del *privy council* in un comitato del medesimo, che dalla sala dove sedeva, il cui soffitto era dipinto a stelle, andò volgarmente sotto il nome di *star chamber* (1) e fu in origine utile istituzione, benchè forse non costituzionale, tanto che si ebbe le lodi dello Smith (2) del Coke (3) e di lord Bacon (4). Questo tribunale era presieduto dal lord Cancelliere e composto del tesoriere, del custode del sigillo privato, di un vescovo e di un lord temporale, e dei *chief justices* del *king's bench* e dei *common pleas*; esso oltre una giurisdizione civile, aveva principalmente una giurisdizione criminale sommaria inappellabile, giudicava senza concorso di giurati e comminava le pene *ex officio*

« that they shall never after be of any credence, nor their oath « accepted in any court ». Altri statuti in questo senso furon fatti anche in seguito.

(1) 3 Henry. VII c. 1 — Il GREEN *l. c.* ch. II sec. V circa al nome della Camera stellata dice: che sotto Guglielmo *il Conquistatore*, un giudice regio assicurava la legge agli Ebrei, che non erano tutelati nelle corti locali, ed i suoi atti, chiamati in ebraico *Starrs*, erano deposti in una camera del palazzo di Westminster, che da essi prese appunto il nome di *star-chamber*.

(2) « It is the effect of this Court to bridle such stout noble- « men or gentlemen which would offer wrong by force to any man- « ner of men, and cannot be content to demand or defend the right « by order of the law ». *De Rep. Angl.* III, 4.

(3) 4 *Inst.* c. IX — « It is the most honorable court, our par- « liament excepted, that is in the christian world. In the judges of « the same are the grandees of the realm: and they judge upon « confession or deposition or witness. This Court does keep all « England in quiet ».

(4) Egli diceva: « as the Chancery had the praetorian power « for equity, so the Star Chamber had the censorian power for « offences under the degree of capital ». *History of Henry VII. Works* v. VI p. 85.

in seguito ad un semplice *bill of information;* e poichè traeva questa sua autorità eccessiva da una *jurisdictio extraordinaria* posseduta anticamente dai re, applicava frequentemente come leggi le *proclamazioni* del *king in council* ed anche disposizioni speciali stabilite nel suo seno, mentre tutti gli altri tribunali, *courts of law,* erano retti soltanto dal diritto comune, o da antichissime consuetudini, o da atti del parlamento. I delitti dei quali conosceva erano: le violenze, le frodi, lo stellionato, i tentativi o atti non consumati di delitti capitali, ed anche i discorsi scandalosi contro le persone al potere e le notizie sediziose (1). Questa istituzione derivante dall'arbitrio del re, contraria ai principii fondamentali della costituzione inglese, era adunque riprovevole, benchè presentemente il suo fine fosse buono, ed infatti divenne più tardi strumento potente di tirannide, finchè non fu abolita nel XVII secolo.

§. 3. Enrico VII morendo (1509) lasciò un potere, si può dir quasi, assoluto a suo figlio Enrico VIII non meno di lui disposto a valersene e ad accrescerlo. Ed ora nel continuare la trattazione di questo periodo è necessario che prima d'ogni altra cosa ci occupiamo dei cambiamenti recati dai regni successivi nella religione dello stato inglese; poichè questo è avvenimento di tanta importanza in questo secolo, che da esso deriva in massi-

(1) L'Hallam *Const. Hist.* ch. I §. 23, 24 sostiene che la Corte creata dallo statuto 3 Hen. VII c. 1, non è la *Star-Chamber*, la quale con questo statuto non avrebbe che veder niente, essendo essa semplicemente la continuazione dell'antico *concilium ordinarium*, v. sopra p. 255 nota 2, e questa Corte istituita da Enrico VII avrebbe sussistito fino verso la metà del regno di Enrico VIII e poi sarebbe decaduta. Certo è che il nome di *Star-Chamber* non era il suo nome ufficiale, ma le fu dato dal volgo, però generalmente si considera il suddetto statuto come l'ordinatore della Camera stellata, che nell'essenza esisteva già da lungo tempo nelle funzioni giudiziarie del Consiglio privato — Gneist *Engl. Com. Verf.* IV, V Per. *D* 1 — Id. *Engl. Verf. Gesch.* IV P. §. 32 p. 508-511 — H. Cox *Inst. of Engl. Gov.* b. I ch. X p. 235-237 — Budinger *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. IV Kap. §. 3 p. 244-245.

ma parte il movimento politico e costituzionale futuro dell' Inghilterra. La riforma religiosa infatti ha stretta attinenza coll' accresciuto potere della regalità e quindi col corrispondente indebolimento del parlamento in questo periodo, mentre prepara pel periodo seguente la sconfitta totale della prerogativa regia in favore della libertà e dei privilegi del parlamento. Dall' altro lato è necessario studiare gli eventi religiosi di questo secolo per vedere il pericolo che corsero le istituzioni nazionali e le libertà personali, ma in pari tempo i vantaggi inestimabili che ne ottenne la nazione, emancipandosi dal giogo morale e materiale della Sede Pontificia.

In Inghilterra la guerra al Papato, nel senso religioso, era stata mossa fin dal secolo XIV da John Wycliff e dai suoi seguaci i *Lollards*, nel senso politico era stata incessante e tenace da Guglielmo *il Conquistatore* in poi, come vedemmo (1). All' aprirsi di questo periodo troviamo l' opinione pubblica in Inghilterra, quella forza che già cominciava a palesarsi, in crescente ostilità contro il Clero per le sue esorbitanti ricchezze e per la sua vita mondana; da una parte i nobili impoveriti, la *gentry* e la borghesia in via d' arricchirsi bramavano cupidamente i beni in tanta copia accumulati dalla Chiesa, dall' altra parte uomini integri come John Colet (2), decano di San Paolo (1505), e dotti come Tommaso More ed Erasmo si adoperavano, ma indarno, di ricondurre la Chiesa Cattolica alla primitiva purezza delle fonti e dei costumi; in tal guisa

---

(1) V. sopra p. 279 e seg.

(2) Con tali parole egli rampognava il Clero riunito nella Convocazione: « Would that for once you would remember your name « and profession and take thought for the reformation of the « Church! Never was it more necessary, and never did the state « of the Church need more vigorous endeavours . . . . . We are « troubled with heretics, but no heresy of theirs is so fatal to us « and to the people at large as the vicious and depraved lives of « the clergy. That is the worst heresy of all ». apud GREEN *l. c.* ch. VI sec. IV.

la classe colta, la classe governante e la classe dirigente erano collegate insieme contro la Chiesa di Roma dai loro interessi morali, politici ed economici. Però se, tenuto conto dello spirito infrenabile di libertà morale che scuoteva l'Europa in quel momento e dell'indole individuale ed indipendente del popolo Anglo-Sassone, è presumibile che prima o poi sarebbero venuti in Inghilterra ad una levata di scudi contro la tirannia morale di Roma, nondimeno non era da aspettarsi che ciò accadesse quando accadde, giacchè Enrico VIII, senza il cui volere un simile mutamento certo non avrebbe potuto operarsi, si mostrava ben lontano dal pensarvi sul principio del suo regno; chè anzi è noto come, in ricompensa del suo trattato sui *Sette Sacramenti* contro Martin Lutero (1), il Papa Leone X gli conferisse il titolo di *Difensore della Fede* (1521) (2).

Ma la causa determinante di uno dei maggiori benefizii che abbia avuto il popolo inglese dopo la *Magna Charta*, venne fuori dalle nefande passioni di quel principe lussurioso e violento. Infatti Enrico VIII, stancatosi per qualsisia motivo di Caterina d'Aragona, moglie casta e fedele, e donna esemplare, si rivolse a Roma per ottenere il divorzio (1527) (3); ma Clemente VII, non

---

(1) *Assertio Septem Sacramentorum adversus Martinum Lutherum*. A questa confutazione rispose Lutero colla solita arroganza, bistrattando liberamente il coronato avversario; donde l'avversione costante di Enrico VIII verso il Riformatore di Wittenberg, il quale tuttavia in data 1 Settembre 1525 gli rivolse una lettera di scusa e ritrattazione. *Epistola Lutheri ad Henricum regem missa,* apud HALLAM *Const. Hist.* ch. II §. 2 nota 3.

(2) *Bulla pro titulo Defensoris Fidei* 1521, 11 Oct. « . . . . Nos « . . . . Majestati tuae Titulum hunc Fidei Defensorem donare de« crevimus . . . » RYMER *Foedera* etc T. VI, P. I p. 199 — LINGARD *Hist. d'Angl.* v. VI c. I-II,

(3) Vuolsi da taluno che il Cardinal Wolsey mettesse in mente al re degli scrupoli per fare divorzio da Caterina, per cessare l'influenza di lei sopra il regio consorte in favore della Spagna, contrariamente alla politica del Cardinale propensa a Francia. Ad ogni modo è certo che, da qualunque parte sia venuta la prima idea

unicamente per motivi di cristiana morale, esitò a contentarlo e mandò la cosa in lungo (1), con immenso e sempre crescente dispetto di Enrico VIII, che frattanto avea posto gli occhi addosso ad Anna Boleyn (2); allora per consiglio di Tommaso Cranmer il Re chiese il responso di tutte le università d'Europa intorno al suo divorzio (1529) e mediante denaro ne ebbe alcuni favorevoli (3). Intanto il Cardinal Wolsey, che si ritiene il primo istigatore del re per ragioni politiche, caduto in disgrazia e spogliato delle immense ricchezze, poco dopo moriva (1530) (4); entrava allora nell'ufficio di Gran Cancelliere Tommaso

---

del divorzio, il Gran Cancelliere di Enrico VIII sul principio la favorì. I motivi del divorzio erano fondati sull'esser stata Caterina d'Aragona moglie di Arturo, figlio primogenito di Enrico VII, premorto al minor fratello, Enrico VIII, il quale ne aveva sposato la vedova in ossequio alla politica paterna.

(1) Benchè i motivi addotti in favor del divorzio fossero ingiusti e deboli, pur nondimeno non sarebbe mancato il mezzo alla Corte Pontificia di giustificarlo ove l'avesse voluto. Ma a Clemente VII doveva rincrescere con una sentenza propria d'annullare un matrimonio permesso e riconosciuto da un suo antecessore, e molto più lo tratteneva da una simile decisione il ragionevole timore che aveva dall'Imperatore Carlo V nipote di Caterina, in potere del quale egli era.

(2) Gentildonna inglese del seguito della regina. Allorquando l'Wolsey, che meditava far contrarre al re un matrimonio con una principessa francese, s'accorse della passione di Enrico VIII per Anna Boleyn cercò opporvisi, ma non ottenne altro che la sfiducia e la disgrazia del suo Sovrano.

(3) Rymer *Foedera* etc. T. VI P. II p. 115, 155-158.

(4) Il Cardinale, dopo esser stato accusato in parlamento ed essersi viste confiscate le sostanze, ebbe in grazia di ritirarsi nella sua sede di York con un perdono generale (12 Febbraio 1530). Ma pochi mesi dopo fu arrestato (4 Novembre 1530) per alto tradimento e tratto verso Londra, durante il viaggio però spirò nell'Abbazia di Leicester. Si ricordano di lui morente queste parole che dipingono il ministro ed il sovrano: « Had I but served God as diligently « as I have served the king, He would not have given me over « in my grey hairs. But this is my due reward for my pains and « study, not regarding my service to God, but only my duty to « my prince ». Ranke *Engl. Gesch.* v. 1, II B. II. K. p. 145-159.

More ([1]), che iniziava tosto una politica liberale e costituzionale, convocando il parlamento (1529), che dal 1523 non era più stato convocato. In esso la Camera dei Comuni presentò al Re una petizione, in cui si dichiaravano i mali della Chiesa in Inghilterra, affermandosi la necessità di ripararvi, e questa petizione fu approvata dalla Camera dei Lords, entrando così nella lotta anche il Parlamento. Enrico VIII cominciò le rapppresaglie contro il Clero per le lentezze della Corte di Roma nel decidere la sua causa colpendolo tutto quanto coll'atto di *praemunire* per aver esso obbedito al Cardinal Wolsey come legato pontificio, ingiustizia enorme perchè il Re stesso vi aveva consentito; tuttavia il Clero dovette riscattarsi col pagamento di 118840 l. st. in cinque anni (1531) ([2]); e l'anno seguente un atto del Parlamento sospese il pagamento a Roma dei primi frutti dei benefizi ([3]). Il Papa intanto intimava ad Enrico VIII di allontanare Anna Boleyn e di riprender con sè Caterina d' Aragona, finchè la causa del divorzio non fosse decisa, minacciandolo altrimenti di scomunica, ed egli invece sposava segretamente Anna Boleyn ([4]) e promulgava uno statuto, *Statute of appeals,* che proibiva ai sudditi inglesi ogni appello alle Corti di Roma, distruggendone così interamente la giurisdizione in Inghilterra ([5]); frattanto Tommaso More, vedendo l' autorità

([1]) La sua divisa era « First to look to God and after God to « King ».

([2]) La concessione di questa somma era accompagnata per comando del re da una dichiarazione che lo riconosceva: « the chief « protector, the only and supreme lord, and, as far as the law of « Christ will allow, the supreme head of the Church and Clergy of « England » Poco ci manca alla supremazia assoluta del sovrano.

([3]) Che fu soppresso nel 1534 coll'atto 25 Hen. VIII c. 20 — HALLAM *Eur. during M. A.* v. III ch. VII p. 131-132.

([4]) È incerto se il 14 Novembre 1532 o in Gennaio 1533.

([5]) 24 Henr. VIII c. 12 — Questo statuto fu fatto principalmente per impedire che il matrimonio del Re con Anna Boleyn, che doveva esser convalidato dalla Convocazione, potesse esser annullato dalla Sede Pontificia.

papale assalita, aveva abbandonato il suo posto di cancelliere (1). Nel 1533 Tommaso Cranmer fu nominato alla Sede Arcivescovile di Canterbury e confermato con Bolla papale, ultimo esercizio della supremazia pontificia in Inghilterra (2), e tosto il nuovo Primate, avuto dalla Convocazione un parere favorevole al divorzio, teneva la sua Corte Arcivescovile a Dunstable, in cui pronunciava nullo e non avvenuto il matrimonio fra Enrico VIII e Caterina d' Aragona (3), valido invece e legittimo quello contratto con Anna Boleyn, che poco dopo era incoronata regina.

Il 23 Marzo del 1534 Papa Clemente VII pubblicò finalmente la sua sentenza favorevole a Caterina d'Aragona, imponendo ad Enrico VIII di riprenderla seco sotto pena di scomunica; ma questi faceva invece un altro statuto (4), che interdiceva qualsiasi pagamento alla Camera Apostolica, che conferiva la facoltà di accordar licenze e dispense ai due arcivescovi e che sottoponeva i conventi alla sorveglianza dei commissari regi, assicurando queste disposizioni colle penalità degli Statuti di *praemunire* e dei Provveditori. Con un atto posteriore poi (5) i primi frutti e le decime di tutti i benefizi, il cui pagamento era già stato soppresso prima, furon devoluti alla Corona. In tal

---

(1) Si quistiona se prima o dopo il suddetto statuto, sta per il dopo il FROUDE — *History of England* etc. v. I ch. IV e V. *Edinburgh Review* n.° 247, 1865, p. 163

(2) Il nuovo arcivescovo prima di prestare il giuramento d' obbedienza al Papa dichiarò che: « he did not intend to restrain himself thereby from any thing to which he was bound by his duty « to God or the king, or from taking part in any reformation of « the English church, which he might judge to be required ».

(3) *Super Nullitatem Matrimonii inter Regem et Dominam Katherinam, ac super Divortione eorumden, Instrumentum Publicum* 1535, 23 Maii.

De Adnullatione Matrimonii Regis, *Exemplificatio* 1533, 6 Junii — RYMER *Foedera* etc. T. VI P. II p. 182, 184 — RANKE *l. c.* v. I, II B. III K.

(4) 25 Hen. VIII c. 21.

(5) 26 Hen. VIII c. 3.

modo il Clero era virtualmente staccato da Roma, la rottura col Papato compiuta nel fatto ed il potere ecclesiastico andava concentrandosi nel governo personale del re. In quello stesso anno 1534 il parlamento faceva un atto di successione al trono (1), con cui dichiarava invalido il matrimonio con Caterina d' Aragona ed illegittima la sua discendenza, valido invece quello con Anna Boleyn, applicando le pene dell' alto tradimento a chi sostenesse il contrario. Il 15 gennaio 1535 poi la supremazia del re in materia religiosa fu definitivamente stabilita con un atto del Parlamento (2) e così fu compiuta anche la formale separazione della Chiesa d'Inghilterra da Roma. In seguito a questi due atti fu imposto a tutti un giuramento per farne riconoscere il contenuto e dichiarare il Re capo supremo della Chiesa, sotto pena d'alto tradimento; ma la rigida coscienza di Tommaso More, non gli permise di venir meno ai suoi convincimenti religiosi su quest' ultimo punto, di guisa che il 6 Luglio del 1535 la stessa scure,

---

(1) 25 Hen. VIII c. 22

(2) 26 Hen. VIII c. 1. Quest'Atto di Supremazia dichiara che il re: « Shall be taken, accepted and reputed the only supreme « head in earth of the Church of England, called Anglicana Ecclesia, « and shall have and enjoy annexed and united to the Imperial « Crown of this realm as well the title and style thereof as all the « honours, jurisdictions, authorities, immunities, profits, and com- « modities to the said dignity belonging, with full power to visit, « repress, redress, reform and amend all such errors, heresies, abuses, « contempts and enormities, which by any manner of spiritual au- « thority or jurisdiction might or may lawfully be reformed ».

Nel 1544 l'Atto 35 Hen. VIII c. 3 stabilì la formola ufficiale dei titoli del re in Latino ed in Inglese: « Henricus Octavus Dei « Gratia Anglie Frauncie et Hibernie Rex, fidei defensor et in terra « Ecclesie Anglicane et Hibernice supremum caput » — « Henry the « Eight, by the grace of God Kyng of Englonde Fraunce and Ire- « lande Defendor of the faithe, and of the Churche of Englonde, « and also of Irelande in earthe the supreme Hedde ». I sovrani inglesi seguitarono a portare il titolo di *re di Francia*, assunto da Edoardo III, fino al 1.° Gennaio 1801 — V. Capitolo VII §. 6 — Ranke *Engl. Gesch.* v. I, II B. IV K.

che pochi giorni innanzi aveva ucciso il venerando Cardinal Fisher per simil motivo, spiccava dal busto il capo del più nobile personaggio inglese del XVI secolo. Il sangue di questi due martiri della libertà di coscienza non fu che il principio di quello che, troppo abbondante, seguitò a scorrere per motivi religiosi (1).

Enrico VIII in tal modo aggiunse al suo assoluto potere civile quello ecclesiastico ed il suo insensato dispotismo non ebbe più ritegno; a lui invero bastava l'accresciuta possanza ed il non aver più alcun freno al suo maltalento, chè, in quanto alle quistioni religiose vere e proprie, le sue opinioni non differivano gran fatto dalle dottrine cattoliche romane, anzi nel fondo odiò sempre i riformatori del Continente e nel 1533 lo vediamo fare un Atto per punire l'eresia (2), ravvivando gli statuti intorno a questa di Riccardo II e di Enrico V (3). Ma egli, benchè a stento, fu trascinato sulla strada per la quale aveva avviato l'Inghilterra; poichè, se moventi personali e subbiettivi avevano spinto lui a quei primi passi, ragioni politiche e morali stimolavano Lord Tommaso Cromwell (4) e l'Arcivescovo Cranmer, quegli il braccio, questi l' anima della Riforma, a proseguire nell'opera intrapresa (5).

---

(1) LINGARD — *Hist. d'Angl.* v. VI ch. III.

(2) 25 Henr. VIII c. 14. In esso però era dichiarato esplicitamente: che il parlare contro il papa ed i suoi decreti non era eresia.

(3) 5 Rich. II st. 2 c. 5; 2 Henr. V st. 1 c. 7 — V. sopra p. 285.

(4) Era figlio d' un maniscalco di Putney, fu soldato di ventura in Italia, mercante, famigliare del Cardinal Wolsey e dopo la costui morte entrò in favore di Enrico VIII; nel 1534 fu « lord vicegerent in matters ecclesiastical » nel 1535 fu vicario generale del re per le faccende religiose. Il suo governo fu un governo di terrore ed egli fu il campione più potente e più feroce della riforma, onde s' ebbe il soprannome di *martello dei frati*. Egli fece la fine comune dei favoriti di quel tiranno, lasciando la testa sul patibolo nel 1540.

(5) « Il y eut . . . dès l'origine deux réformes, celle du prince « et celle du peuple: l' une incertaine, servile, plus attachée à des « intérêts temporels qu' à des croyances, alarmée du mouvement qui

Al grande atto della separazione dalla Sede Romana doveva seguire ora quello della soppressione dei conventi per fiaccare interamente la potenza del Clero. Infatti dopo un' inchiesta fatta da commissari regi, che additò gravi scandali nei monasteri, esagerati solo in parte, nel 1536 furon soppressi tutti i piccoli conventi di uomini e di donne con meno di 200 l. st. di rendita annua in numero, pare, di 376 (1). Con atto del 1539 tutti gli altri conventi furon pure soppressi, in numero di 645, fra cui 29 abbazie mitrate e priorati, i cui capi avevan seggio in parlamento (2), e nel 1545 infine furon soppressi 2374 oratorii e cappelle e 110 ospedali (3). Tutti i beni delle corporazioni religiose furono confiscati a benefizio della Corona e siccome esse possedevano il quinto del suolo inglese e una rendita, calcolata dall'Hallam a circa 400000 l. st. all' anno, corrispondente a tre volte le entrate ordinarie della Corona (4), così si vede quanta potenza finanziaria acquistasse ad un tratto il Re colla soppressione dei conventi. Non essendo poi egli punto avaro, prodigò terre e denari ai favoriti e ai devoti, e le spoglie del Clero furono così divise fra i nobili e la *gentry*, che in tal modo come in Germania, aderirono più tenacemente alla Riforma a cagione dei propri interessi materiali ad essa

---

« l'avait fait naître, et s'efforçant d'emprunter au catholicisme « tout ce qu'elle en pouvait retenir en s'en séparant; l'autre spon- « tanée, ardante, méprisant les considérations mondaines, acceptant « les conséquences de ses principes, vraie révolution morale enfin, « entreprise au nom et avec la passion de la foi » — Guizot *Histoire de la Révolution d'Angleterre*. IV ed. Bruxelles 1850, v. I l. I p. 146.

(1) 27 Hen. VIII c. 28.

(2) 31 Hen. VIII c. 13.

(3) 37 Hen. VIII c. 4.

(4) Altri calcolarono questa rendita a 131,000 l. st. annue, altri invece la fece ascendere a lire 1,600,000 di rendita annua, corrispondente ad un capitale di lire 30,000,000 — St. John *Observations on the Land Revenue of the Crown* 1787 p. 68 — H. Cox *Inst. of Engl. Gov.* b. III ch. II p. 605.

collegati (1). D' altra parte poi accrebbe il potere e l' influenza di quell' aristocrazia di campagna, *landed gentry*, che per l' aumentate ricchezze fu d' ora innanzi meglio in grado di partecipare alla politica generale dello stato e così di resistere al potere assoluto della regalità. Per questi motivi l' Hallam è d' avviso che: " l'abolizione de-
" gl' istituti monastici avrebbe bensì potuto esser condotta
" in modo più consonante alla giustizia, non che alla
" politica, ma che la prodiga alienazione delle terre ab-
" baziali, fatta da Enrico, benchè riprovevole nel suo
" motivo, è riuscita nell' insieme più benefica all' Inghil-
" terra di quello che non sarebbe stata verun' altra di-
" sposizione " (2).

Abbattuto così il Clero fu facile conferire al re nel 1539 la nomina dei vescovi ed arcivescovi. Formalmente essi erano eletti dai respettivi capitoli, ma era il re che accordava a questi il *congé d'elire* ed indicava il suo candidato, che dovevano nominare, se non volevano incorrere nelle pene del *praemunire* (3).

Enrico VIII adunque si sciolse dalla soggezione papale, ma non si curò di aderire alla Chiesa di Lutero, che detestava, e molto meno poi a quelle di Zuinglio e di Calvino, perchè d'indole repubblicana e democratica; tenne

---

(1) In ordine a questa politica di interessare quante più persone fosse possibile al mantenimento del nuovo ordine di cose il Re obbligò alcuni Lords a cambiare le loro terre ereditarie con quelle tolte alla Chiesa. Fra questi Lord Windsor fu costretto ad abbandonare il palazzo dei suoi antenati a Stanwel e ne morì di dolore. *Annals of England* p. 298 nota *t* — Nel 1536 alla vigilia della soppressione dei piccoli conventi era stata creata una *court of augmentations* (27 Hen. VIII c. 27), per l'amministrazione delle rendite che dovevano derivarne alla Corona per tal soppressione; ma siccome Enrico VIII si sbarazzò presto di quelle terre per mezzo di vendite o di doni, così quella corte non servì a nulla e fu abolita. *Ann. of Engl.* A. D. 1536 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* IV P. §. 32 p. 512.

(2) HALLAM — *Const. Hist.* ch. II §. 5.

(3) 31 Henr. VIII c. 8.

pertanto una posizione media fra la Chiesa Romana e le nuove, anzi le forme del rito e i dogmi della prima modificò solo leggermente, come si vede dal famoso *Statuto dei sei Articoli* del 1539, che confermava i dogmi ed i punti della dottrina cattolica più accanitamente assaliti altrove (1). Con ciò, se rimase indietro al desiderio della parte più colta ed intelligente del paese, che non poteva ormai più consentire su quello che chiamava " super- " stizioni papiste ", riuscì però a far accogliere dal grosso della nazione, senza contrasto, i cambiamenti religiosi, perchè appunto moderati; e così senza sbalzi troppo violenti questa fu condotta a grado a grado verso le dottrine religiose della Chiesa protestante di Edoardo VI e di Elisabetta.

In tal guisa l'Inghilterra aveva acquistato finalmente la sua piena indipendenza morale e politica dalle autorità straniere e d'ora in poi il libero genio anglo-sassone potrà esplicarsi in tutti i suoi aspetti più svariati senza impedimenti. E volle il destino che autore di un sì segnalato servigio alla nazione fosse un despota esecrando pei vizii privati e per la tirannide pubblica, mostruoso impasto di sensualità e di erudizione, di bestiale ferocia e di garbo cavalleresco, esattamente dipinto da sè stesso, allorchè atrocemente vantavasi: " di non aver mai rispar- " miata una donna nella sua lussuria, nè un uomo nella " sua collera "! Ma è d'uopo convenire che era l'uomo che ci voleva per compiere questa trasformazione e che, se non fosse stato lui, è dubbio se l'Inghilterra avrebbe mai

---

(1) 31 Henr. VIII c. 14 — Intitolato « An Act for abolishing « diversity of opinions in certain articles concerning Christian re- « ligion ». In esso erano ammessi i tre sacramenti del Battesimo, della Penitenza e della Comunione. I sei articoli dichiaravano:

1.° la presenza reale nell'ostia consacrata; 2.° che la comunione sotto la sola specie del pane bastava per i laici; 3.° che i preti ordinati dovevano mantenere il celibato; 4.° l'osservanza dei voti monastici e di castità; 5.° l'utilità della messa; 6.° la bontà e la necessità della confessione auricolare.

scosso il giogo papale [1]. È bensì vero che in questo caso le tendenze politiche ed i desideri personali del sovrano furono concordi coi desideri e colle tendenze del popolo e che perciò operarono di conserva.

Colla morte di Enrico VIII si chiude il primo stadio della Riforma, stadio di preparazione con carattere essenzialmente politico; seguirà poscia il secondo stadio essenzialmente dottrinario e religioso. In quanto alla prima parte possiamo concludere colle parole dello Gneist: " che " la forma esterna della riforma inglese apparisce dap- " prima come un' unione formale di due sistemi politici, " fino allora divisi, sotto una supremazia politica „ [2].

§. 4. Salito sul trono Edoardo VI (1547), figlio di Jane Seymour, fanciullo di 10 anni, il Protettore Duca di Sommerset, suo zio materno, dalla sua posizione stessa fu costretto a governare in modo più costituzionale del morto sovrano ed a cercar l' appoggio del partito più avanzato in religione, tendendo egli stesso ad una riforma più radicale ed educando il reale pupillo in questi sentimenti. Quindi cominciò la vera riforma delle dottrine religiose cattoliche e fu fondata la Chiesa episcopale anglicana, che allontanandosi sempre più dalla Chiesa romana ed abrogando gli atti di Enrico VIII, specialmente quello dei *Sei Articoli,* si accostava maggiormente al protestantesimo di Germania ed alle dottrine di Calvino; ma contrariamente a

---

(1) Il Cardinal Wolsey, che lo doveva conoscer bene, parlando di lui come principe, morendo così diceva: « He is a Prince of a « most royal courage: sooner than miss any part of his will he « will endanger one half of his kingdom . . . ».

(2) GNEIST *Engl. Com. Verf.* I Abth. IV Per. *A* p. 253-259 — Id. *Engl. Verf. Gesch.* IV P. §. 30, p. 487-490, 491-493 — HALLAM *Const. Hist.* ch. II §. 1-6 — GREEN *Hist. of the Engl. Peop.* ch. VI sec. IV — sec. VI — *Annals of England:* Henry VIII — PAULI *Aufsätze* etc. p. 98- 135 — MARTINELLI *Ist. d' Ingh.* l. XIV — RANKE *Engl. Gesch.* v. I, II B. V. K — MILLOT *Hist. d'Angl.* v. II p. 52-159 — LINGARD *Hist. d'Angl.* v. VI ch. IV-V — B. DAVANZATI *Scisma d'Inghilterra* 1638.

queste ultime fu mantenuta la gerarchia ecclesiastica, perchè consentanea ai sentimenti del popolo e più conforme ad un reggimento monarchico.

Nel 1549 fu approvato un primo *Atto d'Uniformità* che imponeva a tutto lo stato un ordine di culto divino stabilito da un'apposita commissione, comminando pene severe a chi lo ricusava (1), e nel 1552 fu fatto un secondo *Atto d' Uniformità* a conferma ed ampliamento del primo (2). Aboliti, come dicemmo, i *Sei articoli* di Enrico VIII, il nuovo *credo* fu steso nel 1551 in *42 articoli* di religione che più tardi furon ridotti a *39*. I punti più notevoli della nuova religione erano: la lingua volgare sostituita alla latina nelle preghiere e nel servizio divino; la soppressione delle immagini e degli ornamenti (3); l'abolizione del culto dei Santi e della Vergine; la negazione della transustanziazione (4); la confessione volontaria; il matrimonio dei preti permesso (5). Tommaso Cranmer, principale autore di queste riforme, credè bene mantenere nella liturgia alcune antiche cerimonie ed ornamenti sacerdotali per appagare il gusto del popolo e contentarlo nelle apparenze; ma queste bazzecole furon la prima cagione dei fieri dissensi fra i riformatori e della pericolosa guerra che fu mossa alla Chiesa dello Stato dai così detti *nonconformisti* (6).

§. 5. Morto Edoardo VI (1553), Maria, figlia di Caterina d'Aragona, salì sul trono, facendo sperare che sarebbe stata tollerante, benchè fosse caldamente cattolica. Ma i fatti non corrisposero alle promesse ed a tutti è noto come chiedesse aiuto al rogo ed alla scure per ristabilire

---

(1) 2 & 3 Edw. VI c. 1.
(2) 5 & 6 Edw. VI c. 1.
(3) 3 & 4 Edw. VI c. 10 (1549).
(4) 1 Edw. VI c. 1 e *42 articoli*.
(5) 2 & 3 Edw. VI c. 21 (1549).
(6) HALLAM *l. c.* ch. II §. 7-10 — GREEN *l. c.* ch. VII, sec. I — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* IV P. §. 30, p. 490, 493-494 — RANKE *l. c.* v. I, II B. VI K. — DAVANZATI *l. c.* — LINGARD *l. c.* v. VII ch. I.

la fede cattolica, certo non più colpevole in questo che nol fossero stati prima di lei i capi della riforma; ma a lei sola toccò d'esser chiamata dagli avversari vittoriosi: *the bloody Queen,* la regina sanguinaria (1).

Colla sua ascensione al trono i Cattolici ripresero speranza ed ardire, e non a torto; chè tosto furono annullate le leggi dell'ultimo regno concernenti la religione (2), fu ristabilita la forma del culto usata nell'ultimo anno di Enrico VIII e furono iniziate trattative di riconciliazione con Roma. Intanto essa rifiutò il giuramento di supremazia ed i primi frutti dei benefizi, che, da Enrico VIII erano stati attribuiti alla Corona, rendendoli alla Chiesa (3). Il Parlamento, avvezzo ormai da lunga pezza a condiscendere a tutti i desideri della Corona, nonostante qualche contrasto, cedette anche al volere di Maria ed espresse il suo abborrimento " per l'orribile defezione e scisma dalla " Sede Apostolica ". Su d'un punto però fu tenacissimo e non ci fu verso di farlo cedere, cioè sulla retrocessione alla Chiesa dei beni toltile ed ora in possesso dei laici, poichè per la sagace politica di Lord Cromwell e di Enrico VIII 40000 famiglie dicesi vi fossero interessate,

---

(1) Durante il suo regno furono bruciati un arcivescovo, il Cranmer, tre vescovi, parecchi ecclesiastici e quasi 300 laici. Certo le persecuzioni di Maria non sono giustificabili, ma la sua responsabilità va divisa colle persone che la circondavano, specialmente con Filippo di Spagna suo marito, e coi vescovi Gardiner e Bonner; inoltre da ambo le parti in quei tempi si usava la stessa feroce intolleranza. Il carattere personale di Maria poi aveva molti lati lodevoli e buoni, e si condusse verso sua sorella Elisabetta ben più generosamente che non questa verso l'infelice Maria di Scozia. Se nutrì risentimento contro l'arcivescovo Cranmer, non fu certo del tutto ingiustificato, dappoichè è noto, come questo pieghevole strumento d'Enrico VIII avesse annullato il matrimonio di sua madre e dichiarata illegittima la sua nascita, e come più tardi cooperasse a farla scartare da Edoardo VI dalla successione al trono, sostituendovi Jane Grey. *Annals of England*, MARY.

(2) 1 Mary c. 2

(3) 2 & 3 Phil. & Mar. c. 1.

perciò Regina e Papa dovettero far di meno di questa restituzione per ottenere dal Parlamento del 1554 il *Bill di Riconciliazione*, che annullò tutti gli statuti contro la Santa Sede fatti dall' anno XX.° di Enrico VIII, in numero di 19 (1), e così la Chiesa Inglese tornò sotto la soggezione di Roma e i dissidenti furono fieramente perseguitati e colpiti. Ma quest' opera di ricostituzione dell' antico sistema fu fortunatamente rotta a mezzo dalla morte di Maria (17 Nov. 1558) (2).

§. 6. La nuova regina Elisabetta era figlia di Anna Boleyn e come tale tenuta in conto di bastarda dalla Corte Pontificia; a questo motivo d' inimicizia personale s' aggiungevano le sue convinzioni religiose in senso protestante, di guisa che il primo suo pensiero e quello del suo consigliere, Sir William Cecil, fu di ristaurare e continuare la Riforma di Edoardo VI, distruggendo l' opera di Maria. Fu quindi convocato tosto il parlamento, aboliti gli statuti ultimamente fatti contro l' eresia, distrutti i conventi risorti, ricuperati dalla Corona i primi frutti e le decime da Maria restituite al Clero (3) e le leggi fatte sotto Edoardo VI riconfermate; l' importantissimo *Act of Supremacy* (4) abrogò l'Atto di riconciliazione, ristabilì la

(1) 1 & 2 Phil. & Mar. c. 8 « A statute repealing all Statutes, « Articles, and Provisions made against the See Apostolic of Rome « since the twentieth year of king Henry VIII', and also for the « establishment of all Spiritual and Ecclesiastical Possessions and « Hereditaments conveyed to the Laity ». Quest' atto constatava: che « much false and erroneous doctrine hath been taught, preached, « and written, partly by divers the natural-born subjects of this « realm, and partly being brought in hither from sundry other « foreign countries, hath been sown and spread abroad within the « same ». *Annals of England* A. D. 1554.

(2) Hallam *l. c.* ch. II §. 11, 12 — Green *l. c.* ch. VII sec. II — Gneist *l. c.* IV P. §. 30, p. 490-491, 494 — Ranke *l. c.* v. I, II B. VII-VIII K. — Lingard *l. c.* v. VII ch. II-III.

(3) 1. Eliz. c. 4 — Furono poi resi alla Chiesa per essere impiegati a vantaggio del clero povero coll' atto 2 & 3 Ann. c. 20, conosciuto col nome di *Queen Anne 's Bounty*, nel 1704.

(4) 1 Eliz. c. 1 — Per quest'Atto di Supremazia chiunque con

supremazia della Corona in materia ecclesiastica e spirituale e le conferì l'assoluta giurisdizione religiosa, in virtù della quale dopo qualche anno, nel 1583, fu costituita una commissione speciale per gli affari religiosi, chiamata *High Commission Court*, analoga alla *Star-Chamber,* nè meno incostituzionale (1). Contemporaneamente a questo era promulgato l'*Act of Uniformity* (2), che imponeva sotto gravi pene l'osservanza universale del rituale stabilito già dall' Atto d' Uniformità di Edoardo VI nel 1552. Il parlamento si piegava volenterosissimo a questa nuova politica religiosa conforme in tutto ai suoi interessi ed alle sue tendenze, soltanto nella Convocazione ecclesiastica si manifestò un po' di resistenza, presto superata però, e quasi tutto il clero accettò il nuovo ordine di cose (3),

---

parole, fatti o atti avesse affermato l'autorità di qualsiasi principe o prelato straniero, per la prima volta era condannato alla confisca dei beni o se questi non oltrepassavano il valore di 20 l. st. ad un anno di carcere; la seconda volta incorreva le penalità dello Statuto di *praemunire*, e la terza volta era messo a morte come traditore.

(4) Il germe della Corte dell'Alta Commissione si vuol vedere nell'anno 1557 in un ordine dato da Maria ad alcuni vescovi per inquisire su tutte le eresie e punire le persone che non si mostrassero zelanti cattolici e tutto questo con ampi poteri discrezionali. L'Atto di supremazia dette origine a parecchie commissioni temporarie, che furono rese stabili colla costituzione dell' *High Commission Court* nel 1583, composta di 44 commissari, di cui 12 vescovi, altrettanti e più consiglieri privati, il rimanente ecclesiastici e secolari. Essi avevano facoltà d' inquisire con ogni mezzo che credessero opportuno su tutte le offese contro gli statuti religiosi e tre commissari, fra cui un vescovo, avevano potere di applicare le pene comminate dai vari statuti in materia religiosa. L'autorità di questa Commissione, emanazione diretta della regalità, era estesissima ed arbitraria, di guisa che essa fu un vero tribunale d' inquisizione ed un potente strumento di despotismo — HALLAM *l. c.* ch. IV §. 11 — GNEIST *l. c.* IV P. §. 31 p. 496-498.

(2) 1 Eliz. c. 2 — I trasgressori di questo statuto erano condannati la prima volta alla confisca dei loro beni mobili ed immobili, la seconda a un anno di carcere, la terza al carcere a vita.

(3) Si calcolano da 189 a 243, sopra 10,000 ecclesiastici, quelli che rifiutarono d' uniformarsi all' ordinamento religioso del-

riconoscendo la supremazia della regina e dichiarando la sua uniformità alla dottrina stabilita (1). Un' altra Convocazione nel 1563 prese a rivedere i *42 Articoli* di Edoardo VI e li ridusse a *39*.

Coll'Atto d' uniformità erano, come si vede, interdetti tutti i culti fuori che quello della Chiesa ufficiale ed il praticarli, benchè nascostamente, esponeva a gravi pericoli. Per l'Atto di supremazia tutti gli ecclesiastici ed i laici che avevano un benefizio o un' impiego dalla Corona erano obbligati a prestare il giuramento di Supremazia contenuto nell' atto stesso (2); ma nel 1563 quest'obbligo fu tirannicamente esteso a molte altre classi di persone non dipendenti direttamente dalla Corona ed i ricusanti furono sottoposti a gravi pene (3), anche i membri

---

l' Atto d' uniformità e di riconoscere la supremazia spirituale della regina. Ma l' adesione degli altri fu in molti casi poco sincera. *Annals of England* A. D. 1259.

(1) Questa professione di fede consisteva nel dichiarare il libro di preghiere, *prayer book*, conforme alla Scrittura, nel riconoscere la supremazia della regina, nel negare il potere del papa, nel rigettare la messa e i pellegrinaggi, nel condannare come vane superstizioni le immagini, le reliquie e i miracoli.

(2) Ecco la formula dell' *Oath of Supremacy* — « I, N. N. do « utterly testify and declare, that the queen 's highness is the only « supreme of this realm, and all other her highness 's dominions « and countries, as well in all spiritual and ecclesiastical things « or causes as temporal; and that no foreign prince, prelate, state, « or potentate. hath or ought to have any jurisdiction, power, su- « periority, pre-eminence, or authority, ecclesiastical or spiritual, « within this realm; and therefore I do utterly renounce and for- « sake all foreign jurisdictions, powers, superiorities, and authori- « ties, and do promise that from henceforth I shall bear faith and « true allegiance to the queen' s highness, her heirs and lawful « successors, and to my power shall assist and defend all jurisdic- « tions, pre-eminences, privileges, and authorities, granted or « belonging to the queen 's highness, her heirs, and successors, or « united and annexed to the imperial crown of this realm ». Questa formola fu poi variata nel *Bill of Rights* del 1689 (1 Will. & Mar. sess. 2 c. 2 III).

(3) 5 Eliz. c. 1, intitolato « An Act for the assurance of the

della Camera dei Comuni furono da quell'Atto obbligati a prestar tal giuramento e così ne furono esclusi tutti i cattolici; ma i Pari per ora ne andarono esenti (1).

A seconda che la Riforma progrediva in Inghilterra la persecuzione contro i cattolici si faceva più fiera; nè questi cedevano mansuetamente, chè con ogni sorta di tentativi cercavano di ricuperare l'antica preponderanza e di rovesciare il nuovo ordine di cose, tentativi contro il trono e contro lo stato che muovevano da Roma ed i cui agenti più solerti erano i gesuiti. Ma questi vani sforzi non servivano ad altro che a giustificare in parte e certo a far infierire la persecuzione.

Il papa Pio V pubblicava in data 25 aprile 1570 una Bolla, con cui scomunicava e deponeva Elisabetta (2). In conseguenza di questa provocazione si pubblicarono leggi severissime contro i cattolici ed un atto del 1571 dichiarò delitto d'alto tradimento l'introduzione nel regno di bolle papali (3). Nonostante le leggi e le pene i cattolici non posavano e dalle macchinazioni segrete passa-

---

« queen 's royal power over all estates and subjects within her « dominions ». Per il primo rifiuto di prestare il giuramento di supremazia s' incorreva nella penalità del *praemunire;* se dentro tre mesi si rifiutava di nuovo s' incorrevano le pene dell' alto tradimento. HALLAM *Const. Hist.* ch. III §. 4.

(1) V. Cap. V §. 21.

(2) Questa « Sentenza dichiaratoria contro Elisabetta, regina « d' Inghilterra, e gli eretici che ad essa aderiscono » conteneva: « among other treasonable matter the impious and most wicked « declaratory sentence of the said bishop of Rome, in which he « assumes and usurps power and authority within this kingdom « of England; and the bishop of Rome, amongst other false and « impious matter, declared that the queen was never at any time « true queen of this kingdom of England, but only the pretended « queen, and that she had been lawfully deprived of her royal « authority. And by the said bull the pope absolved all the proce- « res, subjects and people of the realm of all oaths of fidelity and « allegiance to the queen ». *Annals of England* A. D. 1570.

(3) 13 Eliz. c. 2.

vano alla violenza aperta, come nella ribellione del Duca di Norfolk (1572) e nella tentata invasione dell' Irlanda (1578); perciò nel 1581 fu fatta un' altra legge rigorosa contro i cattolici e contro il loro culto (1) e nel 1584 una legge intimò ai gesuiti ed ai seminaristi di abbandonare il regno entro 40 giorni (2). Ma l'agitazione promossa da Roma non cessava ancora, anzi giungeva fino a congiure contro la Regina, come quella famosa di Babyngton (1586), che ebbe per funesto effetto l'uccisione di Maria Stuart (3). Nel 1593 fu fatto un' altro atto severissimo contro i *ricusanti papisti*, pel quale essi non potevano allontanarsi più di cinque miglia dalle loro case, dovevano pagare una multa di 20 l. st. al mese se non frequentavano la chiesa e, se non potevano pagarla, dovevano abbandonare il regno ovvero esser puniti come malfattori (4); essi però potevano liberarsi da queste penalità col leggere pubblicamente in chiesa un atto di formale sottomissione (5). Questo rigore

---

(1) 23 Eliz. c. 1 — « An Act to retain the queen 's majesty 's « subjects in their due obedience ». Per esso: chi riconciliava qualcuno con Roma era punito come traditore e il riconciliato pure incorreva le pene del tradimento; chi diceva la messa soggiaceva ad una multa di 200 marchi, chi la udiva di 100, più in ambo i casi un anno di carcere; chi non frequentava la chiesa pagava una multa di 20 l. st. al mese; se l' assenza durava un anno doveva porgere due mallevadorie di 200 l. st. ciascuna per la sua buona condotta futura. *Annals of England* A. D. 1581.

(2) 27 Eliz. c. 2 — « An Act against Jesuits, seminary priests, « and other such-like disobedient persons ». Dovevano lasciar l'Inghilterra entro 40 giorni se non volevano incorrere nelle pene del tradimento; aiutarli o riceverli era fellonia. Chi mandava ragazzi nei seminari pagava una multa di 100 l. st. ed incorreva le penalità del *praemunire* ec. — *Annals of England* A. D. 1584.

(3) Ranke *Engl. Gesch.* v, I, III B. V. K. — J. Melvil *Memoires Historiques . . . sous les regnes d'Elizabeth, de Marie Stuart et de Jacques I.* Lyon 1694 v. 2.

(4) 33 Eliz. c. 2 « An Act against popish recusants ».

(5) « I, A B., do humbly confess and acknowledge that I have « grievously offended God in contemning her Majesty 's godly and « lawful government and authority, by absenting myself from church,

adoperato da Elisabetta e dai suoi ministri nel punire i nemici della nuova Chiesa assicurò la sua esistenza ed in pari tempo impedì il ritorno dell' influenza papale in Inghilterra. (1).

Ma *non-conformisti* non erano soltanto i cattolici, poichè dicemmo come sotto Edoardo VI si fosse manifestata una discordia fra i riformatori circa la forma esterna del culto, e questa discordia era destinata ad accrescersi grandemente allorchè molti protestanti inglesi, per sfuggire alle persecuzioni di Maria, passarono sul Continente, ove furono bene accolti dai calvinisti. Tornati costoro in

---

« and from hearing divine service contrary to the godly laws and « statutes of this realm; and I am heartily sorry for the same, and « do acknowledge and testify in my conscience that the bishop or « see of Rome hath not, nor ought to have, any power or autho- « rity over her Majesty, or within any her Majesty 's realms or « dominions; and I do promise and protest, without any dissimu- « lation, or any colour or means of any dispensation, that from « henceforth I will, from time to time, obey and perform her Ma- « jesty 's laws and statutes, in repairing to the church and hearing « divine service, and do my uttermost endeavour to maintain and « defend the same ». *Annals of England* A. D. 1593.

(1) I martiri cattolici sotto Elisabetta sono computati da 191 a 204, senza contare quelli morti nelle carceri. Ma questi martiri furono mandati al supplizio il più delle volte per necessità politica, non come sotto Maria per puro fanatismo, e sempre conforme alla legge. « The allegation of the Popish ministers in Paris, noting « that her Majesty did promise favour, and afterwards did show « extremities to the Catholics is false. For her Majesty, at her « entry, prohibited all change in the form of religion as she found « it by law; and when by law it was otherwise ordered by parlia- « ment, she did command the observation of the law newly establi- « shed, punishing only the offenders according to law. So her « Majesty 's actions are justifiable at all times, having never pu- « nished any evil subject but by warrant of law ». MURDIN 's *State Papers* apud GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* IV P. §. 31 p. 501 — HALLAM *Const. Hist.* ch. III -- GREEN *Hist. of Engl. Peop.* ch. VII sec. III — RANKE *Engl. Gesch.* v. I, III B. I K. — MILLOT *Hist. d'Angl.* v. II p. 230-362 — LINGARD *Hist. d' Angl.* v. VII ch. IV-V, v. VIII.

Inghilterra sotto il regno di Elisabetta con idee molto avanzate e democratiche in fatto di religione relativamente ai loro concittadini, furono malcontenti della lentezza con cui si procedeva nelle riforme e condannarono la vanità degli ornamenti e delle funzioni religiose conservate dal rituale romano; ma ben presto furon presi severi provvedimenti anche contro di loro e fu applicato con rigore l'Atto d'uniformità. Questi *non-conformisti* così esclusi dal grembo della Chiesa ufficiale furono i predecessori dei tremendi Puritani (1) del secolo seguente. Fino al 1570 essi si accontentarono di combattere le cerimonie della Chiesa anglicana, ma d' allora in poi, guidati da Tommaso Cartwright, trovarono una ragione più degna alle persecuzioni che pativano, combattendo la costituzione aristocratica della gerarchia episcopale nella Chiesa anglicana e sostenendo invece gli ordinamenti liberali e democratici di Calvino, che furono accettati dalla Chiesa presbiteriana scozzese, per opera specialmente dello Knox. Le tendenze dei puritani non garbavano affatto ad Elisabetta e benchè non fossero per anco temibili, pure, siccome eran penetrati nella Camera dei Comuni, chè il giuramento di supremazia non lo proibiva loro come ai cattolici, e trovavano appoggio nel paese per essersi costituiti in certo modo quasi un'opposizione politica, così cominciavano già ad acquistare una certa importanza; laonde fu fatto contro di essi nel 1593 un atto, pel quale coloro che contestavano l'autorità ecclesiastica della regina, che non frequentavano la chiesa, ma che si riunivano in assemblee con fini religiosi erano imprigionati; se entro tre mesi non facevano la loro sottomissione dovevano abbandonare il regno, se rifiutavano o tornavano dovevano essere impiccati (2). Ma la persecuzione non fece, come sempre,

(1) La parola *puritanismus* fu adoprata per la prima volta nel 1564.

(2) 35 Eliz. c. 1. — « An Act to restrain the queen 's subjects « in obedience », detto pure *conventicle act.* Anch' essi però potevano

che accrescere il loro odio contro la Chiesa stabilita ed estenderlo anche alla regalità; se non che per tutto il XVI secolo esso non scoppiò in aperta rivolta, poichè v' era sempre un nemico comune, non ancora interamente sopraffatto, da domare e perciò sotto Elisabetta i puritani concorsero volentieri nella lotta da lei sostenuta vittoriosamente contro il Papato. Ma, stabilito più tardi sicuramente il protestantesimo e lo Stato divenuto libero dall' intromissione straniera, cominciò tosto in Inghilterra quell'incendio che da lunga mano covava (1).

In tal guisa con un processo lento ma necessario fu compiuta la radicale riforma religiosa, che Enrico VIII aveva iniziata con una mira essenzialmente politica, cioè, relativamente alla quistione di supremazia (2), ma per conservare il terreno conquistato faceva d'uopo dell' aiuto dei protestanti, che volentieri lo prestarono alla Corona, uniti com'erano ad essa nell'odio comune contro il potere papale ed anche loro bisognosi del suo aiuto. Quindi da una parte e dall' altra si fecero concessioni e da quest' unione, procurata specialmente da Tommaso Cranmer, rappresentante a un tempo del protestantesimo e del governo civile, derivò la Chiesa d' Inghilterra, la quale per la sua origine stessa occupò una posizione intermedia fra la Chiesa Ro-

---

liberarsi dalle sanzioni di quest' atto colla lettura pubblica di una formale sottomissione, la quale differiva soltanto per due piccole varianti da quella dei cattolici da noi recata *in extenso* poco sopra a p. 320 nota 5 — *Annals of England* A. D. 1593.

(1) HALLAM *l. c.* ch. IV — MACAULAY *Hist. of Engl.* v. I ch. I p. 57 e seg. — GNEIST *l. c.* P. IV. §. 30 p. 491, 495-496 — H. WEINGARTEN. *Die Revolutionskirchen Englands*, Leipzig 1868; I Cap.

(2) L'Abbate RAYNAL osserva su questo proposito: « il resserra « les liens qui lui unissoient ses Sujets, en brisant ceux qui les « tenoient attachés à Rome. Les Anglois trouvérent plus beau, ou « seulement plus singulier, d' être les arbitres de la Réligion que « de l' Etat; et ils se livrérent à ce changement de scène, avec une « fureur qui n' est pas d' un peuple philosophe, mais qui étoit fa- « vorable aux desseins de Henri ». *Parl. d'Angl.* VII Epoque p. 196

mana e quelle di Ginevra e di Zurigo, rigettando gli eccessi opposti dell' una e delle altre. E poichè doveva la sua esistenza alla Corona e da lei emanava, così le fu sempre strettamente legata e dipendente, costituendo una vera Chiesa dello Stato, incorporata in tutto e per tutto al *king in council* ed al *king in parliament;* ma col continuo accrescersi fin dal principio dei dissidenti divenne sempre più rigorosamente Chiesa dello Stato e sempre meno Chiesa nazionale. Non deve poi far meraviglia il vedere in questo secolo l'Inghilterra passar replicatamente da una religione all' altra con tanta facilità. Il progresso generale della riforma invero era conforme allo spirito dei tempi e del popolo, quindi l' evoluzione delle dottrine religiose da Enrico VIII ad Elisabetta nel suo complesso era naturale e logica; ma il momentaneo regresso sotto Maria va attribuito alla gran forza del potere personale dei Tudors ed all' instabilità della nuova Chiesa, troppo di recente impiantata; inoltre lo Gneist osserva: che uno dei motivi, che fece curvare la nazione al volere di Maria, fu il desiderio di evitare una nuova guerra dinastica, già minacciata alla sua assunzione al trono dall'opposizione di Giovanna Grey, perciò ai secolari furono sacrificati tutti gli altri interessi (1). Comunque sia però il risultato finale dell' agitazione di questo secolo, che a noi in ispecial modo interessa, fu l' indipendenza della nazione inglese dal Seggio pontificio. Essa, dopo aver goduto del bene che il Cattolicismo fece generalmente nel Medio Evo, si rivolse ora ad un' altra fonte più potente di progresso, di guisa che ben si può dire col grande storico inglese: " È difficile il decidere se l'Inghilterra deve di più alla " religione cattolica romana o alla riforma. Per la fusione " delle razze e per l' abolizione del villanato è principal- " mente debitrice all' influenza esercitata nel medio evo " dal Clero sul laicato. Della libertà politica ed intellet-

(1) *Engl. Verf. Gesch.* §. 30 p. 490.

" tuale, e di tutti i benefizi che essa trae dietro a sè,
" va debitrice principalmente alla grande ribellione del
" laicato contro il clero (1) ".

§. 7. Lo slancio che avevano preso i Comuni d'Inghilterra nel parlamento verso la rivendicazione dei diritti e delle libertà della nazione, vedemmo già come si rallentasse sotto il reggimento della casa d'York e come si fermasse addirittura sotto Enrico VII; il secolo dei Tudors sembra appunto sotto quest' aspetto un tempo d' arresto, nè ciò dee far meraviglia, se si pensi che ormai mancava alla Camera dei Comuni il potente sostegno di quella dei Lords, con cui nel periodo anteriore aveva sempre operato d' accordo, e che era tuttora troppo giovane per tener testa da sola a sovrani di tanto valore personale. Inoltre il parlamento e la nazione furono costretti a prestare in questo periodo tutto il loro concorso alla regalità per raggiungere un fine di sommo momento per tutti e dinanzi a cui tutti gli altri interessi doveano cedere; l' immane guerra infatti mossa da ogni parte al Papato nel Cinquecento richiese tutte le forze riunite dell'Inghilterra, affinchè potesse trionfare di un nemico che avea così svariati e potenti ausiliari nelle secolari tradizioni, nelle ingenti ricchezze, nell' estesissima possanza politica, religiosa, civile e sociale. È quindi ben naturale che si quietasse momentaneamente la lotta intorno a cose, che fino allora erano state l' obbietto principale di contestazione fra i vari elementi dello Stato.

La vittoria stessa e la creazione di una propria Chiesa nazionale concorse ad aumentare e a consolidare il potere già grande della regalità, poichè questa nuova Chiesa era strettamente legata al trono dai comuni interessi e

(1) MACAULAY *Hist. of Engl.* v. I ch. I p. 48 — R. PERSONIO *Le tre conversioni dell' Inghilterra* ec. trad. dall' inglese dal Sac. F. G. MORELLI, Roma 1750, v. I P. II — F. G. POLLINI *L'Historia ecclesiastica della Rivoluzione d'Inghilterra, libri IV*, Roma 1594 — G. BURNET. *Histoire de la Réformation de l'Eglise d'Angleterre*, trad. de l'anglois par M. DE ROSEMOND. Amsterdam 1687.

dai comuni nemici, dalla gratitudine e dal timore (1); a tal segno che il Cranmer dichiarava: Dio aver immediatamente conferito ai Principi l'intera cura dei popoli tanto in materia spirituale, quanto in quella concernente l'amministrazione politica, e la Chiesa inglese inculcava costantemente e seriamente la sommissione assoluta al sovrano (2). Dottrine coteste opposte a quelle radicate nella coscienza della nazione dallo sviluppo delle istituzioni e dei principii parlamentari, e che minacciavano l'avvenire politico dell'Inghilterra colla teoria del Diritto divino, che pur non era riuscito alla potenza papale di farvi attecchire (3).

La supremazia poi religiosa di cui fu investito il sovrano, se non fosse stata fortunatamente ridotta a poca cosa dal sollecito ridestarsi del governo costituzionale e se il livello intellettuale del popolo inglese non fosse stato già assai alto, avrebbe potuto facilmente assomigliare il trono inglese a quello degli Czar e dei Sultani.

---

(1) I vescovi erano talmente in balìa della Corona, che questa li destituiva e li cambiava a sua posta non solo, ma rapiva loro i beni vescovili, quando gliene veniva il capriccio, per regalarli a cortigiani. Enrico VIII p. e. scriveva all'Arcivescovo di Dublino: che se seguitava nella sua « proud folly, we be able to remove you again « and to put another man of more virtue and honesty in your place ». Ed Elisabetta a Richard Cox, vescovo di Ely, che non voleva lasciarsi spogliare di buona grazia, scriveva questa laconica quanto energica lettera « Proud Prelate, — You know what you were before I made « you what you are; if you do not immediately comply with my « request, by God, I will unfrock you. — Elizabeth ». — HALLAM *Const. Hist.* ch. IV §. 17.

(2) MACAULAY *Hist. of Engl.* v. I ch. I p. 56.

(3) Il primo statuto in cui si fa parola di un diritto divino per eredità nella Corona, è quello del 1534 che regola la successione al trono, 25 Hen. VIII c. 22, in cui è detto che: « the Bishop of Rome « and the See Apostolic contrary to the great and inviolable grants « of jurisdiction given by God immediately to emperors, kings, and « princes in succession, to their heirs, hath presumed in times past « to invest those who should please them to inherit other men's « kingdoms and dominions » apud H. Cox *Inst. of Engl. Gov.* b. II ch. V p. 412.

Ma così non fu e, benchè la prerogativa regia si accrescesse talmente in questo secolo da accostarsi molto ad un dispotismo, pure anche prima che si chiuda il presente periodo vediamo le libertà nazionali combatterla con qualche riuscita ed accennare chiaramente a prendere il sopravvento. Il punto culminante del potere regio, cominciato ad accrescersi con Enrico VII, è nell' ultima parte del regno di Enrico VIII e nella prima di quello di Elisabetta; sul finire del regno di questa gran regina va declinando lentamente, ma irremissibilmente.

§. 8. Enrico VIII salendo sul trono trovava il Tesoro ben fornito, ma il paese sdegnato per le sfacciate estorsioni di suo padre; laonde egli, animato pare da ottimi sentimenti, promise riparazione, ma poi si contentò di far mettere a morte l'Empson e il Dudley e punir severamente gli altri minori agenti di rapina di Enrico VII, ritenendo i denari raccolti nelle casse dello stato (1). Ma a differenza del padre suo Enrico VIII era molto prodigo, di guisa che nonostante le ricchezze lasciategli ed il diritto di *tunnage and poundage*, concessogli a vita dal parlamento, e le successive copiose entrate fornitegli dalla soppressione dei conventi, soffrì spesso penuria di denaro. Siccome poi durante l'amministrazione del Cardinal Wolsey (1513-1529) il parlamento non fu convocato che due o tre volte, così fu d'uopo ricorrere ad esazioni arbitrarie stabilite da commissioni regie, e coloro che resistevano

(1) Egli aveva dichiarato che quelle estorsioni erano state fatte: « without any cause reasonable or lawful, by the undue means of « certain of the learned Council of our late father, contrary to law, « reason and good conscience, to the manifest charge and peril of « the soul of our late father »; e che « the sums contained in those « recognizances cannot be levied without the evident peril of our « late father 's soul, which we would for no earthly riches see nor « suffer ». Ma vedendo poi che per riparare le ingiustizie commesse ci sarebbe voluto molto più danaro che non credesse, si accontentò col condonare solo certe rate non ancora pagate delle tasse ultimamente imposte. *Annals of England* A. D. 1509.

al pagamento erano rigorosamente puniti; furono anche rimesse in vigore le *benevolenze* cotanto odiose alla nazione (1).

Ma se da un lato il Re operava arbitrariamente, dall'altro lato il parlamento si mostrava altrettanto servile e ne sian prova un'atto del 1529 che prosciogliva il re da tutti i suoi debiti verso i sudditi in qualunque tempo contratti, benchè le assicurazioni loro fossero passate in mano di terzi (2), ed un altro atto del 1544 che lo pro-

---

(1) Nel 1522 con questo mezzo furon raccolte grosse somme. Nel 1545 fu imposta un'altra grande benevolenza, per la quale tutti i possessori di beni immobili al di sopra di 40 sc. dovevano dare 20 *pence* per lira sterlina di rendita annua; e i possessori di beni mobili al di sopra di 15 l. st. 10 pence per lira st. Il prodotto totale di questa esazione fu di 119,581 l. st. 7 s 6 d. Un *alderman* di Londra, Richard Reed, che aveva ricusato di pagar la sua quota, fu mandato nell'esercito che guerreggiava contro gli Scozzesi, esposto ai maggiori pericoli per ordine del re, fatto prigioniero e quindi costretto a pagare un caro riscatto. Nel seguente anno fu imposto un altro contributo di simil natura, ma per l'odiosità del nome di *benevolenza*, fu detto invece « a loving contribution made by the « subjects' free will ». *Annals of England* A. D. 1545 — HALLAM *Const. Hist.* ch. 1 §. 10 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch* IV. P. §. 29 p. 480-481.

(2) 21 Hen. VIII c. 24 — I membri del parlamento con questo statuto « they do, for themselves and all the whole body of the realm « which they represent, freely, liberally, and absolutely, give and « grant unto the king's highness, by authority of this present par- « liament, all and every sum and sums of money which to them « and every of them is, ought or might be due by reason of any « money, or any other thing, to his grace at any time heretofore « advanced or paid by way of trust or loan, either upon any letter « or letters under the king's privy seal, general or particular, « letter missive, promise, bond, or obligation of re-payment, or by « any taxation or other assessing, by virtue of any commission or « commissions, or by any other mean or means, whatever it be, « heretofore passed for that purpose ». La ragione data nello statuto di queste strana disposizione era: che il re aveva impiegati i propri fondi e le tasse dei sudditi per la difesa della Chiesa e del regno e per stabilire una pace universale fra i principi cristiani.

scioglieva egualmente dal pagamento di tutti i debiti contratti dal 1542 in poi, colla clausola addizionale che chi fosse già stato saldato, o i suoi eredi, dovesse rifondere al re la somma stessa (1).

Altri due statuti meritan d' esser rammentati come testimonianza del potere personale di Enrico VIII e della debolezza del parlamento. Con uno del 1536 fu stabilito che in avvenire un re giunto all' età di 24 anni potesse annullare tutte le leggi fatte dalla sua assunzione al trono in poi, ad imitazione di ciò che fece Enrico III alla sua maggiore età; in tal guisa si annullava quasi l' autorità della reggenza e si dava alla Corona un potere sempre maggiore (2). Nel 1539 fu stabilito con un altro statuto: che le proclamaziani fatte dal re in Consiglio avessero forza di legge alla pari degli atti del parlamento, purchè non fossero pregiudizievoli all'ordine di successione agli uffici, libertà, beni mobili ed immobili o alla vita di chicchessia, nè contrari alle leggi stabilite; la sanzione penale contro i trasgressori di tali proclamazioni consisteva in multe e carcere (3). Questo statuto, che sopprimeva di fatto il potere legislativo del parlamento, è chiamato dallo Stubbs la *lex regia* della storia inglese ed il fenomeno più curioso della sua costituzione: " perchè " impiegava il meccanismo legislativo, che il parlamento " aveva perfezionato nelle proprie mani, mediante secoli " di avveduta e prudente politica, a permettere un procedi- " mento, che era un abbandono virtuale del carattere " essenziale del parlamento, qual corpo legislativo; il po- " tere legislativo acquistato dal parlamento contro il re " fu usato a dar facoltà al re di far leggi senza il par- " lamento " (4). Ma il primo parlamento di Edoardo VI,

(1) 25 Hen. VIII c. 12 — La somma ricavata dai prestiti nel 1543 ascese a 110,147 l. st. 15 sc. e 8 d. *Annals of Engl.* A. D. 1529, 1544 — HALLAM *l. c.* ch. I §. 9.

(2) 28 Hen. VIII c. 17 — V. sopra p. 159.

(3) 31 Hen. VIII c. 8 e 34 & 35 Hen. VIII c. 23.

(4) STUBBS *Const. Hist.* v. II ch. XVIII §. 292.

insieme ad altri statuti iniqui dal regno precedente, abrogò anche questo ([1]).

Oltre a questi, dicemmo già di quell' atto del 1534 in favore della validità del matrimonio del Re con Anna Boleyn e della legittima successione della loro prole, e dell'altro dell'anno seguente sulla supremazia del re, coi relativi giuramenti imposti a chi teneva uffici pubblici, pei quali il More, il Fisher e parecchi altri furon messi a morte ([2]).

Molto altro nobile sangue fu sparso da Enrico VIII o sotto le apparenze della legalità, come quello del Conte di Suffolk e del Duca di Buckingham, o per sfogo di ferocia e di vendetta allorquando, allontanato l' Wolsey, la sua volontà non ebbe più freno e faceva cadere la scure omicida sul collo tanto dell' ignorato gregario di qualche sommossa, quanto su quello della settuagenaria Contessa di Salisbury, della razza Plantageneta, non d' altro rea che d'esser madre del Cardinale de la Pole, volontariamente esigliato per non piegare alla tirannia del Re. Nè a noi occorre ripetere la compassionevole storia delle sei mogli di Enrico VIII, due delle quali ripudiò e due mandò al patibolo ([3]).

Per quanto si riferisce al parlamento, esso durante la prima parte del regno di Enrico VIII, in cui la politica interna ed esterna fu guidata dal Cardinal Wolsey, fu convocato meno che fu possibile e così il Re ed il suo ministro poterono governare a loro piacimento senza inciampi. Caduto l'Wolsey, Enrico VIII cambiò politica e chiamò il parlamento a legittimare colla solennità del suo assenso i suoi atti più arbitrari ([4]), governando

---

([1]) 1 Edw. VI c. 12 s. 5.

([2]) V. sopra p. 308.

([3]) Hallam *l. c.* ch. I §. 11-15.

([4]) « Henry 's policy, after he had cast Wolsey aside, was to « domineer, not in spite of parliaments, or without them, but by « means of them » — Creasy *Engl. Const.* ch. XV p. 277.

adesso forse più dispoticamente di prima. Vediamo infatti il parlamento mandar sul patibolo chiunque piaccia al Re; annullarne e convalidarne a sua voglia i matrimoni, legittimarne ed illegittimarne i figli; fare e disfare leggi e dommi religiosi. Si può pertanto affermare a buon diritto con Lord John Russell, che questo è stato il regno più arbitrario della storia inglese (1).

§. 9. Circa alla successione al trono, il parlamento affermò il proprio diritto di regolarla solo in quanto se ne spogliò all'atto stesso per conferirlo incondizionatamente ad Enrico VIII. Come dicemmo in addietro, la Corona fu alle origini elettiva, ma l'accrescimento del potere regio, lo sviluppo dello stato e l'influenza delle idee continentali recate in Inghilterra dai Normanni stabilirono ed assodarono il sistema ereditario, contemperato tuttavia da principio col sistema elettivo, chè l'erede della Corona non si considerava re se non dopo il riconoscimento dell'assemblea nazionale. Quindi dopo la morte di un re v'era un interregno fino alla solenne incoronazione del successore ed Edoardo I fu il primo, che regnasse in diritto prima della sua incoronazione; d'allora in poi il sistema ereditario ebbe il sopravvento e con Riccardo II fece un passo di più colla rappresentanza ereditaria (2). Il parlamento frattanto, che aveva serbato in principio il diritto della nazione ad eleggersi i suoi re, in conformità delle mutate idee giuridiche e politiche lo applicò praticamente al regolamento della successione: così egli depose Edoardo II, ma gli fece succedere il suo erede legittimo; depose Riccardo II e gli fecero succedere la Casa di Lancaster, cercando però con quell'ombra di diritto ereditario di giustificar quasi l'atto parlamentare; la

---

(1) Russell — *Essay on the Hist. of the Engl. Gov. and Const.* ch. III.

(2) Giacchè egli succedette ad Edoardo III suo nonno, come rappresentante del proprio padre Edoardo il Principe Nero, premorto a suo padre. V. sopra p. 207.

Casa d'York invece salì sul trono in virtù della teoria del diritto ereditario chiaramente esplicata; Riccardo III poi cinse la corona più in virtù del volere apparente del parlamento, che non del diritto ereditario; ma fu considerato come un usurpatore da Enrico VII, il quale, benchè il parlamento accennasse alla propria libera scelta, fondò il suo titolo principalmente sulle ragioni ereditarie. L'atto stesso che lo riconosceva re, trasmetteva *a priori* la corona ai suoi eredi legittimi (1) e perciò Enrico VIII succedette regolarmente per diritto ereditario esclusivo, riconosciuto ormai definitivamente dalla legge.

Nel 1534 questo Re volle far regolare la successione dal parlamento secondo il sistema ereditario e ciò fu fatto coll' atto che convalidava il matrimonio con Anna Boleyn, annullando quello precedente con Caterina d'Aragona, rendendo così illegittima la figlia Maria ed incapace a succedere (2). Nel 1536 poi il parlamento conferì al Re la facoltà di regolare a suo piacimento la successione al trono dopo la sua morte (3); ma nel 1544 un

(1) V. sopra p. 296, nota 1.

(2) 25 Henry VIII c. 22.

(3) 28 Henry VIII c. 7 -- Con questo Statuto Anna Boleyn fu colpita d' *attainder*, sua figlia Elisabetta dichiarata illegittima e la Corona destinata ai figli di Jane Seymour o di qualunque altra moglie del re, ed in loro mancanza alle figlie legittime. Quindi l'Atto prosegue « your Highness shall have full and plenar power « and auctorite to geve despose appoynte assigne declare and ly- « mytt by your letters patentes under your great seale or ells by « your laste Will made in wrytynge and signed with your most « gracious hande, at your onely pleasure from tyme to tyme he- « reafter, the imperiall Crowne of this Realme and all other the « premisses thereunto belongyng, to be remayne succede and come « after your decease and for lack of lawful heires of your body to « be procreated and begoten as is afore lymytted by this Acte, to « such person or persones in possession and remaynder as shall « please your Highnes and according to such estate and after such « maner forme facion ordre and condicion as shal he expressed « declared named lymitted in your said letters patentes or by your « said last will » apud FREEMAN *Engl. Const.* ch. III nota 40.

altro atto del parlamento limitò alquanto quella primitiva facoltà, in quanto che stabiliva che ad Enrico VIII dovesse succedere suo figlio Edoardo od i legittimi eredi di lui ed in mancanza di questi, prima la principessa Maria (1), poi la principessa Elisabetta ed i loro eredi, e in virtù di quest'atto regnarono Edoardo VI, Maria ed Elisabetta; ma queste due non a dir vero per diritto ereditario proprio perchè il parlamento nel 1544 non ne aveva dichiarato la legittimità, bensì essenzialmente per quella legge parlamentare.

Edoardo VI succedette adunque legalmente per il testamento paterno e per gli statuti suddetti e fu considerato re dal momento stesso della morte di Enrico VIII, cosa che fino allora non s'era mai usata (2). Qualche novità si manifestò pure alla sua incoronazione, in cui dall'Arcivescovo Cranmer fu proclamato il diritto ereditario e fu accennato anche al diritto divino (3). Negli ultimi suoi momenti Edoardo VI per gl' intrighi del Duca di Northumberland volle fare di propria autorità ciò che suo padre aveva fatto per autorità del parlamento, ed in aperta contraddizione coll' atto del 1544 e col testamento di Enrico VIII, chiamò a succedergli sul trono con lettere patenti Jane Grey nuora del Duca (4).

---

(1) 35 Henry VIII c. 1 — « The said imperial Crown and all « other the premises shall be to the Lady Mary the king 's Highness « daughter and to the heirs of the body of the same Lady Mary « lawfully begotten, with such conditions as by his Highness shall « be limited by his letters patents under his great seal, or by his « Majesty 's last will in writing signed with his gracious hand » apud FREEMAN *l. c.* ch. III nota 40.

(2) Edoardo I fu ritenuto re, non dal giorno della morte del padre, ma da quello del suo funerale, in cui fu solennemente riconosciuto e gli fu prestato l' omaggio e il giuramento di fedeltà. Adesso con questo nuovo uso non vi fu più il menomo interregno in diritto alla morte d' un re e si può applicare con verità la formola « le roi est mort, vive le roi ». V. sopra p. 167, 195.

(3) HALLAM *Const. Hist.* ch. I nota 45.

(4) Quest' infelice giovinetta discendente di Maria Suffolk, so-

Ma la principessa Maria, rivendicando il suo diritto tutelò l'autorità del parlamento, che la riconobbe per legittima sovrana, conforme al suddetto statuto e testamento, e che tosto annullò l'Atto che dichiarava il matrimonio di sua madre invalido e la sua nascita illegittima, dichiarandola invece nata da giusto e legittimo matrimonio (1). Così sul trono d' Inghilterra saliva per la prima volta una donna ed un apposito statuto del 1554 dichiarava: che l' intero potere regio risiedeva così pienamente nella regina come in un re (2).

A Maria succedette Elisabetta con gli stessi titoli di lei, che le furono riconosciuti parimente dal parlamento (1559) (3), ed è noto come, già durante il suo regno,

---

rella minore d'Enrico VIII, regnò dal 9 al 19 Luglio del 1553. Il Consiglio privato l' aveva riconosciuta contro Maria, dichiarando che: « Queen Jane is their sovereign, according to the ancient laws « of the land and the late king 's letters patent ». *Annals of Engl.* A. D. 1553.

(1) 1 Mary sess. 2 c. 1.

(2) 1 Mary sess. 3 c. 1 — G. Raviglio Rossi *I successi d'Inghilterra dopo la morte d'Odoardo VI fino alla giunta in quel regno di Filippo d'Austria* ec. Ferrara 1560.

(3) 3 Eliz. c. 3. — La sua legittimità però fu dichiarata in termini meno precisi che per Maria. « Your majestie our sayd sove- « reigne Ladye ys and in verye dede and of most meere right « ought to bee by the Lawes of God and the Lawes and Statutes « of this Realme our most rightfull and lawfull Sovereigne liege « Ladie and Quene; and that your Highness ys rightlye lynyallye « and lawfully discended and come of the bloodd royal of this Realme « of Englande in and to whose princely person and theires of your « bodye lawfully to bee begotten after youe without all doubte « ambiguitee scruple or question the imperiall and Royall estate « place crowne and dignitie of this Reallme withe all honours « stiles titles dignities Regalities Jurisdiccons and preheminences « to the same nowe belonging and apperteyning arre and shal « bee most fully rightfully really and entierly invested and in- « corporated united and annexed as rightfully and lawfully to all « intentes construccons and purposes as the same were in the said « late Henrye theight or in the late King Edwarde the Syxte your « Highnes Brother, or in the late Queen Marye your Highnes Syster

pretendessero alla successione gli Stuarts per diritto ereditario, che fu poi la base della loro dinastia. Ma nel suo testamento Enrico VIII in mancanza di eredi naturali di Elisabetta aveva designato a succedere i discendenti della sorella minore di lui, Maria Suffolk, che adesso erano due donne Caterina e Francesca Grey (1), tacendo degli Stuarts, discendenti della sorella maggiore Margherita (2); se non che Elisabetta non volle mai sentir parlare nè dell'una nè dell'altra di queste successioni, le Grey furon presto messe fuori di quistione per la morte della prima ed il basso matrimonio della seconda, e in quanto al preteso diritto divino degli Stuarts di succedere al trono, esso fu dichiarato per legge delitto d'alto tradimento (3). Questa gran

---

« at anye tyme since thacte of parliament made in the XXXV.th « yere of the reigne of your said most noble father king Henrye « theight » apud FREEMAN *l. c.* ch. III, note 40.

(1) Sorelle di Jane Grey, dei Duchi di Suffolk.

(2) Margherita, sorella maggiore di Enrico VIII, aveva sposato Giacomo IV re di Scozia, da loro due nacque Giacomo V e da lui Maria Stuart dalla quale Giacomo VI di Scozia e I d'Inghilterra. La linea degli Stuarts era dunque per diritto di sangue la più prossima alla Corona inglese dopo Elisabetta.

(3) 13 Eliz. c. 1 — Questo statuto dichiarava delitto d'alto tradimento: « yf any person shall in any wyse holde and affyrme or « mayntayne that the Common Lawes of this Realme not altred by « Parlyament. ought not to dyrecte the Ryght of the crowne of En- « gland, or that our said Sovrayne Ladye Elizabeth the Quenes « Majestie that nowe is, with and by the aucthoritye of the Parlya- « ment of Englande is not able to make Lawes and Statutes of suffy- « cyent force and valyditie to lymit and bynd the Crowne of this « Realme, and the Descent Lymitacion Inheritance and Government « thereof ». Dello stesso delitto inoltre era colpevole: « whosoever « shall hereafter duryng the Lyef of our said Sovereigne Ladye, by « any Booke or Worke prynted or written, dyrectly and expressly « declare and affyrme at any tyme before the same be by Acte of « Parlyament of this Realme established and affyrmed, that any one « particular person whosoever it be, is or ought to be the ryght « Heire and Successor to the Queenes Majestie that nowe is (whome « God longe preserve) except the same be naturale yssue of her

Regina voleva serbar intatta la facoltà di dispor del futuro, in cui faceva risiedere gran parte della sua forza, e perciò fu sempre contraria a regolar la successione ed a maritarsi; per la qual cosa alla sua morte Giacomo I Stuart salì sul trono d'Inghilterra come erede legittimo, vantandosi re per diritto divino, parlamento e nazione riconobbero ed accettarono i suoi titoli giuridici alla successione, tanto più che in quel momento non era possibile far diversamente (1). Ma questa teoria assoluta del diritto ereditario al di fuori di ogni legge umana dovea provocare una fiera lotta fra la regalità e la nazione, finchè il rivolgimento del 1688 regolò definitivamente la quistione, stabilendo la successione ereditaria al trono, con leggi e statuti, fatti d'autorità del parlamento, ad esclusione perpetua della legge divina.

Elisabetta, come tutti i Tudors, amava il potere assoluto e fece largo uso della regia prerogativa (2); coll'aiuto della *Star Chamber* e dell' *High Commission Court*, tutta l'attività ecclesiastica e politica dello stato in quel secolo fu concentrata nel *king in council*, non rimanendo al parlamento verun potere effettivo. Ma il governo di Elisabetta benchè eccessivamente personale fu savio ed utile alla nazione, della quale promosse la gloria ed il benessere e, checchè ne dica l'Hume (3), essa fu il più grande fra i

---

« Majesties bodye » apud FREEMAN *l. c.* ch. III nota 42. Queste disposizioni erano dirette tanto contro le pretese degli Stuarts quanto contro quelle dei Suffolks.

(1) FREEMAN *l. c.* ch. III p. 187-199 — HALLAM *Const. Hist.* ch. I §. 16 ch. III §. 7, 9 — BUDINGER *Engl. Verf. Gesch.* II Ab. V Kap. §. 1 p. 262-270.

(2) Con una lettera patente del 19 maggio 1591, che cominciava: « We, of our prerogative royal, which we will not have « argued nor brought in question », ordinava ai giudici di respingere qualunque azione per debiti fosse promossa contro due persone ivi nominate: « without other warrant than the sight of thes. « our letters patent of the inrolment thereof ». *Annals of Engl* p. 340 nota *u*.

(3) « The government of England, during that age ... bore ...

monarchi moderni dell'Inghilterra poichè seppe ottenere la gloria senza conquistare ed il potere illimitato senza farsi odiare, anzi fu amata e venerata dal popolo riconoscente per il posto glorioso cui aveva fatto salir l'Inghilterra (1).

§. 10. Benchè per mezzo della sua frugalità e buona amministrazione fosse assai indipendente dal parlamento e che, usando della sua prerogativa, lo sciogliesse ogni volta che non gli andava a genio, pur nondimeno sotto il suo regno esso cominciò a rialzar la testa ed a combattere efficacemente pei suoi privilegi.

" La civile libertà in Inghilterra ha due guarentigie " dirette, „ dice l'Hallam, " la pubblica amministrazione " della giustizia secondo leggi conosciute, interpetrate " con verità ed evidenza di prove, e il diritto del parla- " mento senza ostacolo nè interruzione di esaminare e " far riparare i pubblici gravami „ (2); la prima di queste guarentigie fu sempre deficiente sotto i Plantageneti e sotto i Tudors, in quanto poi alla seconda s'è visto in

---

« some ressamblance of that of Turkey at present: the sovereign « possessed every power except that of imposing taxes: and in « both countries, this limitation, unsopported by other privileges, « appears rather prejudicial to the people etc ». HUME *Hist. of Engl.* ch. XLIV app. III — l'ABBATE RAYNAL *Hist. du Parl. d'Angl.* VII Ep. p. 210 — la loda, indubbiamente non per altro che pel suo governo personale.

(1) RUSSELL *Engl. Gov. and Const.* ch. V. In seguito agli attentati ed alle cospirazioni dei papisti contro la Regina e contro lo Stato, nel 1584 il parlamento fece un atto, 27 Eliz. c. 1, « for « the security of the queen 's most royal person, and the conti- « nuance of the realm in peace », col quale si approvava una libera associazione di cittadini costituita con giuramento a protezione della persona e della vita della regina o per vendicarne la morte. Questa società era costituita specialmente in odio a Maria Stuart, la quale tuttavia offrì la propria firma che fu rifiutata. *Annals of Engl.* A. D. 1584 — HALLAM *l. c.* ch. III §. 18 — v. Cap. VI §. 4.

(2) HALLAM *l. c.* ch. V §. 2.

che condizioni fosse in questo periodo. Nondimeno fu già un gran vantaggio che bene o male il Parlamento continuasse a vivere, chè poco ci voleva ad Enrico VIII p. e. a sopprimerlo, se gli fosse piaciuto; ma v'ha di più, chè anche nei peggiori momenti del potere assoluto lo vediamo dare un qualche segno d'energia: così nel 1523 il Cardinale Wolsey entrò un giorno con gran pompa e con fare minaccioso nella Camera dei Comuni per costringerla a concedere un sussidio di 800,000 l. st., ma lo *speaker,* Sir Tommaso More appunto, e tutti gli altri ricusarono di parlare finchè il Cardinale non fosse andato via, e solo allora concessero un sussidio molto inferiore alla somma richiesta; nel 1526 il Cardinale volle riscuotere un'imposta arbitraria, ma incontrò tanta resistenza nel paese, perchè non era stata votata dal parlamento, che dovette rinunziarvi; nel 1532 un membro della Camera dei Comuni ebbe l'ardire di proporre un indirizzo al Re affinchè riprendesse la sua prima moglie Caterina d'Aragona; ed infine si può ben dire che: " ogni atto iniquo fatto da Enrico col con-
" senso del Parlamento era invero una prova della sua
" persistente importanza; la stessa degradazione dell' an-
" tica costituzione era un passo verso il suo ravvivamento
" con nuova forza ed in una forma più perfetta ". (1) Sotto Edoardo VI poi, approfittando della debolezza naturale di una reggenza, riprese un po'd'autorità ed abrogò, come dicemmo, i peggiori statuti del regno precedente. Sotto Maria il parlamento dovette piegar nuovamente, non senza resistenza, tanto che essa sciolse per questo motivo i due primi parlamenti, ma il terzo non fu meglio dei precedenti, poichè sappiamo già come non le fu possibile ottener la restituzione delle terre tolte da Enrico VIII ai conventi ed alle chiese (2); e nemmeno riuscì a far incoronar re suo marito Filippo di Spagna. E che il parlamento

(1) FREEMAN *l. c.* ch. III, p. 143.
(2) V. sopra p. 316.

dovesse avere sotto questi regni una certa importanza si desume anche dal vedere che parecchi borghi sono chiamati a mandarvi rappresentanti, evidentemente per accrescere nella Camera Bassa il numero dei fedeli e quindi l'influenza della Corona (1). Ma la forza del parlamento fu pur sempre la votazione delle tasse, per la quale, benchè in grado minore a cagione dell'oculata amministrazione dei Tudors, fu tuttavia indispensabile al governo dello stato, a tal segno che lo vediamo nel 1495 regolare, o almeno concorrere al regolamento dell'amministrazione della Casa di Enrico VII (2) e nel 1563 di quella d'Elisabetta (3).

Mentre da quando era salito al potere Lord Cromwell il parlamento era stato convocato quasi ogni anno come un docile strumento di governo, ora Elisabetta, accorgendosi che non era più così facilmente maneggevole, non lo convocò più che in caso d'estrema necessità e ad intervalli di tre ed anche di cinque anni. Nondimeno è appunto sotto questo regno che rivive l'antico spirito parlamentare dei tempi di Edoardo III, di Riccardo II e della Casa di Lancaster, e specialmente la Camera dei Comuni conduce la lotta contro la prerogativa e se spesso la vittoria arride a questa, qualche volta però anche quella rimane padrona del campo (4).

Il motivo della maggior discordia fra la Regina ed il Parlamento fu la quistione della successione e del matrimonio di lei. Le ragioni che la facevano rifuggire dal sistemar la prima vedemmo (5); non volle poi mai mari-

(1) V. sotto p. 348 nota 4 — HALLAM *l. c.* ch. I §. 21 — FREEMAN *l. c.* ch. II p. 144.

(2) 11 Henry VII c. 62, pel quale la spesa annua fu fissata a 12059 l. st. 9 sc. 11 d. *Ann. of Engl.* A. D. 1495.

(3) 5 Eliz. c. 32, pel quale le spese della Casa Reale furono stabilite a 40027 l. st. 4 sc. 2 $^1/_2$ d. *Ann. of Engl.* A. D. 1563.

(4) HALLAM *Const. Hist.* ch. V §. 10 — GREEN *Hist. of the Engl. Peop.* — FREEMAN *Engl. Const.* ch. II p. 145 — GNEIST *Engl. Verf. Gesch.* IV P. §. 29 p. 482-484,

(5) V. sopra p. 335-336.

tarsi sia per non darsi un padrone ed essere indipendente, che per serbare un necessario equilibrio fra le parti religiose che dividevano la nazione e non disgustare eccessivamente i cattolici sposando un protestante, nè i protestanti sposando un cattolico (1). Ma ciò non capiva il parlamento e non vedeva altro che i danni dell' esser la Regina senza discendenti e del non essere la successione regolata; laonde fin dal 1562 i Comuni cominciarono a pregarla di provvedere alla successione e di nuovo nel 1566 con ardimento insolito le due Camere si unirono per insistere affinchè prendesse marito o pensasse a nominare i suoi successori; e la Regina le prime volte si contentò di rispondere evasivamente, ma, insistendo i Comuni, proibì loro di occuparsi mai più di questa faccenda, proibizione che dovette ritirare per le vive proteste della Camera Bassa contro quest' attentato alle sue libertà e privilegi. Dai tempi di Riccado II e d' Enrico IV questo fu il più serio dissapore fra la Corona ed i Comuni, che finì però in un amichevole accordo, ma per cinque anni essa non convocò più il parlamento e la prima volta che si riunì nel 1571, gli fece consigliare dal guardasigilli, lord Bacon, di non immischiarsi più della politica generale (2). E di fatto della successione non ne fu più parlato; solo nel 1575 la esortarono di nuovo a maritarsi, ma per l' ultima volta.

---

(1) GREEN *l. c.* ch. VII sec. IV.

(2) « Her majesty having experience of late of some disorder « and certain offences, which, though they were not punished, « yet were they offences still, and so must be accounted, they would « therefore do well to meddle with no matters of state but such « as should be propounded unto them, and to occupy themselves in « other matters concerning the commonvealth » apud HALLAM *l. c.* ch. V §. 12 — Nella minuta di una lettera di Lei alla Camera dei Comuni, del 1563 (?), in risposta alla loro petizione circa la Successione, biasima questa loro intromissione, che qualifica: « lippe- « labored orations out of suche jangling (*questa parola è cassata*) « mouthes ». (L'originale è nel *British Museum* a Londra).

Un altro punto di discordia fra Elisabetta ed il parlamento furono le quistioni religiose, poichè la Camera dei Comuni sotto l'influenza dei Puritani nel 1571 propose alcune riforme al rituale in uso; ma la Regina gelosa della sua supremazia religiosa, quanto di ogni altra sua prerogativa, si oppose, impedì al promotore di questa proposta, M.r Strickland, di recarsi alla Camera e dichiarò che in materia religiosa erano competenti i vescovi sotto la supremazia di lei e non il parlamento; vennero però ad una specie di transazione con un atto che riparò alcuni disordini nel clero (1). Altre quistioni dello stesso genere sorsero nel 1581 e nel 1587 (2).

Da questi casi si vede come la prerogativa regia invadesse il campo dei privilegi parlamentari stabiliti già nel periodo antecedente, in cui i Comuni avevano acquistato il diritto di discutere sull'andamento generale della politica dello stato. Ma queste aggressioni della regalità valsero a ridestare la Camera dei Comuni in difesa dei suoi privilegi, primo e fondamentale fra i quali la libertà di parola, ed in tutte le occasioni in cui la Regina proibì o raccomandò al parlamento di non occuparsi di una data quistione, sorse sempre qualche ardimentoso a protestare in nome dei loro privilegi: così Paolo Wentworth nel 1566 a proposito della successione, M.r Yelverton, nel 1571 a proposito della proposta di modificazioni nelle cerimonie religiose e Pietro Wentworth nel 1575, nel 1587 e nel 1593, che per la violenza dei suoi discorsi fu due volte incarcerato, sostennero strenuamente l'indipendenza e la libertà di parola del parlamento, e, se non ebbero allora la vittoria, la prepararono pur tuttavia ai loro successori, cui dettero esempio di una nobile condotta parlamentare in prò delle libertà costituzionali. I privilegi della Camera

(1) 11. Eliz. c. 12.

(2) Ranke *Engl. Gesch.* v. I, III B. VII K. — Will. Camden *Rerum Anglicarum et Hibernicarum Annales, regnante Elisabetha.* Lugd. Bat. 1639.

dei Comuni e specialmente la libertà di parola erano sempre messi innanzi dallo *speaker* all'apertura della sessione e, benchè il Cancelliere vi rispondesse sempre raccomandando di non abusarne, pure da ciò stesso si vede che non era sconosciuta (1).

Il consolidamento e l'acquisto di antiche e di nuove immunità e privilegi sotto i Tudors e specialmente sotto Elisabetta provano che la Camera dei Comuni non era del tutto insignificante in questo periodo. Con miglior fortuna della libertà di parola i Comuni si adoprarono a sostenere la loro esenzione dall'arresto personale e dai processi civili durante le sessioni parlamentari. Già sotto i Plantageneti nel precedente periodo questo privilegio era stato asserito ma si riconosceva volta per volta con un atto speciale del parlamento o della cancelleria (2); invece, cominciando dal 1543, la Camera dei Comuni stessa s'incaricò di far osservare questa sua immunità, citando alla sua sbarra i trasgressori e gli offensori e punendoli. Questa immunità d'arresto, estesa anche ai famigli dei deputati (3), fu un corollario necessario della libertà di parola.

Un altro privilegio acquistato dalla Camera dei Comuni in questo periodo è quello di poter punire i suoi membri e chiunque altro per offese commesse contro di lei, coll'espulsione e coll'arresto, di cui i primi esempi li

---

(1) HALLAM — *Const. Hist.* ch. V §. 11-14. Il guardasigilli lord Pickering, rispondeva nel 1593 allo *speaker* dei Comuni, che chiedeva l'osservanza della libertà di parola, che la Regina gliela concedeva: « but not to speak every one what he listeth, or what « cometh into his brain to utter; their privilege was ay or no. Whe- « refore, Mr. Speaker, her majesty 's pleasure is, that if you per- « ceive any idle heads which will not stick to hazard their own « estates, which will meddle with reforming the church and trans- « forming the commonwealth, and do exhibit such bills to such « purpose, that you receive them not, until they be viewed and « considered by those who it is fitter should consider of such things, « and can better judge of them ». apud HALLAM *l. c.* §. 14.

(2) V. sopra p. 250.

(3) Fu abolita per essi da uno statuto di Giorgio III.

abbiamo nel 1547 e nel 1581, e con ciò essa affermava la propria autonomia ed indipendenza da qualunque altro potere.

A maggior sostegno delle quali venne anche l' altro importantissimo privilegio di decidere da sè stessa tutte le cose concernenti le proprie elezioni. Le frequenti contestazioni sulla validità e legalità dell' elezioni erano decise per lo innanzi o dal sovrano o dalla corte di cancelleria o dai giudici delle assise (1). Sotto il regno di Maria per la prima volta si trova fatto parola d'una commissione della Camera Bassa per decidere sull' eleggibilità di un suo membro, poi nel 1586 la vediamo affermare esplicitamente il suo diritto esclusivo di conoscere su tali quistioni (2) e d' allora in poi la Camera dei Comuni ha conservato questo privilegio, finchè ai nostri giorni per ragioni d' imparzialità credette bene rinunziarvi.

Il regno d' Elisabetta e il IV periodo della storia costituzionale inglese si chiudono con una vittoria della Ca-

---

(1) V. sopra p. 248.

(2) Nel 1586 essendo sorto qualche contestazione sull' elezione della contea di Norfolk, il Cancelliere con un secondo *writ* ordinò una nuova elezione; ma la Camera dei Comuni, malgrado l' opposizione della Regina, nominò una commissione per esaminare questo affare, la quale decise in favore della prima elezione e, benchè anche il cancelliere ed altri giudici fossero dello stesso avviso, i Comuni dichiararono espressamente che esso non era attendibile. « They had « not thought it proper to inquire of the chancellor what he had done, « because they thought it prejudicial to the privilege of the house to « have the same determined by others than such as were members « thereof. And though they thought very reverently of the said lord « chancellor and judges, and knew them to be competent judges in « their places; yet in this case they took them not for judges in par- « liament in this house: and thereupon required that the members, « if it were so thought good, might take their oaths and be allowed « of by force of the first writ, as allowed by the censure of this house, « and not as allowed of by the said lord chancellor and judges. « Which was agreed unto by the whole house ». HALLAM *l. c.* ch. V. §. 18, 19.

mera dei Comuni. La Corona aveva fino allora regolato tutta la materia commerciale e conseguenza di questa prerogativa era la concessione di monopoli sulle derrate di primaria necessità, concessi a cortigiani ed a favoriti, con poco vantaggio dell'erario e gran detrimento dei cittadini e del commercio. Il parlamento del 1597 rivolse una domanda alla Regina perchè tali monopolii fossero aboliti e non ne ebbe che una risposta evasiva nel momento che stava per sciogliersi (1); ma il parlamento del 1601 tornò all'assalto con violentissimi discorsi nella Camera Bassa, talchè Elisabetta, per non esser costretta in ultimo a cedere, tolse spontaneamente tutti i monopolii (2).

§. 11. Così abbiamo veduto le relazioni della regalità col parlamento in questo periodo e come la prerogativa fosse trionfante sul privilegio; ma se questo fu compresso, non fu però distrutto, ed i sovrani di questo secolo, se esercitarono un' eccessiva potenza, lo fecero per consenso del parlamento, servile se vogliamo, ma che pur basta a togliere al governo dei Tudors il vero carattere di assoluto. Gli atti arbitrari di questi principi poi erano un nulla se li confrontiamo col governo di Filippo II, di Francesco I e degli altri sovrani del Continente, lo stesso Enrico VIII, mentre gli altri tiranni contemporanei rovesciarono ovunque le libere istituzioni, si mostrava a queste ossequente ed i suoi atti più dispotici furon sempre rivestiti delle forme della legalità e protetti dalla sanzione di una qualche legge; il che non è da ritenersi cosa indifferente (3). Di Elisabetta poi quello che abbiam detto

---

(1) Il *lord keeper*, guardasigilli, in risposta ai Comuni, disse che la regina « hoped her dutiful and loving subjects would not « take away her prerogative, which is the choicest flower in her « garden, and the principal and head pearl in her crown and dia- « dem; but would rather leave that to her disposition, promising « to examine all patents, and to abide the touchstone of the law ».

(2) HALLAM *l. c.* ch. V §. 15.

(3) Ci piace citare le seguenti linee del FREEMAN che dipingono con poche parole la situazione di questo regno: « Henry, with all

basta per provare ciò che i migliori storici affermano, che, cioè, il suo era ben lungi dall'essere un governo autocratico ed assoluto (1).

La costituzione parlamentare dell'Inghilterra fu salvata, si può dire, dalla servilità stessa del parlamento verso Enrico VIII, chè se avesse voluto resistere è assai probabile che quel Principe insofferente di freno, quanto potente, lo avrebbe distrutto; invece colla sua opportuna pieghevolezza il parlamento visse (2), e la costituzione traversò il XVI secolo se non collo spirito dei secoli precedenti, almeno colla forma, e fu appunto questa forma, osservata più o meno scrupolosamente dai Tudors, che salvò la sostanza delle libertà costituzionali inglesi, poichè una generazione più fortunata potè soffiarvi nuovamente dentro la vita ed il movimento (3).

Le cagioni che produssero la servilità del parlamento in questo periodo sono: in primo luogo l'impotenza dei

---

« his crimes, was a thorough Englishman; throughout his reign « there was a sympathy between him and the mass of his subjects, « who, after all, did not greatly suffer by the occasional beheading « of a Queen or a Duke ». *Engl. Const.* ch. II p. 142 — egualmente MACAULAY *Hist. of Engl.* v. I ch. I p. 39.

(1) La teoria costituzionale inglese fu formulata nella sua essenza dallo *speaker* Onslow, in un indirizzo alla Regina (1566). « By « our common law, although there be for the prince provided many « princely prerogatives and royalties, yet it is not such as the « prince can take money or other things, or do as he will at his « own pleasure without order, but quietly to suffer his subjects to « enjoy their own, without wrongful oppression; wherein other « princes by their liberty do take as pleaseth them » apud HALLAM *Const. Hist.* ch. V §. 20.

(2) Sotto Enrico VIII non vi furono che due notevoli interruzioni nella convocazione del Parlamento, il quale durante gli ultimi 17 anni del suo regno, si riunì annualmente e talvolta più d'una volta all'anno, le sue sessioni poi furono più lunghe che nei regni precedenti. Sotto Elisabetta però le interruzioni furon maggiori e in 20 anni soli dei 43 che regnò vi furon sessioni del Parlamento — H. COX *Inst. of Engl. Gov.* b. I ch. X p. 237.

(3) FREEMAN *l. c.* ch. II p. 143.

Comuni ad operare senza l'aiuto dei Lords, i quali avevan cessato d'essere un corpo indipendente, poichè la nuova nobiltà, emersa dall'anarchia che chiuse il periodo antecedente, sotto la stretta del potere regio non aveva forza propria nè principii direttivi ed i singoli Lords cercavano la protezione dei loro diritti piuttosto nel loro potere personale che non nelle leggi e nella costituzione, e stavano sempre dalla parte del sovrano. I Comuni lasciati così in balìa di sè stessi erano tenuti a freno dal potere della Corona, esercitato in modo irresistibile dalla Camera Stellata, e nessuno dei membri della Camera Bassa osava farsi innanzi primo e solo a combattere una lotta disuguale contro la regia prerogativa, nè va dimenticato fra queste cause il carattere personale dei Tudors e la loro alta capacità politica (1). Queste ragioni fecer sì che, mentre le istituzioni rimasero identiche a quelle del periodo precedente, il governo dello stato di libero diventasse arbitrario e quindi tutto ciò conferma una verità storica, come fa notare Lord Brougham: che la tirannia dei governanti e la libertà dei sudditi più che dalla forma di governo dipende dal modo d'agire del popolo e dei suoi capi nella costituzione (2).

§. 12. In questo periodo l'accresciuta attività della classe alta e della media, lo sviluppo dell'agricoltura, del commercio e dell'industrie, insieme al decadimento della potenza militare dei grandi baroni e alla distruzione del-

---

(1) « Die Fehler und Härten dieses muthigen, willenskräftigen « Geschlechts waren die Fehler ihrer Zeit und ihres Volkes, mit « dessen Grösse, dessen Wohl und dessen Recht sie sich eins « wussten ». GNEIST *Engl. Com. Verf.* I Abth. IV, V Per. *D.* p. 350 — MACAULAY *Hist. of Engl.* ch. I p. 40 — La mancanza di una salda base morale e religiosa è considerata come cagione dell'impotenza del Parlamento in questo secolo dal Gesuita VICTOR CATHREIN *Die englische Verfassung. Eine rechtsgeschichtliche Skizze* 1881 I Th. VII, p. 55.

(2) BROUGHAM — *The British Constitution* ch. XIV — FREEMAN *l. c.* ch. II p. 139.

l' aristocrazia feudale, hanno prodotto un notevole cambiamento nella posizione rispettiva dei vari stati. Pel decadimento dell' antica nobiltà della Conquista la *gentry*, notevolmente accresciuta ed ampliata fin dal periodo precedente, raccoglie in sè gli onori della magistratura di pace e della rappresentanza parlamentare, prende posto quindi come primo stato dirigente ed ha alla sua cima una nobiltà, *nobility*, non come casta, ma come istituzione politica con dignità personale ereditaria, che costituisce la Camera dei Lords, i cui membri creati dalle regie patenti, sono presi appunto dalla *gentry*. Ma la Camera Alta sappiamo come fosse malamente ridotta al principiar di questo periodo, poichè il numero dei Pari temporali nel primo parlamento di Enrico VII non fu che di 29, che ascesero poi fino a 40 nel suo regno, a 51 in quello di Enrico VIII e da 60 a 70 in quello di Elisabetta; ma benchè crescesse il numero, siccome la più parte di loro erano creature della Corona, così l' importanza di questo corpo rimase molto scadente ed i nobili dovettero cercar di riacquistare influenza coll'esercizio di alti impieghi, giacchè più nol potevano per la loro posizione politica. Ma presto la *gentry* dette nuova forza alla nobiltà e la Riforma le giovò massimamente in due modi: poichè colla soppressione dei conventi furono soppressi, dicemmo, anche gli abbati ed i priori, che in numero di 29 a 36, benchè non regolarmente convocati, pure aggiunti ai Vescovi nella Camera dei Lords, costituivano l'elemento spirituale in maggioranza sul temporale, ed ora invece in essa rimanendo solo 24 vescovi, compresi i 5 nuovi creati da Enrico VIII (1) e 2 arcivescovi, i Pari secolari furono sempre in

(1) 34 & 35 Hen. VIII c. 17 — Le nuove sedi vescovili istituite con lettere patenti da Enrico VIII furono sei, cioè quelle di Sodor e Man, di Chester, Gloucester, Peterborough, Bristol ed Oxford; in tutto v' erano 25 vescovati, ma l' ultimo vescovo nominato non aveva posto in parlamento.

maggioranza [illegible], e nello stesso tempo la soppressione dei conventi, che aveva sparso grandi ricchezze nella *gentry* e nella nobiltà, ne accrebbe altresì notevolmente l'influenza e la forza. Il grido che sotto il regno di Elisabetta anche la Camera Alta cominciò a rialzarsi ([2]).

Passata così la classe media del Periodo precedente nel posto del primo stato in questo, anche il terzo stato di quello diventò una classe media, tuttora costituita dai [illegible] delle contee e dai borghesi della città, forniti della capacità elettorale. Il criterio di capacità nei primi rimase sempre fisso al reddito di 40 scellini di rendita annua; ma [illegible] al secondo, la tendenza oligarchica delle città essendosi sempre più sviluppata si era estesa anche al diritto di eleggere i rappresentanti; vedemmo già come nel precedente Periodo si facessero in alcune città [illegible] gradi e come in altre il numero [illegible] ristretto. Ora poi la parte [illegible] paganti lo *scot and lot* [illegible] è fatta quasi da per [illegible] amministrativo municipale, [illegible] Il numero dei collegi [illegible] a mano a mano accresciuto [illegible] accrebbero la loro

---

[illegible] 41 *Lords* temporali [illegible]

[illegible] di dignità dei [illegible] sopra 20, in quello di [illegible] sopra 22, in quello di [illegible] 20. In tutto adunque [illegible] nomine erano fatte [illegible] solo suo ministro [illegible] — GNEIST [illegible] — 11. *Engl. Verf.* [illegible] XIII §. 15.

[illegible] — [illegible] Par. C 2.

[illegible] rappresentanti del [illegible] convocati occasional- [illegible] delle Contee, quelle

influenza sulla Camera Bassa; infatti esso era di 147 con 296 membri, all' ascensione di Enrico VIII e nel corso del Periodo ascese a 246 con 465 membri, ma i membri presenti alle sedute sembra non fossero ordinariamente che 200 a 250, fra i quali certo predominavano i dipendenti della Corona, come quelli che erano più facilmente sotto la mano. Nel 1544 uno statuto aveva determinato lo stipendio dei membri dei Comuni come nello scorso periodo (1), ma sotto il regno di Elisabetta fu soppresso tal pagamento dei deputati (2). Un altro atto importante relativamente alla costituzione interna della Camera dei Comuni fu quello discusso nel 1571, pel quale si voleva permettere in diritto ciò che nel fatto avveniva, cioè l' elezione dei rappresentanti dei borghi in essi non residenti, contrariamente a quanto aveva prescritto un atto di Enrico V (3). " Questa è una notevole e forse la prima asserzione d'un " importante principio costituzionale: che ogni membro " della Camera dei Comuni è deputato a servire non solo " pei suoi costituenti, ma per l' intera nazione, principio " che indica la distinzione fra il moderno parlamento in- " glese e quelle tali deputazioni degli stati convocate in " parecchi regni continentali; principio al quale la Camera " dei Comuni deve il suo peso e la sua benefica efficienza " ed a cui nessuno, fuorchè i servili cortigiani della plebe, " ha mai trovato da contraddire „ (4).

---

di Chester e di Monmouth, delle città di Berwick e di Calais e di 17 borghi, in tutto 32 *constituencies* e 38 nuovi membri; Eduardo VI creò 14 nuovi borghi parlamentari e ne ristabilì 10, aggiungendo così 44 nuovi membri; Maria aggiunse 14 borghi e 25 membri ed Elisabetta 31 borghi e 62 membri — HALLAM *Const. Hist.* ch. XIII §. 16 — H. COX *Hist. of Engl. Gov.* b. I ch. VIII p. 95-96.

(1) 35 Henr. VIII c. 11 *Annals of Engl.* A. D. 1544 — V. sopra p. 192

(2) GREEN — *Hist.of Engl. Peop.* ch. VII sec. V p. 394.

(3) 1 Henr. V c. 1 — V. sopra p. 246, 248.

(4) HALLAM — *Const. Hist.* ch. V §. 17. Non pare secondo questo autore che cotesto atto fosse portato innanzi fino a divenir legge.

Viene infine la terza classe dei non elettori nella campagna e nelle città, la quale non partecipa attivamente alla determinazione della volontà politica nello stato, ma gode della piena libertà personale, di tutti i diritti di famiglia e di proprietà alla pari delle classi superiori. I *copy-holders* adesso da fittaioli divengono proprietari ereditari della terra che coltivano; i piccoli *freeholders* esclusi in passato dal diritto di voto, ora per l'abbassamento del valor monetario sotto Enrico VIII e per l'innalzamento della rendita fondiaria passano in gran numero nella classe media. Anche lo stato degli artigiani senza possesso fondiario si migliora per il crescente benessere generale.

E questa divisione di classi è così stabilmente costituita, che nè le violenze di Carlo I, di Cromwell e di Giacomo II, nè le rivoluzioni del secolo seguente riusciranno ad alterarla (1).

§. 13. I cambiamenti recati nei diversi organi dello stato dallo sparire della linea di separazione fra la costituzione secolare e l'ecclesiastica, che si riuniscono perciò sotto la stessa autorità regia, si manifestano anche circa al Consiglio privato. Coll'abbattimento dell'aristocrazia esso torna sotto Enrico VII all'aspetto originario, che ebbe sotto i primi Plantageneti, di corpo collegiale amministrativo superiore (2) e torna ad essere un'emanazione diretta del volere regio, indipendente dall'influenza della Camera Alta. Le condizioni dei tempi inoltre gli ridanno uno straordinario potere criminale che si manifesta per mezzo della Camera Stellata, suo comitato, colla quale la

---

Ma l'importanza dei principii costituzionali enunciati in tale occasione non scema per ciò, tanto più che nel fatto vedemmo come l'atto di Enrico V fosse praticamente abrogato — Gneist *Engl. Com. Verf.* I Abth, IV. V Per, D 3 — Id. *Engl. Verw. Gesch.* IV P. §. 29 p. 477-478.

(1) Gneist *Engl. Com. Verf.* I Abth. IV. V Per C 3 — Id. *Selfgovernment* I B. I C. §. 4.

(2) Nel 1549 era composto di 19 membri — V. supra p. 256 n. 3.

regalità potè in questo secolo assicurare la riforma religiosa ed accrescere la propria forza non senza però recar offesa ai diritti ed alle libertà dei cittadini. Il Consiglio Privato in questo secolo è il centro di gravità dello stato ed il potere regio trova il suo appoggio non più nell'antico *magnum concilium*, ma, come sul Continente, nel *king in council* (1). " La storia del consiglio dall'ascen-
" sione di Enrico VIII al XVI.° anno di Carlo I ", dice il Todd, " è la storia della supremazia regia, potenzialmente
" esercitata per mezzo di un corpo di ministri, che ave-
" vano cessato di essere un freno al volere regio . . . .
" Ma, a seconda che l'autorità personale del sovrano cre-
" sceva, l'influenza del Consiglio privato s'indeboliva.
" Gli archivi di quel tempo recano ampia testimonianza
" delle condizioni di servilità e di dipendenza dal Sovrano,
" cui il consiglio d'allora era stato gradualmente ridot-
" to " (2).

§. 14. Il sistema giudiziario in questo periodo rimane inalterato ed il suo ordinamento costituzionale riman sempre fondato sui giudici ed i giurati nelle assise criminali e civili e nelle sessioni trimestrali dei giudici di pace, soltanto il censo richiesto pel servizio di giurato è raddoppiato nel 1585, essendo portato da 40 sc. a 4 l. st. di rendita fondiaria (3), ed essi ormai non decidono più la quistione di fatto per propria scienza e cognizione, ma secondo le prove recate nel procedimento. Prosegue la giurisdizione dello *sheriff* nella contea e tiene la sua corte ogni mese (4), ma non s'occupa più che degli affari ordinari della contea e di quistioni civili di poco momento.

---

(1) GNEIST — *Engl. Com. Verf.* 1 Abth. IV, V Per. *D*-1 — Id *Engl. Verf. Gesch.* IV P. §. 29, p. 475, §. 32 p. 503.

(2) TODD — *Parl. Gov.* v. II ch. I p. 34-35.

(3) 27 Eliz. c. 6, v. sopra p. 264 — Così pure il valore del feudo militare era stato raddoppiato da 20 a 40 l. st. di rendita. v. sopra p. 69.

(4) 2 & 3 Edw. VI c. 25.

[illegible]

Terribili pei loro sanguinosi effetti in questo periodo furon le leggi sui delitti di tradimento. Questa legislazione aveva avuto principio con Edoardo III e Riccardo II nel precedente periodo [2], ma in questo doveva ampiamente svilupparsi, poichè, oltre ad applicar le pene dell'alto tradimento contro chi non riconoscesse la validità del

---

(1) Gneist — *Engl. Com. Verf.* I Ab. IV. V Per. *B*-VI — Id. *Selfgovernment* I B. 1 C. §. 4 IV — Id. *Engl. Verf. Gesch.* IV P. §. 29 p. 466-469.

(2) Hallam — *Const. Hist.* ch. V §. 7.

(3) V. sopra p. 205, 215.

matrimonio di Enrico VIII con Anna Boleyn e viceversa la nullità di quello precedente con Caterina d'Aragona (1), questo Re aggiunse molti nuovi titoli d'alto tradimento a quelli stabiliti dagli statuti anteriori (2). Il consiglio di reggenza di Edoardo VI fra gli altri atti di riparazione, abolì tutti i nuovi titoli di tradimento e di fellonia, creati all'istinto sanguinario di Enrico VIII, e tornò alla legislazione di Edoardo III, salvo l'aggiunta della negazione della regia supremazia (3); ma non andò molto che furon ristabiliti parecchi dei titoli d'alto tradimento creati nel regno precedente (4). Di nuovo gli ultimi casi di tradimento, di fellonia e di *praemunire* furono aboliti da Maria nel 1553 (5), e daccapo Elisabetta nel 1559 (6), nel 1571 (7) e 1572 (8) ristabilì la precedente legislazione di Edoardo III ed Edoardo VI, che rimase lungamente in vigore. I mezzi per far eseguire queste leggi draconiane corrispondevano ad esse in iniquità; la giustizia ordinaria infatti, per quanto giudici e giurati fossero ligi ai voleri

(1) 25 Henry VIII c. 22 — V. sopra p. 308.

(2) 26 Hen. VIII c. 13 — Fra questi erano: desiderare o tentare un male corporale al sovrano, negare i suoi titoli, dargli dell'eretico, usurbar possesso di forti, navi, armi ec. a lui appartenenti dopo esser stati invitati a consegnarli. *Annals of England* A. D. 1534. Dopo la morte sul patibolo (1542) della quinta moglie d'Enrico VIII, Caterina Howard, fu compreso fra i delitti d'alto tradimento, il non esser vergine una donna, che il re sposasse come tale.

(3) 1 Edw. VI c. 12.

(4) 5 & 6 Edw. VI c. 11 — Mantenere il possesso di castelli, navi, artiglierie reali nonostante l'ordine di consegnarle; dichiarare re o i suoi eredi presuntivi eretici, scismatici, tiranni, infedeli, usurpatori o simili. *Annals of England* A. D. 1552.

(5) 1 Mary st. 1. c. 1

(6) 1 Eliz. c. 5 — In questo statuto fra gli altri titoli di tradimento v'era il negare il titolo della regina.

(7) 13 Eliz. c. 1 — In questo eran titoli di tradimento: il chiamar la regina eretica, scismatica, usurpatrice, e l'introdurre nel regno Bolle papali (c. 2).

(8) 14 Eliz. c. 1 — Questo aggiungeva come delitti d'alto tradimento il tener castelli contro la regina — *Annals of England.*

sovrani, era troppo lenta pei Tudors e meglio assai giovò loro la Camera Stellata, che ben presto perdè il poco di buono che aveva sul principio, per divenire interamente cieco e poderoso strumento di tirannide; sotto Enrico VIII e Edoardo VI inoltre fu in gran vigore la procedura arbitraria dei *bills of attainder*, pei quali caddero molte illustri vittime (1). Ma in mezzo a questo disprezzo delle più elementari guarentigie di libertà e di giustizia fu consacrata dalla legge una massima fondamentale di ogni onesta procedura criminale, poichè nel 1552 Edoardo VI stabilì che non si potesse procedere contro nessuno per qualsiasi delitto di tradimento, se l'accusa non fosse sostenuta da due testimoni giurati in confronto coll'accusato (2), disposizione rinforzata da Maria e da altri due statuti di Elisabetta, che pure vi si riferiscono (3).

Nel parlare in addietro delle lotte religiose e politiche di questo secolo avemmo occasione di vedere quali leggi eccessivamente rigorose si facessero contro gli avversari e ne vedremo in seguito altre, che in nulla la cedono a queste nè per la severità, nè per l' intolleranza, ma è uopo osservare che, salvo pochi casi eccezionali, queste leggi

---

(1) Nel 1554 Maria collo statuto 1 & 2 Phil. & Mar. c. 8 proibì l' uso dei *bills of attainder*, prescrivendo che tutte le accuse fossero trattate « according to the due order and course of the common « laws of this realm, and not otherwise ».

(2) 5 & 6 Edw. VI c. 11 s. 12 — « No person shall be indicted « for any manner of treason except on the testimony of two lawful « witnesses, who shall be brought in person before the accused at « the time of his trial, to avow and maintain what they have to « say against him, unless he shall willingly confess the charges ». HALLAM *Const. Hist.* ch. 1 §. 18.

(3) 18 Eliz. c. 5 — del 1576, corroborato nel 1584 dal 27 Eliz. c. 10, pei quali gli accusatori sono obbligati a comparire in persona a sostenere la loro accusa; che se tronchino l' azione devono pagar le spese, e se si compongano senza il permesso del tribunale, son condannati alla berlina (*pillory*) per due ore, a 20 l. st. di multa, nè possono più adire in giudizio. *Annals of England* A. D. 1576 — H. COX *Inst. of Engl. Gov.* b. I ch. XI p. 267-270.

Quanto più erano esagerate nelle loro disposizioni punitive, tanto meno erano applicate, principalmente nei casi in cui era necessario il concorso dei giurati. Un altro frutto dell' arbitrio dei Tudors fu l' uso della tortura, come mezzo di prova, che non era per certo ammessa dalla legge comune d'Inghilterra, nè dai suoi giureconsulti, ma in pratica se ne usava per autorità del Consiglio privato, sempre tuttavia come di un mezzo straordinario per servirsi del quale occorreva un ordine speciale caso per caso. Questa condizione di cose in Inghilterra, se la paragoniamo a quella degli altri stati del Continente in quel secolo, che ci dette la *Carolina* ed i crudeli eccessi della Santa Inquisizione, non solo non ci farà meraviglia, ma ci parrà un buon diritto mite e moderato.

Dato un simile stato di cose in ordine all'amministrazione della giustizia è ben naturale che la libertà individuale dei cittadini ne dovesse molto soffrire. Questa libertà sotto la sua forma di diritto di riunione fu notevolmente limitata da uno statuto del 1549, che proibiva le riunioni di più di 12 persone per discutere qualsiasi materia di stato e le puniva come delitto d'alto tradimento (1) e da un altro simile del 1553, che dichiarava fellonia la riunione di più di 12 persone per tentare cambiamenti di religione (2); ma tali disposizioni erano richieste dalle agitazioni politiche e religiose di quei tempi. Gl' Inglesi non hanno mai perduto il profondo sentimento di rispetto verso la libertà personale, carattere distintivo di tutte le razze

(1) 3 & 4 Edw. VI c. 5 — In virtù di questo statuto sorse la necessità di sciogliere le riunioni illegali, e quindi fu allora introdotta quella formola d' intimazione, che è simile in sostanza all' odierno *riot act.* « The king, our sovereign lord, chargeth and commandeth all persons being assembled, immediately to disperse themselves, and peaceably to depart to their habitations, or to their lawful business, upon the pains contained in the Act lately made against Unlawful and Rebellious Assemblies. And God save the king ». *Annals of England* A. D. 1549.

(2) 1 Mary c. 12 — Questo atto era meno rigoroso del precedente.

degli Anglo-Sassoni in partico-
aveva solennemente assicurato
nale nell'ordinamento costituzionale
Inghilterra non era ammesso l'impri-
, nè il preventivo senza una debita
stato competente. Ma nessun diritto
ufficiale a difendere contro la potenza
questo periodo, e di fatto non solo il
arrogava un ampio potere di impri-
esecutivo, ma spesso i singoli consiglieri
propria autorità mandati d'arresto. Questo
odioso ed incostituzionale che i giudici
Westminster presentarono nel 1704, un ri-
[illegible] perchè cessasse il [illegible] fosse

salva la libertà d'opinione e il parla-
Statuti di Westminster III aveva
[illegible] propagatori di false

nuove e Riccardo II nel 1379 collo statuto *de scandalu magnatum*, colpiva i propagatori di menzogne e di enormi calunnie contro persone ragguardevoli. Nel XV secolo la stampa recò un' arme potente al pensiero ed alla parola anche in Inghilterra, dove Riccardo III nel 1484 permetteva liberalmente l'importazione nel regno di libri stranieri (1). Ma in questo periodo la lotta religiosa e l'intolleranza che ne conseguì restrinsero grandemente la libertà di stampa: così Enrico VIII in odio alle dottrine Luterane limitò d' assai nel 1534 la libera importazione dei libri concessa da Riccardo III (2), Maria parimente cercò d' impedire la diffusione di libri contrari alla religione cattolica ed Elisabetta nel 1566 proibì con gravissime pene la diffusione delle opere dei Puritani. Quindi sorse la censura della stampa esercitata dalla Camera Stellata e dalla Corte d' Alta Commissione, le stamperie non furono permesse che ad Oxford, Cambridge e Londra, con un atto del 1559 ogni cosa stampata doveva prima averne licenza dal Consiglio privato o dall'Arcivescovo di Canterbury e dal Vescovo di Londra, e via via erano presi nuovi provvedimenti per mantener la stampa sotto la sorveglianza del governo e le pene contro i trasgressori erano ferocissime, trattandosi della berlina, del taglio delle orecchie ed anche delle mani. Ma con tutto ciò non se ne potè impedire la sempre crescente importanza e nonostante le leggi coercitive seppe farsi strada e sviluppare la sua immensa forza (3).

§. 15. Dando adesso una rapida occhiata all' amministrazione locale, vediamo la contea acquistar nel presente periodo un nuovo ufficiale, il *lord lieutenant*, come capo della milizia territoriale. Mentre sul continente le mutate con-

---

(1) 1 Rich. III c. 9.

(2) 25 Henry VIII c. 15.

(3) HALLAM *l. c.* ch. V §. 6 — GNEIST *Engl. Com. Verf.* I Abth. IV, V Per. *A* nota *** p. 262 — Id. *Engl. Verf. Gesch.* IV P. §. 31 p. 502 — H. Cox *Inst. of Engl. Gov.* b. I ch. XI, p. 278-280.

dizioni politiche e strategiche facevano sorgere gli eserciti permanenti, mezzo efficace ed essenziale di governo assoluto, in Inghilterra fortunatamente la posizione sua insulare non li rendeva necessari ed a questo deve anche attribuirsi in gran parte il non aver degenerato l'arbitrio dei Tudors in un dispotismo vero e proprio. Ivi l'antico esercito feudale è interamente scomparso ed il servizio di cavaliere s'è convertito in imposta fondiaria, rimanendo la nazione armata come sola forza militare dello Stato; questa milizia è comandata da ufficiali presi dalla *gentry* ed ogni contea, come dicevamo, ubbidisce ad un Lord Luogotenente del re, da lui nominato a *bene placito* fra i Pari. L'origine di questa dignità si ha nei commissari straordinari mandati da Enrico VIII nelle varie contee per presiedervi all'ordinamento militare e nei luogotenenti mandativi da Edoardo VI nel 1550 a cagione dei disordini religiosi che v'erano, l'impiego poi ed il nome di *lords lieutenant* fu definitivamente stabilito e riconosciuto nel 1577 (1). E così fu tolta allo *sheriff* anche quell'autorità militare che gli era rimasta fino allora (2).

§. 16. In questo periodo, nonostante la sempre crescente floridezza delle condizioni economiche dell'Inghilterra, la povertà prese tali proporzioni da richiedere l'intervento dell'autorità politica ed amministrativa. Le cagioni che aumentarono siffattamente il numero dei poveri sono varie e come principali si possono accennare: l'emancipazione della classe servile, per la quale i signori perdevano l'obbligo di mantenere i propri servi, la guerra delle Due Rose, rovinosa per la piccola proprietà, la pace seguita ad un lungo periodo di guerre esterne, che riversò nello stato gran numero di oziosi avventurieri senza mestiere, e da alcuni vuolsi anche la soppressione dei conventi,

---

(1) 4 & 5 Phil. & Mar. c. 3.

(2) Gneist — *Engl. Com. Verf.* Abth. IV, V Per *B*-VII — II Abth. I C. §. 9 — Id. *Selfgovernment* I B. I C. §. 4 III — Id. *Engl. Verf. Gesch.* IV P. §. 28. p. 465 — Hallam *l. c.* ch. IX §. 10.

che tuttavia non può considerarsi fra i motivi essenziali di questo fenomeno sociale. La quistione economica della mendicità in Inghilterra era già sorta, come vedemmo, verso la metà del XIV secolo e si era creduto potervi provvedere cogli *statutes of labourers* e con vari atti fatti via via per punire con pene rigorose la vagabondaggine e l'accattonaggio, ma, come è facile immaginare, senza nessun buon risultato (1). Enrico VII nel 1504 mitigò la severità dei precedenti statuti in proposito (2), nel 1531 Enrico VIII aggravò di nuovo le pene (3) ed ancor più severa fu la legislazione del 1536 (4); ma finora si era pensato solo a reprimere l'accattonaggio e non già a prevenirlo con opportuni soccorsi. Il primo tentativo in questo senso fu fatto nel 1547, ma insieme a qualche imperfetta disposizione per soccorrere i poveri furono emanate pene ancor peggiori delle precedenti (5), le quali però furono abolite nel 1549 con uno statuto che rimise in vigore quelle meno barbare del 1541 (6); nel 1555 Maria confermò ed emendò i precedenti statuti sui poveri (7); nel 1572 fu fatta una legge che imponeva certe contribuzioni forzate per soccorrere i poveri, ma questi colpiva

(1) V sopra p. 209, 276.

(2) 19 Henry VII. c. 12.

(3) 22 Henry VIII c. 12 — Le persone attempate, impotenti al lavoro e povere potevano ottenere il permesso di mendicare; ma gli altri accattoni non autorizzati dovevano esser frustati, e in caso di recidiva essere esposti alla berlina ed aver mozzate le orecchie — *Ann. of Engl.* A. D. 1531.

(4) 27 Henry VIII c. 25 — Per questo statuto gli accattoni ed i vagabondi dovevano esser frustati per una prima trasgressione, perdere un orecchio la seconda volta e la terza essere impiccati — *Ann. of Engl.* A. D. 1536.

(5) 1 Edw. VI c. 3 — Chiunque era trovato girovagando per tre giorni consecutivi senza lavoro, doveva esser marchiato sul petto colla lettera V, ed era dato in ischiavitù per due anni a chi lo aveva denunziato; se tentava di fuggire era marchiato con un S e condannato a schiavitù perpetua. *Ann. of Engl.* A. D. 1547.

(6) 3 & 4 Edw. VI c. 12.

(7) 2 & 3 Phil. & Mar. c. 5.

con pene più feroci che mai [1], e nel 1597 Elisabetta fece una serie d'importantissime leggi d'interesse sociale e politico, vero capolavoro per quei tempi, come le chiama lo Gneist, in cui si provvedeva ai soccorsi pei poveri, alla costruzione di case da lavoro e d'ospedali ec. [2]. Ma il fondamento vero della legislazione sui poveri e che ebbe tanta importanza nell'amministrazione locale, lo abbiamo nel famoso statuto del 1601 [3], che per più di due secoli ha regolato il sistema di soccorso ai poveri senza che la legislazione parlamentare abbia saputo migliorarne una sola frase. Le disposizioni principali di questo statuto sono: il soccorso dei poveri posto a carico delle singole parrocchie, cui essi appartengono; la costituzione di un ufficio speciale locale composto dei *churchwardens*, fabbricieri, della parrocchia e di impiegati speciali, detti *overseers of the poor*, ispettori dei poveri, nominati dai giudici di pace; la costituzione di una tassa speciale detta, *poor-rate*, sulla rendita fondiaria, distribuita fra i proprietari della contea dai suddetti ufficiali, la qual tassa divenne in seguito l'imposta reale più importante della contea stessa, su cui si fondano inoltre tutti i diritti amministrativi locali ed i più importanti diritti politici. Con questo celebre atto si chiudeva il primo stadio della legislazione sui poveri e s'iniziava in Inghilterra quel sistema di mantenimento dei poveri a spese dello stato,

---

(1) 14 Eliz. c. 5 — Gli accattoni dovevano per la prima volta esser severamente frustati ed aver l'orecchio destro forato con un ferro rovente di un pollice di circonferenza, la seconda volta eran trattati ancor peggio e la terza volta eran messi a morte come felloni — *Ann. of Engl.* A. D. 1572.

(2) 39 Eliz. c. 3 *for the relief of the poor;* c. 4 *for the punishment of rogues, vagabonds and sturdy beggars;* c. 5. *for erecting hospitals and working houses for the poor;* c. 6 *touching lands given to charitable uses;* c. 12 *concerning labourers*. — Queste leggi furono compilate da una commissione della Camera dei Comuni di cui faceva parte anche Sir Francesco Bacon.

(3) 43 Eliz. c. 2.

e, se è certo sotto l'aspetto morale ottima e bellissima la, considerato sotto l'aspetto economico e politico è gione di grandi controversie. " I provvedimenti locali pel sollievo degl'indigenti „ dice il Rev.° M.r Fowle, non sono come altri istituti nazionali.... una parte evidente e necessaria di un civile ordinamento sociale, che non richiede nessuna spiegazione e non abbisogna di veruna difesa. All'opposto tali provvedimenti sembrano a prima vista artificiali e perfino non naturali, perchè stabiliscono una condizione di cose, in cui le persone non sono obbligate, tranne che il vogliano, a procacciarsi i mezzi di sostentamento, laddove coloro che lavorano per vivere sono costretti, lo vogliano o no, di mantenere coloro che non vogliono o non possono provvedere a sè stessi „; ma il movente generale di questa legizione sta: " nel riferirsi al natural movimento di carità, come ad una cosa che la società deve al rispetto di sè stessa, che si trova virtualmente in tutte le ragioni che i legislatori o gli scrittori ne hanno addotte nei loro rispettivi paesi „ (1). Comunque sia quest'istituto è dinuto così essenziale all'ordinamento locale inglese che n si potrebbe non farne parola (2).

§. 17. L'amministrazione dei poveri dette una grande portanza ed una maggiore individualità ed autonomia a parrocchia. Come poi la Riforma aveva riuniti in na all'organismo politico l'ordine secolare e l'ecclesiaco, così parimenti li riunì in fondo; di guisa che l'ina circoscrizione ecclesiastica si compenetra coll'infima coscrizione secolare e la parrocchia, immedesimandosi mpre più in questo periodo colla *township* o col *tithing*, viene propriamente l'atomo costitutivo del grande organi-

---

(1) T. W. Fowle — *The Poor Laws* (nella collezione del *The glish Citizen*) Macmillan, London, 1881, ch. I. p. 1, 12.

(2) Gneist — *Engl. Com. Verf.* I Ab. IV, V Per. *B* II; II Ab. II Cap. §. 98, 99 — Id. *Engl. Verf. Gesch.* IV P. §. 32 *a* p. 523-7 — Russel *Engl. Gov. and Const.* ch. XXVI.

smo politico ed amministrativo inglese. la base del *selfgovernment* e dello stato. Essa poi entra nella vita comunale con questo triplice aspetto: di costituzione comunale locale con assemblee periodiche, con capi eletti e con tasse in ordine al sistema ecclesiastico, cioè, colla *vestry*, i *churchwardens* e la *church-rate*; di centro amministrativo pei poveri, come vedemmo; di circondario pel mantenimento delle strade, per le quali ha ispettori speciali, *surveyors of highways* (¹), ed una tassa speciale, *highway-rate*, poichè nel sistema municipale inglese le tasse si distinguono a seconda del servizio, cui sono destinate. La parrocchia non è una persona giuridica, ma è una circoscrizione amministrativa autonoma e si dà anche propri regolamenti *by-laws*. Però anche quì, come nella città, v' è una tendenza a concentrare in comitati permanenti l'amministrazione generale, in origine di competenza di tutta quanta l'assemblea, e perciò apparirà presto la distinzione fra la *open-vestry*, assemblea libera, e la *select-vestry*, assemblea chiusa o scelta (²).

La parrocchia entra pure colle sue attribuzioni nella città, la quale conserva la sua costituzione speciale in ordine alla giustizia ed alla polizia; ma l'amministrazione

---

(¹) Stabiliti collo statuto 2 & 3 Phil. & Mary c. 3 « The con-« stables and churchwardens of every parish shall yearly upon the « tuesday or wednesday in easter week call together a number of « the parishionners; and shall then choose two onest persons of the « parish, to be surveyors and orderers for one year of the works « for amendment of the highways in their parish ».

(²) Gneist *Engl. Com. Verf.* I Abth. IV, V Per. *B.* I — II Abth VII Cap. — Id. *Selfgovernment* I B. I Cap. §. 4-I — Id. *Engl. Verf. Gesch.* IV P. §. 32 *a* p. 518-523, 528-533 — Le parrocchie nel 1371 erano 8632; nel 1520, 9407; sotto Giacomo I scesero a 9282; oggidì sono in Inghilterra 14750, e in tutta la Gran Brettagna 18223. La parrocchia sotto i Tudors divenne un nuovo e vigoroso elemento di vita nel sistema comunale, come dice lo Gneist: « Das Kirchspiel « in dieser Gestalt bot sich nunmehr der Gesetzgebung der Tudors « als ein neues tragfähiges Glied für neue bedeuntungsvolle Pflichten « des Gemeinwesens dar ». *Engl. Com. Verf.* p. 272.

ubblica è ormai passata interamente coll'esercizio dei diti di borghesia in un comitato permanente, ristretto, con rattere oligarchico, in *select bodies;* e questo stato di se è confermato e legittimato dalle *incorporation charrs*, concesse in gran numero ad ogni città che presenti aspetto d'una *universitas ordinata*, in virtù delle quali corporazione della città o del borgo diventa dinanzi la legge una persona morale (1).

I giudici di pace in questo periodo consolidano le loro tribuzioni giudiziarie secondo il sistema già precedentente stabilito, le estendono ed acquistano anche uffici ministrativi, che li mettono in relazione diretta colla stituzione comunale. Quindi la magistratura di pace ci fre tre nuovi punti di sviluppo: infatti i giudici di pace no costituiti come istanza superiore per la parrocchia nto in relazione agl' impiegati, quanto in relazione alle sse, giacchè essi sorvegliano e nominano gli uni, e veficano ed impongono le altre in certi dati casi; in quanto le loro attribuzioni giudiziarie i giudici di pace hanno i diritto punitivo sommario, *summary conviction*, senza ncorso di giurati in virtù della legislazione di polizia mpre più specificata; ed infine speciali statuti affidano ro l'istruzione di tutti i processi criminali, *examination d'information* (2). Un formulario fatto per essi nel 1590 tuttora in uso e nelle sessioni trimestrali, *quarter sessns*, conservano la loro giurisdizione criminale ordinaria concorso coi giurati. Coll'accrescimento pertanto delimportanza e delle attribuzioni di questa magistratura, esce altresì l'influenza della classe che l'esercita, cioè, lla *landed gentry* (3).

---

(1) GNEIST — *Engl. Com. Verf.* I Abth. IV, V Per. *B* VIII; II th. V Cap. §. 77-79 — Id. *Selfgovernment* I B. 1 Cap. §. 4, — Id. *Engl. Verf. Gesch.* IV P. §. 28 p. 473-475.

(2) 1 & 2 Phil. & Mar. c. 13 — 2 & 3 Phil. & Mar. c. 10.

(3) GNEIST — *Engl. Com. Verf.* I Abth. IV, V Per. *B* V — Abth. IV Cap. — Id. *Selfgovernment* I B. 1 Cap. §. 4 — Id *Engl. rf. Gesch.* IV P. §. 28 p. 468-473, §. 32 *a* p. 533-536.

§. 18. Questo periodo ha recato, come abbiamo veduto, uno straordinario consolidamento del potere regio, gravemente scosso alla fine del medio evo, e di fronte a questo eccesso di forza della Corona il Parlamento è ridotto a fare una parte secondaria. Ma la Camera dei Comuni trova all'occasione un inespugnabile baluardo nella ragione della sua origine, la votazione delle tasse, ed in questo periodo conserva il posto che occupava all'entrarvi, il che è già molto a cagione della gran potenza della regalità; la Camera Alta poi traversa uno stadio di transizione e percorre questo periodo trasformando la sua intima composizione in corrispondenza ai mutati rapporti delle classi sociali; entrambe finalmente sono per la resistenza al comune nemico riunite ed equilibrate e si avvezzano ad operare concordemente, ciascuna secondo le sue attribuzioni, nell'organismo parlamentare.

Comunque poi si voglia giudicar la giustizia della compiuta Riforma, le sue cause, i suoi fini e la bontà intrinseca della nuova Chiesa, è un fatto che l'opera cominciata da Enrico VIII e compiuta da Elisabetta apparisce al politico come fonte di gran giovamento all'Inghilterra, poichè la linea di separazione tra la costituzione ecclesiastica e la secolare, causa di gelosa diffidenza nazionale, è sparita ed entrambe sono ora riunite nel sovrano. La giurisdizione pontificia invero non era consentanea alle tradizioni anglo-sassoni ed all'indole del popolo inglese, come non potevano stare accanto la legislazione canonica e la *common law*; e la Chiesa Romana, staccata dallo stato, senz'appoggio naturale fra le istituzioni nazionali, era un corpo eterogeneo che l'organismo politico inglese respinse da sè, appena potè. La riforma di Enrico VIII era già preparata da lunga mano ed ebbe all'origine carattere essenzialmente politico; e sotto quest'aspetto non mancò certo al suo fine, chè, eliminata una causa di debolezza politica per la cessazione dell'influenza papale ed acquistata la libertà di coscienza, il popolo inglese potè più efficacemente combattere e vincere nel secolo se-

guente il potere assoluto degli Stuarts, più pericoloso di questo dei Tudors, perchè con pretese di giustificazione filosofica, e spingersi poi sempre più innanzi nella via della ricchezza economica e della grandezza morale e materiale. Non vogliamo già affermare che tutti questi vantaggi dipendano unicamente dalla Riforma, ma essa per certo non ne fu l'ultima, nè la meno potente cagione.

Questo periodo pertanto non è infecondo per lo svolgimento costituzionale; chè se le istituzioni inglesi parvero allora deboli ed immobili, nel fatto furon forti, poichè poterono resistere all'arbitrio dei Tudors ed acquistarono una stabilità, che le pose in grado di superar vittoriosamente la crisi del periodo seguente. La preponderanza stessa del potere regio fu un bene per l'Inghilterra in questo secolo, perchè la rese temuta all' esterno e sicura all'interno in un momento difficilissimo della sua vita nazionale.

Vedemmo invero atti di estrema violenza del potere sovrano, vedemmo le libertà individuali e costituzionali fieramente assalite e conculcate, pur nondimeno lo sviluppo intimo organico dello stato prosegue, non certo nella sfera parlamentare, ma bensì in quella sociale ed amministrativa. « Il secolo dei Tudors è parlamentarmente simile ai passati, in quanto che il parlamento non ebbe mai in esso compiti di maggior momento, ma v' ha questo di nuovo, che l'unione dello stato ecclesiastico e della sua gerarchia colla regalità dall'alto al basso, penetra le istituzioni secolari d'uno spirito monarchico » (1).

E concludendo infine possiam dire: che nonostante le aberrazioni e le anomalie parziali, questo periodo segna nell' insieme un progresso effettivo nella storia politica dell' Inghilterra.

(1) GNEIST — *Engl. Com. Verf.* I Ab. IV, V Per. *D* p. 349.

FINE DEL PRIMO VOLUME

ERRORI				CORREZIONI
p. 5	l. 7		singoli	singole
» 39	» 38		*es*	*et*
» id.	» 39		l. ch. III	l. II ch. III
» 46	» 2		dalle	delle
» 77	» 29		135	1135
» 110	» 39		directy	directly
» 112	» 35		es	est
» 123	» 28		p. 38	p. 39
» 160	» 38		illum	illam
» 183	» 36		1282	1283
» 252	» 28		c. 14	c. 10
» 336	» 35		thes.	these

SOTTO I TORCHI

IL SECONDO VOLUME

CONTENUTO

CAPITOLO V

5.° Periodo degli Stuarts o della crisi costituzionale (1603-1688).

PARTE I. *I due primi Stuarts* (1603-1649).
" II. *La Repubblica* (1649-1660).
" III. *I due ultimi Stuarts* 1660-1688).

CAPITOLO VI

III.° Età costituzionale nuova o del Governo di Gabinetto (1689-....).

6.° Periodo di sviluppo determinativo (1689-1820).

PARTE I. *Prevalenza del partito* whig (1689-1760).

CAPITOLO VII

PARTE II. *Prevalenza del partito* tory (1760-1820).

CAPITOLO VIII

7.° Periodo delle Grandi Riforme e della preponderanza decisiva della Camera dei Comuni (1820-....)

CAPITOLO IX

L'ordinamento politico odierno dell'Inghilterra.

CAPITOLO X

Osservazioni generali sullo svolgimento della Costituzione Inglese.

Indice alfabetico.

DELLO STESSO AUTORE
(DI RECENTE PUBBLICAZIONE)

DEL GOVERNO
NELLA MONARCHIA COSTITUZIONALE

Zanichelli — Bologna 1882 — pp. 162

Altre pubblicazioni dello stesso Editore

ERCOLE RICOTTI

CORSO
DI
STORIA MODERNA

VOLUME I
DELLA RIVOLUZIONE PROTESTANTE
DISCORSI STORICI
1874 un vol. in 8.° di pag. VIII 568 — L. 6 — Legato elegantemente L. 8

VOLUME II
BREVE STORIA
DELLA
COSTITUZIONE INGLESE
SECONDA EDIZIONE
1874 un vol. in 8.° di pag. IV 520 — L. 6 — Legato elegantemente L. 8

Torino ERMANNO LOESCHER Editore *Firenze-Roma*